PARLAMENTI GENERALI DEL REGNO DI SICILIA.

PARLAMENTI GENERALI

DEL REGNO DI SICILIA

Dall' anno 1446. fino al 1748.

CON LE MEMORIE ISTORICHE DELL' ANTICO, E MODERNO uso del Parlamento appresso varie Nazioni, ed in particolare della sua origine in Sicilia, e del modo di celebrarsi,

DI DON ANTONINO MONGITORE

CANONICO DECANO DELLA SANTA METROPOLITANA CHIESA DI PALERMO;

RISTAMPATI

COLLE ADDIZIONI, E NOTE

DEL DOT. D. FRANCESCO SERIO, E MONGITORE

Sacerdote Palermitano, Consultore, e Qualificatore del Tribunale della Santissima Inquisizione

NEL GOVERNO DELL' ECCELL. SIGNORE

DON EUSTACHIO

DUCA DE LAVIEFUILLE

VICERE, E CAPITAN GENERALE in questo Regno di Sicilia,

D' ORDINE

DELL' ILL. DEPUTAZIONE DEL REGNO:

Essendo Deputati

ERCOLE MICHELE BRANCIFORTE Principe di Butera.
PIETRO NAPOLI, E BARRESI Principe di Refuttano.
ANDREA GIUSEPPE RIGGIO Principe della Catena.
ANTONIO FIDERICO Conte di S.Giorgio.
GIACOMO BONANNO Vescovo di Patti, Inquisitor Generale.
SALVATORE BRANCIFORTE Principe di Pietraperzia.
FILIPPO ANTONIO AMATO Principe di Galati.
GIO: MARIA S. MARTINO Duca di Montalbo.
ROGGIERO DI SETTIMO, E CALVELLO, Princ. e Marchese di Giarratana, Pretore di Palermo.
IGNAZIO MIGLIACCIO Princ. di Malvagna.
FRANCESCO NOTARBARTOLO Duca di Villarosa.
ALONZO M. DE MONROY Princ. di Pandolfina.

TOMO SECONDO.

IN PALERMO M. DCC. XLIX.
Nella Nuova Stamperia de' SS. Appostoli in Piazza Vigliena, presso Pietro Bentivenga.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

PARLAM.TO LXXIX.

Nell' Anno quinta Indit. 1636. à 19. Decembre.

Nella Nobile Città di Messina, e nel Sacro Regio Palazzo, nel governo dell' Eccellentiss. Sig. D. Aloisio de Moncada, Aragona, e Lacerda, Presidente, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, dopo la quì sotto proposta da essa fatta alli tre Bracci rappresentanti tutto questo fidelissimo Regno, fu da essi conclusa il seguente Parlamento Straordinario.

N. ll' Off. del Prot. Anno 5. ind. 1636. f. 382.

Ttenta la piedad, y providençia del Rey Nuestro Señor en el remedio de las continuas inquietudes, con que los enemigos de Su Real Monarquia fomentan la perturbaçion de su Reynos, y consiguientemente el dessosiego de la Religion, ha deliberado juntar para el año, que viene, incotrastable opoſiçion à sus emulos, conoçiendo, que de este esfuerzo se han de produçir universales pazes, y seguridad; para cuyo efecto ponderando S. M. (che Dios guarde) su importançia, me ha ordenado, que sin perdonar à gastos, ni conveniencias de su Real haçienda, procure destruirla, si fuere menester, para la facilitaçion de mayores assistencias, y juntamente que congregando à Vuestras Señorias en este Parlamento, los represente la precision, que hay, de que se logre en esta ocasion tan urgente la viva voluntad, y affecto, con que este fidelissimo Reyno à un en menores aprietos, que al presente se ha mostrado sumamente ventajoso a muchos de los mas, cuyo ofiçio gustosissimo represento a Vuestras Señorias, tanto por cumplir este precepto, que me impone Su Magestad, quanto por la vanidad, como interesado en las glorias deste Reyno me resulta, en ser instrumento, que le sollicite en la eternidad de la fama el credito de su lealtad, y estando esta tan acrisolada con las espériençias passadas, solo me tocca por no defraudar la seguridad, que el efetto de Vuestras Señorias promette tener muy ciertas confianças de la buena execucion, que hà de tener el Donativó, que à Vuestras Señorias se les propondrà en la primera junta persuasido, à que el amor de Vuestras Señorias hà de produçir no solo la perfeçion del Donativo, que me tengo prmettido, però occasionarà à Vuestras Señorias el sentimiento de hallarse impossibilitados à poder satisfaçer en toda la parte de su generosidad, cuyo im-

possible respeto de la fineça de Vuestras Señorias a un en las mayores fortunas no fuera superable.

El Principe de Paternò, Duque de Montalto.

LA qual proposta essendo stata intesa dalli tre Bracchij sudetti, si congregarono nel Convento di S.Geronimo di questa Città, dove si concluse quel che siegue.

Donativo straor. della restituzione delle Regalie delle gabelle dell'armi, ed estrazioni.

Sua Maestà (che Dio guardi) per sue Reali lettere, e Sua Exc. il Signor Principe di Paternò nostro Vicerè in suo nome ci hà significato la dispositione, nella quale si trovano hoggi le cose universali,& il calamitoso stato della Real Monarchia, e per conseguenza il risico manifesto dell'Italia,dove particolarmente è compreso questo Regno. E perciò S. E. di ordine di Sua Maestà ha convocato Parlamento,perchè si procuri soccorrere l'armi sue,che hoggi più che mai sono impiegati alla difesa nostra propria,& havendo la dovuta consideratione allo stato, nel quale si trova il Regno,& alle sue obligationi verso il Real servitio, si concluse, che si restituiscano al Re Nostro Sign. nella forma, che oggi si trovano le Regalie delle gabelle dell'armi, & estrattioni, le quali li anni passati diede S.M. alla Deputatione del Regno, e l'applicò per tempo limitato al pagamento delli soggiogatarij,ad effetto di goderle Sua Maestà nel primo di Gennaro 1637. innanzi,e venderle,o soggiogare, e disponere di essi in qualsivoglia maniera,nel modo, e si come potea avanti, che l'assignasse a detta Deputatione, per mano della quale doveranno vendersi, o soggiogare,o passare altra dispositione,che se ne havesse a fare, eseguendone però l'appuntamenti, che si faranno prima nel Tribunale del Real Patrimonio,e facendosi per detta Deputatione li contratti, e lettere osservatoriali, e qualsivoglia speditione necessaria per la venditione, o alienazione di dette gabelle.

E perchè le dette due gabelle non faccino mancamento al pagamento annuale delli soggiogatarij, si concluse, che delli 220V. Scudi, che l'anno 1612. s'imposero sopra l'Università del Regno, delli quali l'anno 1633. il Parlamento ne scalò 55V. Scudi l'anno, se ne assignò da Gennaro 1637. ogn'anno Scudi 18V.781. con che viene a restare la somma, che è necessaria per l'annualità, Ministri del Supremo Conseglio di Italia, spese di salarij per la manutentione del Donativo, & 15V. Scudi ogni anno d'avantaggio per maggior sicurezza del pagamento delli soggiogatarij, li quali hanno da essere sempre preferiti all'altri creditori nel pagamento dell'annualità, facendo buono ad ogni Università il discalo di detti 55V. Scudi fino al primo di Gennaro prossimo da venire, non

ostante che sin ad hoggi non l'avessero goduto per non havere intieramente pagato, e per maggior cautela, e sicurtà delli detti soggiogatarij, chi di loro vorrà assignatione della sua rendita sopra le Università, la Deputatione sarà obbligata a darccla a loro elettione, purche sia per anteriorità delli primi loro contratti, che fecero fra la Corte, etiam quelle rendite, che oggi si trovassero ripartite in più persone, ogn' uno di loro dovrà godere dell' anteriorità del primo contratto, e questa assignatione potrà cominciare da Maggio prossimo da venire 1637. per essere questo tempo necessario per andarle disponendo, e quelle persone, che non volessero assignatione, resterà obligata la Deputatione a pagarli nella forma, che per lo passato, non bisognando per questo altra dichiaratione, che non aver presentato in detto tempo le scritture necessarie, per poterla fare, con advertire a tutti per Banno publico questo appuntamento, e che perdirà l'autorità per la elettione, chi non comparirà nel tempo stabilito, e perche quelli, che compariranno l'acquisteranno per poter eligere assignatione, come s'è detto di sopra, con advertenza, che tanto a quelli, che haveranno la detta assignatione, come a quelli, che non l'haveranno, sempre la Deputatione resta obligata all'integro pagamento, con che lasciando alcuno delli assignati di esigere per un anno l'interusurij assignateli, ne diano notitia alla Deputatione con suo memoriale, acciò la Deputatione facci le diligenze necessarie per farli ademplire quanto haveranno di havere, con advertenza, che alle persone, che vorranno la detta assignatione, se li darà potestà di potersi aggiudicare qualsivoglia effetti dell' Università per potersi pagare, e similmente, che possi causare esecutione contro tutti li debitori dell' Università, e suoi pleggi, essendo obligati li Giurati a dar le liste delli debitori dell' Università firmate da loro, quante volte saranno richieste dall' interessati, & non consignandola vera, & leale, siano li detti Giurati obligati de proprio per quelle, che haveranno occultato, e quando per restare le dette gabelle dell' estrattioni, & armi liberi senza gabellati dal giorno, che si danno a S. M. fora necessario (il che non si crede) fare alli Gabelloti presenti qualche convenienza, doverà correre per conto della R. C. qualsivoglia interesse, e non della Deputatione del Regno, incaricando la conscienza alli Deputati presenti, e che saranno, che escusino tutte le spese possibili, affinchè resti maggiore introito, e larghezza per pagamento delli soggiogatarij, & habbiano consideratione a che essendo mancata alla Deputatione l'amministratione del tarì della seta, e del Donativo della Cavalleria, e queste Regalie dell' estrattioni, & armi, si convie-

ne ritormare alcuni salarij di quelli, che dà la Deputatione.

E per quello, che tocca al debito, che deve la Deputatione per conto del Donativo gratioso a negotianti assignatarij per Sua Maestà, lo potrà pagare della grossa somma, che ha di havere la Deputatione dalle Università, & Gabelloti della seta, armi, & estrattioni, li quali se ne vorranno assignatione, se li potrà far sopra li crediti attrassati, come sopra, & si incarica alla Deputatione, che in caso che havesse qualche avanzo di denari, non faccia nessuno recattito se prima non è pagata sempre tutta l'annualità, e li decorsi, che si devono hoggi, e dovessero per l' advenire alli soggiogatarj, & anco se non sono totalmente pagati li detti negotianti assignatarij per Sua Maestà per conto del Donativo gratioso, che diede a Sua Maestà l'anno 1633.

E si concluse, che per mezo della Deputatione col favore di S. E. si rappresenti a Sua Maestà la miseria, & calamità, in che si trova questo Regno, massimamente per lo mancamento del frumento nell'anno passato, e presente, essendo molte Università debitrici in somme grandi; & il Regno tutto nell' afflittioni, & miserie, che sono state.

La quale offerta sudetta, come sopra, non altrimente, nè in altro modo, e con le protestationi, patti, clausule, e conditioni sudette hanno fatto, & fanno la presente oblatione, & V.E. da parte di Sua Maestà quella accetta, obligandosi con giuramento ad Sacrosancta Dei quatuor Evangelia di osservare, & fare osservare le cose contenute nel presente atto.

DI più detto giorno li tre Bracchij del Regno fecero offerta alla prefata E.S. di onze 1000. da pagarsi nella prima Tanda del Regio Donativo di Florini 300V.

Donativo di Onze mille a S. E.

Quæ quidem præinserta oblatio, & conclusio fuit per me Spect. U. J. D. Christopharum Papè Regium Consiliarium, Prothonotarium, & Logothætam Regni prædicti publicata, & stipulata.

DI più detto giorno si fece atto preservativo per il Bracchio Ecclesiastico, con quelle clausule di già espressate nel precedente Parlamento, & atto fatto nell'anno x. Ind. 1537. tom. 1. fol. 214.

Atto Pres. del Braccio Eccl.

DI più detto giorno li tre Bracchij del Regno fecero atto si paghino a D. Antonio Chiros Cammariero di S. E. onze 200. per suoi travagli.

Atto di pagarsi onze 200. al Camer. di S. E.

Di

DI più detto giorno li tre Bracchij del Regno fecero atto si paghino al Spett. Protonotaro, suo Luogotenente, & Secretarij onz. 60.& onz.40. alli quattro Portieri di Cammera.

Atto di pagarsi onze 100. all' Offic. Regj.

PARLAM.TO LXXX.

Nell'Anno 6. Ind. 1638. à 22. Maggio.

Nella Felice Città di Palermo, e nel Sacro Regio Palazzo, nel Governo dell' Eccellentiss. Signor D. Aloisio Moncada, Aragona, e Lacerda, Principe di Paternò, Duca di Montalto, & Alcalà, &c. Presidente, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, dopo la quì sotto proposta fatta alli tre Bracci rappresentanti tutto questo fidelissimo Regno, fù da essi concluso il seguente Parlamento Straordinario.

Nell'Off. del Prot. Anno 6. ind. 1638 fol. 172.

LA continuaçion de las guerras, que los enemigos de Su Magestad (che Dios guarde) haçen con disignios à la royna de Su Real Monarquia, y de turbar la Religion, que tan constantemente és defendida de la Augustissima Casa de Austria, obliga a que el Rey nuestro Señor haya de juntar el meyor esfuerço para oposiçion de tan reprobados intentos, en cuya balança lo menos, que considera es su Corona, y lo mas la defensa de la Fee Catholica, por lo que me manda diga a Vuestras Señorias en su nombre la particolar extimaçion, que hara, de que este fidelissimo Reyno le sirva con dos millones, para las assistençias del año, en que estamos en los arbitrio, y forma, que en el Parlamento si propondrà, y yo con toda confiança del efetto, y fineça de Vuestras Señorias dispongo desde agora las graçias de esto serviçio, pareciendome, que todo lo que dilatasse el darlas, sería faltar al conoçimiento de la voluntad de Vuestras Señorias, poniendo dudas donde jamas se vieron, por cuyo respetto me aparto oy de la persuasiva, con que debiera proponer este Donativo, y solo me constituyo firmamente cierto, de que quantos mayores son los aprietos de las Reales armas, han de ser mas avantajas las demostraçiones deste Reyno, en que se renovaran con mas vivos esplendores, los que yo tiene mereçidos el amor de Vuestras Señorias, y el credito de su invitta fidelidad, y yo porque pueda ella sola lucir el merito deste Donativo, me ciño en

el

el encarecimiento de su precision, y espero que el prevenirla Vuestras Señorias, sera circumstançia, que acredite mayormente su attençion, y obligui mucho mas al Real animo del Rey nuestro Señor.

El Principe Duque de Montalto, y de Alcalà, y Marquez de Tarifa.

Donativo straordinario di due milioni.

ET essendosi congregati li tre Bracchij Ecclesiastico, Militare, & Demaniale nella Chiesa Maggiore di questa Città, conoscendo quanto convenga, che questo Regno, ancorchè esaustissimo, & carico di tanti pesi, non solo mostri al Rè Nostro Signore la sua constumata prontezza, ma anco che trattandosi della propria difesa di stabilire con la resistenza, che nell' anno presente doverà farsi all'armi degl' emoli della Monarchia di Sua Maestà, la quiete, e pace universale, faccia il maggior sforzo, che potrà, doppo d'essersi considerata la forma come questo potesse conseguirsi con meno danno del Regno, e particolarmente delli poveri; è stato concordemente votato, accordato, e concluso, che ciascheduna persona in tutto il Regno (esclusi però li mendichi) dia una volta tantùm una giornata delle rendite, che haverà, benche di lordo, e quelle che non averanno rendite, diano pure una volta tantùm una giornata del guadagno, che sono soliti fare, ò delli salarij, e stipendj, che haveranno, purche la esecutione della tassa si facci ad arbitrio di persone virtuose, e da bene.

Con dare ogn' uno una giornata delle rendite, e salarj, e stipendj.

Dovendo S. E. tanto nella Città di Palermo, come nello stato del Regno deputare per tal effetto persone, e Ministri della maggior qualità, e virtù, che vi siano, affinchè con prudente, & Christiano arbitrio, esiggano da ciascheduno, come non sia mendico, quel tanto, che conforme le facoltà, e guadagni, come s'è detto di sopra, li toccarà per un giorno una volta tantùm, li quali Ministri, e persone, che sarà S. E. servita deputare, non doveranno fare spese, nè interesse nessuno alle Università, nè alli donanti, alla quale contributione si obbliga ancora il Bracchio Ecclesiastico per la sua parte, ottenuta però che sarà la licenza di Sua Santità, secondo il solito, conforme l'atto preservativo poco prima fatto, e non altrimente, & il denaro, che di mano in mano anderà entrando si doverà pagare alla Regia Corte nella forma costumata per l'effetto sudetto di soccorrere l'armi di S. M. con che però questo Donativo della giornata non si intenda fatto per servizio, ò Donativo ordinario, ma quel per questa volta tantùm, & dumtaxat, e non possa, nè si debba à conto alcuno, nè in nessun tempo futuro tirare in consequenza, e non altrimente.

Si-

Similmente è ſtato votato, accordato,& concluſo, che ſi impongano tarì ſei ſopra ogni cantaro di oglio, che ſi raccoglie in tutto il Regno, così nelli trappiti al torchio, come di quello, che ſi cava à piedi, ò di qualſivoglia altro modo ſi produceſſe, conforme ſi eſigge hoggi la gabella della ſeta al mangano.

Impoſitione di tarì ſei ſopra ogni cantaro d'oglio.

Di più è ſtato anco votato, accordaro, & concluſo, che ſi impongano tarì due ſopra ogni ſalma di ſale, che ſi cava dalle ſaline di mare, e di terra di tutto il Regno, rimettendo il modo della eſiggenza alla diſpoſitione del Tribunale del Real Patrimonio.

Impoſitione di tarì due ſopra ogni ſalma di ſale.

E finalmente è ſtato accordato, votato, & concluſo, che oltre li tre carlini, che ſi eſiggono oggi al mangano ſopra ogni libra di ſeta, ſi imponga un altro carlino, da eſiggerſi nella medeſima forma, di modo che in tutto ſiano tarì due per libra, reſtando incaricata la conſcientia di S. E. e delli Miniſtri del Tribunale del Real Patrimonio dare gli ordini opportuni, acciò che li poveri arbitrianti non ſiano angariati, nè aggravati, obviando ogni danno,& violenza,che ad eſſi arbitrianti ſi poteſſe inferire dalli padroni mercanti, o gabelloti circa il prezzo della ſeta.

Altro carlino ſopra ogni libra di ſeta.

E perchè coſta, che queſta gabella di tarì due ſopra ogni libra di ſeta è arrivata al ſommo di tutto quello, che può ſoffrire, e che ſe ſi augmentaſſe ſarebbe peſo ingiuſtiſſimo, ed inſoffribile, è ſtato votato, accordato, e concluſo, che il preſente carlino ſi imponga con conditione, che in neſſun tempo queſta gabella di due tarì per libra ſi poſſa creſcere, nè augmentare, & facendoſi il contrario, ſia obligato il Patrimonio di Sua Maeſtà reſtituire tutto, e quanto haveſſe eſatto fino à quel tempo per raggione di eſſa gabella del carlino, con eſpreſſa dichiaratione, che da hora per allora, & di allora per hora remove il Regno il ſuo conſenſo da queſta preſente impoſitione, e non altrimente.

Le quali tre ſudette gabelle delli tarì ſei ſopra ogni cantaro di oglio, tarì dui ſopra ogni ſalma di ſale, & un carlino ſopra ogni libra di ſeta al mangano, ſi impongano, & ſi diano à Sua Maeſtà pleno jure, ſenza patto di poterſi ricattare, acciò ſe ne poſſi ſervire la Regia Corte nella forma, che ſia più profittevole, vendendole, impegnandole, ò ſoggiogandoci ſopra, ò facendone qualſivoglia altra alienatione, & diſpoſizione, la quale doverà paſſare per il Tribunale del Real Patrimonio, & eſeguirſi poi dalla Deputatione del Regno, la quale ſarà obbligata oſſervare li appuntamenti, che ſaranno fatti da detto Tribunale del Real Patrimonio, facendoſi per detta Deputatione li contratti, lettere oſſervatoriali, & qual-

ſivoglia ſpeditione neceſſaria per la venditione, e ſoggiogatione di dette gabelle.

E tutto l'antedetto con le ſudette conditioni, & non altrimente, nè in altro modo è ſtato concordemente votato, accordato, & concluſo, neſſuno di detti tre Bracchij diſcrepanti, ſupplicando Sua Excellenza, che per ſodisfattione del Donativo domandato à nome di S.M. ſia ſervita accettare li ſopradetti quattro arbitrj per quella ſomma, che potranno importare, & inſieme che ſia ſervita rappreſentare al Rè Noſtro Signore l'eſtrema miſeria, & calamità, nelle quali queſto ſuo fideliſſimo Regno ſi trova per la careſtia, e male raccolte dell' anni paſſati, contaggio patito, & ſervitij ſin hora fatti, acciò ſi degni Sua Maeſtà con la ſua Reale benignità accettare, e gradire la oſſervanza, & devotione di queſti ſuoi fideliſſimi Vaſſalli, obligandoſi S.E. con giuramento ad Sacroſancta Dei quatuor Evangelia tacto pectore di oſſervare, e fare oſſervare le coſe contenute nel preſente inſtrumento.

Donativo di Fiorini 5 V. a S.E.

DAlli ſudetti tre Bracchij detto giorno ſi fece offerta alla prefata E.S. di Florini 5 V. come al ſolito, a pagarſi nella prima Tanda del Regio Donativo di Florini 300 V.

Quæ quidem oblatio, & concluſio fuit per me U.J.D. Vincentium de Agrigento Judicem Magnæ Regiæ Curiæ, pro Prothonotario, & Logothæta Regni prædicti publicata, & ſtipulata.

Atto Preſ. del Braccio Eccl.

DI più detto giorno dal Braccio Eccleſiaſtico ſi fece atto preſervativo, con quelle clauſule, e conditioni eſpreſſate nell' atto precedente nel Parlamento dell' anno x. Ind. 1537. tom. 1. fol. 214.

Atto di pagarſi onze 200. al Camueriero di S.E.

DI più detto giorno dalli tre Bracchij ſi fece atto di pagarſi onze 200. al Cammariero di S. E. per ſuoi travagli, come al ſolito, e ſpeſa.

Atto di pagarſi onze 100. alli Regij Off.

DI più ſi fece altro atto di pagarſi onze 60. al Spett. Protonotaro, ſuo Luogotenente, & Secretarij, & onze 40. alli Regij Portieri di Cammera.

PARLAM.^TO LXXXI.

Nell' Anno 7. Ind. 1639. à 23. Marzo.

Nella Nobile Città di Messina, e nel Sacro Regio Palazzo, nel governo dell' Eccellentiss. Signor Don Francesco de Mello Conte de Assumar, Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, dopo la quì sotto proposta da esso fatta alli tre Bracci rappresentanti tutto questo fidelissimo Regno, fu da essi concluso il seguente Parlamento Ordinario.

Nell' Off. del Proton. Anno 7. ind. 1639. f. 139.

Abe este fidelissimo Reyno de Sicilia las obligaciones, que tiene al servicio de Su Rey, y de assistir à la conservacion de la Monarquia de Spaña, sabemos todos los Ministros de Su Magestad como comple en ellas, y assi pudiera yo empeçar agradeciendo los servicios ordinarios, y extraordinarios, que propongo à Vuestras Señorias, y espero en Su Real nombre, y no pidiendo las assistencias, de que necessitan sus felicissimos exercitos, y Reales armas, però por seguir la costumbre mas que la conveniencia de la propuesta, pido primiero, que agradesca un servicio tan grande, que sea higuale con la voluntad de tales Vassallos; offresco rapresentare de mucho à Su Magestad el merito desta tan necessaria concession, y me rimitto a lo que mas particolarmente se anderà rapresentando a Vuestras Señorias, y trattando con los Brazeos del Parlamento sobre la disposicion de la materia.

Don Francisco de Mello.

ET havendosi ragunato li tre Bracchij di questo Regno Ecclesiastico, Militare, & Demaniale, nella Chiesa di S. Geronimo dell' Ordine de' Padri Predicatori, e considerata la proposta, che V. E. s' è servita fare, per manifestarci le occasioni, che ci obbligano à sviscerarci per subvenire l' armi del Rè Nostro Signore, impiegate in tante parti con tanto gran dispendio del suo Real Patrimonio per servitio della Religione Catholica, conservatione della sua Augustissima Corona, e consequentemente della nostra Patria, e pace, continuando le demostrationi, che di ubidienza, fedeltà, & riverente affetto ha fatto sempre questo fidelissimo Regno, benchè nella presente occasione si trovi esausto di forze, e

tanto sottomesso per le calamità patite l'anni poco fà andati, così, per il grave contagio, come l'oppresse con perdita di tanti Regnicoli, come anco per l'universal miseria, che corre in tutti, tanto per le sterilità di raccolti, e per l'esorbitanti prezzi, che in questi tre anni di carestia han corso, quanto ancora per le moltiplicate impositioni, e gravezze, che in tutto si pagano per ademplire li servitj fatti fin hora a Sua Maestà da questo suo fidelissimo Regno senza riserva di cosa alcuna.

E' stato concordemente accordato, votato, & concluso, che nel presente Parlamento ordinario si serva S. M. da questo suo fidelissimo Regno con la prorogatione di servitij ordinarij per tre anni, cioè.

IL Donativo di Scudi 150V. soliti darsi a Sua Maestà, da pagarsi in tre anni, cominciando dal primo di Settembre venturo, * con quelle clausule, & conditioni di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno x. Ind. 1537. tom. 1. fol. 200.

Pror. del Donat. di Sc. 150V.

IL Donativo di Scudi 50V. per le fortificationi del Regno, da spendersi more solito, e pagarsi in tre anni, cominciando dal primo di Settembre venturo, * con quelle clausule, e conditioni di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno 13. Ind. 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 50V. per le Fortificazioni

IL Donativo di Scudi 20V. per le fabriche de' Regij Palazzi, da pagarsi in tre anni, incominciando dal primo di Settembre prossimo venturo, come si è detto di sopra, * con quelle clausule, e conditioni di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno 10. Ind. 1567. tom. 1. fol. 349.

Pror. del Donat. di Sc. 20V. per li Palazzi Regj.

IL Donativo di Scudi 24V. per le fabriche de' Ponti, da pagarsi in tre anni more solito, cominciando dal primo di Settembre prossimo venturo, * con quelle clausule, e conditioni di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno 13. Inditt. 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 24V. Per li Ponti.

IL Donativo di Scudi 10V. per le fabriche delle Torri, da pagarsi in tre anni more solito, cominciando dal primo di Settembre venturo, con la potestà solita darsi alli Deputati del Regno di poterlo augumentare, con che non ecceda Scudi 10V. l'anno, conforme al presente si esig-

Pror. del Donat. di Sc. 10V. per le Torri.

ge,

ge, * con quelle clausule, & conditioni di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno 7. Ind. 1579. tom. 1. fol. 390.

IL Donativo di Scudi 2000. l'anno per anni tre, per l'appofenti delli Ministri del Supremo Consiglio d'Italia, da pagarsi del modo, e forma è solito pagarsi, * come nel Parlamento dell'anno 7. Ind. 1609. tom. 1. fol. 453.

Pror. del Donat. di Sc. 2 V per li Ministri del Supremo Conf.

DI più detto giorno per li tre Bracchij del Regno si fece prorogatione della gabella della Macina ad altri anni nove, da contarsi dal giorno, che finirà l'ultima prorogatione, * con quelle clausule, di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno 1. Ind. 1603. tom. 1. fol. 441.

Prorogat. della gabella della Macina ad altri anni nove.

DI più detto giorno per li tre Bracchij del Regno si fece prorogatione del Donativo delle sei Galere straordinarie per altri anni nove, con il soldo di 50V. Scudi l'anno, da pagarsi more solito, * con quelle clausule, e conditioni di già espressate nel precedente Parlamento dell' anno 1. Indit. 1603. tom. 1. fol. 440.

Pror. del Donativo per le sei Galere ad altri anni nove.

E Nell' istesso giorno havendo anco havuto risguardo alle urgenti occasioni si rappresentano del servitio di Sua Maestà, è stato anco votato, & concluso, che si serva con donativo straordinario di Scudi 150V. l'anno perpetuamente, li quali Scudi 150V. debbano cavarsi dall'arbitrio della carta bollata, nella forma, che S. E. la propone, e si dispone nel notamento, che s'è letto nel Parlamento.

Donativo straord. di Sc. 150V. sopra la carta bollata.

E perchè la somma delli Scudi 150V. con che si deve servire a Sua Maestà in questa occasione, par che non si potrà cavare intieramente dal sudetto arbitrio della carta bollata, è stato anco accordato, votato, & concluso, che si imponga sopra quanto si vende con contratto tantùm, e sopra quanto si rifiuta, cede, dona, affitta, o loca, e sopra quanto si dà cossì a cambij, come a meta, tanto per tempo stabilito, quanto in catameni, con publica scrittura, o senza, & in qualsivoglia altro modo, che si contratti, due per cento a Sua Maestà, ripartendosi la metà nell' una delle parti contraenti, & l' altra metà nell'altra: eccettuando però di quelle cose, che si affittano, o ingabellano li feghi, o territorj, le chiuse, e li strasatti, che si ingabellano, hora sia per uso di feminerio, hora sia per mantenersi in erba, & tutte le terre non solo feudali, ma anco allodiali, che si concedono a terraggio, o che

E il 2. per 100. sopra li contratti di vendita.

si vendono per goderne l'erba, sicchè le predette cose in ogni cosa debbano essere esenti del sudetto peso, perchè così conviene al servitio di Sua Maestà, & alla conservatione del Regno, e del Seminerio. Eccettuati parimente li contratti matrimoniali, e quanto in essi si conterrà, & similmente di questa predetta impositione nella parte delle venditioni, tutte le vendite, che si faranno di cose comestibili, e potabili, come sono frumenti, orgi, vini, ogli, carni nelli macelli, pesci, tonnine, sarde; e salumi, formaggi di tutte sorti, herbe, frutti, e ligumi, zuccari, mieli, sivo, e cera: così anco li contratti, che si faranno per denari dati per soccorsi di terre, che si haveranno da seminare: li bovi, vacche, e genchi, che si danno, e vendono alli borgesi, & massari, per la commodità di coltivarsi le campagne, e le terre, o feghi, che si danno a strasatto, o a terraggio, perche havendo l'attentione, che si deve a non impedirsi il seminerio, nè gravare li poveri, che si trovano in estremissima miseria, e pagano altre pesantissime gabelle sopra le cose, che si escludino, conviene lasciarli senza nuova impositione, advertendo, che li contratti, benchè siano per più anni duraturi, solo debbano pagare li due per cento una volta tantùm raggionato per il primo anno, & non altrimente.

E giudicando, che forse delle cose, che restano gravate nella predetta forma, tanto nella carta bollata, quanto delli due per cento si caverà maggior somma delli predetti Scudi 150V. che si donano a S. M. in perpetuo, è stato concluso, che in caso che con la esperienza del corso d'un anno, o prima, se prima si vedesse manifestamente esser di maggior valore delli predetti Scudi 150V. li due sudetti arbitrij si devono discalare dalli due per cento, che si assegnano sopra le cose si contrattano, donano, vendono, locano, o affittano, sia a dispositione della Deputatione del Regno con licenza di S. E. quanto si troverà di avanzo, e che in caso, che havendo esperimentato un anno intiero, e non prima l'effetto della sudetta impositione si vedesse non esser sossettura la somma, che di detti arbitrij procede a compir detti 150V. Scudi, in tal caso possa la Deputatione del Regno con ordine di S. E. crescere quanto li parerà necessario le sudette due impositioni, per farle giungere alla somma sopradetta di Scudi 150V. con che non si possa augumentare più della metà di quello, che hoggi s'impone ad ognuno nelli sudetti arbitrij, con la qual dispositione si hà da regolare il presente voto, & non altrimente, nè in altro modo.

Et essendo necessario per l'osservanza delle sudette impositio-

tio-

tioni farsene Pragmatica, è stato concluso, che si facci sotto visione del Sacro Regio Conseglio, & in quanto alla dispositione, instruttione, & esecutione delli sudetti arbitrij si incarica la conscientia di S. E. e Ministri Regij di farlo nel modo, che sia di minor danno, e meno pregiuditio.

E perchè V. E. vuole, che ancora il Regno li dia l'effetto delli precedenti Donativi concessi a Sua Maestà, e gli revalidi, renovi, e confirmi, è stato votato, accordato, & concluso, che nella forma concessali senza innovatione alcuna se li revalidino, confirmino, e renovino, dandoci tutto, e quanto il Regno può, e deve darli nella forma, che per il passato l'ha fatto nelle predette cose tantùm, e non più, con che non si aggiunga nova carica.

Quale offerta non si intenda in modo alcuno fatta per donativo ordinario, nè in tempo alcuno si possa trahere in consequenza, anzi si intenda fatta per questa volta solamente, & non altrimente, nè in altro modo, e con le protestationi, patti, clausule, e conditioni sudette hanno fatto, e fanno la presente oblatione, e V. E. da parte di Sua Maestà quella accetta, obligandosi con giuramento ad Sacrosancta Dei quatuor Evangelia tacto pectore di osservare, e fare osservare le cose contenute nel presente atto.

Donativo di Fiorini 5V. a S. E

DI più detto giorno li sudetti tre Bracchij fecero offerta alla prefata E. S. di Florini cinque milia, come al solito, e pagarsi nella prima Tanda del Regio Donativo.

Quæ quidem oblatio fuit per me U. J. D. Christopharum Papè Regium Consiliarium, Prothonotarium Regni prædicti publicata, & stipulata, ut supra.

Atto Pres. del Bracció Eccl.

DI più detto giorno per il Bracchio Ecclesiastico si fece atto preservativo, con quelle clausule, e conditioni di già espressate nel precedente atto fatto nel Parlamento dell'anno x. Ind. 1537. tom. 1. fol. 214.

Atto pres. della Città di Messina.

DI più detto giorno si fece atto preservativo per la Nobile, & Esemplare Città di Messina, con quelle clausule, e preserve contente, & espressate nell' atto precedente nel Parlamento dell'anno x. Indit. 1537. tom. 1. fol. 215.

Atto di pagarsi onze 100. agl' Offic. Regj.

DI più detto giorno li tre Bracchij del Regno fecero atto si paghino onz. 60. al Spett. Protonotaro, suo Luogotenente, & Secretarij & onz. 40. alli quattro Portieri di Cammera.

Di

Di più detto giorno li tre Bracchij del Regno fecero atto si paghino al Cammariero di S. E. onze 200. per suoi travagli.

Atto di pagarsi onze 200. al Camer. di S. E.

PARLAM.TO LXXXII.

Nell'Anno 10. Ind. 1642. à 18. Agosto.

Nella Felice Città di Palermo, e nel Sacro Regio Palazzo, nel Governo dell' Eccellentiss. Signor D. Giovanne Alfonso Enriquez de Cabrera, Grande Almirante di Castiglia, Conte di Modica &c. Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, dopo la quì sotto proposta da esso fatta alli tre Bracci rappresentanti tutto questo fidelissimo Regno, fù da essi concluso il seguente Parlamento Ordinario.

Nell'Off. del Prot. Anno 10. Ind. 1642. fol. 177.

La fineça, con que este fidelissimo Reyno ha servido al Rey nuestro Señor vive tan conoçida, y reconoçida en la memoria de Su Magestad (Dios guarde) como le assegura en repartidos dispachos, en que me manda le de las graçias con demonstraçiones tan proprias de su grandeza, que deben servir de motivos considerables a Vassallos tan obedientes, paraque advertiendo al estado, con que hoy se alla esta Monarquia, despietre en su conoçida lealtad nuebos impulsos a sus obligaçiones, en cuya consideraçion me prometto excederan los effettos a mis deseos, y quedare tan obligados de las attençiones de Vuestras Señorias como desseoso de sus conveniençias, y en las que por mi mismo no podiera reducir a exequuçion, me offresco solicidador de ellos en todo rendimento de los piez de Su Magestad; en cuya tenerissima munificençia me prometto segurissimos desempeños, y en la prontitud de Vuestras Señorias bien afianzados aciertos.

El Almirante de Castilla.

Et essendosi congregati li tre Bracchij Ecclesiastico, Militare, & Demaniale, rappresentanti il Parlamento Generale di questo Regno, nella Chiesa Metropolitana di questa Città, doppo d' haver trattato sopra la detta proposta con la prontezza, alla quale gli obliga la fedeltà, & amore,

che

che portano a Sua Maestà, concordemente si conchiuse la prorogatione delli Donativi per tre anni sequenti, che incominceranno dal primo di Settembre venturo l'infrascritti Donativi ordinarij,

IL Donativo di Scudi 150V. soliti darsi a S.M. da pagarsi in tre anni, come s'è detto di sopra, dal primo di Settembre venturo, * con quelle clausule, conditioni, & cautele di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno x. Indit. 1537. tom. 1. fol. 200.

Pror. del Donat. di Sc. 150V.

IL Donativo di Scudi 50V. per le fortificationi del Regno, da spendersi more solito in tre anni, come s'è detto di sopra, dal primo di Settembre venturo, * con quelle clausule, conditioni, & cautele di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno 13. Indit. 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 50V. per le Fortificaz.

IL Donativo di Scudi 24V. per le fabriche de' Ponti, da pagarsi more solito, come s'è detto di sopra, in tre anni, * con quelle clausule, e conditioni di già espressate, nel precedente Parlamento dell'anno 13. Indit. 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 24V. per li Ponti.

IL Donativo di Scudi 20V. per le fabriche de' Regij Palazzi, da pagarsi more solito, come s'è detto di sopra, in tre anni, * con quelle clausule, e conditioni di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno 10. Ind. 1567. tom. 1. fol. 349.

Pror. del Donat. di Sc. 20V. per li Palazzi regj.

IL Donativo di Scudi 10V. per le fabriche delle Torri, da pagarsi more solito, come s'è detto di sopra, in tre anni, dal primo di Settembre venturo, con la potestà solita alli Deputati del Regno di poterlo augumentare, con che non ecceda la somma di Scudi 10V. l'anno, come al presente si esigge, e con quelle clausule di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno 7. Ind. 1579. tom. 1. fol. 390.

Pror. del Donat. di Sc. 10V. per le Torri.

IL Donativo di Scudi 7500. per l'apposenti delli Ministri del Supremo Consiglio d'Italia, da pagarsi a Scudi 2500. l'anno, havendosi in questo Parlamento augumentato questo Donativo ad altri Scudi 500. l'anno, nel modo, e forma è solito pagarsi, come nel Parlamento dell'anno 7. Ind. 1609. tom. 1. fol. 453.

Prorog. ed aumento del Donativo per li Ministri del Supremo Consigl.

DI più detto giorno li tre Bracchij del Regno fecero atto di prorogatione della gabella della Macina ad altri anni nove, da contarsi dal giorno, che finirà l'ultima prorogatione,* con quelle clausule di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno 1. Ind. 1603. tom. 1. fol. 441.

Pror. della gabella della Macina.

DI più detto giorno per li tre Bracchij del Regno si fece atto di prorogatione del Donativo delle sei Galere straordinarie ad altri anni nove, con il soldo di 50V. Scudi l'anno, da pagarsi more solito,* e con quelle clausule, e conditioni di già espressate nel precedente Parlamento dell' anno 1. Ind. 1603. tom. 1. fol. 440.

Pror. del Donativo delle Galere.

In oltre havendo mostrato l'esperienza il commun danno, l'immenzo interesse, & il detrimento universale, che è seguito a Sua Maestà; & alle Università, per la gabella delli due per cento, laquale ha fatto distruggere il commercio, & estingue totalmente gli arbitrij di questo Regno, dei quali depende la conservatione di esso, fu votato, & concluso, che abbolendosi prima la detta impositione delli due per cento dal primo del presente mese di Agosto, insieme con quella della carta bollata, che pure con l'esperienza di quelli tre anni s'è visto essere non solo impeditiva del commercio, ma ancora della consecutione della giustitia delli particolari, in luogo di dette due impositioni, & non altrimente, nè in altro modo, si serva S. M. con cento dieci mila Scudi l'anno perpetui dati insolutum, con potestà di poterli alienare, vendere, e dare, come li sarà più servitio, disponendone in fine a sua volontà come dell'effetti più proprij di suo Real Patrimonio, da ripartirsi nella forma sequente, cioè in Scudi 30V. annui, che si haveranno di assignare nell'Università del Regno secondo le facoltà trovate nell'ultimo revelo fatto, ripartendo ad ogn'uno di esse la somma, che li toccarà, conforme si raggiona nel ripartimento del Donativo di Scudi 300V. avvertendo, che per la portione toccante ad ogn'Università doverà ogn'una di esse imponersi, precedente il solito consiglio con l'approbatione del Real Patrimonio, gabella particolare, & in quella ingabellare in nome della Regia Corte per conto di questo Donativo, separato da ogn'altro conto, con avvertire ancora, che se la gabella valerà meno di quello, che devono pagare, haveranno da supplire il mancamento del resto dal loro Patrimonio, e che se avanzerà di quello, che doveranno pagare, anderà in conto dell'altri donativi, che pagano, governandosi in questo con l'ordini,

Abolizione della carta bollata, e del 2. per cento sopra le vendizioni: e offerta di Sc. 110V. cioè Sc. 30V. sopra l'Università, e Sc. 80V. sopra vigne, celsi, e olive.

che haveranno dal Tribunale del Real Patrimonio.

E che per li reſtanti Scudi ottanta milià ſi imponga un tarì ſopra ogni migliaro di vigne baſſe, che haveranno cinque anni, che ſono ſtate piantate, & in ogni cinquanta viti alti, ſeu pergole, che habbiano l'iſteſſo tempo. Eſcludendo ſolamente da queſto peſo quelle perſone, che non arriveranno ad havere cinquecento viti baſſe, benchè ſolo una ce ne mancaſſe, & quelli, che non arriveranno ad havere venticinque viti alte, ſeu pergole, con tutto che ce ne mancaſſe pure una ſola, con che la quantità di cinquecento viti in sù, e finalmente di 25. pergole in sù, debbano li detti poſſeſſori pagare pro rata, & l' iſteſſo ſi intenda per la quantità, che ſuperano il migliaro delli viti, e le cinquanta pergole; il che ſi intende univerſalmente per quelle, che vi ſono in tutto il Regno, ſenza eſentione di neſſuno di quelle perſone, che devono pagare detta impoſitione, & con avvertenza ancorche li ſudetti beni ſi trasferiſſero, ò mutaſſero dominio in altre perſone, che pretendeſſero eſſere franchi, ſempre doveran pagare queſta impoſitione, ſtante eſſere peſo reale, che ſi impone alla coſa, e non perſonale, nè in frutti. Obligando ſolamente oltre di quelle, che oggi ſi potran ſoggettare; tutte quelle, che pro tempore verranno, o entreranno in potere, o dominio di perſona, che doverà pagare con la iſteſſa clauſula di havere a mantenere eternamente il peſo, che ſe l' impone, benche ſi trasferiſſe, in che pretendeſſe eſſerne franco. E queſto per la predetta raggione, che abbraccia non ſolo quelle, che oggi ſono ſoggette, ma quelle, che pro tempore lo ſaranno, & ancorchè li poſſeſſori d'eſſe vigne, & pergole, olive, & celſi divideſſero in più perſone le ſudette coſe, o alcuna di eſſe in meno quantità di quelle, che s'è dichiarato, doverà pagare ogn'uno per la parte, che n'haverà della diviſione alla raggione ſudetta della ſudetta impoſitione: avvertendo di più, che quelle, che haveranno da pagare la ſudetta impoſitione, l'averanno da pagare ogn'anno prima di cominciare a raccogliere il frutto.

E che ſi imponga ſimilmente con l'iſteſſa conditione, e forma già dette nel precedente capitolo, che diſpone l'impoſitione ſopra le vigne, un tarì per ogni 40. piedi di olive, che haveranno diece anni, che ſi piantorono, o inſitorno, eſcludendo parimente quelli, che non arriveranno ad averne 20. piedi, benchè foſſe uno meno, con la ſudetta avvertenza, che quelli, che han da pagare, doveran pagare ogn'anno quello, che li tocca, prima di cominciare a cogliere il frutto, e prima di far la rimonda l' anno, che non ſarà di carica.

E che parimente si imponga con le medesime conditioni, e forma già dette nell'istesso capitolo dove si dispone l' impositione sopra le vigne, un tarì sopra ogni 30. piedi di celsi, che haveranno otto anni, che si piantorono, eccettuando di questa impositione, quelli, che non arriveranno ad haverne 15. piedi, benche n'havessero uno meno, e questo non obstante la dichiaratione, & permissione fatta all' arbitrio della seta nel Parlamento dell'anno 1638. come si vede per un capitolo del tenor sequente [E perchè consta, che questa gabella di tarì due per ogni libra di seta è arrivata al sommo di quello, che può soffrire, che se si augumentasse, sarebbe peso ingiustissimo, e non soffribile, è stato accordato, votato, & concluso, che il presente carlino si imponga con conditione, che in nessun tempo questa gabella di tarì due per libra si possa crescere, nè augumentare, e facendosi il contrario sia obligato il Patrimonio di S. M. a restituire tutto quello, & quanto havessero esatto fin a quel tempo per raggione di essa gabella di carlino, con espressa dichiaratione, che d' hora per allora, & d' allora per hora remove il Regno il suo consenso da questa presente impositione, & non altrimente] Il quale non obstante, & a maggior cautela, & quatenus sia necessario, rimette, & libera il Regno al Real Patrimonio di quanto per detto carlino si sarà esatto, havendo effetto la presente impositione, annullando, e cancellando il preinserto capitolo, & revocando de verbo ad verbum, & à prima usque ad ultimam lineam, come se mai si fosse fatto, nè pensato, restando in tutto il resto il predetto Parlamento in suo robore, & vigore, & per questa presente oblatione revalidato, e questo stante che cossì è parso, e pare al presente Parlamento per la convenienza di levarsi all'istesso arbitrio della seta, & a tutti altri arbitrij, & commercio del Regno, (benche senza alcun beneficio del Real Patrimonio, maggior peso di quello si impone al presente, e per l'obbligo, che hà questo Regno di servire a S. M. in queste presenti occasioni, nelle quali v' è tanta varietà delle passate, in che non erano cossì grandi l' affari di S. M. come habbiamo hoggi, che la Christianità tutta, e l' Augustissima Corona del Re Nostro Signore, questo Regno più d'ogn'altro pare, che avventurino in un accidente moltissimi disturbi della loro dovuta quiete.

Con le quali tre sudette impositioni sopra le vigne, e pergole, olive, e celsi, e con li Scudi 30V. da imponersi, come sta detto sopra le Università, si giudica potersi cavare la predetta somma di Scudi 110V. però in caso, che non arrivassero a fare detta somma le sudette impositioni, è stato accordato, votato,

& con-

& concluso da detti tre Bracchij, che la Deputatione sia obligata ad aumentare il detto Donativo ad un carlino di più, o meno, se meno sarà bastante per arrivare alla somma de' presenti Scudi 110V., e questo con la sua rata, come s'è detto di sopra, sopra le vigne, pergole, olive, e celsi, affinchè possa arrivare effettivamente il Donativo alla somma già detta di Scudi 110V stante che fino a questo segno pare, che arrivi la giustificatione di questa impositione, e non più, conoscendo bensì, che se più ci fosse permesso, più doveressimo dare per godere l'esentione di questi due pesi di due per cento, & carta bollata tanto pesanti, che annichilano questo fidelissimo Regno.

E per meglio conseguirsi l'intento converrà farsi Pragmatica, perchè nessuna persona possa in modo alcuno spiantare, o tagliare viti, nè pergole, nè olive, nè celsi senza licenza del Real Patrimonio, il quale però doverà concederla gratis, havendo ogni christiano riguardo, come in tutto suole haverlo, a concederla facilmente a tutti quelli, che giustificatamente la domandiranno, che molto bene saprà il Tribunale accertarsi della verità, che viene in qualche maniera dalla sola petitione della parte quasi affatto accertata, poichè nessuno pare, che vorrà levarsi l'utile potrà cavarne.

Avvertendo, che dell'istessa maniera, e con l'istesse conditioni già dette doveranno pagare le vigne, e pergole, olive, e celsi, che di hoggi innanti si pianteranno, il peso che pagano le già piantate nella forma sudetta, quando arriveranno ad havere l'età, conforme si dispone per ogn'una d'esse nelli precedenti capitoli, e dichiarando di più, che tutte quelle vigne, e pergole, olive, e celsi, che lascieranno per hora esser soggetti alla predetta impositione per non havere l'età perfetta, come per ogn'una di esse in parte s'è di sopra espressato, devono entrare all'obligo di tal pagamento, & essere compito il tempo, che ad ogn'una di esse si concede per esserne esenti.

E perchè conviene darsi dal Parlamento alcuna forma alla dispositione di detti arbitrij: perciò s'è accordato, votato, e concluso, che il modo di assentarsi l'esecutione de' sudetti Donativi sopra vigne, e pergole, olive, e celsi, sia con evitare quanto sarà più possibile, la destinatione de' Commissarij, Delegati, & altri simili commissionati all'esiggenze, e con darsi l'ordini necessarij dal Tribunale del Real Patrimonio, che si faccino gratis li veridichi riveli in tutto il Regno d'ogni specie delle sudette cose, che vi sono da per tutto senza eccettione di persone privileggiate, e secondo quelli, che troveranno, procurare con tutte le diligenze più possibili d'ar-

rendare, & ingabellare le ſudette impoſitioni, dalli cui Arrendatarij, e Gabelloti la Regia Corte poſſa poi eſiggere, e ſola contra eſſi poſſa deſtinare, ſenza moleſtare l'Univerſità nella moltitudine de' particolari, che doveran pagare. Avvertendo, che il Patrimonio haverà da ingegnarſi con tutte le diligenze poſſibili di non laſciare in Credenzaria detta eſiggenza, che coſsì conviene al Regno, & al Real Patrimonio, perchè oltre di haverne mal conto quando ſi fa in Credenzaria, li ſtà meglio havere una ſomma certa, che eſiggere, benche ſia con qualche detrimento del giuſto valore de' detti arbitrij, che per via di eſattori per ſomma incerta conſumare il Regno, le Univerſità, e li particolari, & eſſendo queſta, & non altra la forma dell'amminiſtratione della ſudetta impoſitione, ſi laſci a diſpoſitione del Real Patrimonio privativamente ad ogn'altro Magiſtrato, e Tribunale, la conſcienza delli cui Miniſtri reſterà incaricata ad uſare, & eſperimentare tutti gli altri mezi poſſibili prima di venire alla deſtinatione di detti Commiſſarij, o Delegati, nel caſo, che le dette impoſitioni forſe reſteranno in Credenzaria, che coſsì è ſtato giudicato da detti tre Bracchij convenire al ſervitio di Sua Maeſtà, & al bene univerſale di queſto Regno.

Non laſciando però di dire, e rappreſentare a V. E. che oltre del grande detrimento, a che ſoggiaccia queſto Fideliſſimo Regno per cauſa di dette due impoſitioni, pur Sua Maeſtà ne reſtava leſo, e che con il levarſi goderà avanzo grande il ſuo Real Patrimonio nell'aumento del commercio del negotio, che per l'iſteſſe cagioni veniva aſſai deteriorato nelli baſſi prezzi delle Dogane, Regie Segretie, e nelle raggioni di ſigilli, ed altri dritti toccanti à Sua Maeſtà, coſsì anco nella allevatione delli armenti maggiori, & minori, del ſeminerio, & conſequentemente delle tratte, con venire anco eſtimabile in buona ſomma queſto, che ſi dà a Sua Maeſtà in ricompenza del levare li ſudetti peſi, che hoggi ſi commutano in Scudi 110V. nella forma predetta, di onde ſi diſcerne manifeſtamente eſſere degna della ſudetta conſideratione la ſomma, con che ſerve a Sua Maeſtà queſto fideliſſimo Regno, benchè li peſi ſi levano erano d'immenſo peſo, e danno a detto Regno, e queſto di più dell'aumenti, che haveranno li ſuoi Reali effetti, e li Patrimonij dell'Univerſità, per potere meglio corriſpondere alli ſervitij fatti a Sua Maeſtà, li quali di giorno in giorno ſi rendevano ineſiggibili per la deboliſſima forza di dette Univerſità.

Et in caſo, che nè anco l'addito predetto del carlino ſopra le viti, e pergole, olive, e celſi non arrivaſſe a fare la predet-

ta somma di Scudi 110V. sia obligata la Deputatione del Regno doppo d' avere esaminato la verità, e certificatosi, che non arriva detta somma, imporre sopra le Università nell' istessa forma, che si doveranno imporre li Scudi 30V. quel che sarà necessario per egualare detto numero di Scudi 110V. purchè non ecceda la somma di altri Scudi 15V. tantùm, e non più in modo nessuno, nè per nessuna causa vista, e non vista, pensata, e non pensata.

E' stato ancora accordato, votato, & concluso, che dal Parlamento si dia facoltà al Tribunale del Real Patrimonio di potere in tutto, o in parte commutare ad ogni Università, che ne facesse instantia, quello che toccherà alli Cittadini delle impositioni predette di vigne, e pergole, olive, e celsi, con che questa commutatione sola si possa fare a richiesta dell'Università, & con detenere il solito consiglio, con le circostanze necessarie de jure stabilite per domandarla: & havendola ottenuto, detenerne un'altro nella medesima forma, per dar modo come si debba pagare la somma concorrente, che si haverà da cavare da detta commutatione di uno, o più di detti arbitrij, havendo però particolar riguardo a che il modo, che daranno, sia più utile all'universale, e senza detrimento delli poveri, che di questo se ne incarica assai assai la conscienza delli Ministri di detto Tribunale, poichè solo il servitio di Sua Maestà, il beneficio del Regno, & il respiro de' Poveri have avuto per mira il presente Parlamento.

EODEM.

Donativo straord. di Sc. 125V. per 4500. soldati di Fant. Italiana.

Havendosi anco per li sudetti tre Bracchij Ecclesiastico, Militare, & Demaniale fatto piena consideratione, & discussione alla sudetta proposta di V. E. dello stato, in che si trova la Real Monarchia del Re Nostro Signore, è stato da essi votato, & concluso, che havendosi sempre questo fidelissimo Regno svisceratо nel servitio del Rè Nostro Signore, e per la prosperità della sua invitta Monarchia, adesso, che non solo si tratta dell'una, e dell'altra, ma dell'essere della Christianità, della pace universale di Europa, & della conservatione dell'Augustissima Corona di Sua Maestà, che nostro Signore ci guardi per mille anni, essendo personalmente in campagna per dar calore alli suoi valorosissimi eserciti, l'ardentissimo zelo della manutentione della nostra Fede Catholica, con l' intimo, e tenerissimo amore de' suoi Vassalli, e con la propria obligatione, mossa dal valore incomparabile, che nel suo generosissimo cuore regna, è ben dovuto, che facci hora questo suo obligatissimo,

limo, e fideliſſimo Regno, ſenza eſcluder neſſuno, nè perdonar modo, o forma di ſervirlo, una magnanimoſiſſima dimoſtratione del ſuo amore, e fedeltà: e benchè le noſtre forze ſiano deboli, quanto ſi vede, & ſi eſperimenta giornalmente, non havendo per baſtante neſſuna cauſa, nè impedimento alcuno, e che non ſi facci quello, che ſi può, benchè ſia meno di quel che ſi deve, che eſſo Regno debba ſervire S. M. con tre mila fanti, e tutti li Titoli con tutti li Baroni, che pigliano inveſtitura, o fanno ſervitiò militare con altri mille, e cinquecento, conforme qui ſotto vien dichiarato.

Per quanto V.E. ha domandato a nome di Sua Maeſtà, che a ſpeſe di queſto fideliſſimo Regno ſi levantaſſero ſei mila fanti per haver da ſervire nella preſente occaſione di Guerre, la Real Corona, e perſona del Rè Noſtro Signore, che reſpetto alle neceſſità del Regno ſi ſerva a Sua Maeſtà per queſta volta tantùm, ſenza mai poter fare conſequenza per l'avvenire in neſſun altro accidente ſimile, o maggior del preſente, con Scudi 125V. per la leva, veſti, arme, paghe, e condotta di tre mila fanti delli ſei mila di ſopra domandati, obligando ancora tutti li titoli, e Baroni, che pigliano inveſtitura, o fanno ſervitio militare, a ſervire a Sua Maeſtà (ſecondo la Diputatione del Regno li ripartirà) con altri mille, e cinquecento fanti veſtiti, & armati di ſpada, che l'altre armi neceſſarie, e condotta di eſſa ſi doveran fare con la ſomma di Scudi 125V. con che ſi ſerve a Sua Maeſtà, con avvertenza, che a tutti quelli, che non compiranno il numero, che ad ogn'uno ſi aſſignerà per la leva della ſua portione, ſe li poſſa far pagare per ogn'uno, che mancherà Scudi quindeci.

Li quali Scudi 125V. ſi haveran da cavare da tutti li facoltoſi, che ſono in Regno, li quali haveranno di limpio onze cento di facoltà, pagando ogn'uno d'eſſi pro rata, conforme haverà la ſomma della ſudetta facoltà di onze cento a ragione di tarì quindeci per ogni cento onze, e ſenza però che neſſun facoltoſo per ſomma grande, che habbia di facoltà, poſſa eſſere aſtretto a pagare più di onze venti per la ſudetta contributione, & ſenza eſentione di neſſuna Città franca, riſpetto di non eſſere vettigali, nè impoſitione, ma ſervitio, che una volta tantùm ſi fa a Sua Maeſtà, di che tutti han da participare ſecondo le loro facoltà.

La ſudetta ſomma doverà pagarſi in un anno in tre paghe, la prima al primo di Decembre di queſto anno corrente 1642. la ſeconda a primo di Aprile, e la terza a primo di Agoſto dell'anno 1643. ſecondo ſi vedrà nell'ultima numeratione la deſcrittione de' facoltoſi di tutto il Regno di onze cento di

lim-

limpio, e pro rata di quello, che haverà ogn'uno di essi, conforme alla facoltà, che si troverà rivelata.

E perchè la Città di Palermo delli sudetti Scudi 125V. deve pagare la decima parte, come è solito in tutti li Donativi, che si fanno a Sua Maestà, se li concede, che possa ridurre la parte, che l'haveria di toccare per rendita perpetua a raggione di 10. per cento, per quanto importa il capitale di detta somma, in che verrà ratizzata, con facoltà di potersela ricattare quando vorrà, e le sarà più commodo per Scudi dodeci mila, e cinquecento, che il resto, come si ha detto, si caverà dalli sudetti facoltosi nella forma, & modo predetto, & nessun altra maniera.

E questo per questa volta tantùm, senza che mai sia consequenza per nessuna altra occasione, & anco con conditione, che se questo mezo per cento non bastasse a compire la sudetta somma delli Scudi 125V. non perciò si possa crescere a cosa alcuna di più, nè siano obligati ad altro, che alla sola contributione del sudetto mezo per cento, nè altrimente, nè in altro modo: con conditione ancora, che a tutta questa gente, che s'haverà da assoldare, si diano hora, & sempre officiali maggiori, e minori regnicoli oriundi di questo fidelissimo Regno, senza che in modo alcuno per nessun caso si possa dispenzare al contrario, e che si spedischano alli suoi officiali, che hora, & pro tempore si haveran da dare alla sudetta gente, le patenti nella forma, che si spedischono nel Regno di Napoli alla fantaria Napolitana, acciò possano godere, e godano con effetto tutte le honoranze, prerogative, gratie, & esentioni, che ha la natione Napolitana con tutte le nationi, così in tutti li meriti di Sua Maestà, come in qualsivoglia altra parte dove havessero da servire, non ostante, che in questo Regno per il passato si fosse spedito in altra forma.

Donativo di Fiorini 5V. a S. E

DI più detto giorno li tre Bracchij del Regno fecero offerta alla prefata E. S. di Fiorini cinque milia, come al solito, da pagarsi nella prima Tanda del Regio Donativo delli Fiorini 300V.

Quæ quidem præinserta oblatio, & conclusio fuit per me U. J. D. Christopharum Papè Regium Consiliarium, Prothonotarium, & Logothætam Regni prædicti publicata, & stipulata coram dicto Illustriss. & Excellentiss. Domino Prorege, & Sacro Regio Consilio, ab eodem Excellentissimo Domino Prorege, nomine Suæ Catholicæ Majestatis, acceptata.

Di

DI più detto giorno si fece atto preservativo per il Bracchio Ecclesiastico, con quelle clausule, e conditioni di gia espressate nel precedente atto fatto nel Parlamento dell'anno x. Ind. 1537. tom. 1. fol. 214.

Atto Pres. del Braccio Eccl.

DI più detto giorno li tre Bracchij del Regno fecero atto si paghino onze 60. al Spett. Protonotaro, suo Luogotenente, & Secretarij & onze 40. alli quattro Portieri di Cammera.

Atto di pagarsi onze 100. agl' Offic. Regj.

DI più detto giorno li tre Bracchij del Regno fecero atto si paghino al Cammariero di S. E. onze 200. per suoi travagli, e spese, come al solito.

Atto di pagarsi onze 200. al Camer. di S. E.

PARLAMto LXXXIII.

Nell'Anno 13. Ind. 1645. à 3. Luglio.

Nella Felice Città di Palermo, e nel Sacro Regio Palazzo, nel Governo dell' Eccellentiss. Signor D. Pietro Faxardo, Zunica, e Requesens, Marchese de los Veles &c. Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, dopo la quì sotto proposta da esso fatta alli tre Bracci rappresentanti tutto questo fidelissimo Regno, fù da essi concluso il seguente Parlamento Ordinario.

Nell'Off. del Prot. Anno 13. ind. 1645 fol. 248.

HAN sido tantas, y de tal calidad las occasiones, en que este fidelissimo Reyno ha manifestado su zelo, y attençion al serviçio del Rey Nuestro Señor, subministrando medios para la conservaçion, y defensa de su Monarquia, que muy justamente se le ha devido el amor, y reconoçimiento, que Su Magestad (Dios guarde) la conserva, y al passo del es cierto, que se aumentarà la extimaçion del serviçio, que reciviere en este Parlamiento, pues se ha de emplear en la enmediata defensa de tan leales vassallos, con que por todos caminos devo prometterme, que Vuestras Señorias haran el mayor esfuerzo, que sea possible, acudiendo con esto a la defensa de nuestra Sagrada Religion, a la propria conservaçion, y hazer a Su Magestad el mas grato serviçio, en cuyo nombre asseguro yo la

exti-

extimaçion,y en el mio el reprefentar la promptitud,y fineza, con que Vueftras Señorias acuden al cumplimiento de fus obligaçiones.

El Marquez de los Veles, y Adelentado.

ET effendofi congregati detti tre Bracchij Ecclefiaftico, Militare, & Demaniale, rapprefentanti il Parlamento Generale di quefto Regno, nella Chiefa Metropolitana di quefta Città, ed havendo quella maturamente confiderato, e fatto rifleffione del pericolo pur troppo evidente, che da molti mefi in quà foprafta a quefto Regno della potente Armata, che il Turco comune nemico del nome Chriftiano hà preparato, e fi è già incaminata verfo quefti mari, fe bene V. E. con la fua folita vigilanza,e zelo del fervitio di Sua Maeftà, e della fecurezza, e ben publico del medefimo Regno, fi fia fommamente fatigata con provedere alle fortificationi delle Piazze più importanti, e far leva di Cavalli, corazze, & altre preventioni defenfive, ad ogni modo non havendolo V.E. (mercè alla debolezza del Patrimonio Reale) potuto compitamente confequire, con tutto che habbia difpofto l' affento di tricento milia Scudi fopra vendite di vaffallaggi, & altri effetti della Regia Corte, che per non effere baftanti, è bifogno,che anco fi valeffe della coincidenza di quefto Parlamento Ordinario, e che obligaffe di più quelli, che oltre li Donativi Ordinarij fi doveffe fpettare nel Regno nella prefente occafione, fenza li quali, fi come è certiffimo, che l'affentifta non farà per continuare le paghe, coffi farà impoffibile, che poffa V. E. fupplire alle fpefe di viveri, monitioni, foldi, & altre occorrenze, che neceffariamente anderanno oggidì più crefcendo per foftento della guerra defenfiva.

Per tanto effendofi confiderato da effi tre Bracchij Ecclefiaftico, Militare, & Demaniale quanto importi, che sì potente nemico trovi in quefto Regno la dovuta refiftenza, & infieme, che non fia poffibile con le fole forze del Real Patrimonio, che tanto efaufto fi trova, provederli alla falvezza della Religione, dell' honore, delle vite, e delle fortune di tutti quanto fiamo.

Fu da detti tre Bracchij Ecclefiaftico, Militare, & Demaniale, votato, accordato, & conclufo di prorogare per tre anni l'infrafcritti Donativi Ordinarij, con le claufule, conditioni, & altri efpreffati nell' atti in larga forma ftefi, e regiftrati nell'officio dello Spett.Protonotaro, e della Deputatione del Regno, alli quali in tutto, e per tutto fi habbia relatione, cioè:

IL Donativo di Scudi 150V. soliti darsi a Sua Maestà, da pagarsi in tre anni, cominciando dal primo di Settembre venturo, come s'è detto di sopra, * & con quelle conditioni, & clausule di già espressate nel precedente Parlamento dell' anno x. Ind. 1537. tom. 1. fol. 200.

Pror. del Donat. di Sc. 150V.

IL Donativo di Scudi 50V. per le fortificationi del Regno, da spenderssi more solito, in tre anni, cominciando dal primo di Settembre venturo, come s'è detto di sopra, * e con quelle clausule, e conditioni di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno 13. Ind. 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 50V. per le Fortificazioni

IL Donativo di Scudi 20V. per le fabriche de' Regij Palazzi, da pagarsi in tre anni, incominciando dal primo di Settembre venturo, come si è detto di sopra, * con quelle clausule, e conditioni di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno 10. Ind. 1567. tom. 1. fol. 349.

Pror. del Donat. di Sc. 20V. per li Palazzi Regj.

IL Donativo di Scudi 24V. per le fabriche de' Ponti, da pagarsi in tre anni more solito, cominciando dal primo di Settembre venturo, come s'è detto di sopra, * con quelle clausule di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno 13. Ind. 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 24V. Per li Ponti.

IL Donativo di Scudi 10V. per le fabriche delle Torri, da pagarsi in tre anni more solito, cominciando al primo di Settembre venturo, come s'è detto di sopra, con la potestà solita alli Deputati del Regno di poterlo augumentare, con che non ecceda la somma di Scudi 10V. l'anno, come al presente si esigge, * con quelle clausule di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno 7. Indit. 1579. tom. 1. fol. 390.

Pror. del Donat. di Sc. 10V. per le Torri.

IL Donativo di Scudi 7500. per l'apposenti delli Ministri del Supremo Consiglio d'Italia, da pagarsi a Scudi 2500. l'anno, nel modo, e forma è solito pagarsi, * come nel Parlamento dell'anno 7. Ind. 1609. tom. 1. fol. 453.

Prorog. del Donativo per li Ministri del Supremo Consf.

ET in oltre, sequendo però con effetto, & non altrimente, l'abolitione delle tre infrascritte impositioni, s'offeriscono a V.E. a nome di Sua Maestà quelli 65V. Scudi annuali, che con la esperientia del poco frutto, che s'è cavato dalle impositioni sopra vigne, celsi, & olive imposte nell'

Don. di sc. 65V perp. per levar le gabelle sopra vigne, celsi, e olive.

an-

antecedente Parlamento,s'è visto essere mancante per il compimento delli cento, e dieci milia Scudi, con li quali il Regno intese servire Sua Maestà in tempo, che non li soprastava l'attuale invasione, e meno si trovava esposto a sì evidente rifico, del quale di alcuni centenara d'anni in quà niun se n'è visto maggiore.

Li quali Scudi 65 V. si dovranno ripartire sopra ciascuna Università ad uso di tande, conforme li Scudi 45 V. del passato Parlamento, restandone in quanto al modo la elettione a esse medesime Università per mezo de' loro consigli, da confirmarsi per via del Tribunale del Real Patrimonio, & con facoltà di recattarli a ragione di 10. per cento, per il quale effetto V. E. dispenserà per via dell'istesso Tribunale, che possino soggiogare a più di cinque per cento, incaricandosi espressamente la conscienza della medesima E. S. e delli Consiglieri, e Ministri Patrimoniali, acciò che con tutti quei mezzi, che giudicheranno più opportuni, procurino, che le impositioni da mettersi dalle Università siano le meno nocive alli poveri, e che si eviti per quanto sarà moralmente possibile, che non caschino sopra il pane, nè sopra il vino, e che con l'istesse circonspettioni procurino, che la carica caschi sopra le persone facoltose di qualsivoglia conditione si siano, & non sopra li poveri, & bisognosi, con che de' detti Scudi 65 V. se ne habbia da ripartire sopra l'Ecclesiastico la sesta parte di Scudi 50 V. di modo, che le Università del Regno non restino gravate se non dell'altre cinque seste parti delli detti Scudi 50 V. e dell'altri Scudi 15 V. a complimento di tutti detti Scudi 65 V.

Con espressa conditione però, & non altrimente, nè in altro modo, che di essi Scudi 65 V. debbano integramente, & effettivamente convertirsene Scudi 50 V. e loro capitale nelle spese, & occorrenze, che da V. E. saranno stimate a proposito per la fortificatione, & defensione di questo medesimo Regno, & non in altra causa per urgente, che fosse, acciò etiandio, che nel presente anno non seguisse l'attuale invasione, che si stà temendo, poichè l'intentione del Parlamento è, che con questo sforzo, che fa col presente Donativo, e con l'aggiuti maggiori, che deve sperare dalla Real pietà, e magnificenza del Re Nostro Signore, e dell'amore, che la Maestà Sua ha sempre mostrato verso questi suoi fidelissimi Vassalli, possa il Regno talmente fortificarsi, che in ogni tempo sia atto a resistere alli bisogni, & assalti, che per l'innanti tentassero contro esso il sudetto commune nemico del Christianesimo, o gli altri nemici, & emoli della Monarchia di S.M.

E perchè s' è conoſciuto con eſperientia quanto nojoſe, & moleſte ſiano riuſcite a tutti queſti Regnicoli le ſudette impoſitioni ſopra vigne, celſi, & olive, è ſtato accordato, votato, e concluſo da detti tre Bracchij Eccleſiaſtico, Militare, e Demaniale, che correſpettivamente alla preſente offerta dal dì, nel quale riſpettivamente ciaſcuna Univerſità haverà impoſto le ſue tande, o ſtabilito altri introiti per la rata a eſſa toccante delli ſudetti Scudi 65 V. ed inſieme ottenutane la confirma di V. E. per via del Tribunale del Real Patrimonio, ſi intendano, & ſiano abolite dette gabelle, perchè con queſta conditione, & non altrimente ſi fa il preſente ſervitio, & che all' incontro reſti in libera facoltà di V.E. & Tribunale del Regio Patrimonio della detta ſomma di Scudi 63 V. come ſopra da imporſi, diſporre di Scudi 15 V. e loro capitale, ad effetto di dare ſodisfattione alli negotianti, che tengano aſſignationi ſopra le medeſime impoſitioni, atteſo che queſti Scudi 15 V. vengano a ſorrogarſi in luogo delli frutti delle dette impoſitioni, che reſteranno abolite.

E che per la ſeſta parte data, & offerta dall' Eccleſiaſtici del modo ſudetto di detti Scudi 50 V. ſi domandi a Sua Santità conceda, che contribuiſcono tutti li altri Eccleſiaſtici del Regno, atteſo che queſto ſervitio ſi fa per riparo della neceſſità del beneficio comune a tutti, & in caſo che Sua Santità la conceda, ſia a beneficio delli detti Parlamentanti Eccleſiaſtici, & in caſo che non la conceda, reſti nelli detti Parlamentanti Eccleſiaſtici l' obligo di pagare tutta la detta ſeſta parte, precedendo però la licenza, & aſſenſo di Sua Santità, & non altrimente.

Donativo di Fiorini 5 V. a S.E.

DI più detto giorno per li tre Bracchij del Regno ſi fece offerta di Florini 5 V. alla prefata E. S. da pagarſi nella prima Tanda del Regio Donativo di Florini 300 V.

Quæ quidem præinſerta oblatio, & concluſio fuit per me U.J.D. Chriſtophorum Papè Regium Conſiliarium, Prothonotarium, & Logothætam Regni prædicti publicata, & ſtipulata coram dicto Illuſtriſs. & Excellentiſs. Prorege, & Sacro Regio Conſilio, ab eodemque Excellentiſs. Domino Prorege, nomine Suæ Catholicæ Majeſtatis acceptata.

Atto Preſ. del Braccio Eccl.

DI più detto giorno ſi fece atto preſervativo per il Bracchio Eccleſiaſtico con quelle clauſule, di già eſpreſſate nel precedente atto fatto nel Parlamento dell' anno x. Ind. 1537. tom. 1. fol. 214.

DI più detto giorno per li tre Bracchij del Regno si fece atto si paghino onze 60. al Spett. Protonotaro, suo Luogotenente, & Secretarij, & onze 40. alli quattro Portieri di Cammera.

Atto di pagarsi onze 100. alli Regij Off.

DI più detto giorno per li tre Bracchij del Regno si fece atto si paghi a D. Alesio del Hierico Cammariero di S. E. onze 200. per suoi travagli.

Atto di pagarsi onze 200. al Cameriero di S.E.

PARLAM.TO LXXXIV.

Nell' Anno 2. Indit. 1648. a 10. di Ottobre.

Nella Felice Città di Palermo, e nel Sacro Regio Palazzo, nel governo dell' Eminentiss. Sign. Cardinal Teodoro Prencipe Trivulzio, Luogotenente, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, dopo la quì sotto proposta da esso fatta alli tre Bracci rappresentanti tutto questo fidelissimo Regno, fu da essi concluso il seguente Parlamento Ordinario.

Nell' Off. del Proton. Anno 2. ind. 1648. f. 503.

LOS aprietos de la Monarquia, con occasiones continuas de inmensos, y forzosos gastos, son tan notorios, como lo es la fineça, y affetto, con che accudan sus Vassallos, y los deste fidelissimo Reyno en particular, y assi como fuera superfluo qualquiera cosa, que hablasse en esto, es muy conveniente me alargue en el agradecimiento, y en manifestar a Vuestras Señorias la satisfaçion, con que queda la Magestad del Rey nuestro Señor, y la confiança, que deben tener de esperimentar effectos dignos de su Real Grandeça, y paternal amor, en cuya execuçion haviendose de juntar el Parlamiento, conforme la buena, y loable costumbre, he convocado a Vuestras Señorias, para sinificarles todo, y que juntamente me olgare, se tratte, y se me proponga con las demas materias ordinarias, la que pareçiere puede ser alivio, y conveniençia del Reyno, porque entonçes Su Magestad (Dios lo guarde) estarà en su Real, y Augustissimo animo mas contento, y tendra mas tesoros siempre, que sus Vassallos se hallaren con mayores comodidades, que yo en quanto hiçiere lugar, y permitieren los tiempos, procurare complacerlos muy cierto, que Vue-

ſtras Señorias teniendo atençion a las neceſſidades preſentes, cumpliran abundantemente como ſiempre en ſus obligaçiones en orden al major ſerviçio de Su Mageſtad, conſervaçion, y quietud deſte ſu fideliſſimo, y tan amado Reyno.

El Cardenal Trivulzio.

PEr la grande obligatione, che queſto fideliſſimo Regno, & per eſſo li tre ſudetti Brachij riconoſcono havere al zelo, prudenza, & valore, che in ogni occaſione ha Voſtra Eminenza dimoſtrato, e tuttavia dimoſtra nel ſuo governo, entrando con tanta attentione al ſervitio di Dio, e di S. M. & al beneficio publico, con guidare in modo le coſe, che moſtrando la forza, & uſando la benignità, hà renduto a queſto Regno con decoro della giuſtitia, e ſodisfattione de' popoli la quiete tanto da tutti deſiderata, ſi ſtimano parimente tenuti i ſudetti tre Bracchij a ringraziar S. M. della elettione di voſtra Eminenza a queſto carico, & dolendoſi appreſſo d' eſſer caduti in tempo, che alla miſura, che creſcono l' obligationi, mancano le forze, e perciò non potere con dimoſtrationi più vive giuſtificare il conoſcimento, e gratitudine, che conſervano de' favori Reali. Eſſendoſi i tre Bracchij ſudetti Eccleſiaſtico, Militare, & Demaniale, collegialmente ragunati nella Chieſa Metropolitana di queſta Città, e fatta diſcuſſione ſopra la ſudetta propoſta, hanno con ogni prontezza accordato, votato, & concluſo, non diſcrepando niuno d' eſſi tre Bracchij, di offerire di nuovo, e prorogare dal giorno, che ſpirorno, e ſpirano la prorogatione di eſſi gli infraſcritti Donativi per queſta volta tantùm, ſenza poter mai tirar conſequenza.

Pror. del Donat. di Sc. 150 V.

IL Donativo ordinario di Scudi 150V. da pagarſi in tre anni tertiatim, cominciando dal primo di Settembre venturo, * con quelle clauſule, & conditioni, di già eſpreſſate nel precedente Parlamento dell'anno x. Indit. 1537. tom. 1. fol. 200.

Pror. del Donativo delle Galere.

IL Donativo della prorogatione delle ſei Galere ſtraordinarie ad altri anni nove con il ſoldo di Scudi 50V. l'anno da pagarſi more ſolito, dal giorno, che finirà l' ultima prorogatione, * con quelle clauſule, e conditioni di gia eſpreſſate nel precedente Parlamento dell' anno x. Ind. 1603. tom. 1. fol. 400.

IL Donativo di Scudi 50V. per le fortificationi del Regno, da pagarsi in tre anni tertiatim, cominciando dal primo di Settembre venturo, come s'è detto di sopra, * e con quelle clausule di già espressate nel precedente Parlamento dell' anno 13. Indit. 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 50V. per le Fortificaz.

IL Donativo di Scudi 20V. per le fabriche de' Regij Palazzi, da pagarsi in tre anni tertiatim, cominciando dal primo di Settembre venturo * con quelle clausule, e conditioni di già espressate nel precedente Parlamento dell' anno 10. Ind. 1567. tom. 1. fol. 349.

Pror. del Donat. di Sc. 20V. per li Palazzi Regj

IL Donativo di Scudi 24V. per le fabriche de' Ponti, da pagarsi in tre anni tertiatim, cominciando dal primo di Settembre venturo, come s'è detto di sopra,* con quelle clausule, e conditioni di già espressate, nel precedente Parlamento dell'anno 13. Ind. 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 24V. per li Ponti.

IL Donativo di Scudi 10V. per le fabriche delle Torri, da pagarsi in tre anni tertiatim, cominciando al primo di Settembre venturo, come s'è detto di sopra, con la potestà solita darsi alli Deputati del Regno di poter tassare la quantità del denaro, che sarà necessario, ascendenti fino alla somma di Scudi 10V. l'anno, &. non oltre, come al presente si esigge, per la spesa di guardie, come d'altre provisioni, che più bisognassero a dette Torri, e con quelle clausule di già espressate nel precedente Parlamento dell' anno 7. Indit. 1579. tom. 1. fol. 390.

Pror. del Donat. di Sc. 10V. per le Torri.

IL Donativo della prorogatione della gabella della Macina ad altri anni novi, da contarsi dal giorno, che finirà l'ultima prorogatione, * con quelle clausule, di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno 1. Ind. 1603. tom. 1. fol. 441.

Pror. della gabella della Macina.

IL Donativo di Scudi 7500. a Scudi 2500. l'anno, in tre anni, da pagarsi per l'apposenti delli Ministri del Supremo Consiglio d'Italia, conforme per il Parlamento dell'anno 7. Ind. 1609. tom. 1. fol. 453.

Pror. del Don. di Sc 7500. per li Ministri del Supremo Conf.

E Più li detti tre Bracchij fecero Donativo all' Eminenza Sua come Luogotenente, & Capitan Generale in detto Regno di Sicilia di Florini 5V. da pagarseli nella prima Tanda del Regio Donativo di Florini 300V.

Donativo di Fiorini 5V. a Sua Em.

HAvendo i tre sudetti Bracchij con somma volontà, e concordia conchiusa l'oblatione del servigio, e per più conformarsi con la magnanima volontà della Maestà Sua espressa loro per Vostra Eminenza a godere gli effetti liberalmente offerti dalla sua Regia grandezza, e Paternale amore verso di questo suo fidelissimo vassallaggio, e per habilitarlo quanto sarà possibile così all'esecutione del servigio presente, come di molti altri in futurum, acciò che la volontà abbandonata di forze non riesca in opera disutile alla Corona, humilmente han proposto all' Eminenza Vostra i punti da supplicarne per nome, e parte di tutto questo Regno la benignità del Re Nostro Signore, che Dio guardi per moltissimi anni.

Quæ quidem præinserta oblatio, & conclusio fuit per me U. J. D. Christopharum Papè Regium Consiliarium, Prothonotarium, & Logothætam Regni prædicti publicata, & stipulata coram dicto Eminentissimo Domino Locumtenente, & Sacro Regio Consilio, ab eodemque Domino Eminentissimo Locumtenente, & Capitaneo Generali, nomine Suæ Catholicæ Majestatis, acceptata.

DI più detto giorno si fece atto preservativo per il Bracchio Ecclesiastico in forma, e come nel Parlamento dell'anno x.Ind. 1557. tom. 1. fol. 214.

Atto Pres. del Braccio Eccl.

DEtto giorno si fece atto di habilitatione in Regnicolo per li tre Bracchij in persona dell'Eminentiss. Signor Cardinal Teodoro Prencipe Trivultio, per potere godere di qualsivoglia beneficio in detto Regno.

Atto di regnicolo in pers. del Card. Trivultio.

DEtto giorno si fece atto da pagarsi al Regio Protonotaro, suo Luogotenente, & Secretarij onze 60. & alli Regj Portieri di Cammera onze 40.

Atto di pagarsi onze 100. agl' Offic. Regj.

DEtto giorno si fece atto si dovessero pagare onze 200. al Cammariero di Sua Eminenza per suoi travagli, e spese, come al solito (a).

Atto di pagarsi onze 200. al Camer. di S. Em.

PAR-

(a) Varie grazie si richiesero in questo Parlamento, le quali si leggono ne' Capitoli del Regno. tom. 2. f. 351.

PARLAM.TO LXXXV.

Nell' Anno 4. Indit. 1651. a primo di Luglio.

Nella Felice Città di Palermo, e nel Sacro Regio Palazzo, nel governo dell' Eccellentiss. Sign. D. Antonio Briceño Ronquillo, Luogotenente, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, dopo la quì sotto sua proposta da esso fatta alli tre Bracci rappresentanti tutto questo fidelissimo Regno, fu da essi conclusa il seguente Parlamento Ordinario.

Nell' Off. del Proton. Anno 4. ind. 1651. f. 452.

La fineça, y puntualidad deste fidelissimo Reyno acudiendo con tanta largueza en todas occasiones al serviçio de Su Magestad, ha obligado su Real Benignidad, y Clementia a vivas expressiones de agradecimiento, y a desear con mayor propension al benefiçio, y alivio de tan estimables Vassallos, y haviendose juntado el Parlamento en la forma, que se acostumbra, espero, que alargando Vuestras Señorias los serviçios precisamente necessarios para la defensa, y conservaçion deste Reyno, pondran a Su Magestad en nuebos empeños de estimaçion, y he oydo gratamente las propositiones de sus mayores convenienças, y añadiran motivos, paraque exercitando su acostumbrada magnanimidad, y grandeça, resplandesca al afetto paternal, con que ama tan merecedores Vassallos, y se conforme con esta esperiençia la particolar providençia, que Dios tiene, de los que quiere goçen la feliçidad de naçer devaxo del dominio de tan grande Rey, tan Catholico, y tan justo, quedando en mi perpetuo el reconocimiento, y por mi quenta representar a Su Magestad la prontitud de Vuestras Señorias en el complimiento de sus obligaçiones, y el exemplo, que dan a todos de emitar demonstraçiones semejantes.

D. Antonio Bricel Ronquilla.

ET havendosi ragunato li tre Bracchij rappresentanti tutto questo Regno nella Chiesa Metropolitana di questa Felice Città di Palermo, e trattato sopra la sudetta proposta con la prontezza, alla quale obliga la fedeltà, & amore, che portano a Sua Maestà, hanno concluso la prorogatione del donativo ordinario di Scudi 150V. da pagarsi in tre anni, cominciando dal primo di Settembre venturo, con

Donat. di Sc. 125V.

quelle clausule, e conditioni di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno x. Ind. 1537. tom. 1. fol. 200.

IL Donativo di Scudi 50V. per le fortificationi del Regno, da pagarsi in tre anni tertiatim, cominciando dal primo di Settembre venturo, come s'è detto di sopra, * con quelle clausule, e conditioni di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno 13. Indit. 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 50V. per le Fortificaz.

IL Donativo di Scudi 24V. per le fabriche de' Ponti, da pagarsi in tre anni more solito, cominciando dal primo di Settembre venturo, come s'è detto di sopra,* con quelle clausule, e conditioni di già espressate, nel precedente Parlamento dell'anno 13. Ind. 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 24V. per li Ponti.

IL Donativo di Scudi 20V. per le fabriche de' Regij Palazzi, da pagarsi in tre anni, cominciando dal primo di Settembre prossimo venturo, come s'è detto di sopra, * con quelle clausule, e conditioni di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno 10. Ind. 1567. tom. 1. fol.349.

Pror. del Donat. di Sc. 20V. per li Regij Palazzi

IL Donativo di Scudi 10V. per le fabriche delle Torri, da pagarsi in tre anni more solito, cominciando dal primo di Settembre venturo, con la potestà solita darsi alli Deputati del Regno di poterlo augumentare, con che non ecceda la somma di Scudi 10V. l'anno, come al presente si esigge, * e con quelle clausule, e conditioni di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno 7. Indit. 1579. tom. 1. a fol.390.

Pror. del Donat. di Sc. 10V. per le Torri.

IL Donativo di Scudi 7500. per l'appofenti delli Ministri del Supremo Consiglio d'Italia, da pagarsi a Scudi 2500. l'anno, nel modo, & forma è solito pagarsi, * come nel Parlamento dell'anno 7. Ind. 1609. tom. 1. fol. 453.

Pror. del Don. di Sc 7500. per li Ministri del Supremo Conf.

DI più detto giorno si fece offerta, e donativo di Florini 5V. alla prefata E. S. da pagarseli nella prima Tanda del Regio Donativo di Florini 300V. come al solito.

Donativo di Florini 5V. a Sua Ecc.

Quæ quidem præinserta oblatio, & conclusio fuit per me U. J. D. Christophorum Papè Prothonotarium, & Logothætam dicti Regni publicata, & stipulata coram dicto Excellentissimo Domino Locumtenente, & Sacro Consilio, ab eodemque Excellentissimo Domino Locumtenente, & Capitaneo Generali, nomine Suæ Catholicæ Majestatis, acceptata.

Di

DI più detto giorno si fece atto preservativo per il Bracchio Ecclesiastico, conforme nell'antecedente Parlamento dell'anno x. Ind. 1537. tom. 1. fol. 214.

AttoPref. del Braccio Eccl.

DI più detto giorno per li tre Bracchij del Regno si fece atto per pagarsi onze 60. al Spett. Protonotaro, suo Luogotenente, & Secretarij, & onze 40. alli quattro Portieri di Cammera.

Atto di pagarsi onze 100. alli Regj Off.

DI più detto giorno per li tre Bracchij del Regno si fece atto si paghino a D. Giovanni Reyra Cammeriero di S. E. onze 200. per una volta tantùm per suoi travagli.

Atto di pagarsi onze 200. al Cameriero di S.E.

PARLAM.TO LXXXVI.

Nell'Anno 7. Ind. 1654. à 12. di Giugno.

Nella Nobile Città di Messina, e nel Sacro Regio Palazzo, nel governo dell'Eccellentiss. Signor D. Rodorico de Mendoça, Roxas, e Sandoval, Duca dell'Infantado, Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, dopo la quì sotto sua proposta da esso fatta alli tre Bracci rappresentanti tutto questo fidelissimo Regno, fu da essi concluso il seguente Parlamento Ordinario.

Nell'Off. del Prot. Anno 7. ind. 1654 fol. 409.

HAviendo llegado el tiempo de celebrar el Parlamento general ordinario, he convocado a Vuestras Señorias, para proponerle el aprieto grande, en que se alla el Rey Nuestro Señor, tanto por la obligaçion de defender sus Reynos, y Estados, y castigar sus rebeldes, como por la Real atençion, con que Su Magestad se aplica al soccorro de Veneçianos, conveniençia tan particolar deste fidelissimo Reyno, por los daños, que podria padeçer si tomassen, o firmazen el piè en el Reyno de Candia, esperando de la fidelidad, y fineça, y exemplo, con que siempre ha obrado este Reyno en el serviçio de Su Magestad, la confirmaçion de los Donativos, y todo lo de mas, que pueda ser del Real serviçio para todo lo que se offreçiere de utilidad, y alivio del Reyno, me hallaran muy prompto, por ser la Real voluntad de Su Magestad, que se attienda con particolar vigilançia a

la conservaçion,y augumento de tan nobles,y fieles Vassallos.

El Duque dell'Infantado.

Donativo di Fiorini 300V.

ET havendosi ragunato li tre Bracchij rappresentanti tutto questo Regno nella Chiesa di San Geronimo de' Padri Predicatori di questa Nobile, & Esemplare Città di Messina,e trattato sopra la sudetta proposta con la prontezza, alla quale obliga la fedeltà, & amore, che portano a Sua Maestà, hanno concluso la prorogatione delli sequenti donativi, & particolarmente hanno votato, & concluso doversi offerire, si come di nuovo offeriscono a S. M. & in suo nome a V. E. Florini 300V. della moneta di questo Regno, delli quali Sua Maestà disponga in quello, che li sarà più di servitio, da pagarsi in tre anni, e la prima paga nel 1.del mese di Settembre 8. Ind. sequente, * con quelle clausule di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno x.Ind.1537. tom.1. a f.200.

Pror. del Donat. di Sc. 50V. delle Galere.

IL Donativo delli Scudi 50V. l'anno delle Galere ultimamente prorogato per anni novi nel Parlamento dell'anno 1648. al presente si proroga per quel tempo, che spirerà, sino al futuro Parlamento, dal giorno che finirà l'ultima prorogatione, da pagarsi more solito, * & con quelle clausule, e conditioni di già espressate nel precedente Parlamento dell' anno prima Ind. 1603. tom. 1. a fol. 440.

Pror. del Donat. di Sc.100V. della gabella della Macina.

IL Donativo della gabella della Macina di Scudi 100V. l'anno, li tre Bracchij del Regno fanno prorogatione, per infino a quel tempo inclusivè toccherà farsi il futuro Parlamento,da contarsi dal giorno,che finirà l'ultima prorogatione, da pagarsi more solito, * con quelle clausule di già espressate nel precedente Parlam. dell'anno 1.Ind. 1603. tom.1.fol.441.

Pror. del Donat. di Sc. 50V. per le Fortificazioni

IL Donativo di Scudi 50V. soliti darsi a S. M. per le fortificationi del Regno, da pagarsi in tre anni, cominciando dal primo di Settembre venturo, come s'è detto di sopra, * con quelle clausule, e conditioni di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno 13.Ind. 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 20V. per li Regij Palazzi

IL Donativo di Scudi 20V. per le fabriche de' Regij Palazzi, da pagarsi in tre anni, cominciando dal primo di Settembre venturo, come s'è detto di sopra, * con quelle clausule di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno 10. Ind. 1567. tom. 1. fol. 349.

IL Donativo di Scudi 24V. per le fabriche de' Ponti, da pagarsi in tre anni, cominciando dal primo di Settembre venturo, come s'è detto di sopra, * con quelle clausule di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno 13. Ind. 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 24V. Per li Ponti.

IL Donativo di Scudi 10V. per le fabriche delle Torri, da pagarsi in tre anni more solito, cominciando dal primo di Settembre venturo, con la potestà solita darsi alli Deputati del Regno di poterlo augumentare, con che non ecceda la somma di Scudi 10V. l'anno, come al presente si esigge, * e con quelle clausule, e conditioni di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno 7. Ind. 1579. tom. 1. fol. 390.

Pror. del Donat. di Sc. 10V. per le Torri.

IL Donativo di Scudi 7500. da pagarsi in tre anni a Scudi 2500. l'anno, per l'apposenti delli Ministri del Supremo Consiglio d'Italia, da esigersi nel modo, & forma è solito, come nel Parlamento dell'anno 7. Ind. 1609. tom. 1. fol. 453.

Prorog. del Donativo di Sc. 7500. per li Ministri del Supremo Conf.

DI più detto giorno si fece anco offerta, e donativo di Fiorini 5V. a S. E. conforme al solito, da pagarseli nella prima Tanda del Regio Donativo di Fiorini 300V.

Donativo di Fiorini 5V. a S.E.

Quæ quidem præinserta oblatio, & conclusio fuit per me U. J. D. Christophorum Papè Prothonotarium, & Logothætam dicti Regni publicata, & stipulata coram dicto Excellentissimo Domino Prorege, & Sacro Regio Consilio, ab eodemque Excellentissimo Domino Prorege, & Capitaneo Generali, nomine Suæ Catholicæ Majestatis, acceptata.

DI più detto giorno per il Bracchio Ecclesiastico si fece atto preservativo, come nell'antecedente Parlamento dell'anno x. Ind. 1537. tom. 1. fol. 214.

Atto Pref. del Braccio Eccl.

DI più detto giorno fecesi atto si pagassero onze 60. al Spett. Protonotaro, suo Luogotenente, e Regij Secretarij, & onze 40. alli Regij Portieri di Cammera.

Atto di pagarsi onze 100. alli Reg. Offic.

DI più detto giorno si fece per detti tre Bracchij atto per pagarsi onze 200. al Cammeriero di S.E. per suoi travagli, e spese, come al solito.

Atto di pagarsi onze 200. al Camer. di S.E.

DI più detto giorno si fece atto preservativo Per la Nobile, & Esemplare Città di Messina, con quelle clausule,

Atto pref. della Città di Messina.

ſule, & preſerve contente, & eſpreſſate nell'atto precedente del Parlamento dell'anno x. Ind. 1537. tom. 1. fol. 215. (a).

PARLAM.TO LXXXVII.

Nell'Anno 11. Ind. 1658. à 22. di Luglio.

Nella Felice Città di Palermo, e nel Sacro Regio Palazzo, nel governo dell'Eccellentiſs. e Reverendiſs. Sig. D. Pietro Martinez Rubio Preſidente, e Capitan Generale in queſto Regno di Sicilia, dopo la quì ſotto propoſta da eſſo fatta alli tre Bracci di queſto fideliſſimo Regno, fù da eſſi concluſo il ſeguente Parlamento Ordinario.

Nell'Off. del Prot. Anno 11. ind. 1658. f. 207.

Eſervò la Divina Providençia eſte dia para la celebraçion del Parlamento general, deſpues de cumplido largamente el termino, en que ſuele convocarſe, paraque trocadas en affecto de jubilo, y alegria las expreſſiones de deſconſuelo, que en los precedentes Parlamentos ſe han hecho por las urgentes neceſſidades de la Corona, pudiera yo una vez congratularme con Vueſtras Señorias del dichoſo, y deſſeado nacimiento del Principe Nueſtro Señor, ſuceſſo en eſte no ſolamente tan grande, como ſe deja intender, però el mas proporcionado de quantos ſe han eſperado para la conſervaçion de las pazes generales, y tan feliz por eſta, y tantas otras conſideraçiones, que pone en olvido todos los travajos paſſados, y preſentes, y aſsì deſpuez de rendir a Su Divina Mageſtad las devidas gracias, repito a Vueſtras Señorias en comun la enhora buena, que en particular ha dado, y recibido antes de aora con tan ſingular alborozo, como correſponde a la grandeça de eſta cauſa.

Y porque ella me pone en obligaçion de haçerlo aſſi acuerdo a Vueſtras Señorias, que debiendo por ſu parte contribuir de ſu accoſtumbrado valor, fidelidad, y fineça quanto ſea poſſible, porque ſe mantenga para ſu Alteça del recien naçido los Reynos, y dominios de ſus Glorioſiſſimos Progenitores, y eſta particolarmente, que de ſu miſma voluntad quiſo

(a) Circa le grazie in queſto Parlamento richieſte, vedi li Capitoli del Regno tom. 2. f. 365.

quiſo ſer uno de los que mereçieron la dicha de ſer exemplo a los que ſe ſugetaron a ſu imperio; es preciſo, que en eſta occaſion acuda por ſi a ſubminiſtrar los medios de ſu conſervaçion, haziendo aquellos ſerviçios, con los quales ha merecido de la Real Clementia de Su Mageſtad (Dios lo guarde) tan particulares demoſtraçiones de ſu paternal affetto.

Pongo en la attenta conſideraçion de Vueſtras Señorias dentro los limites de eſte Reyno, el eſtado de ſus fortificaçiones, y el de la Real haçienda, con la perdida reçiente de dos galeras, y fuera de las prevençiones grandes de los enemigos de la Monarquia, la conſtitucion de ſus intereſſes, de Italia, y lo reſtante de Europa, con los armamentos maritimos de Ingleſes, y Franceſes, que diſcurriendo a nueſtro daño unos, y otros mares, hazen en todas partes cada dia mas ſoſpechioſa ſu emulaçion, y mas dudoſa nueſtra ſeguridad, y con eſperanças ciertas de ver continuadas las aſiſtençias, que eſte fideliſſimo Reyno ha hecho en todas occurrençias, me conſtitujo ſollicitador de las mercedes, que tan leales, y grandes Vaſſallos deben prometterſe de la Real piedad, y beneficençia.

Pedro Arcobiſpo de Palermo.

E Grande l'obligatione, che queſto fideliſſimo Regno, e per eſſo i tre ſudetti Bracchij, riconoſcono havere al zelo, prudenza, e valore, che S. E. Reverendiſſima dimoſtra nel ſuo governo, mirando con tutta attentione al ſervitio di Dio, e di S. M. & al beneficio publico, ma più che mai maggiore è quello ſi riconoſce dalla Divina Providenza, che per ſua pietà s'è compiaciuta di far reſtare conſolati tutti li fedeli Vaſſalli di Sua Maeſtà, e di queſto ſuo fideliſſimo Regno particolarmente, con il felice naſcimento del (a) Sereniſſimo Principe, dolendoſi di non poter far conoſcere con più vive demoſtrationi la allegrezza ſingolare habbi di ciò inteſo eſſo Regno, poiche alla miſura, che creſcono l'obligationi, mancano le forze; e fattaſi diſcuſſione ſopra la ſudetta propoſta, ragunatoſi i tre Bracchij ſudetti Eccleſiaſtico, Militare, & Demaniale, collegialmente nella Chieſa Metropolitana di queſta Felice Città di Palermo, hanno con ogni prontezza accordato, votato, & concluſo, non diſcrepando niuno d'eſſi tre Bracchij, di offerire di nuovo, e prorogare dal giorno,

(a) Cioè Proſpero Filippo nato a 28. Novembre 1657., il quale morì nel 1661.

no, che spirorno le prorogationi d'essi li infrascritti donativi per anni quattro, da contarsi dal 1. di Settembre prossimo passato x. Inditione 1659.

Stante che essi donativi al presente sono confirmati per anni due, e per ovviare in esso tempo concorrere di nuovo altro Parlamento, hanno concluso li sudetti tre Bracchij confirmare, come sopra, li sopradetti donativi per detti anni quattro per questa volta tanto, senza mai potere tirare consequenza.

IL Donativo di Scudi 150V. annui, soliti darsi a S. M. da pagarsi in quattro anni tertiatim, cominciando dal primo di Settembre passato dell'anno presente 11. Ind. 1657. e 1658. per tutto l'anno 14. Ind. 1660. * con quelle clausule, & conditioni di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno x. Ind. 1537. tom. 1. fol. 200.

Donativo ordin. di Sc. 150V. annui.

IL Donativo di Scudi 16666. 8. annui, per le fortificationi del Regno, da spenderfi more solito in quattro anni, cominciando dal 1. di Settembre passato, come s'è detto di sopra, * con quelle clausule di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno 13. Ind. 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donativo per le Fortificaz.

IL Donativo di Scudi 6666. 8. annui, per le fabriche de' Regij Palazzi, da pagarsi in quattro anni more solito, dal 1. di Settembre passato, come s'è detto di sopra, * con quelle clausule, e conditioni di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno x. Ind. 1567. tom. 1. fol. 349.

Pror. del Donativo per li Palazzi regj.

IL Donativo di Scudi 8V. annui, per le fabriche de' Ponti, da pagarsi more solito in quattro anni, incominciando dal 1. di Settembre passato, come s'è detto di sopra, * con quelle clausule di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno 13. Indit. 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donativo per li Ponti.

IL Donativo di Scudi 10V. annui, per le fabriche delle Torri, da pagarsi more solito in quattro anni, come s'è detto di sopra, cominciando dal 1. di Settembre passato, con la potestà solita darsi alli Deputati del Regno di poter tassare la quantità del denaro, che sarà necessario per la spesa di guardie, e d'altre provisioni, che più bisognassero a dette Torri, con che non ecceda la somma di Scudi 10V. l'anno, come al presente s'esigge, * con quelle clausule, e conditioni di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno 7. Ind. 1579. tom. 1. a fol. 390.

Pror. del Donativo per le Torri.

IL Donativo di Scudi 2500. annui, per l'apposenti delli Ministri del Supremo Consiglio d'Italia, da pagarsi nel modo, & forma è solito pagare, come nel Parlamento dell'anno 7. Ind. 1609. tom. 1. fol. 453.

Prorog. del Donativo per li Ministri del Supremo Conf.

E O D E M.

DI più tutti li sudetti tre Bracchij del Regno, nemine discrepante, in consideratione di quanto per Vostra Eccellenza Reverendiss. ci è stato significato per la proposta sudetta, raccordandoci l'obligo di questo fidelissimo Regno tiene a Sua Maestà, per l'amore, con che lo governa, e per le grosse spese, che giornalmente va facendo in defendersi in tempi così calamitosi, & havendosi per detti tre Bracchij considerato il tutto, e le poche forze, che il Regno tiene per le continue calamità, in che si trova, con tutto cio in segno dell'immenza allegreaza generalmente ricevuta da tutti li fidelissimi Vassalli di questo Regno per la desiderata nascita del Serenissimo Principe Nostro Signore, s'è concluso per detti tre Bracchij servire a Sua Maestà una volta tantùm con pagarsi Scudi 100V., da riscodersi, & applicarsi nella forma, che siegue.

Donat. di Sc.100V. per la nascita del Ser. Principe di Spagna.

Che li Baroni, che fanno servitio militare habbiano a contribuire con la quarta parte, del modo che fecero l'anno passato 1642: per la leva delli Soldati, conforme fu tassato dalla Deputatione del Regno, nè che si possi alterare così nel numero de' Soldati, come nella somma del denaro.

Che li Ecclesiastici contribuiscano nella sesta parte, nella forma, che nell'altri Donativi, con la preserva di confirma di Sua Santità, & atto protestatorio fatto.

Che la Città di Palermo contribuisca alla somma di Scudi 10V. che è la decima parte di detto Donativo, con che si intendano esenti li suoi Cittadini, e li habitatori in detta Città; escludendo però da tale esentione li feudatarij, che doveranno contribuire la loro rata della quarta parte, da ripartirsi tra loro, come s'è detto di sopra.

Che li altri Scudi 50V. s'habbiano da esigere dalle persone facoltose del Regno, che contribuiscono nell'altri Scudi 50V. a complimento delli Scudi 100V. di questo Donativo tanto dalle Città, e Terre del Bracchio Demaniale, quanto Militare, e da quelli, che haveranno rivelato di onze 400. in sù di limpio nell'ultima numeratione fatta nell'anni 1652. e 1653. a raggione di tarì 10. per ogni onze cento; con que-

ito però, che nessuno ancorche facoltosissimo possa essere tassato a pagare più somma di onze 25., e se per qualche accidente alcuno di detti facoltosi fosse minorato di conditione, in tal caso per supplimento di quelli possino li Deputati del Regno far tassare alle persone, che haveranno rivelato onze 300. in sù, purche mai la somma di detto Donativo da esigere da dette persone facoltose possa eccedere detti Scudi 50V. quale tassa si doverà fare esigere del modo, e dalle persone benviste alla Deputatione, a cura della quale resta di dare remedij necessarij alle difficoltà, che in questa esigenza potessero occorrere, con che la esigenza non si facci a spese, e interesse delle persone tassate, nè dalle Università: declarandosi, che di detta contributione non sia esente nessuna Città franca, rispetto di non essere vettigale, nè impositione, ma servitio, che una volta tantùm si fa a S. M. di che tutti han da partecipare secondo la loro facoltà: & anco si declara, che nè meno nessuno delli Cavalieri Titolati, che godono del Titolo di Principe, Duca, Marchese, e Conte, li quali non sono aggravati di nessuna contributione al servitio Reale, non s' intendano esclusi, ma s' intendano inclusi nel numero della tassa, non obstante che habitano in Palermo, Messina, e qualsivoglia altra Città: con conditione, che detto Donativo di Scudi 100V. non si possi impiegare in altro solo, che in spesa di fortificatione di questo fidelissimo Regno, e notarsi per conto a parte, nè che mai si possa spendere in altro, eccetto che per il sudetto effetto, restando l' amministratione per la Deputatione del Regno: declarandosi, che al sudetto Donativo di Scudi 100V. come sopra da pagarsi, non s'intendano obligati li Baroni nomine proprio, ma restino, e siano obbligati li particolari facoltosi, li quali saranno tassati a dover pagare detta tassa, come sopra da farsi.

Donativo di Fiorini 5V. a S.E.

DI più detto giorno li tre Bracchij del Regno fecero offerta alla presata E. S. di Florini 5V. da pagarsi nella prima Tanda del Regio Donativo delli Florini 300.

Quæ quidem præinserta oblatio, & conclusiò fuit per me U. J. D. Christopharum Papè Regium Consiliarium, Prothonotarium, & Logothætam Regni prædicti publicata, & stipulata coram dicto Excellentissimo, & Reverendissimo Præside Prorege, & Sacro Regio Consilio, ab eodemque Excellentiss. Dño Prorege nomine Suæ Catholicæ Majestatis, acceptata.

Atto Pres. del Braccio Eccl.

DI più detto giorno si fece atto preservativo per il Bracchio Ecclesiastico, con quelle preserve di già espressa-

te

te nel precedente atto fatto nel Parlamento dell' anno x. Ind. 1537. tom. 1. fol. 214.

DI più detto giorno li tre Bracchij del Regno fecero atto si paghino onze 60. al Spettabile Protonotaro, Luogotenente, e Secretarij, & onze 40. alli Portieri di Cammera.

Atto di pagarsi onze 100. agl' Offic. Regj.

DI più detto giorno li tre Bracchij del Regno fecero atto si paghino al Cammariero di S. E. onze 200. per suoi travagli.

Atto di pagarsi onze 200. al Camer. di S. E.

PARLAMTO LXXXVIII.

Nell'Anno 14. Ind. 1661. à 9. di Luglio.

Nella Felice Città di Palermo, e nel Sacro Regio Palazzo, nel governo dell' Eccellentissimo Signor D. Ferdinando de Ayala, Fonzeca, e Toledo, Conte d' Ayala, Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, dopo la quì sotto sua proposta da esso fatta alli tre Bracci rappresentanti tutto questo fidelissimo Regno, fù da essi concluso il seguente Parlamento Ordinario.

Nell' Off. del Prot. Anno 14. ind. 1661. f. 428.

SU Magestad (Dios le guarde) se ha servido de mandarme proponga a los tres Brazos de este fielissimo Reyno quan servido se darà, de que se continue la concession delos serviçios concedidos para la defensa, y conservaçion de este fielissimo Reyno, y tambien del que se le deve hazer para el adjutorio de la dote de la Serenissima Señora Infanta Reyna Christianissima, como se ha acostumbrado en semejantes occasiones, y yo represento a VV. SS. que serà para mi de suma estimaçion, y particular obligaçion, que la esigenzia deste serviçio sea prompta, y eficaz, que con el aviso de el pueda darsele a Su Magestad, de que queda cobrando, y ponerle a sus reales pies, y continuar el representar a Su Magestad la fineza, zelo, afetto, voluntad, y amor, con que es obedezido, y servido de VV. SS. y de este fielissimo Reyno.

El Conde de Ayala.

DOpo la qual proposta fatta a 27. del passato mese di Marzo, havendosi radunato li tre Bracchij, rappresentanti tutto questo fidelissimo Regno, nella Chiesa Metropolitana di questa Felice Città di Palermo, e fatta riflessione sopra la sudetta proposta, considerando a quanto l'obbliga la divozione, & affetto si tiene verso sua Cattolica Maestà natural Padrone, e sentendo particolar dispiacere non poter arrivare adesso per la scarsezza, e penuria, nella quale si ritrova questo suo fidelissimo Regno, han deliberato, e concluso la prorogazione degl' infrascritti Donativi, da contarsi dal giorno, che spirorno, e spirano le prorogazioni di essi per questa volta tantùm, senza poter tirar mai consequenza, con le clausule, e condizioni, conforme all'atti da stendersi più largamente nella forma solita.

IL Donativo ordinario di Scudi 150V. da pagarsi in tre anni tertiatim a Sua Maestà, per impiegarsi in quello sarà di gusto, conforme al solito, cominciando la prima paga a primo di Settembre 15. Ind. 1671. * con quelle clausule di già espressate nel precedente Parlamento dell' anno x. Indiz. 1537. tom. 1. fol. 200.

Donat. di Sc. 150V.

IL Donativo delle Fortificationi di Scudi 50V. da pagarsi in tre anni, cominciando dal primo di Settembre venturo, come sopra, * con quelle clausule, e condizioni di già espressate nel precedente Parlamento dell' anno 13. Indizione 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 50V. per le Fortificazioni

IL Donativo delle fabriche de' Regij Palazzi di Scudi 20V. da pagarsi come sopra in tre anni, cominciando dal primo di Settembre venturo, come sopra, * con quelle clausule di già espressate nel precedente Parlamento dell' anno 10. Ind. 1567. tom. 1. fol. 349.

Pror. del Donat. di Sc. 20V. per li Regj Palazzi

IL Donativo delle fabriche, e ripari de' Ponti, di Scudi 24V. da pagarsi come sopra in tre anni, cominciando dal primo di Settembre venturo, * con quelle clausule di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno 13. Ind. 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 24V. Per li Ponti.

IL Donativo per le fabriche, e mantenimento delle Torri, di Scudi 10V. da pagarsi in tre anni cominciando dal primo di Settembre venturo, con la potestà solita darsi alli De-

Pror. del Donat. di Sc. 10V. per le Torri.

Deputati del Regno di poterlo augumentare, con che non ecceda Scudi 10V. l'anno, come al presente si esige, * con quelle clausule, e condizioni di già espressate nel precedente Parlamento dell' anno 7. Ind. 1579. tom. 1. fol. 390.

IL Donativo di Case de' Regenti, e Ministri del Supremo Conseglio d'Italia di Scudi 7500. da pagarsi come sopra in tre anni, da esigersi nel modo, e forma è solito, come nel Parlamento dell'anno 7. Ind. 1609. tom. 1. fol. 453.

Pror. del Don. di Sc 7500. per li Ministri del Supremo Conf.

IL Donativo di Scudi 50V. l'anno per mantenimento delle Galere, che s'intenda di nuovo prorogato, & offerto per anni novi, da contarsi dal giorno, che spira l'ultima prorogazione, del 1654. * e con quelle clausule, e conditioni di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno prima Ind. 1603. tom. 1. a fol. 440.

Pror. del Donat. di Sc. 50V. delle Galere per 9. anni.

IL Donativo della gabella della Macina parimente s'intende prorogato, come sopra, per anni nove, da contarsi pure dal giorno, che spira l' ultima prorogazione fatta nel 1654. da pagarsi more solito, * con quelle clausule di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno 1. Ind. 1603. tom. 1. fol. 441.

Pror. del Donat. di Sc. 100V. della gabella della Macina, per anni nove.

Con la contribuzione dell'Ecclesiastiche persone per la sesta parte in tutti li sudetti Donativi, i quali concorrono, e sono concorsi, precedendo prima la confirma con la Bolla Pontificia, conforme nell'atto protestatorio da essi fatto per non incorrere nelle Censure, e con espressa condizione, che uella tassa, che dovrà farsi per essi Ecclesiastici, la rata delli franchi, & esenti cada in danno delli Donativi, e non degli Ecclesiastici, che contribuiscono, conforme sta disposto per li Capitoli del Regno.

Perche in occasione della dote della Signora Serenissima Infanta Maria Teresa Regina di Francia, si deve far servizio a Sua Maestà (che Dio guardi) di Scudi 50V. che è la somma stabilita, e practicata in simili occasioni, essendo questo conforme al tenore del Capitolo sesto del Serenissimo Re Giacomo, e del Serenissimo Re Martino, oltre le constituzioni del medesimo Regno quamplurimùm.

Donativo di Sc. 50V per la dote dell'Infanta Regina di Francia.

Perciò li tre Bracchij rappresentanti tutto il detto fedelissimo Regno, hanno concordemente accordato, e concluso di servire la Maestà Sua delli sudetti Scudi 50V. del modo, che siegue.

Che gli Ecclesiastici contribuiscano nella sesta parte, con-

forme al coſtumato negli altri Donativi, precedendo prima il ſolito conſenſo di Sua Santità, come nell'atto preſervativo fatto antecedentemente.

Che la Città di Palermo, contribuiſca nella decima parte, conforme negli altri Donativi.

Che il reſto ſi riparta dalla Deputazione del Regno ſopra tutte le Univerſità per la rata toccante ad ogn' una di eſſe, conforme al ripartimento ſolito farſi dalla Deputazione del Regno, da eſigerſi per via di taſſa, ſecondo la facoltà d' ogni uno riſpettivamente, & acciò ſiegua la ſudetta taſſa con ogni rettitudine, e giuſtificazione, debba la Deputazione del Regno ordinare, che li Giurati d' ogni Univerſità così Baronale, come Demaniale detenghino conſiglio, eligendo in eſſo tre Deputati delle perſone più integre, e timoroſe di Dio di quella Città, o Terra che ſia, e nelle Terre Baronali ſi rimette alli Baroni, che oltre li ſudetti tre Deputati, parendogli neceſſario nominar qualche perſona a loro benviſta per aſſiſtere alla detta taſſa, poſſano farlo, quali Giurati poi unitamente col Capitano di Giuſtizia, li tre Deputati eletti per conſiglio, & il Proconſervatore ſe ve ne ſarà, o nelle Terre Baronali quella perſona, che vorrà eligere il Barone, congregatiſi tutti, preſtando prima giuramento in mani del Maſtro Notaro di far la taſſa con ogni ſincerità, ſecundùm Deum, & juſtitiam, quella faccino ſopra tutti li facoltoſi, & altre qualſivoglia perſone di quella Città, o Terra, eſcluſi ſolamente li Giornadieri, che non tengono altra facoltà, nè ſoſtento, eccetto che il ſemplice loro travaglio della giornata, le genti miſerabili, e quelli, che vivono d' elemoſina, ripartendogli a tutti riſpettivamente, ſecondo la facoltà d' ogni uno, la ſomma, che da detta Deputazione ſarà per detto effetto ripartita ſopra ogni Univerſità, la cui taſſa reſti a carico delli Giurati d' eſigerla con ogni diligenza, e quanto più ſpeditamente potranno, ad altius per tutto Agoſto dell' anno preſente 14. Ind., reſtando li medeſimi Giurati obligati nomine proprio per quel che non eſigeranno per tutto detto meſe d' Agoſto, e queſta taſſa ſi ſtima più conveniente farſi nella riferita forma, così per non dar occaſione di ſcuſa alli Giurati di non eſſere a proporzione delle facoltà d'ogn' uno, come per la taſſa, che potrebbe fare la Deputazione non ſarebbe mai tanto giuſta come poſſano farla eſſi Giurati, per eſſerſi mutate le facoltà doppo la numerazione dell'anime.

E perche dell'introito di detto Donativo non potrà farſene capitale, che per tutto il meſe d' Agoſto, come ſi è detto,

ac-

acciò conosca Sua Maestà la singolar finezza, e divozione del Regno verso il suo Real servigio nel più sollecito appronto, che sia possibile del denaro, per potersene la Maestà Sua servire prontamente, si doverà dalla Deputazione del Regno dar gli ordini, e facoltà a tutti li Giurati delle Città, e Terre Demaniali, e Baronali, che per tutto Maggio venturo habbiano inviolabilmente da far depositare nella Tavola di questa Città di Palermo, a nome di essi Deputati del Regno per conto della dote sudetta, tutta quella somma, che sarà ripartita per ciascheduna Università, cavandola, & esigendola con ogni più sollecita prontezza da quel che resterà dovendo ogni persona della medesima Città, o Terra per conto del Donativo della fascia offerto, e promesso nel precedente Parlamento, per la cui esigenza si dia dal Parlamento ogn' autorità, e potestà alli nuovi Deputati del Regno di poter costringere con li mezzi necessarij tutti li debitori per detto conto della fascia, e di potere applicare l' introiti di essa per via di prestito al presente Donativo della dote, e che li medesimi Deputati diano pure amplissima potestà alli Giurati d' ogni Città, o Terra, che per l'appronto del sudetto denaro possano costringere tutti li debitori del medesimo conto della fascia, overo, che paghino essi Giurati la somma, che li sarà ripartita dall' introiti, & effetti della medesima Università, con che non habbiano, nè possano per conto alcuno servirsi del denaro applicato in sodisfazione delle tande della Regia Corte, nè meno di quello applicato in sodisfazione di Soldati, e Ministri delle Torri del Regno, o della Deputazione, e suoi Soggiogatarij assignatarij, ma che l'habbiano da procurare, & approntare dagli effetti delle Università, che sopravanzeranno, dedotti solamente li sudetti pesi, non ostante, che detti introiti sopravanzati siano destinati per qualsivoglia causa, o debito dell' Università quantosivoglia privilegiato, così di sodisfazione di Creditori della medesima Università, come di salarj di essi Giurati, occorrenze ordinarie, & altri qualsivoglia debiti.

E quando in qualche Città, o Terra non restassero debiti da esigersi per conto della fascia, e non vi fossero bastanti effetti sopravanzati, perchè siegue assolutamente il pagamento nel termine stabilito nel mese di Maggio, debbano procurare essi Giurati farsi accommodare dagli Arrendatarij delle gabelle dell' Università di qualsivoglia effetti la somma ad esse ripartita o tutta, o parte, secondo gli bisognerà, con farsi pagare anticipatamente delle paghe maturande il denaro, che per detto effetto verrà a mancargli, & in defetto

del-

delli sudetti introiti debbano farselo prestare dalle persone più facoltose della medesima Università, con pagarli il giusto interesse, quando in altra maniera non potessero alcanzarlo, e con restar obligati li medesimi Giurati nomine proprio alla sodisfazione di quel che si presteranno, adoprando per l'effetto sudetto tutte le debite diligenze, acciò sortisca l'intento, e siegua in ogni modo il sudetto pagamento con tutta puntualità nel mese di Maggio venturo, come s'è detto, e col denaro poi, che anderà entrando nella tassa, che in ogni Università si farà, nella forma sopra disposta, sodisfaccino essi Giurati quel che averanno accommodato, e suppliscano adequatamente a quel che averan cavato dall'introiti applicati al Donativo della fascia, o ad altri pesi dell'Università, restituendoli al conto medesimo, dal quale s' haverà preso il sudetto denaro per la presente necessità; con avvertenza, che si farà irremissibilmente esigere da essi Giurati nomine proprio, come s' è detto, tutta quella somma, che nel mese di Agosto venturo si resterà, dovendo da questo conto del presente Donativo, e tassa sudetta al conto del prestito fattosi; la quale obligazione V.E. da parte di S. M. l' accetta scusando in tanto il Regno se non può spronare le forze a seguire la volontà del suo desiderio, obbligandosi con giuramento ad Sacrosancta Dei quatuor Evangelia d'osservare, e far osservare le cose contenute nel presente atto.

Quæ quidem præinserta oblatio, & conclusio fuit per me Christophorum Papè Regium Consiliarium, Prothonotarium, & Logothætam Regni prædicti publicata, & stipulata coram dicto Illustrissimo, & Excellentissimo Domino Prorege, & Sacro Regio Consilio, ab eodemque Excellentissimo Domino Prorege nomine Suæ Catholicæ Majestatis, acceptata.

Donativo di Fiorini 5V. a Sua Ecc.

DI più detto giorno si fece offerta, e donativo di Fiorini 5V.a S.E.conforme al solito,da pagarseli nella prima tanda del Regio Donativo di Scudi 150V.come al solito.

AttoPres. del Braccio Eccl.

DI più detto giorno per il Bracchio Ecclesiastico si fece atto preservativo, come nell'antecedente Parlamento dell'anno x. Ind. 1537. tom. 1. fol. 214.

Atto di pagarsi onze 100. alli Regj Off.

DI più detto giorno fecesi atto si pagassero onze 60. al Spett. Protonotaro, suo Luogotenente, e Regij Secretarij, & onze 40. alli Regij Portieri di Cammera.

DI più detto giorno si fece atto di pagarsi onze 200. al Cameriero di S. E. per suoi travagli, e spese, conforme al solito.

PARLAM.TO LXXXIX.

Nell'Anno 3. Ind. 1664. à 9. Decembre.

Nella Città di Messina, e nel Sacro Regio Palazzo, nel governo dell'Eccellentiss. Signor D. Francesco Caetano, Duca di Sarmoneta, S. Marco, Principe di Caserta, Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, dopo la quì sotta sua proposta da esso fatta alli tre Bracci rappresentanti tutto questo fidelissimo Regno, fu da essi conclusa il seguente Parlamento Ordinario.

Nell'Off. del Prot. Anno 3. ind. 1664. fol. 179.

HE juntado a VV. SS. con este puesto de orden de Su Magestad por representarles dos cosas: la una, el teson, que tienen los enemigos de la major grandeza de Su Magestad, inquietando su Monarquia por todas partes, a que es fuerza acudir asi por reprimir su orgullo, como por recobrar lo que le han usurpado. Fia Su Magestad en la assistençia de Dios, que no lo faltaran en cosa tan justa, y en la de sus Vassallos, y en particular en los deste Reyno, que en todas ocasiones se han mostrado siempre fieles, y prontos à soccorrerle, y assi pide a VV. SS. se contenten de confirmarle los serviçios passados, continuandoselos desde la permision del otro Parlamento.

La segunda es de dar parte à VV.SS. de haverse concertado casamiento entre la Señora Infanta D. Margarita, hija de Su Magestad, y el Señor Emperador Leopoldo Ignacio, dessea Su Magestad, que VV. SS. le contribuyan la porçion del dote, como se estilò en el casamiento de la Señora Reyna de Francia: con mucho gusto represento a VV. SS. estas dos proposiçiones assi por dar a VV. SS. ocasion de mostrar su fineza, y afetto al servicio de Su Magestad, como por dar motivo à Su Magestad de hazerles muchas mercedes, come se deve esperar de su Real grandeza con tan fieles, y devotos Vassallos.

El Duque de Sermoneta.

ALLi punti della quale proposta fatta a 24. del passato mese di Novembre, dopo di haver applicato la considerazione li tre Bracchij Ecclesiastico, Militare, e Demaniale, rappresentanti il corpo di questo fidelissimo Regno, s' hanno unito nella Chiesa di San Girolamo de' PP. Predicatori di questa Nobile, & Esemplare Città di Messina, in qual luogo doppo d' avere esaminato le forze del Regno, benchè l' habbiano trovato straordinariamente infiacchite, non solamente per haver voluto esprimere alla Maestà del Re nostro Signore in tanti Parlamenti passati ordinarij, & estraordinarij la natural divozione, che porta alla prefata Maestà con la contribuzione di grossi donativi, ma anco per la bassezza delli prezzi delli frumenti, cagionata dalla fertilità delle raccolte fuori, e dentro del Regno: nondimeno per mostrare à S. M. (che Dio guardi) che con il mancamento delle forze non si è diminuita la volontà, e per far cosa grata à V. E. dalla soavità del di cui governo son stimolati li sudetti tre Bracchij, rappresentanti questo fidelissimo Regno, à trapassare nel servire al proprio Signore li termini del possibile, han deliberato, e concluso la prorogazione degl' infrascritti Donativi, da contarsi dal giorno, che spirorno, e spirano le prorogazioni d' essi per questa volta tantùm, senza poter tirar mai consequenza, con le clausule, e condizioni conforme agli atti da stendersi più largamente nella forma solita.

IL Donativo ordinario di Scudi 150V. da pagarsi in tre anni di terzo in terzo, correndo la prima paga dal primo di Settembre passato di quest' anno 3. Ind. 1664. *. e con quelle clausule, e condizioni di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno x. Ind. 1537. tom. 1. fol. 200.

Donat. di Sc. 150V.

IL Donativo di Scudi 50V. per le fortificationi del Regno, da pagarsi in tre anni come sopra, cominciando la prima paga dal primo di Settembre passato, * con quelle clausule, e condizioni di già espressate nel precedente Parlamento dell' anno 13. Indit. 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 50V. per le Fortificaz.

IL Donativo di Scudi 20V. per li Regij Palazzi, da pagarsi come sopra, in tre anni, cominciando la prima paga dal primo di Settembre passato, con quelle clausule, e condizioni di già espressate nel precedente Parlamento dell' anno 10. Ind. 1567. tom. 1. fol. 349.

Pror. del Donat. di Sc. 20V. per li Regj Palazzi

IL Donativo di Scudi 24V. per le fabriche, o ripari de' Ponti, da pagarsi come sopra in tre anni, cominciando la prima paga dal primo di Settembre passato, * con quelle clausule, e condizioni di già espressate nel precedente Parlamento del 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Se. 24V. per li Ponti.

IL Donativo di Scudi 10V. per le fabriche, e mantenimento delle Torri, da pagarsi in tre anni, cominciando la prima paga dal primo di Settembre passato: con la potestà solita darsi alli Deputati del Regno di poterlo agumentare, * e con quelle clausule, e condizioni di già espressate nel precedente Parlamento dell'anno 1579. tom. 1. a fol. 390. E perchè in virtù della sudetta potestà è stato dalli Deputati agumentato a Scudi 30V. in tre anni per lo numero delle Torri agumentate, non si possa agumentare più di detti Scudi 30V. in tre anni.

Pror. del Donat. di Sc. 10V. per le Torri.

IL Donativo di Scudi 7500. per le Case de'Regenti, e Ministri del Supremo Consiglio d'Italia, da pagarsi come sopra in tre anni, conforme al solito, e come nel Parlamento dell'anno 1609. tom. 1. fol. 453.

Pror. del Don. di Sc 7500. per li Ministri del Supremo Consf.

Quali Donativi s'haveranno da pagare in tre anni in tre uguali paghe, seu tande ogn'anno, come al solito, con la contribuzione del Bracchio Ecclesiastico della sesta parte in quelli Donativi dove concorre, precedendo prima la confirma di Sua Santità, come all'atto preservativo, che s'ha fatto.

E perchè nell'occasione del Matrimonio della Serenissima Infanta D. Margarita, figlia della Maestà del Re nostro Signore, (che Dio guardi) con il Signor Imperadore Leopoldo Ignazio, come Vostra Eccellenza ha rappresentato, si deve far servizio a S. M. di Scudi 50V., si stima che detti Scudi 50V. che è la somma, che il Regno ha soluto dare in altre consimili occorrenze, conforme al tenore del Cap. sesto del Serenissimo Re Giacomo, e del Cap. 54. del Serenissimo Re Martino, oltre la costituzione del medesimo Regno quamplurimùm, s'habbiano, e debbiano pagare nella stessa forma, e sotto il medesimo ripartimento numerò, senza alterazione alcuna, che si fece nel Donativo delli Scudi 50V. per la dote della Signora Regina di Francia, siccome appunto nell'ultimo Parlamento concluso a 9. Aprile 1661. al quale in tutto, e per tutto s'habbia relazione: ottenta prima per l'Ecclesiastico la solita dispenza Pontificia, e che la Deputazione del Regno habbia da fare il ripartimento, che suole sopra le Città, & Università d'esso, da esigersi per tassa, secon-

Donativo straordin. di Sc. 50V per la dote dell'Infanta Margarita.

do le facoltà d'ogn'uno rispettivamente, e per potere esigere la tassa sudetta in quelle Città, & Università, che si fece la tassa nel precalendato Parlamento, con ordinare alli Giurati d'ogni Università così Baronale, come Demaniale, che hanno d'ademplire la somma a loro toccante, che tengano consiglio, eligendo tre Deputati delle persone più da bene, timorate di Dio, e della Giustizia, di quella Città, o Terra, e nelle Terre Baronali, che si rimetta alli Baroni, che di più delli tre Deputati (giudicando così espediente) eleggano qualchedun'altra persona a loro benvista per assistere alla sudetta tassa, la quale s'habbia da fare dalli Giurati, Capitano di Giustizia, tre Deputati eletti dal consiglio solito della Città, & Università, e Proconservatore, se ve ne sarà, e nelle Terre Baronali quella persona, che havrà eletto il Barone: e congregatisi tutti, prestando il giuramento prima in mano del Mastro Notaro di far la tassa conforme Iddio, e la Giustitia vuole, quella faccino sopra le facoltà, e altre qualsivoglia persone di quella Città, o Terra; esclusi solamente però li giornateri, che non hanno altri beni, e facoltà, che il loro travaglio della giornata, e così ancora li poveri, e miserabili, rispettivamente compartendo secondo le facoltà la somma, che da essa Deputazione sarà ripartita sopra ogni Università; la cui tassa resta a carico delli Giurati ad esigerla con ogni diligenza, e puntualità, e quanto con più prestezza si possa, & al più per tutto il mese d'Aprile dell'anno 3. Ind. presente, dandosi potestà alla Deputazione del Regno di potere prorogare detto termine a suo arbitrio, e beneplacito, purchè non ecceda il mese d'Agosto prossimo venturo, e passando detto termine prefisso, come sopra, restano li Giurati nomine proprio obligati per quella somma, che si resterà di esigere.

Quæ quidem præinserta oblatio, & conclusio fuit per me D. Hyacinthum Papè pro Prothonotario, & Logothæta Regni prædicti publicata, & stipulata coram dicto Illustrissimo, & Excellentissimo Prorege, & Sacro Regio Consilio, & ab eodem Excellentissimo Domino Prorege nomine Suæ Catholicæ Majestatis acceptata.

Donativo di Fiorini 5V. a S.E.

DI più detto giorno si fece offerta, e donativo di Florini 5V. a S. E. da pagarseli nella prima Tanda del Regio Donativo di Scudi 150V. come al solito.

Atto Pres. del Bracc. Eccl.

DI più detto giorno per il Bracchio Ecclesiastico si fece atto preservativo, come nell'antecedente Parlamento dell'anno x. Ind. 1537. tom. 1. fol. 214.

Atto di pagarsi onze 100. al Reg. Off.

DI più detto giorno si fece atto di pagarsi onze 60. al Spett. Protonotaro, suo Luogotenente, e Regij Secretarij, & onze 40. alli Portieri di Camera.

Atto di pagarsi onze 200. al Camer. di S. E.

DI più detto giorno si fece atto di pagarsi onze 200. al Cameriero di S. E. per suoi travagli, e spese, conforme al solito.

Atto di Regnicolo.

DI più detto giorno dalli tre Bracchij del Regno fu fatto atto di abilitazione in Regnicolo in persona di D. Fortunato Caraffa, de' Principi della Roccella, acciò possa concorrere in qualsivoglia officio, e beneficio di questo Regno.

Atto pres. della Città di Messina.

DI più detto giorno fu fatto atto preservativo per la Città di Messina, con quelle clausule, e preserve espressate nell'atto del precedente Parlamento dell' anno x. Indizione 1537. tom. 1. fol. 215. (a).

PARLAMENTO XC.

Nell'Anno 6. Ind. 1668. à 3. di Febrajo.

Nella Felice Città di Palermo, e nel Sacro Regio Palazzo, nel governo dell' Eccellentissimo Sign. D. Francesco Fernandez de la Cueva, Duca d'Albuquerque, Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, dopo la quì sotto sua proposta da esso fatta alli tre Bracci rappresentanti tutto questo fidelissimo Regno, fù da essi concluso il seguente Parlamento Ordinario.

Nell' Off. del Proton. Anno 6. ind. 1668. f. 289.

LAS continuas guerras, que de tantos años a esta parte ha mantenido el Patrimonio Real en defensa, y conservazion de los Vassallos de Su Magestad, han consumido tan gruesas sumas, que fuera justo, y preciso subministrar medios correspondientes a lo mucho, que se necessita en la positura presente de los tiempos; pues con una nueva, y injusta guerra movida de Fran-

(a) Vedi li Capitoli del Regno tom. 2. f. 370. E questo fu l'ultimo Parlamento celebrato in tempo di Filippo IV. il quale morì a 17. Settembre 1665. a cui succedette Carlo II. suo figliuolo.

Franzeses tan sin humano presto, bien se deja considerar a la gran fidelidad de este Reyno, deviera esforzarse a su respeto a hazer a Su Magestad en este Parlamento algun servizio considerable, para socorro de su defensa en los frangentes, que pueden ofrezerse; però considerando mi atenzion el estado, en que se halla la nobleza de graves empeños sobre sus estados, y que las Universidades procuran esforzarse para poder complir con las tandas Regias, que produzen, no passa mi animo à proponer à VV.SS. servizio nuevo, por los justos motivos, que me mueven à considerar no seria facil su introyto, que a no haver deser prompto, y effectivo, fuera acrecentar las cargas sin la utilidad de percevirle, en cuya conformidad reduzgo mi proposizion, à que en la congregazion de este Parlamento se conceda para en parte de la universal defensa la prorogazion de los servicios, que oy corren, y produzen en este Reyno los tres Brazos, de cuya fidelidad, y atenzion no solo me lo prometo justamente, sino que si se descubriere avertura para adelantarle, seria mayor efecto del amor, con que VV.SS. atienden al mayor servizio de Su Magestad, de quien justamente deven esperar ser mantenidos en paz, y buen govierno, hallandose administrados de justizia, y favorezidos con todas las grazias, y mercedes, que Su Magestad distribuye en este Reyno, y tan justamente merezen VV. SS.

El Duque de Alburquerque.

Doppo la predetta proposta fatta a 22. del passato Gennaro, havendosi radunati li tre Bracchij Spirituale, Militare, e Demaniale, rappresentanti tutto questo fedelissimo Regno, nella Chiesa Metropolitana di questa Felice Città di Palermo, come al solito costume, cioè nel Tesoro l' Ecclesiastico, nella Cappella di nostra Signora di Libera Inferni il Militare, e nella Sagrestia il Demaniale, e fatta riflessione per una parte sopra la sudetta proposta, e per l' altra à quanto l' obbliga la divozione dovuta, conforme hà ogni debito di raggione di servire come fedelissimi Vassalli al loro Rè, e naturale Signore, maximè in riconoscenza del grande, e comune giubilo inteso della felicissima successione della Maestà del Re nostro Signore Carlo Secondo, e Padrone naturale, con speranza, che mercè al divino ajuto, nel corso della sua lunghissima vita per regnare felicissimo, d' essere guvernato questo suo fedelissimo Regno con massime più da Padre, che da Padrone, ad imitazione de' suoi Serenissimi Progenitori, maggiormente educandosi sotto la direzione

d' una

d' una Madre, e Regina nostra Signora d' attentissima vigilanza, & incomparabile prudenza, e dolendosi d' esser caduti in tempo, che alla misura, che crescono l' obligazioni, mancano le forze, e perciò non potere con dimostrazioni più vive giustificare il conoscimento, e gratitudine, che conservano da' favori Reali, hanno con ogni prontezza accordato, votato, e conchiuso, non discrepando niuno d' essi tre Bracchij, d'offerire di nuovo, e prorogare per anni tre, dal giorno, che spirorno, e spirano le prorogazioni degl' infrascritti Donativi per questa volta tantùm, senza poter mai tirare conseguenza, con le clausule, e condizioni conforme agli atti da stendersi più largamente nella forma solita.

Donativo di Fiorini 300V.

PRimariamente offeriscono, e di nuovo donano à Sua Maestà, & in suo nome à Vostra Eccellenza, per disporne Sua Maestà in quello, che sarà di suo servigio, e piacere, il Donativo di Florini 300V. da pagarsi nel modo, e forma infrascritta di terzo in terzo, incominciando la prima paga dal primo di Settembre prossimo passato di questo presente anno 6. Ind. 1667. e 1668., la seconda al primo di Gennaro, e la rerza al primo di Maggio di esso anno, e così successivamente ogni quattro mesi una paga; talchè nel primo di Maggio 8. Ind. 1670. siano intieramente pagati tutti li detti Florini 300V., da pagarsi, cioè cento venticinco mila Florini dalle Città, e Terre del Bracchio Demaniale, altri Florini cento venticinque mila dalle Città, e Terre del Bracchio Militare, e Florini cinquanta mila, che sono la sesta parte delli Florini trecento mila, pagherà il Bracchio Ecclesiastico, perchè è concluso, & accordato per detti tre Bracchij, che il presente Donativo, e servigio, con gli altri, che s' han fatto nel presente Parlamento per detto Regno, con la contribuzione del Bracchio Ecclesiastico, habbia esso Bracchio Ecclesiastico solamente a contribuire la sesta parte, & oltre non possa domandare altro disgravio, nè innovare cosa alcuna della forma presente: * con quelle clausule, e condizioni di già espressate nel precedente Parlamento dell' anno x. Ind. 1537. tom. 1. fol. 200.

Pror. del Donat. di Sc. 50V. per le Fortificazioni

IL Donativo di Scudi 50V. per le fortificazioni del Regno, da pagarsi in tre anni di terzo in terzo, cominciando la prima paga dal primo di Settembre 6. Ind. 1667., la seconda al primo di Gennaro 1668., e la terza al primo di Maggio di esso anno, e così successivamente: * e con quelle clausule, e condizioni di già espressate nel Parlamento dell'anno 13. Ind. 1555. tom. 1. fol. 275.

IL Donativo di Scudi 24V. per la fabrica, e ripari de' Ponti, da pagarsi come sopra in tre anni, cominciando la prima paga dal primo di Settembre 6. Ind. 1667. e così successivamente: * con quelle clausule, e condizioni di già espressate nel Parlamento dell' anno 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 24V. per li Ponti.

IL Donativo di Scudi 20V. per li Regij Palazzi da pagarsi come sopra in tre anni, cominciando la prima paga dal primo di Settembre 6. Ind. 1667. e così successivamente ogni quattro mesi una paga: * e con quelle clausule, e condizioni di già espressate nel Parlamento dell' anno 10. Ind. 1567. tom. 1. fol. 349.

Pror. del Donat. di Sc. 20V. per li Regj Palazzi

IL Donativo di Scudi 10V. per la fabrica, e mantenimento delle Torri, da pagarsi in tre anni, cominciando la prima paga dal primo di Settembre 6. Ind. 1667. e così successivamente ogni quattro mesi una paga, con la potestà solita alli Deputati del Regno di poterlo agumentare. E perche in virtù di detta potestà è stato agumentato a Scudi 30V. in tre anni, per lo numero delle Torri agumentate: si proroga con la condizione di non potersi agumentare più di detti Scudi 30V. in tre anni: * e con quelle clausule, e condizioni di già espressate nel Parlamento dell'anno 1579. tom. 1. fol. 390.

Pror. del Donat. di Sc. 10V. per le Torri.

IL Donativo di Scudi 7500. per le Case de' Regenti, e Ministri del Supremo Consiglio d'Italia, da pagarsi in tre anni, come sopra, e come nel Parlamento dell' anno 1609. tom. 1. fol. 453.

Pror. del Donat. di Sc. 7500. per li Ministri del Sup. Conf.

Quæ quidem præinserta oblatio, & conclusio fuit per me Spect. U. J. D. D. Ugonem Papè Regium Prothonotarium, & Logothætam Regni prædicti publicata, & stipulata coram dicto Illustrissimo, & Excellentissimo Domino Prorege, & Capitaneo Generali, & Sacro Regio Consilio, & ab eodem Excellentissimo Domino Prorege nomine Suæ Catholicæ Majestatis acceptata.

DI più detto giorno si fece offerta, e donativo di Florini cinque mila della moneta di questo Regno a S. E. conforme al solito, da pagarseli intieramente nella prima Tanda del Regio Donativo ordinario.

Donativo di Fiorini 5V. a S.E.

DI più detto giorno per il Bracchio Ecclesiastico, si fece atto preservativo, come nell'antecedente Parlamento dell'anno x. Ind. 1537. tom. 1. fol. 214.

AttoPres. del Braccio Eccl.

Atto di pagarsi onze 100. al Reg. Off.

DI più detto giorno si fece atto di pagarsi onze 60. al Spett. Protonotaro, suo Luogotenente, e Regij Secretarij, & onze 40. alli Portieri di Camera.

Atto di pagarsi onze 200. al Camer. di S. E.

DI più detto giorno si fece atto di pagarsi onze 200. al Cameriero di S. E. per suoi travagli, e spese, conforme al solito. (a)

PARLAMENTO XCI.

Nell'Anno 9. Ind. 1671. à 4. di Febrajo.

Nella Felice Città di Palermo, e nel Sacro Regio Palazzo, nel governo dell' Eccellentissimo Signor D. Claudio Lamoraldo Principe di Lignè, Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, dopo la qui sotto sua proposta da esso fatta alli tre Bracci rappresentanti tutto questo fedelissimo Regno, fù da essi concluso il seguente Parlamento Ordinario.

Nell'Off. del Proton. Anno 9. ind. 1671. f. 226.

Iendo costumbre en este fidelissimo Reyno la combocaçion del Parlamiento de tres en tres años, se ha seguido juntarse oy con una firme seguridad, de que las resoluçiones correspondèran al zelo, amor, y fidelidad, que VV. SS. profesan al Rey nuestro Señor, y su serviçio, con exemplo de todos los demas Reynos, y estados de la Monarquia; y asi paso à proponer la prorogaçion de los serviçios ordinarios, y estraordinarios, y espero poder dar à VV. SS. las graçias en su Real nombre, de haverla concedido, sin dudar sucederà lo proprio brevemente del serviçio, que se solicita, para la fortificaçion de las Plazas, y Castillos de este Reyno tan amenazado del Enemigo comun, y particularmente despues de la perdida de

(a) Le grazie accordate in questo Parlamento si vedono ne' Capitoli del Regno tom. 2. del fol. 375.

de Candia: y no me detengo à referir à VV. SS. quan preciso es este beneficio, porque su atençion tendrà muy presente todo lo que yo pudiera poner en su consideraçion, però si afeguro à VV. SS. que el caudal, que produgere, no se combertirà en otra cosa, que en poner en defensa estas Plazas, y Castillos, de que doy palabra à VV. SS. en nombre de Su Magestad, y por lo que me costituyo solicidador de las mercedes, que tan leales, y fidelissimos Vassallos deben prometerse de su Real grandeza, y beneficençia demas de la conveniençia, que todo este Reyno en comun, y particular recibirà, poniendo sus fortificaçiones en la buena forma, que se desea, para la defensa de las imbasiones de sus enemigos; en que me prometo reconoceran VV. SS. que se trata de negoçio proprio suyo, y de la comun utilidad. En Palermo à 11. de Henero 1671.

El Principe de Lignè.

PEr il grand' obligo, che questo fidelissimo Regno, e per esso li tre Bracchij Spirituale, Militare, e Demaniale rappresentanti, riconoscono havere a Sua Maestà dell' amor grande, con che ci ha sempre governati, & alle grazie ci ha continuamente fatto; e volendo dar ad intendere, che la divota servitù di questi fidelissimi Vassalli và di giorno in giorno crescendo con la volontà, & affetto, che sempre suole, ci dispiace, che impediti dall' impossibilità, e dalle forze deboli, non poter con effetti fare quelle dimostrazioni maggiori, che si desidererebbono, in divozione di sì segnalati favori, maximè in tempo del prudentissimo, e zelantissimo governo di V. E. del che esso Regno ne rende infinite grazie a Sua Maestà per la buona elezione in questo carico. Havendosi essi tre Bracchij Spirituale, Militare, e Demaniale, rappresentanti tutto questo Regno, collegialmente congregati nella Chiesa Metropolitana di questa felice Città di Palermo, come al solito costume, cioè nel Tesauro l' Ecclesiastico, nella Cappella di nostra Signora di Libera Inferni il Militare, e nella Sagrestia il Demaniale, fatta discussione sopra la sudetta proposta, di lor libera, e spontanea volontà hanno con ogni prontezza accordato, votato, e conchiuso, non discrepando niuno d' essi tre Bracchij, d'offerire di nuovo, e prorogare gl' infrascritti Donativi triennali per questa volta tantùm, senza poter mai tirare conseguenza, per anni tre, da contarsi dal primo di Settembre prossimo passato 1670., nel qual giorno spirò l' ultima prorogazione, siccome il Donativo della

Ma-

Macina di Scudi 100V. l'anno, e quello di Scudi 50V. l'anno per mantenimento delle Regie Galere per anni nove, da contarsi dal giorno, che spirò, e che spirerà l' ultima prorogazione di essi Donativi, per pagarsi del modo infrascritto, e con le clausule, e condizioni conforme agli atti da stendersi più largamente nella forma solita.

PRimieramente il Donativo ordinario di Scudi 150V. per impiegarli Sua Maestà, in quello li piacerà, da pagarsi in tre anni tertiatim in tre uguali tande ogn' anno, come al solito, * e con quelle clausule, e condizioni di già espressate nel Parlamento dell' anno x. Indizione 1537. tom. 1. fol. 200.

Donat. di Sc.150V.

IL Donativo di Scudi 50V.per le fortificazioni del Regno, da pagarsi in tre anni, come sopra, * con quelle clausule, e condizioni di già espressate nel Parlamento dell' anno 13. Ind. 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 50V. per le Fortificaz.

IL Donativo di Scudi 20V. per li Regij Palazzi, da pagarsi come sopra in tre anni, * con quelle clausule, e condizioni di già espressate nel Parlamento dell'anno 10. Indizione 1567. tom. 1. fol.349.

Pror. del Donat. di Sc. 20V. per li Regj Palazzi

IL Donativo di Scudi 24V. per le fabriche, e ripari de' Ponti, da pagarsi come sopra in tre anni, * con quelle clausule, e condizioni espressate nel Parlamento del 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 24V. per li Ponti.

IL Donativo di Scudi 10V. per le fabriche, e mantenimento delle Torri, da pagarsi come sopra in tre anni, con la solita potestà alli Deputati del Regno di potersi agumentare, con che non ecceda Scudi 10V. l'anno, come al presente s'esige: * e con quelle clausule, e condizioni espressate nel Parlamento del 1579. tom. 1. fol. 390.

Pror. del Donat. di Sc. 10V. per le Torri.

IL Donativo di Scudi 7500. per le Case de'Regenti, e Ministri del Supremo Conseglio d' Italia, da pagarsi in tre anni, come sopra, * con quelle clausule, e condizioni espressate nel Parlamento del 1609. tom. 1. fol. 453.

Pror. del Donat. di Sc.7500. per li Ministri del Sup.Consl.

Da contarsi la confirma, seu prorogazione di tutti li sudetti Donativi per anni tre, come sopra, dal primo di Settembre prossimo passato 1670. nel qual giorno spirò l'ultima prorogazione.

Pror. delli Donat. di Sc. 100V. della gabella della Macina, e di Scudi 50V. per le Galere per 9. anni.

DI più anco confirmano, e prorogano il Donativo della Macina di Scudi 100V. l'anno, e quello di Scudi 50V. l'anno per mantenimento delle Regie Galere per anni nove, da contarsi dal giorno, che spirò, e spirerà l'ultima prorogazione di essi Donativi, per pagarsi tertiatim ogn' anno in tre uguali tande: con la contribuzione del Bracchio Ecclesiastico della sesta parte in tutti li sopradetti Donativi, per quelli Donativi dove esso Bracchio concorre; precedendo prima la confirma di Sua Santità, conforme all'atto preservativo fatto per il medesimo Bracchio, per non incorrere nelle censure: e con tutti quelli patti, clausule, e condizioni soliti, & appostisi nelle oblazioni, e prorogazioni fatte per il passato nelli sopradetti Donativi, come nel Parlamento dell' anno prima Ind. 1603. tom. 1. a fol. 440. e 441.

Donativo straord. di Sc. 200V.

INoltre havendo fatto anco matura riflessione all'importante preparamento della fortificazione del Regno da V. E. con la sua solita vigilanza, e zelo del servizio di Sua Maestà, e della sicurezza del medesimo Regno in detta proposta rappresentato, per li potenti preparatorij di grande armata fatti dal Turco comune inimico, hanno concordemente, & unanimiter tutti li sudetti tre Bracchij, rappresentanti il Parlamento Generale, accordato, e concluso di servire a Sua Maestà, per trattarsi della propria conservazione, con un donativo straordinario di Scudi 200V. per questa volta tantùm, e non altrimente, nè in altro modo, per la fortificazione delle Piazze del Regno, da cavarsi come siegue dagl'infrascritti arbitrij, e con le condizioni infrascritte, cioè.

Scudi 33333. 4. per la sesta parte di detti Scudi 200V. dal Bracchio Ecclesiastico, che sono li Prelati, & Abbati, che costituiscono detto Bracchio, & entrano in Parlamento, come al solito: da pagarsi cioè una terza parte fra sei mesi, & il resto in due paghe, ogni nove mesi una paga; giachè si tratta di somma considerabile, e da ripartirsi in poche persone; precedendo prima la confirma di Sua Sautità, come all' atto preservativo fatto, per non incorrere nelle censure.

Scudi 20V. dalla Città di Palermo, per la decima parte di detto Donativo, con che s'intendano esenti li suoi Cittadini, e gli habitatori in detta Città; escludendo però tutti li Titolati, & altri, che contribuiscono nel presente Donativo di Scudi 200V. come sotto si dirà.

Scudi 20V. da tutti li Titolati o con Vassalli, o senza, Visconti, Baroni, o Padroni di Vassalli, con il solo titolo di Si-

gnore

gnore della tal Terra, li feudatarij ſenza titolo di Barone, ma che pigliano inveſtitura, e che furono taſſati nel Donativo dell'anno 1658., e qualſivoglia altra perſona, che pigliaſſe inveſtitura, ratizandoli la Deputazione del Regno, come altre volte, tanto a quelli, che fanno ſervizio militare, quanto agli altri, che non lo fanno, con quella eſtenzione, o moderazione di poca ſomma, che parerà alla detta Deputazione, e queſto per queſta volta tantùm, e ſenza che mai ſi poſſa portare in conſeguenza, nè per altra ſimile urgente, e propria neceſſità, da pagarli lo più preſto, che ſarà poſſibile, o almeno in termine di ſei meſi, li quali paſſati, & havendo pagato almeno in detti ſei meſi la terza parte, potrà la Deputazione del Regno (parendogli conveniente) darci per il reſto dilazione in due paghe, ogni ſei meſi una paga.

Scudi 10V. da eſigerſi dalli Negozianti, e Cambiſti di tutto il Regno (eſcluſi quelli della Città di Palermo, e Meſſina) che ſogliono dare denari alli cambij, o all'intereſſi, e dall'eſteri, che hanno beni in queſto Regno, e non commorano in eſſo cum domo, & familia; taſſandoli la Deputazione del Regno in quella rata, che li parerà conveniente, giuſta, e proportionata.

Scudi 15V. dalla Deputazione del Regno dell'attraſſati dell'avanzo delli Scudi 300V. non aſſegnati, quando non ſia pregiudizio dell'eſazione dell'annualità delli ſoggiogatarij, e delle dilazioni conceſſe ad alcune Univerſità povere.

Scudi 101666. 8. da ripartirſi dalla Deputazione del Regno ſopra tutte le Univerſità di eſſo, incluſe le Città franche, come ſi ſuol fare in ſimili Donativi, ratizandoli la detta Deputazione del Regno ſopra la metà delli fuochi d'ogni Terra, trovati in eſſere nell'ultima numerazione dell'anno 1652. & a raggione di tarì undici per fuoco, havendo qualche conſiderazione anco alle facoltà d'ogni luogo di detta ultima numerazione dell'anno 1652., acciò quella Terra, che haveſſe l'iſteſſi fuochi d'un'altra, però di meno facoltà, non venghi egualmente gravata, il che ſi rimette alla attenzione delli Deputati del Regno; quale ſomma ratizata dalla detta Deputazione del Regno nella forma, che ſopra ſi ha detto, doverà ogni Terra taſſarla, ed eſigerla dalli loro habitanti ſopra tutti li fuochi della detta Terra, cioè capi di famiglia, benchè viveſſero in una ſteſſa caſa; eſcluſi quelli delli miſerabili, e delli giornateri, che vivono con il ſoſtento del travaglio della loro giornata, ſecondo parerà alle perſone, che ſi doveranno eligere per detta taſſa, come ſotto: con avvertenza, che alli meno habili non poſſa taſſarli meno di tarì due,

& alli

& alli più facoltosi di onze otto: & avvertendo ancora, che non devono essere esclusi, e trattati come giornateri quelli, che hanno officio, che si dice mastranza di qualsivoglia sorte, con tutto che siano di quelli, che sogliono havere in alcune parti esenzioni, come sono Argentieri, Pittori, Speziali, & altri di questa sfera.

Si avverte di più, che la detta tassa si deve fare dove habita la persona, che s'ha da tassare, e non dove tiene li beni; ma con la considerazione delli beni, che tiene, benchè in territorio alieno: e per contrario si deve avvertire, che nessuna Università faccia tassa sopra beni del suo territorio, che fossero posseduti da persone, che vivono in altro luogo.

E per dare maggior alleviamento alli contribuenti in questa portione di Scudi 101666.8. che si hanno da ripartire per fuoco sopra tutte le Università del Regno, come sopra, si dà per assentato, che havendo contribuito nella sesta parte del Bracchio Ecclesiastico sin'hora solo li Prelati, & Abbati, che hanno voto nel Parlamento, con che il valore dell'Abbazie non sia meno di venticinque Scudi, e sono restati liberi, e con immunità gli altri Ecclesiastici del Regno, dignità, Canonici, Arcipreti, Beneficiati, e Clerici ordinarij, li quali nè contribuiscono nelle gabelle dell'Università, imposte per pagarsi le Tande, e Regij Donativi, nè in alcun altro servizio, e molti fraudolentemente si fanno esenti con la sola prima tonsura, e designazione all'obligo di servire ad alcuna Chiesa, mettendo li Padri, e Parenti li beni in testa di questi per esimersi dalle gabelle: e perchè hoggi si tratta di causa comune, nella quale li Clerici tengono eguale utiltà con li laici, per haversi d'impiegare questo Donativo nelle fortificazioni del Regno, e conseguentemente nella difesa delle loro case, e persone, beni Patrimoniali, e delle loro Chiese, e beneficij; per tanto s'avverte ancora, che devono entrare nel numero delli fuochi da tassarsi in tutte le Università del Regno (havuta la licenza di Sua Santità) gli Ecclesiastici di qualsivoglia qualità, che siano, cioè Decani, Ciantri, o Arcidiaconi delle Chiese Cattedrali, e Collegiate, (esclusa la Metropolitana di questa Città di Palermo, e suo Clero,) e Regolari, Arcipreti, o Rettori di Parrocchie, e sino al semplice Clerico di prima tonsura, possessori di beni stabili, o semoventi: eccettuati quelli, il patrimonio de' quali, o beneficio, non eccede onze dodeci di rendita l'anno, di che precisamente hanno necessità per loro sostento, ajutandosi con l'elemosina della Messa. Tutti li Conventi Regolari, benchè siano Mendicanti, che possedono beni, e rendite in commune: eccet-

tuan-

tuando quelli di S. Francesco dell'Osservanza, Reformati, e Cappuccini, & esclusi ancora li Monaci, gli Abbati, de'quali concorrono in Parlamento. Tutte le Confratie, Compagnie, e Congregazioni di laici, che hanno beni stabili, e rendite; con che però non tengono per instituto l'hospitalità, e cura de'poveri, per il quale rispetto hanno da essere liberi di questa contribuzione; quali tutti Ecclesiastici, come si ha detto, si habbiano da reputare per Cittadini, e Fuochi, per contribuire in questo Donativo con la medesima uguaglianza, e proporzione, che si ha da osservare tra li Secolari: con questo, che in riguardo delli Conventi di Regolari, Compagnie, e Confraternità di laici, il ripartimento non possa eccedere più di due Scudi per ciascun Convento, e Confraternità: e con dichiarazione, che l'Abbadie, e Monasterij di donne siano esenti di questa contribuzione.

Quale tassa, seu ripartimento, s'haverà da fare ad ordine della Deputazione del Regno nella forma seguente, cioè: Si ha da formare in ogni Città, e Terra Demaniale, e Baronale una Giunta, nella quale interveniranno il Capitano di Giustizia, li Giurati con due voti, ed in discordia fra loro, a quello che vorrà la maggior parte di essi Giurati, il Secreto, che sono quattro voti, e delli Ecclesiastici altri quattro voti, cioè il Vicario Generale, e la prima dignità della Chiesa Cattedrale, & in quelle Città, o Terre, che non sono capi di Vescovado, e sono Collegiate insigni, sia il Vicario Foraneo, e la prima dignità; e succedendo, che concorrono questi due posti in una medesima persona, entrerà la dignità, o Canonico più antico, e nelle Parrocchiali il Vicario Foraneo, e l'Arciprete con la medesima dichiarazione; e dove saranno Conventi di Regolari, che doveranno contribuire (secondo che già s'è notato) entreranno in detta Giunta due delli Superiori di tali Conventi, per antichità secondo il grado, e precedenza, che tengono nelle processioni publiche; e di più un Borgese per riguardare la gente di minore sfera, & il Borgesato, come si costuma fare in molte Città, e Terre, che pagano li Donativi per tassa, quale Borgese l'haveranno da eligere li Giurati d'ogni Terra, che in tutto vengono ad essere novi voti del gremio, e membri, che hanno da entrare in quelta contribuzione, o tassa; alli quali haverà d'avvertire la Deputazione del Regno, che nè per odio, amore, nè per altro rispetto humano aggravino gli uni, & allegeriscano gli altri, e che tengano Dio avanti gli occhi loro, e la causa publica, & universale del Regno, della cui difesa, e conservazione si tratta, affinchè in esso si mantenga la purità della

Re-

Religion Cattolica, come s'ha fatto per tanti secoli, e non la possino perturbare li nemici della Chiesa, e del nome Christiano: & acciò si faccia senza dilazione, se li ha di assegnare un tempo breve, affinchè si giuntino, & eseguiscano il ripartimento.

Fatto questo senza aggravio di persona veruna, come si spera, ha d'incaricare la Deputazione del Regno al Capitano di Giustizia, e Giurati d'ogni Città, o Terra, che nominino un Tesoriero, o Depositario, che sia persona idonea, e facoltosa: ed approbata questa elezione dalla Deputazione del Regno, se li dia la lista delli contribuenti, acciò esigga la contribuzione d'ogn'uno dell'istessa forma, e come si ha detto di sopra nella contribuzione del Baronaggio, e quello che và esigendo lo tenghi pronto in suo potere ad ordine di essa Deputazione del Regno, per applicarlo, o rimetterlo alle parti dove convenga: & al detto Tesoriero, o sia Depositario per raggione di questa occupazione si può fare esente di questo Donativo. E per quel che tocca all'esigenza degli Ecclesiastici, si procuri, che dalli Vescovi, & Arcivescovi se ne dia da loro la commissione al sudetto Tesoriero, acciò eseguisca quanto di sopra: e se li Tesorieri, o contribuenti saranno tardi a sodisfare le somme, che haveranno entrato in loro potere, o gli sono state ripartite, se li hanno da potere destinare Delegati dalla Deputazione del Regno a spese di essi Tesorieri, o altri debitori: dichiarandosi, che da una medesima persona nominata in tutte le sopradette contribuzioni, o siano tasse, non si deve esigere più d'una somma, la quale sempre deve essere la maggiore di quella, che li toccasse.

Ed a tutto questo il fedelissimo Regno hà devenuto, e deviene con espressa condizione, senza la quale non haveria mai devenuto, che tutto il modo, che s'ha da tenere in detti Donativi, così in smaltire le difficoltà, che occorressero nella tassa, & esazione, come sopra, come in esigerli, & applicarne il denaro alle fortificazioni, come sotto, s'abbia da fare dalla Deputazione del Regno, senza che se li possa intromettere in cosa alcuna prevista, pensata, ò non pensata, altro Tribunale, Giunta di Ministri, ò altra qualsivoglia persona, sotto qualsivoglia pretesto, ò causa, e che l'espensione del denaro entrato da detti Donativi non si possa mai applicare, spendere, nè convertire in altro, che nella spesa per le sudette fortificazioni, nella quale mai si possano comprendere le fortificazioni delli Castelli Regij, nè il mantenimento delle Galere, Terzo d'Infanteria Spagnuola, ò Italiana,

che

che fosse di presidio nel Regno, Cavalleria, nè in altra qualsivoglia cosa pensata, ò non pensata, nè meno con nome, e pretesto di prestito: dichiarandosi, che l'intenzione del Regno è, che s'applichi alla fabrica, e fortificazione delle Città, e Terre tantùm benviste all'Eccellentissimo Sig. Vicerè, con servirsi di darne notizia alla Deputazione del Regno, per potergli rappresentare quello, che gli occorresse, acciò si pigli da S.E. quella risoluzione, che meglio li parerà: con avvertenza, che per qualche riparo delle fabriche delli Castelli Regij delle Città di Siracusa, Agosta, e Trapani solamente, e non per altri Castelli Regij, si possa spendere del presente Donativo di Scudi 200V. la somma di Scudi 3V. in circa una volta tantùm, dummodo che non ecceda Scudi 5V. per detti tre Castelli, e per via della detta Deputazione del Regno; non potendosi mai detti Scudi 3V. e l'avanzo sudetto applicare, nè spendere in arteglierie, armi, munizioni, pagamento di soldati, nè di altra qualsivoglia cosa per detti tre Castelli, ma solamente per dette fabriche tantùm, come si ha detto. E succedendo il caso di doversi mandare denari in partibus per dette fortificazioni, s'habbia da eligere dall'Eccellentissimo Signor Vicerè la persona a consulta della Deputazione del Regno, & il denaro s'habbia da spendere (benchè a minuto) ad ordine dell'Eccellentissimo Signor Vicerè per via della detta Deputazione del Regno, alla quale la detta persona ne doverà dar conto.

Et in caso, che dalli Deputati del Regno si controvenisse ò in tutto, ò in parte, benchè minima, a quanto di sopra si hà detto, e dichiara il Regno d'hora per allora da tutti li tre Bracchij rappresentanti il medesimo Regno per nulla la procura, che farà di detti Deputati del Regno, e per conseguenza invalide tutte le cose, che facessero, non ostante detta revocazione, e che restino in caso di conrovenzione assoluti tutti quelli, che devono pagare li presenti Donativi, ò tasse di Scudi 200V., e per formare la nuova Deputazione, si debba supplicare humilmente dal Regno d'hora per allora all'Eccellentissimo Signor Vicerè, che si serva in detto caso di controvenzione d'intimare nuovo Parlamento per farsi nuova elezione di Deputati Procuratori, nel numero della quale restassero però Deputati quelli, che fussero stati di contrario voto alla cotrovenzione, come sopra: dichiarando anco, che hà divenuto, e diviene il Regno al detto Donativo straordinario di Scudi 200V. con espressa condizione, senza la quale non haveria mai divenuto, che si serva l'Eccellentissimo Sig. Vicerè dare gli ordini opportuni, che il Donati-

vo ſtraordinario di Scudi 200V. con eſpreſſa condizione, ſenza la quale non haveria mai divenuto, che ſi ſerva l' Eccellentiſſimo Signor Vicerè dare gli ordini opportuni, che il Donativo delli Scudi 16666. e tarì 8. annuali già confirmato nelli Donativi ordinarij per altri tre anni, come ſopra, ſi habbia da eſigere dalla Deputazione del Regno, come ſi diſpone nel Parlamento dell' anno 1537. che incominciò detto Donativo, & applicarſi dalla medeſima Deputazione ad ordine dell' Eccellentiſſimo Signor Vicerè nella fortificazione del Regno, nella forma, che ſi dichiara nel ſudetto Parlamento.

E per moſtrare ſempre queſto fideliſſimo Regno l'oſſervanza, che deve alla Maeſtà del Rè noſtro Signore (Dio guardi) ſi dichiara, che non approvandoſi dalla Maeſtà della Regina noſtra Signora queſta nuova condizione di detto Donativo di Scudi 16666. 8. s'intenda per non poſta, ma la ſomma giuſtizia di Sua Maeſtà, & il deſiderio, che hà moſtrato per ſue Reali lettere, che detto Donativo ſi ſpenda per dette fortificazioni, come fu dato, ci donano ferma ſperanza, che approverà la detta condizione, dirizzata tutta al maggior ſervizio di Sua Maeſtà, e conſervazione di queſto ſuo fideliſſimo Regno. Non mancando queſto fideliſſimo Regno di ſupplicare riverentemente a V. E. che tutto quello, e quanto avanzaſſe della hazienda Reale, ò ſia di tratte, o d' altro effetto, ſi ſerva dar ordine, che ſi ſpenda nelle fortificazioni del Regno, acciò con tutte le neceſſarie prevenzioni ſi mantenghi ben difeſo di qualſivoglia invaſione di nemici ſotto il dominio del Re noſtro Signore, che viva mille anni, e ſuoi Sereniſſimi Re Succeſſori.

La quale oblazione V.E. da parte di Sua Maeſtà l' accetta, ſcuſando in tanto il Regno ſe non può ſpronare le forze a ſeguire la volontà del ſuo deſiderio, obligandoſi con giuramento ad Sacroſanćta Dei quatuor Evangelia d' oſſervare, e far oſſervare le coſe contenute nel preſente atto.

Quæ quidem præinſerta oblatio, & concluſio fuit per me U. J. D. D. Ugonem Papè Regium Conſiliarium, Prothonotarium, & Logothætam Regni prædićti publicata, & ſtipulata coram dićto Illuſtriſſimo, & Excellentiſſimo Prorege, & Sacro Regio Conſilio, ab eodemque Excellentiſſimo Domino Prorege nomine Suæ Catholicæ Majeſtatis, acceptata.

DI più detto giorno ſi fece offerta, e donativo di Fiorini cinque mila della moneta di queſto Regno a S. E. conforme al ſolito, da pagarſeli intieramente nella prima tanda del Regio Donativo ordinario.

Donativo di Fiorini 5V. a Sua Ecc.

Di più detto giorno per il Bracchio Ecclesiastico si fece atto preservativo, come nell'antecedente Parlamento dell'anno x. Ind. 1537. tom. 1. fol. 214.

AttoPres. del Braccio Eccl.

Di più detto giorno fecesi atto di pagarsi onze 60. al Spett. Protonotaro, suo Luogotenente, e Regij Secretarij, & onze 40. alli Regij Portieri di Cammera.

Atto di pagarsi onze 100. alli Regj Off.

Di più detto giorno si fece atto di pagarsi onze 200. al Camariero di S. E. per suoi travagli, e spese, conforme al solito.

Atto di pagarsi onze 200. al Camer. di S.E.

Atto, col quale si mostra, che l' Arcivescovo di Palermo nella Cavalcata precedente al Parlamento debba portar la Croce.

(a) Panor. die 20. Maji 9. Ind. 1671.

CUM fuerit per Excellentiam Illustris. Domini D. Claudii Lamoraldo Proregis, & G. C. hujus Siciliæ Regni ordinatum tenoris sequentis videlicet. Por quanto habiendo de concurrir el Arçobispo de esta Ciudad en la funcion del passeo de a cavallo, que se acostumbra hazer en el dia de la proposicion del Parlamento como Cabo del Braço Espiritual, se movio question sobre la ceremonia de llebar ante si la Cruz por insignia perteneciente a su dignidad, y desseando yo, que sin hacer novedad se le observasse al Arçobispo, todo lo que por derecho costumbre, y observancia se fuesse devido, recibi informes del Prothonotario del Reyno, de los Porteros de Camera, y de algunos Ministros de lo que se habia praticado en los Parlamientos antecedentes: y por no estar notado en los libros de a quel, ni en la memoria de estos no se hallò la claridad, que se deseava: y no pudiendo diferirse la funcion de a quel dia: resolvì encargar al Arçobispo, que asistiesse a ella con los cabos de los otros dos Braços: sin llebar por esta vez la insignia de la Cruz, assegurandole, que se discurriria despues este punto con mas pleno conocimiento: y que hallandose exemplares se ajustarya la materia de manera, que no quedasse prejudicada su digni-

(a) Questo istrumento mancava nell'antica edizione, e fu da me trascritto dall'Officio del Protonotajo, in detto anno.

dignidad: y executandolo asì el Arçobiſpo concurrio ſin ella, porque no ſe difirieſſe, ni impidieſſe la concluſion del Parlamento, moſtrando ſu zelo, y atencion al mayor ſervicio de Su Mageſtad; y habiendo cometido a D. Manuel Monge Juez de la Monarquia, el que informandoſe de la obſervancia antecedente me refirieſſe por eſcrito ſu ſentir cerca de eſta pretencion: y me riferio haber examinado a diverſas perſonas de calidad, y de buenas noticias, y viſto diverſos libros, y eſcritos de otras, que muy ex profeſſo han obſervado, y notado las ceremonias, que acoſtumbran haſerſe en la publicacion del Parlamento, y que era coſtante, que los Arçobiſpos D. Fernando de Andrada, y D. Fray Martin de Leon, y Cardenas, y el de Monrreal D. Luis de los Cameros con licencia, y de conſentimiento del de Palermo D. Pedro Martinez Rubio, (que a la ſazon gobernava eſte Reyno como Preſidente Lugarteniente) en la miſma funcion de los Parlamentos de los años 1648. 1651. y 1658. llebaron ante sì la inſignia de la Cruz en los braços de un Miniſtro Eccleſiaſtico reveſtido con Cota, y Sobrepelliz de a cavallo immediato, y lado izquierdo del Capitan de la Guardia, y que concurriendo con eſto el pertenecer al Arçobiſpo por diſpoſicion de derecho Canonico la delacion de eſta inſignia por qualquier parte de ſu Dioceſis: era de parecer, que ſe le debia mantener, y conſerbar en el uſo de ella: ordenando yo, que hicieſſe acto por ante el Protonotario, en que ſe pervinieſſe, y notaſſe asì para en los caſos futuros: ſin que el haberſe omitido en el Parlamento antecedente cauſaſſe perjuicio alguno a ſu dignidad, y remitiendo deſpues eſta referenda del Juez de la Monarquia al Conſultor D. Pedro Guerrero con orden que viſta por el me dieſſe ſu parecer: ſe conformò ſubſtancialmente con lo que me refério dicho Miniſtro, y hecha eſta miſma diligencia con el Regente Preſidente D. Oracio de la Torre concurrio tambien con el ſentir del Juez de la Monarquia, y por diverſos informes, que hè tenido de otros Miniſtros, y perſonas graves, ancianas, y noticioſas hè entendido ſer cierta eſta obſervancia. Por tanto ordeno al Protonotario, que haga acto formal en ſus libros en que con eſta reſolucion quede notado, y avertido, que al Arçobiſpo de Palermo ſuccediendo el caſo de ſer Cabo del Parlamento por el Braço Eſpiritual: le toca llebar ante sì en el paſſeo publico de a cavallo (que ſe haſe el dia, de la propoſicion por los Señores Virreyes accompañados de toda la Nobleza) la inſignia de la Cruz como propria de ſu dignidad en manos de un Miniſtro Eccleſiaſtico reveſtido con Cota, y Sobrepelliz de a ca-

cavallo immediatè, y al lado isquierdo del Capitan de la Guardia, paraque asì se observe en todas las funciones, que se celebraren en lo adelante con declaracion, que no le perjudique el haberse omitido en la passada: stante que el Arçobispo concurrio sobre seguro de mi palabra, de que examinado el punto con lleno conocimiento tendria satisfacion su dignidad. Ideo de mandato prædictæ E. S. facto mihi D. Vincentio Galofaro Duci Rebottonii pro Proth. & Locothetæ hujus prædicti Regni, ut in futurum appareat, factus est præsens actus redactus, & registratus in officio Regni Siciliæ Prothonotarii. Unde &c.

D. Vincentius Galofaro pro Proth.

Ex Registro Officii Regni Siciliæ Prothonot. factus est præsens Actus.

Coll. Salva.

D. Andreas Marchisi Reg. Coad.

PARLAMENTO XCII.

Nell' Anno 4. Indit. 1680. a 9. Decembre.

Nella Felice Città di Palermo, e nel Sacro Regio Palazzo, nel governo dell' Eccellentiss. Sign. D. Francesco de Benavides Conte di Santo Stefano, Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, dopo la quì sotto sua proposta da esso fatta alli tre Bracci rappresentanti tutto questo fidelissimo Regno, fu da essi concluso il seguente Parlamento Ordinario.

Nell'Off. del Prot. Anno 4. ind. 1680. fol. 179.

Unque en todas las ocasiones de celebraçion de Parlamento he havido motivos grandes de ponderar la fineza, con que este fidelissimo Reyno ha continuado, y adelantado de tres en tres años gruesos Donativos, y serviçios a Su Magestad, se ofreze de singular, y nueva raçon de estimaçion en su Real nombre a este fidelissimo Reyno; pues haviendo dilatadose la solemnidad de las Cortes, por estar ocupados sus naturales en la propria defensa, manteniendo à costa de sus vidas, y hazienda, la lealtad, y obediençia, que por tantos años han profesado a su Rey, y los disturbos, y guerra pasada procuravan alterar,

han

han contribuido voluntariamente no solo las gruesas cantidades, que por parte de Su Mageſtad ſe havian de pedir en Parlamento, ſi ſe hubiera celebrado por otras, que por diferentes taſas han querido dar en demoſtraçion de ſu eſtremado amor: en conoçimiento de lo qual quiſiera yo no paſar a mas, que a pedir al Reyno lo miſmo, que ſu fineza tiene ya anticipado, que ſon los Donativos, que ſe havian de haver dado en eſtos años, y la continuaçion de ellos en la forma eſtilada haſta a quì; ſaviendo yo, que ninguna otra coſa compliria mas puntualmente el Real animo, y deſeo de Su Mageſtad, que en dar las graçias a VV. SS. de los ſerviçios referidos, y ofrecerles, como lo hago aplicar con toda eficacia mi interpoſiçion, paraque general, y particularmente eſperimenten VV. SS. los efectos de ſu Real gratitud; però ſiendo inescuſable para la manutençion, y ſeguridad a eſte fideliſſimo Reyno, que por ſu ſituaçion, y grandeza, ſe halla tan eſpueſto a la imbaſion de los Enemigos de eſta Corona, y no ſolo conſervar las fortificaçiones hechas, ſino continuar haſta la perfeçion, las que nuevamente ſe han emprendido para dejar en defenſa correſpondiente a ſu importançia eſte fideliſſimo Reyno, devo pedir a VV. SS. ſe esfuerzen con ſu acoſtumbrado çelo, y amor a hazer algun nuevo ſerviçio, o Donativo, que riçevirà Su Mageſtad como demoſtraçion, de las que la liberalidad de VV. SS. hà acoſtumbrado hazer en los caſamientos de los Señores Reyes paſados, y aunque la galanteria de VV. SS. bendria, en que ſe aplicaſe a eſte efecto el amor de Su Mageſtad, no da lugar a que ſalga del Reyno aun con motivo tan juſto cantidad ninguna, de las que ſe concedan, ſino quiere, que de todas maneras ſe aplique, y cumpla en la conſervaçion, y defenſa de tan buenos, y fieles Vaſſallos, y deſde luego doy yo palabra a VV SS. de que ſe cumplirà aſi, ratificando de nuovo el buen animo de Su Mageſtad de agradeçer tan continuados, quantioſos, y relebantes ſerviçios. En Palermo 24. de Noviembre de 1680.

El Conde de Santi Steban.

SOno tante, e sì grandi l'obbligazioni, che queſto fedeliſſimo Regno, e per eſſo li tre Bracchij Eccleſiaſtico, Militare, e Demaniale, quello rappreſentanti, profeſſa havere alla Maeſtà del Re noſtro Signore, per il grande affetto, ed attenzione, con la quale ha ſempre governato, ed aſſiſtito alla difeſa di eſſo, e per le ſingolariſſime grazie, e favori dalla ſua Real benignità compartitegli, che volentieri abbraccia ogni occaſione per manifeſtare quanto va ſempre avan-

zandosi il divoto ossequio di sì fedelissimi Vassalli al Real servizio, con una prontissima volontà, & affetto in eseguire le sue ordinazioni, e replicati Donativi, che di tempo in tempo si son fatti per lo passato; e maggiormente procura in questa occasione manifestarlo, che quantunque le scarsezze, e miserie, ne' quali il Regno si trova in questi tempi tanto calamitosi, siano tali, che l' impediscano pratticare quelle maggiori dimostrazioni, le quali gli obblighi, che professa ricevano, e l' affetto che confessa esige in riconoscenza di così singolari favori, che massime sperimenta in tempo del prudentissimo, e zelantissimo governo di Vostra Eccellenza, di che questo Regno ne dà le grazie alla Maestà Cattolica del Rè nostro Signore (che Dio guardi) nulladimeno però avendosi li tre Bracchij Ecclesiastico, Militare, e Demaniale, rappresentanti tutto questo fedelissimo Regno, collegialmente congregati nella Chiesa Metropolitana di questa Felice Città di Palermo, come al solito costume, cioè nel Tesoro l'Ecclesiastico, nella Cappella di nostra Signora di Libera Inferni il Militare, e nella Sagrestia il Demaniale, fatta discussione sopra la sudetta proposta, di loro libera volontà hanno con ogni prontezza accordato, votato, e conchiuso, non discrepando niuno di essi tre Bracchij, di offerire di nuovo, confirmare, e prorogare gl'infrascritti Donativi triennali, e novennali per questa volta tanto, senza poter tirare conseguenza, da contarsi d'oggi innanti, e con li decorsi dell' ultima prorogazione fino al presente: con che nell'esigenza si operi con blandura, e dilazione; e con le solite preservazioni in casi simili d'altri Parlamenti, conforme agli atti da stendersi più largamente nella forma solita: e con espressa condizione, che entri a numerarsi, e ratizzarsi la Città di Messina, e le Terre, e Casali del suo costretto, nella forma, e come tutte l'altre Città, e Terre del Regno non franche.

Donat. di Sc. 150V.

PRimieramente il Donativo ordinario di Scudi 150V. per impiegarli Sua Maestà in quello li piacerà, da pagarsi in tre anni tertiatim, in tre uguali tande ogn' anno, come al solito, * e con quelle clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell'anno x. Ind. 1537. tom. 1. fol. 200.

Pror. del Donat. di Sc. 50V. per le Fortificaz.

IL Donativo di Scudi 50V. per le fortificationi del Regno, da pagarsi in tre anni, come sopra, * con le clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell'anno 13. Indiz. 1555. tom. 1. fol. 275.

IL Donativo di Scudi 20V. per le fabbriche de' Regij Palazzi, da pagarsi in tre anni, come sopra, * e con le clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell'anno 10. Ind. 1567. tom. 1. fol. 349.

Pror. del Donat. di Sc. 20V. per li Regj Palazzi

IL Donativo di Scudi 24V. per la fabrica, e ripari de' Ponti, da pagarsi in tre anni, come sopra * e con le clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell'anno 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 24V. per li Ponti.

IL Donativo di Scudi 10V. per la fabrica, e mantenimento delle Torri del Regno: con la potestà solita alli Deputati del Regno di potersi agumentare, con che non ecceda Scudi 10V. l'anno, come al presente si esigge, da pagarsi in tre anni, come sopra, * e con le clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell'anno 7. Ind. 1579. tom. 1. fol. 390.

Pror. del Donat. di Sc. 10V. per le Torri.

IL Donativo di Scudi 7500. per li Ministri, & Officiali del Supremo Conseglio d'Italia, da pagarsi in tre anni, come sopra, * e con le clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell' anno 7. Ind. 1609. tom. 1. fol. 453.

Pror. del Don. di Sc 7500. per li Ministri del Supremo Conf.

IL Donativo della gabella della Macina di Scudi 100V. l' anno per altri anni nove, da pagarsi tertiatim ogn' anno, come sopra, da contarsi dal giorno, che finirà l'ultima proroga, * e con le clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell' anno prima Ind. 1603. tom. 1. fol. 441.

Pror. del Donat. di Sc. 100V. della gabella della Macina.

IL Donativo delli Scudi 50V. l'anno, per altri anni nove, per il mantenimento delle sei Regie Galere, da pagarsi come sopra, * e con le clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell' anno prima Ind. 1603. tom. fol. 440.

Pror. del Donat. di Sc. 50V. per le Galere.

Con la contribuzione del Bracchio Ecclesiastico della sesta parte in tutti li sopradetti Donativi, per quelli Donativi dove esso Bracchio concorre, precedendo prima la confirma di Sua Santità, conforme nell' atto preservativo fatto per il medesimo Bracchio, per non incorrere nelle censure: e con tutti quelli patti, clausule, e condizioni solite, & espressate nelle oblazioni, e prorogazioni fatte per il passato delli sopradetti Donativi.

INoltre hanno concordemente, & unanimiter tutti li sudetti tre Bracchij, rappresentanti il Parlamento Generale,

Donativo straord. di Sc. 200V.

accor-

accordato, e conchiuso di servire a Sua Maestà, per trattarsi della propria conservazione, con un Donativo straordinario di Scudi 200V. per questa volta tantùm, e non altrimente, nè in altro modo, per le fortificazioni delle Piazze del Regno, e da esigersi come sotto, dagl' infrascritti arbitrij, e tasse, e con le condizioni infrascritte, e non altrimente.

E prima, Scudi 150V., cioè Scudi 25V. per la sesta parte di detti Scudi 150V. dal Bracchio Ecclesiastico, che sono li Prelati, & Abbati, che constituiscono detto Bracchio, & entrano in Parlamento, come al solito: da pagarsi, cioè una terza parte fra sei mesi, & il resto in due paghe, ogni nove mesi una paga; giachè si tratta di somma considerabile, e da ripartirsi in poche persone.

Scudi 15V. dalla Città di Palermo, per la decima parte di detti Scudi 150V., con che siano esenti li suoi Cittadini, e gli Abitatori in detta Città; escludendo però tutti li Titoli, & altri, che contribuiscono nel presente Donativo di Scudi 200V. come sotto si dirà.

Scudi 10V. dalla Città di Messina, con che siano esenti li suoi Cittadini, & Abitatori in detta Città; escludendo però tutti li Titolati, & altri, che contribuiscono nel presente Donativo di Scudi 200V. come sotto si dirà.

Scudi 15V. che donano volontariamente, e stante che si tratta della propria conservazione, e di Donativo, che si hà da impiegare per le fortificazioni del Regno, che stà in evidente pericolo, ò d' invasione del Turco, ò di qualche tentativo degli emoli, & inimici della Real Monarchia del Rè nostro Signore, (Dio guardi) tutti li Titolati ò con Vassalli, ò senza, Visconti, Baroni, ò Padroni di Vassalli, con il solo titolo di Signore della tal Terra, li feudatarij senza titolo di Barone, ma che pigliano investitura, e che furono tassati nel Donativo dell' anno 1658. e 1671. e qualsivoglia altra persona, che pigliasse investitura, ratizandoli la Deputazione del Regno, come l' altre volte, tanto a quelli, che fanno servizio militare, quanto agli altri, che non lo fanno, con quella estenzione, ò moderazione giusta, e dovuta di quella somma, che parerà alla detta Deputazione, e questo per questa volta tantùm, e senza che mai si possa portare in conseguenza, nè per altra simile urgente, e propria necessità: da pagarli lo più presto, che sarà possibile, ò almeno in termine di sei mesi, li quali passati, & havendo pagato almeno in detti sei mesi la terza parte, potrà la Deputazione del Regno (parendogli conveniente) darci per il resto dilazione in due paghe, ogni sei mesi una paga.

Scudi 10V. da esigersi dalli Negozianti, e Cambisti di tutto il Regno (esclusi quelli della Città di Palermo, e Messina) che sogliono dare denari alli cambij, ò all' interessi, e dall' esteri, che hanno beni in questo Regno, e non commorano in esso cum domo, & familia; tassandoli la Deputazione del Regno in quella rata, che li parerà conveniente, giusta, e proporzionata.

Scudi 10V. dalla Deputazione del Regno dell' attrassati dovuti dalle Città, e Terre, che dichiarerà la detta Deputazione del Regno, e sono dell' avanzo delli Scudi 300V. non assegnati, quando non sia pregiudizio dell' esazione dell' annualità delli soggiogatarij.

Scudi 65V. da ripartirsi dalla Deputazione del Regno sopra tutte le Università di esso, incluse le Città franche, come si suol fare in simili Donativi, ratizandoli la detta Deputazione del Regno sopra la metà delli fuochi d'ogni Terra, trovati in essa dell'ultima numerazione dell' anno 1652. & a ragione di tarì undici per fuoco: havendo qualche considerazione anco alle facoltà d'ogni luogo di detta ultima numerazione dell' anno 1652., acciò quella Terra, che havesse l' istessi fuochi d' un' altra, però di meno facoltà, non venghi egualmente gravata, il che si rimette all' attenzione delli Deputati del Regno nella forma, che sopra si hà detto, doverà ogni terra tassarla, ed esigerla dalli loro habitanti sopra tutti li fuochi della detta Terra, cioè capi di famiglia, benchè vivessero in una stessa casa; esclusi quelli delli miserabili, e delli giornatieri, che vivono con il sostento del travaglio della loro giornata, secondo parerà alle persone, che si doveranno eligere per detta tassa, come sotto.

Con avertenza che alli meno habili non possa tassarsi meno di tarì due, & alli più facoltosi non più di onze otto; però a quelle persone, che havessero Feudi, ò Territorij, seu Burgensatici, che non fanno servizio militare, nè che pigliano investiture, si tassino in quella maggior somma di dette onze otto, che parerà conveniente alla detta Deputazione del Regno: & avvertendo ancora, che non devono essere esclusi, e trattati per giornateri quelli, che hanno officio, che si dice Mastranza di qualsivoglia sorte, con tutto che siano di quelli, che sogliono havere in alcune parti esenzioni, come sono Argentieri, Pittori, Speziali, & altri di questa sfera.

Si avverte di più, che la detta tassa si deve fare dove habita la persona, che s' hà da tassare, e non dove tiene li beni; ma con la considerazion delli beni, che tiene, benche in territorio alieno: e per contrario si deve avvertire,

tire, che nessuna Università faccia tassa sopra i beni del suo territorio, che fossero posseduti da persone, che vivono in altro luogo.

E per dare maggior alleviamento alli contribuenti in questa portione di Scudi 65V., che si hanno da ripartire per fuoco sopra tutte le Università del Regno, come sopra, si dà per assentato, che havendo contribuito nella sesta parte del Bracchio Ecclesiastico sin' hora solo i Prelati, & Abbati, che hanno voto nel Parlamento, con che il valore dell' Abbazie non sia meno di venticinque Scudi, e sono restati liberi, e con immunità gli altri Ecclesiastici del Regno, dignità, Canonici, Arcipreti, Beneficiati, e Clerici ordinarij, li quali nè contribuiscono alle gabelle dell' Università, imposte per pagarsi le Tande, e Regij Donativi, nè in alcun altro servizio, e molti fraudolentemente si fanno esenti con la sola prima tonsura, e designazione all' obligo di servire ad alcuna Chiesa, mettendo li Padri, e Parenti li beni in testa di questi per esimersi dalle gabelle: e perchè hoggi si tratta di causa comune, nella quale li Clerici tengono eguale utiltà con li laici, per haversi d' impiegare questo Donativo nelle fortificazioni del Regno, e conseguentemente nella difesa delle loro case, e persone, beni Patrimoniali, e delle loro Chiese, e beneficij; Pertanto s'avverte ancora, che devono entrare nel numero delli fuochi da tassarsi in tutte le Università del Regno (havuta la licenza di Sua Santità) gli Ecclesiastici di qualsivoglia qualità, che siano, cioè Decani, Ciantri, ò Arcidiaconi delle Chiese Cattedrali, e Collegiate, (esclusa la Metropolitana di questa Città di Palermo, e suo Clero) Arcipreti, ò Rettori di Parrocchie, e fino al semplice Clerico di prima tonsura, possessori di beni stabili, o semoventi: eccettuati quelli, il patrimonio de' quali, ò beneficio, non eccede le onze dodeci di rendita l'anno, di che precisamente hanno necessità per loro sostento, ajutandosi con l'elemosina della Messa. Tutti li Conventi Regolari, benchè siano Mendicanti, che possedono beni in commune: eccettuando quelli di S.Francesco dell'Osservanza, Reformati, e Cappuccini, & esclusi ancora li Monaci, e gli Abbati, quali concorrono in Parlamento. Tutte le Confraternità, Compagnie, e Congregazioni di laici, che hanno beni stabili, e rendite; con che però non tengono per instituto l'hospedalità, e cura de' poveri, per il quale rispetto hanno da essere liberi di questa contribuzione; quali tutti Ecclesiastici, come li è detto, si habbiano da reputare per Cittadini, e Fuochi, per contribuire in questo Donativo, con la medesima uguaglianza, e

proporzione, che si hà da osservare tra li Secolari: con questo, che in riguardo delli Conventi di Regolari, Compagnie, e Confraternità di laici, il ripartimento non possa eccedere più di due Scudi per ciascun Convento, o Confraternità: e con dichiarazione, che le Abbadie, e Monasterij di donne siano esenti di questa contribuzione.

Forma da practicarsi nella tassa.

Quale tassa, seu ripartimento, s'haverà da fare ad ordine della Deputazione del Regno nella forma seguente, cioè: Si hà da formare in ogni Città, e Terra Demaniale, e Baronale una Giunta, nella quale interveneranno il Capitano di Giustizia, li Giurati con due voti, ed in discordia frà loro, a quello che vorrà la maggior parte di essi Giurati; il Secreto, che sono quattro voti, e delli Ecclesiastici altri quattro voti, cioè il Vicario Generale, e la prima dignità della Chiesa Cattedrale, & in quelle Città, ò Terre, che non sono capi di Vescovato, e sono Collegiate insigni, sia il Vicario Foraneo, e la prima dignità; e succedendo, che concorrono questi due posti in una medesima persona, entrerà la dignità, ò Canonico più antico, e nelle Parrocchiali il Vicario Foraneo, e l'Arciprete con la medesima dichiarazione; e dove saranno Conventi di Regolari, che doveranno contribuire (secondo che già s'è notato) entreranno in detta Giunta due delli Superiori di tali Conventi, per antichità secondo il grado, e precedenza, che tengono nelle processioni pubbliche; e di più un Borgese per riguardare la gente di minore sfera, & il Borgesato, come si costuma fare in molte Città, e Terre, che pagano li Donativi per tassa, quali Borgesi l'haveranno da eligere li Giurati d'ogni Terra, che in tutto vengono ad essere novi voti del grembo, e membri, che hanno da entrare in questa contribuzione, ò tassa; alli quali haverà d'avvertire la Deputazione del Regno, che nè per odio, amore, nè per altro rispetto humano aggravino gli uni, & allegeriscano gli altri, e che tengano Dio avanti gli occhi loro, e la causa publica, & universale del Regno, della cui difesa, e conservazione si tratta, affinchè in esso si mantenga la purità della Religione Cattolica, come s'hà fatto per tanti secoli, e non perturbare li nemici della Chiesa, e del nome Christiano: & acciò si faccia senza dilazione, se li hà di assegnare un tempo breve, affinchè si giuntino, & eseguiscano il ripartimento.

Fatto questo senza aggravio di persona veruna, come si spera, hà d'incarire la Deputazione del Regno al Capitano di Giustizia, e Giurati d'ogni Città, e Terra, che nominino un Tesoriero, ò Depositario, che sia persona idonea, e facol-

tosa: ed approvata questa elezione dalla Deputazione del Regno, se li dia la lista delli contribuenti, acciò si esigga la contribuzione d'ogn'uno dell'istessa forma, e come si hà detto di sopra nella contribuzione del Baronaggio, e quello che và esigendo lo tenghi pronto in suo potere ad ordine di essa Deputazione del Regno, per applicarlo, o rimetterlo alle parti dove convenga: & il detto Tesoriero, o sia Depositario per raggione di questa occupazione si può fare esente di questo Donativo. E per quel che tocca all'esigenza degli Ecclesiastici, si procuri, che dalli Vescovi, & Arcivescovi se ne dia da loro la commissione al sudetto Tesoriero, acciò eseguisca quanto di sopra: e se li Tesorieri, ò contribuenti saranno tardi a sodisfare le somme, che haveranno entrato in loro potere, ò gli siano state ripartite, se li hanno da potere destinare Delegati dalla Deputazione del Regno a spese di essi Tesorieri, ò altri debitori: dichiarandosi, che da una medesima persona nominata in tutte le sopradette contribuzioni, ò siano tasse, non si deve esigere più d' una somma, la quale sempre deve essere la maggiore di quelle, che li toccasse.

Che tutte le difficoltà, che si incontrassero, s'abbiano da risolvere dalla Deputazione

Senza potersi ingerire altro Magistrato.

Nè potersi divertire in altro

Et a tutto questo si deve dichiarare, che hà devenuto, e deviene il Regno con espressa condizione, senza la quale non haveria mai devenuto, che tutto il modo, che s'hà da tenere in detti Donativi, così in smaltire le difficoltà, che occorressero nella tassa, & esazione, come sopra, come in esigerli, & applicarne il denaro alle fortificazioni, come sotto, s'habbia da fare dalla Deputazione del Regno, senza che se si possa intromettere in cosa alcuna prevista, pensata, ò non pensata, altro Tribunale, Giunta de'Ministri, ò altra qualsivoglia persona, sotto qualsivoglia pretesto, ò causa, e che l'espensione del denaro entrante di detti Donativi non si possa mai applicare, spendere, nè convertire in altro, che nella spesa per le sudette fortificazioni, nella quale mai si possano comprendere le fortificazioni delli Castelli Regij, nè il mantenimento delle Galere, Terzo d' Infanteria Spagnuola, ò Italiana, ò d' altra qualsivoglia nazione, che fosse di presidio nel Regno, Cavalleria, nè in altra qualsivoglia cosa pensata, ò non pensata, nè meno con nome, e pretesto di prestito: dichiarandosi, che l' intenzione del Regno è, che s'applichi alla fabrica, e fortificazione delle Città, e Terre tantùm, benviste a Vostra Eccellenza, con servirsi di darne notizia alla Deputazione del Regno, per potergli rappresentare quello, che gli occorresse, acciò si pigli da Vostra Eccellenza quella risoluzione, che meglio le parerà, con avvertenza, che per

qual-

qualche riparo delle fabriche delli Castelli Regij delle Città di Siracusa, Agosta, e Trapani solamente, e non per altri Castelli Regij, si possa spendere di detti Scudi 150V. la somma di Scudi tre mila in circa una volta tanto, dummodo che non ecceda più di Scudi cinque mila in tutto per detti tre Castelli, e per via della detta Deputazione del Regno: non potendosi mai detti Scudi tre mila, e l'avanzo sudetto applicare, nè spendere in artiglierie, armi, munizioni, pagamento di soldati, nè in altra qualsivoglia cosa per detti tre Castelli, ma solamente per dette fabriche tantùm, come si hà detto. E succedendo il caso di doversi mandare denari in partibus per dette fortificazioni, s'habbia da eligere dal Signor Vicerè la persona a consulta della Deputazione del Regno, & il denaro s'habbia da spendere (benchè a minuto) d'ordine dell'Eccellentissimo Signor Vicerè per via della detta Deputazione del Regno, alla quale la detta persona ne dovrà dar conto.

Per li soli Castelli di Siragusa, Agosta, e Trapani si possano spendere Scudi3V.

Et in caso, che dalli detti Deputati del Regno si controvenisse ò in tutto, ò in parte, benchè minima, a quanto di sopra si è detto, il Regno convocato, e giuntato hoggi dichiara di hora per allora, col voto di tutti li tre Bracchij rappresentanti il medesimo Regno, per nulla la procura, che fanno di detti Deputati del Regno, e per conseguenza invalide tutte le cose, che facessero non ostante detta revocazione, e che restino in caso di controvenzione assoluti tutti quelli, che devono pagare dette somme di Scudi centocinquanta mila; e per formare la nuova Deputazione, si stima, che debba supplicare humilmente il Regno d'hora per allora Vostra Eccellenza, che si serva in detto caso di controvenzione, d'intimare nuovo Parlamento per farsi nuova elezione di Deputati Procuratori, nel numero della quale restassero però Deputati quelli, che fussero stati di contrario voto alla controvenzione, come sopra.

Controvenendosi s'intéda annullata la procura fatta alli Deputati.

E si dichiara, che è divenuto, e diviene il Regno al detto Donativo straordinario di Scudi 150V. con espressa condizione, senza la quale non haveria mai divenuto, che si serva Vostra Eccellenza dare gli ordini opportuni, che il Donativo di Scudi 16666. 8. annuali già confirmato nelli Donativi ordinarij per altri tre anni, come sopra, si habbia da esigere dalla Deputazione del Regno, come si dispone nel Parlamento dell'anno 1537. che incominciò detto Donativo, & applicarsi dalla medesima Deputazione ad ordine di Vostra Eccellenza nella fortificazione del Regno, nella forma, che si dichiara nel sudetto Parlamento. E per mostrare sempre questo

Che il Donativo di Sc. 16666. 8. si dovesse esigere dalla Deputazione.

fede-

fedelissimo Regno l'osservanza, che deve alla Maestà del Rè nostro Signore (Dio guardi) stima, che si debba dichiarare, che non approvandosi dalla prefata Maestà Sua questa nuova condizione di detto Donativo di Scudi 16666. 8. s'intenda per non posta; ma la somma giustizia di Sua Maestà, & il desiderio, che hà mostrato per sue Reali lettere, che detto Donativo si spenda per dette fortificazioni, come fu dato, donano ferma speranza, che approverà la detta condizione, dirizzata al maggior servizio di Sua Maestà, e conservazione di questo suo fidelissimo Regno.

E per il resto di detti Scudi 200V. si propone, che Vostra Eccellenza in nome di Sua Maestà stabilisca nel Regno il Zagato, come volgarmente si dice, che vuol dire, che non si possa vendere Tabacco d'ogni sorte, se non da una tal Persona, ò suoi Commissionati, eligenda da Vostra Eccellenza, nella forma, che stimerà conveniente; il quale Zagato d'hora s'haverà da ricevere valutato a Scudi cinquanta mila per integro pagamento della riferita somma di Scudi duecento mila, di maniera che in quanto ad essa deve restare libero il Regno, e come se realmente si havesse pagato in denaro contante, facendosi subito le ricevute necessarie, acciò resti il detto Regno esente dall'obligazione di sodisfare detti Scudi 50V. di sopra.

Per il restante si stabilischi il Zagato del Tabacco,

Che si dovrà riceve re per Sc. 50V. disobligando il Regno per detta somma.

Che la Regia Corte possa maneggiare, e trattare l'effetto sudetto del Tabacco come dato, e ricevuto insolutum dal Regno per la somma detta di Scudi cinquanta mila, e nella forma, e maniera, che tratta, e maneggia gli altri effetti suoi proprij: con condizione precisa, & indispensabile, che tutte, e qualsivoglia somme, e proventi del detto Zagato risulteranno a beneficio della Regia Corte, non si hanno da confondere con gli altri della sua amministrazione, ma che habbiano da essere separatamente, e s'habbiano ad applicare alle fortificazioni del Regno, e non ad altra cosa nessuna per precisa, & urgente che sia, restando di concerto d'ora per sempre, che se il valore di esso Zagato con il corso del tempo avanzasse somma di Scudi 50V., che oggi si è valutato, che tutto caschi in beneficio della Real azienda, ed in maggior augumento di questo Donativo, ma con condizione d'applicarsi tutto detto avanzo alla fortificazione del Regno, e sua manutenzione; però se valesse meno delli riferiti Scudi 50V., il che non si crede, tanto meno s'intende fatto il Donativo di detti Scudi 200V. senza che resti obligazione alcuna al Regno al supplimento.

Con riceverlo insolutum, e maneggiarlo come effetto proprio della R.C.

Da applicarsi però il prodotto nelle fortificazioni.

Che nell'amministrazione del detto Zagato di Tabacco

non

non si abbiano da obligare ad intromettere per nessuna maniera li Giurati delle Città, e Terre del Regno, nè che si possi mai per nessun mezzo dare interesse in cosa alcuna incidente, ò dependente di detto Zagato al corpo dell'Università di esso: dichiarandosi d'hora per allora liberi così li Giurati, come le dette Università di qualsivoglia molestia, che per raggione di detto stabilimento del Zagato possa sopravenirle, ò pretendersi in alcun tempo contro le dette Università, ò contro li Giurati; e che non si possa mai per nessuna causa (benchè in apparenza giusta) obligare per forza li detti Giurati d'ogni luogo, ò altra qualsivoglia persona a pigliarsi per consegnata, ò smaltita quella tale quantità di detto Tabacco, che se li dasse dal Zagataro, o altra qualsivoglia persona, affine di venderlo in quel tal luogo, ma che restino tanto detti Giurati, quanto ogni particolare nella sua libertà, se vogliano comprare si, ò nò il Tabacco al prezzo, che lo vorrà vendere detto Zagataro, ò persona sommessa.

Che non si possino incaricare li Giurati delle Università per l'amministrazione di detta gabella.

Di più li detti tre Bracchij rappresentanti questo fidelissimo Regno supplicano con ogni umiltà, e riverenza Vostra Eccellenza, che tutto quello, e quanto avanzasse nell'azienda Reale, ò sia di tratte, ò d'altro effetto, si serva dar ordine, che si spenda nelle fortificazioni del Regno, acciò con tutte le necessarie prevenzioni si tenghi ben difeso da qualsivoglia invasione di nemici sotto il dominio del Rè nostro Signore, che viva mille anni, e suoi Serenissimi Rè successori.

Quæ quidem præinserta oblatio, & conclusio fuit per me D. Ugonem Papè Ducem Jampilerij, Regium Consiliarium, Prothonotarium, & Logothætam Regni prædicti publicata, & stipulata coram dicto Illustrissimo, & Excellentissimo Domino Prorege, & Sacro Regio Consilio, ab eodem Excellentissimo Domino Prorege nomine Suæ Catholicæ Majestatis acceptata.

DI più detto giorno si fece offerta, e donativo di onze mille a S. E. conforme al solito, da pagarseli nella prima Tanda del Regio Donativo.

Donat. di Onze mille a S. E.

DI più detto giorno per il Bracchio Ecclesiastico si fece atto preservativo, come nell'antecedente Parlamento dell'anno x. Ind. 1537. tom. 1. fol. 214.

Atto Pres. del Braccio Eccl.

Di

Di più detto giorno fecesi atto di pagarsi onze 60. al Spett. Protonotaro, suo Luogotenente, e Regij Secretarij, & onze 40. alli Portieri di Camera.

Atto di pagarsi onze 100. alli Regj Off.

Di più detto giorno si fece atto di pagarsi onze 200. al Camariero di S. E. per suoi travagli, e spese, conforme al solito. (*a*)

Atto di pagarsi onze 200. al Camer. di S.E.

PARLAMENTO XCIII.

Nell' Anno 7. Indit. 1684. a 23. Marzo.

Nella Felice Città di Palermo, e nel Sacro Regio Palazzo, nel governo dell' Eccellentiss. Sign. D. Francesco de Benavides Conte di Santo Stefano, Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, dopo la qui sotto sua proposta da esso fatta alli tre Bracci rappresentanti tutto questo fidelissimo Regno, fu da essi concluso il seguente Parlamento Ordinario.

Nell' Off. del Prot. Anno 7. ind. 1684. fol. 242.

Aviendo llegado el tiempo de celebrarse el Parlamento, que se acostumbra en este Reyno cada tres años, deseava yo en el Real nombre de Su Mageſtad pedir solamente a VV. SS. la continuacion de los Donativos ordinarios, y darles gracias de los estraordinarios, con que en el ultimo Parlamento sirviero a Su Mageſtad, con los quales no solo se ha podido mantener estos tres años tan crecido numero de gente de guerra para la defensa precisa del Reyno, però demas de conservarse con excessivo gasto las fortificaciones antiguas, se han hecho de nuevo las de Augusta, que estan acavadas, y se reputan por de la primera estimacion, y fuerza de Italia, y la Ciudadela de Mecina tan adelantada, que falta tan solamente a su conclusion una tercera parte de la fabrica, y aunque es cierto, que de otros efectos de la Real hazienda se han suplido cantidades considerables, y que pasan de trescientos mil escudos, los que hasta hora han consumido estas dos

(*a*) Le grazie in questo Parlamento richieste, e da S. M. confirmate, si leggono ne'Capitoli del Regno tom. 2. f. 378.

dos fabricas, lo es tambien, que mucha parte hà falido de aquel ferviçio eftraordinario, y que concluida efta Ciudadela, como efpero, fe configuirà prefto, es muy poco lo que queda, que haçer en efte Reyno para fer de los mas fortificados, y defendidos no folo de los dominios de Su Mageftad, fino de toda Europa; però refpetto a que la principal defenfa de efte, y los demas dominios fugetos a fu Real Corona, y la confervaçion de ellos, que hazen una union formidable a fus Enemigos, que qualquera, que fe defmembrafe de los de Italia particularmente, pondrian a evidente riefgos los demas: devo poner en la confideraçion de VV. SS, que con fu antiguo natural amor al Rey Nueftro Señor, hagan refleffion en el riefgo, a que fe hallaria efpuefto el Eftado de Milan en la guerra nuevamente movida por el Rey de Françia, fi tienendo los Enemigos tan en el corazon de aquel Eftado la Plaza de Cafal, faltafen affiftençias de dinero para mantener las numerofas tropas, con que Su Mageftad tiene, oy guarneçido a quel Eftado, el qual con los demas dominios de Su Mageftad afiftido con tan creçidas fumas a efte Reyno, en virtud de las quales pudo librarfe de tan peligrofa guerra como la paffada, y aora llega el cafo, de que el gran zelo de VV. SS. pague a quel benefiçio, de que tantos han refultado a la quietud, y combeniençia de efte Reyno, haçiendo la mifma demoftraçion de foccorro en la cantidad, que la liberalidad, y afecto de efte Reyno ha fabido moftrar en femejantes ocafiones, y aunque por la urgençia de la neceffidad prefente fe valdra Su Mageftad para fuera del Reyno de la cantidad, que VV. SS. le concedieren, no olvidarà fu Real providençia la conclufion de las fortificaçiones, que oy fe eftan haçiendo en el Reyno, y para la manutençion de ellas ay otros efectos, que efte fideliffimo Reyno tiene concedidos anteriormente, con que no puede temerfe, que por acudir a las neceffidades de fuera, fe abandonen las del mifmo Reyno, y añadaran VV. SS. efta nueba circumftançia a la gran fidelidad, zelo, y amor, con que ha hallado fiempre Su Mageftad a eftos buenos Vaffallos, y no dejarà fu Real grandeza de remunerar tan grandes, y repetidos ferviçios, y yo me ofrezgo a foleçitarlo.

El Conde de Santi Steban.

DOpo la predetta propofta fatta a 18. del corrente Marzo, conofcendofi da quefto fedeliffimo Regno, e dalli tre Bracchij, che in fuo luogo prefiedono, Ecclefiaftico, Militare, e Demaniale, l' antica divozione accrefciuta di continuo con gli avanzi degli oblighi, che profeffa alla Maeftà

del

del Rè nostro Signore, per l'affetto, con cui in tutte le occorrenze l'hà governato, e grazie, con le quali la Real benignità s' è compiaciuta allo spesso rimirarlo, particolarmente con haverli replicata la fortuna di godere di nuovo con tanto beneficio del publico della prudenza, e zelo del saviissimo governo di V. E., di che ne dà infinite le grazie alla Maestà del Rè nostro Signore, che volentieri abbraccia ogni occasione di mostrare sempre l' istesso, e non mai alterabile ossequio di fedelissimi Vassalli: e benchè dalla congiuntura de' tempi per la scarsezza, in cui questo Regno si trova, venga inabilitato a potersi allargare a misura della grandezza del suo affettuoso desiderio, nel mostrare la prontezza di secondare l'occasioni del Real servigio con le ossequiose dimostrazioni di spessi Donativi, che di tempo in tempo si son fatti, nulla che sia di meno avendosi dalli tre Bracchij Ecclesiastico, Militare, e Demaniale, radunati nella Metropolitana Chiesa di questa Felice Città di Palermo, e secondo il solito, l' Ecclesiastico nel Tesoro, il Militare nella Cappella di Nostra Signora di Libera Inferni, & il Demaniale nella Sacrestia, dopo aversi letto alla di loro presenza l' ordine di Sua Maestà con data in Ventosilla sotto li venti Ottobre 1683. fatta seria, e matura riflessione alla proposta di Vostra Eccellenza, affinchè si trovasse il miglior modo di potersi incontrare il servigio di Sua Maestà in sì grave occorrenza di guerre di tanta considerazione, che si sono evitate, e ci sovrastano, hanno di loro libera volontà accordato, votato, e concluso, non discrepando niuno di essi tre Bracchij, di offerire di nuovo, confirmare, e prorogare gl' infrascritti Donativi triennali, per questa volta tantùm, senza che mai in alcun modo si possa tirare conseguenza, da contarsi d' oggi innanti, e con li decorsi dell' ultima prorogazione fino al presente; con questo però, che nell' esigenza s' operi con blandura, e dilazione; e con le solite preserve in casi simili d'altri Parlamenti, conforme agli atti da stendersi più largamente nella forma solita: e con espressa condizione, che entri a ratizarsi la Città di Messina, e le Terre, e Casali del suo costretto, nella forma, e come tutte l'altre Città, e Terre del Regno non franche.

Pror. del Donat. di Sc. 150V.

IL Donativo di Scudi 150V. da pagarsi in tre anni tertiatim a Sua Maestà, per impiegarli in quello sarà di suo gusto, * e con quelle clausule, e condizioni, conforme al Parlamento dell'anno x. Ind. 1537. tom. 1. fol. 200.

IL Donativo delle Fortificationi di Scudi 50V. da pagarsi in tre anni, come sopra, * e con le medesime clausule, e condizioni, conforme al Parlamento dell'anno 13. Indizione 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 50V. per le Fortificaz.

IL Donativo delle fabriche de'Regij Palazzi di Scudi 20V. da pagarsi come sopra in tre anni, * e con le clausule, e condizioni come nel Parlamento dell' anno x. Indizione 1567. tom. 1. fol.349.

Pror. del Donat. di Sc. 20V. per li Regj Palazzi

IL Donativo di fabriche, e ripari de' Ponti, di Scudi 24V. da pagarsi come sopra in tre anni, * e con le stesse clausule, e condizioni del Parlamento dell' anno 13. Ind. 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 24V. per li Ponti.

IL Donativo per le fabriche, e mantenimento delle Torri di Scudi 10V. da pagarsi in tre anni: con la potestà solita darsi alli Deputati del Regno di poterlo agumentare, con che non ecceda Scudi 10V. l'anno, come al presente s'esigge, * e con le medesime clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell'anno 7. Ind. 1579. tom. 1. fol. 390.

Pror. del Donat. di Sc. 10V. per le Torri.

IL Donativo di Case de' Regenti, e Ministri del Supremo Conseglio d' Italia di Ducati 7500. da pagarsi, come sopra in tre anni, * e con le clausule, e condizioni come nel Parlamento dell' anno 7. Ind. 1609. tom. 1. fol.453.

Pror. del Donat. di Sc. 7500. per li Ministri del Sup. Cons.

Con la contribuzione dell'Ecclesiastiche persone per la sesta parte in tutti li sudetti Donativi, ne' quali concorrono, e sono concorsi, precedendo prima la confirma con Bolla Pontificia, conforme all'atto protestatorio da essi fatto, per non incorrere nelle censure: e con espressa condizione, che nella tassa dovrà farsi per essi Ecclesiastici, la rata delli franchi, & esenti cada in danno delli Donativi, e non degli Ecclesiastici, che contribuiscono, conforme sta disposto per li Capitoli del Regno.

E Perchè Sua Maestà (che Dio guardi) con sue reali lettere a V. E. s' hà servito domandare Donativo per le urgenti necessità della sua Augustissima Real Monarchia del tenor seguente:

Lettera del Re per chiedere nuovo Donativo per le guerre cõ la Francia.

El Rey. Illustre Conde de Santi Stevan Pariente, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Sicilia. Siendo todos mis Dominios interessados en la defensa de los

Esta-

Estados de Flandes, y otros de mi Corona imbadidos de las armas de Francia, pues contribuyendo cou sus medios tienen la guerra mas apartada de sus Territorios, y no padeçen las calamidades, que de ella resultan, hallandose mas obligado por esta consideraçion el Reyno de Siçilia, que en la guerra passada fue assistido con armas, y dineros de los otros Dominios, y reciprocamente deve mostrar su zelo, y atençion a mi serviçio en la ocasion presente, estando aora para juntarse el Parlamento, en el qual puede estableçerse en esse Reyno, haga un serviçio, o Donativo voluntario, que le pague por una vez, aplicado al mantenimiento de esta guerra, he resuelto encargaros, y mandaros (como lo hago) pidais este serviçio, o Donativo, paraque yo le aplique a la guerra contra Francia, pues de todas partes se deven soliçitar los soccorros, y assistençias, para defensa de esta Monarquia, en que fio manifestareis el çelo, que os deve quanto es mi serviçio, y requiere la urgençia presente, dandome quenta de lo que resultare, paraque yo lo tenga entendido. De Madrid a 16. de Diziembre de 1683.

Per tanto dalli riferiti tre Bracchij Ecclesiastico, Militare, e Demaniale, s' ha concluso, non discrepando niuno di essi, di servire Sua Maestà con l'infrascritto Donativo, stante le urgenze della Monarchia, e rotture della guerra con Francia, e maggiormente nelle presenti congiunture della guerra, che l'Inimico comune ha mosso alla Maestà Cesarea dell' Imperatore, & Augustissima Casa d' Austria, da cui dipende l'interesse di tutta la Cristianità, e questo per una volta tantùm, e non altrimente, nè in altro modo, per servirsene liberamente la Maestà Sua in tutto quello, che stimerà conveniente, sperando si compiacerà, d' applicare quella parte, che più resterà servita per le fortificazioni di questo suo fidelissimo Regno, che stà probabilmente esposto più d' ogn' altro a qualche tentativo degli emoli, & inimici della sua Real Monarchia, & in particolare del Turco, e con le condizioni infrascritte, e non altrimente.

Per la guerra di Francia, e fortificazioni del Regno.

E prima, Scudi settanta mila in questa forma, cioè, Scudi undeci mila seicento sessantasei, e tarì otto per la sesta parte, come al solito, di detti Scudi settanta mila dal Bracchio Ecclesiastico, che sono li Prelati, & Abbati, che costituiscono detto Bracchio, & entrano in Parlamento: da pagarsi cioè una terza parte fra sei mesi, & il resto in due paghe, ogni nove mesi una paga.

Donativo straord. di Sc. 70V. La 6. parte da pagarsi dagli Ecclesiastici.

Scudi sette mila dalla Città di Palermo, per la decima parte di detti Scudi settanta mila, che paga per li suoi Cittadi-

Sc. 7V. dalla Città di Paler.

ni,

ni, & Abitatori in detta, tanto Secolari, quanto Ecclesiastici non Parlamentarj; escludendo però tutti li Titolati, & altri, che contribuiscono nel presente Donativo di Scudi settanta mila, come sotto si dirà; con che l' abbia da esigere primo loco detti Scudi settanta mila in tutto, o in parte da imposizioni, o tasse da imponersi nel Parco, e Partinico, e dalli Mercanti, o altre persone, che nella detta Città di Palermo sogliono dare denari alli cambij, ò all' interessi; & il resto sodisfarlo in quella miglior forma, che parerà alla detta Città di Palermo.

Scudi quattro mila seicento sessantasei, e tarì otto dalla Città di Messina, con che siano esenti li suoi Cittadini, & Abitatori in detta Città; escludendo però tutti li Titolati, & altri, che contribuiscono nel presente Donativo di Scudi settanta mila, come sotto si dirà:

Sc.4666.8 da Messina.

Scudi sette mila, che donano volontariamente al Re nostro Signore per l'urgenti bisogni della sua Real Monarchia tutti li Titolati o con Vassalli, o senza, Visconti, Baroni, Padroni di Vassalli, con il solo titolo di Signore della tal Terra, li feudatarij senza titolo di Barone, ma che pigliano investitura, e che furono tassati nel Donativo dell'anno 1658. 1671. e 1681. e qualsivoglia altra persona, che pigliasse investitura, ratizandoli la Deputazione del Regno, come l' altre volte, tanto a quelli, che fanno servizio militare, quanto agli altri, che non lo fanno, con quella esenzione, o moderazione giusta, e dovuta di quella somma, che parerà alla Deputazione del Regno, e questo per questa volta tantùm, e senza che mai si possa portare in conseguenza, nè per altra simile urgente, e propria necessità: da pagarli lo più presto, che sarà possibile, o almeno in termine di sei mesi, li quali passati, & havendo pagato almeno in detti sei mesi la terza parte, potrà la Deputazione del Regno (parendogli conveniente) darci per il resto dilazione in due paghe, ogni sei mesi una paga.

Sc.7V. da' Titolati.

Scudi quattro mila seicento sessantasei, e tarì otto, da esigersi dalli Negozianti, e Cambisti di tutto il Regno, che sogliono dare denari alli cambij, o all'interessi, (esclusi quelli della Città di Palermo, e Messina) e dall' esteri, che hanno beni in questo Regno, e non commorano in esso cum domo, & familia, tassandoli la Deputazione del Regno in quella rata, che li parerà conveniente, giusta, e proportionata.

Sc.4666.8 de' Negozianti, e Cambisti.

Scudi quattro mila seicento sessantasei, e tarì otto dalla Deputazione del Regno dell' attrassati dovuti dalle Città, e Terre, che dichiarerà la detta Deputazione, e sono dell'avanzo delli Scudi trecento mila non assignati, quando non sia

Sc.4666.8 dalla Deputaz. del Regno sopra l'avāzi del Donat. di Scudi 300V.

pre-

pregiudizio dell' esazione dell' annualità delli soggiogatarij.

Scudi trentamila trecento trentatre, e tarì quattro da ripartirsi dalla detta Deputazione del Regno sopra tutte le Università di esso, incluse le Città franche, come si suol fare in simili Donativi, ratizandoli la detta Deputazione sopra la metà delli fuochi d' ogni Terra, conforme la nuova numerazione trovandosi perfetta, e non trovandosi, si regoli con la numerazione dell' anno 1652. applicando la detta Deputazione il suo arbitrio per la maggior giustificazione del ripartimento, & a ragione di tarì undici per fuoco, havendo qualche considerazione anco alle facoltà d'ogni luogo di detta ultima numerazione, come sopra, acciò quella Terra, che havesse l' istessi fuochi di un' altra, però di meno facoltà, non venghi egualmente gravata, il che si rimette alla attenzione delli Deputati del Regno; quale somma ratizata dalla detta Deputazione nella forma, che sopra si hà detto, dovrà ogni Terra tassarla, & esigerla dalli loro abitanti sopra tutti li fuochi della detta Terra, cioè capi di famiglia, benchè vivessero in una stessa casa; esclusi quelli delli miserabili, e delli Giornateri, che vivono col sostento del travaglio della loro giornata, secondo parerà alle persone, che si doveranno eligere per detta tassa, come sotto: con avvertenza, che alli meno habili non possa tassarli meno di tarì uno, & alli più facoltosi non più di onze sei; però a quelle persone, che avessero Feudi, ò Territorij, seu Burgensatici, che non fanno servizio militare, nè che pigliano investiture, si tassino in quella maggior somma di dette onze sei, che parerà conveniente alla Deputazione del Regno: & avvertendo ancora, che non devono essere esclusi, e trattati come Giornateri quelli, che hanno officio, che si dice Maestranza di qualsivoglia sorte, con tutto che siano di quelli, che sogliono havere in alcune parti esenzioni, come sono Argentieri, Pittori, Speziali, & altri di questa sfera.

Sc.30333.4.dalle Università del Regno incluse le Città franche.

Secõdo la nuova numerazione.

Che non essendo seguita, si regoli all'antecedente a tarì 11. per fuoco.

Alli meno abili non si tassi meno di tarì 1., e li facoltosi non più di onze sei.

Li Feudi Burgensatici però ad arbitrio della Deputazione.

Si avverte di più, che la detta tassa si deve fare dove habita la persona, che s' hà da tassare, e non dove tiene li beni, ma con la considerazione delli beni, che tiene, benchè in territorio alieno: e per contrario si deve avvertire, che nessuna Università faccia tassa sopra beni del suo Territorio, che fossero posseduti da persone, che vivono in altro luogo.

La tassa si facci dove abita la persona, e non dove tiene l'effetti.

E per dar maggior alleviamento alli contribuenti in questa portione di Scudi trenta mila trecento trentatre, e tarì quattro, che si hanno da ripartire per fuoco sopra tutte le Università del Regno, come sopra, si dà per assentato, che havendo contribuito nella sesta parte del Bracchio Ecclesia-

stico

stico fin' hora solo li Prelati, & Abbati, che hanno voto in Parlamento, con che il valore dell' Abbazie non sia meno di venticinque Scudi, e sono restati liberi, e con immunità gli altri Ecclesiastici del Regno, Dignità, Canonici, Arcipreti, Beneficiati, e Clerici ordinarij, li quali nè contribuiscono nelle gabelle dell'Università, imposte per pagarsi le Tande, e Regij Donativi, nè in alcun altro servizio, per ragione del loro stato, e molti fraudolentemente si fanno esenti con la sola prima tonsura, e designazione all' obligo di servire ad alcuna Chiesa, mettendo li Padri, e Parenti li beni in testa di questi per esimersi dalle gabelle; e per tanto s'avverte ancora, che devono entrare nel numero de' fuochi da tassarsi in tutte le Università del Regno, havuta la licenza di Sua Santità, e non altrimente tutti gli Ecclesiastici di qualsivoglia qualità, che siano, cioè Decani, Ciantri, o Arcidiaconi delle Chiese Cattedrali, e Collegiate, esclusa la Metropolitana di questa Città di Palermo, e suo Clero, perche per essi contribuisce la Città di Palermo, come sopra, Arcipreti, o Rettori di Parrocchie, e fino al semplice Clerico di prima tonsura, possessore di beni stabili, o semoventi: eccettuati quelli, il Patrimonio de' quali, o beneficio, non eccede le onze dodeci di rendita l' anno, di che precisamente hanno necessità per loro sostento, ajutandosi con l'elemosina della Messa. Tutti li Conventi Regolari, benchè siano Mendicanti, che possedono beni, e rendite in commune: eccettuando quelli di S. Francesco dell' Osservanza, Reformati, e Cappuccini, & esclusi ancora li Monaci, gli Abbati, de' quali concorrono in Parlamento. Tutte le Confratie, Compagnie, e Congregazioni di laici, che hanno beni stabili, e rendite; con che però non tengano per istituto l' hospedalità, e cura de' poveri, per il quale rispetto hanno da essere liberi di questa contribuzione; quali tutti Ecclesiastici, come sopra s' hà detto, s' habbiano da reputare per Cittadini, e Fuochi, per contribuire in questo Donativo, con la medesima uguaglianza, e proporzione, che si hà da osservare tra li Secolari: stante che come Ecclesiastici non contribuiscono nelli Donativi ordinarij, nè meno nelle altre occorrenze delle loro Città, e Terre, godendo di tutte le franchezze, che per raggione del loro stato li spettano: con questo, che in riguardo delli Conventi di Regolari, Compagnie, e Confraternità di laici, il ripartimento non possa eccedere più di tarì diciotto per ciascun Convento, o Confraternità: e con dichiarazione, che le Abbadie, e Monasterij di donne siano esenti di questa contribuzione.

Che si debbano comprendere tutti l'Ecclesiastici.

Anco li mendicāti che possiedono rendite.

Quale tassa, seu ripartimento, s' haverà da fare ad ordine

Forma da eseguirsi per la tassa

no della Deputazione del Regno nella forma seguente, cioè: Si hà da formare in ogni Città, e Terra Demaniale, e Baronale una Giunta, nella quale interveniranno il Capitano di Giustizia, li Giurati con due voti, ed in discordia frà loro, a quello che vorrà la maggior parte di essi Giurati; il Secreto, che sono quattro voti, e delli Ecclesiastici altri quattro voti, cioè il Vicario Generale, e la prima Dignità della Chiesa Cattedrale, & in quelle Citta, ò Terre, che non sono capi di Vescovato, e sono Collegiate insigni, sia il Vicario Foraneo, e la prima Dignità; e succedendo, che concorrono questi due posti in una medesima persona, entrerà la dignità, ò Canonico più antico, e nelle Parrocchiali il Vicario Foraneo, e l'Arciprete con la medesima dichiarazione; e dove saranno Conventi di Regolari, che doveranno contribuire (secondo che già s'è notato) entreranno in detta Giunta due delli Superiori di tali Conventi, per antichità secondo il grado, e precedenza, che tengono nelle processioni pubbliche; e di più un Borgese per riguardare la gente di minore sfera, & il Borgesato, come si costuma fare in molte Città, e Terre, che pagano li Donativi per tassa, quali Borgesi l'haveranno da eligere li Giurati d'ogni Terra, che in tutto vengono ad essere novi voti del grembo, e membri, che hanno da entrare in questa contribuzione, ò tassa; alli quali haverà d'avvertire la Deputazione del Regno, che nè per odio, amore, nè per altro rispetto humano aggravino gli uni, & allegeriscano gli altri, e che tengano Iddio avanti gli occhi loro, e la causa publica, & acciò si faccia senza dilazione, se li hà di assegnare un tempo breve, affinchè si giuntino, & eseguiscano il ripartimento.

Forma da eseguirsi per la Tassa.

Fatto questo senza aggravio di persona veruna, come si spera, hà d'incarire la Deputazione del Regno al Capitano di Giustizia, e Giurati d'ogni Città, e Terra, che nominino un Tesoriero, ò Depositario, che sia persona idonea, e facoltosa: ed approvata questa elezione dalla Deputazione del Regno, se li dia la lista delli contribuenti, acciò esigga la contribuzione d'ogn'uno dell'istessa forma, e come si hà detto di sopra nella contribuzione del Baronaggio, e quello che và esigendo lo tenghi pronto in suo potere ad ordine di essa Deputazione del Regno, per applicarlo, o rimetterlo alle parti dove convenga: & il detto Tesoriero, o sia Depositario per caggione di questa occupazione si può fare esente di questo Donativo. E per quel che tocca all'esigenza degli Ecclesiastici, si procuri, che dalli Vescovi, & Arcivescovi se ne dia da loro la commissione al sudetto Te-

foriero, acciò eseguisca quanto di sopra: e se li Tesorieri, ò contribuenti saranno tardi a sodisfare le somme, che haveranno entrato in loro potere, ò gli siano state ripartite, se li hanno da potere destinare Delegati dalla Deputazione del Regno a spese di essi Tesorieri, ò altri debitori: dichiarandosi, che da una medesima persona nominata in tutte le sopradette contribuzioni, ò siano tasse, non si deve esigere più d' una somma, la quale sempre deve essere la maggiore di quelle, che li toccasse.

Et a tutto questo hà devenuto, e deviene il Regno, e per esso li riferiti tre Bracchij con espressa condizione, senza la quale non haveria mai devenuto, che tutto il modo, che s'hà da tenere in detti Donativi, così in smaltire le difficoltà, che occorressero nella tassa, & esazione, come sopra, come in esigerli, s' habbia da fare dalla Deputazione del Regno, senza che se li possa intromettere in cosa alcuna prevista, pensata, ò non pensata, altro Tribunale, Giunta di Ministri, ò altra qualsivoglia persona, sotto qualsivoglia pretesto, ò causa, e che l' introiti di detto Donativo s' habbiano da spendere per via della detta Deputazione ad ordine di V.E. in esecuzione di quelli di Sua Maestà.

Che debba correre per la Deputazione l' esigenza del Donativo di Sc. 16666. 8.

Dichiarandosi di più, che ha divenuto, e diviene il Regno a questo Donativo di Scudi settanta mila con espressa condizione, senza la quale non haveria mai divenuto, che si serva V. E. dare gli ordini opportuni, che il Donativo delli Scudi sedici mila seicento sessantasei, e tarì otto annuali già confirmato nelli Donativi ordinarij per altri tre anni, come sopra, si habbia da esigere dalla Deputazione del Regno, come si dispone nel Parlamento dell' anno 1537. che cominciò detto Donativo, & applicarsi dalla medesima Deputazione ad ordine di V. E. nella fortificazione del Regno, nella forma, che si dichiara nel sudetto Parlamento. E per mostrare sempre questo fidelissimo Regno l' osservanza, che deve alla Maestà del Rè nostro Signore (che Dio guardi) dichiara, che non approvandosi dalla prefata Maestà Sua questa nuova condizione di detto Donativo di Scudi sedici mila seicento sessantasei, e tarì otto, s' intenda per non posta; ma la somma giustizia di Sua Maestà, & il desiderio, che ha mostrato per sue Reali lettere, che detto Donativo si spenda per dette fortificazioni, come fu dato, ci donano ferma speranza, che approverà la detta condizione, dirizzata tutta al maggior servizio di Sua Maestà, e conservazione di questo suo fidelissimo Regno.

E per altri Scudi settanta mila si ha stabilito per li sudetti

tre

tre Bracchij, rappresentanti tutto il Regno, d'imponere V.E. in nome di Sua Maestà (che Dio guardi) gabella di onza una per ogni cantaro di Zuccaro, che viene da fuori Regno tantùm, così nella Città di Palermo, e Messina, come in tutte l'altre Città, e luoghi del Regno, la quale gabella d' hora s' havrà da ricevere valutata in Scudi settanta mila, di maniera, che in quanto ad essi Scudi settantamila deve restar libero il Regno, e come se realmente si havesse pagato in denaro contante, facendosi subito le ricevute necessarie, acciò resti il detto Regno esente dall' obligazione di sodisfar detti Scudi settanta mila detti di sopra.

Impositione di onza una sopra ogni cātaro di Zuccaro per la somma d'altri Sc. 70V.

Che la Regia Corte possa maneggiare, e trattare la detta gabella del Zuccaro, che viene da fuori Regno tantùm, come data, e ricevuta insolutum dal Regno per la detta somma di Scudi settanta mila, nella forma, e maniera, che tratta, e maneggia gli altri effetti suoi proprij: restando di concerto d' hora per sempre, che se il valore di essa gabella con il corso del tempo avanzasse della somma di Scudi settanta mila, che oggi s'hà valutato, che tutto caschi in beneficio della Real azienda, & in maggior augumento di questo Donativo; però se valesse meno delli detti Scudi settanta mila, il che non si crede, tanto meno s' intende fatto il Donativo di detti Scudi settanta mila, senza che resti obligazione alcuna al supplimento.

Ricevēdo detta Gabella la R. C. per detta somma insolutum

Se col progresso del tempo avanzasse detta Gabella, resti a favore della R. C.

Quali Scudi Settanta mila siano, e s' intendano dati per servirsene Sua Maestà liberamente nelle presenti urgenze della sua Real Monarchia, in tutto quello, che stimerà maggior servizio suo, sperando si serva d'applicarne quella parte, che più resterà servita per le fortificazioni di questo suo fidelissimo Regno, che stà esposto, come s'hà detto, più d'ogni altro a qualche tentativo degli emoli, & inimici dell' augustissima Real Monarchia del Rè nostro Signore, che viva mille anni.

Dalle quali somme possa S.M. servirsene nelle urgenze presenti. Applicandone qual che porzione alle fortificazioni del Regno.

Quæ quidem præinserta oblatio, & conclusio fuit per me D. Ugonem Papè Ducem Jampilerij, Regium Consiliarium, Prothonotarium, & Logothæram Regni prædicti publicata, & stipulata coram dicto Illustrissimo, & Excellentissimo Domino Prorege, & Sacro Regio Consilio, ab eodemque Illustrissimo, & Excellentissimo Domino Prorege nomine Suæ Catholicæ Majestatis acceptata.

DI più detto giorno si fece offerta, e donativo di onze mille a S. E. conforme al solito, da pagarseli nella prima Tanda del Regio Donativo.

Donativo di Onze mille a S. E.

DI più detto giorno per il Bracchio Ecclesiastico si fece atto preservativo, come nell'antecedente Parlamento dell'anno x. Ind. 1537. tom. 1. fol. 214.

Atto pres. del Braccio Eccl.

DI più detto giorno si fece atto di pagarsi onze 60. al Spett. Protonotaro, suo Luogotenente, e Regij Secretarij, & onze 40. alli Portieri di Camera.

Atto di pagarsi onze 100. alli Reg. Off.

DI più detto giorno si fece atto di pagarsi onze 200. al Cameriero di S. E. per suoi travagli, e spese, conforme al solito.

Atto di pagarsi onze 200. al Camer. di S. E.

PARLAMto XCIV.

Nell'Anno 13. Ind. 1690. à 26. Giugno.

Nella Felice Città di Palermo, e nel Sacro Regio Palazzo, nel governo dell'Eccellentissimo Signor D. Francesco Paceco, Duca d'Uzeda, Viceré, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, dopo la qui sotto sua proposta da esso fatta alli tre Bracci rappresentanti tutto questo fedelissimo Regno, fù da essi concluso il seguente Parlamento Ordinario.

Nell'Off. del Prot. Anno 13. ind. 1690. f. 255.

Espues de seis años ha llegado el tiempo de solemnizar el Parlamento, en cuya ocasion el Rey Nuestro Señor (Dios lé guarde) desea, que concediendo los servicios ordinarios (cuyos terminos han espirado) pose el zelo de este fidelissimo quanto obsequioso Reyno, a demostrar en un Donativo estraordinario (libre a su Real disposicion) para los imminentes empeños de su Corona, quanto la lealtad, y amor de los buenos Vassallos saven secundar esta solecitud. Las urgencias presentes no son menos, que un todo de las mayores importancias, donde los Regios intereses, la causa publica, y la Religion son las substancias legitimas, que en el ambito de la Monarquia, y en toda Europa estan libradas a los accidentes, que favorables, ò adversos puedan resultar de su mayor, ò menos asistencias; pues haviendo de mantener exercitos de invasion en Flandes, Cataluña, y Milan, una armada de Navios, y Galeras, y continuamente soccorrer las Plazas de Africa, para preser-

varlas

varias de sus amenazados Sitios, se infiere, que por quanziosos, que ayan sido los esfuerzos, que Su Magestad ha hecho para componer tantas tropas, y aprestos de los efectos de España, siempre necessitarà para su manutencion de algunos subsidios fuera de ella: estendierame a qui en las reflexiones de los reciprocos intereses de este Reyno en los logros, que se solizitan a tener tan escarsa la confianza, que juzgase necessitava de congruencias para luzir en liberales servicios, y pues estos an sido tantos aun en menores ocasiones, quanto mas me devo prometer, en la que siendo (como llevo ponderado) la mayor, que en algunos siglos ha acrescido, se halla mas precisada a estos ofizios, por los inmenzos gastos, que en causan de las Reales bodas, y paraque se conosca, que lo que se contribuere es mas necessario donde estan las urgencias, que a qui paso a dezir, que desde que entrè a la possession de estos cargos todos mis cuidados an sido de poner à este Reyno en mas, que mediana defenza, haviendo concluido las fortificaciones de Mecina, perfecionado las de Zaragoza, y Augusta, y munizionandolas todas de equivalentes pertrechos, tambien es notorio, que en la fabrica de tres Galeras he afianzado el entero numero de la esquadra por muchos años, y con la compra de esclavos, y otras providencias necessarias, el que salgan a la marcada año todo lo qual se ha executado de las rentas de Su Magestad, de modo que estando tan prevenido lo que podia pedir parte de lo que se solicita, se conozerà, que la mayor conveniencia presente del Reyno es acudir a los que le son antemural: estos son los motivos, que incluyen el animo del Rey, el interes comun, y los impulsos de mi instituto no menos grandes en su esencia, que en el modo, con que espero los conozerà un congruesso de tan grandes, como leales Vassallos, paraque en la concession propuesta tenga Su Magestad esta demostracion mas que cumular a las muchas, que confiesa su Real gratitud, y yo una obligacion tan preciable como haver sido instrumento a la confecucion de materia tan para todos grande, a cuya proporcion sera el reconocimiento de Su Magestad, y mi solizitud en la remuneracion, a que son tan dignos VV. SS. Palermo 15. de Junio 1690.

El Duque de Vzeda, Conde de Montalban.

E Perche è obligazione di Vassalli il prestare gli ossequij dovuti al propriò Re; perciò professando questo Regno una fedeltà incorrotta, & una umile venerazione alla Cattolica Maestà, & Invitto Carlo Secondo (che Dio prosperi

ſperi per ſecoli) vero, e legitimo erede non meno del dominio, che della Religione, Pietà, Magnanimità, Clemenza, e di tutte quelle eroiche doti, che ſono ſtate mai ſempre proprie della ſempre Auguſtiſſima Caſa d'Auſtria, coſa che ſe ben da più ſecoli ſia ſtata ſtimata, e riverita da dove naſce, fin dove tramonta il Sole, oggi mercè alla Divina Bontà, & al merito delle ſue virtù, ſi vede più che mai favorita dalla beneficenza, e ſpalleggiata, per così dire, dall' Onnipotenza dell'Altiſſimo. Già ſi odono da ogni parte i feſtivi rimbombi delle ſue vittorie, e de' ſuoi trionfi, con accreſcimento non men delle ſue glorie, che della Santa Chieſa Cattolica, vedendoſi, che dove s'inalberano li ſtendardi dell' Aquila Auſtriaca, ſi umilij la ſuperbia Ottomana, e s'illumini l'accecata ereſia, abjurando queſta gli errori, e calpeſtando quella l'Alcorano per ubidire al Vangelo, & adorar la Croce. Già i Principi più ſtranieri, e più lontani non meno di Regni, che di Religione, ambiſcono collegarſi con lei in unione d'amicizia, e di parentela, per iſpoſar a' loro Scettri la felicità degli Auſtriaci, e ſtimano a lor fortuna la ſperanza d'averli ſucceſſori.

Quanto dunque ſiamo noi fortunati, che ſtiamo in poſſeſſo d'eſſer di queſta Auguſtiſſima Caſa fedeliſſimi Vaſſalli, altretanto dobbiamo con le noſtre ſoſtanze, e con la vita ſteſſa ſervirla.

E però eſſendoſi li riferiti tre Bracchij Eccleſiaſtico, Militare, e Demaniale, rappreſentanti tutto queſto fedeliſſimo Regno radunati nella Metropolitana Chieſa di queſta Città, cioè l'Eccleſiaſtico nella ſtanza del Teſoro, il Militare nella Cappella di Noſtra Signora di Libera Inferni, & il Demaniale nella Sacreſtia, ringraziando prima con umile venerazione Sua Maeſtà (che Dio guardi) per eſſerſi degnata di confirmare per Vicerè di queſto Regno l'Eccellenza Voſtra, Signore dotato dalla Divina Bontà di quelle più nobili doti, e ſingolari prerogative, che non ignote al Mondo han ſaputo allacciare i cuori all'oſſequio delle virtù, & amabili qualità di Voſtra Eccellenza, ſtancando la fama a ridirne i ſuoi meriti, il di cui impareggiabile, e non mai a baſtanza lodato governo, per la retta giuſtizia a maggior gloria di Dio, attento zelo al ſervigio del Rè noſtro Signore, e paterna carità a beneficio de'Popoli Vaſſalli, rende gli animi di tutti univerſalmente obligati a darne per tal grazia al Cielo continui, e fervoroſi ringraziamenti, hanno accordato, votato, e concluſo di loro libera volontà, non diſcrepando niuno di eſſi tre Bracchij, di nuovo offerire, confirmare, e prorogare gl'infraſcritti

Dona-

Donativi triennali, e novennali per questa volta tanto, senza che mai in alcun modo si potesse tirar conseguenza, da contarsi, & incominciare il triennio, e novennio di detti Donativi dal primo Maggio prossimo passato xiij. Ind. 1690., e con li decorsi dell' ultime prorogazioni di detti Donativi triennali, e novennali, per tutto Aprile prossimo passato, con che nell' esigenza si operi con blandura, e dilazione, e con le solite preservazioni in casi simili d' altri Parlamenti, conforme agli atti da stendersi più largamente nella forma solita, e con espressa condizione, che entri a numerarsi, e ratizarsi la Città di Messina, e le Terre, e Casali del suo costretto, nel modo, e forma di tutte l'altre Città, e Terre del Regno non franche.

Confirma de' Donativi passati.

PRimariamente il Donativo ordinario di Scudi 150V. per impiegarli Sua Maestà in quello li piacerà, da pagarsi in tre anni tertiatim in tre uguali tande ogn' anno, come al solito, * e con quelle clausule, e condizioni, conforme al Parlamento dell'anno x. Ind. 1537. tom. 1. fol. 200.

Donat. di Sc. 150V.

IL Donativo di Scudi 50V. per le fortificazioni del Regno, da pagarsi in tre anni, come sopra, * e con quelle clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell'anno 13. Indiz. 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 50V. per le Fortificaz.

IL Donativo di Scudi 20V. per le fabriche de'Regij Palazzi da pagarsi in tre anni, come sopra, * e con le medesime clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell' anno x. Ind. 1567. tom. 1. fol. 349.

Pror. del Donat. di Sc. 20V. per li Regj Palazzi

IL Donativo di Scudi 24V. per le fabriche, e ripari de'Ponti, da pagarsi come sopra in tre anni, * e con le clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell' anno 13. Ind. 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 24V. per li Ponti.

IL Donativo di Scudi 10V. per le fabriche, e mantenimento delle Torri del Regno, con la potestà solita alli Deputati del Regno di potersi augumentare, con che non ecceda Scudi 10V. l'anno, come al presente s'esigge, da pagarsi in tre anni, come sopra, * e con le clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell' anno 7. Ind. 1579. tom. 1. fol. 390.

Pror. del Donat. di Sc. 10V. per le Torri.

IL Donativo di Scudi 7500. per li Ministri, & Officiali del Supremo Conseglio d'Italia, da pagarsi in tre anni, come sopra, * e con le clausule, e condizioni come nel Parlamento dell' anno 7. Ind. 1609. tom. 1. fol. 453.

Pror. del Donat. di Sc. 7500. per li Ministri del Sup. Cons.

IL Donativo della gabella della Macina di Scudi 100V. l'anno, per altri anni nove, da pagarsi tertiatim ogn' anno, come sopra, * e con le clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell' anno prima Ind. 1603. tom. 1. f. 441.

Pror. del Donativo della gabella della Macina.

IL Donativo di Scudi 50V. l'anno, per altri anni nove, per il mantenimento delle Regie Galere, da pagarsi come sopra, * e con le clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell' anno prima Ind. 1603. tom. 1. f. 440.

Pror. del Donativo delle Galere.

Con la contribuzione del Bracchio Ecclesiastico della sesta parte in tutti li sopradetti Donativi, per quelli Donativi dove esso Bracchio concorre, precedendo prima la conferma di Sua Santità, conforme all' atto preservativo fatto, per il medesimo Bracchio, per non incorrere nelle censure; e con tutti quelli patti, clausule, e condizioni solite, & espressate nelle oblazioni, e prorogazioni fatte per il passato delli sopradetti Donativi.

ET in oltre, stante li bisogni precisi del nostro amorosissimo Signore, e Padre, da Vostra Eccellenza nella sudetta proposta insinuati, hanno accordato, votato, e conchiuso, nessuno discrepando, fare a S. M. un Donativo straordinario di Scudi 200V. per una volta tanto, da disponerne la Maestà Sua in quello stimerà convenïente, a sua assoluta, e libera volontà, da esigersi come sotto.

Donativo straord. di Sc. 200V da pagarsi come appresso.

E primo Scudi 33333. 4. per la sesta parte di detti Scudi 200V. dal Bracchio Ecclesiastico, che sono i Prelati, & Abbati, che constituiscono detto Bracchio, & entrano in tal Parlamento, come al solito, da pagarsi in tre paghe, cioè una terza parte a primo di Settembre prossimo venturo xiv. Ind. 1690., l'altra terza parte a primo Marzo di detta Ind. xiv. 1691., e l'ultima terza parte a primo di Settembre xv. Ind. 1691.

Sc. 33333. 4. per la sesta parte del Braccio Eccl.

Scudi 20V. dalla Città di Palermo, per la decima parte di detti Scudi 200V., da pagarsi in tre uguali paghe, come s' è detto di sopra, del Bracchio Ecclesiastico; con che siano esenti li suoi Cittadini, e gli abitanti di detta Città; escludendo però tutti li Titoli, & altri, che contribuiscono al presente Donativo, come quì sotto si dirà; avuta però la licenza di Sua Maestà (che Dio guardi) di servirsi in qualche parte degli avanzi de' frumenti forti, come s' è praticato ne' Donativi ha fatto la Città ne' Parlamenti passati, e questo stante la nuova proibizione di S.M. come per suo Real dispaccio.

Sc. 20V. dalla Città di Paler.

Scu-

Scudi 20V. da esigersi dalli Negozianti, e Cambisti di tutto il Regno, che sogliono dare denaro alli cambij, ò ad interesse, (esclusi quelli della Città di Palermo) e dagli esteri, che hanno beni in questo Regno, e non commorano in esso cum domo, & familia, tassandoli la Deputazione del Regno nella forma solita practicarsi in altri Parlamenti, & in quella rata, che li parerà retta, giusta, e proporzionata.

Sc. 20V. da' Negozianti, e Cambisti.

Scudi 35V. che donano volontariamente al Re nostro Signore (che Dio guardi per gli urgenti bisogni della sua Real Corona tutti li Titoli o con Vassalli, o senza, Visconti, Baroni, Padroni di Vassalli, con il solo titolo di Signore della tal Terra, li Feudatarij senza titolo di Barone, ma che pigliano investitura, e che furono tassati nel Donativo dell' anno 1658. 1671. 1680. e 1684., e qualsivoglia altra persona, che pigliasse investitura, ratizandoli la Deputazione del Regno, come l' altre volte, tanto a quelli, che fanno servigio militare, quanto agli altri, che non lo fanno, con quella estenzione, e moderazione giusta, e dovuta di quella somma, che parerà alla detta Deputazione, e questo per questa volta tantùm, e senza che possa mai portarsi in conseguenza, nè per altra simile urgente, e propria necessità: da pagarsi detti Scudi 35V. in tre porzioni, la prima a primo di Settembre prossimo futuro xiv. Ind. 1690., l'altra terza parte dopo sei mesi, cioè a primo di Marzo xiv. Ind. 1691., e l' ultima terza parte a primo di Settembre xv. Ind. 1691.

Sc. 35V. da' Titolati,

E Scudi 91666. 8. da ripartirsi dalla Deputaz. del Regno sopra tutte le Università di esso, inclusa la Città di Messina, e le Città franche, come si suol fare in simili Donativi, ratizandoli la detta Deputazione sopra li fuochi d' ogni Terra, trovati in essa nell' ultima numerazione, & a ragione di tarì dodeci per fuoco, havendo qualche considerazione anco alla facoltà d'ogni luogo di detta ultima numerazione, acciocchè quella Terra, che havesse li fuochi stessi di un' altra, però di meno facoltà, non venga ugualmente aggravata, il che si rimette alla attenzione de' Deputati del Regno; quale somma ratizata dalla detta Deputazione nella forma, che s' è detto, dovrà ogni Terra tassarla, & esigerla dalli loro abitanti sopra tutti li fuochi della tal Terra, cioè capi di famiglia, benchè vivessero in una casa stessa, esclusi li miserabili, e li Giornateri, che vivono collo stento del loro travaglio alla giornata, secondo parerà alle persone, che si eligeranno per dette tasse, como sotto: con avvertenza, che alli meno habili non possa tassarsi meno di tarì due, & a' più facoltosi più di onze otto; però a quelle persone, che avessero Feudi, ò Ter-

Sc. 91666 8. dalle Università del Regno inclusa la Città di Messina, e le Città franche a tt. 12. per fuoco.

ritorij Burgenſatici, che non fan ſervigio militare, nè che pigliano inveſtiture, ſi taſſino in quella maggior ſomma di dette onze otto, che parerà conveniente alla Deputazione del Regno: & avvertendo ancora, che non devono eſſere eſcluſi, e trattati come Giornateri quei, che hanno officio, che ſi dice Maeſtranza di qualſivoglia ſorte, con tutto che ſiano di quei, che ſogliono havere in alcune parti eſenzioni, come ſono Argentieri, Pittori, Speziali, & altri di queſta sfera.

Si avverte di più, che la detta taſſa ſi deve fare dove habita la perſona, che s' hà da taſſare, e non dove tiene li beni, ma con la conſiderazione delli beni, che tiene, benchè in territorio alieno: e per contrario ſi deve avvertire, che neſſuna Univerſità faccia taſſa ſopra beni del ſuo Territorio, che foſſero poſſeduti da perſone, che vivono in altro luogo.

La taſſa ſi devę fare dove abita la perſona.

E per dar maggior alleviamento alli contribuenti in queſta portione di Scudi 91666. 8. che ſi han da ripartire per fuoco ſopra tutte le Univerſità del Regno, come ſopra, ſi hà per aſſentato, che havendo contribuito nella ſeſta parte del Bracchio Eccleſiaſtico ſin' hora ſolo li Prelati, & Abbati, che han voto in Parlamento, con che il valor dell' Abbazia non ſia meno di venticinque Scudi, e ſon reſtati liberi, e con immunità gli altri Eccleſiaſtici del Regno, Dignità, Canonici, Arcipreti, Beneficiati, e Clerici ordinarij, li quali non contribuiſcono nelle gabelle dell' Univerſità impoſte per pagarſi le Tande, e Regij Donativi, nè in alcun altro ſervigio, e molti fraudolentemente ſi fanno eſenti con la ſola prima tonſura, e deſignazione all' obligo di ſervir alcuna Chieſa, mettendo i Padri, e Parenti li beni in teſta di queſti per eſimerſi dalle gabelle; per tanto s' avverte ancora, che devono entrare nel numero de' fuochi da taſſarſi in tutte le Univerſità del Regno, havuta la licenza di Sua Santità, e non altrimente tutti gli Eccleſiaſtici di ogni qualità, che ſiano, cioè Decani, Ciantri, o Arcidiaconi delle Chieſe Cattedrali, e Collegiate, eſcluſa la Metropolitana di queſta Città di Palermo, e ſuo Clero, perche per eſſi contribuiſce la Città ſteſſa, come ſopra: Arcipreti, o Rettori di Parrocchie, e ſino al ſemplice Clerico di prima tonſura, poſſeſſore di beni ſtabili, o per ſe moventi, eccettuati quei, il Patrimonio de' quali, o beneficio, non eccede le onze dodeci di rendita l'anno, di che preciſamente han di biſogno per loro ſoſtengno, ajutandoſi con l'elemoſina della Meſſa. Tutti li Conventi Regolari, benchè ſiano Mendicanti, che poſſedono beni, e rendite in commune: eccettuando quei di S. Franceſco dell' Oſſervanza, Reformati, e Cappuccini, & eſcluſi ancora li Monaci, gli

Dovēdoſi comprendere l'Eccleſiaſtici.

Abba-

Abbati, de' quali concorrono in Parlamento. Tutte le Confratie, Compagnie, e Congregazioni di laici, che han beni ſtabili, e rendite; con che però non tengano per iſtituto l' Oſpedalità, e cura de' poveri, per il quale riſpetto han da eſſer liberi di queſta contribuzione; quali tutti Eccleſiaſtici, come ſopra s' è detto, s' habbiano da reputare per Cittadini, e Fuochi, per contribuire in queſto Donativo, con la medeſima uguaglianza, e proporzione, che ſi hà da oſſervare tra Secolari: con queſto però, che in riguardo a' Conventi, Compagnie, e Confraternità di laici, il ripartimento non poſſa eccedere più di due Scudi per ciaſchedun Convento, o Confraternità di laici: e con dichiarazione, che le Abbadie, e Monaſterij di donne ſiano eſenti da queſta contribuzione.

Forma da eſeguirſi per la taſſa

Quale taſſa, ſeu ripartimento, s'haverà da fare ad ordine della Deputazione del Regno nella forma ſeguente, cioè: Si hà da formare in ogni Città, e Terra Demaniale, e Baronale una Giunta, nella quale interveniranno il Capitano di Giuſtizia, li Giurati con due voti, e in diſcordia tra loro, a quello che vorrà la maggior parte di eſſi Giurati: il Secreto, che ſono quattro voti: il Vicario Generale, e la prima dignità della Chieſa Cattedrale, & in quelle Città, e Terre, che non ſono capi di Veſcovato, e ſono Collegiate inſigni, ſia il Vicario Foraneo, e la prima dignità; e ſuccedendo, che concorrono queſti due poſti in una medeſima perſona, entrerà la dignità, o Canonico più antico, e nelle Parrocchiali il Vicario Foraneo, e l' Arciprete con la medeſima dichiarazione; e dove ſaranno Conventi di Regolari, che dovran contribuire conforme s' è detto, entreranno in detta Giunta due delli Superiori di tali Conventi, per antichità conforme il gradò, e precedenza, che tengono nelle Proceſſioni publiche; e di più un Borgeſe per riguardare la gente di minore sfera, & il Borgeſato, come ſi coſtuma fare in molte Città, e Terre, che pagano li Donativi per taſſa, quali Borgeſi l'haveranno da eliggere li Giurati d' ogni Terra, che in tutto vengono ad eſſere novi voti del gremio, e membri, che hanno da entrare in queſta contribuzione, o taſſa; a' quali haverà d'avvertire la Deputazione del Regno, che nè per odio, amore, o per altro riſpetto humano aggravino gli uni, & allegeriſcano gli altri, e che tengano Iddio innanzi gli occhi.

Fatto queſto ſenza aggravio di perſona veruna, come ſi ſpera, hà d'incarire la Deputazione del Regno al Capitano di Giuſtizia, e Giurati di ogni Città, e Terra, che nominino un Teſoriero, o Depoſitario, che ſia perſona idonea, e

facolto[illegible] : ed approbata questa elezione dalla Deputazione del Regno, se li dia la lista de' contribuenti, facendosi dal medesimo l' esazione, che in riguardo di questa sua occupazione si può far esente il sudetto Tesoriero, acciochè eseguisca quanto di sopra, dovendosi far il pagamento di detto Donativo di Scudi 91666. 8., spettante all' Università del Regno in tre uguali paghe, come s' è detto di sopra nella contribuzione del Baronaggio alla Regia Corte.

Sempre però tutto il presente Donativo di Scudi 200V. dovrà pagarsi per via della Deputazione del Regno, la quale dovrà finaltire le difficoltà, che occorressero nella tassa, o esazione, come sopra, senza che si possa intromettere in cosa alcuna previsita, pensata, o non pensata, altro Tribunale, o qualsivoglia altra persona, sotto qualsivoglia pretesto, o causa, e che l' introiti di detti Scudi 200V. di Donativo si dovranno pagare per via di essa Deputazione ad ogn' ordine di Sua Eccellenza.

Quæ quidem præinserta oblatio, & conclusio fuit per me D. Ugonem Papè Ducem Jampilerii, Regium Consiliarium, Prothonotarium, & Logothætam Regni prædicti publicata, & stipulata coram dicto Illustrissimo, & Excellentissimo Domino Prorege, & Sacro Regio Consilio, ab eodem Excellentissimo Domino Prorege nomine Suæ Catholicæ Majestatis acceptata.

DI più detto giorno si fece offerta, e Donativo di onze mille a S. E. conforme al solito, da pagarseli nella prima Tanda del Regio Donativo.

Donativo di Onze mille a S. E.

DI più detto giorno si fece atto d'abilitazione dalli tre Bracchij di Regnicolo, per godere li privilegij, dignità, officij, e beneficij di questo sudetto Regno, in persona di D. Antonio Paceco, e Giron, figlio di detto Eccellentissimo Signor Vicerè.

Atto di regnicolo per D. Antonio Paceco.

DI più detto giorno per il Bracchio Ecclesiastico si fece atto preservativo, come nell'antecedente Parlamento dell' anno x. Ind. 1537. tom. 1. fol. 214.

Atto presl. del Braccio Eccl.

DI più detto giorno fecesi atto di pagarsi onze 60. al Spett. Protonotaro, suo Luogotenente, e Regij Secretarij, & onze 40. alli Portieri di Camera.

Atto di pagarsi onze 100. alli Regj Off.

Atto di pagarsi onze 200. al Camer. di S.E.

DI più detto giorno si fece atto di pagarsi onze 200. al Camariero di S. E. per suoi travagli, e spese, conforme al solito. (*a*)

PARLAMENTO XCV.

Nell' Anno 6. Indit. 1698. a 26. Maggio.

Nella Felice Città di Palermo, e nel Sacro Regio Palazzo, nel governo dell' Eccellentiss. Sign. D. Pietro Emmanuele Colon de Portugal, Duca di Veragua, Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, dopo la quì sotto sua proposta da esso fatta alli tre Bracci rappresentanti tutto questo fidelissimo Regno, fu da essi concluso il seguente Parlamento Ordinario.

Nell'Off. del Prot. Anno 6. ind. 1698. fol. 182.

Ien quesiera esta vez ablar antes con el pecho, que con la voca, siendo de los efectos mas proprio instrumento el corazon, que los lavios, pero de qualquier sorte manifestare el que me deve la unida representacion de este fidelissimo Reyno, a cuyo esperimentado zelo entrego mi confiança assi como he aplicada a su beneficio mis desbeles en cumplimiento no solo de la obligacion, que el Rey nuestro Señor ha puesto a mi cargo, sino de el especialissimo amor, con que la prattico; pero no haviendo podido corresponder los efectos en a quellas visibles ventajas, que mi amor desseara a causa de la malicia de los tiempos; me he contentado hasta aqui, con que no se multipliquen los daños, que su poco favorable curso ha produzido, en que haviendo sido uno de los mas considerables la entroducion de la fabrica de la moneda falsa, cuyo accidente llegò a poner el Reyno en el compromiso, que es notorio, no solo con remedios oportunos he curado el daño por tantos, y tantos años padezido, y dissimulado, sino arrancando la Raiz, deviendo a la clemencia de el Rey

(*a*) Vedi li Capitoli del Regno tom. 2. f. 388. in cui si registrano le grazie nel Parlamento sudetto accordate.

Rey nuestro Señor (Dios guarde) haver resuelto se fabrique nuevamente la moneda de ramo con el valor intrinseco, recogiendose toda la antigua, paraque en adelante no pueda mas falsificarse, en cuyo necessario medio no solo ha tenido la Regia Corte el immenzo gasto de toda la moneda falsa, que se ha recogido, que junta, con la que tomò de el peculio de Mecina, asciende a la suma de cien mil ducados, a que se añade tambien el gasto, que tendrà en la fabrica, el qual con la antecedente partida llegarà a ducientos mil escudos; sino que tambien se despossee Su Magestad de la combeniencia, y derecho, que tenia en la fabrica de la moneda (segun se hazià hasta aqui) dejando esta gananzia, que equivalia aun veintecinco por ciento a beneficio de el Reyno, para mayor seguridad de su comercio, por lo qual no proporcionandose las fuerzas de el Herario Real, no solo a la Real clemencia, y liberalidad, con que Su Magestad quisiera hazer el Reyno esse beneficio independiente de gratificacion alguna, pero ni al inevitable dispendio, que en si incluye, ha sido forzoso convocar este Parlamento, paraque en presencia de tales motivos, despues de confirmar los donativos ordinarios (cuyos plazos han cumplido) esfuerze el Reyno su posibilidad en corrispondencia de su fidelidad, y de su amor, para ofrecer al Rey nuestro Señor (Dios guarde) algun Donativo estraordinario, bienque con la calidad delibre para aplicarse segun su Real disposicion con el objeto de superar los referidos gastos, que dirigiendose al beneficio publico, y seguridad de la mas importante materia, que ay en los Reynos, como es la moneda: no necessito de esagerar su justificacion, ni de hazer presente al Reyno el empeño, en que ella misma le constituye a concurrir segun su zelo, su amor, su fidelidad, y su inveterada costumbre al mayor servicio de Su Magestad, porque conozco, que quanto mas se fundan los motivos, tanto menos luze la fineza, y assi dejando a parte el difuso catalogo de los exemplares de otros servicios, la innegable reflexion de haver de ceder este en los inmediatos intereses de el Reyno, y los gloriosos recuerdos, de lo que ha savido, save, y savrà hazer este en obsequio de sus Principes, me ceñire a traer a la memoria, que si en otras ocasiones ha impulsado tal contribucion los emergentes de la guerra, en esta obliga a repetirla aun con mayores causas la conjuntura de la paz, a fin de no desaprovechar su tiempo haziendo inutiles los gastos, las fatigas, y las contingencias de el penoso rumor de las armas, que la ha precedido, como

lo quedaria si omitiendo el acudir a las cosas interiores de cada Reyno, nos descuydasemos de restablezer en ellos el comercio, la abundancia, y la justicia, de que siendo el alma material, la moneda se deve por todos titulos contribuir a su mas firme uso en la paz dentro de el Reyno (lo que antes por tantos años devorava fuera la guerra) por lo qual no dudando el logro de mi deseo, que entrego al arbitrio de el Reyno, en que protesto mi confianza, y sincera mi obligacion, hazia la solizitud, de lo que lo es mas ventajoso, passo a assegurar de la gratitud de Su Magestad la mas favorable correspondencia a la remuneracion de el merito de VV. SS., de que yo desde luego me constituyo por agente. Palermo, y Mayo 12. de 1698.

El Almirante Duque.

ET essendosi li riferiti tre Bracchij Ecclesiastico, Militare, e Demaniale, rappresentanti tutto questo fedelissimo Regno radunati nella Metropolitana Chiesa di questa Città, cioè l'Ecclesiastico nella stanza del Tesoro, il Militare nella Cappella di Nostra Signora di Libera Inferni, & il Demaniale nella Sacrestia, riflettendo ai continui, e segnalati beneficij, che questo fedelissimo Regno riceve dall'augustissima protezione del Rè nostro Signore (che Dio feliciti per mille secoli) & all'eterne, e grandi obligazioni, che al Regno ha addossato la sua Reale, e Paterna benignità, & amorevolezza nelle congiunture di sollievo, e difesa del medesimo, offerendo prima a Sua Maestà (Dio guardi) il proprio sangue, e la vita, per tutto quello, che fosse di suo Real servigio, e di suo compiacimento, hanno accordato, votato, e conchiuso di loro libera volontà, non discrepando niuno di essi tre Bracchij, di nuovo offerire, confirmare, e prorogare gl'infrascritti Donativi triennali, e novennali per questa volta tantùm, senza che mai in alcun modo si potesse tirare conseguenza, da contarsi, & incominciare il triennio, de' Donativi triennali dal primo di Maggio presente 6. Ind. 1698., e con li decorsi dell'ultima prorogazione di detti Donativi triennali per tutto Aprile prossimo passato: e li novennali da incominciare a correre dal primo di Maggio prossimo futuro 7. Ind. 1699. con che nell'esigenza si operi con blandura, e dilazione, e con le solite preservazioni in casi simili d'altri Parlamenti, conforme agli atti stesi più largamente nella forma solita, e con espressa condizione d'entrare a numerarsi, e ratizarsi la Città di Messina, le Terre, e Casali del suo costretto, nel modo, e forma di tutte l'altre Città, e Terre del Regno non franche.

Pri-

PRimariamente il Donativo ordinario di Scudi 150V. per impiegarli Sua Maestà in quello li piacerà, da pagarsi in tre anni terziatamente in tre uguali tande ogn'anno, come al solito, * e con quelle clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell'anno x. Ind. 1537. tom. 1. f. 200.

Donat. di Sc. 150V.

IL Donativo di Scudi 50V. per le fortificazioni del Regno, da pagarsi in tre anni, come sopra, * e con quelle clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell'anno 13. Ind. 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 50V. per le Fortificaz.

IL Donativo di Scudi 20V. per le fabbriche de' Regij Palazzi, da pagarsi in tre anni, come sopra, * e con quelle clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell'anno 10. Ind. 1567. tom. 1. fol. 349.

Pror. del Donat. di Sc. 20V. per li Regj Palazzi

IL Donativo di Scudi 24V. per le fabriche, e ripari de' Ponti, da pagarsi in tre anni, come sopra * e con quelle clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell'anno 13. Ind. 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 24V. per li Ponti.

IL Donativo di Scudi 10V. per la fabrica, e mantenimento delle Torri del Regno, con la potestà solita alli Deputati del Regno di potersi agumentare, con che non ecceda Scudi 10V. l'anno, come al presente si esigge, da pagarsi in tre anni, come sopra, * e con le clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell'anno 7. Ind. 1579. tom. 1. fol. 390.

Pror. del Donat. di Sc. 10V. per le Torri.

IL Donativo di Scudi 7500. per li Ministri, & Officiali del Supremo Conseglio d' Italia, da pagarsi in tre anni, come sopra, * e con le clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell' anno 7. Ind. 1609. tom. 1. fol. 453.

Pror. del Donat. di Sc. 7500. per li Ministri del Sup. Conf.

IL Donativo della Macina di Scudi 100V. l'anno, per anni nove, da pagarsi tertiatim ogn'anno, come sopra, * e con le medesime clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell' anno prima Ind. 1603. tom. 1. fol. 441.

Pror. del Donativo della gabella della Macina,

IL Donativo delli Scudi 50V. l'anno, per anni nove, per il mantenimento delle Regie Galere, da pagarsi come sopra, * e con le clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell'anno prima Ind. 1603. tom. 1. fol. 440.

Pror. del Donat. di Sc. 50V. per le Galere.

Con la contribuzione del Bracchio Ecclesiastico nella festa

par-

parte in tutti li sopradetti Donativi, per quelli Donativi dove esso Bracchio concorre, precedendo prima la confirma di Sua Santità, conforme all'atto preservativo fatto per il medesimo Bracchio, per non incorrere nelle censure; con tutti quelli patti, clausule, e condizioni solite, & espressate nelle oblazioni, e prorogazioni fatte per il passato delli sopradetti Donativi.

E Perchè è evidente la necessità proposta da Vostra Eccellenza di rinovar la moneta di rame del Regno, riducendola di nuovo a purissimo metallo, e valor intrinseco, per abolire la passata, e con essa il modo per non falsificarla, havea introdotto la malizia di alcuni mali intenzionati in tanto danno del Publico, con l'alcanzo così evidente del beneficio, che ne dovrà ricevere il Regno da sì nobile idea di Vostra Eccellenza, approvata coll'ordine di Sua Maestà, per restarvi in esso l'utile di tanta opera, e stabilirsi la quiete, e libertà del commercio, intorbidato così malamente da molti anni a questa parte; hanno pure li sudetti tre Bracchij accordato, votato, e conchiuso, nessuno discrepando, di farsi a Sua Maestà Donativo straordinario di Scudi duecento mila per una volta tantùm, da disponerne Vostra Eccellenza a suo libero arbitrio, in soccorso dell' imminenti, e gravi spese per la nuova fabrica della sudetta moneta di rame, e di altre di maggior servigio del Re nostro Signore (Dio guardi) come stimerà più conveniente la sua impareggiabile prudenza, da ripartirsi, come sotto.

Donativo straord. di Sc. 200V.

Primo, Scudi 33333. 4. per la sesta parte di detti Scudi 200V. si dovranno esigere dal Bracchio Ecclesiastico, che sono i Prelati, & Abbati, che lo costituiscono, & entrano in esso, come al solito: da pagarsi in tre paghe, cioè una terza parte a primo di Settembre prossimo venturo vij. Ind. 1698. l'altra terza parte a primo di Marzo di detta vij. Ind. 1699. e l'altra terza parte a primo di Settembre viij. Ind. 1699. o veramente in due eguali paghe, cioè la metà a primo Settembre prossimo venturo vij. Ind. 1698.; e l'altra metà a primo dell' altro Settembre viij. Ind. 1699. restando a libera volontà di detti contribuenti.

Sesta parte da pagarsi dagli Ecclesi.

Scudi 20V. da esigersi dalli Negozianti, e Cambisti del Regno, che sogliono dare denaro a cambij, o ad interesse, (esclusi quelli della Città di Palermo) & anche da esigersi dall' esteri, che hanno beni in questo Regno, e non commorano in esso cum domo, & familia, tassandoli la Deputazione del Regno nella forma solita pratticarsi in altri Parlamen-

Sc. 20V. da' Negozianti, e Cambisti.

ti, & in quella rata, che li parerà retta, giusta, e proporzionata, da pagarsi come sopra.

Scudi 20V. dalla Città di Palermo, per la decima parte di detti Scudi 200V., che suole contribuire in ogni Donativo, facendo franchi, & esenti li suoi Cittadini, & habitanti di detta Città; non già i Titoli, Baroni, & altri, che contribuiscono al presente Donativo, come s'è detto di sopra, e si dirà appresso; havuta però la licenza di S.M.(che Dio guardi) di servirsi di qualche parte degli avanzi de' frumenti forti, come s'è pratticato ne' Donativi ha fatto la Città ne' Parlamenti passati; e questo stante la nuova proibizione di S.M. come per suo reale ordine.

Sc. 20V. dalla Città di Paler.

Scudi 35V. da pagarsi, come sopra, che donano volontariamente al Re nostro Signore, (Dio guardi) tutti li Titoli ò con Vassalli, ò senza, Visconti, Baroni, ò Padroni di Vassalli, con il solo titolo di Signore della tal Terra, li Feudatarij senza titolo di Barone, ma che pigliano investitura, e qualsivoglia altra persona, che pigliasse investitura, ratizandoli la Deputazione del Regno nel modo, che sono stati tassati negli antecedenti Parlamenti, tanto a quelli, che fanno servigio militare, quanto agli altri, che non lo fanno, con quella esenzione, ò moderazione giusta, e dovuta di quella somma, che parerà alla detta Deputazione, e questo per questa volta tantùm, e senza che possa mai portarsi in conseguenza, nè per altra simile urgente, e propria necessità: da pagare detti Scudi 35V. in tre, o due porzioni come sopra.

Sc. 35V. da' Titoli, e Baroni.

E Scudi 91666. 8. da ripartirsi dalla Deputazione del Regno sopra tutte le Università di esso, inclusa la Città di Messina, e Casali, come sopra, e le Città franche, come si suol fare in simili Donativi, ratizandoli la Deputazione del Regno sopra li fuochi d'ogni Terra trovati in essa dell'ultima numerazione, & a ragione di tarì dodici per fuoco: havendo qualche considerazione anco alla facoltà d'ogni luogo di detta ultima numerazione, acciochè quella Terra, che havesse li fuochi stessi di un'altra, però di meno facoltà, non venga egualmente aggravata, il che si rimette all'attenzione de' Deputati del Regno; quale somma ratizzata da detta Deputazione nella forma, che sopra s'è detto, dovrà ogni Terra tassarla, & esigerla dalli loro habitanti sopra tutti li fuochi della detta Terra, cioè capi di famiglia, benchè vivessero in una stessa casa; esclusi li Miserabili, e li Giornatieri, che vivono con lo stento del travaglio della loro giornata, secondo parerà alle persone, che si eligeranno per dette tasse, come sotto: con avvertenza che a' meno habili non possa tassarsi meno di tarì

Sc. 91667. 8. dalle Università del Regno, inclusa Messina e le Città franche.

due, & a'più facoltosi non più di onze otto; però a quelle persone, che havessero Feudi, ò Territorij Burgensatici, che non fanno servigio militare, nè pigliano investiture, si tassino in quella maggior somma di dette onze otto, che parerà conveniente alla Deputazione del Regno: & avvertendo ancora, che non debbano essere esclusi, e trattati come Giornateri quelli, che hanno officio, che si dice Mastranza di qualsivoglia sorte, con tutto che siano di quelli, che sogliono havere in alcune parti esenzioni, come sono Argentieri, Pittori, Speziali, & altri di questa sfera.

Si avverte di più, che la detta tassa si deve fare dove habita la persona, che s'hà da tassare, e non dove tiene li beni; ma con la considerazion delli beni, che tiene, benchè in territorio alieno: e per contrario si deve avvertire, che nessuna Università faccia tassa sopra beni del suo Territorio, che fossero posseduti da persone, che vivono in altro luogo.

E per dar maggior alleviamento a' contribuenti in questa portione di Scudi 91666.8. che si han da ripartire per fuoco sopra tutte le Università del Regno, come sopra, s'ha per assentato, che havendo contribuito nella sesta parte del Bracchio Ecclesiastico fin' ora solo i Prelati, & Abbati, che han stato in Parlamento, con che il valore dell'Abbazia non sia meno di Scudi venticinque, e son restati liberi, e con immunità gli altri Ecclesiastici del Regno, Dignità, Canonici, Arcipreti, Beneficiali, e Clerici ordinarj, li quali non contribuiscono alle gabelle dell'Università imposte per pagarsi le Tande, e Donativi Regij, nè in alcun altro servigio, e molti fraudolentemente si fanno esenti con la sola prima tonsura, e designazione all'obligo di servire alcuna Chiesa, mettendo i Padri, e Parenti i beni in testa di questi per esimersi dalle gabelle; per tanto s'avverte ancora, che devono entrare nel numero de' fuochi da tassarsi in tutte le Università del Regno (havuta però la licenza di Sua Santità, e non altrimente) tutti gli Ecclesiastici d'ogni qualità, che siano, cioè Decani, Ciantri, o Arcidiaconi delle Chiese Cattedrali, e Collegiate, esclusa la Metropolitana di questa Città di Palermo, e suo Clero, perchè per essi contribuisce la detta Città, come sopra: Arcipreti, o Rettori di Parrocchie, fino al semplice Clerico di prima tonsura, Possessori di beni stabili, o per se moventi, eccettuati quei, il Patrimonio de' quali, o beneficio non eccede le onze dodeci di rendita l'anno, di che precisamente han di bisogno per loro sostegno, ajutandosi con l'elemosina della Messa. E più tutti li Conventi Regolari,

benchè siano mendicanti, che possedono beni, e rendite in commune, eccettuando quei di S. Francesco dell'Osservanza, Reformati, e Cappuccini, & esclusi ancora li Monaci, gli Abbati de' quali concorrono in Parlamento: e più tutte le Confratie, Compagnie, e Congregazioni di Laici, che hanno beni stabili, e rendite; con che non tengono per istituto l'Ospedalità, e cura di Poveri, per qual rispetto han da esser liberi da questa contribuzione; quali tutti Ecclesiastici, come sopra s' è detto, s' habbiano da reputare per Cittadini, e Fuochi, per contribuire in questo Donativo con la medesima ugualianza, e proporzione, che s' ha da osservare tra secolari; con questo però, che in riguardo a' Conventi, Compagnie, e Confraternità di laici, il ripartimento non possa eccedere più di Scudi due per ciascun Convento, ò Confraternità: e con dichiarazione, che li Monasterij di donne siano esenti da questa contribuzione.

Quale tassa, seu ripartimento, s' haverà da fare ad ordine della Deputazione del Regno nella forma seguente, cioè: Si hà da formare in ogni Città, e Terra Demaniale, e Baronale una Giunta, nella quale interveniranno il Capitano di Giustizia, li Giurati con due voti, ed in discordia tra Giurati, a quello che vorrà la maggior parte di loro, & il Secreto, che sono quattro voti, e delli Ecclesiastici il Vicario Generale, e la prima Dignità della Chiesa Cattedrale, & in quelle Città, e Terre, che non sono capo di Vescovato, e sono Collegiate insigni, sia il Vicario Foraneo, e la prima Dignità; e succedendo, che concorrono questi due posti in una medesima persona, entrerà la dignità, ò Canonico più antico, e nelle Patrocchiali il Vicario Foraneo, e l'Arciprete: con la medesima dichiarazione, che concorrendo questi due nello stesso sogetto, debba entrare il Sacerdote più antico d' età; e dove saranno Conventi di Regolari, che doveranno contribuire conforme s' è detto, entreranno in detta Giunta due delli Superiori di tali Conventi per l' antichità, conforme il grado, e precedenza, che tengono nelle Processioni pubbliche.

E di più un Borgese per riguardare la gente di minore sfera, & il Borgesato, come si costuma in molte Città, e Terre, che pagano i Donativi per tassa, quale Borgese l' haveranno da eligere li Giurati d' ogni Terra, che in tutto vengono ad essere nove voti del grembo, e membri, che hanno d'entrare, e far questa contribuzione, e tassa; a' quali haverà d'avvertire la Deputazione del Regno, che nè per odio, ò amore, nè per altro rispetto humano aggràvino gli uni, & al-

lege-

lcgerifcano gli altri, e che tengano Iddio innanzi gli occhi.

Fatto questo senza aggravio di persona alcuna, come si spera, hà d'incarire la Deputazione del Regno al Capitano di Giustizia, e Giurati d'ogni Città, e Terra, che nominino un Tesoriero, ò Depositario, che sia persona idonea, e facoltosa: ed approvata questa elezione dalla Deputazione del Regno, se li dia la lista delli contribuenti facendosi dal medesimo la esazione, che in riguardo di questa sua occupazione si può far esente il sudetto Tesoriero dal sudetto Donativo, dovendosi fare il pagamento di detto Donativo di Scudi 91666. 8. spettante all' Università del Regno in tre, ò due uguali paghe, come s'è detto di sopra nella contribuzione del Baronaggio.

Con che sempre tutto il Donativo presente di Scudi 200V. si debba pagare, ed esigere, come sopra, per via della Deputazione del Regno, la quale dovrà smaltire le difficoltà, che occorressero nella tassa, ò esazione, come sopra, senza che si possa intromettere in cosa alcuna prevista, pensata, ò non pensata, altro Tribunale, nè altra qualsivoglia persona, sotto qualsivoglia pretesto, ò causa, e che l'introito di detti Scudi 200V. di Donativo si dovrà pagare per via di essa Deputazione ad ogn'ordine di Sua Eccellenza.

Che l'esigenza debba correre per via della Deputazione senza che se l'intromettesse alcuno Tribunale, ò Ministro.

Quæ quidem præinserta oblatio, & conclusio fuit per me D. Ugonem Papè Ducem Jampilerij, Regium Consiliarium, Prothonotarium, & Logothætam Regni prædicti publicata, & stipulata coram dicto Illustrissimo, & Excellentissimo Domino Prorege, & Sacro Regio Consilio, ab eodemque Excellentissimo Domino Prorege nomine Suæ Catholicæ Majestatis acceptata.

DI più detto giorno si fece offerta, e donativo di onze mille a S. E. conforme al solito, da pagarseli nella prima Tanda del Regio Donativo.

Donativo di Onze mille a S. E.

DI più detto giorno per il Bracchio Ecclesiastico, si fece atto preservativo, come nell'antecedente Parlamento dell'anno x. Ind. 1537. tom. 1. fol. 214.

Atto pres. del Braccio Eccl.

DI più detto giorno si fece atto di pagarsi onze 60. al Spett. Protonotaro, suo Luogotenente, e Regij Secretarij, & onze 40. alli Portieri di Camera.

Atto di pagarsi onze 100. alli Regj Off.

DI più detto giorno si fece atto di pagarsi onze 200. al Cameriero di S. E. per suoi travagli, e spese, conforme al solito. (*a*)

Atto di pagarsi onze 200. al Camer. di S.E.

PARLAM.TO XCVI.

Nell'Anno x. Ind. 1702. *à* 21. *Maggio.*

Nella Felice Città di Palermo, e nel Sacro Regio Palazzo, nel governo dell' Eminentissimo Signor D. Francesco del Giudice della S.R.C. Presbitero Cardinale di S. Sabina, Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, dopo la sua proposta da esso fatta alli tre Bracci rappresentanti tutto questo fedelissimo Regno, fù da essi concluso il seguente Parlamento Ordinario.

Nell'Off. del Prot. Anno 10. *ind.* 1702. *fol.* 11.

Minentissimo Signore Don Francesco del Giudice, Presbitero Cardinale della S.R. Chiesa, sotto titolo di Santa Sabina, Vicerè, e Capitan Generale di questo fedelissimo Regno di Sicilia, havendo Vostra Eminenza sotto li 15. dello spirante mese di Maggio convocato d'ordine di Sua Maestà (che Dio guardi) il General Parlamento in questa Felice Città di Palermo, e nella Sala grande del Sacro Regio Palazzo, propose alli tre Bracchij Ecclesiastico, Militare, e Demaniale, rappresentanti tutto il sudetto fedelissimo Regno, e con larga, e fecondissima orazione rappresentò le urgenze della Real Corona, e strettezza, nelle quali al presente si trova per l'impegno di tante guerre, che sostiene nella Fiandra, & Italia, per conservazione della sua Real Monarchia, in riguardo della quale s'hà personalmente conferito nel Regno di Napoli, per doppo portarsi alla testa del suo Essercito nello stato di Milano, tutto a fine di far godere ne'suoi Regni, e Dominij una Pace universale coll'espulsione de' nemici, che vogliono perturbarla, domandando per-

(*a*) Le grazie nel detto Parlamento richieste, e da S. M. accordate si leggono ne' Capitoli del Regno tom. 2. f. 393. e questo fu l'ultimo Parlamento celebrato in tempo di Carlo II. il quale morì nell' anno 1700.

perciò l'Eminenza Vostra in nome della prefata Maestà non solo la prorogazione de' Donativi triennali, e novennali, che il Regno hà soluto conservare, e prorogare per lo passato, ma anche d'essere soccorso con alcun nuovo Donativo straordinario.

Et essendosi li riferiti tre Bracchij Ecclesiastico, Militare, e Demaniale, rappresentanti tutto questo fedelissimo Regno, congregati nella Metropolitana Chiesa di questa Città, cioè l'Ecclesiastico nella stanza del Tesoro, il Militare nella Cappella di Nostra Signora di Libera Inferni, & il Demaniale nella Sacrestia, e riflettendo che la Sicilia, se fra gli altri suoi preggi annovera il titolo di fedelissima, adesso più che mai lo deve manifestare al mondo, giachè la Maestà del Cattolico Rè Filippo Quinto (che Dio guardi) coronato d'ogni politica, e christiana virtù, & in cui s'ammirano con stupore quelle prerogative, che si tirano dietro l'amore, e gli affetti più sinceri di Vassalli, maneggia con assoluto dominio lo Scettro della Monarchia di Spagna, la quale fra le moltitudini delle sue Corone, vanta quella della nostra Trinacria: tanto più, che aspirando alla Pace universale d'Europa, hà fatto passaggio in Italia, per arricchire di più grazie, e segnalati favori con la real sua presenza; indi quanto più grande questi si sperimentano, tanto più deve in maggior grado spiccare la fedeltà di questo Regno, col tener pronte le proprie vite, e sostanze, per consecrarle al mantenimento della Real sua Corona. Perciò hanno accordato, votato, e conchiuso di loro libera volontà, senza discrepanza di niuno di essi tre Bracchij, la confirma, seu prorogazione de' Donativi ordinarij, giusta il modo, in che si sono antecedentemente offerti, e come si confirmarono negli ultimi Parlamenti del 1690. e 1698. con tutti li decorsi dell'ultima prorogazione, sino al giorno della conclusione del presente, e con le condizioni, e preserve solite per il passato, conforme agli atti stesi più largamente nella forma costumata, con che nell'esigenza s'adoperi con blandura, e dilazione, e con espressa condizione d'entrare a numerarsi, e ratizarsi la Città di Messina, le Terre, e Casali del suo Costretto, nel modo, e forma di tutte l'altre Città, e Terre del Regno non franche.

Confirma de' Donativi antecedenti cō tutti li decorsi. Da esigersi cō blandura.

PRimariamente il Donativo ordinario di Scudi 150V. per impiegarli Sua Maestà in quello li piacerà, da pagarsi in tre anni terziatamente in tre uguali tande ogn'anno, come al solito, * e con quelle clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell'anno x. Ind. 1537. tom. 1. fol. 200.

Donat. di Sc. 150V.

IL Donativo di Scudi 50V. per le fortificazioni del Regno, da pagarsi in tre anni, come sopra, * e con le medesime clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell'anno 13. Indiz. 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 50V. per le Fortificaz.

IL Donativo di Scudi 20V. per le fabriche de' Regij Palazzi da pagarsi in tre anni, come sopra, * e con le medesime clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell' anno x. Ind. 1567. tom. 1. fol. 349.

Pror. del Donat. di Sc. 20V. per li Regj Palazzi

IL Donativo di Scudi 24V. per le fabriche, e ripari de' Ponti, da pagarsi in tre anni, come sopra * e con le medesime clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell' anno 13. Ind. 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 24V. per li Ponti.

IL Donativo di Scudi 10V. per le fabriche, e mantenimento delle Torri del Regno, con la potestà solita alli Deputati del Regno di potersi augumentare, con che non ecceda Scudi 10V. l'anno, come al presente s'esigge, da pagarsi in tre anni, come sopra, * e con le medesime clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell'anno 7. Ind. 1579. tom. 1. fol. 390.

Pror. del Donat. di Sc. 10V. per le Torri.

IL Donativo di Scudi 7500. per li Ministri, & Officiali del Supremo Conseglio d'Italia, da pagarsi in tre anni, come sopra, * e con le medesime clausule, e condizioni come nel Parlamento dell' anno 7. Ind. 1609. tom. 1. fol. 453.

Pror. del Don. di Sc 7500. per li Ministri del Supremo Consi.

IL Donativo della gabella della Macina di Scudi 100V. l'anno, per anni nove, da pagarsi tertiatim ogn' anno, come sopra, * e con le clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell' anno prima Ind. 1603. tom. 1. f. 441.

Pror. del Donativo della gabella della Macina.

IL Donativo delli Scudi 50V. per anni nove, per il mantenimento delle Regie Galere, da pagarsi come sopra, * e con le medesime clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell'anno prima Ind. 1603. tom. 1. f. 440.

Pror. del Donativo delle Galere.

Con la contribuzione del Bracchio Ecclesiastico nella festa parte in tutti li sopradetti Donativi, per quelli Donativi dove esso Bracchio concorre, precedendo prima la confirma di Sua Santità, conforme nell' atto preservativo fatto, per il medesimo Bracchio, per non incorrere nelle censure: e con tutti quelli patti, clausule, e condizioni solite, & espressate nelle obligazioni, e prorogazioni fatte per il passato delli sopradetti Donativi.

ET anche un'altro nuovo Donativo di Scudi duecento mila per una volta tantùm, da disporre S. M. a suo libero arbitrio nelle presenti contingenze del suo felicissimo viaggio, overo per le guerre, ò altro di maggior suo servigio, come stimerà più conveniente, quale benchè sij poco, sarà nondimeno dalla sua Real Clemenza molto stimato, attesa la povertà di questo Regno, per le disgrazie patite fin'hora da' terremoti, fuoco, guerre, e sterilità de' tempi, qual Donativo si dovrà ripartire, & esigere come sotto.

Donativo straord. di Sc.200V.

Primo, Scudi trentatre mila trecento trentatre., e tarì 4. per la sesta parte di detti Scudi duecento mila, si dovranno esigere dal Bracchio Ecclesiastico, che sono i Prelati, & Abbati, che lo constituiscono, & entrano in esso, come al solito, da pagarsi in tre paghe, cioè una terza parte a primo di Settembre xj. Ind. prossima ventura 1702., l'altra terza parte a primo di Marzo 1703., e l'altra terza parte a primo di Settembre xij. Ind. 1703. ò veramente in due uguali paghe, cioè la metà a primo di Settembre prossimo venturo xj. Ind. 1702. e l'altra metà a primo dell'altro Settembre xij. Ind. 1703. restando in libera volontà di detti contribuenti il pagamento, del modo detto di sopra.

Sc.33333. 4. per la sesta parte degl'Ecclesiastici.

Scudi quaranta mila dalli Negozianti, e Cambisti del Regno, che sogliono dare denari a cambij, ò ad interesse, (esclusi quelli della Città di Palermo) e dagli esteri, che hanno beni in questo Regno, e non commorano in esso cum domo, & familia, tassando la Deputazione del Regno nella forma solita practicarsi in altri Parlamenti, & in quella rata, che li parerà giusta, retta, e proporzionata. Si deve avvertire, che nel presente Parlamento li sudetti Esteri, Cambisti, e Suggiugatarij Esteri sono stati gravati per beneficio delle Università del Regno in Scudi ventimila, che ciò non possa servire per esempio in altri Parlamenti. Avvertendo però, che nella sudetta somma di Scudi ventimila aggravati nuovamente non s'intenda per li Vassalli di S. M. che Dio guardi.

Sc. 40V. da' Negozianti, e Cambisti.

Scudi ventimila dalla Città di Palermo, per la decima parte di detti Scudi duecento mila, che suole contribuire in ogni Donativo, facendo franchi li suoi Cittadini, & habitanti di detta Città, non già i Titoli, Baroni, Ecclesiastici Parlamentarij, & altri, che contribuiscono al presente Donativo, come s'è detto di sopra, e si dirà appresso; havuta però la licenza di Sua Maestà (che Dio guardi) di servirsi in qualche parte d'avanzi di frumenti, come s'è praticato ne' Donativi

Sc. 20V. dalla Città di Palermo.

ha fatto la Città ne' Parlamenti passati, e questo stante la nuova proibizione di S.M. come a suo Real ordine.

Sc. 35V. da Titoli, e Baroni.

Scudi trantacinque mila da pagarsi come sopra, che donano volontariamente al Re nostro Signore (che Dio guardi) tutti li Titoli, ò con Vassalli, ò senza, Visconti, Baroni, ò Padroni di Vassalli, con il solo titolo di Signore della tal Terra, li Feudatarij senza titolo di Barone, ma che pigliano investitura, e qualsivoglia altra persona, che pigliasse investitura, ratizandoli la Deputazione del Regno nel modo, che sono stati tassati nell'antecedente Parlamento, tanto a quelli, che fanno servigio militare, quanto agli altri, che non lo fanno, e con quelle regole, con la quale si fece la tassa a detti Donativi del Regno, e ciò per questa volta tantùm, e senza che mai possa portarsi in conseguenza, nè per altra simile urgenza, e necessità: quali Scudi 35V. l'habbiano pure da pagare in tre, ò due porzioni, come sopra.

Sc. 71666. 8. dalle Università del Regno compresa Messina, e Casali, e le Città franche.

E Scudi settantun mila seicento sessanta sei, e tarì otto, da ripartirsi dalla Deputazione del Regno sopra tutte le Università di esso, inclusa la Città di Messina, e Casali, e le Città franche, come s' hà fatto, e si suol fare in simili Donativi, ratizandole la Deputazione del Regno sopra le facoltà trovate in esse Università nell'ultima numerazione, dello stesso modo, e forma, come si, pratticò da essa Deputazione nel ripartimento dell'ultimo Donativo; quale somma ratizata la detta Deputazione nella forma, che s'è detto, dovrà ogni Terra tassarla, & esigerla dalli loro abitanti sopra tutti li fuochi della detta Terra, cioè capi di famiglia, beuchè vivessero in una casa stessa, esclusi li Miserabili, e Giornateri, che vivono con lo stento, e travaglio della loro giornata, secondo parerà alle persone, che s'eligeranno per dette tasse, come sotto. Con avvertenza, che a' meno habili non possa tassarsi meno di tarì due, & a' più facoltosi non meno di onze otto; però a quelle persone, che avessero Feudi, ò Territorij Burgensatici, che non fan servigio militare, e non pigliano investitura, si tassino in quella maggior somma di dette onze otto, che parerà conveniente alla Deputazione del Regno, per il quale effetto le persone elette in ogn' una di esse Università dovranno avvisare, e dar notizia alla Deputazione del Regno de' possessori di tali Feudi Burgensatici, con distinzione del valore, e frutto annuale di essi Feudi, e Territorij, e sentirne dalla medesima la portione, in che dovranno tassarsi: avvertendo ancora, che nella detta tassa non devono essere esclusi, e trattati come Giornateri quelli, che hanno officio, che si dice Maestranza di qualsivoglia sorte, con tutto che

siano

fiano di quelli, che fogliono havere in alcune parti efenzione, che fono Argentieri, Speziali, Pittori, & altri di qualfivoglia sfera.

Si avverte di più, che la detta taffa fi deve fare dove habita la perfona, che s' hà da taffare, e non dove tiene li beni, ma con la fola confiderazione delli beni, che tiene, benchè in Territorio alieno: e per contrario fi deve avvertire, che neffuna Univerfità faccia taffa fopra beni del fuo Territorio, che foffero poffeduti da perfone, che vivono in altro luogo.

E per dar maggior alleviamento alli contribuenti in quefta portione di Scudi fettantun mila feicento feffanta fei, e tarì otto, che s' ha da ripartire fopra tutte le Univerfità del Regno, come fopra, s' hà per affentato, che havendo contribuito nella fefta parte del Bracchio Ecclefiaftico i foli Prelati, & Abbati, che han voto in Parlamento, con che il valor dell' Abbazia non fia meno di Scudi venticinque, & è anche di giufto, che non reftino liberi, e con immunità gli altri Ecclefiaftici del Regno, che fono Dignità, Canonici, Arcipreti, Clerici ordinarij, & altri, li quali non contribuifcono alle gabelle dell' Univerfità impofte per pagare le Tande, e Donativi Regij, nè alcun altro fervigio, e molti fraudolentemente fi fanno efenti, mettendo li Padri, e Parenti li beni in tefta di quefti per efimerfi delle gabelle; per tanto devono ancora entrare nel numero de' fuochi da taffarfi in tutte le Univerfità del Regno (havuta però la licenza di Sua Santità, e non altrimente) tutti gli Ecclefiaftici di ogni qualità, che fiano, cioè Decani, Ciantri, Arcidiaconi delle Chiefe Cattedrali, e Collegiate, efclufa la Metropolitana di Palermo, e fuo Clero, perche per effi contribuifce la detta Città, come fopra: Arcipreti, o Rettori di Parrocchie, & altri, fino al femplice Clero di prima tonfura, Poffeffori di beni ftabili, o pure femoventi, eccettuati quelli, il Patrimonio de' quali, ò beneficio, non eccede le onze dodeci di rendita l' anno, di che precifamente han di bifogno per loro foftengno, ajutandofi con l'elemofina della Meffa. E più tutti li Conventi Regolari, benchè fiano mendicanti, che poffedono beni, e rendite in comune: eccettuando quei di S. Francefco dell' Offervanza, Reformati, e Cappuccini, & efclufi ancora li Monaci, gli Abbati, de' quali concorrono in Parlamento: e più tutte le Confratie, Compagnie, e Congregazioni di laici, che han beni ftabili, e rendite; con che però non tengano per iftituto l'Ofpedalità, e cura de' poveri, per il quale rifpetto han da effere liberi da quefte contribuzioni; quali detti Ecclefiaftici, come fopra s' è detto, s' habbiano da reputare per Citta-

Che gli Ecclefiaft. del Regno contribuifcino nella fefta parte delli Sc.71666. 8. taffata alle Univerfità.

dini, e Fuochi, per contribuire in questo Donativo, con la medesima uguaglianza, e proporzione, che si hà da osservare tra' Secolari: con questo però, che in riguardo a' Conventi, Compagnie, e Confraternità di laici, il ripartimento non possa eccedere più di Scudi due per ciascheduno Convento, o Confraternità: e con dichiarazione, che li Monasterij di donne siano esenti da questa contribuzione.

Quale tassa, seu ripartimento, s'haverà da fare ad ordine della Deputazione del Regno nella forma seguente, cioè: Si hà da formare in ogni Città, e Terra Demaniale, e Baronale una Giunta, nella quale interveniranno il Capitano di Giustizia, li Giurati con due voti, e in discordia tra'Giurati, a quello che vorrà la maggior parte di loro, & il Secreto, che sono quattro voti, e degli Ecclesiastici il Vicario Generale, e la prima Dignità della Chiesa Cattedrale, ed in quelle Città, e Terre, che non sono capi di Vescovato, e sono Collegiate insigni, sia il Vicario Foraneo, e la prima Dignità; e succedendo, che concorrono questi due posti in una medesima persona, entrerà la Dignità, o Canonico più antico, e nelle Parrocchiali il Vicario Foraneo, e l'Arciprete con la dichiarazione, che concorrendo questi due posti nello stesso sogetto, debba entrare il Sacerdote più antico d'età: e dove saranno Conventi di Regolari, che dovranno contribuire conforme s'è detto, entreranno in detta Giunta due delli Superiori di tali Conventi, per l'antichità conforme il grado, e precedenza, che tengono nelle Processioni publiche; e di più un Borgese per riguardare la gente di minore sfera, & il Borgesato, come si costuma in molte Città, e Terre, che pagano i Donativi per tassa; quale Borgese l'haveranno da eligere li Giurati d'ogni Terra, che in tutto vengono ad essere novi voti del grembo, e membri, che han da entrare in far questa contribuzione, e tassa; a' quali haverà d'avvertire la Deputazione del Regno, che nè per odio, ò amore, nè per altro rispetto humano aggravino gli uni, & allegeriscano gli altri, e che tengano Iddio innanzi gli occhi. Fatto questo senza aggravio di persona alcuna, come si spera, hà d'incarire la Deputazione del Regno al Capitano di Giustizia, e Giurati di ogni Città, e Terra, che nominino un Tesoriero, o Depositario, che sia persona idonea, e facoltosa: ed approvata questa elezione dalla Deputazione del Regno, se li dia lista de' contribuenti, facendosi dal medesimo l'esazione, che in riguardo di questa sua occupazione si può fare esente il sudetto Tesoriero del sudetto Donativo di Scudi 71666. 8., spettanti all' Università del Regno in tre, o due uguali pa-

ghe,

ghe, come s' è detto di sopra nella contribuzione del Baronaggio: con che sempre tutto il Donativo presente di Scudi 200V. si debba pagare, & esigere come sopra, per via della Deputazione del Regno, la quale dovrà sinaltire le difficoltà, che occorressero nella stessa tassa, ò esazione, come sopra, senza che si possa intromettere in cosa alcuna previsita, pensata, ò non pensata, altro Tribunale, nè altra qualsivoglia persona, sotto qualsivoglia pretesto, ò causa, e che l' introito di detti Scudi 200V. di Donativo si dovrà pagare per via di essa Deputazione ad ogn' ordine di Sua Eccellenza.

Che si facesse la nuova numerazione dell' anime per egualare li pesi al più tardi fra quattro mesi.

E perchè dall'ultima numerazione sin al presente giorno s'è conosciuta una notabile mutazione dell'Università del Regno dallo stato di prima, trovandosi alcune molto aumentate così in anime, come in facoltà, & all'incontro altre minorate: si hà perciò determinato doversi fare la nuova numerazione dell'anime, e facoltà del Regno, nella forma come si practicò nell' anno 1651. e 1652. 1680. e 1681. lasciando però sempre alli Deputati del Regno ogn' altra disposizione, & ordine più accertato, per poter seguire detta numerazione con ogni giustizia, e con la minor spesa si potesse practicare; incarendo alli Deputati del Regno, che habbiano da dar principio alla sudetta numerazione al più tardi fra il termine di mesi quattro, e terminarla, e publicare il nuovo ripartimento con la possibile celerità, dando alli Deputati a tal effetto la potestà necessaria, con che mentre non sarà perfetta detta numerazione, e non sarà publicato detto nuovo ripartimento, s' habbia da continuare l' esigenza, e pagamento de' sudetti Donativi conforme l' antecedente ripartimento.

Fra questo mentre continui la esigenza come al passato.

Quæ quidem præinserta oblatio, & conclusio fuit per me D. Joseph Papè Ducem Jampilerii, Regium Consiliarium, Prothonotarium, & Logothætam Regni prædicti publicata, & stipulata coram dicto Eminentissimo, & Reverendissimo Domino Prorege, & Sacro Regio Consilio, ab eodem Eminentissimo, & Reverendissimo Domino Prorege nomine Suæ Catholicæ Majestatis acceptata.

Donativo di Onze mille a S. E.

DI più detto giorno si fece offerta, e Donativo di onze mille a S. E. conforme al solito, da pagarseli nella prima Tanda del Regio Donativo.

Atto Pref. del Braccio Eccl.

DI più detto giorno per il Bracchio Ecclesiastico si fece atto preservativo, come nell'antecedente Parlamento dell' anno x. Ind. 1537. tom. 1. fol. 214.

Di

DI più detto giorno fecesi atto di pagarsi onze 60. al Spett. Protonotaro, suo Luogotenente, e Regij Secretarij, & onze 40. alli Portieri di Camera.

Atto di pagarsi onze 100. alli Regij Offic.

DI più detto giorno si fece atto di pagarsi onze 200. al Camariero di S. E. per suoi travagli, e spese, conforme al solito.

Atto di pagarsi onze 200. al Cameriero di S. E.

PARLAM.^TO XCVII.

Nell' Anno 15. *Ind.* 1707. *a* 18. *Febraro.*

Nella Felice Città di Palermo, e nel Sacro Regio Palazzo, nel governo dell' Eccellentiss. Sign. D. Isidoro de la Cueva, e Benavides, Marchese de Bedmar, Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, dopo la qui sotto sua proposta da esso fatta alli tre Bracci rappresentanti tutto questo fidelissimo Regno, fu da essi concluso il seguente Parlamento Ordinario.

Nell' Off. del Prot. Anno 15. ind. 1707 fol. 18.

SON tan notorios los relevantes motivos, que han hecho precisa la solemnizacion de este Parlamento general, que tengo poco que discurrir sobre ellos, y menos tendrè sin duda, que persuadir en los generosos animos de los individuos, que le componen, naturalmente inclinados al mayor servicio de ambas Magestades, y siempre muy cuydadosos de el bien comun de la Patria.

Tengo poco que discurrir sobre los motivos, pues ademas de haver cerca de cinco años, que se celebrò el ultimo Parlamento, y necessitarse de confirmar en otro los Donativos, y demas servicios ordinarios aplicados a la causa publica, concurre oy, y se interessa no menos que el assumpto de la propria conservacion de este fidelissimo Reyno, y de la Santa Fee Catholica, contra los insultos, y invasiones, que en los accidentes de esta sangrienta guerra (cuyas armas se han extendido casi en todo el ambito de la Europa) devemos recelar de los Enemigos, que ciegos persiguen nuestra Santa Religion, y concitados de la embidia, y de sus intereses particulares, procuran con sus esfuerzos, y artificios embarazar la comun, y unida felicidad de los gloriosos Reynos, y Provin-

cias,

cias, que Dios, y la naturaleza puso de bajo de el suave, y paternal dominio de el Rey nuestro Señor, siendo los Ingleses, y Holandeses, los que como principales fomentos de esta guerra aspiran con mas rancor a la declinacion de nuestra Monarquia, con el fin de desfrutar la substancia de ella, y con el de introducir los errores de su Religion en los Catholicos Reynos, y de mantenerse dueños de casi toda la navegacion, y trafico, que con gran daño de los Reales dominios de España, y de Italia han posseydo por lo passado assi en el Oceano, como en el Mediterraneo.

Estos son los riesgos, que nos amenazan de afuera, y contra los quales devemos prevenirnos con la mas fervorosa aplicacion; pero no son menos nocivos, y peligrosos los males internos, mayormente los que emanan de el desconcierto de la moneda, cuya mayor parte corre por todo el Reyno retallada, y no sin gran detrimento de el Publico, y continuos embarazos se dà, y recive a peso con la refacion de la falta, siendo lo peor, que la mayor parte de los tarines, y carlines, que hay, son falsos en el cuño, ò en el material casi todos cerceuados, y ligeros, y disformes, y assi es digno de nuestro mayor cuydado, y atencion la importancia de remediar, y atajar los graves daños, que resultan, y amenazan al Publico, sobre cuyo punto no necessito de mayor especificacion, pues no es inferior a mi intelligencia el conocimiento practico, que de estos incombenientes assiste a cada uno, de los que tan dignamente representan a qui al Reyno, y asentado este principio, dejo a la gran comprehension, y prudencia de VV. SS. la importancia de establezer con solidos fundamientos el remedio de tan peligroso mal, con cuyo fin ha resuelto Su Magestad, y me ha dirigido sus reales ordines, paraque se haga nueba fabrica de moneda de plata con cuño, y proporcion, que dificulte el cercenamiento, y la falsificacion de ella, y embaraze al mismo tiempo su extracion fuera de el Reyno, a cuya providencia ha de accompañar la de discernir, y prohibir los tarines, y carlines falsos, y la de recojer los retallados con el coste de cambiarlos con los nuebos de justo peso, y valor, afinque se pueda lograr el beneficio comun, sin daño de el particular, pues respecto ser gente pobre la mayor parte, de los que posseen esta menuda moneda retallada, les seria muy sensible qualquier detrimento, que les resultasse de este trueque.

Para estas dos providencias, en que se ha de afianzar la seguridad de el Reyno contra los peligros de afuera, y el remedio de sus males internos, y se necessitan pues oy, y se piden

den las demonstraciones de zelo de este affectuosissimo Reyno, repitiendolas en la concession de un donativo estraordinario proporcionado a las urgencias de su aplicacion, y que sea al arbitrio, y disposicion de Su Magestad, pero en la segura confianza, de que mediante su amor a tan finos Vassallos, y su real resolucion (que se ha servido espressarme en diferentes despachos, y ultimamente en los que recibi en fecha de veynte, y siete de Noviembre proximo passado) se ha de distribuir todo su producto precisamente en las dos importancias, que se han referido, cuya puntual observancia ocuparà siempre mi primera atencion, y solicitud, afinque este obsequiosissimo Reyno esperimente en todo los effectos de la gran benignidad de Su Magestad, pues que mayor demonstracion pudiera hazerse de su reciproco afecto, que la que su magnanimidad manifiesta en la aplicacion de este servicio: notorios son a todos los ahogos de su Monarquia dentro, y fuera de España los gastos, y el valeroso tesson, con que el Real animo de Su Magestad contrasta a los varios sucessos de la fortuna en las Provincias ultramarinas, y los costosos esfuerzos, con que gloriosamente ha superado dentro de España las numerosas fuerzas de los Portugueses, Ingleses, y Holandeses, obligandolos a que abandonando su puesto, y sus fronteras de Portugal, se retirasen abandadas deshechos en ignominiosa fuga: apenas hay Provincia en todo el circuito de la Monarquia, que no sea un teatro de la guerra, y el Rey nuestro Señor ademas de las heroicas fatigas personales, con que se sacrifica en defensa de sus Vassallos, y de su justa causa, se halla obligado a assistir a todas partes con numerosas tropas, artilleria, pertrechos, y municiones, y en medio de tantos aprietos, y de tan excessivos gastos, que pudieran dar justificado motivo a extraer, y aplicar este Donativo adonde son mas executivas las urgencias (segun se ha practicado otras vezes) es tan grande su atencion, y amor a este Reyno, que su Real animo ha determinado, y ordenandome, que el servicio, que se solicita, y se haziere en este Parlamento general, se emplee, y se convierta enteramente en defensa, y beneficio de estos sus fidelissimos Vassallos, en cuyos animos tendrà (como dize) poco que persuadir, pues avista de su fervoroso amor al Real servicio, y al bien de la Patria, seria ociosa qualquera exortacion, y podria en alguna manera desluzir a un tiempo mi confianza, y el merito de VV.SS. en la concession, que con el solo impulso de su zelo se espera assi de el referido Donativo extraordinario, como de la confirmacion de los Donati-

vos,

vos, y demas fervicios ordinarios, de fuerte, que folo me quedara la acion de agradecer a VV.SS.en nombre de Su Mageftad, y de repetir en fu Real confideration las reprefentaciones, que defde mi ingreffo en efte govierno he hido haziendo de los accreedores, que como tan buenos Vaffallos fon a la eftimacion de Su Mageftad, y a las demonftraciones de Su Real gratitud, que no dudo efperimentaran en todas ocafiones, y con efpecialidad en efta, y yo confio tanto en el feliz govierno de el Rey nueftro Señor, y en fus grandes providencias en beneficio comun de la Monarquia, que con la intermiffion de algun tiempo defpues de ajuftada la paz general, efpero ha de florezer con efpecialidad efte nobiliffimo Reyno, gozando con el eftablecimiento de las fabricas, y de la navegacion todas aquellas profperidades, que correfponden al genio de fus habitadores a la abundancia de fus campañas, y aun de fus montes, a la combeniencia de los buenos puertos de la Isla, y a fu vantajofa incomparable fituacion, que hermanada con la fertilidad de fus campos està combidando defde el centro de el Mediterraneo a la navegacion, y al comercio con las tres partes de el Mundo, y por lo que me toca puedo affegurar a VV. SS. que cumpliendo con la obligacion, en que me conftituye la dicha de exercer eftos empleos, con que la benignidad de fu Mageftad me ha honrado, y correfpondiendo al afecto, que en todas ocafiones devo a VV.SS. me aplicarè con la mayor efficacia en adelantar eftas, y aquellas importantes providencias, afinque no fe les retarde la poffeffion de las felicitades, que merecen, y yo les defeo. Palermo 10. de Febrero 1707.

El Marquez de Bedmar.

E Riflettendo quefto fideliffimo Regno alle ftrettezze, nelle quali fi trova il noftro Gloriofo Monarca, per le quali vien dall' intutto proibito di fomminiftrare a quefto fuo divotiffimo Regno alcun denaro nelle notorie neceffità, che il medefimo tiene di mettere in iftatò di qualche regolare difefa le fue più importanti Piazze, e di remediare all' inconveniente, che a momenti fi và avanzando nel ritaglio, e falfificazione della moneta d'argento, al che non può il fuo Real Erario dall' intutto efaufto provedere.

Hanno perciò ftimato li riferiti tre Bracchij Ecclefiaftico, Militare, e Demaniale, rappresentanti tutto quefto fideliffimo Regno di corrifpondere alla propria obligazione: onde radunati nella Metropolitana di quefta Città, cioè l' Ecclefiaftico nella ftanza del Teforo, il Militare nella Cappella di

Nostra Signora di Libera Inferni, & il Demaniale nella Sacrestia, hanno votato, accordato, e conchiuso di libera volontà loro, senza discrepanza veruna d' alcun d' essi tre Bracchij, offerire di nuovo, confirmare, e prorogare gl' infrascritti Donativi triennali, e novennali per questa volta tantùm, senza che mai, nè in alcun modo si potesse tirare conseguenza, una con li decorsi maturati dal giorno, in cui spirò l' ultima prorogazione, per altri anni tre d'oggi innanzi, che sono:

PRimariamente il Donativo ordinario di Scudi 150V. per impiegarli in quello, che gli piacerà, da pagarsi in tre anni terziatamente in tre uguali tande ogn' anno, come al solito, * e con quelle medesime clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell' anno x. Ind. 1537. tom. 1. f. 200.

Donat. di Sc. 150V.

IL Donativo di Scudi 50V. per le fortificazioni del Regno, da pagarsi in tre anni, come sopra, * e con le medesime clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell' anno 13. Ind. 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 50V. per le Fortificaz.

IL Donativo di Scudi 20V. per la fabbrica de' Regij Palazzi, da pagarsi in tre anni, come sopra, * e con le medesime clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell' anno 10. Ind. 1567. tom. 1. fol. 349.

Pror. del Donat. di Sc. 20V. per li Regj Palazzi

IL Donativo di Scudi 24V. per le fabriche, e ripari de' Ponti, da pagarsi in tre anni, come sopra, * e con le medesime clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell' anno 13. Ind. 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 24V. per li Ponti.

IL Donativo di Scudi 10V. per le fabriche, e mantenimento delle Torri del Regno, con la potestà solita alli Deputati di esso di potersi agumentare, con che non ecceda Scudi 10V. l'anno, come al presente si esigge, da pagarsi in tre anni, come sopra, * e con le medesime clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell'anno 7. Ind. 1579. tom. 1. fol. 390.

Pror. del Donat. di Sc. 10V. per le Torri.

IL Donativo di Scudi 7500. per li Ministri, & Officiali del Supremo Conseglio d' Italia, da pagarsi in tre anni, come sopra, * e con le medesime clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell' anno 7. Ind. 1609. tom. 1. fol. 453.

Pror. del Donat. di Sc. 7500. per li Ministri del Sup. Conf.

IL Donativo della gabella della Macina di Scudi 100V. l' anno, per anni nove, da pagarsi tertiatim ogn' anno, co-

me

me sopra, una con li decorsi maturati nel giorno, in cui terminò l'ultima loro prorogazione, per altri anni nove, cursuri d'oggi innanti, * e con le medesime clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell'anno prima Indizione 1603. tom. 1. fol. 441.

Pror. del Donativo della gabella della Macina.

IL Donativo delli Scudi 50V. l'anno, per anni nove, per il mantenimento delle Regie Galere, da pagarsi come sopra, * e con le medesime clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell'anno prima Ind. 1603. tom. 1. fol. 440.

Pror. del Donativo delle Galere.

Con la contribuzione del Bracchio Ecclesiastico nella sesta parte in tutti li sopradetti Donativi, per quelli dove esso Bracchio concorre, precedendo prima la confirma di Sua Santità, conforme all'atto preservativo fatto dal medesimo Bracchio, per non incorrere nelle censure: con tutti quelli patti, clausule, e condizioni, & altre particolarità meglio espressate nell'oblazione di tali Donativi, che s'intendano sempre per replicate, conforme negli atti d'altri Parlamenti più largamente stesi; stabilendo, che nell'esigenza s'operi con la blandura dovuta, ed entri a numerarsi, e ratizarsi la Città di Messina, le Terre, e Casali del suo costretto, nel modo, e forma, che tutte l'altre Città, e Terre del Regno, che non sono franche.

HAnno di più stabilito li riferti tre Bracchij nel presente Parlamento altro Donativo straordinario di Scudi duecento mila, per applicarsi solamente alle Fortificazioni di questo Regno, con riparo (havendone di bisogno) e nuova fabricazione delle fortificazioni delle Piazze, munendole con provisioni da guerra, e da bocca, e con altre providenze precise per la lor difesa, mettendo a cavallo l'Artiglieria, con la quantità di polvere, palle, armi, & altre munizioni necessarie per supplirsi in parte la mancanza, che s'esperimenta di queste provisioni, come anche per la fabrica della moneta d'argento, che corre ritagliata con tanto detrimento del Publico, formandosi con li requisiti, con i quali si possa impedire alli mali intenzionati così il ritaglio, e falsificazione, come la estrazione della medesima moneta; il qual Donativo si dovrà ripartire nel modo seguente.

Donativo straord. di Sc.200V. da applicarsi alle Fortificazioni del Regno, e fabrica della nuova moneta d'argento.

Primo, Scudi 33333. 4. per la sesta parte di detti Scudi 200V. si dovranno esigere dal Bracchio Ecclesiastico, che sono i Prelati, & Abbati, che lo costituiscono in esso, come al solito, da pagarsi in tre paghe, cioè una terza parte da pagarsi dal primo di Maggio per tutto Agosto 1707., altra ter-

Sc.33333. 4. per la sesta parte degli Ecclesiastici, Prelati, ed Abbati.

za parte dal primo di Settembre per tutto Decembre 1707. e l'altra terza parte dal primo di Gennaro per tutto Aprile 1708.

Sc. 50V. da' Negozianti, e Cambisti, ed Esteri.

Scudi cinquanta mila dalli Negozianti, e Cambisti del Regno, che sogliono dare denari a' cambij, ò ad interesse (esclusi quelli della Città di Palermo) e dagli Esteri, che hanno beni in questo Regno, e non commorano in esso cum domo, & familia, tassando la Deputazione del Regno nella forma solita pratticarsi in altri Parlamenti, & in quella rata, che li parerà giusta, retta, e proporzionata. Si deve avvertire, che nel presente Parlamento li sudetti Esteri, Cambisti, e Soggiogatarij Esteri sono stati gravati in Scudi 30V. cioè Scudi 15V. in beneficio delle Università, le quali nell' antecedenti Parlamenti sono state tassate in Scudi 91666. e tt. 8. ed a questo si deviene per il riguardo alle calamità, e strettezze, che corrono nel Regno; e Scudi 15V. per beneficio del Baronaggio, per le contribuzioni fatte dall' ultimo Parlamento a questa parte nella contingenza di due servigj Militari, che ciò non possa servire per esempio in altri Parlamenti. Avvertendo pure, che nella sudetta somma di Scudi 30V. aggravata nuovamente, non s' intenda per li Vassalli di S. M. (che Dio guardi.)

Sc. 20V. dalla Città di Paler.

Scudi venti mila dalla Città di Palermo, per la decima parte di detti Scudi 200V. che suole contribuire in ogni Donativo, facendo franchi, & esenti li suoi Cittadini, & habitanti di detta Città; non già i Titoli, Baroni, Ecclesiastici Parlamentarij, & altri, che contribuiscono al presente Donativo, come s' è detto di sopra, e si dirà appresso; havuta però la licenza di S. M. (che Dio guardi) di servirsi degli avanzi de' frumenti come s' è pratticato ne' Donativi ha fatto la Città di Palermo ne' Parlamenti passati; e questo stante la nuova proibizione di S.M. come per suo reale ordine.

Sc. 20V. da' Titoli, e Baroni.

Scudi venti mila da pagarsi, come sopra, che donano volontariamente al Re nostro Signore, (Dio guardi) tutti li Titoli ò con Vassalli, ò senza, Visconti, Baroni, e Padroni di Vassalli, con il solo titolo di Signore di tal Terra, li Feudatarij senza titolo di Barone, ma che pagano investitura, e qualsivoglia altra persona, che pigliasse investitura, ratizandoli la Deputazione del Regno nel modo, che sono stati tassati nell'antecedente Parlamento, tanto a quelli, che fanno servigio militare, quanto agli altri, che non lo fanno, e con quelle regole, con le quali si fece la tassa a' detti Titoli, Baroni, e Feudatarij, come sopra, nell' ultimo Donativo dalla Deputazione del Regno, e ciò per questa volta tantùm, e senza che

possa

possa mai portarsi in conseguenza, nè per altre simili urgenze, e necessità la sudetta contribuzione, e disgravio a favore di detto Baronaggio, dovendosi in questo Parlamento per li riguardi sopra cennati.

E perchè il Baronaggio nel presente Donativo viene disgravato, rispetto all' antecedente dell' ultimo Parlamento in Scudi 15V., e concorrendo, che tal disgravio vada in beneficio de' Feudatarij soggetti al servigio militare, per il riguardo delli due servigij ultimamente fatti, e non de' Titoli, Baroni, e Feudatarij non soggetti a servigio militare, per tanto li non soggetti a servigio militare si dovranno tassare nella stessa somma, che furono ratizati nelli Scudi 35V. del sudetto ultimo Donativo, e la somma che mancherà per complimento di detti Scudi 20V. oltre la porzione delli sudetti Titoli, Baroni, e Feudatarij non soggetti al servigio militare, si dovrà ripartire dalla Deputazione del Regno alli Titoli, Baroni, e Feudatarij soggetti al detto servigio militare.

Sc. 766668. dalle Università del Regno, compresa Messina, e Casali, e le Città franche.

E Scudi settantasei milà seicento sessantasei, e tarì otto, da ripartirsi dalla Deputazione del Regno sopra tutte le Università di esso, inclusa la Città di Messina, e Casali, e le Città franche, come s' hà fatto, e si suol fare in simili Donativi, ratizandole la Deputazione del Regno sopra le facoltà trovate in esse Università nell' ultima numerazione, dello stesso modo, e forma, come si patticò da essa Deputazione nel ripartimento dell'ultimo Donativo, quale somma ratizzata da detta Deputazione nella forma, che s'hà detto, dovrà ogni Terra ratizarla, & esigerla dalli loro habitanti sopra tutti li fuochi della detta Terra, cioè capi di famiglia, benchè vivessero in una casa stessa, esclusi li Miserabili, e Giornatieri, che vivono con lo stento, e travaglio della loro giornata, secondo parerà alle persone, che s'eligeranno per dette tasse, come sotto. Con avvertenza che a' meno habili non possa tassarsi meno di tarì due, & a'più facoltosi non più di onze otto; però a quelle persone, che havessero Feudi, ò Territorij Burgensatici, che non fanno servigio militare, nè pigliano investiture, si tassino in quella maggior somma di dette onze otto, che parerà conveniente alla Deputazione del Regno: per il quale effetto le persone elette in ogn' una di esse Università dovranno avvisare, e dar notizia alla Deputazione del Regno, de' possessori di tali Feudi, ò con Territorij Burgensatici, con distinzione del valore, e frutto annuale di essi Feudi, e Territorij, e sentirne dalla medesima la porzione, in che dovranno tassarsi: avvertendo ancora, che da detta tassa non devono essere

esclusi,

esclusi, e trattati come Giornateri quelli, che hanno officio, che si dice Mastranza di qualsivoglia sorte, con tutto che siano di quelli, che sogliono havere in alcune parti esenzioni, come sono Argentieri, Speziali, Pittori, & altri di quella sfera.

Si avverte di più, che la detta tassa si deve fare dove habita la persona, che s'hà da tassare, e non dove tiene li beni; ma con la sola considerazione delli beni, che tiene, benchè in Territorio alieno: e per contrario si deve avvertire, che nessuna Università faccia tassa delli beni del suo Territorio, che fossero posseduti da persone, che vivono in altro luogo.

Nella portione delle Università debbano contribuire nella festa parte gli Ecclesiastici del Regno

E per dar maggior alleviamento alli contribuenti in questa portione di Scudi 76666. 8. che si han da ripartire sopra le Università del Regno, come sopra, s'ha per assentato, che havendo contribuito nella sesta parte del Bracchio Ecclesiastico i soli Prelati, & Abbati, che han voto in Parlamento, con che il valor dell'Abbazia non sia meno di Scudi 25. e anche di giusto, che non restino liberi, e con immunità gli Ecclesiastici del Regno, come sono Dignità, Canonici, Arcipreti, Chierici ordinarj, e altri, li quali non contribuiscono alle gabelle dell'Università imposte per pagare le Tande, e Donativi Regij, nè in alcun altro servigio, e molti fraudolentemente si fanno esenti, mettendo i Padri, e Parenti li beni in testa di questi per esimersi dalle gabelle; per tanto devono ancora entrare nel numero de' fuochi da tassarsi in tutte le Università del Regno (havuta però la licenza di Sua Santità, e non altrimente) tutti gli Ecclesiastici d'ogni qualità, che siano, cioè Decani, Ciantri, Arcidiaconi delle Chiese Cattedrali, e Collegiate, esclusa la Metropolitana di Palermo, e suo Clero, perchè per essi contribuisce la detta Città, come sopra: Arcipreti, ò Rettori di Parrocchie, sino al semplice Clerico di prima tonsura, Possessori di beni stabili, ò per se moventi, eccettuati quei, il Patrimonio de' quali, ò beneficio non eccede le onze dodeci di rendita l'anno, di che precisamente han di bisogno per loro sostegno, ajutandosi con l'elemosina della Messa.

E più tutti li Conventi Regolari, benchè siano mendicanti, che possedono beni, e rendite in commune, eccettuando quei di S. Francesco dell'Osservanza, Reformati, e Cappuccini, & esclusi ancora li Monaci, gli Abbati de' quali concorrono in Parlamento.

E più tutte le Confratie, Compagnie, e Congregazioni di Laici, che hanno beni stabili, e rendite; con che però non

ten-

tengono per istituto l'Ospedalità, e cura di Poveri, per qual rispetto han da essere libere da queste contribuzioni; quali detti Ecclesiastici, come sopra s'è detto, s'habbiano da reputare per Cittadini, e Fuochi, che in questo Donativo con la medesima uguaglianza, e proporzione, che s'ha da osservare tra' Secolari; con questo però, che in riguardo a' Conventi, Compagnie, e Confraternità di laici, il ripartimento non possa eccedere più di Scudi due per ciascun Convento, ò Confraternità: e con dichiarazione, che li Monasterij di donne siano esenti da questa contribuzione.

Forma da farsi il ripartimento nelle rispettive Università.

Quale tassa, seu ripartimento, s'haverà da fare ad ordine della Deputazione del Regno nella forma seguente, cioè:

Si hà da formare in ogni Città, e Terra Demaniale, e Baronale una Giunta, nella quale interveniranno il Capitano di Giustizia, li Giurati con due voti, ed in discordia tra' Giurati, a quello che vorrà la maggior parte di loro; & il Secreto, che sono quattro voti.

Degli Ecclesiastici il Vicario Generale, e la prima Dignità della Chiesa Cattedrale, ed in quella Città, e Terra, che non sono capo di Vescovato, e sono Collegiate insigni, sia il Vicario Foraneo, e la prima Dignità; e succedendo, che concorrono questi due posti in una medesima persona, entrerà la Dignità, e Canonico più antico, e nelle Parrocchiali il Vicario Foraneo, e l'Arciprete; con la dichiarazione, che concorrendo questi due posti nello stesso sogetto, debba entrare il Sacerdote più antico d'età: e dove saranno Conventi di Regolari, che dovranno contribuire conforme s'è detto, entreranno in detta Giunta due de' Superiori di tali Conventi, per l'antichità, conforme il grado, e precedenza, che tengono nelle Processioni pubbliche: e di più un Borgese, per riguardare la gente di minore sfera, & il Borgesato, come si costuma in molte Città, e Terre, che pagano i Donativi per tassa, quale Borgese l'haveranno da eligere li Giurati d'ogni Terra, che in tutto vengono ad essere nove voti del grembo, e membri, che han d'entrare, in far questa contribuzione, e tassa; a' quali haverà d'avvertire la Deputazione del Regno, che nè per odio, ò amore, nè per altro rispetto humano aggravino gli uni, & allegeriscano gli altri, e che tengano Iddio innanzi gli occhi.

Fatto questo senza aggravio di persona alcuna, come si spera, hà d'incaricare la Deputazione del Regno al Capitano di Giustizia, e Giurati d'ogni Città, e Terra, che nominino un Tesoriero, ò Depositario, che sia persona idonea, e facoltosa: ed approvata questa elezione dalla Deputazione del

Regno, se li dij la lista delli contribuenti, facendosi dal medesimo la esazione, che in riguardo di questa sua occupazione si può fare esente il sudetto Tesoriero del sudetto Donativo, dovendosi fare il pagamento di detto Donativo di Scudi 76666. 8. spettanti all' Università del Regno, in quelle paghe, come s' è detto di sopra nella contribuzione del Bracchio Ecclesiastico: con che sempre tutto il Donativo presente di Scudi 200V. si debba pagare, & esigere, come sopra, per via della Deputazione del Regno, la quale dovrà smaltire le difficoltà, che occorressero nella tassa, ò esazione; come sopra, senza che si possa intromettere in cosa alcuna prevista, ò non pensata, altro Tribunale, nè altra qualsivoglia persona sotto qualsivoglia pretesto, ò causa, e che l' introito di detti Scudi 200V. di Donativo si dovrà pagare per via di essa Deputazione ad ogni ordine di Sua Eccellenza: e con espressa anche condizione, che l'espensione di detto Donativo si dovesse fare con l' intervento d' essa Deputazione, con darsi pure alla detta Deputazione notizia della determinazione, che si prenderà sopra li punti, che si haveranno ancora da smaltire per l' effettuazione di detta moneta, prima di mettersi questa in esecuzione, e potere la Deputazione rappresentare a S. E. nel caso s'offerisse cosa a favore, per indennità di questo fedelissimo Regno.

Debba correre la esigenza per via della Deputazione del Regno, senza potersi ingerire niuno Tribunale, ò Ministro.

Volendo pure, che nel pagamento di detti Scudi 76666. 8. habbiano da concorrere, e razizzarsi tutte le Terre, Casali, e luoghi habitati del Regno, purchè siano almeno di quaranta fuochi, non ostante che non si trovano tassati, nè contribuiscono alli Donativi ordinarij, dando alli Deputati del Regno per la tassa di queste Terre, Casali, e luoghi habitati, come sopra, tutta l' autorità, e potestà necessaria per poterle tassare nella quantità, che a loro parerà di giustizia, tenendo presente la numerazione, che di buona parte di dette Terre si fece dalla Deputazione nell' anno 1694. senza potersi in ciò intromettere altro Tribunale, ò Ministro.

Debbano pure concorrere tutte le Terre, Casali, e luoghi abitati del Regno, che non sono tassati ne' Donativi ordinarij.

Quæ quidem præinserta oblatio, & conclusio fuit per me Ill. D. Joseph Papè, Principem Valdinæ, Ducem Jampilerii, Regium Consiliarium, Prothonotarium, & Logothætam Regni prædicti publicata; coram dicto Illustrissimo, & Excellentissimo Domino Prorege, & Sacro Regio Consilio, ab eodem Excellentissimo Domino Prorege nomine Suæ Catholicæ Majestatis acceptata.

DI più detto giorno si fece offerta, e Donativo di onze mille a S. E. conforme al solito, da pagarseli nella prima Tanda del Regio Donativo.

Donativo di Onze mille a S. E.

DI più detto giorno per il Bracchio Ecclesiastico si fece atto preservativo, come nell'antecedente Parlamento dell'anno x. Ind. 1537. tom. 1. fol. 214.

Atto Pres. del Braccio Eccl.

DI più detto giorno si fece atto di pagarsi onze 60. al Spett. Protonotaro, suo Luogotenente, e Regij Secretarij, & onze 40. alli Portieri di Camera.

Atto di pagarsi onze 100. alli Regj Off.

DI più detto giorno si fece atto di pagarsi onze 200. al Cameriero di S. E. per suoi travagli, e spese, conforme al solito.

Atto di pagarsi onze 200. al Camer. di S. E.

Eodem die.

FUit provisum, & mandatum per Illustrissima tria hujus fidelissimi Siciliæ Regni Brachia collegialiter congregata in Majori Metropolitana Ecclesia hujus Urbis, quòd Illustres Regni Deputati habeant, & debeant habere specialem curam exequendi disposita in ultimo Generali Colloquio celebrato in hac felice Urbe Panormi sub die vigesimo Maji 1702. circa novam generalem animarum numerationem, ac facultatum Regni descriptionem, illam incipiendo infra tempus in dicto Generali Colloquio præfinitum, eamque perficiendo, pro ut, & quemadmodum in dicto Generali Colloquio fuit determinatum, ad quod habeatur relatio. Unde &c.

Papè Prothonotarius.

PARLAM.TO XCVIII.

Nell'Anno 7. Ind. 1714. à 4. Marzo.

Nella Felice Città di Palermo, e nel Sacro Regio Palazzo, alla presenza della Sacra Real Maestà dell'Invittissimo Rè nostro Signore VITTORIO AMEDEO, Rè di questo Regno di Sicilia, Gerusalemme, Cipro &c. Duca di Savoja, Monferrato, Aosta, Ciablese, e Genevese, Principe di Piemonte, ed Oneglia, Marchese in Italia, di Saluzzo, Susa, Ivrea, Ceva, e del Maro, Conte di Mauriana, Geneva, Nizza, Tenda, Romont, Asti, ed Alessandria, Barone di Vaud, e Faucigni, Signor di Vercelli, Pinerolo, Tarantasia, Lumellina, e Valle di Sesia, Principe del Sacro Romano Impero, e Vicario perpetuo in Italia &c. essendovi tutti li tre Bracchij del Regno, cioè Ecclesiastico, Militare, e Demaniale, fu letta, e publicata la conclusione dell'infrascritto atto del Parlamento Generale per l'Ill. D. Domenico Papè Mont'aperto, Duca di Giompileto, del Sacro Conseglio, Regio Protonotaro, Logoteta, e Maestro di Ceremonie di questo sudetto Regno, sustituto in virtù d'atto di sustituzione sotto li 20. Decembre 1713. di suo fratello l'Ill. D. Giuseppe Papè, Principe di Valdina, Regio Consiliario, e Principale Protonotaro, Logoteta, e Maestro di Ceremonie di questo sudetto Regno di Sicilia.

SACRA REAL MAESTÀ.

Nell'Off. del Prot. Anno 7. ind. 1714. fol. 68.

Venuta in Sicilia, e in Palermo della Real Maestà di VITTORIO AMEDEO.

Essendosi per comandamento della Sacra Real Maestà Vostra uniti li tre Bracchij Ecclesiastico, Militare, e Demaniale, rappresentanti tutto questo fedelissimo Regno, a 20. del passato mese di Febraro nella gran Sala del Real Palazzo, sedendo Vostra Sacra Real Maestà nell'alto, e sublime Trono, si compiacque manifestare li suoi Reali, e Paterni sentimenti nella proposta, che ordinò di leggersi dall'Illustre D. Domenico Papè Montaperto, Regio Protonotaro &c. come sopra, nella forma seguente.

IL vivissimo desiderio, che havevamo di provedere a' bisogni, e vantaggi di questo fidelissimo Regno, di cui riconosciamo dalla Divina Providenza il dominio, ci ha fatto

ben

ben volentieri ſorpaſſare non ſolo le difficoltà del viaggio, ma anco tutti quei riguardi, che per ragione degli altri noſtri ſtati potevano giuſtamente conſigliarci a ritardare la noſtra venuta, e differirci la ſodisfazione di ritrovarci preſenti in queſto Parlamento.

Queſta è hora tanto maggiore in vedere quì unita la rappreſentanza del Regno, quanto più l'habbiamo già riconoſciuto ripieno e di affetto, e di zelo verſo Noi; perſuaſi altresì della voſtra ſcambievole conſolazione, per la ſicurezza, che ben dovete havere d'eſſere da Noi rimirati con amore veramente Paterno.

Certo è, che li noſtri penſieri ad altro non ſono rivolti, che al cercare di avantaggiare queſto Regno, per rimetterlo (a Dio piacendo) col progreſſo del tempo nell'antico ſuo luſtro, ed in quello ſtato, in cui dovrebbe eſſere, per la fecondità del ſuolo, per la felicità del clima, per la qualità degli abitanti, e per l'importanza della ſua ſituazione.

Queſt'oggetto delle noſtre applicazioni è pure il fine, per cui v' habbiamo quì convocati.

Gradiremo per tanto per il miglior accertamento del medemo, che ci ſomminiſtriate quei lumi, e quei mezzi, che ponno da Voi dipendere, e darci il modo di ridurre ad effetto le ottime noſtre intenzioni di far rifiorire il Regno sì nel buon ordine della giuſtizia, avanzamento delle ſcienze, ed ampliazione del commercio, che per la reſtaurazione, ed accreſcimento delle ſue forze per la di lui propria ſicurezza, ed in tutto quel di più, che col migliorare il ſuo ſtato ponno inſieme rendere più diſtinta la ſua eſtimazione nel concetto dell' altre nazioni.

Tanto dunque dobbiamo attendere non meno dal voſtro ſingolar intendimento, che dal ferventiſſimo voſtro zelo, sì per il publico bene, e gloria della Patria, che per renderle vie più profittevole gl' influſſi della noſtra Regia Protezione.

ET havendo li tre Bracchij conſiderato in tal propoſta la impareggiabile Benignità dell'animo della Maeſtà Voſtra, & il Paterno affetto, col quale riguarda queſto ſuo fideliſſimo Regno, che li han moſſo ad accelerare in eſſo la ſua venuta, ſenza badare a' motivi, che poteano trattenerla negli altri ſuoi Stati, ò ritardarla, per le difficoltà d'un lungo, e penoſo viaggio. Porgono umilmente alla Maeſtà Voſtra, & all' Auguſtiſſima ſua Perſona ferventiſſimi ringraziamenti, e bramerebbono forze tali, che poteſſero in parte corriſpondere àlla ſomma Bontà, con la quale la Maeſtà Vo-

ſtra tiene preſente il vantaggio di queſto ſuo fideliſſimo Regno, e richiede la cognizione de' mezzi, che poſſono ridurlo all'antico luſtro, e decoro.

Per dare dunque un ſaggio del ſuo attentiſſimo oſſequio più toſto, che per contribuire qualche aſſiſtenza alle immenze ſpeſe tollerate dall'Erario Reale, per il paſſaggio della Maeſtà Voſtra in queſto ſuo divotiſſimo Regno, hanno determinato ſpiegare con tutto fervore la prontezza del lor animo.

Che perciò uniti collegialmente li detti tre Bracchij nella Metropolitana Chieſa di queſta Città, cioè l'Eccleſiaſtico nella ſtanza del Teſoro, il Militare nella Cappella di Noſtra Signora di Libera Inferni, & il Demaniale nella Sacriſtia di eſſa Chieſa, hanno votato, accordato, e conchiuſo di loro libera volontà, ſenza diſcrepanza veruna d' alcuno di eſſi tre Bracchij, offerire, confirmare, e prorogare gl'infraſcritti Donativi triennali, e novennali per queſta volta tantùm, nella forma, e con e condizioni, e ſolite preſerve, che ſono ſtate date per il paſſato, e particolarmente nell'ultimo Parlamento detenuto nell'anno 1707. con li decorſi dal giorno del feliciſſimo arrivo di V.R.M. in queſto Regno, fino alla concluſione del preſente Parlamento; quali Donativi ſono li ſeguenti, cioè:

Confirma de' Donativi paſſati, cioè:

PRimariamente il Donativo ordinario di Scudi 150V. per impiegarli in quello, che li piacerà, da pagarſi in tre anni terziatamente in tre uguali tande ogn'anno, come al ſolito.

Donat. di Sc. 150V.

IL Donativo di Scudi 50V. per le fortificazioni del Regno, da pagarſi in tre anni, come ſopra, * e con le medeſime clauſule, e condizioni, come nel Parlamento dell'anno 13. Indiz. 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 50V. per le Fortificaz.

IL Donativo di Scudi 20V. per le fabriche de' Regij Palazzi, da pagarſi in tre anni, come ſopra, *e con le medeſime clauſule, e condizioni, come nel Parlamento dell'anno x. Ind. 1567. tom. 1. fol. 349.

Pror. del Donat. di Sc. 20V. per li Regij Palazzi

IL Donativo di Scudi 24V. per le fabriche, e ripari de' Ponti, da pagarſi in tre anni, come ſopra * e con le medeſime clauſule, e condizioni, come nel Parlamento dell'anno 13. Ind. 1555. tom. 1. fol. 275.

Pror. del Donat. di Sc. 24V. per li Ponti.

IL Donativo di Scudi 10V. per le fabriche, e mantenimento delle Torri del Regno, con la poteſtà ſolita alli Depu-

Pror. del Donat. di Sc. 10V. per le Torri.

tati

tati di esso di poterli aumentare, con che non ecceda Scudi 10V. l'anno, come al presente s'esigge, da pagarsi in tre anni, come sopra, * e con le medesime clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell'anno 7. Ind. 1579. tom. 1. fol.390.

IL Donativo di Scudi 7500. quali per il passato si pagavano per li Ministri, & Officiali del Supremo Conseglio d'Italia, da pagarsi in tre anni, come sopra, * e con le medesime clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell' anno 7. Ind. 1609. tom. 1. fol. 453.

Pror. del Don. di Sc 7500. che si pagava alli Minist. del Supremo Conf.

IL Donativo della gabella della Macina di Scudi 100V. l'anno, per anni nove, da pagarsi tertiatim ogn'anno, come sopra, * e con le medesime clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell' anno prima Ind. 1603. tom. 1. f. 441.

Proroga della gabella della Macina.

IL Donativo delli Scudi 50V. per anni nove, per il mantenimento delle Regie Galere, da pagarsi come sopra, * e con le medesime clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell'anno prima Ind. 1603. tom. 1. f. 440.

Pror. del Donativo delle Galere.

Con la contribuzione del Bracchio Ecclesiastico nella sesta parte in tutti li sopradetti Donativi, per quelli dove esso Bracchio concorre, precedendo prima la confirma di Sua Santità, conforme all'atto preservativo fatto dal medesimo Bracchio, per non incorrere nelle censure: con tutti quelli patti, clausule, condizioni, & altre particolarità meglio espressate nell'oblazione di tali Donativi, i quali s'intendano sempre per replicate, conforme negli atti d'altri Parlamenti più largamente sono distesi; stabilendo, che nell' esigenza si operi con la blandura dovuta, ed entri a numerarsi, e ratizarsi la Città di Messina, le Terre, e Casali del suo costretto, nel modo, e forma di tutte l'altre Città, e Terre del Regno, che non sono franche.

DI più hanno stabilito un Donativo di Onze 1200. per una volta tantùm, che si pagava, cioè Onze 1000. al Vicerè di questo Regno, & Onze 200. al suo Cameriero maggiore, quali al presente s'offeriscono a V. M. per disponerne, e ripartirli, come li piacerà: E più onze 60. per gli Officiali assistenti nel Parlamento, & Onze 40. per li Portieri di Camera per il servizio, & assistenza alle porte, dove s'introducono li tre Bracchij, tutti soliti pagarsi intieramente in una tanda, come negli altri Parlamenti.

Donativo di Onze 1200. che si pagava al Vicerè, e suo Cameriero, e onze 100. alli Offic. Regij.

Han-

HAnno di più stabilito li detti tre Bracchij nel presente Parlamento altro Donativo straordinario di Scudi 400V. per una volta tantùm, da disponerli V.R.M. in quello stimerà conveniente, con la sua assoluta, e libera volontà, & esigere come sotto.

Donativo straord. di Sc.400V. da pagarsi

E primo, Scudi 66666. 8.per la sesta parte di Scudi 400V. del Bracchio Ecclesiastico, che sono i Prelati, & Abbati, che constituiscono questo Bracchio, & entrano in Parlamento, come al solito; da pagarsi in quattro paghe, cioè una quarta parte a 15. Settembre 8. Ind. 1714., l'altra quarta parte a 15. Maggio 8. Ind. 1715., l'altra quarta parte a 15. Settembre 9. Ind. 1715. e l'ultima quarta parte a 15. Maggio 9. Ind. 1716. lasciando in arbitrio di detti contribuenti l'anticipato pagamento, che volessero fare, per attestare a Vostra Maestà la sua fedeltà, & amore.

Sc. 66666 8. del Bracc. cio Eccl.

Scudi 40V. dalla Città di Palermo, per la decima parte di detti Scudi 400V. con che siano esenti li suoi Cittadini, e gli Abitanti di detta Città, escludendo tutti li Titoli, & altri, che contribuiscono al presente Donativo, come pure i Mercadanti, che stimerà la Deputazione tassare, come quì sotto si dirà, da pagarsi una quarta parte a primo Maggio 7. Ind., una quarta parte a primo Agosto 7. Ind., una quarta parte a primo Decembre 8. Ind. & una quarta parte a primo Maggio 8. Ind.

Sc. 40V. dalla Città di Palermo.

Scudi 30V. dalli Mercadanti di Palermo, e Messina, da tassarsi dalla Deputazione del Regno, secondo l'abiltà, che conosce ad ogn'uno di essi, & a questo si deviene per questa volta tantùm, e senza che possi per l'avvenire portare esemplarità, quale tassa s'hà deliberato attente l'ingenti espensioni fatte dalla Maestà Sua con l'occasione della sua venuta in questo Regno, e per l'onore dispensato a questa sua Capitale dalla sua Reale Presenza, e per farli cosa grata darle un Donativo sì considerabile, e farne portare un giusto peso ad ogn'uno, si è stimato farsi della sopracennata forma, da pagarsi metà a primo Maggio 7. Ind., e metà a primo Agosto di detto anno 7. Ind.

Sc. 30V. dalli Mercadanti.

Scudi 20V. dalli Ministri Togati, ed altri Officiali stipendiati da Sua Maestà in questo Regno, come si dirà quì sotto:

Sc. 20V. dalli Ministri, ed Off. Reg.

Presidenti, Maestri Razionali Nobili, e Togati, Avvocati Fiscali, Giudici della Gran Corte Civile, e Gran Corte Criminale, Giudici del Concistoro, Maestro Portulano, Tesoriero Generale, Secreto delle Regie Dogane, Maestro Sagreto, Protonotaro del Regno, Protomedico del Regno, Luogote-

goteneute delle Regie Fiscalie, e Luogotenente dell' Officio di Protonotaro, Collettore della Decima, e Tarì, Deputati delli Stati de' Baroni, secondo il salario, che tengono, Giudici della Corte Pretoriana, Capo di Giunta di Messina, e Giudici di quella Corte ordinaria, Procuratori Fiscali, Maestri Notari di tutti li Tribunali, e Magistrati, Razionali, e Coaggiutori del Tribunale del Real Patrimonio, e Controscrittori, Razionali, e Coaggiutori della Deputazione del Regno, tanto in questa Città, quanto in quella di Messina, Officiali di Dogana, Mezzannata, Cancellaria, Tesoreria Generale, Conservatoria, Percettori de' Valli, e suoi Officiali subalterni, Maestri Giurati, Segretarij del Regno, Segreti, Regij Officiali di tutti li Carricatori del Regno, Officiali Regij di Messina, & ogn'altra Città del Regno, Officiali della Decima, e Tarì, e Portieri di Camera Regij, e qualsivoglia persona, che tiene stipendio di S. M., servendola per gli effetti Patrimoniali, ò nel Politico; quale tassa deve farsi dalli tre Presidenti, a proporzione di quello, che stimeranno conveniente ad ogn'uno di essi dover pagare, a riguardo tanto del loro salario annuale, quanto delli lucri, che li produce l' officio d' ogn'uno di loro: e per quelli, che non tengono salario, a riguardo delli loro lucri, ripartendoli la sudetta somma di Scudi 20V., e ciò per questa volta tantùm, senza portare per l' avvenire esempio, per le ragioni di sopra cennate, e da pagarsi metà a primo Giugno 7. Ind. e metà a primo Ottobre seguente.

Sc. 100V. da' Negozianti, e Cambisti, ed Esteri.

Scudi 100V. dalli Negozianti, e Cambisti del Regno, che sogliono dare denari a'cambij, ò ad interesse, esclusi quelli della Città di Palermo, e Messina, e dagli Esteri, che hanno beni in questo Regno, e non commorano in esso cum domo, & familia, da tassarsi dalla Deputazione del Regno nella forma solita pratticarsi in altri Parlamenti, ed in quella rata, che li parerà giusta, retta, e proporzionata: avvertendo però, che in alcuni Parlamenti sono stati aggravati più di quello solevano pagare per disgravare le Università già ridotte nella maggior miseria, ed in qualche piccola parte al Baronaggio, per molte espensioni, che hà fatte, ed intanto questo aumento non serva per esempio negli altri Parlamenti, e da pagarsi metà a primo Settembre 8. Ind., e metà a primo Settembre 9. Indiz.

Sc. 50V. da' Titoli, e Baroni.

Scudi 50V. da pagarsi, come sopra, che donano volontariamente al comun Padrone, e Padre, (Dio guardi) tutti li Titoli ò con Vassalli, ò senza, Visconti, Baroni, ò Padroni di Vassalli, con il solò titolo di Signore di tal Terra, li Feu-

data-

datarij senza titolo di Barone, ma che pagano investiture, e qualsivoglia altra persona, che pigliasse investitura, ratizando la Deputazione del Regno secondo parerà, avvicinandosi al più giusto, & adequato ripartimento a proporzione delle forze d' ogn'uno, tanto a quelli, che fanno servigio militare, quanto agli altri, che non lo fanno, e con quelle regole, che stimerà convenienti, e ciò per questa volta tantùm, senza che mai possa portarsi in conseguenza, nell'altre simili urgenze, e necessità: avvertendo, che il Baronaggio è stato in questo Parlamento in qualche parte considerato per le spese, che si sono fatte, e da pagarsi conforme si dice nel Bracchio Ecclesiastico.

Sc. 93333. 4. dalle Università del Regno

Scudi 93333. 4. da ripartirsi dalla Deputazione del Regno sopra tutte le Università di esso, inclusa la Città di Messina, e suoi Casali, esclusi però li Mercadanti, che in questa presente tassa contribuiscono; e respetto alle Città franche si habbia da pratticare come si hà fatto, e si suol fare in simili Donativi, ratizandole la Deputazione sopra le facoltà, che si son trovate in esse nell'ultima numerazione d'anime, dell'istesso modo, e forma, come si pratticò nell'ultimo Donativo: avvertendo, che stante intendersi molte Università al presente aggravate per haver minorato d'anime, e di facoltà, & altre accresciute, e nuovamente edificate, quali si devono tassare dalla Deputazione, essendo però di fuochi bastanti a poterli tassare; se ne deve perciò dalla sudetta tassa esigere prontamente due sole terze parti nelli tempi di sopra espressati; esclusa quelle, che la Deputazione non conosce essere di giustizia aggravate, e l'altra terza parte si doverà pagare finita che sara la nuova numerazione dell'anime, & a proporzione di quello saranno tassati in virtù di detta nuova numerazione; quale somma ratizzata da detta Deputazione nella forma, che s' hà detto, dovrà ogni Terra ratizarla, & esigerla dalli loro Abitanti sopra tutti li fuochi della detta Terra, cioè capi di famiglia, benchè vivessero in una casa istessa, esclusi li Miserabili, e Giornatieri, li quali vivono con lo stento, e travaglio della loro giornata, secondo parerà alle persone, che si eligeranno per dette tasse, come sotto: con avvertenza che a' meno habili non possa tassarsi meno di tarì due, e li più facoltosi non più di onze otto; però quelle persone, che havessero Feudi, ò Territorij Burgensatici, che non fanno servigio militare, nè pigliano investiture, si tassino in quella maggior somma di dette onze otto, che parerà conveniente alla Deputazione del Regno: per il quale effetto le persone elette in ogn' una di esse Università dovranno avvisare, e dar

noti-

notizia alla Deputazione del Regno, de' possessori di tali Feudi, ò Territorj Burgensatici, con distinzione del valore, e frutto annuale di essi Feudi, e Territorj, e sentirne dalla medema la porzione, in che dovranno tassarsi: avvertendo ancora, che da detta tassa non devono essere esclusi, e trattati come Giornadieri quelli, che hanno officio, che si dice Maestranza di qualsivoglia sorte, con tutto che siano di quelli, che sogliono havere in alcune parti esenzioni, che sono Argentieri, Speziali, Pittori, & altri di questa sfera.

Si avverte di più, che la detta tassa si deve fare dove habita la persona, che si hà da tassare, e non dove tiene li beni, ma con la sola considerazione delli beni, che tiene, benchè in Territorio alieno: e per contrario si deve avvertire, che nessuna Università facci tassa sopra beni del suo Territorio, che sono posseduti da persone, che vivono in altro luogo.

Inclusi gli Ecclesiastici.

E per dar maggior alleviamento alli contribuenti in questa portione di Scudi 93333. 4. che si han da ripartire sopra tutte le Università del Regno, come sopra, si dà per assentato, che havendo contribuito nella sesta parte del Bracchio Ecclesiastico i soli Prelati, & Abbati, che han voto in Parlamento, con che il valor dell' Abbazia non sia meno di Scudi 25. è anche di giusto, che non restino liberi, e con immunità gli altri Ecclesiastici del Regno, come sono Dignità, Canonici, Arcipreti, Clerici ordinarj, & altri, li quali non contribuiscono alle gabelle dell' Università, imposte per pagare le Tande, e Donativi Regj, nè in alcun altro servigio, e molti industriosamente si fanno esenti, mettendo i Padri, e Parenti li beni in testa di questi per esimersi dalle gabelle. Per tanto devono ancora entrare nel numero de' fuochi da tassarsi in tutte le Università del Regno (havuta però la licenza di Sua Santità, e non altrimente) tutti gli Ecclesiastici di ogni qualità, che siano, cioè Decani, Ciantri, Arcidiaconi delle Chiese Cattedrali, e Collegiate, esclusa la Metropolitana di Palermo, e suo Clero, perche per essi contribuisce la detta Città, come sopra: Arcipreti, o Rettori di Parrocchie, & altri, fino al semplice Clero di prima tonsura, Possessori di beni stabili, o per se moventi, eccettuati quelli, il Patrimonio de' quali, ò beneficio, non eccede le oncie dodeci di rendita l' anno, di che precisamente han di bisogno per loro sostengno, ajutandosi con l' elemosina della Messa.

E più tutti li Conventi Regolari, benchè siano mendicanti, che possedono beni, e rendite in commune, eccettuando quei di S.Francesco dell'Osservanza, li Reformati, e Cappuc-

cini; esclusi ancora li Monaci, gli Abbati delli quali concorrono in Parlamento.

E più tutte le Confratie, Compagnie, e Congregazioni di Laici, che hanno beni stabili, e rendite; con che però non tengono per istituto l'Ospedalità, e cura di Poveri, per qual rispetto han da essere libere da queste contribuzioni; quali detti Ecclesiastici, s'habbiano da reputare per Cittadini, e Fuochi, come sopra s'è detto, per contribuire in questo Donativo con la medesima uguaglianza, e proporzione, che si ha da osservare tra' Secolari; con questo però, che in riguardo a' Conventi, Compagnie, e Confraternità di laici, il ripartimento non possi eccedere più di Scudi due per ciascun Convento, ò Confraternità: e con dichiarazione, che li Monasterij di donne siano esenti da questa contribuzione.

Quale tassa, seù ripartimento, s'haverà da fare ad ordine della Deputazione del Regno nella forma seguente, cioè:

Forma da farsi la tassa nel Regno.

Si hà da formare in ogni Città, e Terra Demaniale, e Baronale una Giunta, nella quale interveniranno il Capitano di Giustizia, li Giurati con due voti, ed in discordia tra' Giurati, a quello che vorrà la maggior parte di loro; & il Secreto, che sono quattro voti.

Degli Ecclesiastici il Vicario Generale, e la prima Dignità della Chiesa Cattedrale, ed in quelle Città, e Terre, che non sono capo di Vescovato, e sono Collegiate insigni, sia il Vicario Foraneo, e la prima Dignità; e succedendo, che concorrono questi due posti in una persona medesima, entrerà la Dignità, e Canonico più antico, e nelle Parrocchiali il Vicario Foraneo, e l'Arciprete; con la dichiarazione, che concorrendo questi due posti nello stesso sogetto, debba entrare il Sacerdote più antico d'età: e dove saranno Conventi di Regolari, che dovranno contribuire conforme s'è detto, entreranno in detta Giunta due de' Superiori di tali Conventi, per antichità, conforme il grado, e precedenza, che tengono nelle Processioni pubbliche: e di più un Borgese, per riguardare la gente di minore sfera, & il Borgesato, come si costuma in molte Città, e Terre, che pagano i Donativi per tassa; quale Borgese l'haveranno da eligere li Giurati d'ogni Terra, che in tutto vengono ad essere nove voti del grembo, e membri, che han d'entrare, in far questa contribuzione, e tassa; a' quali haverà d'avvertire la Deputazione del Regno, che nè per odio, ò amore, nè per altro rispetto umano aggravino gli uni, & allegeriscano gli altri, e che tengano Iddio innanzi gli occhi. Fatto questo senza aggravio di persona alcuna, hà d'incaricare la Deputazione del

Re-

Regno al Capitano di Giustizia, e Giurati d' ogni Città, e Terra, che nominino un Tesoriero, ò Depositario, che sia persona idonea, e facoltosa: ed approvata questa elezione dalla Deputazione del Regno, se li dia la lista de' contribuenti, facendosi dal medesimo la esazione, che in riguardo di questa sua occupazione si può fare esente il sudetto Tesoriero del sudetto Donativo, dovendosi fare il pagamento di detto Donativo di Scudi 93333. 4. spettanti alle Università del Regno, in quelle paghe, che s'è detto di sopra nella contribuzione del Bracchio Ecclesiastico: con che sempre tutto il Donativo presente di Scudi 400V. si debba pagare, & esigere, come sopra, per via della Deputazione del Regno, la quale dovrà finaltire le difficoltà, che occorressero nella tassa, ò esazione, come sopra, senza che si possa intromettere in cosa alcuna prevista, pensata, ò non pensata, altro Tribunale, nè altra qualsivoglia persona sotto qualsivoglia pretesto, ò causa, e che l'introito di detti Scudi 400V. di Donativo si dovrà pagare per via di essa Deputazione ad ogni ordine di Vostra Maestà (che Dio guardi.)

Determinazione di farsi la numerazione dell'anime.

E perchè dall'ultima numerazione fin al presente giorno s' è conosciuta una notabile mutazione dell'Università del Regno dallo stato di prima, trovandosi alcune molto aumentate così in anime, come in facoltà, & all'incontro altre minorate: si hà perciò determinato doversi fare la nuova numerazione dell'anime, e facoltà del Regno, nella forma, come si prattticò nell'anno 1681, lasciando però sempre alli Deputati del Regno ogn'altra disposizione, & ordine più accertato, per poter seguire detta numerazione con ogni giustizia, e con la minor spesa si potesse pratticare; incarendo alli Deputati del Regno, che habbiano da dar principio alla sudetta numerazione al più tardi fra il termine di mesi quattro, e terminarla, e publicare il nuovo ripartimento colla possibile celerità, dando alli Deputati a tal effetto la potestà necessaria, con che mentre non sarà perfetta detta numerazione, e non sarà publicato detto nuovo ripartimento, s' habbia da continuare l' esigenza, e pagamento de' sudetti Donativi, conforme s'ha detto di sopra.

Quæ quidem præinserta oblatio, & conclusio fuit per me supradictum D. Dominicum Papè Mont' aperto, Regium Consiliarium, Prothonotarium, & Logothætam hujus Siciliæ Regni publicata, coram Sacra Regia Majestate Invictissimi Domini Nostri VICTORII AMEDEI Regis hujus Siciliæ Regni, Hierusalem, Cipri &c., & ab eodem acceptata.

Atto pref. del Braccio Ecclesiastico.

DI più detto giorno per il Bracchio Ecclesiastico, si fece atto preservativo, come nell'antecedente Parlamento dell'anno x. Ind. 1537. tom. 1. fol. 214. (a)

PARLAM.TO XCIX.

Nell' Anno 14. Ind. 1720. a dì 25. del mese di Ottobre.

Nella Felice Città di Palermo, e nel Sacro Regio Palazzo della medesima alla presenza dell' Illustris. ed Eccellentiss. Signor D. Niccolò Pignatelli Aragona, e Cortes Duca di Monteleone, di Terranova &c. Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, fu per me D. Domenico Papè Montaperto Duca di Giampilieri, Protonotajo, e Luogoteta del detto Regno, e Regio Consigliere pubblicato l'Atto del seguente Parlamento Ordinario.

Nell'Off. del Prot. Anno 14. ind. 1720.

ILlustrissimo, ed Eccellentissimo Signore D. Niccolò Pignatelli, Aragona, & Cortes Duca di Monteleone, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia per S. M.

A sedeci del presente mese di Ottobre essendo convocati di ordine di V. E. li tre Bracci del Regno, Ecclesiastico, Militare, e Demaniale in questa Felice Città di Palermo nella Sala grande del Sacro Regio Palazzo, sedendo S. E. nel Solio di suo comandamento fu per me D. Domenico Papè Montaperto Duca di Giampilieri Protonotajo, e Logoteta di questo sudetto Regno letta, e pubblicata la Proposta del tenor seguente:

Haunque &c. hazlendo agora que vuestras Señorias se han fundado en General Parlamento para tratar lo que sea del mayor servicio de Su Magestad, y de la felicidad del Reyno facilmente puedo supponer, que considerando ser este el primer acto con que han de autenticar su celo en obsequio del Rey nuestro Señor, se esmeraran en el, a que concediendo este fidelissimo Reyno los servicios ordinarios, pase a demonstrar en

(a) Quì terminò la seconda edizione de' Parlamenti dell'anno 1717. fatta dal Canonico Mongitore.

en un Donativo extraordinario libre a la Real disposicion de Su Mageſtad, quanto la lealtad, y amor de los buenos Vaſſallos deſea ſervir a Su Señor, ni puedo dificultar, que con reflexion a los exceſſivos gaſtos, que ſe han ſeguido al Real Erario, ſe esforzarà a que el Donativo extraordinario que ſobrepaſe a los que en otros tiempos ſe aya practicado, y mas a viſta de las urgencias, que preſentemente ſe offrecen de traſportar las Tropas de Su Mageſtad, que ſalen del Reyno, quedando en el ſolo las precisas para ſu defenſa, y de reſtaurar en ſus fortalezas las fortificaciones, que ſe hallan aruinadas; que executandoſe lo uno, y lo otro, cede en beneficio del miſmo Reyno, pues ſe aligerà en las Tropas de un peſo, que quiza pudiera ſerle graboſo, y ſe le dà en las fortificaciones, en regular remedio ala agravacion, con que viene a ſer tambien obzequio del ſervicio la propria combeniencia, y felicidad, pues ſe ha unido para tratar no menos de aquel de eſta el congreſſo de tan grandes fieles, y zeloſos vaſſallos, ſera demas que yo les encargue, pongan una eficaz aplicacion en lo que han de mirar como inſeparable de ſu obligacion, ni que teniendo yo la gloria de haver ſido inſtrumento para que den a V. S. eſte particular attenado de ſu invariable fidelidad, y amor a Su Mageſtad, me detenga en decirlo, que me conſtituiſco eſpecial ſolicitador de los conſuelos, que en general, y en particular deven prometterſe de la Real Benignidad, y munificencia. Palermo 16. de Octubre 1720.

El Duque de Monteleon.

Rifletttendo queſto fideliſſimo Regno agl' immenſi oblighi, che deve conſervare alla Maeſtà del noſtro Re &c. li tre Bracchij del Regno Eccleſiaſtico, Militare, e Demaniale rappreſentanti tutto queſto fideliſſimo Regno, ancorchè in circoſtanze delle notorie calamità nate dalle ſcorſe guerre, ed inclemente varietà de' tempi, congregati in queſto general Parlamento nella Metropolitana di queſta felice, e fideliſſima Città di Palermo, come al ſolito coſtume, cioè nel Teſoro l' Eccleſiaſtico, nella Cappella di Noſtra Signora di Libera Inferni il Militare, e nella Sacreſtia il Demaniale, fatta diſcuſſione ſopra la ſudetta Propoſta, di loro libera volontà, anno con ogni prontezza accordato, votato, e conchiuſo, non diſcrepando veruno di eſſi tre Bracci, di offerire di nuovo confirmare, e prorogare l'infraſcritti Donativi Triennali, e Novennali per queſta volta tanto, ſenza poter tirare conſeguenza, da contarſi da oggi innanzi, e con li decorſi ſino al preſente, conchè nella eſigenza ſi operi con la blan-

dura, e dilazione, con le solite preservazioni in casi simili d' altri Parlamenti, conforme all'atti da stendersi largamente nella forma solita.

PRimariamente il Donativo ordinario di Scudi 150V. per impiegarli S.M. in quello, che gli piacerà, da pagarsi in tre uguali tande ogn'anno, come nel Parlamento dell'anno x. Ind. 1537. tom. 1. f. 200.

Pror. del Donat. di Sc.150V. in tre anni.

IL Donativo di Scudi 50V. per le fortificazioni del Regno, da pagarsi in tre anni, come nel Parlamento dell'anno 13. Ind. 1555. tom. 1. fol. 275.

Di Scudi 50V. per le Fortificaz.

IL Donativo di Scudi 20V. per la fabbrica de' Regij Palazzi, da pagarsi in tre anni, come nel Parlamento dell' anno 10. Ind. 1567. tom. 1. fol. 349.

Di Scudi 20V. per li Regj Palazzi.

IL Donativo di Scudi 24V. per le fabriche, e ripari delli Ponti, da pagarsi in tre anni, come nel Parlamento dell' anno 13. Ind. 1555. tom. 1. fol. 275.

Di Scudi 24V. per Ponti.

IL Donativo di Scudi 10V. per le fabriche, e mantenimento delle Torri del Regno, colla potestà solita alli Deputati del Regno di potersi agumentare, con che non ecceda Scudi 10V. l'anno, come al presente si esigge, da pagarsi in tre anni, come nel Parlamento dell'anno 7. Ind. 1579. tom. 1. fol. 390.

Di Scudi 10V. per le Torri.

IL Donativo di Scudi 7500. per li Ministri, & Officiali del Supremo Consiglio d'Italia, da pagarsi in tre anni, come nel Parlamento dell' anno 7. Ind. 1609. tom. 1. fol. 453.

Di Scudi 7500. per li Ministri del Supremo Consf.

IL Donativo della Macina di Scudi 100V. l'anno, per anni nove, da pagarsi tertiatim ogn'anno, come nel Parlamento dell'anno prima Indizione 1603. tom. 1. fol. 441.

Della Macina di Sc. 100V. l'anno per 9. anni.

IL Donativo delli Scudi 50V. l'anno, per anni nove, per il mantenimento delle Regie Galere, da pagarsi come sopra, con la contribuzione del Braccio Ecclesiastico nella sesta parte in tutti li sopradetti Donativi, per quelli dove esso Braccio concorre, precedendo prima la confirma di Sua Santità, conforme all'atto preservativo fatto dal medesimo Braccio, per non incorrere nelle censure: con tutti quelli patti, clausule, e condizioni solite, ed espressate nell' obla-

Di Scudi 50V. per le Galere.

zio-

zioni, e prorogazioni fatte per il passato delli sopradetti Donativi, come nel Parlamento dell' anno prima Ind. 1603. tom. 1. fol. 440.

E Più il Donativo di oncie mille per una sola volta tanto per V. E. e di oncie 200. per il suo Camariero, di oncie 60. per il Spettab. Protonotajo, e Segretarj del Regno, assistenti nel Parlamento, e di oncie 40. alli Portieri di Camera, che assistono per il servimento, ed altro alle porte dove si radunano li tre Bracci tutti soliti pagarsi in ogni Parlamento intieramente in una tanda.

Di oncie mille a S. E. di oncie 200. per il Cameriero, di oncie 60. per il Proton. e Secret. di oncie 40. per li Portieri.

E Similmente anno concordemente tutti li sudetti tre Bracci accordato, e conchiuso, che stante le sopracennate ipese fatte dal nostro Re, si dovesse contribuire, e pagare un Donativo estraordinario di Scudi 600V. per una sola volta da disporne la Maestà Sua per l'imminente trasporto delle Truppe in quella parte stimerà di suo maggior servigio, ed esigersi come sotto,

Donativo straord. di Sc. 600V. in 4. anni.

Primo, Scudi 100V. sesta parte di detti Scudi 600V. dal Bracchio Ecclesiastico, che sono i Prelati, & Abbati, che entrano in Parlamento, come al solito, da pagarsi come sotto si dirà.

Sc. 100V. del Bracchio Eccles. per la sua sesta parte.

Scudi 60V. dalla Città di Palermo, per la decima parte di detti Scudi 600V. con che siano esenti li suoi Cittadini, ed abitanti, escludendo tutti li Titoli, ed altri, che contribuiscono al presente Donativo, come pure li Mercadanti, che stimerà la Deputazione tassare, e detti Scudi 60V. si devono pagare come sotto si dirà.

Sc. 60V. dalla Città di Palermo.

Scudi 45V. dalli Mercadanti di Palermo, e Messina, da tassarsi dalla Deputazione del Regno, secondo l' abilità, che conosce ad ogn'uno di essi, ed a questo si deviene per questa sol volta, senza che possi per l' avvenire portare esemplarità, stante che la presente tassa si hà deliberato attente le ingentissime espensioni fatte dal Padrone coll'occasione della guerra di questo Regno, e trasporto delle Truppe, che dovrà farsi, come di sopra si è detto, come pure per far portare ad ognuno un giusto peso da pagarsi di Scudi 45V. come sotto meglio si dirà.

Sc. 45V. dalli Mercadanti di Palermo, e Messina.

Scudi 150V. dalli Cambisti del Regno, che sogliono dare denari a cambj con interessi, esclusi quelli della Città di Palermo, e Messina, come pure dall'Esteri, che han beni in questo Regno attualmente fruttanti, e sopra il di loro effettivo frutto, e non commorano in esso cum domo, & familia,

Sc. 150V. dalli Cambisti del Regno, e degli Esteri.

da

da taſſarſi così li detti Negozianti, e Cambjſti, come l'Eſteri dalla Deputazione del Regno nella forma ſolita praticarſi in altri Parlamenti, ed in quella rata, che li parerà retta, e giuſta, e proporzionata: avvertendo, che ſe in qualche Parlamento ſono ſtati gravati di vantaggio li ſudetti Cambjſti, ed Eſteri, ciò ha provenuto per diſgravare qualche volta le Univerſità, ed in qualche altra il Baronaggio, per aver quelli pagato de proximo il ſervigio Militare, e li cennati Scudi 150V. devono pagarſi, come ſotto ſi dirà.

Scudi 85V. dal Baronaggio, che dona volontariamente a S. M. aſſieme con tutti li Titolati con Vaſſalli, o ſenza, Biſconti, Baroni, e Domini di Vaſſalli col ſolo titolo di Signori di tal Terra, li Feudatarj ſenza titolo di Baroni, ma che pigliano inveſtiture, e qualſivoglia altra perſona, che pigliaſſe inveſtiture, ratizando la Deputazione del Regno, ſecondo parerà, avvicinandoſi al più giuſto, ed adequato ripartimento a proporzione delle forze d'ognuno, tanto a quelli, che fanno ſervigio Militare, quanto all'altri, che non lo fanno, e con quelle regole, che ſtimerà convenienti, e ciò per queſta volta tantùm, ſenza che mai poſſa portarſi in conſeguenza nell'altre ſimili urgenze, e neceſſità, devenendo il Baronaggio, e Titoli al preſente Donativo per complire con il loro obligo, e per far coſa grata a Sua Maeſtà, non oſtante li gran danni patiti nell' occaſione della guerra ne' loro Feudi, e Terre da pagarſi, come ſotto ſi dirà.

Sc. 85V. dal Baronaggio.

Scudi 130V. da ripartirſi dalla Deputazione del Regno alle Univerſità di eſſo, incluſa la Città di Meſſina, e ſuoi Caſali, (ed eſcluſi li Mercadanti, che in queſta preſente taſſa contribuiſcono) incluſe le Città franche, come ſi ha fatto in ſimili Donativi, ratizandole la Deputazione ſopra le facoltà, che ſon trovate in eſſe nell'ultima numerazione dell'anime, dell' iſteſſo modo, e forma pratticata; quale ſomma ratizata ſarà dalla Deputazione del Regno, dovrà ogni Terra ripartire, ed eſigerla dalli loro abitanti ſopra tutti li lochi di detta Terra, cioè Capi di famiglia, benchè viveſſero in una iſteſſa caſa, eſcluſi li miſerabili, e Giornadieri, li quali vivono con lo ſtento, e travaglio delle loro giornate ſecondo parerà alle perſone, che ſi eligeranno per dette taſſe, con avvertenza, che a meno abili non poſſa taſſarſi meno di tarì due, ed a più facoltoſi non più di oncie venti; a quelle perſone però, che aveſſero Feudi, o Territorj Burgenſatici, e non fanno ſervizio militare, ne pigliano inveſtiture, ſi taſſino in quella maggior ſomma di oncie venti, che parerà conveniente alla Deputazione del Regno, per qual

Sc. 130V. dalle Univerſità del Regno incluſa la Città di Meſſina, e ſuoi Caſali.

ef-

effetto le persone elette in ognuna di esse Università dovranno avvisare, e dar notizia alla Deputazione del Regno de' Possessori di tali Feudi, o Territorj Burgensatici, con distinzione del valore, e frutto annuale di essi Feudi, e Territorj, e sentirne dalla medema Deputazione la porzione in che dovranno tassarsi, avvertendo ancora, che da detta tassa non devono essere esclusi, e tassati come Giornadieri, quelli, che anno officio, che si dice Maestranza di qualsisia sorte, contutto che siino di quelli, che sogliono avere in alcune parti esenzioni, come sono Argentieri, Speciali, Pittori, ed altri di questa sfera; si avverte di più, che la detta tassa si deve fare dove abita la persona, che si hà da tassare, e non dove tiene li beni; ma con la sola considerazione delli beni, che tiene, benchè in Territorio alieno: per quarto si deve avvertire, che nessuna Università facci tassa sopra beni del suo Territorio, che sono posseduti da persone, che vivono in altro luogo, siccome pure, che non entrino in questa tassa li Possessori de' beni, che non anno aggravato con li loro riveli nell'ultima numerazione dell' anime le Università, che volessero tassarli.

Che gli Ecclesiastici del Regno contribuiscano nella parte tassata alle Università.

E per dar maggior alleviamento alli contribuenti in questa porzione di Scudi 130V. che si anno da ripartire sopra le Università del Regno, come sopra, si da per assentato, che avendo contribuito nella sesta parte del Bracchio Ecclesiastico li soli Prelati, ed Abbati, che han voto in Parlamento, con che il valor dell'Abbazia non sia meno di oncie 25. è pure di giusto, che non restino liberi, e con immunità l' Ecclesiastici del Regno, come sono Dignità, Canonici, Arcipreti, Clerici Ordinarj, ed altri, li quali non contribuiscono alle gabelle dell'Università imposte per pagare le Tande, e Donativi Regij, nè in alcun altro servizio, e molti fraudolentemente si fanno esenti con la prima sola Tonsura, e designazione all'obbligo di servire alcuna Chiesa, e mettendo li Padri, e Parenti li beni in testa di questi per esimersi dalle gabelle; per tanto devono ancor entrare nel numero de' fuochi da tassarsi in tutte le Università del Regno, avuta però la licenza di Sua Santità, e non altrimente, tutti gli Ecclesiastici d' ogni qualità, che siano, cioè Dottori, Ciantri, Arcidiaconi delle Chiese Cattedrali, e Collegiate, (esclusa la Metropolitana di Palermo, e suo Clero, perchè per essi contribuisce la detta Città, come sopra) Arcipreti, ò Rettori di Parrocchie, sino al semplice Clerico di prima Tonsura, Possessori di beni stabili, ò per se provenuti, eccettuati quelli, il Patrimonio de' quali, ò beneficio non eccede le oncie dodeci

di rendita l'anno, di che precisamente anno bisogno per loro sostegno, aggiutandosi con l'elemosina della Messa.

Di più tutti li Conventi Regolari, benchè siano mendicanti, che possedono beni, e rendite in comune: eccettuando quei di S. Francesco dell' Osservanza, de' Reformati, e Cappuccini, esclusi ancora li Monaci, gli Abbati, de' quali concorrono in Parlamento.

Come ancora li Cõventi Regolari.

E più tutte le Confratie, Compagnie, e Congregazioni di laici, che anno beni stabili, con che però non tengono per istituto l'Ospitalità, e cura de' poveri, per il quale rispetto han da essere liberi da questa contribuzione; quali Ecclesiastici, si habbiano da reputare per Cittadini, e fuochi, come sopra si ha detto, per contribuire in questo Donativo con la medesima uguaglianza, e proporzione, che si ha da osservare ne' Secolari, con questo però, che in riguardo a' Conventi, Compagnie, e Confraternità di Laici, il ripartimento non possa eccedere più di Scudi trenta per ciascun Convento, e Confraternità, e con dichiarazione, che li Monasterj di Donne siano esenti di quella contribuzione.

E tutte le Chiese di Laici.

Quale tassa, seu contribuzione, o ripartimento si averà da fare ad ordine della Deputazione del Regno nella forma seguente, cioè si ha da formare in ogni Terra, e Città Demaniale, e Baronale una Giunta, nella quale interveniranno il Capitano di Giustizia, e li Giurati con due voti, ed in discordia tra Giurati, a quello, che vorrà la maggior parte di loro, ed il Segreto, che sono quattro voti.

Forma del ripartimẽto da farsi nel Regno.

Dell' Ecclesiastici il Vicario Generale, e la prima Dignità della Chiesa Cattedrale, ed in quelle Città, e Terre, che non sono Capo di Vescovato, e sono Collegiate insegni, sia il Vicario Foraneo, o la prima Dignità, e succedendo, che concorrono questi due posti in una persona medesima entrerà la Dignità, o Canonico più antico, e nelle Parrocchiali il Vicario Foraneo, e l'Arciprete, e nel caso, che questi due posti si troveranno nello stesso Soggetto, debba entrare il Sacerdote più antico di età, e dove saranno Conventi di Regolari, che dovranno contribuire, come di sopra si è detto, entreranno in detta Giunta due de' Superiori di tali Conventi per antichità conforme il grado, e precedenza, che tengono nelle pubbliche Processioni, e di più un Borgese per riguardare la Gente di minore sfera, ed il Borgesato, come si costuma in molte Città, e Terre, che pagano li Donativi per tassa; quale Borgese l'averanno da eliggere li Giurati di ogni Terra, che in tutto vengono ad essere novi voti del grembo, e membri, che anno ad entrare in

far

far questa contribuzione del Regno, che nè per odio, o amore, nè per altro rispetto umano aggravino gl'uni, ed allegerischino gl' altri, e tenghino Iddio innanti gli occhi.

Fatto questo senza aggravio di persona alcuna, ha da incarire la Deputazione del Regno al Capitano di Giustizia, e Giurati di ogni Città, e Terra, che nominassero un Tesoriero, e Depositario, che sia persona idonea, e facoltosa, ed approvata questa elezione dalla Deputazione del Regno, se li dia lista de' contribuenti, facendosi dal medesimo l'esazzione, che in riguardo di questa sua occupazione si può fare esente il sudetto Tesoriero dal sudetto Donativo, dovendosi fare il Donativo di Scudi 130V. spettanti alle Università del Regno, da pagarsi in quattro paghe; la prima a primo Gennaro 1721. prossimo venturo, la seconda a primo Gennaro 1722 la terza a primo Gennaro 1723. e la quarta a primo Gennaro 1724. dell'istessa maniera devono pagare l' Ecclesiastici Parlamentarj, la Città di Palermo, li Mercadanti di Palermo, e Messina, li Cambjsti, ed esenti del Regno, ed il Baronaggio, alli quali se li deve compensare di quello anno pagato anticipatamente una quarta parte in ognuna delle riferite paghe, con che sempre l'antedetto Donativo di Scudi 600V. si debba pagare, ed esigere, come sopra, per via della Deputazione del Regno, la quale dovrà smaltire le difficoltà, che occorressero nella tassa, o esenzione, senza che si possi intromettere in cosa alcuna prevista, pensata, o non pensata altro Tribunale, nè altra qualsisia Persona, sotto qualsivoglia pretesto, o causa, e che l'introito di Scudi 600V. di detto Donativo si dovrà pagare per via di essa Deputazione ad ogni ordine di S. M.

Che il Donativo si debba esigere dalla Deputazione del Regno.

Ed oltre il cennato ripartimento di soprafatto dalli tre Bracci del Regno, che compongono il General Parlamento, potrà servirsi ordinare la Maestà Sua al Duca di Monteleone Vicerè, se tanto l'aggrada, di far tassa d' altri Scudi 30V. da esigersi dalli Ministri Togati, ed altri Officiali stipendiati da S. M. in questo Regno, come si dirà qui sotto: Presidenti, Maestri Razionali, Nobili, e Togati, Avvocati Fiscali, Giudici della Gran Corte Civile, e Gran Corte Criminale, Giudici del Concistoro, Maestro Portolano, Tesoriero Generale, Secreto delle Dogane, Maestro Secreto, Protonotaro del Regno, Protomedico del Regno, Luogotenente delle Regie Fiscalie, e Luogotenente dell' Officio di Protonotaro, Collettore della Decima, e tarì, Deputati delli Stati de' Baroni, (secondo il salario, che tengono) Giudici della Corte Pretoriana, Capo di Gionta di Messina, e Giu-

Che si possa far tassa di Sc. 30V. da esigersi dalli Ministri Togati, ed Officiali stipendiati.

dici di quella Corte Ordinaria, Procuratori Fiscali, e Maestri Notari di tutti li Tribunali, e Magistrati, Razionali, e Coaggiutori, e Controscrittori della Deputazione del Regno, tanto in questa Città, che in quella di Messina, Officiali di Dogana, di Mezzannata, Cancellaria, Conservatoria, Tesoreria Generale, Percettori de' Valli, e suoi Officiali subalterni; Secretarj del Regno, Secreti Regj, Officiali di tutti li Carricatori del Regno, Officiali Regj di Messina, ed ogni altra parte del Regno, Officiali della Decima, e 'tarì, Portieri di Camera, Regj Maestri Giurati, e Detentori della Deputazione delli Stati, e qualsivoglia altra persona, che tiene stipendio di S. M. servendola per l' effetti Patrimoniali, e Politico, quale tassa deve farsi dalli tre Presidenti, conforme disponerà il Governo.

E questa supplica si fa a Sua Maestà, e in riguardo di aversi praticato il simile nel 1714., ed affinchè ogni ordine, che può portare il peso di contribuire abbj l' onore di servire al suo Sovrano.

Quæ quidem præinserta oblatio, & conclusio fuit per me Don Dominicum Papè Ducem Jampilerii Prothonotarium, & Lochotætam Regni prædicti, & Regium Consiliarium publicata coram dicto Illustriss., & Excellentiss. Domino Prorege, & Sacro Regio Consilio, & ab eodem Excellentiss. Domino Prorege nomine Suæ Majestatis acceptata.

Præsentibus protestibus Illustre D. Vincentio de Ugo Præside Tribunalis Regii Patrimonii, Illustre D. Nicolao Blanco Consultore Excellentiæ Suæ, Spectabili D. Francisco Gastone Fisci Patrono Tribunalis Magnæ Regiæ Curiæ, aliisque quampluribus.

Appuntamento fatto nella seconda sessione dalli due Bracci Militare, e Demaniale.

Resta stabilito, che qualora Sua Maestà si degnerà condescendere con la grazia di potersi mandare dal Regno i Soggetti per mettersi a piedi di Sua Maestà nella conformità, che fu supplicata dalla Deputazione, dare per aggiuto di costa per tal spedizione, Scudi 15000. da tassarsi, ed esigersi per via della medesima Deputazione, una metà dal Braccio Militare, ed Università Baronali, ed altra metà dal Demaniale, contribuendo in questa metà dal Demaniale la Città di Palermo la decima parte di essa metà.

CA-

CAPITOLI
DI GRAZIE

Accordate nel Parlamento Generale detento, e conchiuso in questa felice Città di Palermo a 15. Ottobre 14. Ind. 1720. dalli tre Bracci rappresentanti questo fidelissimo Regno per doversene supplicare la Maestà Sua in nome di esso Regno del modo seguente.

Rimieramente confidati dalla Real munificenza in favore di questo fidelissimo suo Regno, ci avanziamo li tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale congregati in questo General Parlamento, e rappresentanti tutto questo fidelissimo Regno di Vostra Maestà per la confirmazione de' Capitoli, Grazie, e Privileggj, che son godute, e concesse così in commune, come in particolare, dal passato fin alla morte della Maestà Cattolica di Carlo Secondo.

Panormi vigesimo Novembris 1720.

Ex Parte E. S.
Transmittatur ad Suam Regiam Majestatem.

Papè Montaperto Prothonot.

SI supplica pure la Grandezza di Vostra Real Maestà, affinchè si degni concedere nel suo Supremo Conseglio d' Italia un' altro Regente di Cappa, e Spada, oltre i due soliti eligersi in detto Conseglio; quale altro Regente sia uno de' parenti Parlamentarj nato, ed abitante in Sicilia, da nominarsi a Vostra Maestà dal Vicere, a cui si assegni il soldo di Scudi cinquemila annui, da pagarsi una metà dal Braccio Militare, ed Università Baronali, ed altra metà dal Demaniale, contribuendo la Città di Palermo nella decima parte della metà del Demaniale; quale tassa, ripartimento, ed esigenza dovrà farla la Deputazione del Regno con la stessa potestà, e facoltà, con le quali tassa, riparte, ed esige gli altri Donativi, dovendo sperare dalla Real Grandezza di Vo-

stra

ſtra Maeſtà, che ſiccome ſi è degnata ciò permettere al Regno di Napoli, e Stato di Milano, ſi ſerva diſpenſar pur tal favore a queſto ſuo fideliſſimo Regno, giacchè nell'amore, e fedeltà intende non cederla a niuno.

Traſmittatur ad Suam Regiam Majeſtatem.

Papè Montaperto Prothonot.

E Qualor la Maeſtà Voſtra non ſi degnerà concedere la ſudetta Grazia d' altro Regente di Cappa, e Spada, ſi ſupplica in tal caſo permettere, che uno delli Deputati del Regno nato in eſſo, e da eligerſi dalla Deputazione del Regno; poſſa, aſſiſtere nella Real Corte, ed a' Reali Piedi di Voſtra Maeſtà, per ſupplicarla in tutto quello ſi offerirà in beneficio del Regno; al quale Deputato ſi dovranno pagare per ſuo mantenimento Scudi cinque mila l'anno da taſſarſi, ed eſigerſi dalla Deputazione del Regno nel modo di ſopra eſpreſſato; ed incontrandoſi qualche impedimento in eſſi Deputati, abbia da eligerſi dalla medeſima Deputazione un Barone Parlamentario nato, ed abitante nel medemo Regno, e ſegli dovrà corriſpondere, e pagare ogni anno la ſudetta ſomma di ſcudi cinque mila da ripartirſi, e pagarſi per la ſteſſa Deputazione del Regno, come ſopra.

Traſmittatur ad Suam Regiam Majeſtatem.

Papè Montaperto Prothonot.

E Similmente perchè ſi è conoſciuto con quanto accerto del Real ſervigio di Voſtra Maeſtà; e della Giuſtizia ſi è applicato nel governo di queſto fideliſſimo Regno D. Niccolò Pignatelli Duca di Terranova Vicerè per la Maeſtà Voſtra, dando continui ſaggi di ſuoi rari talenti con univerſal ſoddisfazione di queſti fideliſſimi Vaſſalli di Voſtra Maeſtà, ſupplica perciò il Regno umilmente affinchè ſi degni confirmarlo, e farlo continuare nel governo del Regno.

Non traſmittatur ad ſuam Regiam Majeſtatem.

Papè Montaperto Prothonot.

E Perchè le menti degli ottimi Vaſſalli non devono tanto penſare a loro particolati vantaggi, quanto a' publici,

e com-

e communi interessi, e specialmente a quelli onde sperasi il maggior accerto del servigio di Vostra Maestà, perciò umiliandole li suoi profondissimi inchini colla maggior rassegnazione la supplicano ad accogliere con la Real sua clemenza le seguenti petizioni indirizzate al Regio servigio, per mezzo notabilmente ritardato, e per le frodi si permettono da' Laici sotto il coverto de' Chierici, e per il numero eccessivo, ed inutilissimo degli Ecclesiastici, e per la povertà de' suoi fidelissimi Vassalli.

Primieramente s' implora l'altissima Providenza di Vostra Real Maestà affine, che dal Vescovo di ogni Diocesi di questo suo Regno, si stabilisca coll'intervento di uno o più Regj Ministri secondo la disposizione de' Sacri Canoni, un numero competente di Chierici, Suddiaconi, Diaconi, e Preti, così Regolari, come Secolari, e così per ogni Città, e Luogo di sua Diocesi.

Secondo si ripari alle frodi, che si commettono da' Laici nella ordinazione de' Chierici, formando lor Patrimonj, e Donazioni finte, ed esimendo i beni obligati alle Regie Gabelle, ed altri pesi con porli in testa degli Ecclesiastici con ingiuste dichiarazioni; al che si potria obviare, dichiarando con Regia Prammatica di esser confiscati al Fisco Regio quei beni, che con finte, ed ingiuste Donazioni si mettono in testa degli Ecclesiastici privilegiando la prova.

Terzo si stabilisca dal Vescovo coll' intervento di uno, o più Regj Ministri, quel tanto competa al Chierico per lo diritto, che questi ha nella esenzione delle Gabelle, ed immunità Ecclesiastica, per poi fatta quì in Regno la determinazione, e tassa, portarsi a Roma a nome di Vostra Real Maestà per ottenersi dal Papa la conferma.

Transmittatur ad Suam Regiam Majestatem.

Papè Montaperto Prothonot.

E Più trovandosi questo fidelissimo Regno di Sicilia col peso della Milizia, suoi Sargenti Maggiori, e Capitani d'armi a guerra stabilita fin dall'anno 1548. dal Vicerè D. Giovanne de Vega per impedire le scorrerie, che sovente li Barbari in questa Isola commettevano, umiliati a' gradi del Real Soglio di Vostra Maestà umilmente supplichiamo la Real Maestà Vostra la vogli benignamente liberare da questo gravame con l'intiero abolimento della sudetta Milizia Ordinaria suoi Sargenti Maggiori, e Capitan d'armi a guerra,

la

la quale veramente oggi si scorge dell'intutto inutile, mentre che già gl'Infedeli han quasi lasciato l'uso delle loro scorrerie con legni sottili, e molto bene penseranno di rinnovarlo sotto il gloriosissimo dominio di Vostra Maestà, e per altro le spiaggie dell'Isola trovansi perfettamente munite di ben custodite Torri, e Fortezze, e difese pure da un considerabile numero di ben regolate, e valorose Truppe, che Vostra Maestà in guardia del Regno con tanto suo interesse vi mantiene, le quali nella istituzione della detta Milizia non vi erano; cose tutte, che siccome oggi fan ritirare l'insana ambizione di chiunque volesse cosa alcuna contro di questo Paese intentare, così nel tempo dello stabilimento di questa Milizia per la loro mancanza ognun pensava assaltarlo; cresce la speranza del Regno di vedere il sospirato abolimento della Milizia sopradetta a misura, che si scorge nullo altro esserne rimasto fuorchè il sensibile, ed inutile aggravio a cui resta soggetto il Regio Erario per lo sostenimento di dieci Sargenti Maggiori, e per mantenere con ismisurata paga li Soldati, allor quando occorrendo il bisogno sotto alle Reali Insegne militeranno, e con indubitata sicurtà la richiesta grazia spera, che Vostra Maestà gli concederà subito, che l'alta sua Prudenza penserà a' disordini, che da essa Milizia derivano, ed agli aggravj, ed abusi degli Ufficiali con tanto interesse, e danno di questi Naturali di giorno in giorno introdotti, mentre che si fan lecito alcune somme esigere sul pretesto di passare la mostra, che non altrimente gli toccano, e spesse fiate fingono di aver bisogno di Soldati, sol perchè non potendo questi puoveri Contadini i loro lavori, e fatiche abbandonare nelle deserte campagne, si contentano pagar qualche somma al Capitano per iscusarsi delle guardie, ed altre assistenze dall'intutto per altro inutili. Si compiaccia pertanto l'Eroica Bontà di Vostra Maestà attese le antedette ragioni, colla sopranatural Benignità ordinare l' abbolimento di detta Milizia con suoi Sargenti, e Capitani, mentre che il Regno tutto ne soffre il peso senza emolumento, e con danno.

Transmittatur ad Suam Regiam Majestatem.

Papè Montaperto Prothonot.

ED umilmente resta la Maestà Vostra supplicata, che si compiaccia riguardare la specialità delli servigj prestati in ogni occorrenza alli Serenissimi Monarchi di Sicilia dal

Senato di questa Città di Palermo Capitale della Sicilia, ed a viva istanza di questo fidelissimo Regno concedere la Grandezza di Spagna al riferito Senato, come per mercè Vostra Maestà si è degnata farla godere alla Città di Napoli, Milano, Barcellona, Saragoza, e Valenza; tanto spera nella sua Regia Munificenza il Regno tutto, il quale pregherà il Re de' Re a mantenere V. M. per lungo spazio di anni a beneficio del Mondo tutto Cattolico.

Transmittatur ad Suam Regiam Majestatem.

Papè Montaperto Prothonot.

SI avanza dippiù a supplicarla umiliato al Real Trono, perchè con quella Regia Munificenza, che tanto spicca in Vostra Real Maestà si degni reintegrare alla Città di Messina il titolo di Senato, desiderando questa grazia il Regno, per riflettere detta Città con positivo, e distinto riguardo trà le altre Città del Regio Demanio di V. R. M.

Non transmittatur ad Suam Regiam Majestatem.

Papè Montaperto Prothonot.

S' Implora dalla benignità di V. M. il ritorno di Monsignor Arcivescovo di Palermo, stimandolo così la M. V. di suo Real servigio.

Transmittatur ad Suam Regiam Majestatem.

Papè Montaperto Prothonot.

S' Implora V. M. s' impegni appresso Sua Santità per la Beatificazione di Suor Maria Crocifissa, del Venerabile Cardinal Tommaso, del P. D. Girolamo di Palermo, e per la dichiarazione di Martire di Fr. Alippio di S. Giuseppe Agostiniano Scalzo.

Transmittatur ad Suam Regiam Majestatem.

Papè Montaperto Prothonot.

SI supplica V. M. si degni acconsentire all' edificazione del Seminario de' Nobili, con concederli qualche Ab-

bazia, o numero di Pensioni per il sostentamento, e perfezione di detto Seminario, essendo cosa tanto giovevole a questo Regno.

Transmittatur ad Suam Regiam Majestatem.

Papè Montaperto Prothonot.

GRAZIA

ACCORDATA

Nel Parlamento Generale detento, e conchiuso in questa Felice, e Fidelissima Città di Palermo a 25. Ottobre 1720. dalli tre Bracci rappresentanti questo fidelissimo Regno, per doversene supplicare a S.E.

SI supplica la benignità di V. E., che dasse ordine opportuno alli Tribunali a riguardo delle querele giunte per via di alcuni Parlamentarj, che i litiggj si portano dalli medemi a lungo, o sia per difetto de' Giudici, per loro occupazioni, o dalle Parti per dilungare, e diffatigare le loro contrarie, che perciò potrà l'Eccellenza Vostra servirsi provedere del dovuto riparo per darsi dalli stessi il sollecito disbrigo a tutte le cause, e non permettere alle parti quelle lungarie, che dalle Leggi non vengono ammesse.

Panormi 20. Novembris 1720.

Ex parte E. S.
Opportunè providebitur.

Papè Montaperto Prothonot.

ATTO PRESERVATIVO

Del Braccio Ecclesiastico.

Die Vigesimo quinto Octobris Decimæ quartæ Indictionis 1720.

CUM per Illustrissimum, & Excellentissimum Dominum D. Nicolaum Pignatelli, Aragona, & Cortes, Ducem Montisleonis, & Terrænovæ &c. Proregem, & Capitaneum Generalem in hoc Siciliæ Regno, fuerint convocata tria ejusdem Regni Brachia, nimirum Ecclesiasticum, Militare, & De-

malialc totum Regnum repræsentantia ad Generale Colloquium in hac Urbe Panormi pro aliquibus negotiis in dicto Generali Colloquio pertractandis in servitium Omnipotentis Dei, Suæque Regiæ Majestatis, ac hujus Regni beneficium, quod quidem Ecclesiasticum accesserit ad dictum Generale Colloquium sub hac prævia, & præcedenti protestatione, quod non intendit aliquatenus incurrere in censuras, & pœnas Ecclesiasticas, nec contravenire ordinationibus, & statutis Ecclesiasticis, & non aliter, nec alio modo, sed ejus votum, & conclusio tunc locum habere debeat, quando fuerit habita facultas, licentia, & dispensatio a Sancta Sede Apostolica; & cum per dicta tria Brachia fuerit propositum prorogare infrascripta Donativa triennalia, & novennalia, videlicet Scut. 150V. solvendorum spatio trium annorum tertiatim erogandorum ad libitum, & beneplacitum Sacræ Regiæ Majestatis. Item Scut. 50V. solvendorum tribus annis pro fortificationibus Regni. Item Scut. 20V. solvendorum tribus annis pro construendis, & reficiendis Regiis Palatiis. Item Scut. 24V. solvendorum, ut supra, pro reparatione, & constructione Pontium. Item Scut. 10V. pro constructione, & reparatione Turrium existentium in locis Maritimis solvendorum, ut supra, cum solita potestate Illustribus Deputatis Regni illas augendi tantùm pro expensis Custodum, & aliarum provisionum, quæ fuerint necessaria pro dictis juribus, ita quod talis summa augenda non excedat Scut. 10V. quolibet anno, sicut ad præsens exigitur. Item Scut. 7500. solvendorum, ut supra, pro Ministris, & Officialibus Supremi Italiæ Consilii. Item Donativum, ut dicitur, della Macina Scut. 100V. quolibet anno pro annis novem solvendorum tertiatim. Item Donativum Scut. 50V. quolibet anno pro substinendis Regiis Triremibus solvendorum pro aliis annis novem. Item Scut. 2500. Excellentissimo Domino Proregi, Scut. 500. ejus Cubiculario, Scut. 150. Regiis Officialibus assistentibus in præsenti Generali Colloquio, & Scut. 100. pro R.A.P. qui inserviunt Portis dictorum Brachiorum, & pro aliis servitiis, quæ in dicto Generali Colloquio, & pro ut in aliis actis oblationum retro factis latiùs continetur: nec non offerre Suæ Regiæ Majestati aliud Donativum Extraordinarium Scutorum 600V. quemadmodum in propositione hodie facta diffusiùs explicatur. Ideo Reverendissimi, & Reverendi de Brachio Ecclesiastico iterum fecerunt, & faciunt eorum præviam potestatem, & reservationem, per quam non intendunt nullo modo, ac via incurrere in censuras, & pœnas Ecclesiasticas, nec contravenire ordinibus, & statutis Eccle-

ſiaſticis,& Apoſtolicis quomodocumque prohibentibus eorum concluſionem, oblationem, & votum, & quod oblatio per eos facienda per modum, ut ſupra, nullo modo intelligatur habere,& conſequi poſſe effectum ſuum, niſi priùs obtenta diſpenſatione, licentia, & facultate à Sancta Sede Apoſtolica, qua habita, & obtenta pro exigendo ratham contingentem dicto Brachio Eccleſiaſtico, & aliis perſonis Eccleſiaſticis non poſſint deſtinari Commiſſarii, ſi ea priùs fuerit præſentata Illuſtribus Deputatis ejuſdem Brachii Eccleſiaſtici;& ita fuerunt, & ſunt prompti dictam eorum concluſionem, oblationem, & votum adimplere, & non aliter; & ut de præmiſſis appareat, factus eſt præſens actus præſervativus ſuis die, loco, & tempore valiturus &c. *Papè Montaperto Prothonot.*

CONFERMA

DELLE GRAZIE

Accordate nel Parlamento detento, e conchiuſo a 25. Ottobre 14. Ind. 1720.

CAROLUS &c. Noſtro ulterioris Siciliæ Regno ſub noſtra poteſtate conſtituto; id primum cordi fuit Siculam gentem gratiis, & beneficiis proſequi, & dum recenſiora merita novam remunerationem expoſcerent, antiquis privilegiis ob ejus maxima præclaraque ſervitia, ac probatam fidem a Sereniſſimis Regibus Prædeceſſoribus noſtris obtentis alia cumulare, quæ a peculiari noſtra Clementia proceſſiſſent, ac noſtri amoris, pronique animi ad largitatem erga ſubditos de Majeſtate noſtra benemerentes fidem facerent &c. Acceſſit præterea aliud amoris, fidelitatiſque argumentum, dum in Comitiis, ſeu Generali Parlamento Panormi habito tribus Bracchiis, ſeu ſtatu Regni, de more congregatis, non modo antiqua Donativa propaganda, ſed aliud extra ordinem Scutorum ſexcentorum millium elargiendum ſtatuerunt. Cùm igitur in eiſdem Comitiis fuerit nobis humiliter poſtulatum, ut privilegia præfata à retro Sereniſſimis Regibus Regno impertita confirmare, & ratha habere, ac quæ infraſcriptis Capitulis noviter exponuntur, concedere dignaremur; illis per nos, & in noſtro Conſilio conſtituto, perpenſis, & examinatis, intuentes omnia, quæ ſupplicantur, ad Regni decorem, utilitatemque tendere, præfatis petitionibus tandem reſcribere, prout in calce cujuſque Capituli appoſitum, & decretum decernitur, & inde

privi-

privilegium sub solemni forma redigi clementer mandavimus; series autem præfatorum rescriptorum talis est, videlicet.

Capitoli d'alcune grazie accordate nel Parlamento Generale detento, e conchiuso in questa Felice Città di Palermo a 25. Ottobre decimaquarta Indizione 1720. dalli tre Bracci rappresentanti questo fidelissimo Regno, per doversene supplicare Sua Real Maestà in nome di esso Regno del modo seguente.

Primieramente confidati nella Real Munificenza in favorire questo fidelissimo Regno, ci avanziamo li tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale congregati in questo General Parlamento, e rappresentanti tutto questo fidelissimo Regno di V. M. a supplicar la sua Regia Grandezza della confirmazione de' Capitoli, Grazie, e Privilegj, che si son goduti, e concessi così in comune, che in particolare, dal passato fin' alla morte della Maestà Cattolica di Carlo Secondo.

Placet Suæ Regiæ Majestati, si tamen, & pro ut tempore obitus Serenissimi Regis Caroli Secundi reperiebantur in legitima possessione dictorum Privilegiorum, Capitulorum, & Gratiarum.

Si supplica pure la Grandezza di V. R. M. che si degni di concedere nel suo Supremo Conseglio di Spagna un'altro Regente di Cappa, e Spada, oltre i due soliti eligersi in detto Conseglio, qual' altro Regente sia uno de' Baroni Parlamentarj, nato, ed abitante in Sicilia da nominarsi a V. M. dal Vicerè, assegnandosi a quello il soldo di Scudi cinque mila annui da pagarsi metà dal Demaniale, contribuendo la Città di Palermo con la decima parte della tal metà del Demaniale: qual tassa, ripartimento, ed esigenza dovrà farla la Deputazione del Regno con la stessa potestà, e facoltà, con la quale tassa; riparte, ed esigge gli altri Donativi: dovendo sperare dalla Real Grandezza di V. M. che siccome si è degnata di ciò permettere al Regno di Napoli, e Stato di Milano, si servirà pure di dispensar tal favore a questo suo fidelissimo Regno, giacchè nell' amore, e facoltà intende di non cederla a niuno.

Ma se la Maestà Vostra non degnerassi di conceder la sudetta Grazia d'un altro Regente di Cappa, e Spada, si supplica di permetter, che uno de' Deputati del Regno possi assistere nella Real Corte, ed a piè di Vostra Maestà per supplicarla di tutto quello, che occorrerà a beneficio del Re-

gno,

gno, ed a tal Deputato dovransi pagare per suo mantenimento Scudi cinque mila l'anno da tassarsi, ed esigersi dalla Deputazione del Regno nel modo di sopra espressato; ed incontrando qualche impedimento in essi Deputati, abbia da eligersi dalla medesima Deputazione un Barone Parlamentario, cui dovrassi corrispondere, e pagare ogni anno la sudetta somma di Scudi cinque mila, da ripartirsi, e pagarsi dell'istessa Deputazione del Regno, come sopra.

Placet Suae Regiae Majestati, quod apud Regiam Aulam Agentem Deputatum, aut Regni Procuratorem instituant, habeantque, ab illo Prorege necessariò approbandum, non tamen qui praecisè Baro ipsius Regni sit.

E Perchè le menti degli ottimi Vassalli non deggiono tanto a lor particolari vantaggi pensare, quanto a' publici, e comuni interessi, e specialmente a quelli onde sperasi il maggior servigio di Vostra Maestà perciò umiliandosi i suoi profondi inchini con la più gran rassegnazione, la supplicano di accoglier con la Real sua Clemenza le seguenti petizioni indirizzate al Regio servigio di Vostra Maestà, quale trovasi notabilmente ritardato o per le frodi, che da' Laici sotto al coverchio de' Chierici si commettono, o per lo numero eccessivo, ed inutilissimo degli Ecclesiastici, o per la povertà de' suoi fidelissimi Vassalli.

Primieramente s' implora la gran Providenza di Vostra Maestà affinchè dal Vescovo di ogni Diocesi di questo Regno si stabilisca coll'intervento di uno, o più Regj Ministri, secondo la disposizione de'Sacri Canoni, un numero competente di Chierici, Suddiaconi, Diaconi, e Preti, così Secolari, che Regolari, e ciò per ogni Città, e Luogo di sua Diocesi.

Sacra Regia Majestas, negotio maturiùs perpenso, providebit.

SEcondo si repari alle frodi, che da' Laici si commettono, per ordinare i Chierici, formando lor Patrimonj, e Donazioni finte, ed esimendò i beni obligati alle Regie Gabelle, ed altri pesi col portarli in testa delli Ecclesiastici con ingiuste dichiarazioni: al che potrebbesi ovviare dichiarando cón Regia Prammatica restar confiscati a beneficio Regio quei beni, che da'Laici con finte, ed ingiuste donazioni si mettono in testa agli Ecclesiastici privilegiandone la prova.

Sacra Regia Majestas, negotio maturiùs perpenso providebit.

Ter-

TErzo si stabilisca dal Vescovo coll'intervento di uno, o più Regj Ministri quel tanto, che al Chierico può competere per lo diritto, che questi gode, dell'essenzione delle Gabelle, ed Immunità Ecclesiastica, acciocchè poi fatta qui in Regno la determinazione, e tassa, si porti in Roma a nome di V.M. per ottenerne dal Papa la conferma.

Item Sacra Regia Majestas, maturiùs perpenso negotio providebit.

E Più, trovandosi questo fidelissimo Regno di Sicilia col peso della Milizia ordinaria, suoi Sargenti Maggiori, e Capitani d'armi a guerra, stabilita fin dall'anno 1548. dal Vicerè D. Giovan de Vega per impedire le scorrerie, che sovente i Barbari in questa Isola facevano, umiliati al suo Real Soglio, supplicano la M.V. di volerli liberare da un tal gravame coll'intiero abbolimento della sudetta Milizia ordinaria, e suoi Sargenti maggiori, e Capitani d'arme a guerra; poicchè veramente oggi si scorge totalmente inutile, sì perchè gl'Infedeli han quasi lasciato l'uso delle loro scorrerie con legni sottili, molto men penseranno di rinovarlo sotto al gloriosissimo dominio di V.M. sì perchè le spiagge dell'Isola sono ottimamente munite, e custodite di Torri, Fortezze, e difese, e guarnite da considerabil numero di regolate, e valorose Truppe, che V.M. in guardia del Regno con tanto suo interesse vi mantiene, le quali nell'istituzione della detta milizia non vi erano: cose tutte, che siccome oggi fan ritirare l'insana ambizione di chiunque volesse cosa alcuna contro a questo Regno intentare, così nel tempo dello stabilimento di questa Milizia, per la loro mancanza ognun pensava ad appaltarlo. Cresce la speranza di veder il sospirato abolimento della Milizia sopradetta a misura, che si scorge null'altro esserne rimasto, che il sensibile, ed inutile aggravio, a cui soggiace il Regio Erario per lo sostenimento di dieci Sargenti Maggiori, e per mantenere con ismisurato pagamento li Soldati, quando in caso di bisogno avrebbero a militar sotto alle Regie Insegne; e con indubitata sicurezza spera il Regno, che V. M. gli conceda questa grazia, se coll'alta sua prudenza penserà a' disordini, che da essa Milizia derivano, ed agli aggravj, ed abusi degli Officiali con tanto interesse, e danno di questi naturali di giorno in giorno introdotti, mentrecchè sul pretesto di passar la mostra, si fan lecito di esigere alcune somme,

che

che veramente non le toccano, spesso fingono di aver bisogno di Soldati, sol perchè questi poveri Contadini non potendo i lor lavori, e fatiche nelle campagne abbandonare, si contentano di pagar qualche somma al Capitano, perchè li scusi delle Guardie, ed altre assistenze per altro dell' intutto inutili. Si compiaccia pertanto la bontà di V. M. attese le antedette ragioni, e la innata Real Benignità di ordinare l' abbolimento di detta Milizia con suoi Sargenti Maggiori, e Capitani d' arme, mentre che il Regno tutto ne soffre il peso senza emolumento, e con danno.

Sacra Regia Majestas, re pro ipsius pondere considerata, providebit.

ED umilmente resta la Maestà Vostra supplicata, che si compiaccia di riguardare la specialità de' servizj prestati in ogni occorrenza a' Serenissimi Monarchi dal Senato di questa Città di Palermo Capitale della Sicilia, ed a viva istanza di questo fidelissimo Regno concedere la Grandezza di Spagna al referito Senato, siccome per mercè si è degnata V. M. di farla godere alle Città di Napoli, Milano, Barcellona, Saragoza, e Valenza. Tanto spera dalla sua Real Munificenza il Regno tutto.

Placet omnino Suæ Regiæ Majestati: jamque sub decimaquarta Mensis Maji Millesimi septingentesimi vigesimi secundi, schedula præfatæ dignitatis Panormi Senatui expedita fuit.

SI supplica V. M. d' impegnarsi presso Sua Santità per la Beatificazione de' Venerabili Suor Maria Crocifissa, Cardinal Tommaso, e P. D. Girolamo di Palermo, e perchè Frat' Alippio di S. Giuseppe Agostiniano Scalzo venga dichiarato Martire.

Placet Suæ Regiæ Majestati: quæ suo in Romana Curia Oratori negotium hoc sæculo mandabit.

SI supplica V. M. che si degni di acconsentire all' edificazione del Seminario de' Nobili, concedendoli qualche Abbazia, o numero di pensioni competenti per lo sostentamento, e perfezzione di tal Seminario, cosa tanto giovevole a questo Regno.

Sacra Regia Majestas, maturiùs perpenso negotio, providebit.

Qua

Quapropter tenore præfentium de certa fcientia, Regiaque Auctoritate, & confultò præfata Capitula, pro ut in fingulorum calce legitur, concedimus, confirmamus, laudamus, approbamus, laudarique, & approbari jubemus. Propterea noftro Proregi, Locumtenenti, ac Capitaneo Generali, Magiftro Juftitiario, aut in ejus Officio Locumtenenti, Judicibus Magnæ Regiæ Curiæ, Magiftris Rationalibus, Thefaurario, & Confervatori Regii Patrimonii, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fifcalibus, cæterifque demum univerfis, & fingulis Officialibus, & Subditis noftris, majoribus, & minoribus, in eodem Regno conftitutis, & conftituendis, eorumque Locatenentibus, præfentibus, & futuris ad quos fpectet, & præter iræ, & indignationis noftræ incurfum, fub pœna unciarum mille noftris inferendarum ærariis, dicimus, præcipimus, & jubemus, ut prædicta Capitula teneant firmiter, & obfervent, ac per quofcumque teneri faciant, & obfervari. In cujus rei teftimonium præfentes fieri juffimus noftro comuni negotiorum præfati ulterioris Siciliæ Regni figillo impendenti munitas. Datum Pragæ die vigefima fecunda menfis Septembris Anno à Nativitate Domini millefimo feptingentefimo vigefimo tertio.

YO EL REY.

DIPLOMA

DELLA GRANDEZZA DI SPAGNA,

CONCEDUTA

AL PRETORE, E SENATO

DI PALERMO.

CAROLUS &c.

Vicerex, & Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno, Illuftribus, Spectabilibus, Magnificis, & Nobilibus Regni ejufdem, Magiftro Juftitiario, Præfidibus Regiorum Tribunalium, Judicibus Magnæ Regiæ Curiæ, Magiftris Rationalibus, Thefaurario, & Confervatori Regii Patrimonii, Judicibus Conciftorii Sacræ Regiæ Confcientiæ, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fifcalibus, cæterifque demum dicti Regni

Officialibus majoribus, & minoribus, præsentibus, vel futuris, cui, vel quibus ipsorum præsentes præsentatæ fuerint, aut quomodolibet pervenerint, Consiliariis, Fidelibus Regiis dilectis salutem. La Real Maestà del Re Nostro Signore con suo Real Privilegio ordina lo che siegue.

DON CARLOS &c. Por quanto teniendo consideracion a la antiguedad, lustre, y grandes prerogativas de mi Feliz Ciudad de Palermo Metropoli del Reyno de Sicilia, que se halla adornada de tantas, y tan especiales circumstancias de representacion, gozando muchos siglos haze la distincion en esse Reyno muy conspicuo, y otras, que son tan notorias, a vista de lo que a competencia la illustran, y enriquezen el explendor de su antigua, y numerosa Nobleza (entre la qual diversas familias gozan por merzed hereditaria en sus Casas la dignidad de Grandes de España) y la virtud, y generosidad de los animos de sus habitadores, suma fertilidad de sus Valles, y constante lealtad, que en todos tiempos ha professado a sus legitimos Soberanos mis gloriosos Predecessores, haviendo ultimamente distinguidose con el mas fervoroso zelo en promover mi mayor servicio, y concurrir el desempeño de las urgencias, que ha motivado su recuperacion a mi dominio, en manifestacion de la gratitud, que me deven tan especiales circumstancias, y la invariable fidelidad, con que no dudo corresponderà siempre, y continuarà a singularizar su amor a mi Real Persona, para que en la posteridad quede distinguida con algun honor particular, que aumente, y en grandeça el lustre de tantas, y tan bien merezidas prerogativas. He tenido por bien hazer merzed in perpetuum de Grande de España (como en virtud de la presente la hago) al Pretor, y Senado de la dicha mi feliz Ciudad de Palermo. Por tanto en esta conformidad de mi proprio motu, certa ciencia, y poderio real absoluto, de que en esta parte quiero usar, y uso, como Rey, y Señor natural, no reconociente Superior en lo temporal, quiero, y es mi voluntad, que el Pretor, y Senado de la referida mi feliz Ciudad desde luego, y perpetuamente goze esta dignidad con todos los honores, exempciones, prerogativas, y distinciones, que les pertenezen por razon de ella, han, y gozan, pueden, y deven haver, y gozar assi por derecho, y leyes de mis Reynos, como por costumbres

anti-

antiguas, y modernas de ellos otras Ciudades de mis Reynos de España, que se hallan condecoradas con el mismo caracter, y pueda tener, y tenga todas las insignias, y usar, y exercer todas las ceremonias, que son de tener, y exercer llamandosela, y reputandosela tal grande de España, sin que para ello sea necessario otro comandamiento, titulo, ni licencia mia, ni de los Reyes mis Successores, ni venir ante mi, ni ante ellos, ni escrivirse por el mi Consejo de la Camera, ni haver otra ceremonia, ni diligencia alguna. Y por esta mi carta, o su traslado signado de Escrivano publico con authoridad de Juez mando a los Infantes, Prelados, Duques, Marqueses, Condes, Ricos Hombres, Priores de las Ordenes, Commendadores, Subcommendadores, Alcaydes de los Castillos, Casas fuertes, y llanas, y los de mi Consejo Presidente, y Oydores de las mis Audiencias, Alguaciles de la mi Casa, y Corte, y Cancillerias, y a todos los Corregidores, Asistentes, y Governadores, y a otros qualesquiera mis Juezes, Justicias, y Personas de qualquiera Estado, Condicion, Dignidad, o Preeminencia que sean, mis Vassallos, Subditos, y Naturales assi a los que aora son, como a los que en adelante fueren, y a cada uno, y qualquiera de ellos, que al Pretor, y Senado de la riferida mi Feliz Ciudad de Palermo le hayan, y tengan, traten, y respeten por tal Grande de España, y la guarden, y hagan guardar todas las honras, franquezas, libertades, preeminencias, prerogativas, y otras cosas que por la dicha dignidad, y titulo de Grande de España deve haver, y gozar, y la deven ser guardadas enteramente sin faltar cosa alguna, y si de esta mi carta, y de la merced en ella contenida quisiere Privilegio, y confirmacion, mando a los mis Contadores, y Escrivanos mayores de los Privilegios, y Confirmaciones, y a mi Canciller, Mayordomo, y Notarios mayores a los otros Officiales, que estan a la tabla de mis sellos, que se la den, libren, pasen, y sellen la mas fuerte, firme, y bastante que se la pidiere, y menester hubiere, y declaro, que de esta merced, y Grandeza se ha de pagar el derecho de la media annata en la cantidad, que deviere, conforme a reglas del mismo derecho antes de entrar a gozar de esta preeminencia. Dada en Viena a catorze de Mayo de mil setezientos veynte y dos. YO EL REY. Vidit Fr. Antonius Archiepiscopus Val. P. Vidit March. de Villador Cos. Vidit Positanus Reg. Vidit Pertusatus Reg.

Vidit Cof. Sinfeudorf M. Cargii Cof. Dominus Rex mandavit mihi Don Joanni Antonio de Alvarado, & Colomo. V. M. haze merzed de la dignidad de Grande de España al Pretor, y Senado de la Ciudad de Palermo. Confultado. Declaro yo infrafcripto D. Joseph Garzia de Yglefia Ofizial fegundo de la Secretaria del Supremo Confejo de España por la Negociaccion del Reyno de Napoles a cuyo encargo ha eftado, precedente orden del Excelentiffimo Señor Arzobifpo de Valenzia Prefidente del mencionado Supremo Confejo de la fecha de 21. de Junio de mil fetezientos veinte y uno, la cobranza de los enteros derechos tocantes a las Expediciones del Reyno de Sicilia con la advertencia que los fueffe teniendo a la difpoficion de S. E. para que defpues fe fuefen poniendo a la de S. M. como hallandofe expedido Real Titulo, y Privilegio, concediendo la Grandezza perpetua de España a los Señores, Pretor, y Senado de la Ciudad de Palermo de la fecha de catorze de Mayo del año proximo paffado de mill fetezientos veynte y dos; Haviendofe encargado al Señor Negociante Juan Pedro Augufti el acudir a tomar el referido Titulo, o Privilegio cumplido en ampla forma, el mifmo al tomarlo me ha entregado la cantidad de catorze mill feiscientos y treinta y dos florines, y quarenta y fiete craizes por los enteros derechos de la media annata, expedicion, Real fello, forma, efcritura, y Regiftro; cuya fumma de los dichos catorze mill feiscientos treinta y dos florines, quarenta y fiete craizes precedente vale de mifmo Señor Negociante Juan Pedro Augufti de la dada de primero del corrente; hè puefto en manos del referido Señor Prefidente paraque los vaya percibiendo a fu difpoficion y a la de S. M. Y affi mifmo declaro, que tambien me ha entregado otros quinze florines por el importe del fello negro puefto a la cabeza del dicho Privilegio, de Caxa para el fello pendiente, y de la compra de vitelas, de modo que en todo fumma la cantidad de catorze mill feifcientos quarenta y fiete florines, quarenta y fiete craizes; Y a fin de que confte donde convenga, hè firmado la prefente, y fellada con mi fello en Viena a dos de Abril de mil fetezientos veynte y tres. D. Joseph Garzia de Yglefia. Certifico yo el infrafcritto Secretario de S. M. y Scrivano de Camara de los Supremos Confejos de España, y de los Paifes bajos Auftriacos, que la fufodicha fubfcripcion es de propria mano, y letra del Señor D. Joseph Garzia de Yglefia Official fegundo de la Secretaria de la Negociacion de Napoles, y que a fus certificaciones, atestados, y otros fe

les

les ha dado siempre, y al presente se les da entero credito, y fee en Juicio, y fuera de el, y en otra qualsisia parte, y para que conste en donde combenga, doy la presente firmada de mi letra, y sellada con el sello, que en semejantes fees se acostumbra. En Viena de Austria los dichos dias, mes, y año: D. Antonio Fialdi.

Declaro yo infrascrito D. Joseph Garzia de Yglesia Official Segundo de la Secretaria del Supremo Consejo de España por la Negociacion del Reyno de Napoles, que haviendo acudido a esta Secretaria del Señor Negociante Juan Pedro Augusti a tomar el Titulo, y Real Privilegio de la Grandeza de España concedida a los Señores Pretor, y Senado de la Ciudad de Palermo; ademas de haver satisfecho, y pagado los enteros derechos tocantes a dicho Real Titulo, y Privilegio, me ha entregado la cantidad de ducientos florines para repartirlos entre los Señores Officiales de esta Secretaria por mero reconocimiento, y gratitud, y executando lo mismo que hizo el Señor Principe de Villafranca, y otros Señores, y Ciudades que han obtenido semejantes Gracias. Viena a 2. de Abril de 1723. D. Joseph Garzia de Yglesia. Certifico yo el infrascrito Secretario de S. M. y Scrivano de Camara de los Supremos Consejos de España, y de los Paises bajos Austriacos, que la susodicha subscripcion es de propria mano, y letra del Señor D. Joseph Garzia de Yglesia Official secundo actual de la Secretaria de la Negociacion de Napoles, y que a sus certificaciones, atestados, y otros se les ha dado siempre, y al presente se les da entero credito, y fee en Juicio, y fuera de el, y en otra qualsisia parte, y para que conste en donde combenga, doy la presente firmada de mi letra, y sellada con el sello que en semejantes scrituras se haze: En Viena de Austria los dichos dias, mes, y año. D. Antonio Fialdi. Presentata Panormi die vigesima quarta Mens. Maji 1723. S.E. mandat, quod Spectabilis Regius Consiliarius, Conservator R. P. recognoscat, & referat. U.J.D.D. Vincentius Bertolino Secretarius Mag. Not. Eodem facta recognitione, & relatione præscriptis, S. E. mandat, quod fiant Exequutoriæ. D. Gaspar Berruezo, y Carnizier Conservador: Perciò in esecuzione di quanto la prefata Maestà Sua ordina, ed esecuzione della nostra preinserta provista, vi diciamo, ed ordiniamo, ed a chi spetta, incarichiamo, che vogliate, e debbiate, e per cui si deve, facciate eseguire, ed osservare il preinserto Real Privilegio giusta la sua serie, continenza, e tenore di parola in parola, e dalla prima linea fino all' ultima in-

esso

esso si contiene, guardandovi di fare il contrario per quanto la grazia di S. M. tenete cara, e non altrimente. Dat. Panormi die 24. Septembris 1723.

El Balyo Conde de Palma.

V. Cornicier Cens.

D. Vincentius Bertolini Sec. Mag. Not.

ESECUTORIA DI REAL PRIVILEGIO,

Per il quale S. M. fa mercede della Dignità di Grande di Spagna al Senato di questa felice, e fidelissima Città di Palermo.

Die 17. Decembris 2. Ind. 1723.

EX parte Excellentissimi Senatus Panormi, absentibus Ill. de Valdes, & Pizzarro Senatoribus, fuit provisum, quod exequetur, & registretur, & Originale conservetur in Arca Privilegiorum.

Joannes Cannavò Pro-Mag. Not.

LETTERA VICEREGIA,

Per la quale si partecipa al Senato di Palermo la notizia dell' antecedente Privilegio, e che possa usare il titolo di Excellenza in tutte le Scritture pubbliche.

Excellentissimo Señor.

EN carta de 31. de Julio proximo passado, que de orden de S. M. escrive a S. E. el Marques de Rialp su Secretario de Estado, y del Despacho universal, se tiene la noticia de haver Su Magestad admitido benignamente, y aceptado en parte la suplica, que V.E. le ha hecho, solicitando el permisso de usar de la Excellencia en los actos, e instrumentos publicos, y estampados, que se ofrecieren, despues de estar V.E. agraciado de la Real Munificencia con el titulo de Grande de España: y en consequencia de lo que

manda Su Mageſtad por la citada Carta, me ordena S.E. decir a V. E. que en lo ſucceſſivo podrà uſar del permiſſo, que por ella ſe le concede, valiendoſe del titulo de Excellencia en todos los actos, e inſtrumentos publicos, y eſtampados, que hiziere el Cuerpo del Senado, y tambien en las eſtampas, actos, e inſtrumentos publicos, que formaren los particulares nombrando el Senado, exceptuando a quellos Deſpachos, ordenaciones, actos publicos, y eſtampados, que ſe hizieren de orden de los Señores Virreyes por la via de los Tribunales, y los Memoriales, y ſuplicas, que a quellos ſe preſentaren, tanto en nombre del Senado, quanto de otros particulares, en que ſe habla del Senado, incluiendoſe tambien en eſte numero todos a quellos actos, e inſtrumentos, en los quales hablaren los Señores Virreyes, o ſe hablara con ellos; y reduciendoſe a lo expreſſado la Real Mente de Su Mageſtad en eſte aſſumpto lo participo a V. E. con orden de S. E. para que aſsi lo tenga entendido. Dios guarde a V. E. muchos años como deſeo. Palermo y Septiembre 6. de 1723.

Exmo Señor

B. l. m. de V.E.
Su mayor Servidor
Don Pedro Paſqual Cano.

Al Excmo Senado de eſta fideliſs. Ciudad.

Che il Senato di Palermo, per grazia ſpeciale del Re, poſſa uſare il titolo di Eccellenza, ed eſſer con tal titolo trattato in tutte le Scritture pubbliche.

Panormi die 27. Menſis Septembris 2. Ind. 1723.

QUia per Illuſtriſſimum, & Excellentiſſimum Dominum Fratrem D. Joachim Fernandez Portocarrero Sacræ Religionis Hieroſolymitanæ Baylivum Comitem Palmæ &c. Proregem, & Capitaneum Generalem in hoc Siciliæ Regno, fuit infraſcriptum Chirographum mandatum pro ut infra videlicet: Haviendoſe hecho inſtancia al Rey nueſtro Señor, por parte del Senado de eſta Ciudad, para que en conſequencia de la gracia, que ha ſido ſervido diſpenſarle honrandole con el titulo de Grande de Eſpaña, ſe le permita uſar de la Excellencia en los actos, e inſtrumentos publicos: aviſa a S.E. el Marques de Rialp Secretario del Deſpa-

cho

cho Universal en carta de 31. de Julio p. p. haver S. M. admitido benignamente ; y acceptado en parte la riferida instancia, haviendo resuelto, que en lo successivo pueda usar el Senado del permiso, que por dicha carta se le concede, de valerse de titulo de Excelencia en todos los actos, e instrumentos publicos, y estampados, que hyziere el Senado, y tambien en las estampas, actos, e instrumentos publicos, que formaren los particulares nombrando al Senado, exceptuando aquellos despachos, ordenes, actos publicos, y estampados, que se hyzieren de orden de los Señores Virreyes, per via de los Tribunales, y los Memoriales, y suplicas, que aquellos se presentaren, tanto en nombre del Senado, quanto de otros particulares, en que se habla del Senato, incluyendose tambien en este numero todos aquellos actos, e instrumentos, en los quales ablaren los Señores Virreyes, o se ablare con ellos; y me manda S. E. participar a V. S. esta Real deliberacion, a fin que la tenga presente para su puntual execucion, y cumplimiento, haciendo se registre en la parte donde convenga. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo y Septiembre 21. de 1723. Pedro Pasqual Cano. Al Protonotario del Reyno Principe de Valdina. Ideo pro executione supradicti mandati, & ut in futurum appareat totum id, & quantum in Chirographo prædicto continetur, ut debeat ad unguem observari, factus est præsens actus.

Papè Prothonotarius.

U. J. D. D.Calogerus Battaglia Off. Prot. & Logoteta H. S. Reg. Coad.

Die 20. Octobris 2. Ind. 1723.

EX parte Excellentissimi Senatus Panormi, absente Ill. de Pizzarro Senatore, fuit provisum, quod registretur, & conservetur in Arca Privilegiorum.

Joannes Cannavò Promag. Not.

PAR-

PARLAMENTO C.

Nell'Anno 2. Ind. 1723. à dì 13. del Mese di Novembre.

Nella Felice Città di Palermo, e nel Sacro Regio Palazzo, della medesima Città, alla presenza dell'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Sig. Balio della Sacra Religione Gerosolimitana Fr. D. Giacchino Fernandez Portocarrero Conte di Palma, Marchese d'Almenara &c. Vicerè per S. M. in questo Regno di Sicilia, fù per me D. Giuseppe Papè Principe di Valdina Protonotaro, e Luogoteta del predetto Regno, e Regio Consigliere, letto, e publicato l'Atto del seguente Parlamento Ordinario.

Nell'Off. del Prot. Anno 2. ind. 1723.

Llustrif. ed Eccellentif. Balio Fr. D. Giacchino Fernandez Portocarrero Conte di Palma &c. Vicerè, e Capitan Generale per S. R. M. in questo Regno di Sicilia.

A 6. del presente Mese di Novembre essendo convocati d'ordine di V. E. li tre braccia di questo Regno, Ecclesiastico, Militare, e Demaniale in questa Felice Città di Palermo nella Sala grande del Sacro Regio Palazzo, sedendo V. E. nel Solio, di suo comandamento fu per me D. Giuseppe Papè Principe di Valdina Protonotaro, e Luogoteta di questo sudetto Regno letta, e publicata la Proposta del tenor seguente.

Siendo constante el amor Paternal, con que el Rey nuestro Señor ha aplicado numerosos expendios de su Real Erario, para facilitar a sus Vassallos la gloria de restaurarlos en su Dominio, costeando summas immensas en una penosa guerra, cujas resultas han producido consequentemente el reparo, y perfecion de algunas de las fortificaciones del Reyno no menos crecidos gastos, quantos manifiestamente ha podido reconocer la advertida savia prudencia de essos naturales; llega el caso de hazerles presente por V. S. en este Parlamento, que aunque en todos los que se han celebrado, ha dado este fidelissimo Reyno calificadas muestras para ser embidiado, y aplaudido por los muchos, y quantiosos Donativos hechos al Rey nuestro Señor, no menos espero en el presente he de experimentar del filial constante amor de V. S. a Su Magestad nuevos motivos de fineza, que aumentado la gloria de quanto es esfuerços de servicios

ordinarios, y extraordinarios se ha servido grangear la fidelidad de este Reyno impongan la gratitud del Rey nuestro Señor en toda a quella, que sea mas correspondiente a la felicitad, y consuelos, que de su Real Clemencia puedan, y deven en V. S. esperar, como yo en su Real nombre que deseo de asegurarles, y de que me constituire, en el gustoso empleo de procurarles de su Real grandeza las mas condignas remuneraciones, y assi aunque pudicrà usar de difusa expression sobre los importantes asumptos, que requieren de V. S. la manifestacion de los Donativos, y en un nuevo extraordinario libre a su Real disposicion, la omito, sabiendo lo mucho, que en liberales, y generosos servicios se han esmerado este nobilissimo Reyno a un con menos motivos, que el que dan las extrechezes de la presente constitucion, y el de considerar, que Su Magestad, aunque se alla en esperanza de una paz, està obligado a precauzionar los accidentes, que pueden desviar la consecucion de ella, attendiendo en tal caso a la defensa del Reyno, cuya reflexion precisa de sus Reales disposiciones a no poder minorar en la Isla, como quisiera, el numero de Tropas, que sobre oleva por el solo unico fin de resguardarla, y consistiendo en que sean assistidas la conservacion, tranquilidad, y sosiego, que a V.S. en todo tiempo les procura la Venigna aplicacion del Rey nuestro Señor, a proporcion de lo que se saven adquirir en su soverana gracia tan leales Vassallos, no dudo, que en la propuesta concession del expressado Donativo extraordinario, tendrà Su Magestad esta nueva demonstracion, mas que incluir a las que su alta comprehencion ha reconocido en V.S. y yò la apreciable satisfacion de haver sido enstrumento al logro de una dependencia tan para todos grande, y de solicitar de la Real Munificenza los premios, a que son tan dignos V.S. Palermo 6. de Noviembre de 1723.

El Balio Conde de Palma.

E Riflettendo questo fidelissimo Regno all' ingenti espensioni del Regio Erario nel continuato sostegno di numerosissime Truppe, e per le spese per la restaurazione delle più importanti Piazze, e Fortezze del Regno, ne viene da ciò meritamente stimolato a palesarne gli effetti con quelle ossequiose corrispondenze, che son dovute dalle proprie obligazioni a S. M. non ostante, che si scorge il Regno in quelle estenuate forze, che le notorie calamità l' han ridotto; li tre Bracci del Regno Ecclesiastico, Militare, e Demaniale con-

gre-

gregati in questo General Parlamento nella Chiesa Metropolitana di questa Felice, e Fidelissima Città di Palermo, come al solito costume, cioè nel Tesoro l'Ecclesiastico, nella Cappella di Nostra Signora di Libera Inferni il Militare, e nella Sacrestia il Demaniale, fatta discussione sopra la sudetta Proposta, di loro libera volontà, hanno con ogni prontezza accordato, votato, e conchiuso, non discrepando veruno di essi tre Bracci, di loro libera volontà offerire di nuovo, confirmare, e prorogare l'infrascritti Donativi Triennali, per questa volta tantùm per altri anni tre, senza che mai in alcun modo possa tirare conseguenza, da contarsi dal giorno, che spirò la prorogazione fatta nell'ultimo Parlamento detento sotto li 25. Ottobre 1720. con questo però, che nell'esigenza si operi con la blandura, e dilazione, e con le solite preserve in casi simili di altri Parlamenti, conforme agli atti da stendersi più largamente nella forma solita.

Pror. de' Donativi triennali.

IL Donativo ordinario di Scudi 150V. da pagarsi in tre anni tertiatim a S.M. per impiegarli in quello sarà di suo gusto, e con quelle clausule, e condizioni, conforme al Parlamento dell'anno x. Ind. 1537. tom. 1. f. 200.

Pror. del Donat. di Sc.150V. in tre anni.

IL Donativo delle fortificazioni di Scudi 50V. da pagarsi in tre anni, come sopra, e con le medesime clausule, e condizioni, conforme al Parlamento dell'anno 13. Indiz. 1555. tom. 1. fol. 275.

Di Scudi 50V. per le Fortificaz.

IL Donativo delle fabbriche de' Regj Palazzi di Scudi 20V. da pagarsi come sopra, e con le clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell'anno decima Indiz. 1567. tom. 1. fol. 349.

Di Scudi 20V. per li Regj Palazzi.

IL Donativo di fabriche, e ripari de' Ponti, di Scudi 24V. da pagarsi, come sopra in tre anni, e con le stesse clausule, e condizioni del Parlamento dell'anno decimaterza Ind. 1555. tom. 1. fol. 275.

Di Scudi 24V. per li Ponti.

IL Donativo delle fabriche, e mantenimento delle Torri di Scudi 10V. da pagarsi in tre anni, con la potestà solita darsi alli Deputati del Regno di poterlo agumentare, con che non ecceda Scudi dieci mila l'anno, come al presente si esigge, con le medesime clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell'anno 7. Ind. 1579. tom. 1. fol. 390.

Di Scudi 10V. per le Torri.

IL Donativo delle Case de' Regenti, Ministri del Supremo Conseglio d'Italia, di Scudi 7500. da pagarsi come sopra in tre anni, e con le clausule, e condizioni, come nel Parlamento dell' anno 7. Ind. 1609. tom. 1. fol. 453.

Di Scudi 7500. per li Ministri del Supremo Conf. d'Italia.

Con la contribuzione del Braccio Ecclesiastico per la sesta parte in tutti li sudetti Donativi, ne' quali concorre, precedendo prima la conferma con Bolla Pontificia per non incorrere nelle censure, e con tutti quelli patti, clausule, e condizioni solite, ed espressate nelle oblazioni, e prorogazioni fatte per il passato delli sopradetti Donativi.

Braccio Eccl. contribuisce nella sesta parte.

E più il Donativo di oncie mille per una volta tanto per V. E. e di oncie 200. al suo Cammariere, di oncie 60. per il Spett. Protonotaro, e Secretarij del Regno assistenti nel Parlamento, e di oncie 40. alli Portieri di Camera, che assistono per servimento, ed altro alle porte dove si radunano li Bracci tutti soliti pagarsi in ogni Parlamento integramente in una tanda.

Di oncie mille a S. E. di oncie 200. al suo Cameriero, di oncie 60. al Protonotaro, e Secr. di oncie 40. alli Portieri.

E finalmente anno concordemente tutti li sudetti tre Bracci accordato, e conchiuso contribuire, e pagare un Donativo straordinario di Scudi 600V. alla Maestà del Re nostro Signore, per una sol volta tantùm da esigersi come sotto.

Donativo straord. di 600V. Sc.

Primo Scudi 100V. sesta parte di Scudi 600V. dal Braccio Ecclesiastico, che sono li Prelati, ed Abbati, che entrano in Parlamento, come al solito, e da pagarsi come sotto si dirà.

Sc. 100V. del Braccio Eccles.

Scudi 60V. dalla Città di Palermo per la decima parte di Scudi 600V. con che siino esenti li suoi Cittadini, ed abitanti, ed esclusi li Baroni, e Feudatarii, che contribuiscono al presente Donativo, come pure li Mercadanti, e facoltosi, che stimerà la Deputazione tassare, e detti Scudi 60V. si devono pagare come sotto si dirà.

Sc. 60V. dalla Città di Palermo.

Scudi 35V. dalli Mercadanti di Palermo, e Messina da tassarsi dalla Deputazione secondo l'abilità, che conosce ad ognuno di essi, ed a questo Donativo si deviene per questa sol volta, senza che possi per l' avvenire portare esemplarità, essendo divenuto a tal tassa per l'antedette espensioni, e mantenimento di Truppe.

Sc. 35V. dalli Mercadanti di Palermo, e Messina.

Scudi 130V. dalli Cambisti del Regno, che sogliono dare danari a cambj con interessi; come pure dall' Esteri, così Secolari, come Ecclesiastici di qualunque grado, e condizione che siano, (avutane però di detti Ecclesiastici la permissione di Sua Santità,) che han beni in questo Regno attualmente fruttanti, e sopra il di loro effettivo frutto, e che non com-

Sc. 130V. dalli Cambisti, e dagli Esteri.

morano in esso cum domo,& familia, da tassarsi così li Negozianti, e Cambjsti, come l'Esteri dalla Deputazione del Regno in quella rata, che li parerà giusta, e proporzionata, avendo però riflesso a qualunque differenza, che la Deputazione stimasse fare nella tassa degli Esteri Vassalli, a quella degli Esteri non Vassalli per la particolar ragione, che assiste a' primi.

Sc. 85V. dal Baronaggio.

Scudi 85V. dallo Baronaggio, che dona volontariamente al commun Padrone, assieme con tutti li Titoli, Feudatarj con Vassalli, e senza, Bisconti, Baroni, e Padroni di Vassalli con il solo titolo di Signore di tal Terra, li Feudatarj senza titolo di Baroni, ma che pigliano investitura, e qualsivoglia altra persona, che pigliasse investiture, ratizandole la Deputazione del Regno alla forma solita, secondo li ripartimenti de' Donativi pagati, tanto a quelli, che fanno servizio Militare, quanto all'altri, che non lo fanno, e con le regole, che stimerà convenienti, e ciò per questa volta tantùm, senza che mai possa portarsi in conseguenza nell'altre simili urgenze, e necessità, divenendo il Baronaggio al presente Donativo per compire con il loro obligo, e far cosa grata al Padrone, non ostante li gravi danni patiti nell'occasione delle passate calamità, e sterilità de' tempi.

Sc. 100V. dalle Università.

Scudi 100V. da ripartirsi dalla Deputazione del Regno alle Università di esso, inclusa la Città di Messina, e suoi Casali, ed esclusi li Mercadanti di Palermo, e Messina, che in questa presente tassa contribuiscono, incluse le Città franche, come si ha fatto in simili Donativi, ratizandole la Deputazione sopra le facoltà, che son trovate in esse; quali somme ratizate saranno dalla Deputazione, dovrà ogni Terra ripartire, ed esigerle dalli loro Abitanti sopra tutti li fuochi delle dette Terre, cioè Capi di famiglia, benchè vivessero in una istessa casa, esclusi li miserabili, e Giornadieri, li quali vivono collo stento, e travaglio delle loro giornate secondo parerà alle persone, che si eligeranno per dette tasse, come sotto, con l'avvertenza però che al meno abile non possa tassarsi meno di tarì due, restando a carico delle persone a quest' effetto elette in ognuna di esse Università di avvisare, e dare notizia alla Deputazione de' Possessori di Feudi, Territorj, ed effetti Burgensatici con distinzione del valore, e frutto annuale di essi, siccome pure di qualunque altra facoltà, che tali Persone esistenti così in stabili, come in mobili di qualunque sorte si fosse, ancorche esistenti in Territorj di altra Università, e sentirne dalla medema Deputazione gli ordini, che doveranno eseguire circa la quantità della Tassa di

tali

tali Persone, avvertendo ancora, che di detta Tassa non devono essere esclusi, e trattati come Giardineri, quelli, che anno officio, che si dice Maestranza di qualsisia sorte, con tutto che siino di quelli, che sogliono avere in alcune parti esenzioni, come sono Argentieri, Speciali, Pittori, ed altri di questa sfera; si avverte di più, che la detta tassa si deve fare dove abita la persona, che si hà da tassare, e non dove tiene li beni; ma con la sola considerazione delli beni, che tiene così dove abita, come in Territorio alieno. Per contrario si deve avvertire, che nessuna Università facci tassa sopra li beni del suo Territorio, che sono possedute da persone, che vivono in altro luogo, per dar maggior allevio alli contribuenti in questa porzione di Scudi 100V. che si anno da ripartire sopra tutte le Università del Regno, come sopra.

Che gli Ecclesiast. del Regno contribuiscano al presente Donat.

Si dà per assentato, ed è, che avendo contribuito nella sesta parte del Braccio Ecclesiastico li soli Prelati, ed Abbati, che han voto in Parlamento, con che il valor dell'Abbazia non sia meno di oncie venticinque: è pure di giusto, che non restino liberi, e con immunità l'Ecclesiastici del Regno, di qualunque grado, e Dignità, che siano (esclusa solamente la Metropolitana di Palermo, e Clero di essa,) e questo non solo perchè tali Ecclesiastici devono contribuire al presente Donativo, ma ancora per li trapassi, che giornalmente dalli stessi si praticano in testa loro di maggior facoltà de' Secolari del Regno, di avere il suo effetto la tassa da farsi alli sopradetti Ecclesiastici, avuta prima la permissione di Sua Santità, eccettuati da questi quei solamente, il di cui Patrimonio non eccede le oncie dodeci di rendita l'anno, del quale precisamente anno bisogno per loro mantenimento.

Come ancora li Regolari.

E più tutti li Conventi Regolari, Monasterj, e Case Ecclesiastiche, benchè siano Mendicanti, che possedono beni, e rendite in comune: eccettuando quei di S. Francesco dell'Osservanza, de' Reformati, e Cappuccini, come ancora li Monaci, ed Abbati, li quali concorrono in Parlamento, e contribuiscono nella sesta parte del Braccio Ecclesiastico.

E le Chiese di Laici.

E più tutte le Confraternità, Compagnie, e Congregazioni di Laici, che anno beni stabili, con che però non tengono per istituto l'Ospitalità, e cura de' poveri, per quale rispetto han da essere liberi da questa contribuzione; quali Ecclesiastici, s'anno da reputare per Cittadini, e fuochi, come sopra si ha detto, per contribuire in questo Donativo con la medesima uguaglianza, e proporzione, che si ha da osservare ne' Secolari.

Qua-

Forma da eseguirsi la tassa nel Regno.

Quale tassa, seu contribuzione di ripartimento si hà da fare di ordine della Deputazione del Regno, nella forma seguente, cioè si ha da formare in ogni Terra, e Città Demaniale, e Baronale una Giunta, nella quale interveniranno il Capitano di Giustizia, e li Giurati con due voti, ed in discordia tra Giurati, a quello, che vorrà la maggior parte di loro, ed il Segreto, che sono quattro voti.

Dell' Ecclesiastico il Vicario Generale, e la prima Dignità della Chiesa Cattedrale, ed in quelle Città, e Terre, che non sono Capo di Vescovado, e sono Collegiate insegni, sia il Vicario Foraneo, e la prima Dignità, e succedendo, che concorrono questi due posti in una persona, entrerà la Dignità, o Canonico più antico, e nelle Parrocchiali il Vicario Foraneo, ed Arciprete, e nel caso, che questi due posti si troveranno nell' istesso Soggetto, debba entrare il Sacerdote più antico di età, e dove saranno Conventi di Regolari, che dovranno contribuire, come sopra si ha detto, entreranno in detta Giunta due de' Superiori di tali Conventi per antichità conforme il grado, e precedenza, che tengono nelle pubbliche Processioni, e di più due Borgesi, servissero per riguardare le persone di minore sfera, ed il Borgesato, come si costuma in molte Città, e Terre, che pagano li Donativi per tassa; quali Borgesi l' averanno da eliggere li Giurati di ogni Terra, che in tutto vengono ad essere dieci voti del grembo, e membri, che anno ad entrare in questa contribuzione del Regno, che nè per odio, nè per altro rispetto umano aggravino l'uni, ed allegeriscano gli altri, e tengono Dio innanti gli occhi, lasciandosi libera l' autorità della Deputazione di poter esaminare, e rivedere dette tasse, quando ne avesse il ricorso, e di poter similmente aggungere una, o più persone alle dette tasse da farsi quando lo stimerà per accerto del giusto.

Fatto questo senza aggravio di persona alcuna ha d' incarire la Deputazione del Regno al Capitano di Giustizia, e Giurati di ogni Terra, e Città, che nominassero per Tesoriero, o Depositario tre Persone idonee, per potersi dalla Deputazione divenire alla elezione di uno di essi, a rischio sempre però, e pericolo delle persone, che l' avessero nominato; e fattasi questa elezione dalla Deputazione, se ne dia lista delli contribuenti, facendosi dal medemo la elezione; al qual Tesoriero averà la Deputazione riguardo respectivè alla sua applicazione, e quella riconoscenza si farà a detto Tesoriero, dovrà ripartirsi alli contribuenti di ogni Università.

Sc. 60V. dalle persone facoltose.

Di più Scudi 60V. alle persone facoltose delle Città, e Terre del Regno, e della Città di Palermo, o per stabile, o per mobile, che tenessero così nelle Città, e Terre dove abitano, come in altri luoghi, particolarmente se possiedono Feghi, e Territorj, delli quali non pigliano investitura, includendo in tali Persone facoltose gli Ecclesiastici di tutte le specie di sopra cennate, di qualunque foro, stato, e condizione, esclusi però que' Parlamentarj, che contribuiscono la sesta parte con soprasederne però l'esigenza della porzione da tassarsi a quelli Ecclesiastici fino alla conferma, che si farà da Sua Santità del presente Donativo; e similmente non devono escludersi da questa contribuzione de' facoltosi, quelle delle Città, e Terre, ed università franche; ed in detta tassa de' facoltosi si devono comprendere ancora quelli facoltosi, che sono in questa Città di Palermo, li quali non verranno tassati, nè compresi nella tassa del Baronaggio come Feudatarj, poichè vengono pure tassati in somme considerabili per la possessione di tutti loro Feudi, e con escludersi ancora dalla detta tassa de' facoltosi di questa Città le Persone, che doveranno includersi nella tassa de' Mercadanti; quale tassa di Persone facoltose si dovrà fare dalla Deputazione del Regno, secondo le notizie, che ricaverà di tali Persone, e delle loro forze, e possibiltà, essendo il giusto, che anche questa classe di persone contribuisca al presente Donativo, e non si lasci con la sola, e limitata quantità, con la qnale l'abitanti delle Città, e Terre del Regno anno contribuito.

Ed affinchè la detta tassa da farsi separatamente alli facoltosi delle Città, e Terre del Regno non cagioni aggravio alle Università, alle quali essendo state con il riguardo delli beni rivelati di tali facoltosi, si toglierebbe adesso con questa separata, e nuova tassa de' facoltosi il numero delli contribuenti, restringendo, e reducendo l'esazione delli loro Abitanti alle sole persone di scarse facoltà, senza comprendere li facoltosi sudetti, e si renderebbono con tutto ciò inabili al pagamento.

Pertanto resta stabilito, che della somma da tassarsi alli sudetti facoltosi nè vada in beneficio delle Università, nelle quali tali facoltosi si troveranno la somma di oncie venti per ogni facoltoso, secondo la disposizione del passato Parlamento, la quale quelli facoltosi avriano dovuto contribuire, e se ne sarebbono approfittate le Università, e lo stesso beneficio di deduzione di tassa è di giusto, che si partecipi dalla Città di Messina, non solo per li facoltosi, che in essa saranno tassati, ma ancora rispetto li Mercadanti di essa Città, facendoli

buona la quantità, nella quale tali Mercadanti potevano, e dovevano essere tassati, se si fossero posti nella tassa delli Abitanti; per lo che si risolve, che le dette Persone facoltose contribuiscano primo loco la loro porzione, o sia tassa a beneficio delle loro rispettive Università, che sarà la somma di oncie venti per ogni facoltoso, per la limitazione stabilita nel Parlamento passato; ed in oltre si contribuisca da' medemi facoltosi l'espressati Scudi 60V. per conto delli Scudi 600V. da tassarsi dalla Deputazione nella forma, che di sopra si è detto.

Dichiarando, che nella tassa degli Ecclesiastici Parlamentarj, e del Baronaggio, ed ancor degli Esteri, devono comprendersi, e tassarsi quelle Chiese, Baronie, Feudi, titoli, rendite, ed effetti, che dalla Regia Corte si trovano, o saranno incorporati, sequestrati, o con altro titolo se ne percepissero li frutti con farsene le compense nella somma tassata a conto del medesimo Donativo, siccome ciò fu praticato nell' antecedente simile Donativo di Scudi 600V.

Sc. 30V. dalli Ministri, ed Offic. Regj stipendiati.

Ed inoltre il cennato ripartimento di sopra fatto dalli tre Bracci del Regno, che compongono il General Parlamento, sarà dalla Suprema Potestà, ed arbitrio di Sua Real Maestà, se tanto l'aggrada, ordinare di farsi tassa di Scudi 30V. a compimento delli Scudi 600V. da esigersi dalli Ministri Togati, ed altri Officiali stipendiati da S.R.M. in questo Regno, come si dirà quì sotto: Presidenti, Maestri Razionali Nobili, e Togati, Avvocati Fiscali, Giudici della Regia Gran Corte Civile, e Criminale, Giudici del Concistoro, Maestro Portolano, Protonotaro del Regno, Luogotenente delle Regie Fiscalie, Luogotenente dell' Officio del Protonotaro, Collettore della Decima, e tarì, Deputati de' Stati de' Baroni secondo il salario, che tengono, Giudici della Corte Pretoriana, Capo di Giunta di Messina, e Giudici di questa Corte ordinaria, Procuratori Fiscali, Maestri Notari, di tutti li Tribunali, e Magistrati, Razionali, Coadjutori, e Controscrittori della Deputazione del Regno tanto in questa Città, che in quella di Messina, Maestri Giurati del Regno, Officiali di Dogana, e di Mezz'annata, Cancellaria, e Conservatoria, Tesorieria Generale, Percettori de' Valli, e suoi Officiali subalterni, Secretarj del Regno, Officiali Regj di Messina, e di ogni altra parte del Regno, Officiali della Decima, e tarì, Portieri di Camera, Regj Detentori della Deputazione de' Stati, e qualsivoglia altra Persona, che tiene stipendio da S. M. servendola per l'effetti Patrimoniali, e Politici; quale tassa (quando piacerà ordinarsi dalla Maestà Sua,) do-

vrà farsi dalli tre Presidenti, conforme disponerà il Governo.

E questa supplica, che si fa a S. R. M. è in riguardo di aversi praticato il simile nel 1714., e nel 1720. ed affinchè ogni ordine, che può portare il peso di contribuzione, abbj l' onore di servire al Real Sovrano,

Da pagarsi il sopradetto Donativo in quattro eguali paghe; la prima nel Mese di Gennaro 1725. la seconda nel Mese di Gennaro 1726. la terza nel Mese di Gennaro 1727. la quarta nel Mese di Gennaro 1728. da esigersi dalla Deputazione da tutte le sopradette classi, e senza che si potesse ingerire per dette tasse, ed esigenza altro Magistrato, o persona alcuna, dovendo in tutto, e per tutto curarsi dalla Deputazione, dalla quale si dovranno finaltire tutte le difficoltà, che insorgeranno nella tassa, o esazione, senza che si potesse intromettere in cosa alcuna pensata, prevista, e non pensata alcun Tribunale, o altra persona sotto qualunque pretesto di foro, o altri motivi, con cui potessero esimersi, e sottrarsi dalla autorità, e giurisdizione, dalla quale privativamente dovrà dipendere la tassa, ripartimento, esigenza, ed ogni altro annesso, e connesso alla perfezione, ed intiera esazione di esso Donativo, e che l' introito di Scudi 600V. di detto Donativo si dovrà pagare per via di essa Deputazione ad ogni ordine di S. R. M.

Il detto Donativo straordin. debba esigersi fra il termine di 4. anni.

Quæ quidem præinserta oblatio, & conclusio fuit per me D. Joseph Papè Principem Valdinæ, Prothonotarium, & Locumtenentem Regni prædicti, & Regium Consiliarium publicata coram dicto Illustrissimo, & excellentissimo Domino Prorege, nomine suæ Regiæ Majestatis acceptata.

Præsentibus pro testibus Ill. D. Casimiro Drago Præside Tribunalis M. R. C. Ill. D. Francisco Maria Cavallaro Præside Tribunalis Regii Patrimonii, Ill. D. Nicolao Blanco Consultore Excellentiæ suæ, Spect. D. Thoma Loredano Fisci Patrono Tribunalis M. R. C. aliisque quampluribus.

Papè Prothonot.

PAR-

PARLAMENTO CI.

Nell' Anno 3. Ind. 1725. a 13. del mese di Agosto.

Nella Felice Città di Palermo, e nel Sacro Regio Palazzo della medesima Città alla presenza dell' Illustriss. ed Eccellentiss. Signor D. Giacchino Fernandez Portocarrero, Ballo della Sacra Religione Gerosolimitana, Conte di Palma, Marchese di Almenora &c. Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, fu per me D. Giuseppe Papè Principe di Valdina, Regio Consigliere, Protonotajo, e Luogoteta del predetto Regno, letto, e pubblicato l' Atto del seguente Parlamento Straordinario.

Nell' Off. del Prot. Anno 3. ind. 1725.

Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore Fra D. Giacchino Fernandez de Portocarrero Ballo della Sacra Religione Gerosolimitana, Conte di Palma, Vicerè per S. R. M. in questo Regno di Sicilia.

A 11. del presente Mese di Agosto essendo convocati d' ordine di V. E. li tre Bracci di questo Regno, Ecclesiastico, Militare, e Demaniale in questa Felice Città di Palermo nella Sala grande del Regio Palazzo, Sedendo V. E. nel Solio di suo Comandamenro, fu per me D. Giuseppe Papè Principe di Valdina Protonotaro, e Luogoteta di questo sudetto Regno, letta, e publicata la Proposta del tenor seguente.

Aunque en todas las occasiones de celebracion de Parlamento se ha havido motivos grandes, que ponderar se offrece en este como Exraordinario la singolar, y relevante circumstancia de estimacion, y reconocimiento, que este fidelissimo Reyno deve aplicar &c. y como el Reyno tantas veses ha manifestado su desseo de la abolicion de las Sargentias Mayores, que subsisten en el para el numero de las Milicias Urbanas, y no dudo que el Rey Nuestro Señor mirarà benignamente esta solicitud aya su logro assi como es consequente, y proprio, que el amor, y lealtad de los Naturales del Reyno prometan un competente servicio pecuniario, y annual a Su Magestad por via de compensa al expressado gasto, que causan las mencionadas Sargentias Mayores, espero, que la porcion que el

Parlamento accordare ferà las mas quantiosa, para en el caso, que convenga Su Mageftad a la abolicion de dichas Sargentias mayores, manifeftando en ello el Parlamento todo a quel garboso desempeño por el mayor fervicio del Rey Nueftro Señor, y beneficio destos Naturales, que han savido accreditar en todas occasiones.

El Balio Conde de Palma.

ED essendosi li riferiti tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale rappresentanti tutto questo Fidelissimo Regno congregati in questo Ganeral Parlamento nella Metropolitana di questa Felice, e Fidelissima Città di Palermo, come al solito costume, cioè nel Tesoro l' Ecclesiastico, nella Cappella di Nostra Signora di Libera Inferni il Militare, nella Sacristia il Demaniale &c. tenendosi presente la petizione fatta dal Regno nel General Parlamento dell' anno 1720. sull' abolizione delle Milizie Urbane con loro Capi di Capitani d' armi, e Sargenti Maggiori, a riguardo sì del poco giovamento, che han recato dette Milizie, come dalli sconcerti, e dispendj, che col pretesto di esse si cagionano; motivo per cui si fè allora in detto Parlamento supplica a S.R.M. per questa grazia, che tuttavia si desidera; ed avendo S. R. M. in piè di detta supplica fatto decreto, che l'averebbe provista dopo aver maturamente considerato la qualità di essa; si è adesso giudicato, che a petizione di S. E. come quello, che si è benignamente esibita d' impiegarci tutta la sua opera, e pietà, si potesse con tal mezzo efficacissimo conseguire dalla Real Munificenza gli effetti di una tal grazia, col promettere un competente, ed annual servigio pecuniario a S. M. nella quantità, che avesse potuto accordare il Parlamento. Intanto li sudetti tre Braccia anno con ogni prontezza, e di loro libera volontà accordato, votato, e conchiuso, non discrepando veruno di essi, offerire un' annua contribuzione di Scudi quindeci mila da erogarsi all' infrascritto espresso fine, e non altrimente, e da scuodersi, e cavarsi nella forma seguente.

Donat. di Sc. 15V. annui per l'abolizione delle Miliz. Urbane.

Perciò ogni qualvolta S. M. si degnerà ordinare il totale obolimento delle Milizie Urbane con li di loro finora costumati Capi, e particolarmente di Sargenti Maggiori, Capitani d'arme con tutto il di più fosse dipendente, ed andasse annesso, e connesso con le sudette milizie Urbane, secondo le Istruzioni, che si trovano date lo stabilimento di dette Mili-

zie

zie di maniera, che vengono pienamente caſſe, ed abbolite, e reſtare tutti i Regnicoli totalmente eſenti, ed immuni dalli ſoliti aggravj ordinarj, ed eſtraordinarj, che dette Milizie, e loro Capi caggionavano, e particolarmente da ogni, e qualunque chiamata, che coſtumavaſi, e poteva farſi da' medeſimi Sargenti, o Capitani d'armi, ed altri Officiali, Comandanti Maggiori, e Minori di Piazze, e di qualunque grado ſi foſſero, ſenza che ſi poteſſero valere di qualſivoglia titolo, colore, e preteſto di guerra d'invaſione di qualiſia ſorte di nemici, e di qualunque altra ſorte, e maniera anche impenſata, in tal caſo, perchè con queſto abolimento di Milizie, rimarrebbero le ſpiagge di queſto fideliſſimo Regno in totale abandonamento, ſupplica il Regno la S. R. M. permettere, che s'impieghino detti Scudi 15V. in augumento, e ſuſſidio del mantenimento delle Galere cotanto neceſſarie per la cuſtodia di queſto Regno; e li ſudetti Scudi 15V. devono cavarſi nella forma, che ſiegue.

Detti Sc. 15V. s'impieghino per il mantenimento delle Galere.

Che le Univerſità del Regno, nelle quali riſiedono li Sargenti Maggiori, e quel'le altre Univerſità, che contribuiſcono preſentemente alli Capitan d'armi, reſtino obligati a pagare in conto di detti Scudi 15V. l'iſteſſa ſomma, e quantità, che attualmente contribuiſcono a detti Capitani d'arme, e Sargenti Maggiori a tenore degli ultimi ordini del Real Patrimonio, ed il rimanente ſino al complimento di detti Scudi 15V. ſi dovrà ripartire tanto alle ſopradette Univerſità, che tengono il peſo di Fanti, e Cavalli, incaricato alle medeſime Univerſità, cioè i Fanti a tarì 25. l'uno in circa, come dalla Deputazione ſi ſtimerà più opportuno.

E perchè la Città di Jaci, e Caſali non compreſi nelle dieci Sargenzie per numero delli Fanti mille ſi rifettono con aver ſentito l'incommodo, e diſpendio dell'altre Univerſità del Regno per cauſa delle ſudette Milizie Urbane, è motivo, che li Fanti di detta Città di Jaci, e Caſali, non ſono ſtati obligati, che attendere alla loro difeſa, ed abbaſſar ſolamente nella Città di Catania in caſo di biſogno, di maniera che non vengono a ſentire quel conſiderabile diſgravio, che dovranno godere le altre Città, e Terre del Regno con l'abolimento di dette Milizie, ma le dovranno in quella ſola parte, che al preſente ſoffrono l'incommodo. Perciò par giuſto, che ſi taſſino in queſta contribuzione almeno per la metà di quello, che importarebbe la taſſa, e ripartimento a proporzione del numero delli Fanti ſudetti, e Cavalli; e acciocchè ſi renda meno ſenſibile alle Univerſità del Regno, e ſuoi Abitanti il peſo di queſto annuo pagamento, ſi dà l'arbitrio a tutti li

Giu-

Giurati presenti, e futuri delle Università di potere in sollevamento delli medesimi suoi Popoli lasciar pagare a loro beneplacito alle Università istesse tutta la somma, e porzione di quella, che ogni Università presentemente paga nelle occasioni di mostre, o visita del Sargente Maggiore, Capitani d' armi, o altri Officiali subalterni nel decorso dell' anno, e ciò in disgravio, e beneficio delle proprie Milizie, che in tal caso ne riporteranno commodo vantaggio, e sollevamento considerabile, rispetto alle loro tangenti porzioni, con che sempre il ripartimento, esigenza, e pagamento delli sudetti 15V. Scudi debba farsi per via della Deputazione del Regno, alla quale si dà la necessaria potestà di farlo, e smaltire quelle difficoltà, che s' incontrassero, e dar quelle Providenze, che fossero di bisogno, senza che altro Ministro, nè Tribunale si possa ingerire in tale ripartimento, esigenza, e pagamento, nè possa la Deputazione del Regno divertire, nè applicare gl' introiti di tal Donativo in altri affari, e cause ancorchè urgentissime, che fossero, ma erogarli solamente per il pagamento da farsi ogn' anno alla Regia Corte per lo sudetto sussidio delle Galere del modo detto di sopra; ed in ogni caso, che si controvenisse alla sudetta totale abolizione, o in tutto, o in parte delle antedette Milizie Urbane, Capitan d' armi, e Sargenti Maggiori nella forma di sopra espressata, in tal caso intende, e vuole il Regno, che s' abbia per revocato l' assenso, e conchiusione dell' antedetta contribuzione, restando le Università, e persone, che dovranno contribuire detti Scudi 15V. dell' intutto liberi, esenti, e disobligati da tal contribuzione, essendo così l'intenzione del Regno nell'aver divenuto a questa contribuzione, per conseguire la grazia di S. R. M. nell' abolimento totale, e perpetuo di tutte le sudette Milizie Urbane cosi di Pedoni, come di Cavalli, Capitani d' armi, e Sargenti Maggiori, e non altrimente.

Si è parimente accordato il solito Donativo di oncie mille per V.E. e di duecento per il suo Cammariero Maggiore, e di cento per l' Officiali, e Portieri di Camera, che anno assistito in Parlamento, da pagarsi la sesta parte dal Braccio Ecclesiastico (precedendo prima la confirma di Sua Santità) e del rimanente la decima parte della Città di Palermo, ed il restante delli Baroni Parlamentarj con le clausule, e preserve da stenderli largamente nell'atti di oblazioni de' sudetti Donativi.

Donat. di oncie mille a S.E. di 200. al suo Camariere, e di 100. per l' Officiali.

Quæ quidem præinserta oblatio, & conclusio fuit per me D. Joseph Papè Principem Valdinæ Prothonotarium, & Locothætam Regni prædicti, & Regium Consiliarium publicata

co-

coram dicto Illuſtriſs. & Excellentiſs. Domino, & Sacro Regio Conſilio, & ab eodem Excellentiſs. Domino Prorege nomine Suæ Regiæ Majeſtatis acceptata.

Præſentibus pro teſtibus Illuſtribus D. Caſimiro Drago Præſide Tribunalis M. R. C., D.Franciſco Cavallaro Præſide Tribunalis Regii Patrimonii, D. Jacobo Longo Præſide Tribunalis Sacræ Regiæ Conſcientiæ,& D.Joſeph Riſos Conſultore E. S. aliiſque quampluribus.

Papè Prothonotar.

Nell'Anno 3. Ind.1725. à 13. del Meſe di Agoſto.

Nella Felice Città di Palermo, e nel Sacro Regio Palazzo, della medeſima Città, alla preſenza dell'Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Sig.Fr.D.Giacchino Fernandez Portocarrero Balio della Sacra Religione Geroſolimitana, Conte di Palma Vicerè, e Capitan Generale in queſto Regno di Sicilia, fù per me D. Giuſeppe Papè Principe di Valdina, Regio Conſigliere, Protonotaro, e Luogoteta del predetto Regno, pubblicato l' Atto del tenor ſeguente cioè:

ILluſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signore Fr. D. Giacchino Fernandez Portocarrero Balio della Sacra Religione Geroſolimitana, Conte di Palma &c. Vicerè, e Capitan Generale per S. R. M. in queſto Regno di Sicilia.

Aunque en todas las ocaſiones de celebracion de Parlamento ſe ha havido motivos grandes, que ponderar ſe offrece, en eſte como extraordinario la ſingolar, y relevante circumſtancia de eſtimacion, y reconocimiento, que eſte fideliſſimo Reyno deve aplicar &c. y como el Reyno tantas veçes ha manifeſtado ſu deſeo de la abolicion de las Sargencias mayores, que ſubſiſten en el para el numero de las Milicias Urbanas, y no dudo que el Rey nueſtro Señor mirerà beniñamente eſta ſolicitud aya ſu logro aſſi como es conſeguente, y proprio que el amor, y lealtad de los Naturales del Reyno promutan un competente ſervicio pecuniario y annual a Su Mageſtad por via de compenſa al expreſſado gaſto, que cauſan las mencionadas Sargencias mayores, eſpero que la porcion, que el Parlamento accordare ſarà la mas quantioſa, para en el caſo, que conven-

ga

ga Su Mageftad a la abolicion de dichas Sargencias mayores, manifeftando en ello el Parlamento todo a quel garbofo defempeño por el mayor fervicio del Rey nueftro Señor, y beneficios deftos Naturales, que han favido acreditar en todas occafiones.

El Balyo Conde de Palma.

PEr il grande obbligo, che li tre Braccia di quefto Regno riconofcono a V. E. per l'affezione, che in tutte le occafioni ha dimoftrato, e di continuo dimoftra nel fuo zelantiffimo, e prudentiffimo governo lontano da ogni particolare affetto, mirando folo al fervigio di Dio, di Sua Maeftà, e beneficio publico, del che effo Regno ne rende infinite grazie a S. M. per la confirma della Perfona di V.E. in quefta carica, e defiderarebbero effi tre Braccia far dimoftrazione tale, che con effetti fi conofce la gratitudine verfo li fegnalati favori ricevuti, e che tuttavia fi ricevono da V. E. ma impediti dall' impoffibiltà, e dalle forze debboli, effi tre Braccia Eccleſiaftico, Militare, e Demaniale, rappreſentanti tutto quefto fideliffimo Regno, collegialmente congregati nella Chiefa Metropolitana di quefta Città di Palermo, di loro libera volontà han rifolto, votato, e conclufo, neffuno di effi tre Braccia difcrepante, in conformità di quello ha foluto fare con l'altri, di offerire, e prefentare a V. E. Fiorini cinque mila della moneta di quefto Regno, da pagarfi intieramente in una fola tanda fecondo fi ha coftumato, contribuendo la fefta parte il Braccio Ecclefiaftico, precedendo prima la conferma di Sua Santità; e del rimanente la decima parte la Città di Palermo, ed il refto li Baroni Parlamentarj del Braccio Militare, con quella taffa, efazione, e forma, colla quale fogliono ripartirfi, ed efigere l' altri Donativi, e li detti tre Braccia per una fol volta tantùm concordemente a V. E. per il prefente atto offerifcono, e donano li detti Fiorini 5V. da pagarfi nel modo fudetto, fupplicando a V. E. di accettarli con quel animo, con il quale il Regno, e detti tre Braccia a nome fuo fi han moffo a farlo.

Donat. di Flor. 5V. a S. E.

Dichiarandofi efpreffamente di aver divenuto detti Baroni Parlamentarj, ed accollarfi quello foleva ripartirfi alle Univerfità, per far cofa grata a S. E., e per allevio delle Univerfità, per quefta fola volta tantùm fenzachè fi poffa in avvenire tirare del prefente atto confeguenza veruna, e fervire di efemplare in pregiudizio de' fudetti Baroni Par-

lamen-

lamentarj per qualsisia causa urgente, ed urgentissima, pensata, o non pensata, che si potesse offerire, ed escogitare, e con tal dichiarazione, e manifestazione del loro animo han divenuto, divengono, nell'accollarsi detta porzione solita ripartirsi alle Università, e non altrimente.

Quæ quidem supradicta conclusio fuit per me D. Joseph Papè Principem Valdinæ, Regium Consiliarium, Prothonotarium & Locothætam Regni prædicti publicata coram dictis tribus Illustrissimis Brachiis,& iterum coram Excellentia Sua.

Præsentibus pro testibus Illustribus D.Casimiro Drago Præside M. R. C., D. Francisco de Cavallariis Præside Tribunalis Regii Patrimonii, D. Jacobo Longo Præside Tribunalis Concistorii Sacræ Regiæ Conscientiæ, & D. Joseph Risos Consultore E. S., aliisque quampluribus.

Papè Prothonotarius.

Nell'anno 3. Ind. 1725. a 13. del Mese di Agosto.

Nella Felice Città di Palermo, e nel Sacro Regio Palazzo della medesima Città alla presenza dell'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Fr. D. Giacchino Fernandez Portocarrero Balio della Sacra Religione Gerosolimitana, Conte di Palma, Marchese d' Almenara &c. Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, fu per me D. Giuseppe Papè Principe di Valdina, Regio Consigliere, Protonotaro, e Luogoteta del predetto Regno, letto, e pubblicato l' atto del tenor seguente.

Llustrissimo, ed Eccellentissimo Signore Fr. D. Giacchino Fernandez Portocarrero Balio della Sacra Religione Gerosolimitana Conte di Palma &c. Vicerè, e Capitan Generale per S. M. in questo Regno di Sicilia.

Aunque en todas las ocasiones de celebracion de Parlamento se ha havido motivos grandes, que ponderar se offrece en este como Extraordinario la singolar, y relevante circumstancia de estimacion, y reconocimiento, que este fidelissimo Reyno deve applicar &c. y como el Reyno tantas vezes ha manifestado su deseo de la abolicion de las Sargencias mayores, que subsisten en el para el numero de las Milicias Urbanas, y no dudo, que

el Rey Nuestro Señor mirara benignamente esta solicitud aya su logro assi como es consequente, y proprio, que el amor, y lealtad de los Naturales del Reyno promuevan un competente servicio pecuniario, y annual a Su Magestad por via de compensa al expressado gasto, que causan las mencionadas Sargentias mayores, espero, que la porcion, que el Parlamento accordare será las mas quantiosa, para en el caso, que convenga Su Magestad a la abolicion de dichas Sargentias mayores, manifestando en ello el Parlamento todo a quel garboso desempeño por el mayor servicio del Rey Nuestro Señor, y beneficio destos Naturales, que han savido accreditar en todas occasiones.

El Balyo Conde de Palma.

PErchè in altre occasioni di Parlamento si han soluto riconoscere li Camarieri maggiori di V. E. ed Officiali assistenti in esso Parlamento con alcune dimostrazioni, volendo essi tre Bracci a nome di tutto il Regno portarsi con la stessa riconoscenza verso il presente Camariero di V. E., e gradire l'assistenza, ed attenzione dell'Officiali, che v'intervennero, han risoluto, votato, e conchiuso dare per una volta tantùm a detto Camariero oncie 200., oncie 60. al Protonotaro del Regno, ed Officiali assistenti nel Parlamento, ed oncie 40. alli quattro Portieri di Camera, che assistono per servimento, ed altro alle porte, dove si radunano li tre Bracci di questo Regno, da pagarsi intieramente in una sola tanda, secondo si ha costumato, e da ripartirsi dell'istesso modo, e forma, con la quale si fece l'offerta delli Fiorini 5V. a S.E. e con l'istessa riserva a favore delli Baroni Parlamentarj, che largamente appare dichiarata nella sudetta oblazione di Fiorini 5V. a S. E. e non altrimente.

Donat. di oncie 200 al Camar. di S.E. di oncie 60. al Proton. ed altri Offic. e di oncie 40. alli Port. di Camera.

Papè Prothonotarius.

CAPITOLI

DI GRAZIE

Accordate nel Parlamento Generale detento, e conchiuso in questa Felice, e Fidelissima Città di Palermo a 13. di Agosto 3. Ind. 1725. dalli tre Braccia rappresentanti questo fidelissimo Regno di Sicilia, per doversene supplicare Sua Real Maestà in nome di esso Regno del modo seguente.

SI supplica Sua Real Maestà, che si degni ordinare alla Deputazione del Regno, che per la tassa delli Donativi Ordinarj, ed Estraordinarj, che pagano li Parlamentarj Ecclesiastici, si avesse da gravare ad ognuno secondo l'introiti, che presentemente fruttano l'effetti, che possedono.

Panormi 25. Augusti 1725.

Ex parte E. S.
Transmittatur ad Suam Regiam Majestatem.

Papè Prothonot.

SI supplica parimente la Sua Real Maestà acciò si degni di conferire li Canonicati, Beneficj, e Prebende della Cattedrale di questa Città di Palermo in persona di soli Cittadini nati, ed oriundi di questa sudetta Città, non però Cittadini per privilegio.

Panormi 25. Augusti 1725.

Ex parte E. S.
Trasmittatur ad Suam Regiam Majestatem.

Papè Prothonot.

PARLAMENTO CII.

Nell' Anno 6. Ind. 1728. a 26. del Mese di Giugno.

Nella Felice Città di Palermo, e nel Sacro Regio Palazzo della medesima Città, alla presenza dell' Illustriss. ed Eccellentiss. Sig. Balio della Sacra Religione Gerosolimitana Fr. D. Gioacchino Fernandez Portocarrero, Conte di Palma, Marchese d' Almenara &c. Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, fu per me D. Giuseppe Papè Principe di Valdina Protonotaro, e Luogoteta del Regno predetto, e Regio Consigliere letto, e publicato il seguente Atto del Parlamento Ordinario.

Nell'Off. del Prot. Anno 6 ind. 1728.

Illustrissimo, ed Eccellentissimo Sig. Balio Fr. D. Gioacchino Fernandez Portocarrero &c. Vicerè, e Capitan Generale per Sua Real Maestà in questo Regno di Sicilia.

A 20. del presente Mese di Giugno essendo convocati d'ordine di V.E. li tre bracci di questo Regno, Ecclesiastico, Militare, e Demaniale in questa Felice Città di Palermo nella Sala grande del Sacro Regio Palazzo, sedendo V. E. nel Solio di suo comandamento fu per me Don Giuseppe Papè Principe di Valdina Protonotaro, e Luogoteta di questo fidelissimo Regno letta, e publicata la Proposta del tenor seguente.

Son tan notorias las decadencias del Real Erario de Su Magestad en este Reyno, y la precision de aver de acudir a los pesos inescusables, y de justicia, que le estan señalados, que se haze superflua qualquiera expression por menor podia hacerse mientras todos, en general, y cadauno de VV. SS. en particular saben, que abria dexando sin efecto varias mercedes, que la Real Munificencia de Su Magestad ha dispensado a diferentes individuos benemeritos, ni llega la gran summa de todo el Patrimonio Real a suplir los pesos de justicia, esta evidencia, y la precision de pagar las Tropas, que guarnecen el Reyno, y la ygual necessitad, que ay de reparar sus fortalezas de lo que algunas padecieron en la Guerra passada, y otras con el tiempo, me persuaden a que encontraran en el animo de V.S. a quella justa consideracion, que es propria de tan buenos, y fieles Vassallos, y que como tales autenticatica-

ticaran ſu zelo, y amor a Su Mageſtad en el preſente General Parlamento, confirmando los Donativos ordinarios, y ofreciendo un nuevo extraordinario libre a la Real diſpoſicion de Su Mageſtad, reflectendo a que eſto miſmo redunda en beneficio comun del Reyno, por lo que con tal medio ſe aſſegura ſu tranquillidad, y que la Real Grandeza de Su Mageſtad inclinarà a diſpenſar las remuneraciones correſpondientes a eſte particular ſervicio, que ſerà continuacion de los, que la fidelidad de eſtos Naturales han hecho a Su Mageſtad, aſſegurando a V. S. que al miſmo tiempo que yò tengo la ſatisfacion de aver ſido inſtrumento al logro de eſta dependencia tan importante para todos la tendre tambien en ſolicitar los premios, que portan ſeñalados ſervicios, ſuele compartir la prodiga liberalidad de Su Mageſtad a quien ſe eſemera en ſu Real ſervicio como V. S. Palermo y Junio a 20. de 1728.

El Ballo Portocarrero.

ED avendo li tre Bracci del Parlamento rappreſentanti queſto fideliſſimo Regno fatta matura rifleſſione ſu la richieſta di un Donativo Eſtraordinario da farſi a S. R. M. tutto che ſi conſideraſſe nell'obbligo di manifeſtare alla Maeſtà Sua la fedele ardentiſſima brama di corriſpondere all'amore, che nutre per il ſuo Padrone, pure non ha potuto a meno di riflettere lo ſtato deplorabile in cui ritrovaſi ogni qualunque ordine di perſone reſo già incapace di ſoggettarſi a peſi maggiori per le tante calamità da qualche tempo ſofferte, ſpecialmente cagionate dalla notabile minorazione del commercio, che ha portata la baſſezza, anzi lo avvilimento de'prezzi delli generi ſoliti nel Regno producerſi, e particolarmente delli grani, ed in conſeguenza, non riportandoſi beneficio, ne meno corriſpondente alla non piccola ſpeſa neceſſaria per la coltura, vedendoſi in gran parte abbandonati li Seminerj, e perciò li Poveri, e gli Operarii ſenza la formalità di vivere, li Feudatarii ſenza poter ſoſtenerſi, e ſenza nè pur poter ſoddisfare alli naturali peſi delle ſoggiogazioni da loro dovute, e tutte le altre claſſi di perſone piene di miſerie piuttoſto, che di facoltà, a confronto delle quali poteſſero volere obblighi di maggior contribuzione. Vinti però dal deſiderio di voler corriſpondere con umile oſſequioſa ubbidienza a Sua Real Maeſtà, li ſudetti tre Bracci del Regno Eccleſiaſtico, Militare, e Demaniale congregati in queſto General Parlamento nella Chieſa Metropolitana di queſta Felice, e Fideliſſima Città di Palermo, come al ſolito coſtume, cioè nel Te-

ſoro

foro l' Ecclesiastico, nella Cappella di Nostra Signora di Libera Inferni il Militare, e nella Sacrestia il Demaniale, di loro libera volontà, hanno con ogni prontezza accordato, votato, e conchiuso, non discrepando veruno di essi tre Bracci, offerire, e pagare un donativo di Scudi quattrocento mila libero a S.M. Donativo per altro, che siccome supera certamente le forze di ogni classe solita contribuire, così trascende al doppio le somme solite addossarsi ne' Donativi offerti alla Maestà del Re Carlo Secondo, quantunque allora tali Donativi non fossero stati sì frequenti, nè di somma sì considerabile, non ostante, che il Regno non fosse così caduto, ed impoverito, come al dì di oggi. E perciò siccome si persuadono, che la sua Real Clemenza sul riflesso dello stato miserabile, in cui il Regno tutto al presente è costituito, come a V. E. è molto noto, considerirà quell' ultimo sforzo fatto nell' accordare tal Donativo di Scudi quattrocento mila, così usando della sua pietosa condiscendenza, si degnerà far avanzare quelle più provide disposizioni, che conducano alla felicità del Regno, a fine che bisognando, in avvenire possa vedersi in circostanza da non dovere aggravarsi di Donativi così disuguali, ed eccedenti le proprie forze.

Donativo straord. di Sc. 400V.

E similmente anno con ogni prontezza accordato, votato, e conchiuso, non discrepando veruno di essi tre Braccia, di offerire di nuovo, consermare, e prorogare l' infrascritti Donativi triennali, e novennali per questa volta tantùm, senza poter tirare conseguenza, da contarsi di oggi innanti, e con li decorsi fin al presente, con che nell' esigenza si operi con blandura, e dilazione, e con le solite preservazioni in casi simili di altri Parlamenti, conforme alli Atti da stendersi largamente, e nella forma solita.

PRimieramente il Donativo ordinario di Scudi 150V. per impiegarli Sua Maestà in quello, che piacerà, da pagarsi in tre anni tertiatim in tre uguali tande ogn' anno, come nel Parlamento dell' anno x. Ind. 1537. tom. 1. f. 200.

Donativo ord. di Sc. 150V. in tre anni.

IL Donativo di Scudi 50V. per le fortificazioni del Regno da pagarsi in tre anni, come nel Parlamento dell'anno 13. Indiz. 1555. tom. 1. fol. 275.

Di Scudi 50V. per le Fortificaz.

IL Donativo di Scudi 20V. per le fabbriche de' Regj Palazzi da pagarsi in tre anni, come nel Parlamento dell' anno decima Indiz. 1567. tom. 1. fol. 349.

Di Scudi 20V. per li Regj Palazzi.

IL Donativo di Scudi 24V. per le fabriche, e ripari delli Ponti, da pagarsi in tre anni, come nel Parlamento dell' anno decimaterza Ind. 1555. tom. 1. fol. 275.

Di Scudi 24V. per li Ponti.

IL Donativo di Scudi 10V. per le fabriche, e mantenimento delle Torri del Regno, con la potestà solita alli Deputati del Regno di poterla aumentare, con che non ecceda Scudi dieci mila l'anno, come al presente si esigge, da pagarsi in tre anni, come nel Parlamento dell'anno 7. Ind. 1579. tom. 1. fol. 390.

Di Scudi 10V. per le Torri.

IL Donativo di Scudi 7500. per li Ministri, ed Officiali del Supremo Conseglio d'Italia, da pagarsi in tre anni, come nel Parlamento dell' anno settima Ind. 1609. tom. 1. fol. 453.

Di Scudi 7500. per li Ministri del Supremo Conf.

IL Donativo della Macina di Scudi 100V. l'anno, per anni nove, da pagarsi tertiatim ogn'anno, come nel Parlamento dell'anno prima Indizione 1603. tom. 1. fol. 441.

Di Scudi 100V. l'anno sopra la Macina.

IL Donativo delli Scudi 50V. l'anno, per anni nove, per il mantenimento delle Regie Galere, da pagarsi come sopra, con la contribuzione del Braccio Ecclesiastico della sesta parte in tutti li sopradetti Donativi, per quelli Donativi dove esso Braccio concorre, precedendo prima la conferma di Sua Santità, conforme all'atto preservativo fatto dal medesimo Braccio, per non incorrere nelle censure, e con tutti quelli patti, clausule, e condizioni solite, ed espressate nell' oblazioni, e prorogazioni fatte per il passato delli sopradetti Donativi, e come nel Parlamento dell'anno prima Ind. 1603. tom. 1. f. 440.

Di Scudi 50V. l'anno per il mantenimento del le Galere.

E più il Donativo di oncie mille per una volta tanto per V.E. di oncie 200. al suo Camariero, di oncie 60. per il Spet. Protonotaro, e Secretarj del Regno assistenti nel Parlamento, e di oncie 40. alli Portieri di Camera, che assistono per servimento, ed in oltre alle porte dove si radunano li Bracci tutti soliti pagarsi in ogni Parlamento integramente in una tanda, da eligersi, come si praticò nel Parlamento dell' anno 1723. ed altri antecedenti Parlamenti.

Di oncie mille a S. E. di oncie 200. al suo Cameriero, di oncie 60. al Protonotaro, e Secret. di oncie 40. alli Portieri.

E toccante all' antedetto Donativo di Scudi 400V. dovrà ripartirsi, e pagarsi nel modo seguente. Scudi sessantasei mila seicento sessantasei, e tarì quattro dal Braccio Ecclesiastico, che sono i Prelati, ed Abbati, che entrano in Parlamento,

Ripar. del Don. straordinario.

come

come al folito, e da pagarfi, come fotto fi dirà.

Scudi 40V. dalla Città di Palermo per la fua folita decima parte, con che fiano efenti i fuoi Cittadini, ed Abitanti, efcludendo tutti li Titoli, ed altri, che contribuifcono al prefente Donativo.

Scudi 85V. da tutti li Titoli, e Baroni con Vaffalli, e fenza, e Padroni di Vaffalli col folo titolo di Signore di tal Terra, li Feudatarj fenza titolo di Baroni, ma che pigliano inveftiture, e qualfivoglia altra Perfona, che pigliaffe inveftitura, ratizandoli la Deputazione del Regno, fecondo parerà, avvicinandofi al più giufto, ed adequato ripartimento, a proporzione delle forze di ognuno, tanto a quelli, che fanno fervigio Militare, quanto ad altri, che non lo fanno, e con quelle regole, che ftimerà convenienti.

Scudi otto mila trecento trenta tre e tarì otto dalli Negozianti della Città di Meffina.

Scudi 80V. dalli Cambifti del Regno, che fogliono dare danari a cambj con l' intereffi (efclufi quelli della Città di Palermo, e Meffina) e dall' Efteri, così Secolari, come Ecclefiaftici di qualunque grado, e condizione che fiano, (avutane però per detti Ecclefiaftici la permiffione di Sua Santità) e che han beni in quefto Regno attualmente fruttanti, e fopra il di loro effettivo frutto, e che non commorano in effo cum domo, & familia, da taffarfi così li fudetti Cambifti, come l' Efteri dalla Deputazione del Regno in quella rata, che li parerà giufta, e proporzionata, avendo però rifleffo a qualche differenza, che la Deputazione ftimaffe fare nella taffa degli Efteri Vaffalli del noftro Signor Padrone, a quella degli Efteri non Vaffalli per li particolari ragioni, che alli primi affiftono.

Scudi 120V. dalle Univerfità del Regno, quali ancorchè fi foffero penfati ripartirli per la fomma di Scudi 80V. ad effetto di efigerfi da tutti li Padroni de' beni mobili, e ftabili delle dette Univerfità del Regno tanto Demaniali, che Baronali, fecondo i reveli delli beni ritrovati in ciafcheduna Univerfità nell' ultima numerazione dell' anime, inclufa la Città di Meffina, fuoi Cafali, e Città franche, come fi è praticato in fimili Donativi, efclufi quelli, che particolarmente contribuifcono nel prefente Donativo, e Scudi 40V. ripartirfi a tutti gli Arrendatarj di qualfifia forte, commoranti in dette Univerfità, inclufa la Città di Meffina, e fuoi Cafali, e Città franche, fecondo gli ultimi reveli, efclufi quelli, che nel prefente Donativo contribuifcono per taffa particolare, nondimeno effendo incerto, fe da tale ripartizione feparata

Sc. 6666. e tt. 4. del Brac. Ecclefiaft.

Sc. 40V. dalla Città di Palermo.

Sc. 85V. dal Baronaggio, ed altri.

Sc. 8333. 8. dalli Negozianti di Meffina

Sc. 80V. dalli Cambifti del Regno, ed Efteri.

Sc. 120V. dalle Univerfità del Regno, inclufe le Città franche.

ſopra i beni, e ſopra rendite venghi a reſultare con la proporzione, che ricerca la Giuſtizia diſtributiva la rata, che ad ogni Univerſità toccherebbe ſopra detti beni, e rendite; ſi ha finalmente determinato, e conchiuſo, che la Deputazione del Regno doveſſe ripartire tutta la ſomma di detti Scudi 120V. da pagarſi dalle dette Univerſità, come ſopra, in riguardo alle facoltà, nelle quali vanno incluſi tutti li beni mobili, ſtabili, rendite, ed altri, che ogni Naturale di dette Univerſità rivelò, incluſa la Città di Meſſina, e ſuoi Caſali, ed eſcluſi li Mercadanti di detta Città di Meſſina, che in queſta preſente taſſa contribuiſcono, incluſe le Città franche, come ſi ha fatto in ſimili Donativi, ratizandole la Deputazione ſopra le facoltà, che ſon trovate in eſſe nell' ultima numerazione dell' anime, dell' iſteſſo modo, e forma pratticata; qual ſomma ratizata, che ſarà dalla Deputazione del Regno, dovrà ogni Terra ripartire, ed eſigerle dalli loro Abitanti ſopra tutti li fuochi della detta Terra, cioè Capi di famiglia, benchè viveſſero in una iſteſſa caſa, eſcluſi li miſerabili, e Giornadieri, li quali vivono con lo ſtento, e travaglio delle loro giornate, ſecondo parerà alle perſone, che ſi eligeranno per le dette taſſe, come ſotto, con l' avvertenza, che al meno abile non poſſa taſſarſi meno di tarì due, e gli altri facoltoſi poſſeſſori di beni, come ſopra, ſi dovranno taſſare a proporzione delle proprie forze, e beni, che poſſedono, coſsì nel luogo dove abitano, come in alieno Territorio; avvertendo ancora, che da detta Taſſa non devono eſſere eſcluſi, e trattarſi come Giornadieri, quelli, che anno officio, che ſi dice Maeſtranza di qualſiſia ſorte, con tutto che ſiino di quelli, che ſogliono avere in alcune parti eſenzioni, come ſono Argentieri, Speciali, Pittori, ed altri di queſta sfera; e con avvertenza che neſſuna Univerſità facci taſſa ſopra li beni del ſuo Territorio, che ſono poſſeduti da perſone, che vivono in altro Territorio.

Gli Eccleſiaſtici del Regno devono contribuire al preſente Donativo

Si dà per aſſentato, ed è, che avendo contribuito nella ſeſta parte del Braccio Eccleſiaſtico li ſoli Prelati, che han voto in Parlamento, con che il valore dell' Abbazia non ſia meno di oncie venticinque: è pure di giuſto, che non reſtino liberi, e con immunità l' Eccleſiaſtici del Regno, di qualunque grado, e Dignità, che ſiano (eſcluſa ſolamente la Metropolitana di Palermo, ſuoi Canonici, e Clero di eſſa,) e queſto non ſolo perchè tali Eccleſiaſtici devono contribuire al preſente Donativo, ma ancora per li trapaſſi, che giornalmente dalli ſteſſi ſi praticano in teſta loro de' maggiori facoltà de' Secolari del Regno, di avere il ſuo effetto la taſſa da farſi alli ſopra-

detti Ecclesiastici, (avuta prima la permissione di Sua Santità) eccettuati da questi solamente quei, il di cui Patrimonio non eccede le oncie dodeci di rendita l'anno, del quale precisamente anno bisogno per loro mantenimento.

E tutti li Conventi Regolari, Monasterj, e Case Ecclesiastiche, (benchè siano Mendicanti,) che possedono beni, e rendite in comune: eccettuando quei di S. Francesco dell' Osservanza, de' Reformati, e Cappuccini, come ancora li Monaci, ed Abbati, li quali concorrono in Parlamento, e contribuiscono nella sesta parte del Braccio Ecclesiastico.

Anche li Conventi Regolari.

E più tutte le Confraternità, Compagnie, e Congregazioni de' Laici, che anno beni stabili, e rendite, con che però non tengono per istituto l'Ospitalità, e cura de' poveri; per qual rispetto han da essere liberi da questa contribuzione; quali Ecclesiastici s' anno da reputare per Cittadini, e fuochi, come sopra si è detto, per contribuire in questo Donativo con la medesima uguaglianza, e proporzione, che si ha da osservare nelli Secolari.

E le Chiese de' Laici.

Quale tassa, seu contribuzione, o ripartimento si hà da fare di ordine della Deputazione del Regno, nella forma seguente, cioè si ha da formare in ogni Terra, e Città Demaniale, e Baronale una Giunta, nella quale interveniranno il Capitano di Giustizia, e li Giurati con due voti, ed in discordia tra Giurati, a quello, che vorrà la maggior parte di loro, ed il Segreto, che sono quattro voti.

Forma da eseguirsi il ripartimēto della tassa.

Dall' Ecclesiastico il Vicario Generale, e la prima Dignità della Chiesa Cattedrale, ed in quelle Città, e Terre, che non sono Capo di Vescovado, e sono Collegiate insegni, sia il Vicario Foraneo, e la prima Dignità, e succedendo il caso, che concorrono questi due posti in una persona, entrerà la Dignità, o Canonico più antico, e nelle Parrocchiali il Vicario Foraneo, ed Arciprete, e nel caso, che questi si troveranno nell' istesso Soggetto, debba entrare il Sacerdote più antico di età; e dove saranno Conventi di Regolari, che dovranno contribuire, come di sopra si è detto, entreranno in detta Giunta due de' Superiori di detti Conventi per antichità, conforme il grado, e precedenza, che tengono nelle pubbliche Processioni; e di più due Borgesi, che servissero per riguardare le Persone di minore sfera, ed il Borgesato, come si costuma in molte Città, e Terre, che pagano li Donativi per tassa; quali Borgesi l' averanno da eliggere li Giurati di ogni Terra, che in tutto vengono ad essere dieci voti del grembo, e membri, che anno ad entrare in questa contribuzione del Regno, che nè per odio, nè

per

per altro rispetto umano aggravino l'uni, ed allegeriscano gli altri, e tengano Dio innanzi gli occhi. Ed a maggior accerto della Giustizia distributiva, doveranno le Persone secolari elette, come sopra, per questa tassa, prestare il giuramento nelle mani del Maestro Notaro di tale tassa con ogni sincerità, e le Persone Ecclesiastiche tacto pectore more Sacerdotali, di doversi regolare con la giustizia, lasciando libera l' autorità alla Deputazione di potere esaminare, e rivedere dette tasse, quando ne avesse il ricorso, e di poter similmente aggiungere una, o più persone alle dette tasse, da farsi, quando lo stimerà per accerto del giusto.

Fatto questo senza aggravio di persona alcuna ha da incarire la Deputazione del Regno al Capitano di Giustizia, e Giurati di ogni Terra, e Città, che nominassero per Tesoriero, o Depositario tre Persone idonee, per potersi dalla Deputazione devenire alla elezione di uno di essi, a rischio sempre però, e pericolo delle persone, che l' avessero nominato; e fattasi questa elezione dalla Deputazione, se ne dia lista delli contribuenti, facendosi dal medesimo la esazione; al quale Tesoriero averà la Deputazione riguardo respectivè alla sua applicazione, e quella riconoscenza si farà a dettò Tesoriero, dovrà ripartirsi alli contribuenti di ogni Università.

Dichiarandosi, che nella tassa degli Ecclesiastici Parlamentarj, e del Baronaggio, ed ancor degli Esteri, devono comprendersi, e tassarsi quelle Chiese, Baronie, Feudi, Titoli rendite, ed effetti, che dalla Regia Corte si trovano, o saranno incorporati, sequestrati, o con altro titolo se ne percepissero li frutti con farsene le compense nella somma tassata a conto del medesimo Donativo, siccome ciò fu praticato nell' antecedente simile Donativo di Scudi 600V.

Da pagarsi il sopradetto Donativo in quattro eguali paghe; la prima nel Mese di Gennaro 1729. la seconda nel Mese di Gennaro 1730. la terza nel Mese di Gennaro 1731. la quarta nel Mese di Gennaro 1732. da esigersi dalla Deputazione da tutte le sopradette classi, e senza che si potesse ingerire per dette tasse, ed esigenza altro Magistrato, o persona alcuna, dovendo in tutto, e per tutto curarsi dalla Deputazione, la quale dovrà smaltire tutte le difficoltà, che insorgeranno nella tassa, o esazione, senza che si potesse intromettere in cosa alcuna pensata, prevista, e non pensata alcun Tribunale, o altra persona sotto qualunque pretesto di foro, o altri motivi, con cui potessero esimersi, e sottrarsi dalla autori-

Deve pagarsi il detto Donativo frallo spazio di 4. anni.

torità,e giurisdizione della Deputazione,dalla quale privativamente dovrà dipendere la tassa, ripartimento, esigenza,ed ogni altro annesso, e connesso alla perfezione, ed intiera esazione di esso Donativo, e che l' introito di Scudi 400V. di detto Donativo si dovrà pagare per via di essa Deputazion e ad ogni ordine di S. M.

Quæ quidem præinserta oblatio, & conclusio fuit per me D. Joseph Papè Principem Valdinæ, Prothonotarium, & Locothætam hujus Regni Siciliæ, & Regium Consiliarium, publicata coram dicto Illustrissimo, & Excellentissimo Domino Prorege, nomine suæ Regiæ Majestatis acceptata.

Præsentibus pro testibus Ill. D. Casimiro Drago Præside Tribunalis Concistorii Sacræ Regiæ Conscientiæ, D. Joseph Risos Consultore Excellentiæ suæ, & Spectabili D. Dominico Constantino Judice Tribunalis M.R.C. Sedis Criminalis, aliisque quampluribus.

Papè Prothonotarius.

CAPITOLI

DI GRAZIE

Accordate nel General Parlamento detento, e conchiuso in questa Felice, e Fidelissima Città di Palermo a 26. Giugno 6. Ind. 1728. dalli tre Braccia, Ecclesiastico, Militare, e Demaniale, rappresentanti questo fidelissimo Regno, per doversene supplicare Sua Real Maestà in nome di esso Regno, del modo, che siegue.

PRimariamente restando sicuri dalla Clemenza, Real Munificenza, e Paternale amore di V. M. verso questo suo fidelissimo Regno, ci animiamo li tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale congregati in questo General Parlamento, rappresentanti tutto questo fidelissimo Regno a supplicare la sua Real Grandezza, che tutti gli Beneficj Ecclesiastici di questo Regno, si degnasse di conferirli, ed accordarli a' Regnicoli, conforme stilasi nel Regno di Napoli, mentre che tale elezione renderebbe qualche ristoro al Regno cotanto decaduto per non estraersi dal medesimo le somme, ed introiti di tali Beneficj, ed inoltre anima-

rebbonsi i Naturali del Regno nell' augumento delle scienze per occupare somiglianti Dignità.

Panormi 12. Julii 1728.

Ex parte E. S.
Transmittatur ad Suam Regiam Majestatem.

Papè Prothonotarius.

PEr evitare gl' inconvenienti cagionati dal mal ordine delle Monete Provinciali d'argento, supplica il Regno V.R.M.si compiaccia risolvere la rifabrica delle dette Monete, essendosi per altro data la facoltà dal Parlamento alla Deputazione del Regno di prendere tutti gli espedienti per praticarsi la detta rifabrica, ogni qualvolta si degnerà V. M. accordare la detta grazia.

Transmittatur ad Suam Regiam Majestatem.

Papè Prothonotarius.

ESsendo ridotto questo fidelissimo Regno in deplorabile miseria per la considerabile minorazione de' Seminerj col rallimento quasi di tutti gli Arbitrianti per lo avvilimento de'prezzi de'proprj generi cagionato dalla notabile mancanza del cõmercio colle Nazioni straniere, che per varie cause han cessato di estraere,conforme era solito,i generi di detto Regno in tanto pregiudizio del suo Real Erario; desiderando perciò detto Regno dall' alta, e sovrana providenza di Vostra Maestà l' opportuno riparo, l'anima a porgere le sue fervide suppliche a piedi della Maestà Vostra, si compiaccia ordinare, che l' istituischi una Gionta, o sia Magistrato di Commercio, che si dovesse formare o da due Deputati del Regno, o da due Baroni Parlamentarj nati nel detto Regno da eligersi da' Vicerè a nomina della Deputazione, incaricando la coscienza delli Deputati per nominare soggetti di sperimentata probità, e sapere, e sopra ogni altro amante della Patria, ed il Consultore presente, e che pro tempore sarà, li quali independentemente da qualsivoglia Tribunale, Ministro, Giudice, o Magistrato (eccetta la sola persona del Vicerè) dovessero con ampla potestà curare, sovraintendere, e dare tutte, e qualsivoglia providenze, che attengono, e possono contribuire all' augumento de' Seminerj cotanto decaduti, ed al richiamo non solo del perduto commercio, ma anco per regolare tutti gli abusi, ed inconvenienti; e per dar la miglior

forma

forma alla negoziazione di detto Regno, che sia possibile, per sollevarlo, e con dover determinare palatinamente tutte, e qualsivoglia controversie, e differenze, more Mercantili, conforme si pratica dalli Magistrati di Commercio di Genova, di Marseglia, e delle primarie Piazze di negozio, conche stimando detti due Deputati, o Baroni, ed il detto Consultore di Vostra Eccellenza volere intendere qualche parere da tre Negozianti di questa Piazza, a loro arbitrio li possono chiamare.

Transmittatur ad Suam Regiam Majestatem.

Papè Prothonotarius.

SUpplica finalmente il Regno Vostra Real Maestà si compiaccia concedere tutte quelle grazie supplicate nell'antecedenti Parlamenti.

Transmittatur ad Suam Regiam Majestatem.

Papè Prothonotarius.

Appuntamenti fatti nella seconda Sessione delli tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale.

SI è appuntato dall'Illustri Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale di supplicare S. M. per compiacersi di risolvere la fabrica delle Monete Provinciali d'argento; si dà perciò tutta la facoltà alla Deputazione del Regno di prendere tutti quelli espedienti, che stimerà convenienti, e necessarj per mettersi in pratica la detta fabrica, ogni qualvolta si degnerà S. R. M. accordare le suppliche del Regno.
Panormi 12. *Julii* 1728.

Ex parte E. S.
Expectetur exitus hujusmodi petitionis a S. R. M.

Papè Prothonotar.

E Parimente a nome del Regno si è appuntato, che la Deputazione resti incaricata a fine di eligere la Persona nata nel Regno, ad effetto di portarsi alla Corte presso S. R. M. a tenore della grazia concessa dalla M. S. nell'anno 1723.

Exequatur juxta concessionem jam factam.
Papè Prothonotar.

E' sta-

E' Stato similmente appuntato dalli sudetti tre Bracci, che conoscendosi una notabile mutazione delle Prelazie, ed Abbazie secondo lo stato presente per le varie circostanze de' tempi, come si vede per una relazione ultimamente formata dal Razionale Accascina; ed essendo di giusto, che nella tassa, e nuovo ripartimento da farsi, venisse ogni Prelato, Abbate, o altra Persona del Braccio Ecclesiastico tassate con giustizia distributiva in riguardo, e con proporzione rispetto al valore, che al presente tengono le Prelazie, Abbazie, ed altri beneficj del Regno. Perciò resta incaricato dal Parlamento alla Deputazione del Regno, che debba colla maggior celerità far seguire la nuova ritassa cossì delle Tande, e Donativi Ordinarj, come del presente Straordinario, valendosi di detta relazione, ogni qualvolta sarà legale, e giustificata; e non ritrovandola giustificata, e giusta, che si debba fare ad ordine di detta Deputazione, dandosi a tal effetto alla Deputazione del Regno la potestà necessaria, incaricando la loro coscienza per la più prontuaria ripartizione prima del tempo destinato per la prima paga delli sudetti Donativi, conche per non darsi il minimo impedimento all'esigenza de' Donativi ordinarj, ed estraordinarj, mentre non sarà perfezionata detta ritassa, e pubblicato il nuovo ripartimento, s'abbia da continuare l'esigenza di detti Donativi conforme al solito, con doversi però rimplazzare, ed uguagliare ogni contribuente alla ventura paga secondo detto nuovo ripartimento.

Recurratur ad Suam Regiam Majestatem.

Papè Prothonotarius.

SI dovrà supplicare S. E. si compiaccia permettere, che le Tande Regie delle Università, potessero riceversi in Monete anche mancanti, come anche nella medesima forma le Tande Ecclesiastiche.

Recurratur ad suam Regiam Majestatem.

Papè Prothonotarius.

PAR-

PARLAMENTO CIII.

Nell' Anno 10. *Ind.* 1732. *a* 7. *del Mese di Luglio.*

Nella Felice Città di Palermo , e nel Sacro Regio Palazzo della medesima Città , alla presenza dell' Illustriss. ed Eccellentiss. Sig. D. Cristofaro Fernandez de Cordova , ed Alagon Conte di Sastago &c. Vicerè , e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, fu per me D. Domenico Papè Montaperto Duca di Giampileri , Regio Consigliere Protonotaro , e Luogoteta del Regno predetto , letto , e publicato il seguente Atto del Parlamento Ordinario .

Nell'Off. del Prot. Anno 10. *ind.* 1732.

Llustrissimo , ed Eccellentissimo Signore D. Cristofaro Fernandez de Cordova , ed Alagon , Conte di Sastago , Vicerè , e Capitan Generale per Sua Maestà in questo Regno di Sicilia .

A 29. del prossimo passato Mese di Giugno , essendo convocati d'ordine di V. E. li tre Bracci di questo Regno , Ecclesiastico , Militare , e Demaniale in questa Felice Città di Palermo , e nella Sala grande del Regio Palazzo , sedendo V. E. nel Solio di suo comandamento fu per me D. Domenico Papè Montaperto , Duca di Giampileri , Protonotaro , e Luogoteta di questo sudetto Regno letta , e publicata la Proposta del tenor seguente .

El Rey nuestro Señor benignamente inclinando a la conservacion , seguridad , y major beneficio de este suo fidelissimo Reyno , ha exercitado los actos de su Paternal amor , y el cargo de su observancia , preveniendo a toda costa de sus Erarios Reales de mas remotas contingencias , que pudieran alterar la tranquillidad de sus Vassallos , y derogando con ellos copiosos caudales a titolo de piedad Real , y de recompensa , imitando la liberalidad de sus Gloriosos Predecessores .

Siendo pues en el tiempo presente tanto mas necessaria la generosa demonstracion de estos fieles Vassallos , quanto las angustias de este Real Erario han llegado un estremo , que precisamente riquiere la aplicacion de medios proporcionados al alivio comun , no ha encontrado Su Magestad mas adequada providencia , que la de afianzar en la fidelidad de sus Nobles Vassallos la seguridad de remedio a las

urgen-

urgencias presentes, pues me consta, que haviendole representado con fervoroso zelo el estado de este Reyno sollicitando repetidas veses la superior Real providencia por evitar los incombenientes, que podrian resultar de la decadencia de sus Reales Rentas, e visto la summa confianza, que haze Su Magestad de sus fieles, y amados Vassallos, por que no queriendose valer de las supremas facultades de la Real soberania fio en su bien correspondida fidelidad el total remedio de las estrecheses en que oy se halla este Reyno.

Venerando, y siguiendo, y como es de mi obligacion el exemplo, que en proposito tal substancial me dà Su Magestad, y hallandose Vuestras Señorias convocados en Parlamento General para tratar de esta importancia, y offrecer el Donativo Extraordinario, dexo de ponderar a Vuestras Señorias, lo mucho que conbiene al Real Servicio de Su Magestad, el que el Donativo sea tan quantioso, quanto basta a suplir con el introito la precision de satisfacer los pesos intrinsecos, y de justicia del Real Patr. decalcido por las contingencias de los tiempos, y otros accidentes no pensados.

Para este placer, assumpto tan importante, e inreparable de la bien esperimentada fidelidad de los Vassallos, que Su Magestad tiene en este Reyno, serà bien hazer memoria, que el de Napoles, y el Estado de Milan han hecho ygual servicio a Su Magestad en la occasion de hallarse aquellos Patrimonios sin el bilancio correspondiente a las rubricas de su introito, y exito, esta disposicion ha facilitado la mejor armonia, y satisfacion de aquellos Vassallos, y sabiendo yò por repetidas experiencias despues que Su Magestad me honrò con el destino de estos cargos, que Vuestras Señorias han dado differentes testimonios de su conocido amor, y fidelidad, anelando el Real servicio de Su Magestad, estoy persuadido de que en la occasion presente desempeñaran el justo concepto de fidelissimos Vassallos, y que como tales discurriran, y pondran en pratica todos los medios, que asseguren al referido fin, teniendo tambien presente el costoso dispendio con que Su Magestad ha defendido sus fieles Vassallos en las passadas contingencias, y opponiendose a qualquiera tentativo, que pudiesse alterar la tranquillidad de sus Dominios; y que viendome yò con la gloria de ser instrumento para que Vuestras Señorias den este particular atteestado de su acreditada fidelidad, y amor asi a la persona de Su Magestad, me constituyo, y desde aora especial solicitador de las gracias, y consuelos, que general, y particularmente deven prometerse de

la Real Benignidad, y Munificencia de Su Mageſtad. Palermo a 29. de Junio 1732.

El Conde de Saſtago.

E Rifiettendoſi dalli tre Bracci del Parlamento Eccleſiaſtico, Militare, e Demaniale, che compongono, e rappreſentano tutto queſto fideliſſimo Regno, da farſi Donativo a S.M. ancorchè ſi aveſſero preſenti le correnti calamità del Regno, nondimeno per manifeſtare l'animo pronto, e volontà di corriſpondere all' obbligo di fideliſſimi Vaſſalli, li quali nella di loro sfera trovandoſi deſtituti, e reſi incapaci a poter vivere, e ſpecialmente i Baroni, che non poſſono contribuire, e ſoddisfare i peſi, e ſoggiogazioni dovute ſopra i di loro Feudi, e Terre per le circoſtanze a V. E. ben note, e ſtretti dal deſiderio di voler ſervire con la più umile, e raſſegnata ubbidienza al ſuo Signore, li ſudetti tre Bracci del Regno, Eccleſiaſtico, Militare, e Demaniale congregati in queſto General Parlamento nella Chieſa Metropolitana di queſta Felice, e Fideliſſima Città di Palermo, come al ſolito coſtume, cioè nel Teſoro l' Eccleſiaſtico, nella Cappella di Noſtra Signora di Libera Inferni il Militare, e nella Sacreſtia il Demaniale, di loro libera, e ſpontanea volontà, e con tutta la prontezza dell'animo, anno accordato, votato, e conchiuſo, non diſcrepando neſſuno di detti tre Bracci, offerire, e pagare un Donativo di Scudi 800V. libero a S. M. Donativo, che ſiccome avanzale deboli forze di ogni claſſe, eccetto di perſone, che lo devono contribuire, di gran lunga ſormonta non ſolo tutti gli altri Donativi eſtraordinarj offerti ne' Parlamenti traſcorſi, ma pur anche gli altri offerti alla Maeſtà Sua dall' anno 1720. a queſta parte, ed in tempo, che il Regno non trovavaſi in così vaſte miſerie; e però ſperano, che la M. S. avendo preſenti le ſtrettezze di queſto Regno, e conſiderando l' ultimo ſuo sforzo nell'accordare un Donativo di Scudi 800V. ſi degnerà ordinare, e diſponere tutte quelle neceſſarie providenze, e diſpoſizioni, che poteſſero ridurre il Regno in qualche felicità, e riſtoro, affinchè non venghi in occaſione di biſogno gravato di Donativi non corriſpondenti alle forze, e ſtato deplorabile di eſſo Regno.

Donativo ſtraord. di Sc. 800V.

E ſimilmente anno con ogni prontezza accordato, votato, e conchiuſo, (non diſcrepando niuno di eſſi tre Bracci) di offerire di nuovo, confermare, e prorogare l' infraſcritti Donativi triennali, e novennali per queſta volta tantùm, ſenza poter tirare conſeguenza, da contarſi di oggi innante, e con

li de-

li decorsi fino al presente, con che nell'esigenza si operi con blandura, e dilazione, e con le solite preservazioni in simili casi di altri Parlamenti, conforme alli Atti da stendersi largamente, e nella forma seguente.

PRimieramente il Donativo ordinario di Scudi 150V. per impiegarsi Sua Maestà in quello, che piacerà, da pagarsi in tre anni tertiatim in tre uguali tande ogn' anno, come al solito.

Donativo ord. di Sc. 150V. in tre anni.

IL Donativo di Scudi 50V. per le fortificazioni del Regno da pagarsi in tre anni, come sopra.

Di Scudi 50V. per le Fortificaz.

IL Donativo di Scudi 20V. per le fabbriche de' Regj Palazzi da pagarsi in tre anni, come sopra.

Di Scudi 20V. per li Regj Palazzi.

IL Donativo di Scudi 24V. per le fabbriche, e ripari delli Ponti, da pagarsi in tre anni, come sopra.

Di Scudi 24V. per li Ponti.

IL Donativo di Scudi 10V. per le fabbriche, e manutenimento delle Torri del Regno, da potersi augumentare, con che non ecceda Scudi 10V. l'anno, come al presente si esigge, da pagarsi in tre anni, come sopra.

Di Scudi 10V. per le Torri.

IL Donativo di Scudi 7500. per li Ministri, ed Officiali del Supremo Conseglio d'Italia, da pagarsi in tre anni, come sopra.

Di Scudi 7500. per li Ministri del Supremo Conf

IL Donativo della Macina di Scudi 100V. l'anno, per anni nove, da pagarsi tertiatim ogn' anno, come sopra.

Di Scudi 100V. l'anno sopra la Macina.

IL Donativo delli Scudi 50V. l'anno, per anni nove, per il mantenimento delle Regie Galere, da pagarsi come sopra; colla contribuzione del Braccio Ecclesiastico della sesta parte in tutti li sopradetti Donativi, per quelli Donativi dove esso Braccio concorre, e questo con tutti li decorsi dal sudetto Braccio Ecclesiastico dovuti, precedendo prima la conferma di Sua Santità, conforme all'Atto preservativo fatto per il medesimo Braccio per non incorrere nelle censure, e con tutti quelli patti, clausule, e condizioni solite, ed espressate nelle oblazioni, e prorogazioni fatte per il passato delli sopradetti Donativi.

Di Scudi 50V. l'anno per il mantenimento delle Galere.

E più il Donativo di oncie mille per una volta tantùm per V.E. di oncie 200. per il suo Cammariero, di oncie 60. per lo

Spett. Protonotaro, e Secretarj del Regno assistenti nel Parlamento, e di oncie 40. alli Portieri di Camera, che assistono per servimento, ed in oltre alle porte dove si radunano li tre Bracci, tutti soliti pagarsi in ogni Parlamento integramente in una tanda, da esigersi, come si praticò nel Parlamento dell' anno 1723. ed altri antecedenti Parlamenti.

Di oncie mille a S. E. di oncie 200. al suo Cameriero, di oncie 60. al Protonotaro, e Secret. di oncie 40. alli Portieri di Camera.

E toccante all' antedetto Donativo Estraordinario di Scudi 800V. dovrà ripartirsi, e contribuirsi nel modo, e forma seguente. Scudi 88V. dal Braccio Ecclesiastico, che sono i Prelati, ed Abbati Parlamentarj, che entrano in Parlamento, e per intiero senza disconto, bonifica, nè deduzione alcuna, come sotto si dirà, con che li Prelati, ed Abbati, che tengono, ed han goduto esenzione, debbano contribuire la terza parte delle rate a loro tangenti, giusta la forma dell' ordine di S. M. communicato da S. E. alli tre Bracci con biglietti della Real Secretaria de' 10. Giugno 1732.

Ripar. del Don. straordinario.

Sc. 88V. Brac. Ecclesiast.

Scudi 44V. dalla Città di Palermo per sua porzione. Scudi 88V. effettivè per intiero dalli Baroni Feudatarj con Vassalli, e senza Vassalli, inclusi li semplici Titoli, e che non tengono Feudi, nè Vassalli, li quali siano, e s' intendano anche compresi, e debbano contribuire nella tassa da farsi all' Arrendatarj, e tassarsi sopra le di loro rendite, che possedono, giacchè tutti li Baroni, che han Feudi, e Vassallaggio pagano, e contribuiscono tanto per i loro Feudi, come per li soli Titoli, che non han Feudi, e Vassallaggio, ma tengono rendite, debbano pure contribuire nel ceto degli Arrendatarj, e tassarsi a confronto delle rendite, che loro possedono; da pagarsi effettivamente detti Scudi 88V. per intieri senza deduzione, bonifica, nè disconto veruno dalli sudetti Titoli, e Baroni Feudatarj con Vassalli, e senza, e da semplici Titoli, come sopra si è detto, da ratizarsi le tasse antedette dalla Deputazione del Regno secondo le parerà, avvicinandosi al più giusto, ed adequato ripartimento a proporzione delle forze, e facoltà di ognuno, tanto a quei, che fan servigio Militare, come ad altri, che non lo fanno, e con tutte quelle regole, che stimerà convenienti; avendo presente ancora il menzionato ordine di S. M.

Sc. 44V. dalla Città di Palermo.

Sc. 88V. dal Baronaggio.

Scudi 72V. dagli Ecclesiastici del Regno, che non sono Parlamentarj, compresi quelli di questa Città di Palermo, giacchè ha contribuito nel presente Donativo la sua porzione il Braccio Ecclesiastico, che vien composto dalli soli Prelati, ed Abbati, che han voto in Parlamento, esser di giusto, che non restino liberi, e con immunità gli Ecclesiastici del Regno, e però debbono tassarsi in Scudi 72V. tutti gli Ecclesia-

Sc. 72V. dagli Ecclesiast. del Regno.

stici

stici non Parlamentarj, tanto del sudetto Regno, come di Palermo, venendo anche compresi tutti li Regolari, Monasterj, Chiese, e Case Ecclesiastiche, che possedono beni, e rendite in commune tanto del Regno, come di questa Città di Palermo, eccettuando quei di S.Francesco dell'Osservanza, de'Reformati, e Cappuccini, come pure i Monaci, ed Abbati, i quali concorrono in Parlamento, e contribuiscono nella porzione tassata al Braccio Ecclesiastico, come sopra.

E più tutte le Confraternità, Compagnie, Opere, e Congregazioni di Laici tanto del Regno, come di Palermo, che han beni stabili, e rendite (conche non tengano per istituto l'Ospitalità, e cura de'Poveri) per contribuire in questo Donativo alla stessa uguaglianza, e proporzione, che si ha da osservare nelli Secolari, non venendo compresi in tal contribuzione quegli Ecclesiastici del Regno, che il di loro Patrimonio non eccede le oncie dodici di rendita, e quelli della Città di Palermo di oncie ventiquattro annuale, del quale le han bisogno precisamente per loro manutenimento, con che tanto la somma tassata agli Ecclesiastici Parlamentarj, come a quei non Parlamentarj, si debba esigere avuta la permissione di Sua Santità, e che il comprendersi in detto Donativo gli Ecclesiastici di Palermo, sia per questa sol volta tantùm, e non si possa tirar conseguenza in appresso.

Anche le Chiese de' Laici.

Scudi 72V. dagli Esteri, Ecclesiastici, e Secolari, dovendosi tassare in terza parte tutti quei Esteri Ecclesiastici come Secolari, che han soluto esser stati franchi, regolandosi a tenore dell' ordine Reale sudetto.

Sc. 72V. dagli Esteri.

Scudi 120V. dagli Arrendatarj del Regno, da oncie 40. in sù, e quelli della Città di Palermo di oncie 70. in sù, con che la contribuzione di detti Arrendatarj di Palermo sia per questa sol volta tantùm.

Sc. 120V. dagli Arrendatarj.

Scudi dodici mila, e quattrocento dalli Negozianti di questa Città di Palermo, avendosi tassato in tanta somma, per avere presente il Parlamento l'ordine di S. M. che dispone, della tassa si farà a detti Negozianti, deverseli esigere la terza parte.

Sc. dodici mila, e 400. dalli Negozianti di Paler.

Scudi dodeci mila, e quattrocento dalli Negozianti della Città di Messina.

Sc. dodici mila, e 400. dalli Negozianti di Messina.

Scudi 60V. da tutte le Università del Regno, da ripartirsi a confronto del menzionato ordine, da pagarsi da tutte le Persone Secolari Padroni di beni mobili, e stabili di dette Università tanto Demaniali, quanto Baronali, secondo i reveli di detti beni revelati nell'ultima numerazione dell'anime, inclusa la Città di Messina, e suoi Casali, come si è pratica-

Sc. 60V. dalle Università.

ricato in simili Donativi, esclusi li Mercadanti di detta Città di Messina, ed Ecclesiastici di tutte le Università tanto Demaniali, quanto Baronali, perchè contribuiscono nel presente Donativo, ripartendosi dalla Deputazione del Regno i sudetti Scudi 60V. a tutte le sudette Università, come sopra, ed esigerli dalli loro Abitanti sopra li fuochi delle dette Città, e Terre; cioè da' Capi di famiglia, benchè vivessero in una istessa casa, esclusi quelli Arrendatarj di dette Università di oncie 40. in sù, che contribuiscono in questo presente Donativo, ed esclusi parimente tutti li Miserabili, e Giornadieri, li quali vivono collo stento, e travaglio delle loro fatiche, e giornate, secondo parerà alle Persone, che si eligeranno per detta tassa, come sotto si dirà; coll' avvertenza però che al meno habile non possa tassarsi meno di tarì due, e gli altri Possessori di beni, come sopra, dovranno tassarsi a proporzione delle proprie forze, e beni, che possedono così nel luogo, e Terra dove abitano, come in alieno Territorio; avvertendo ancora, che da detta tassa non devono essere esclusi, e trattati come Giornadieri quei, che anno ufficio, che si dice Maestranza di qualsisia sorte, con tutto che siano di quelli che sogliono avere in alcune parti esenzioni, come sono Argentieri, Speziali, Pittori, ed altri di tale sfera, e con avvertenza, che nessuna Città, e Terra facci tassa sopra i beni del suo Territorio, che siano posseduti da Persone abitanti in altra Università.

Quale tassa, seu contribuzione, o ripartimento, si ha da fare di ordine della Deputazione del Regno nella forma seguente: cioè si ha da formare in ogni Terra, e Città Demaniale, e Baronale una Giunta, nella quale interveniranno il Capitano di Giustizia, e li Giurati con due voci, ed in discordia fra' Giurati a quello, che vorrà la maggior parte di loro, ed il Segreto, che sono quattro voti.

Dell'Ecclesiastico il Vicario Generale, e la prima Dignità della Chiesa Cattedrale, ed in quelle Città, e Terre, che non sono Capo di Vescovado, e sono Collegiate Insegni sia il Vicario Foraneo, e la prima Dignità; e succedendo il caso, che concorrano questi due posti in una sola Persona, entrerà la Dignità, o Canonico più antico, o nelle Parrochiali il Vicario Foraneo, ed Arciprete; e nel caso che questi due posti si ritrovassero nello stesso soggetto, debba entrare il Sacerdote più antico di età; e dove saranno Conventi di Regolari, entreranno in detta Giunta due de' Superiori di detti Conventi per antichità, conforme il grado, e precedenza, che tengono nelle pubbliche Processioni, e di più due Borgesi, sì pure due

Arti-

Artifti, che ferviffero per riguardare le perfone di minore sfera, e di Borgefi per il Borgefato, come fi coftuma in dette Città, e Terre, che pagano li Donativi per taffa; quali Borgefi,ed' Artifti l'averanno da eligere li Giurati di ogni Terra; quali voti fiano del grembo, e membri, che han da entrare in quefta contribuzione del Regno, che nè per odio, nè per altro umano rifpetto aggravino gli uni, ed allegerifcano gli altri, e tengano Iddio innanti a gli occhi; e per maggior accerto della Giuftizia diftributiva, doveranno le Perfone fecolari elette, come fopra, per quefta taffa, preftare il giuramento nelle mani del Maeftro Notaro di tale taffa con ogni fincerità, e le Perfone Ecclefiaftiche tacto pectore more Sacerdotali, di doverfi regolare colla giuftizia, lafciando libera l' autorità alla Deputazione di potere efaminare, e rivedere dette taffe, quando ne aveffe il ricorfo, e di poter fimilmente aggiungere una, o più perfone alle dette taffe da far fi, quando lo ftimerà per accerto del giufto.

Fatto quefto fenza aggravio di perfona alcuna ha da incarire la Deputazione del Regno li Giurati di ogni Terra, e Città, che nominaffero per Teforiero, o Depofitario del fudetto Donativo tre Soggetti abili,ed idonei delle fudette Città, e Terre, per eligerfi dalla Deputazione uno de' medefimi per Depofitario, e Teforiero fudetto, il quale non debba effer efente della taffa, ma venghi taffato a confronto delle fue forze, e facoltà, reftando fempre obbligati nomine proprio, ed a carico, e rifchio di detti Giurati di dette Città, e Terre la rimeffa, e ficurtà del denaro ne' tempi, che il Parlamento ftabilifca,come in appreffo fi dirà. Fattafi quefta elezione dalla Deputazione, fe li dia lifta delli contribuenti, facendofi dal medefimo la efazione, reftando fempre a carico, e rifchio de' Giurati, in cui tempo fi matura la Tanda del pagamento di detto Donativo, la rimeffa del Donativo, feu del denaro.

Dichiarando, che nelle taffe degli Ecclefiaftici Parlamentarj, e del Baronaggio, ed ancor degli Efteri, e degli Arrendatarj, devono comprenderfi, e taffarfi quelle Chiefe, Baronie, Feudi, Titoli, rendite, ed effetti, che dalla Regia Corte fi trovano, o faranno incorporati, fequeftrati, o con altro titolo fe ne percepiffero dalla medefima i frutti con farfene compenfe nella fomma taffata a confronto del medefimo Donativo, come fi è praticato negli antecedenti Donativi.

E confiderando il Parlamento lo ftato miferabile delle fudette Univerfità, che con difficoltà contribuifcono nel pagamento de' Regj Donativi per mancarle l' introiti delle Ga-

belle

belle a causa, che dalli Secolari si fanno continui passaggi di loro beni in testa degli Ecclesiastici, e con tali frodi si esimono dalle contribuzioni di dette Gabelle; si è intanto determinato di doversi dare a gli Ecclesiastici del Regno, e pagare in denari, e con gli introiti del Patrimonio di esse Università, lo scasciato, e che restassero sudetti Ecclesiastici obbligati al pagamento di tutte le gabelle, come pagano li Secolari: perchè con tal unica providenza si possono rendere le Università in stato di pagare li Regj Donativi con ogni prontezza, e ciò conforme si pratica in questa Città di Palermo, ed in Morreale, e che di tutto l'antedetto se ne debba dimandare la permissione di Sua Santità; a qual fine li detti tre Bracci ne implorano da S. M. la grazia di portare le sue parti alla Santa Sede, per ottenere la conferma, e permissione sudetta, con questo però, che avuta dal sommo Pontefice la detta conferma, o permesso, tutta l'esecuzione del di sopra disposto, ed ogni altro dipendente, annesso, e connesso al totale accerto di tal giusta disposizione, debba correre per la sola via della Deputazione del Regno, al quale si dà dal Parlamento tutta la facoltà, e potestà necessaria.

Di maniera che le rate del sudetto Donativo di Scudi 800V. ripartite nelle sudette respettive classi, come sopra, importano la somma di Scudi cinquecento settantadue mila ottocento; e per supplire al totale complimento del riferito Donativo di Scudi 800V. vengono a mancare Scudi duecento ventisette mila duecento; per li quali considerandosi da' sudetti tre Bracci l'impossibilità di poterli ripartire, ed aggravare alle persone, che contribuiscono nel presente Donativo per le loro deboli forze, e che a molto stento potranno corrispondere col pagamento delle somme tassateli, e non esservi altro ceto di Persone, a cui potriansi ripartire, e tassare, nondimeno investigando tutti que' mezzi meno gravosi, e considerabili, con i quali potessero rinvenire tal somma, altro modo non han trovato i sudetti tre Bracci rappresentanti tutto questo fidelissimo Regno collegialmente ragunati ne' luoghi soliti, e consueti, ed han votato, accordato, e conchiuso, nemine discrepante, siccome per il presente atto si contentano, che in nome di Sua Maestà si possano riporre per questa sol volta tantùm, e per anni quattro, e non più, e colle clausule, e condizioni infrascritte le seguenti Gabelle, cioè

Sovra ogni rotulo di Zucchero, che viene da fuori Regno tarì uno, con che tale imposizione non s' intenda per il Zucchero, che produce questo Regno, quale debba restare, come al solito, e questa nuova imposizione di tarì uno per rotulo,

Gabella di tt. uno per ogni rotulo di Zucchero per anni 4.

(ol-

(oltre la gabella precedentemente imposta di oncia una per cantaro sopra detto Zucchero di fuori Regno, la quale debba continuarsi, ed esigersi, e restare nella sola osservanza, e vigore, tanto nel corso di questi anni quattro, quanto ulteriormente nell' avvenire, giusta la forma dell' antica sua disposizione, seu imposizione) si è arbitrato poter dare l' annuale importo di Scudi ventisei mila cinquecento ottantatre, secondo le relazioni avute dalla Regia Dogana.

Sovra tutta la Carta, che viene da fuori Regno tarì due sovra ogni risima arbitratosi poter importare ogni anno Scudi tre mila seicento cinquantatre secondo le relazioni sudette, con tal imposizione debba praticarsi a confronto de' prezzi, e qualità della Carta sudetta, sopra la Polvere tanto di fuori Regno, come d' infra Regno tarì uno per rotulo, e poter fruttare ogni anno Scudi sedeci mila seicento sessantasei, come alle riferite relazioni.

Gabella di tarì due sopra ogni risima di Carta per anni 4.

E di tarì uno sopra ogni rotolo di polvere.

Sovra il Piombo di fuori Regno, come d' infra, oncia una per cantaro, stimatosi poter dare l' anno Scudi cinque mila, come alle relazioni antedette.

Oncia una sopra ogni cantaro di Piombo.

Sovra li Panni, che vengono in Palermo, e Messina esigersi il due, e mezzo per cento, che potrebbe importare l' anno Scudi cinque mila, come alle relazioni riferite dalle sudette cinque note imposizioni, che si è contenuto, e stabilito d'imporsi per il solo corso di detti anni quattro tassativamente, e non ultra, come sovra v' ha detto, han conchiuso, e determinato li sudetti tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale rappresentanti il Regno tutto, che in quanto al tarì uno per rotolo sovra lo Zucchero, tarì due per rissima di Carta, oncia una per cantaro sovra il Piombo, e due, e mezzo per cento sovra la cassa de' Panni, non debbano in modo, e sotto pretesto veruno esigersi, nè pagarsi dall' Immissori privilegiati, o rendabili, che siano, li quali debbano continuare, e pagarsi que' diritti solamente, che si ritrovano precedentemente imposti nella manicra, che han soluto pagare per lo passato, di sorte che d' ognuno delli sudetti quattro generi, cioè Zucchero, Carta, Piombo, e Panni, che s' immetteranno così in questa Città di Palermo, come dalla Città di Messina, ed in tutto il Regno, quando ne trattano, e conchiudono la vendita, debba questo negoziarsi colle esclusioni de' respettivi diritti delle sudette gabelle, o imposizioni, ed il compratore debba pagare all' Immissore il prezzo di ognuno delli sudetti respettivi generi, sù qual piede, che lo pagherebbe d' accordo all' immissione, se non vi fosse detta nova imposizione, la quale poi dovrà il Compratore pagarla, e corrispon-

Il due, e mezzo per cento sopra li Panni.

derla nell' atto della disposizione in Dogana per consumarsi nel Regno, e sia lecito al Compratore farne la vendizione, o all' ingrosso, o per minuto a giusto prezzo, compreso il Dazio, che ha pagato della nuova imposizione, ed in tal conformità dette nuove imposizioni sovra li riferiti quattro generi, non verrà in conto alcuno a pagarle l' immissione, quando l' immette per farne negozio, ma il solo Compratore, che poi lo ripete nel consumo, includendo, e comprendendo detto novo Dazio nella vendita, che farà al pubblico di tutto il Regno; se l' immissione però di detti generi, che immetterà, vorrà spedirsene tutto, o in parte per conto suo proprio, allora dovrà nell' atto della spedizione pagare li respettivi diritti di dette nuove imposizioni; perchè in tal caso si reputa come consumo nel Regno, essendo lui stesso l' Immissore, ed il Compratore per quella quantità, che si spedirà per conto suo proprio; ed a tal fine acciò non potesse seguire frode alcuna, dovranno li Mezzani delle Dogane di Palermo, Messina, e del Regno restare obbligati sotto ardue pene così di privazione di officio, come corporale, a non far spedizione alcuna di sudetti generi, sia in nome del Venditore, sia a nome del Compratore, senza prima far pagare dal Compratore, e non essendovi dell' istesso Immissore, che spedisce per conto proprio il nuovo diritto di queste respettive imposizion, e gli Ufficiali delle Dogane sudette, e delle Porte di spedizioni, dove ve ne sono, curino sotto le stesse pene a non far uscire li sudetti generi tanto se sia per negozio, come se sia per conto proprio, se prima non gli costerà di esser stati pagati li diritti di queste nuove imposizioni, con che tutte le volte, che dopo di aver pagato li sudetti generi di respettivo Dazio di queste nuove imposizioni in una Città del Regno, (ad esclusione delli soli panni, che unicamente ponno scasciarsi nelle Dogane di Palermo, e Messina) avvenisse di estraersene quella quantità, che si voglia per altra Città, e Terra, e luogo del Regno, allora non debba nè per estrazione, che si farà, sia per mare, sia per terra da quella Città, e luogo dove sono stati la prima volta immessi, e spediti col pagamento delli diritti delle respettive presenti nuove imposizioni, nè per l' Immissione, che se ne farà, o per terra, o per mare in quella Città, Terra, e luogo del Regno per dove sono dirizzati, pagarsi, nè esigersi somma veruna per conto di dette nuove imposizioni, stante aver pagato in quella Città, dove la prima volta sono stati immessi, e spediti, nella stessa guisa appunto come si pratica con li Panni, ed a tale effetto dovrà costare, o con bulla,

o con fedi dell' Officiali di quelle Dogane, donde la prima volta s'estrae, d'esserfi pagato il Dazio di queste nuove respettive imposizioni, giacchè il medesimo una sol volta deve esigersi.

In quanto però alla Polvere, come che il maggior consumo, che se ne fa nel Regno, è di quella, che si fabrica nel Regno medesimo, dovrà perciò il nuovo diritto del tarì uno per rotolo pagarsi nell' atto dell' immissione tanto d'infra, quanto di fuori Regno, e così per mare, che per Terra, e luogo Demaniale, come Baronale, dove la prima volta s'immette, con che estraendosi poi tra quella Città, Terra, o luogo dove la prima volta è stata immessa, ed ha pagato il diritto del tarì uno per rotolo, non debba pagare nè per la estrazione, nè per la immissione in altra Città, Terra, e luogo del Regno somma veruna per conto di detto dazio di tarì uno per rotolo della stessa conformità, che di sopra si è prevenuto per gli altri generi.

Dichiarano, ed han convenuto ancora li sudetti tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale rappresentanti il Regno tutto, che niuna Persona Ecclesiastica, o Secolare di qualsivoglia stato, e condizione, privilegiata, e privilegiatissima, sia nè s'intenda franca, immune, ed esente delle sudette cinque nove imposizioni sovra li sudetti generi di zucchero, carta, panni, piombo, e polvere, anche quando facessero venire, e spedire per uso, e conto proprio li sudetti generi, ma tutti universalmente, e senza eccezzione, ed esenzione veruna, siano, e debbano essere soggetti al Parlamento delli sudetti respettivi dazj per il corso di detti anni quattro, come sopra, concorrendo, e consentendo espressamente il Braccio Ecclesiastico a soggettarsi al pagamento di dette nuove imposizioni nella forma, e per il tempo di sopra espressati, precedente però la conferma della Santa Sede Apostolica.

Han conchiuso, e convenuto di più li sudetti tre Bracci, che l'amministrazione, maneggio, ed esigenza delle sudette cinque nuove imposizioni debba farsi in tutto il corso dell' anni quattro, che devono li medemi durare per via, e sotto la cura, ed ispezione della Deputazione del Regno independentemente da qualsivoglia Tribunale, e Magistrato; alla quale Deputazione li sudetti tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale donano, e concedono, e delegano tutte le potestà, e facoltà necessarie per l'amministrazione, ed esiggenza delle sudette cinque nuove imposizioni, nella maniera, e con tutti quei arbitrj prudenziali, che in prattica si cono-

ſceranno più conducenti nella buona, ed economica amminiſtrazione, ed al riparo delle frodi gabellando, e laſciando in credenzeria una, o più, o tutte le ſudette impoſizioni, le quali debba detta Deputazione amminiſtrarle per conto a parte con farne tenere ſcrittura ſeparata.

E per riſparmiare le ſpeſe di Ufficiali, che devono impiegarſi a ſervire all'amminiſtrazione delle ſudette impoſizioni nuove, giacchè il frutto, ed introito delle medeme devono per intiero, e tali quali ſaranno o più, o meno di quello, che ſono ſtati calcolati, come ſopra ſi è detto, girarſi, e pagarſi alla Regia Corte, dovrà la Deputazione del Regno valerſi degli Ufficiali delle Regie Segrezie, e Dogane così di queſta Città di Palermo, come della Città di Meſſina, e del Regno, li quali in tutto lo che concerne all'amminiſtrazione, ed eſigenza delli riſpettivi diritti delle ſudette cinque impoſizioni, dovranno ubbidire, ed eſeguire gli ordini, e diſpoſizioni della Deputazione del Regno independentemente da ogni altro Tribunale, Corte, e Magiſtrato; e detta Deputazione abbia la facoltà di punire li Mezzani, ed Ufficiali della Dogana, e tutte quelle Perſone, che fraudaſſero li diritti di dette nove impoſizioni, che per le Terre, e luoghi Baronali debba la Deputazione del Regno incaricarne li Secreti della comarca, li quali debbano invigilare ſovra li ſcari, e marine delli loro littorali, e la Deputazione del Regno poſſa deſtinare, e deſignare quei Collettori, e Guardiani, che ſtimerà neceſſarj in quelli Porti dove non vi ſono Ufficiali di Dogane; ed in fine abbia, ed uſi la Deputazione del Regno tutte quelle facoltà, ed arbitrj, che ad un buon Economico Amminiſtratore convenga così nel gabellare, o laſciare in credenzaria una, o più di tutte le ſudette cinque impoſizioni, come nel modo della loro amminiſtrazione, ed eſigenza con tutta quella independenza, colla quale amminiſtra li ſuoi Donativi.

Quali Gabelle, come ſopra impoſte, ſiano durature per anni quattro, e non più affin di eſigerſi li ſudetti Scudi duecento ventiſette mila duecento per compirſi il Donativo antedetto delli Scudi 800V. e quelli elaſſi ſi dichiarano d'ora per quel tempo, ed in quel tempo per ora nulle, eſtinte, tolte, ed abolite, come ſe mai foſſero ſtate impoſte, nè poſſono prorogarſi, nè di nuovo imponerſi o in tutto, o in parte per qualſivoglia cauſa ancorchè urgentiſſima, penſata, e non penſata; poichè ſotto tal condizione deviene il Parlamento all'impoſizione di eſſe gabelle, altrimente non averia divenuto; l'eſigenza de' quali è per detti anni quattro, e debba correre

dal

dal primo di Agosto 1732. innante, e duratura per tutti li 31. Luglio 1736. che sono li sudetti anni quattro intieri, e che nel caso le sudette gabelle non dassero l'annuale importo, che come sopra, si ha arbitrato poter fruttare, non siano li Deputati del Regno tenuti, ed obbligati al rimplazzo o cosa veruna, sentendosi date sudette gabelle tali quali frutteranno, e renderanno per detti anni quattro, ed in luogo, ed escambio delli antedetti Scudi duecento ventisette mila duecento effettive, complimento del riferito Donativo di Scudi 800V. e V. E. da parte della M. S. accetta le sudette Gabelle per detti anni quattro nella maniera che, come sopra, sono state imposte, obligandosi con giuramento ad Sacrosancta Dei quatuor Evangelia tacto pectore di osservare il presente Atto di Parlamento, e non altrimente. Da pagarsi sudetto Donativo di Scudi 800V. cioè in quanto alla sudetta somma di Scudi cinquecento settantadue mila ottocento delle sudette tasse ripartite tra le menzionate classi in quattro uguali paghe; la prima nel mese di Gennaro 1733., la seconda in Gennaro 1734., la terza in Gennaro 1735., e la quarta in Gennaro 1736., ed in quanto alli frutti, ed introiti, e proventi delle sudette cinque nuove imposizioni fra il termine delli sudetti anni quattro cursuri dal prossimo venturo Agosto, come sopra, a misura, e per quella quantità, che per il corso di detti anni quattro frutteranno, sia più, sia meno delli Scudi duecento ventisette mila duecento per quanto sono stati calcolati, ed assegnati in saldo, e supplimento del presente Donativo di Scudi 800V. e da esigersi dalla Deputazione del Regno, cioè in quanto alle rate delle tasse da tutte le sopradette classi, ed in quanto alle sudette cinque imposizioni sopra i riferiti generi, e da ogni, e qualsivoglia persona, come sopra va detto, e senza che si potesse ingerire per dette tasse, ed esigenza altro Tribunale, Magistrato, o Persona alcuna, dovendo in tutto, e per tutto curarsi dalla Deputazione sudetta, la quale dovrà finaltire tutte le difficoltà, che insorgeranno nelle tasse, o estrazione, senzachè si potesse intromettere in cosa alcuna pensata, prevista, o non pensata, o prevista alcun Tribunale, o persona sotto qualunque pretesto di foro, o altri motivi, con cui potessero esimersi, e sottrarsi dall'autorità, e giurisdizione della disposizione della Deputazione, dalla quale privativamente dovrà dipendere la tassa, ripartimento, esigenza, ed ogni altro annesso, e connesso alla perfezione, ed intiera esazione di detto Donativo, restando parimente l'amministrazione delle riferite gabelle alli sudetti Deputati del Regno, come si è detto di sopra,

pra, e che gl' introiti del Donativo sudetto di detti Scudi 800V. si dovranno pagare per via della stessa Deputazione del Regno ad ogni ordine di S. M.

Quæ quidem præinserta oblatio, & conclusio fuit per me D. Dominicum Papè Ducem Jampilerii, Prothonotarium, & Locothætam hujus Regni prædicti, & Regium Consiliarium, publicata coram dicto Illustrissimo, & Excellentissimo Domino Prorege, nomine Suæ Regiæ Majestatis acceptata.

Præsentibus pro testibus Illustr. Marchione Regenti D. Alberto de Regibus Consultore Excellentiæ Suæ, D. Casimiro Drago Præside Tribunalis Magnæ Regiæ Curiæ, & D. Thoma Loredano Præside Tribunalis Regii Patrimonii, ac D. Jacobo Longo Præside Tribunalis Concistorii Sacræ Regiæ Conscientiæ, aliisque quampluribus.

Papè Montaperto Prothonotarius.

PARLAMENTO CIV.

Nell' Anno 12. Ind. 1734. a 20. del Mese di Aprile.

Nella Felice Città di Palermo, e nel Sacro Regio Palazzo della medesima Città, alla presenza dell' Illustris. ed Eccellentis. Sig. D. Cristofaro Fernandez de Cordova, ed Alagon Conte di Sastago &c. Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, fu per me D. Domenico Papè Montaperto Duca di Giampileri, Regio Consigliere Protonotaro, e Luogoteta del Regno predetto, letto, e publicato il seguente Atto del Parlamento Straordinario.

Nell'Off. del Prot. Anno 12. ind. 1734.

Llustrissimo, ed Eccellentissimo Signore D. Cristofaro Fernandez de Cordova, ed Alagon, Conte di Sastago &c. Vicerè, e Capitan Generale per Sua Maestà in questo Regno di Sicilia.

A 18. del presente Mese di Aprile, essendo stati convocati di ordine di V.E. li tre Bracci di questo Regno, Ecclesiastico, Militare, e Demaniale in questa Felice Città di Palermo, nella Sala grande del Regio Palazzo, sedendo V.E. nel Solio di suo comandamento, fu per me D. Giuseppe Papè Principe di Valdina Protonotaro, e Segretario di questo Regno sudetto letta, e publicata la Proposta del tenor seguente.

La

La bien experimentada fidelidad de los nobles Vaſſallos de Su Mageſtad en eſte Reyno ha dado en todos tiempos repetidos teſtimonios de la devocion, que profeſſan a Su Real Perſona, contribuyendo en las ocaſiones de Paz, y Guerra con los Donativos, y aſſiſtencias correſpondientes a ſu zelo, y a la neceſſidad de los tiempos, como lo accreditò en el govierno de mis Anteceſſores, y yo con gran ſatisfacion mia lo hè viſto praticado deſpues, que la Suprema Real Auctoridad de Su Mageſtad me diſpensò la honra de eſtos cargos, pues en el año 1732. perſuadido eſte fideliſſimo Reyno de las anguſtias del Real Erario, cuyos introitos no eran entonces baſtantes a ſuplir los peſos forzoſos, y de juſticia, acordò con generoſa demonſtracion, y zelo un Donativo Extraordinario de ochocientos mil Eſcudos pagables en quattro años, y entre otros medios que pensò para ſatisfacer eſta ſumma, hico la reſpectiva impoſicion ſobre el Papel, Paños, Polvora, Plombo, y Azucar, la qual no ha producido el effecto deſeado, y viendoſe conſiderablemente diſminuido por eſta razon el Donativo, ſe haze indiſpenzable, y preciſo el penſar en otros arbitrios, que ſuplan la conſiderable falta de eſta diminucion, lo que es tanto mas neceſſario, quanto crecen mas la expenſiones del tiempo preſente, en que Su Mageſtad eroga ſus Reales Erarios para oponerſe a ſus enemigos, que le han movido Guerra, y mantener a toda coſta en paz los fieles Vaſſallos de eſte Reyno, y de los de mas Dominios, que la Divina Providencia quisò poner baxo ſu Real direction, y govierno. Eſte es el eſpecial motivo, que excita mi cuydado, y obligacion por cumplimiento de los Reales Ordines de Su Mageſtad, para convocar en Parlamento General Extraordinario tan nobles, y fieles Vaſſallos. Eſta es la importancia, que deveran ponderar para ſubſtituir a las Gabelas, que ſe impuſieron ſobre los generos de Papel, Plombo, Paños, Polvora, y Azucar, otros medios correſpondientes a la intencion del Parlamento General Ordinario, que ſe celebrò el dia 7. de Julio del año 1732. en que manifeſtò eſte fideliſſimo Reyno la fina continuacion de ſu zelo por el mayor ſervicio de Su Mageſtad, y ſi entonces convino voluntariamente en la offerta de un Donativo tan quantioſo como de occhocientos mil eſcudos, para las urgencias de aquel tiempo, eſtoy ſeguramente perſuadido, que haciendoſe cargo V. S. de las circumſtancias del preſente, haran todos los esfuerzos poſſibles para reempla-

zar con otros medios la diminucion del passado Donativo por no haver correspondido a la intencion el producto de las Gabellas impuestas; y me prometo, que la constante fidelidad de tan buenos Vassallos a quienes Su Magestad se ha dignado de remunerar respectivamente con gracias, y honras por el merito contrahido en su servicio, se empeñarà nuevamente en autenticar sù natural amor, y devocion azi a la Real Persona de Su Magestad supliendo la falta, y diminucion del ya mencionado Donativo, aplicando a este proposito todos aquellos medios, y reparticion mas proporcionada, y exigible, con la qual se pueda ocurrir a las urgencias de este tiempo, asségurando yò de represensentar particular, y generalmente a Su Magestad como a quien tiene la singular honra de su Vicario en este Reyno las particulares demonstraciones, que hiziere de su Real servicio en la conjuntura presente, con el fin de solicitar de su Real Clemencia la acceptacion, y remuneracion, que liberalmente dispensa a sus mas fieles Vassallos. Palermo a 18. de Abril de 1734.

El Conde de Sastago.

E Riflettendosi dalli tre Bracci del Parlamento Ecclesiastico, Militare, e Demaniale, che compongono, e rappresentano tutto questo fidelissimo Regno, la richiesta sudetta, e tenendosi presente il Parlamento Generale convocato, e conchiuso nel giorno 7. Luglio 1732. in cui fu fra gli altri offerto a S. M. un Donativo Straordinario di Scudi 800V. liberato alla M. S. in sovvenimento del Regio Erario necessitoso di mezzi per supplire i pesi, che soffrisce per la conservazione, sicurtà, e maggior beneficio di questo suo fidelissimo Regno. Quale Donativo fu nello stesso Parlamento determinato ripartirsi, e contribuirsi da diversi ceti di Persone, fra i quali vi si compresero Scudi 120V. sovra gli Arrendatarj di Palermo, e del Regno, e Scudi 227V. e duecento furono assegnate colla imposizione di cinque nuove gabelle sovra lo Zuccaro, Carta, Polvere, Piombo, e Panni per compirsi il Donativo di Scudi 800V. colla espressa condizione di non potersi prorogare, e di nuvo imponere per qualsivoglia causa urgentissima si fosse, e sempre che non contribuissero l'annuale importo allora arbitrato per detti Scudi 227V. e duecento non siano li Deputati del Regno obbligati al rimplazzò, sentendosi date sudette gabelle tali quali frutteranno, e renderanno per detti anni quattro.

E co-

E come in oggi l'esperienza ha dato a conoscere di esser riuscite le sopradette imposizioni di gabelle di notabile detrimento non solo alle Regie Dogane, ma altresì al commercio del Regno; ed avendosi insieme sperimentati gl'inconvenienti resultati dalla esazione delle stesse gabelle, che non han reso quel frutto, che si sperava, a segno, che non viene a conseguire l'Erario Regio quel sollievo per cui ha ricercato dal Regno il riferito Donativo di Scudi 800V. per qual motivo è stato da Sua Maestà comandato di rinvenirsi le maniere più proprie, e meno sensibili per venir reintegrato il Donativo sudetto, ancorchè si avessero presenti le correnti calamità del Regno ridotto presentemente all'ultimo crollo delle miserie, ed in stato d'impossibilità a poter contribuire questo peso pur troppo eccedente, e superiore alle proprie forze; non dimeno per manifestare l'animo pronto, e volontà di corrispondere all'obbligo di fidelissimi Vassalli, (quali nella lor sfera trovansi sì destituti, e resi incapaci a poter vivere per le circostanze a V.E. ben note,) ed astretti all'incontro dal desiderio di voler servire colla più umile, e rassegnata ubbidienza a S.M. e tenendosi insieme presenti le antedette circostanze, congregati perciò li sudetti tre Bracci del Regno Ecclesiastico, Militare, e Demaniale in questo General Parlamento nella Chiesa Metropolitana di questa Felice, e Fidelissima Città di Palermo, come al solito costume, cioè nel Tesoro l'Ecclesiastico, nella Cappella di Nostra Signora di Libera Inferni il Militare, e nella Sacrestia il Demaniale, di loro libera, e spontanea volontà, e con tutta la prontezza dell'animo, anno accordato, votato, e conchiuso, non discrepando nessuno di detti tre Bracci, di doversi totalmente abolire le sopradette cinque nuove imposizioni sovra il Zuccaro, Carta, Piombo, Polvere, e Panni, ch' erano state stabilite nel precedente Parlamento conchiuso a 7. Luglio 1732. sentendosi le medesime dell'intutto abolite, e come se giammai fossero state imposte, non solamente per il pregiudizio, che recano alle Regie Dogane, ed agl'individui del Regno, ma anche perchè sono di poco profitto all' Erario di S. M. ed in escambio di esse, acciò conseguisca S. M. effettivi, ed intieri li Scudi 200V. in ogni anno del Donativo sovradetto di Scudi 800V. per gli anni tre susseguenti, che corrono dal primo Gennajo 1734. in poi, han votato, conchiuso, e deliberato li sudetti tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale rappresentanti questo suo fedelissimo Regno ripartire li detti Scudi 200V. nella forma seguente, cioè

Abolizione delle Gabel. del Zucchero, Carta, Piombo, Polvere, e Panni.

Donativo straord. di Sc. 200V.

Ripartimento del Donativo straordin.

Scudi trentatre mila trecento trentatre, che corrispondo-

no alla festa parte delli Scudi 200V. in ogni anno solita contribuire il Braccio Ecclesiastico, che sono i Prelati, ed Abbati Parlamentarj, ch' entrano in Parlamento, da pagarsi effettivamente, e per intiero, senza disconto, bonifica, ne deduzione alcuna, come sotto si dirà, con che nelle porzioni, che a confronto della riferita tassa vorranno incaricare a ciascuno di detti Prelati, e Abbati Parlamentarj, debbano concorrere, e contribuire ratamente i Pensionarj a proporzione delle rispettive Pensioni, che tengono segnalate sovra le lor Prelazie, ed Abbazie a tenore de' Capitoli del Regno confermati da S. M. e che li Prelati, ed Abbati, che tengono, ed han goduta la esenzione, debbano contribuire la terza parte delle rate loro tangenti, giusta la forma dell' ordine di S. M. communicato nel Parlamento passato alli tre Bracci con biglietto della Real Segretaria de' 10. Giugno 1732.

Sc. trentatre mila trecento trentatre dalli Prelati, ed Abbati Parlamentarj.

La Città di Palermo, come che per essere state imposte le riferite Gabelle di già suppresse, ed abolite, non fu tassata nel precitato Parlamento a contribuire la sua decima parte, adesso coll'abolizione delle medesime, conforme è stato determinato nel Parlamento presente, ha devenuto concorrere sovra li Scudi 200V. l'anno nella contribuzione di Scudi ventidue mila, cioè Scudi venti mila per la sua decima parte, come al solito, e Scudi due mila per la decima parte dei franchi, conche debbano essere esenti li suoi Cittadini, ed Abitanti, ed altresì gli Arrendatarj secolari di questa Città, i quali s' intendano affatto discaricati da tassa particolare, che s' intenda abolita, come se giammai fosse stata fatta, esclusi però li Ecclesiastici Parlamentarj, Baroni Feudatarj, e Titoli, che contribuiscono nel presente Donativo, come pure li Mercadanti, e Cambisti, che stimerà la Deputazione del Regno tassare, ed esclusi altresì gli Ecclesiastici non Parlamentarj per questa volta tantùm, senza che possa tirar seco tratto successivo.

Sc. 22V. dalla Città di Palermo.

Scudi trentaun mila trecento trentatre effettivi per intiero dalli Baroni Feudatarj con Vassalli, e senza Vassalli, inclusi li semplici Titoli, e che non tengono Feudi, nè Vassallaggio, e godono solamente l' onorifico, da pagarsi effettivamente senza deduzione, bonifica, nè disconto veruno da' sudetti Titoli, e Baroni Feudatarj con Vassalli, e senza, e da' semplici Titoli, come sopra si è detto, da ratizarsi le tasse anzidette dalla Deputazione del Regno secondo le parerà, avvicinandosi al più giusto, ed adequato ripartimento a proporzione delle forze, e facoltà di ognuno, tanto a quei, che fan servizio Militare, come ad altri, che non lo fanno, e con tutte

Sc. trentaun mila trecento trenta tre dalli Baroni.

quelle

quelle regole, che stimerà convenienti, avendo presente ancora il menzionato ordine di S. M.

Li Ecclesiastici del Regno, e di Palermo, che non sono Parlamentarj, che furono tassati per Scudi settantadue mila per tutti gli anni quattro, e ciò sulla giusta considerazione dell' imposizione delle menzionate Gabelle, che in maggior parte venivano da loro corrisposte per il maggior consumo dei generi allora soggetti; adesso però siccome gioiscono del beneficio della loro abolizione, così è di giusto, che pur anco subiscano a proporzione il peso, ch' è stato determinato, e conchiuso incaricarlo a' detti Ecclesiastici non Parlamentarj nella somma di Scudi ventotto mila, venendo anche compresi in questo ceto tutti li Regolari, Monasterj, Chiese, e Case Ecclesiastiche, che possedono beni, e rendite in commune, eccettuando quei di S. Francesco dell' Osservanza, de' Reformati, e Cappuccini, come pure i Monaci, ed Abbati, che concorrono in Parlamento, e contribuiscono nella penzione tassata al Braccio Ecclesiastico, come sopra.

Sc. 28V. dagli Ecclesiast. del Regno, e di Paler.

E più tutte le Confraternità, Compagnie, Opere, e Congregazioni di Laici del Regno, che han beni stabili, e rendite (con che non tengano per istituto l' Ospitalità, e cura de' Poveri) per contribuire in questo Donativo colla stessa uguaglianza, e proporzione, che si ha da osservare nelli Secolari, non venendo compresi in tal contribuzione quegli Ecclesiastici, che il di loro Patrimonio non eccede le oncie dodici di rendita l'anno per quelli del Regno, e di oncie ventiquattro l'anno per quelli di Palermo, del quale han di bisogno precisamente per loro manutenimento, con che la somma tassata di sopra più secondo lo sistema presente, tanto agli Ecclesiastici Parlamentarj, quanto a quei non Parlamentarj, si debba esigere, avuta la permissione di Sua Santità, dovendo prontamente corrispondere le rate, che rispettivamente tengono incaricate a misura del ripartimento precedente, per le quali ne sussiste la conferma Pontificia.

Le Chiese de' Laici contribuiscano nel presente Donat.

Scudi otto mila, e cinquecento dalli Negozianti, Mercadanti, e Cambisti di questa Città di Palermo di qualsivoglia grado, e condizione si fossero, e non ostante qualsivoglia esenzione, che potessero allegare, comprendendovisi anco coloro, che fan contratti di mutuo, e comprano frumenti alla meta, avendosi tassato in tanta somma, per aversi in considerazione il beneficio, che conseguiscono dall' abolizione delle riferite gabelle, con che la ripartizione debba farsi dalla Deputazione del Regno, potendosi valere sempre che lo giudicherà necessario, di una, o più persone di ciascuna classe di

Sc. otto mila,e500 dalli Mercadanti, e Cambisti di Paler.

di detti Negozianti, e Cambisti, acciò seguisca con giustizia distributiva.

Scudi ventisette mila trecento trenta quattro dagli Esteri così Secolari, come di Ecclesiastici di qualsisia grado, e condizione, che fossero (avutane come sopra de' detti Ecclesiastici la permissione di Sua Santità) che han beni in questo Regno attualmente fruttanti, e sovra il di loro effettivo prodotto annuale, e che non commorano in esso cum domo, & familia, da tassarsi dalla Deputazione del Regno in quella rata, che li sembrerà giusta, e proporzionata, avendo però riflesso a qualche differenza, che la Deputazione stimasse fare nella tassa degli Esteri Vassalli a quelli degli Esteri non Vassalli per la particolar ragione, che assiste a'primi, con che debbonsi tassare in terza parte tutti quegli Esteri Ecclesiastici come Secolari, che si trovano ne'dominj di S. M. regolandosi a tenore dell' ordine Reale sudetto.

Sc. ventisette mila, 334. dagli Esteri.

Scudi sette mila, e cinquecento dalli Negozianti, e Cambisti della Città di Messina di qualunque grado, e condizione si fossero, come sopra si è detto, da tassarsi dalla Deputazione, secondo giudicherà proprio a corrispondenza delle facoltà di ciascuno.

Sc. sette mila, e 500 dalli Negozianti di Messina

Scudi ventimila dagli Arrendatarj del Regno, esclusi quelli di Palermo, come sopra, da ripartirsi sovra i rispettivi beni mobili, rendite, soggiogazioni, ed altri cespiti, che ciascun di loro possiede, e che il loro rispettivo importo annuale di limpio eccede le oncie quaranta, della stessa conformità, che per detti Arrendatarj del Regno fu disposto nel precitato Parlamento del 1732.

Sc. 20V. dagli Arrendatarj del Regno

Le Università del Regno furono tassate nell'enunciato Parlamento di contribuire in ogni anno Scudi sedici mila, avendosi avuto allora il giusto riguardo dell'aggravio delle riferite gabelle, ma anche come che adesso restano già abolite, è di giusto, che siccome godono del sollievo delle gabelle di già soppresse, così soffrano a misura il peso; si è determinato però incaricare a tutte le Università del Regno la somma di Scudi venti due mila l'anno per detti anni tre susseguenti da ripartirsi a confronto del menzionato ordine di S. M. da pagarsi da tutte le persone secolari padroni di beni stabili infra le once quaranta l'anno, e mobili di dette Università tanto Demaniali, quanto Baronali, secondo i reveli, e beni rivelati nell' ultima numerazione dell'anime, inclusa la Città di Messina, e suoi Casali, come si è praticato in simili Donativi, esclusi però li Mercadanti di detta Città di Messina, ed Ecclesiastici di tutte le sudette Università, tanto Demaniali,

Sc. 22V. dalle Università del Regno.

quan-

quanto Baronali, perchè contribuiſcono nel preſente Donativo, ripartendoſi ſudetti Scudi ventidue mila dalla Deputazione del Regno a tutte le ſudette Univerſità, come ſopra, ed eſigerli dalli loro Abitanti ſovra li fuochi delle dette Città, e Terre, cioè da' capi di famiglia, benchè viveſſero in una ſteſſa caſa, eſcluſi però tutti li miſerabili, e giornadieri, che vivono collo ſtento, e travaglio delle loro fatiche, e giornate, ſecondo parerà alle perſone, che ſi eligeranno per detta taſſa, come in appreſſo ſi dirà, coll' avvertenza però, che al meno abile non poſſa taſſarſi meno di tarì due, e gli altri facoltoſi poſſeſſori di beni ſtabili infra le oncie quaranta l'anno, e mobili di qualſivoglia condizione ſi foſſero, ſi debbano taſſare a proporzione delle proprie forze, e beni, che poſſedono, così nel luogo, e Terra dove abitano, come in alieno Territorio; prevenendo ancora, che da detta taſſa non devono eſſere eſcluſi, e trattati come Giornadieri, quei, che han principalmente officio, che ſi dice Maeſtranza di qualſivoglia ſorte, a riſerba di quelli, che attendono preſſo loro al diario lavoro delle riſpettive Maeſtranze, volgarmente detti Lavoranti, e ciò con tutto che ſiano di quelli, che ſogliono avere in alcune parti eſenzione, come ſono Argentieri, Speciali, Pittori, ed altri di tale sfera; e con avvertenza che neſſuna Città, e Terra faccia taſſa ſovra li beni del ſuo Territorio, che ſiano poſſeduti da perſone abitanti in altre Univerſità.

Quale taſſa, ſeu contribuzione, o ripartimento debba farſi di ordine della Deputazione del Regno, nella forma ſeguente, cioè

Forma del Ripartimento da farſi nel Regno.

Si ha da formare in ogni Terra, e Città Demaniale, e Baronale una Giunta, nella quale interveniranno il Capitano di Giuſtizia, e li Giurati con due voti, ed in caſo di diſcordia fra' Giurati, a quello, che vorrà la maggior parte di loro, ed il Segreto, che ſono quattro voti.

Dell' Eccleſiaſtico il Vicario Generale, e la prima Dignità della Chieſa Cattedrale, ed in quelle Città, e Terre, che non ſono Capo di Veſcovado, e ſono Collegiate Inſegni, ſia il Vicario Foraneo, e la prima Dignità, e ſuccedendo il caſo, che concorrono queſti due poſti in una ſola perſona, entrerà la Dignità, o Canonico più antico; e nelle Parrocchiali il Vicario Foraneo, ed Arciprete, e nel caſo, che queſti due Poſti ſi troveranno nello ſteſſo Soggetto, debba entrare il Sacerdote più antico di età; e dove ſaranno Conventi di Regolari, entreranno in detta Giunta due de' Superiori di detti Conventi per antichità, conforme il grado, e precedenza,

che

che tengono nelle pubbliche Processioni; e dippiù due Borgesi, sippure due Artisti, che servissero per riguardare le Persone di minore sfera, ed i Borgesi per lo Borgesato, come si costuma in dette Città, e Terre, che pagano li Donativi per tassa; quali Borgesi, ed Artisti li averanno da eliggere li Giurati di ogni Terra, che in tutto vengono a comporre dieci voti del grembo, e membri, che anno da entrare in questa contribuzione del Regno, che nè per odio, nè per altro rispetto umano aggravino gl'uni, ed allegeriscano gli altri, e tengano Iddio avanti gli occhi; e per maggior accerto della Giustizia distributiva dovranno le persone secolari clette, come sopra, per questa tassa, prestare il giuramento in mani del Maestro Notaro da deportarsi in tale Tassa con ogni sincerità, e le persone Ecclesiastiche tacto pectore, more Sacerdotali, a doversi regolare colla giustizia, lasciando libera l'autorità alla Deputazione di poter esaminare, e rivedere dette Tasse, quando ne avesse il ricorso, e di potere similmente aggiungere una, o più persone alle dette Tasse da farsi quando l'esigesse il bisogno per accerto del giusto; fatto questo senza aggravio di persona alcuna, ha da incaricare la Deputazione del Regno li Giurati di ogni Terra, e Città, che debbano far nomina di tre Soggetti abili, ed idonei per eligersi dalla Deputazione uno delli medesimi per Depositario, e Tesoriero del sudetto Donativo, il quale non debba esser esente dalla Tassa, ma venghi tassato a confronto delle sue forze, e facoltà, e nemmeno debbano esser esenti i Giurati, e qualsivoglia altro Officiale, dovendo tutti concorrere nella contribuzione, e subire il peso a proporzione de'rispettivi averi, senza eccezione veruna, restando sempre obbligati nomine proprio, ed a carico, e rischio di detti Giurati delle sudette Città, e Terre la rimessa, e sicurtà del danajo ne' tempi, che il Parlamento stabilisce, come in appresso si dirà; e si consegnino al Tesoriero, o sia Depositario le note de' Contribuenti per farsi dal medesimo la esazione, restando sempre a carico de' Giurati, nel tempo de'quali si matura la Tanda del pagamento di detto Donativo, la rimessa del danajo.

Dichiarando, che nella Tassa degli Ecclesiastici Parlamentarj, e del Baronaggio, ed anco degli Esteri si debbano comprendere, e tassare quelle Chiese, Baronie, Feudi, e titoli, rendite, ed effetti, che dalla Regia Corte si trovano, o saranno incorporati, sequestrati, o con altro titolo se ne percepissero i frutti con farsene le compense nella somma tassata a confronto del medesimo Donativo, come si è praticato negli

Nella tassa devono comprendersi quei beni, che si trovano confiscati alla R. C.

gli antecedenti Donativi. Di maniera che le rate del ſudetto Donativo ripartite nelle ſudette riſpettive claſſi, come ſopra, importano la ſomma di Scudi duecento mila in ogni anno, che per tutti gli anni tre ſuſſeguenti corriſpondono a Scudi ſeicento mila, che ſi debbano pagare in tre uguali paghe.

La prima dopo la celebrazione del preſente Parlamento, ſecondo ſi anderà eſigendo, ed in queſta Tanda debbonſi compenſare tutte quelle ſomme, che ſi trovaſſero pagate dalle ſovra deſcritte claſſi di perſone per ragion della ſeconda paga ſecondo il precedente ripartimento da cedere in diſconto di quelle reſtano obbligate ſecondo lo ſiſtema preſente; la ſeconda in Gennajo 1735. e la terza in Gennajo 1736. da eſigerſi dalla Deputazione del Regno, ſenza che per tali Taſſe, ed eſigenza poſſa ingerirſi altro Magiſtrato, o Perſona alcuna, dovendo in tutto, e per tutto curarſi dalla Deputazione ſudetta, la quale dovrà ſmaltire, e determinare tutte le difficoltà, che inſorgeranno nelle Taſſe, o eſazione, ſenza che ſi poteſſe intromettere in coſa alcuna penſata, previſta, o non previſta alcun Tribunale, o perſona ſotto qualunque preteſto di foro, o altri motivi, con cui poteſſero eſimerſi, o ſottrarſi dall'autorità, e giuriſdizione della Deputazione, dalla quale privativamente dovrà dipendere la taſſa, ripartimento, eſigenza, ed ogni altro anneſſo, e conneſſo alla perfezione, ed intiera eſazione del detto Donativo, come ſi è detto di ſopra, e che gl'introiti del Donativo ſudetto ſi debbano pagare, e depoſitare per via della ſteſſa Deputazione del Regno ad ordine di S. M. della ſteſſa conformità, che per lo paſſato è ſtato praticato, ed in oggi ſi ſta pratticando.

In oltre avendo voluto li detti tre Bracci Eccleſiaſtico, Militare, e Demaniale offerire a S. E. il ſolito Donativo di Scudi due mila, e cinquecento, ſi ha benignata l'Eccellenza Sua rilaſciarlo in riguardo delle calamità, e miſerie, nelle quali è coſtituto il Regno, paleſando con queſto atto di generoſa demoſtrazione il Paternale amore con cui ſempre ha rimirato queſto fideliſſimo Regno.

Donat. di Sc. due mila, e cinquecento a S.E. che non fu accettato.

Quæ quidem præinſerta oblatio, & concluſio fuit per me D. Joſeph Papè Principem Valdinæ Prothonotarium, & Locothætam Regni prædicti, & Regium Conſiliarium, publicata coram dicto Illuſtriſſimo, & Excellentiſſimo Domino Proregе, & Sacro Regio Conſilio, & ab eodem Excellentiſſimo Domino Prorege nomine Suæ Regiæ Majeſtatis acceptata.

Præſentibus pro teſtibus Illuſtr. Marchione Regente D. Alberto de Regibus Conſultore Excellentiæ Suæ, Marchione D. Caſimiro Drago Præſide Tribunalis Magnæ Regiæ Curiæ,

D. Ja-

D. Jacobo Longo Præside Tribunalis Sacræ Regiæ Conscientiæ, & Spectab. Utriusque Juris Doctore D. Antonino Crimibella Judice dicti Tribunalis Magnæ Regiæ Curiæ Sedis Criminalis aliisque quampluribus.

Papè Prothonotarius.

Ex Officio Regni Siciliæ Prothonotarii extracta est præsens copia.

Coll. Salva.

Notarius Nicolaus Serio Pro-Regius Coadjutor.

PARLAMENTO CV.

Nell' Anno prima Ind. 1738. a 19. di Aprile.

Nella Felice Città di Palermo, e nel Sacro Regio Palazzo della medesima Città, alla presenza dell' Illustriss. ed Eccellentiss. Sig. D. Bartolomeo Corsini Principe di Sismano, Duca di Casigliano, &c. Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, fu per me D. Ignazio Papè Duca di Giampileri, Regio Consigliere, Protonotaro, e Luogoteta del Regno predetto, letto, e publicato il seguente Parlamento.

PRIMO ATTO

FATTO DAL PARLAMENTO

Per la Grazia concessa al Regno da Sua Maestà, che li Benefizj Ecclesiastici di Patronato Regio si conferiscano a' Regnicoli.

Panormi die 19. Aprilis primæ Ind. 1738.

Nell'Off. del Prot. Anno 1. ind. 1738.

BI primùm ad Illustrissimum, & Excellentissimum Dominum Principem D. Bartholomæum Corsini Proregem, & Capitaneum Generalem in hoc Siciliæ Regno pervenit quoddam Regium Decretum quo singulari Majestatis Suæ erga hos Populos clementia præscribitur, quod omnes Archiepiscopatus, Episcopatus, Abbatiæ, Canonicatus, Dignitates, cæteraque Beneficia Eccle-

siasti-

siastica de Jure Regii Patronatus deinceps in perpetuum conferantur Siculis natis in hoc Regno, reservato semper arbitrio ejusdem Sacræ Regiæ Majestatis Archiepiscopatu Panormitano, & illo Monteregalensi pro prima tantùm vacatione, idem Excellentissimus Dominus Prorex hujusmodi Regiæ Munificentiæ notitiam impertivit Reverendissimo Archiepiscopo Panormitano, Illustri Principi Buteræ, & Illustri Principi Aragoniæ Prætori tanquam Brachiorum Regni Capitibus, infrascriptis Chirographis, ut de ea certiores totius Regni ordines redderentur.

Illustrissimo Señor.

CON fecha de' 4. del corriente se me previene de Real orden por la via de la Secretaria del Despacho de Justicia, y gracia, que movido el Real Animo de Su Magestad de la fidelidad, y del amor, que todos estos Pueblos han manifestado a su Real Persona, se ha servido Su Magestad resolver, que los Arzobispados, Obispados, Abbadias, y demas Beneficios Ecclesiasticos de este Reyno se confieren en lo venidero perpetuamente a los Naturales del mismo, haviendo Su Magestad reservado unicamente a su soberano arbitrio el Arzobispado de Palermo, las pensiones Ecclesiasticas, y la primera mutacion, que se hiciere del Arzobispado de Monreal, que actualmente ocupa el Cardenal Cienfuegos, en otro Sugeto de Real agrado, despues del qual entraran los Sicilianos en el goze de esta mitra para siempre, y paraque tenga esta Real Gracia su devido efecto, y cumplimiento, haviendoseme remitido paraque se publique el Decreto, que Su Magestad se ha servido hacer en la misma fecha, y rubricado de su Real mano, lo paso a este fin original a las de V. S. Illustrissima, paraque haga el uso, que conviene, y todos estan entendidos de una gracia tan señalada, y especial, que Su Magestad se ha servido conceder a este fidelissimo Reyno, no dudando, que en su vista, y de las considerables, y largas consequencias de ventajas, que se le siguen, se aumenterà siempre mas el amor de todos estos Vassallos de Su Magestad, y que en todas ocasiones lo manifesteran con todo el fervor, y empeño para merecer a sì los continuados efectos de la Real Munificencia de S. M. Dios guarde a V.S. Illustrissima muchos años como deseo. Palermo a 15. de Abril 1738.

Illustris. Señor.

El Principe Corsini.

Illustrissimo Señor Arzobispo de Palermo.

ITALIANA.

Illustrissimo Signore.

IN data de' quattro del corrente mi si previene di ordine Reale per via della Secretaria del Dispaccio di Giustizia, e Grazia, che mosso il Real Animo di Sua Maestà dalla fedeltà, ed amore, che tutti questi Popoli anno manifestato alla Sua Real Persona, si è servita Sua Maestà risolvere, che gli Arcivescovadi, Vescovadi, Abbazie, ed altri Beneficj Ecclesiastici di questo Regno, si conferissero per l' avvenire perpetuamente a' Naturali del medesimo, avendo Sua Maestà riservato al suo supremo arbitrio l' Arcivescovado di Palermo, le Pensioni Ecclesiastiche, e la prima mutazione, che succederà dell' Arcivescovado di Monreale, che attualmente occupa il Cardinal Cienfuegos, in altro soggetto del Real gradimento, dopo del quale entreranno i Siciliani a godere di questa Mitra per sempre; ed acciocchè tenga questa Real Grazia il suo dovuto effetto, e compimento, essendomi stato rimesso perchè si pubblichi il Decreto, che Sua Maestà si è servita far nella medesima data, e rubricato di sua Real Mano; passo a questo fine l' originale in mano di V. S. Illustrissima, acciocchè ne faccia l' uso, che si conviene, e tutti restino intesi di una Grazia sì segnalata, e speciale, che Sua Maestà si è servita concedere a questo fedelissimo Regno, non dubitando, che in vista di essa, e delle considerabili, e molte conseguenze de' vantaggi, che ne seguono, si aumenterà sempre più l' amore di tutti questi Vassalli verso la Maestà Sua, e che in tutte le occasioni lo manifesteranno con tutto il fervore, ed impegno, per meritar così i continui effetti della Real Munificenza di Sua Maestà; Dio conservi V. S. Illustrissima per molti anni, come desidero. Palermo li 15. Aprile 1738.

Illustriss. Signore.

Il Principe Corsini.

Illustrissimo Signor Arcivescovo di Palermo.

Excelentissimo Señor.

POr via de la Secretaria del Despacho de Justicia, y Gracia, se me previene de Real Orden con fecha de' 4. del corriente, que movido el Real Animo de Su Magestad de la fidelidad, y del amor, que todos estos Pueblos han manifestado a su Real Persona, se ha servido Su Magestad resolver, que

los

los Arzobispados, Obispados, Abadias, y de mas Beneficios Ecclesiasticos de este Reyno se confieren en lo venidero perpetuamente a los Naturales del mismo, haviendo Su Magestad reservado unicamente a su soberano arbitrio el Arzobispado de Palermo, las Pensiones Ecclesiasticas, y la primera mutacion, que se hiciere del Arzobispado de Monreal, que actualmente occupa el Cardenal Cienfuegos, en otro Sugeto de Real agrado, despues del qual entreran los Sicilianos en el goze de esta Mitra para siempre; y paraque tenga esta Real Gracia su devido efecto, y cumplimiento, haviendoseme remitido, paraque se publique el Decreto, que Su Magestad se ha servido hacer en la misma fecha, y rubricado de Su Real Mano, que a este fin lo hè pasado original a las del Arzobispo de esta Ciudad, remito a Vuestra Excelencia una copia de el, paraque haga el uso, que mas convenga, no dudando, que en vista de una gracia tan señalada, y especial, que Su Magestad se ha dignado conceder a este fidelissimo Reyno, y de las considerables, y largas consequencias de ventajas, que se le siguen se enfervorizarà siempre mas en corrispondencia del Paternal Amor de Su Magestad el de todos estos sus fieles Vassallos, para merecer asì los continuados efectos de su Real Munificencia. Dios guarde a Vuestra Excel. muchos años. Palermo a 15. de Abril 1738.

Excel. Señor.

El Principe Corsini.

Señor Principe di Butera.

I T A L I A N A.

Eccellentissimo Signore.

PEr via della Segretaria del Dispaccio di Giustizia, e Grazia mi previene di real ordine in data de'4. del corrente, che mosso il Real Animo di Sua Maestà dalla fedeltà, ed amore, che tutti questi Popoli han manifestato alla sua Real Persona; si è servita Sua Maestà risolvere, che gli Arcivescovadi, Vescovadi, Abbazie, ed altri Beneficj Ecclesiastici di questo Regno si conferissero per l'avvenire perpetuamente a'Naturali del medesimo, avendo Sua Maestà riservato unicamente al suo sovrano arbitrio l'Arcivescovado di Palermo, le Pensioni Ecclesiastiche, e la prima mutazione, che succederà dell'Arcivescovado di Monreale, che attualmente occupa il Cardinal Cienfuegos, in altro Soggetto del

Real gradimento, dopo del quale entreranno i Siciliani a godere di questa Mitra per sempre; ed acciocchè tenga questa Real Grazia il suo dovuto effetto, e compimento, essendomi stato rimesso, perchè si pubblichi il Decreto, che S. M. si è servita far nella medesima, e rubricato di sua Real Mano, che a questo fine l'ho passato originale in mano dell'Arcivescovo di questa Città, rimetto a V. E. una copia di esso, acciocchè ne faccia l'uso, che in vista di una grazia sì segnalata, e speciale, che S. M. si è degnata concedere a questo fedelissimo Regno, e le considerabili, e molte conseguenze de' vantaggi, che ne seguono, s'infervorerà sempre più in corrispondenza del paterno amore di Sua Maestà, quello di tutti questi suoi fedeli Vassalli, per meritare così i continui effetti della sua Real Munificenza. Dio conservi V.E. per molti anni. Palermo li 15. Aprile 1738.

Eccño Signor.

Il Principe Corsini.

Sig. Principe di Butera.

Excelentissimo Señor.

POr via de la Secretaria del Despacho de Justicia, y Gracia, se me previene de Real Orden con fecha de 4. de corriente, que movido el Real animo de Su Magestad de la fidelidad, y del amor, que todos estos Pueblos han manifestado a su Real Persona, se ha servido Su Magestad resolver, que los Arzobispados, Obispados, Abadias, y de mas Beneficios Ecclesiasticos de este Reyno se confieran en lo venidero perpetuamente a los Naturales del mismo, haviendo Su Magestad reservado unicamente a su Soberano arbitrio el Arzobispado de Palermo, las Pensiones Ecclesiasticas, y la primiera mutacion, que se hiciere del Arzobispado de Monreal, que actualmente ocupa el Cardenal Cienfuegos, en otro Sugeto del Real agrado, despues del qual entraran los Sicilianos en el goze de esta Mitra para siempre, y para que tenga esta Real Gracia su devido efecto, y cumplimiento, haviendoseme remitido, paraque se publique el Decreto, que Su Magestad se ha servido hacer en la misma fecha, y rubricado de su Real Mano, que a este fin lo he pasado original a las del Arzobispo de esta Ciudad, remito a Vuestra Excell. una copia de el, paraque haga el uso, que mas convenga, no dudando, que en vista de una gracia tan señalada, y especial, que Su Magestad se ha dignado conceder a este fi-

de-

delissimo Reyno, y de las considerables, y largas consequencias de ventajas, que se siguen, se enfervorizarà siempre mas, en correspondencia del paternal amor de Su Magestad, el de todos estos sus fieles Vassallos, para merezer assi los continuados efectos de su Real Munificencia. Dios guarde a Vuestra Excell. muchos años. Palermo a 15. Abril 1738.

Excel. Señor

El Principe Corsini.

Señor Principe de Aragona.

I T A L I A N A.

Eccellentissimo Signore.

PEr via della Segretaria del Dispaccio di Giustizia, e Grazia mi si previene di Real Ordine in data de' quattro del corrente, che mosso il Real Animo di Sua Maestà dalla fedeltà, ed amore, che tutti questi Popoli han manifestato alla sua Real Persona, si è servita Sua Maestà risolvere, che gli Arcivescovadi, Vescovadi, Abbazie, ed altri Beneficj Ecclesiastici di questo Regno si conferissero per l'avvenire perpetuamente a'Naturali del medesimo, avendo Sua Maestà riservato unicamente al suo sovrano arbitrio l'Arcivescovado di Palermo, le Pensioni Ecclesiastiche, e la prima mutazione, che succederà dell'Arcivescovado di Monreale, che attualmente occupa il Cardinal Cienfuegos, in altro Soggetto del Real gradimento, dopo del quale entreranno i Siciliani a godere di questa Mitra per sempre; ed acciocchè tenga questa Real Grazia il suo dovuto effetto, e compimento, essendomi stato rimesso, perchè si pubblichi il Decreto, che S. M. si è servita far nella medesima data, e rubricato di sua Real Mano, che a questo fine l'ho passato originale in mano dell' Arcivescovo di questa Città; rimetto a V. E. una copia di esso, acciocchè ne faccia l'uso, che più conviene, non dubitando, che in vista di una Grazia sì segnalata, e speciale, che Sua Maestà si è degnata concedere a questo fidelissimo Regno, e le considerabili, e molte conseguenze de'vantaggi, che ne seguono, s'infervorirà sempre più in corrispondenza del paterno amore di Sua Maestà, quello di tutti questi suoi fedeli Vassalli, per meritare così li continui effetti della sua

Rea-

Reale Munificenza. Dio conservi V. E. per molti anni. Palermo li 15. Aprile 1738.

Eccmo Signor

Il Principe Corsini.

Sig. Principe di Aragona.

Ideoque cùm in unum hodie congregati essent tres totius Regni Ordines in Generalibus Comitiis in Oratorio Venerabilis Societatis Nobilium Sanctæ Mariæ Consolationis sub titulo Pacis supra Portam Thermarum, dictus Reverendissimus Archiepiscopus Panormitanus, Illustris Princeps Buteræ, & Illustris Princeps Aragoniæ Prætor hujusmodi erga Regnum Regiam beneficentiam publicam reddidere, perlecto Regio Decreto, cujus authographum ab Excellentia Sua dicto Reverendissimo Archiepiscopo transmissum fuerat, quod est hujusmodi.

EL REY.

CRECIENDO de dia en dia con la fidelidad, y devocion de los Pueblos de la Sicilia Ulterior el Paternal Amor, que azia ellos conservamos en nuestro corazon, hemos estimado, que entre los muchos, y continuos cuydados, que tenemos de aumentar la felicidad de dichos Pueblos, haya de tener lugar principal el de establecer un fixo, y perpetuo reglamento en las presentaciones de los Arzobispados, Obispados, Abadias, Canonicados, y de mas Beneficios, y Dignidades Ecclesiasticas situadas en dicho Reyno, fundadas, y enriquisidas de la piedad de los Reyes nuestros Predecessores, y considerando, que los Padres, los Canones, la disciplina mas constante de la Santa Yglesia Catholica, y la practica de las Naciones mas considerables del Christianismo se uniforman con el derecho natural de nominarse a los Beneficios, y de mas empleos Ecclesiasticos a quellos que desde su tierna, y primera edad han servido ala Patria en el culto de las Yglesias, en la direcion de las Almas, en el buen exemplo, y en todo lo de mas, que perteneze, y mira al sublime ministerio Sacerdotal; y juntamente se uniforman con la prefuncion de las mas exacta, y recta administracion en lo espiritual, y temporal, que concurre en los naturales, y de que por la educacion, por la practica continua, por el proprio honor, y de Parientes, y Amigos, y de toda la Patria, y posteridad podran, y queran cumplir en las mas lodable forma con sus obligaciones, y finalmente concuerdan con la proba-

bili-

bilidad de poderse meyor escoger entre los naturales, particularmente quando abunden (como abundan en la Sicilia Ulterior) Ecclesiasticos doctos, prudentes, probos, y exemplares. Hemos resuelto que a todos los Arzobispados, Obispados, Abadias, Canonicatos, y otros Beneficios, y Dignidades Ecclesiasticas situadas en el Reyno de Sicilia Ulterior, se nominen en lo venidero perpetuamente Sicilianos nativos sin otra exception, que la del Arzobispado de Palermo, cuya provista estimamos reservar libre a las circumstancias de los tiempos, y de las personas, y tan solamente de la primera mutacion, que en qualquier forma se harà del Arzobispado de Monreal, despues de la qual queremos, que se pueden, y devan nominar a dicho Arzobispado de Monreal los solos Arzobispados nativos. Bien entendido, que esta nuestra Soberana resolucion no comprehende las pensiones Ecclesiasticas, que acostumbran imponerse al tiempo de hacerse las provistas, queriendo nos, que estas por util universal, y particular de nuestros amados Vassallos, y puedan en qualquier persona, que se estimara merecedora de nuestra Real Munificencia, y de los Reyes nuestros Successores indiferentemente por los servicios prestados, y que prestaran a nuestra Santissima Religion, y ala Corona; y que sabemos, que un tal establecimento suele ser de summa consolacion a los Pueblos, y estimulo a señalarse en el Ministerio Ecclesiastico a quellos, que llamados particularmente de la voluntad divina, se dedican a la vida Clerical; mandamos se publique este nuestro Decreto, que sarà inviolablemente observado por nos, y nuestros Successores en todo futuro tiempo. Dado en Napoles a quatro de Abril del mil setecientos y trienta y ocho.

ITALIANA.

IL RE.

CRescendo di giorno in giorno colla fedeltà, e divozione de'Popoli della Sicilia Ulteriore il paterno amore, che per essi conserviamo nel nostro cuore, abbiamo stimato, che fra le molte, e continue cure, che tenghiamo di aumentare la felicità di detti Popoli, abbia da tenere il primo luogo quella di stabilire un fisso, e perpetuo regolamento nella presentazione de' Suggetti, a' quali si abbiano da conferire gli Arcivescovadi, Vescovadi, Abbazie, Canonicati, ed altri Beneficj, e Dignità Ecclesiastiche situati in detto Regno, fondati, ed arricchiti dalla Pietà de' Re nostri Predecessori; e considerando, che i Padri, i Canoni, la Disciplina più co-

stan-

stante della Santa Chiesa,e la pratica delle Nazioni più considerabili del Cristianesimo,si uniformano col diritto naturale di nominarsi a' Beneficj, ed altri impieghi Ecclesiastici, quelli, che dalla lor tenera, e prima età han servito alla Patria nel culto della Chiesa, nella direzione dell'Anime, nel buono esempio, ed in tutto il resto, che appartiene,e risguarda il sublime Ministerio Sacerdotale, ed insieme si uniformano colla presunzione della più esatta, e retta amministrazione nello spirituale, e temporale, che concorre ne' Naturali, che per la educazione, per la pratica continua, pel proprio onore, e de' Parenti, ed amici, e di tutta la Patria, e posterità, potranno, e vorranno compire nella più lodevole forma alle loro obligazioni;e finalmente concordano colle probabilità di potersi meglio scegliere fra i Naturali, particolarmente quando abbondano (come abbondano nella Sicilia Ulteriore) Ecclesiastici dotti, prudenti, probi, ed esemplari, abbiamo risolto, che a tutti gli Arcivescovadi, Vescovadi, Abazie, Canonicati, ed altri Beneficj, e Dignità Ecclesiastiche situati nel Regno di Sicilia Ulteriore, si nominino per l'avvenire perpetuamente Siciliani nativi senz' altra eccezione, che quella dell' Arcivescovado di Palermo, la provision del quale stimiamo di riservare libera alle circostanze de' tempi, e delle Persone, e della prima mutazione, che in qualunque forma succederà dell' Arcivescovado di Monreale; dopo della quale vogliamo, che si possano, e debbano nominare a detto Arcivescovado di Monreale i soli Siciliani nativi, con questo però,che questa nostra suprema risoluzione, non comprenda le Pensioni Ecclesiastiche, che si sogliono imporre nel tempo di farsi le Provisioni, volendo Noi, che queste per utile universale, e particolare de' nostri amati Vassalli, possano cadere in qualunque Persona,che sarà stimata meritevole della nostra Real Munificenza, e de'Re nostri Successori, indifferentemente per li servigj prestati, e che presteranno alla nostra Santissima Religione, ed alla Corona; e perchè sappiamo, che un tale stabilimento suol esser di somma consolazione a' Popoli, e di stimolo a segnalarsi nel Ministerio Ecclesiastico a coloro, che chiamati particolarmente dalla Volontà Divina, si dedicano alla vita Chiericale, comandiamo si pubblichi questo nostro Decreto, che sarà inviolabilmente osservato da Noi, e da' nostri Successori in tutto il futuro tempo. Dato in Napoli 4. Aprile 1738.

Quod Regium Decretum, ut ad aures eorum, qui in Comitiis aderant, pervenit, summa omnium lætitia exceptum

fuit,

fuit, ut illud, quod Paterni Amoris, quo Majestas Sua hoc fidelissimum Regnum prosequitur, tam illustre testimonium præsefert, eique quàm humillimas gratias agendas summo consensu decretum fuit. Unde ut in futurum appareat, factus est præsens Actus suis die, loco, & tempore valiturus.

Papè Prothonotarius.

Eodem die 19. Aprilis primæ Ind. 1738.

IN esecutione di tal pubblicazione, ed a vista della sopradetta grazia, i sudetti tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale, rappresentanti tutto questo fedelissimo Regno, devennero alla seguente deliberazione.

Sebbene da molto tempo a questa parte siano stati agli Arcivescovadi, Vescovadi, Abbazie, ed altri Beneficj promossi i Regnicoli coll' Alternativa mantenuta, ed osservata inviolabilmente fino a' nostri giorni, essendosi ora degnata la Benigna Clemenza di Sua Maestà (Iddio conservi) consolare questo suo fedelissimo Regno colla grazia già accordata, di che tutti i sudetti Arcivescovadi, Vescovadi, Abbazie, Canonicati, ed altri Beneficj, e Dignità Ecclesiastiche di Patronato Regio, si dovessero sempre in avvenire conferire a' soli Siciliani nati in questo Regno, come anticamente osservavasi, e come prescrivono i Sacri Canoni, avendosi solamente riservato Sua Maestà per sempre l' Arcivescovado di Palermo, e quello di Monreale per una sol volta nella prima vacanza a suo Real arbitrio; e volendo li tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale congregati in questo General Parlamento, rappresentante tutto questo fedelissimo Regno, manifestare cogli effetti quanto sia resultata di universal godimento la riferita grazia, colla quale sono state esaudite le antiche brame di questi fedelissimi Vassalli, ed altresì corrispondere con quella gratitudine, che l' è permesso verso la Regal Munificenza della Maestà Sua, ancorchè conoscessero le ben note calamità del Regno; nondimeno per dimostrare la sua vera, e sincera fedeltà, ed amore nel Real Servigio, anno di uniforme parere determinato, votato, e conchiuso, non discrepando veruno di essi tre Bracci, di offerire, e pagare in riguardo della riferita Grazia stata concessa dalla sua Regal Benignità, un Donativo di altri Sc. cento mila franchi a Sua Maestà da disporne a suo Regale arbitrio, il quale dovrà pagarsi in quattro uguali paghe, la prima in Marzo 1739. la seconda in Marzo 1740. la terza in Marzo 1741. e la

Donat. di Sc. 100 V. in 4. anni, per la grazia da Sua Maestà accordata.

quarta in Marzo 1742. e da ripartirsi nell' infrascritti ceti di Persone, cioè

Scudi venti mila seicento sessantasei, e tarì otto dagli Ecclesiastici Parlamentarj, che si compongono de' Prelati, ed Abbati Parlamentarj, che entrano in Parlamento, e ciò per questa sol volta, senza che possa in alcun tempo servir di esempio in altri Donativi, per la sesta parte, in cui è stato solito concorrere il Braccio Ecclesiastico da pagarli per intiero senza deduzione, e disconto veruno.

Ripar. del Donat. Sc. venti mila seicento sessanta sei, e tarì otto dalli Ecclesiast.

Scudi ventitre mila trecento trentatre, e tarì quattro dalli Baroni Feudatarj con Vassalli, e senza Vassalli, inclusi li semplici Titoli, e che non tengono Feudi nè Vassallagio, da pagarli effettivamente, come sopra.

Sc. ventitre mila trecento trentatre, e t.4. dalli Baroni.

Scudi quindeci mila dalla Città di Palermo, e ciò per questa sol volta, senza che possa in alcun tempo servir d'esempio in altri Donativi per la decima parte, in cui è stato solito contribuire la Città, con che debbano essere esenti i suoi Cittadini, ed abitanti, esclusi solamente gli Ecclesiastici Parlamentarj, Baroni, Feudatarj, e Titoli, che contribuiscono nel presente Parlamento.

Sc. 15V. dalla Città di Palermo.

Scudi Venti mila dagli Ecclesiastici del Regno, che non sono Parlamentarj, esclusi quelli di Palermo, dovendosi anco comprendere tutti gli Regolari, Chiese, e Case Ecclesiastiche del Regno, che possedono beni, e rendite in comune, eccettuando quelli di S. Francesco dell' Osservanza, de' Reformati, e Cappuccini.

Sc. 20V. dagli Ecclesiastici del Regno non Parlamentarj.

E più tutte le Confraternità, Compagnie, Opere, e Congregazioni de' Laici del Regno, che hanno beni stabili, e rendite, con che non tengano per istituto l' Ospitalità, e cura de' Poveri, non venendo compresi quelli Ecclesiastici del Regno, che il di loro Patrimonio non eccede le oncie dodici di rendita, del quale hanno precisamente per loro sostegno, con che tanto la somma passata agli Ecclesiastici Parlamentarj, come a quelli non Parlamentarj, si debba esigere, avuta la permissione di Sua Santità.

E dalle Chiese de' Laici.

E Scudi ventimila dagli Arrendatarj, Negozianti, e Cambisti del Regno, esclusi quelli di Palermo, perchè contribuisce per tutti li suoi Abitanti la sudetta Città, ed esclusе le Università del Regno, poichè si conosce, che non possono portare maggior peso di quello si è incaricato nel Donativo delli Scudi duecento mila, dovendosi ripartire dalla Deputazione del Regno, conforme giudicherà più proprio, e di giusto, e con quelle regole giudicherà convenevoli.

Sc. 20V. dagli Arrendatarj, Negozianti, e Cambisti del Regno.

Dichiarando, che nella Tassa delli Ecclesiastici Parlamen-

men-

mentarj, e del Baronaggio, le debbano comprendere, e taſſare quelle Chieſe, Baronie, Feudi, e Titoli, rendite, ed effetti, che dalla Regia Corte ſi trovano, o ſaranno incorporati, ſequeſtrati, o con altro titolo ſe ne percepiſſero dalla medeſima i frutti con farſene le compenſe nella ſomma taſſata a confronto del Donativo, conforme è ſtato praticato negli antecedenti Donativi.

Debba pagarſi il detto Donativo in 4. anni, ed eſigerſi unicamente dalla Deputaz. del Regno.

Da pagarſi il ſudetto Donativo di Scudi cento mila in quattro eguali paghe ne' tempi di ſopra eſpreſſati, e da eſigerſi unicamente dalla Deputazione del Regno da tutte le cennate claſſi, e ceti di perſone ſenza che ſi poteſſe ingerire altro qualſivoglia Magiſtrato, o perſona alcuna, dovendo in tutto, e per tutto curarſi dalla Deputazione, la quale dovrà ſmaltire tutte le difficoltà, che inſorgeranno nella taſſa, ripartimento, ed eſigenza, ſenza che ſi poteſſe intromettere in coſa alcuna penſata, preViſta, e non penſata alcun Tribunale, o altra chi cheſſia perſona ſotto qualunque preteſto di foro, o altri motivi, con cui poteſſero eſimerſi, e ſottrarſi dall'ampla autorità, e giuriſdizione della Deputazione del Regno, dalla quale privativamente dovrà dipendere la Taſſa, ripartimento, eſigenza, ed ogni altro anneſſo, e conneſſo alla perfezione, ed intiera eſazione di detto Donativo, e che l' introiti del medeſimo ſi debbano eſigere, e depoſitare a nome della Deputazione del Regno della ſteſſa conformità, che per lo paſſato è ſtato praticato per maggior facilitazione de' Depoſitanti, e della medeſima Deputazione del Regno, pagarſi ad ogni ordine di Sua Maeſtà (Iddio conſervi.)

Quæ quidem præinſerta oblatio, & concluſio fuit per me D. Ignatium Papè Ducem Jampilerii Regium Conſiliarium, Prothonotarium, & Locothætam Regni prædicti etiam publicata, & ſtipulata coram dicto Illuſtriſſimo, & Excellentiſſimo Domino Prorege, & Sacro Regio Conſilio, & ab eodem Excellentiſſimo Domino Prorege nomine Suæ Realis Majeſtatis acceptata.

Præſentibus pro teſtibus Illuſtre Don Joanne Thoma Loredano Præſide Tribunalis Magnæ Regiæ Curiæ, Illuſtre Don Blaſio de Spucches Præſide Tribunalis Conciſtorii Sacræ Regiæ Conſcientiæ, Illuſtre Præſide Don Nicolao Fraggianni Conſultore Excellentiæ Suæ, & aliis quampluribus.

Papè Prothonotarius.

SECONDO ATTO
DEL PARLAMENTO.

Nell'Anno prima Ind. 1738. a 19. di Aprile.

Nella Felice Città di Palermo, e nel Sacro Regio Palazzo della medesima Città, alla presenza dell'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Sig. D. Bartolomeo Corsini Principe di Sismano, Duca di Casigliano &c. Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, fu per me D. Ignazio Papè Duca di Giampileri, Regio Consigliere, Protonotaro, e Luogoteta del Regno predetto letto, e pubblicato l'Atto del seguente Parlamento Ordinario.

Nell'Off. del Prot. Anno 1. ind. 1738.

Llustrissimo, ed Eccellentissimo Signore Don Bartolomeo Corsini Principe di Sismano, Duca di Casigliano &c. Principe del Soglio Pontificio, Gentiluomo di Camera, e Consigliere di Stato di Sua Maestà, Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia.

A 13. del presente Mese di Aprile essendo stati convocati di ordine di V.E. li tre Bracci di questo Regno, Ecclesiastico, Militare, e Demaniale in questa felice Città di Palermo nella Sala grande del Regio Palazzo, sedendo V. E. nel Soglio, di suo comandamento fu per me D. Ignazio Papè Duca di Giampileri, Protonotajo, e Luogotenente di questo sudetto Regno, letta, e pubblicata la proposta del seguente tenore.

Sabiendo quanto amor, y fidelidad ha sabido en todos tiempos manifestar nò menos a vuestra merced, que a la del Rey su Augustissimo Padre este fidelissimo Reyno, nò pongo la menor duda en que tantos illustres, y nobles Vassallos convocados en este General Parlamento, se haran cargo de las urgentes necessidades en que se alla Su Magestad, para poner en un perfecto estado, y reglamento sus Reales Tropas, y sus fuerzas maritimas, para tener provistas de todo lo necessario las fortalezas de estos dos Reynos para la mas segura defensa, y para suplir a tantos otros urgentes gastos, que necessariamente accompañan el principio de un nuevo, y tan glorioso Govierno: en este concepto nò solo me persuado de que nò se necessitan mas insinuaciones para dar impulso a tan distinta asamblea de occurrir con un copioso Donativo a la facili-

tacion

tacion de tantos, y tan urgentes motivos, sino que no dudo, que cadauno hara el empeño de señelarse con las mas estendidas proposiciones, en esta certidumbre yo que me hallo con el distintissimo honor de la real representacion tomo a mi cargo la gratitud con que ricivirà Su Magestad este nuevo testimonio de la devocion, y zelo de tan fieles, y amados Vassallos, y la propencion, que tendrà siempre en accordarles a quellas gracias, que imploraran a su Real Trono, y que les serviran de una prenda mas distinta del paternal amor de Su Magestad, y de la suma vigilancia, con que procura todo lo que conduce al mayor servicio de sus amados Vassallos. Palermo 13. de Abril de 1738.

El Principe Corsini.

E Conservando questo fedelissimo Regno sempre più vivo quell'indicibile universal contento, con tutto che tutt' ora concepisce nel vedersi in oggi ristabilito sotto i faustissimi auspicj del soave, e felice dominio della Real Maestà dell'Invittissimo Sovrano, e Re nostro Signore (Dio conservi) viene in congiuntura della presente General Adunanza convocata d'ordine della Maestà Sua stimolato a manifestarlo cogli effetti di quella vera, sincera, e costante fedeltà, che professa al suo proprio, e legitimo Monarca, ed altresì il fervente amore, che verso la sua Augustissima Persona regna nel petto di questi suoi fedelissimi Vassalli.

Quindi è, che li tre Bracci del Parlamento, Ecclesiastico, Militare, e Demaniale, rappresentanti tutto questo fedelissimo Regno, congregati in questo General Parlamento nell'Oratorio delli Nobili di Nostra Signora della Consolazione sotto titolo della Pace sovra la Porta di Termine di questa Città, cioè l'Ecclesiastico in una Camera di esso Oratorio, il Militare nell'Oratorio, ed il Demaniale in un'altra Camera.

Avendo fatta matura, seriosa discussione sovra l'antidetta proposta, ancorchè riflettessero le ben note calamità, ne'quali trovasi costituito il Regno a cagione delle passate guerre, e per le varie contingenze, anno di loro libera volontà con ogni prontezza accordato, votato, e conchiuso, non discrepando veruno di essi tre Bracci, di offerire, di nuovo confirmare, e prorogare gl'infrascritti Donativi triennali, e novennali per questa sol volta tantùm, senza potersi tirare consequenza, con li decorsi fino al presente, da contarsi dal giorno, che spirò la prorogazione fatta nell' ultimo General Parlamento detento sotto li 7. Luglio 1732. con questo però,

che nell'esigenza si operi con blandura, e dilazione, e colle solite preserve, clausule, e condizioni in cose simili di altri Parlamenti, conforme agli Atti da stendersi più largamente nella forma solita.

Donativo di Scudi 150V. in tre anni.

PRimariamente il Donativo ordinario di Scudi 150V. per impiegarli Sua Maestà in quello sarà del suo Real aggrado, da pagarsi in tre anni terziatamente in tre uguali tande ogn'anno, come al solito.

Di Scudi 50V. per le Fortificaz.

IL Donativo di Scudi 50V. per le fortificazioni del Regno da pagarsi in tre anni, come sopra.

Di Scudi 20V. per li Regj Palazzi.

IL Donativo di Scudi 20V. per le fabbriche de' Regj Palazzi, da pagarsi in tre anni, come sopra.

Di Scudi 24V. per li Ponti.

IL Donativo di Scudi 24V. per le fabbriche, e ripari nelli Ponti, da pagarsi in tre anni, come sopra.

Di Scudi 10V. per le Torri.

IL Donativo di Scudi 10V. per le fabbriche, e mantenimento delle Torri del Regno, da potersi augumentare, con che non ecceda li Scudi 10V. l'anno, come al presente si esige, da pagarsi in tre anni, come sopra.

Di Scudi 7500. per li Ministri del Supremo Conf.

IL Donativo di Scudi 7500. per li Ministri, ed Officiali del Supremo Conseglio d'Italia, da pagarsi in tre anni, come sopra.

Di Scudi 100V. l'anno sopra la Macina.

IL Donativo della Macina di Scudi 100V. l'anno, per anni nove, da pagarsi tertiatim ogn'anno, come sopra.

Di Scudi 50V.l'anno per il mantenimento delle Galere.

IL Donativo delli Scudi 50V. l'anno, per anni nove, da pagarsi, come sopra, per lo mantenimento delle Regie Galere; lo ristabilimento delle quali spera il Regno conseguire dalla Real Munificenza di Sua Maestà, per l'urgente necessità, che ne ha per riportare il fine per cui si contribuisce di aver le proprie squadre delle Galere di residenza in questo Regno.

Atto preservat.del Brac. Ecclesiast.

Colla contribuzione del Braccio Ecclesiastico delle feste parti in tutti li sopradetti Donativi, e per quelli dove esso Braccio concorre, e questo con tutti li decorsi dal detto Braccio Ecclesiastico dovuti dal giorno, che spirò l'ultima proroga fatta nel precitato Parlamento del 1732. precedendo prima la conferma di Sua Santità, conforme all'Atto preservati-

vo

vo fatto per il medesimo Braccio, per non incorrere nelle censure, e con tutti quelli patti, clausule, e condizioni solite, ed espressate nelle obligazioni, e prorogazioni fatte per lo passato delli sovradetti Donativi.

E più il Donativo di oncie mille per Vostra Eccellenza, di oncie duecento per il suo Cammariero, di oncie sessanta per lo Spett. Protonotajo, e Segretarj del Regno assistenti nel Parlamento, e di oncie quaranta alli Portieri di Camera, che assistono per servimento, ed in oltre alle porte, dove si radunano li tre Bracci, tutti soliti pagarsi in ogni Parlamento intieramente in una Tanda, da esigersi, come si prattico nel Parlamento del 1732. ed in altri antecedenti Parlamenti.

Donat. di oncie mille a S.E. di onc. 200. al suo Camar. e di oncie 60. al Proton. ed altri Offic. e di oncie 40. alli Port. di Camera.

In oltre li tre Bracci del Parlamento rappresentanti questo fedelissimo Regno, ancorche avessero presenti le notorie calamità del Regno, costituito presentemente all' ultimo crollo delle miserie, ed a segno d' impossibilità a poter contribuire altro peso, non dimeno per render palese l' animo pronto, e volontà di corrispondere all' obbligo di fedelissimi Vassalli, i quali in ogni classe trovandosi destituti, e resi incapaci a poter vivere, e specialmente i Baroni, che non possono soddisfare, e contribuire i pesi, e soggiogazioni dovute sopra i loro Feudi, e Terre, ed astretti all' incontro dall' anelante desiderio di voler servire colla più ossequiosa, e rassegnata ubbidienza al suo legitimo Monarca, anno con ogni prontezza determinato, votato, e conhiuso, non discrepando veruno di essi tre Bracci, offerire, e pagare un Donativo straordinario di Scudi duecento mila franchi a Sua Maestà, da disporne a suo Reale arbitrio, da pagarsi in quattro uguali paghe, la prima in Settembre prossimo venturo 1738. la seconda in Settembre 1739. la terza in Settembre 1740. e l' ultima in Settembre 1741. accollandosi il Regno nelle infrascritte classi di persone, che dovranno contribuire il riferito Donativo di Scudi duecento mila di supplire respettivamente le rate di quelle Persone franche de Jure, e di coloro, che si trovano d' essere stati affrancati fino al tempo del governo della Real Maestà del Re Filppo Quinto, però che volendo Sua Maestà (la Divina guardi) far franche altre Persone, debbano cedere le porzioni delle medesime in danno, e diminuzione del riferito Donativo, senza che il Regno sia tenuto rifondere le rate di tali persone, che vorrà affrancare la Maestà Sua; quale Donativo Straordinario di Scudi duecento mila si debba ripartire sovra l' infrascritti ceti di Persone, che dovranno contribuire le rispettive rate seguenti.

Donativo straord. di Sc. 200 V. in 4. anni.

Ripartimento del Donativo

Scudi trenta mila trecento trentatre, e tarì quattro, che

cor-

corrispondono alla sesta parte delli Scudi duecento mila, soliti contribuire in ogni Donativo il Braccio Ecclesiastico, che sono li Prelati, ed Abbati Parlamentarj, che entrano in Parlamento, da pagarsi effettivamente, e per intiero, senza disconto, bonifica, nè deduzione alcuna, per dover pur anco supplire la respettiva rata de' franchi, come sopra si è detto.

Sc. trenta tre mila 333. e tari 4. dagli Ecclesiast. Parlamētarj.

Scudi venti mila dalla Città di Palermo per la sua solita decima parte, nella quale concorre in ciascum Donativo, con che debbano essere esenti i suoi Cittadini, ed abitanti, esclusi solamente gli Ecclesiastici Parlamentarj, e Titoli, che contribuiscono nel presente Donativo.

Sc. 20V. dalla Città di Palermo.

Scudi trentacinque mila dalli Baroni Feudatarj con Vassalli, e senza Vassalli, inclusi i semplici Titoli, e che non tengono Feudi, nè Vassallagio, da pagarsi effettivamente, e per intiero senza deduzione, bonifica, nè disconto alcuno, dovendo supplire le rate de' franchi, come sopra si è detto, da ratizarsi le Tasse antedette dalla Deputazione del Regno secondo li parerà, avvicinandosi al più giusto, ed adequato ripartimento a proporzione delle forze, e facoltà di ognuno, tanto a quelli, che fanno servigio militare, come ad altri, che non lo fanno, e con tutte quelle regole, che stimerà convenevoli.

Sc. 35V. dalli Baroni.

Scudi trentamila dagli Ecclesiastici del Regno, che non sono Parlamentarj, li quali non contribuiscono alle Gabelle delle Università imposte per pagare le tande, e Donativi Regj, nè in alcun altro servigio, e maggiormente che avendo contribuito nel presente Donativo la sua porzione il Braccio Ecclesiastico, che viene composto dalli soli Prelati, ed Abbati, che anno voto in Parlamento, è di giusto, che non restino liberi, e con immunità gli Ecclesiastici del Regno, e però debbano tassarsi scudi trenta mila tutti gli Ecclesiastici non Parlamentarj del Regno d'ogni qualità, che siano, esclusi quelli di Palermo, perchè per essi contribuisce la detta Città di Palermo, dovendosi anco comprendere tutti li Regolari, Monasterj, Chiese, e Case Ecclesiastiche del Regno, che possedono beni, e rendite in comune, eccettuando quelli di S. Francesco dell'Osservanza, de' Reformati, e Cappuccini, come pure li Monaci, ed Abbati, li quali concorrono in Parlamento, e contribuiscono nella porzione tassata al Braccio Ecclesiastico, come sopra.

Sc. 30V. dagli Ecclesiast. del Regno nō Parlamentarj.

Devono anche contribuire in questa parte li Conventi Regolari.

E più tutte le Confraternità, Compagnie, Opere, e Congregazioni di Laici del Regno, che ànno beni stabili, e rendite, con chè non tengano per istituto la Ospitalità, e cura de' poveri, per contribuire in questo Donativo colla stessa

E le Chiese de' Laici.

ugua-

uguaglianza, e proporzione, che s'ha da osservare nelli Secolari, non venendo compresi in tal contribuzione quelli Ecclesiastici del Regno, che il loro Patrimonio non eccede le oncie dodici di rendita, del quale hanno precisamente bisogno per lo sostegno; con che tanto la somma tassata agli Ecclesiastici Parlamentarj si debba esigere, avuta la permissione di Sua Santità.

Scudi ventun mila seicento sessantasei, e tarì otto dagli Esteri così Secolari, come Ecclesiastici di qualunque grado, e condizione, che fossero (avutane però, come sopra, per detti Ecclesiastici la permissione di Sua Santità) che hanno beni in questo Regno attualmente fruttanti, e sovra il loro effettivo prodotto annuale, e che non commorano in esso cum domo, & familia, da tassarsi, e ripartirsi dalla Deputazione del Regno in quella rata, che gli sembrerà giusta, e proporzionata, dovendo detti Scudi ventun mila seicento sessantasei, e tarì otto pagarsi effettivi, e per intiero, come sovra si è detto.

Sc. vẽtun mila seicento sessantasei, e tarì otto dagli Esteri.

Scudi sessanta mila da tutte le Università del Regno da pagarsi effettivi, e per intiero, come sopra, da ripartirsi, e pagarsi da tutte le persone secolari padroni di beni mobili, e stabili di dette Università tanto Demaniali, quanto Baronali, secondo li reveli de' beni rivelati nell'ultima numerazione dell'anime, inclusa la Città di Messina, e suoi Casali, come si è praticato in somiglianti Donativi, inclusi li Mercadanti, Negozianti, e Cambisti delle piazze (esclusi solamente quelli della Città di Palermo, perchè per i suoi Abitanti contribuisce la sua decima parte la riferita Città) alli quali dovrà la Deputazione del Regno ripartire la rata loro in quella somma, che in vista delle diligenze da praticarsi, stimerà giustificata, esclusi gli Ecclesiastici, perchè contribuiscono nel presente Donativo, dovendosi ripartire li riferiti Scudi sessanta mila dalla Deputazione del Regno a tutte le sudette Università, inclusi li sudetti Mercadanti, come sopra, ed esigerli dalli loro Abitanti sopra li fuochi delle stesse Città, e Terre, cioè da' Capi di famiglia benchè vivessero in una stessa casa, esclusi però tutti li miserabili, e Giornadieri, che vivono collo stento, e travaglio delle loro fatiche, e giornate, secondo parerà alle persone, che si eligeranno per detta tassa, come in appresso si dirà; coll' avvertenza però, che al meno abile non possa tassarsi meno di tarì due, e gli altri facoltosi, e possessori di beni così stabili, come mobili di qualsivoglia condizione si fossero, si debbano tassare a proporzione delle proprie forze, e beni, che possedono così nel luogo, e Terra dove abitano, come in alieno territorio; pre-

Sc. 60V. da tutte le Università del Regno.

venendo ancora, che da detta tassa non devono essere esclusi, e trattati come Giornadieri quei, che hanno principalmente ufficio, che si dice Maestranza di qualsivoglia sorte, a riserva di quelli, che attendono presso loro al diario lavoro delle rispettive Maestranze, volgarmēte detti Lavoranti, e ciò tutto che siano di quelli, che sogliono avere in alcune parti esenzioni, come sono Argentieri, Speziali, Pittori, ed altri di tale sfera, e con avvertenza, che nessuna Città, e Terra faccia tassa sovra i beni del suo Territorio, che siano posseduti da Persone abitanti in altre Università, dovendo ciascuno portare il peso delle sue rate per tutti i suoi beni nel suo luogo ove soggiorna.

Quale tassa, seu contribuzione, o ripartimento debba farsi di ordine della Deputazione del Regno nella forma seguente, cioè

Come deb ba farsi la Tassa nel Regno.

Si ha da formare in ogni Città, e Terra Demaniale, e Baronale una Giunta, nella quale intervenendo il Capitano di Giustizia, e li Giurati con due voti, ed in caso di discordia fra i Giurati a quello, che vorrà la maggior parte di loro, ed il Segreto, che sono quattro voti.

Dell' Ecclesiastico il Vicario Generale, e la prima Dignità delle Chiese Cattedrali, ed in quelle Città, e Terre, che non sono Capo di Vescovado, e sono Collegiate Insegni sia il Vicario Foraneo, e la prima Dignità; e succedendo il caso, che concorrono questi due posti in una sola persona, entrerà la Dignità, o Canonico più antico, e nelle Parrocchiali il Vicario Foraneo, ed Arciprete, e caso che questi due posti si trovassero nello stesso Soggetto, debba entrare il Sacerdote più antico di età, e dove saranno Conventi di Regolari, entreranno in detta Giunta due de' Superiori di detti Conventi per antichità, secondo il grado, e precedenza, che tengono nelle pubbliche Processioni; e dippiù due de' Borgesi, sì due Artisti, che servissero per riguardare le persone di minore sfera, e li Borgesi per lo Borgesato, come si costuma in dette Città, e Terre, che pagano li Donativi per tassa; quali Borgesi, ed Artisti l'abbiano da eligere li Giurati di ogni Terra, che in tutto vengono a comporre dieci voti del grembo, e membri, che hanno da entrare in questa contribuzione, e vengono avvertiti, che nè per odio, nè per altro rispetto umano aggravino l'uno, ed allegeriscano gli altri, e tengano Iddio avanti gli occhi; e per il maggior accerto della Giustizia distributiva, dovranno le persone Secolari elette, come sopra, per questa tassa, prestare il giuramento in mano del Maestro Notaro, di do-

veasi

versi diportare in tale assunto con ogni sincerità, e le persone Ecclesiastiche tacto pectore more Sacerdotali, e doversi regolare colla giustizia, e senza inferire per connivenza il minor aggravio, lasciando libera l'autorità alla Deputazione del Regno di potere esaminare, e rivedere dette tasse, quando ne avesse il ricorso, e di poter similmente aggiungere uno, o più Soggetti alla formazione delle Tande da farsi, quando l'esigesse il bisogno per accerto del giusto.

E seguito ciò senza aggravio di persona alcuna, ha da incaricare la Deputazione del Regno li Giurati d'ogni Città, e Terra, che debbano far nomina di tre Soggetti abili, ed idonei per eligersi dalla Deputazione uno de' medesimi per Depositario, e Tesoriero del sudetto Donativo, il quale non debba essere esente dalla tassa, ma venghi tassato a confronto delle sue forze, e facoltà; e nemmeno debbano essere esenti li Giurati, e chichesia altro Ufficiale, dovendo tutti concorrere nella contribuzione, e subire il peso a proporzione de' rispettivi averi, senza eccezione veruna, restando sempre obbligati nomine proprio, ed a carico, e rischio di detti Giurati delle sudette Città, e Terre le rimesse, e sicurtà del denajo ne' tempi dal Parlamento stabiliti, e si consegnino al Tesoriero, o sia Depositario le note de' contribuenti per farsi dal medesimo la esazione, restando sempre a carico de' Giurati, nel tempo de' quali si matura la Tanda del pagamento di detto Donativo, la rimessa del danajo.

Dichiarando, che nella tassa degli Ecclesiastici Parlamentarj, e del Baronaggio, ed ancor degli Esteri, si debbano comprendere, e tassare quelle Chiese, Baronie, Feudi, e Titoli, e rendite, ed effetti, che dalla Regia Corte si trovano, o saranno incorporati, sequestrati, o con altro titolo se ne percepissero dalla medesima i frutti, con farsene le compense nella somma tassata a confronto del medesimo Donativo, conforme è stato pratticato negli antecedenti Donativi.

Da pagarsi il sudetto Donativo di Scudi duecento mila in quattro uguali paghe ne' tempi di sopra dichiarati, e da esigersi unicamente dalla Deputazione del Regno da tutte le sovradette classi, e ceti di persone, senza che si potesse ingerire per detti ripartimenti, tasse, ed esigenze altro qualsivoglia Magistrato, o persona alcuna, dovendo in tutto, e per tutto curarsi dalla Deputazione, la quale dovrà smaltire tutte le difficoltà, che insorgeranno nella tassa, riparrimento, ed esigenza, senza che si potesse intromettere in cosa alcuna pensata, prevista, e non pensata alcun Tribunale, o altra chiche-

Detto Donativo deve pagarsi in 4. anni, ed esigersi dalla Deputazione del Regno

ſia perſona ſotto qualunque preteſto di foro, o altri motivi, concui poteſſero eſimerſi, e ſottrarſi dall' ampla autorità, e giuriſdizione della Deputazione, dalla quale privativamente dovrà dipendere la taſſa, ripartimento, eſigenza, ed ogni altro anneſſo, e conneſſo, alla perfezione, ed intiera eſazione di detta donazione, come ſi è detto di ſopra, e che gl' introiti del medeſimo ſi debbano eſigere, e depoſitare a nome della Deputazione del Regno della ſteſſa conformità, che per lo paſſato è ſtato pratticato per maggior facilitazione de'Depoſitanti, e dalla medeſima Deputazione del Regno da pagarſi ad ogni mandato di Sua Maeſtà (Iddio conſervi.)

E come che dall'ultima numerazione ſin'al preſente giorno ſi è conoſciuta una notabile mutazione delle Univerſità del Regno dallo ſtato di prima, trovandoſi alcune augumentate coſsì in anime, come in facoltà, ed all' incontro altre minorate; è ſtato perciò determinato doverſi fare la nuova numerazione dell' anime, e facoltà del Regno con uguagliarſi con giuſtizia il peſo da eſeguirſi con quel metodo, e forma, che ſi giudicherà più plauſibile, e meno ſenſibile al Regno, laſciando però ſempre alli Deputati del medemo la cura di regolare quelle providenze, che ſtimeranno più accertate,per poterſi ſeguire la numerazione ſudetta con ogni giuſtizia, e colla minor ſpeſa ſi poteſſe pratticare, con che non poſſano giammai deſtinarſi Vicarj, o Commiſſarj Generali, nè altre Perſone con qualſiſia titolo, così per non far ſubire al Regno l' aggravio di sì conſiderabile ſpeſa, sì anco per aver manifeſtato la eſperienza, che niente profittano all' accerto del fine, motivo che incarica alli riferiti Deputati di adoperare la maniera più propria per conſeguirſi colla maggior economia, e riſparmio; ed a tale effetto ſi dà dal Regno alli Deputati ſudetti la poteſtà neceſſaria, ed il preciſo incarico, che nel mentre eſeguiranno la riferita numerazione,debbano ſollecitare dalla Benigna Clemenza di Sua Maeſtà l'opportuno rimedio per ripararſi il grave diſordine per l' ecceſſivo numero dell' Eccleſiaſtici, delle ſimolate traslazioni di effetti di Laici in teſta di Eccleſiaſtici, e delle frodi, che commettono in pregiudizio delle gabelle; per quali inconvenienti ne fu dal Regno nel Parlamento del 1720. eſpoſta la neceſſità del riparo, con che mentre non ſarà pubblico il nuovo ripartimento, ſi abbia da continuare la eſigenza, e pagamento de'ſudetti Donativi, conforme ſin'oggi è ſtato pratticato; ed in oltre manifeſtando la eſperienza, quanto in oggi ſia pur troppo augumentato il numero delle Chieſe, Monaſterj, Conventi, Luoghi pii, e Communità di Regolari, che con-

Determinazione di farſi la numerazione dell' Anime.

Grazie dimandate dal Parlamento.

cor-

corrono all'eccessivo numero degli Ecclesiastici; e con ciò essendosi considerati i gravi inconvenienti, che colle nuove fondazioni di detti Luoghi Pii, e coll'estenzione, o fabbriche de' loro edificj si accrescono, sì in danno de' Regali interessi per ragion delle Dogane, ed altre franchiggie, come in pregiudizio delle povere Università, venendo con questo mezzo ad esser privati i Secolari del commodo delle loro abitazioni, ed a cascar sopra loro tutto il peso, anco per que' nuovi Territorj, e beni, che si acquistano da' Religiosi, e da altre Communità Ecclesiastiche, le quali novamente s' introducono; si è perciò stimato per utile, e pubblico beneficio, che dopo la Reale approvazione di Sua Maestà, non si debba permettere in questa Capitale, e nel Regno, senza prima ottenere il Reale permesso dalla Maestà Sua, nuova fondazione, o fabbrica di Conventi, di Monasterj, o d' altri Luoghi Pii, nè in qualunque maniera maggior dilatazione, o estenzione di quelle, che attualmente vi sono sì dentro, che fuori dell' abitato di questa, e di tutte le altre Città, e Terre, e Casali del Regno. Il braccio però Ecclesiastico acconsentì circa questo punto nella seguente, e precisa forma; cioè essendo il Braccio ben sicuro della Pietà di Sua Maestà, non dissente al punto, che non si facessero fondazioni nuove tanto di Conventi, quanto di Moniali, che di Religiosi, senza l' Oracolo di Sua Maestà.

Quæ quidem præinserta oblatio, & conclusio fuit per me D. Ignatium Papè Ducem Jampilerii Prothonotarium, & Locothætam Regni prædicti, publicata coram dicto Illustrissimo, & Excellentissimo Domino Prorege, & Sacro Regio Consilio, & ab eodem Excellentissimo Domino Prorege nomine Sacræ Regiæ Majestatis acceptata.

Præsentibus pro testibus Illustre D. Thoma Loredano Præside Tribunalis Regii Consistorii Sacræ Regiæ Conscientiæ, Illustre Præside D. Nicolao Fraggianni Consultore Excellentiæ Suæ, & aliis quampluribus.

Papè Prothonotarius.

LETTERA REALE
PER LE GRAZIE RICHIESTE DAL PARLAMENTO.

EL Secretario de Estados, y de Justicia, y Gracia Don Bernardo Tanucci me escrive de Real Orden una carta del tenor seguiente. Excelentissimo Señor. Persuadido el Rey del amor, y atencion de estos sus fieles Vassa-

llos

llos azia sù Real Corona, haviendo accreditado uno, y otra en las occasiones, que se han ofrecido de sù servicio, no pudian dudarlo haviano da continuar en la del Donativo cuya exito haviendo sido corrispondente a la Real Confianza, como Vuestra Excelencia lo avisa en carta de 25. del passado Abril, que y pase en la soberana intelligencia de Su Magestad, ha quedado muy agradecido assì del Extraordinario de trecientos mil escudos, como del ordinario, que me manda participarlo a Vuestra Excelencia a fin que comunicado en su Real nombre a los tres Brazos, Ecclesiasticos, Baronal, y Demanial la particular gratitud con que ha quedado el animo de Su Magestad, seyan al mismo tiempo la Real propencion en quanto fuere de la Ventaja, y beneficio de essos Pueblos. Hize assì mismo presentes a Su Magestad los recursos, que se expressano en uno de los dos Actos Parlamentarios, que Vuestra Excelencia me remite para Su Magestad, concernientes uno a la nueva numeracion de las Almas, que contiene todo esse Reyno, para yguagliarse el Patrimonio de las Universidades, y otro a obviarse el desorden, que motivan las fabricas, y qualquier genero de edificios para lugares, y obras pias, y el fraude, que cometen los Ecclesiasticos en prejuicio de las gabellas, y al tiempo, que conoce el Rey la precision de dar providencia sobre estos puntos quere se maneje la conducta de ellos con toda providencia sin ruydo sin que se larguen los Pueblos despersos, que no pueden suffrir sin que se dè ocasion de quexas, y finalmente con tal, y tanta quietud, y garbo, que ninguno tenga motivo de formar querelas, pero que al mismo tiempo se averte el intento, y se execute lo que fuere de razon, y justicia, paraque sobre estos articulos se vada con cuydado, moderacion, y prudencia, me manda Su Magestad decir a Vuestra Excelencia encargue a quien toca examine maduramente las materias, y las circumstancias, con los quales quiere, que se traten, proponga los medios mas adequados, por los quales se consiga la riferida numeracion de Almas, se eviten las fraudes de las gabellas, y se impidan los nuevos edificios de Lugares pios, y otros de este genero, pudiendose sobre este punto ponderar que esse Senadò, como a quien toca el cuydado de la construcion de las fabricas de la Ciudad, y el conocimiento de los lugares, y calles donde se fituan, dispusiesse, que antes de empensarse qualquier edificio, se le diesse noticia a fin de examinar si combiene, o nò levantarse, siendo de la inspecion del mismo la buena semetria de la Ciudad de Palermo, de los calles, y de todo quanto al ornado de ella pertenece en caso que an-

tes

tes de darse la providencia ocurriesse darse principio a alguna fabrica para Yglesias, y otras pias obras, dispondrà Vuestra Excelencia por via del Magistrado a quen tocare, se alze la mano en ella hasta nuevo orden, sin passar a otra declaracion, pudiendose practicar lo mismo en las Ciudades del Regio Demanio, y Tierras Baronales, en las quales a mas de los Jurados havran de intervenir los Capitanes de Justicia de los respectivos lugares, y del parecer de los Sugetos a quienes toca tractar del asumpto, darà Vuestra Excelencia a Su Magestad a fin de dar los ordenes consecutivos por lo que toca a la dispensa Pontificia, para dispensar a los Ecclesiasticos, que concurran en la contribucion de los Donativos arriba expressados, ha dado Su Magestad las correspondientes providencias, como la Diputacion del Reyno lo solicita; para cobrar las ratas a los dichos Ecclesiasticos tocantes. Dios guarde a V. E. muchos años. Y en su execucion comunico a V. S. esta soberana deliberacion de Su Magestad para su inteligencia la primera, y para que por lo tocante a la segunda haga V. S. a tenor de la misma el informe, que Su Magestad manda sobre los espressados puntos con la mayor distincion, y brevedad possible, a cuyo efecto se juntarà V. S. desde luego, y las mas frequentes vezes, que pudiere a fin de ponerlo quanto antes a mis manos, para passarlo a las Reales de Su Magestad segun lo ordena. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo 14. de Julio 1738.

El Principe Corsini.

A la Deputacion de este fidelissimo Reyno.

PAR-

PARLAMENTO CVI.

Nell' Anno 5. Ind. 1741. a 25. Ottobre.

Nella Felice Città di Palermo, e nel Sacro Regio Palazzo della medesima Città, alla presenza dell' Illustriss. ed Eccellentiss. Sig. D. Bartolomeo Corsini Principe di Sismano, Duca di Casigliano, &c. Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, fu per me D. Ignazio Papè Duca di Giampileri, Regio Consigliere, Protonotaro, e Luogoteta del Regno predetto, letto, e pubblicato l'Atto del seguente Parlamento Ordinario.

Nell' Off. del Prot. lib. An. 5. ind. 1741.

Llustrissimo, ed Eccellentissimo Signore Don Bartolomeo Corsini Principe di Sismano, Duca di Casigliano &c. Principe del Soglio Pontificio, Gentiluomo di Camera, e Consigliero di Stato di Sua Maestà, Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia.

A 11. del presente Mese di Ottobre essendo stati convocati di ordine di V.E. li tre Bracci di questo Regno, Ecclesiastico, Militare, e Demaniale in questa felice, e fedelissima Città di Palermo nella Sala grande del Regio Palazzo, sedendo V. E. nel Soglio di suo comandamento, fu per me D. Ignazio Papè Duca di Giampileri, Protonotajo, e Luogoteta di questo sudetto Regno, letta, e pubblicata la proposta del seguente tenore.

Non fa duopo di lunghe, e ben tessute concioni per render presente ad Adunanza sì distinta, e qualificata per merito, nascita, e graduazioni, quante siano le spese necessarie per mantenere col dovuto decoro, e stima una ben regolata Monarchia, giachè sono sicuro, che ciascheduno de'membri, che la compone, mediante il purgatissimo suo discernimento, e la gran prattica tiene delle politiche cose, ne resta intieramente persuaso. Poche parole, che impieghi in rappresentargli il bisogno tiene il Regio Erario di esser soccorso con ajuti straordinarj, gli faranno certamente tal impressione da accorrere con tutta la maggior prontezza, ed unanimità in un'abbondante proporzionato straordinario Donativo, e l'uso favorevole fatto dal suo Monarca de' passati, in mettere sopra di uno scelto piede le sue numerose Truppe, e la sua Marina; in render sicure da ogn' insulto nemico le Piazze

de'

de'fuoi Regni con nuove, e valide fortificazioni; i conchiufi trattati con varj Principi, fpecialmente quello coll' Imperio Ottomano, che rendono ftimato, e temuto il Sovrano, e fempre florido il commercio de' Sudditi, gli ferviranno di maggiore incoraggimento a dar abbondanti riprove di loro generofità, ed amore verfo di un Principe, che con iftancabile applicazione ad altro non penfa, che al buon regolamento de'fuoi Popoli, ed a rendergli col fuo paterno amore fempre felici, e contenti; vi fi aggiunge pure l'altro motivo del faufto avvenimento in quefto tempo occorfo della prima Prole, che il fommo Datore di ogni bene fi è compiaciuto accordare a'noftri Regnanti (che il Signore fi degni confervare per lunghiffimi, e feliciffimi anni) e che fu la maggior confolazione de' fuoi benemeriti Sudditi, che altro non fanno bramare, che la perpetuità di una defcendenza a loro sì propriżia, e fempre da effi venerata, ed amata. Sicura dunque del zelo, e della generofità di ciafcheduno di loro, anticipo l' afficurazione del gradimento ne dimoftrerà la Maeftà Sua, e mi fo animo ad afficurargli poter fperare dalla fua fomma beneficenza il confeguimento di quelle grazie, che giudicheranno convenevoli alla loro foddisfazione, ed al pubblico bene; ed io, che per la feconda volta mi trovo col diftintiffimo onore di prefedere in fuo Real nome a quefto Illuftre Parlamento, me ne faccio tutto il carico, ed infieme paffo a bramare a tutto il Regno, che con tanto affetto, e gentilezza mi ha riguardato, ogni vera, ftabile, e compiuta felicità. Palermo 11. Ottobre 1741.

Il Principe Corfini.

AVendo intanto li tre Bracci del Parlamento, Ecclefiaftico, Militare, e Demaniale, che compongono tutto quefto fideliffimo Regno, fatta matura, e feriofa rifleffione alle circoftanze rimarcate nell'arringa, e propofta fudetta, ancorchè aveffero prefente lo ftato deplorabile pur troppo notorio del Regno, in oggi ridotto quafi all' ultimo crollo delle miferie, che univerfalmente fi fperimentano da per tutto a cagion delle paffate guerre, e delle varie vicende de' tempi in qualfifia ceto di perfone, refe impoffibilitate a fubbire pefi maggiori di quelli, che foffrono; tuttavolta prevalendo nell'animo di quefti fideliffimi Popoli quella vera, fincera, e coftante fedeltà, non men che quell' ardentiffimo defiderio di corrifpondere all' amore, che confervano fempre più vivo verfo la Real Maeftà del loro legitimo Monarca, e Re noftro Signore (Iddio confervi), che fi è degnata in-

tempo del suo felicissimo dominio fargli godere quell'effetti della sua Real Munificenza col conservar intatti a questo suo fidelissimo Regno li Privilegj statigli concessi da' Serenissimi Re Predecessori, e specialmente quello della grazia, che il Real Animo suo clementissimo benignossi ultimamente accordarle di dover esser in avvenire a tutti li nostri Beneficj, e Dignità Ecclesiastiche, a riserva del solo Arcivescovato di Palermo, promossi sempre li soli Siciliani nativi nel Regno, ad esclusione di chicchessia altro, come meglio dal Diploma Reale de'quattro Aprile 1738., e spinti altresì dalla fausta congiuntura si è incontrata del felice nascimento della Real Principessa Elisabetta, spiacendoli al segno maggiore di non poter far conoscere colle più vive ossequiose dimostranze l'immensa general allegrezza concepita da tutto questo fidelissimo Vassallaggio, poichè a misura si accrescon le proprie obbligazioni, mancan le forze del Regno in ogni ordine di persone per l'evidenti comuni calamità, che le han ridotte in istato da nemmeno poter accorrere gli oneri, e pesi, che subiscono; anno per tali doverosi riguardi li riferiti tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale, che costituiscono tutto questo fidelissimo Regno, collegialmente congregati in questo General Parlamento nella Venerabile Casa de' Reverendi Padri Chierici Regolari Teatini, cioè l'Ecclesiastico nell'Oratorio di S. Giuseppe de'Maestri Falegname, il Militare nell'Oratorio della Congregazione de'Reverendi Sacerdoti sotto titolo della Carità di S. Pietro, ed il Demaniale in un'altro Oratorio, tutti tre dentro il Chiostro di essa Casa, anno divenuto di loro libera, e spontanea volontà, con ogni prontezza di animo accordato, votato, e conchiuso, non discrepando veruno di essi tre Bracci, ed il Braccio Ecclesiastico secondo l'atto preservativo, che fa esso solo, di offerire di nuovo, confermare, e prorogare l'infrascritti Donativi per questa volta solamente, senza poter tirare conseguenza, colli decorsi fino al presente, da contarsi dal giorno spirò la prorogazione fatta nell'ultima General Adunanza detenuta, e conchiusa nel giorno 19. Aprile 1738. con questo però, che nell'esigenza si operi con blandura, e dilazione, e con le solite preserve, clausule, e condizioni in casi simili di altri Parlamenti, conforme agli Atti da stendersi nel presente nella forma accostumata.

Atto preservat. del Brac. Ecclesiast.

PRimariamente il Donativo ordinario di Scudi 150V. offerto nel Parlamento Generale de'26. Agosto 1502. e successivamente confermato per impiegarli Sua Maestà in

Donativo di Scudi 150V. in tre anni.

quello

quello farà del fuo Reale aggrado, da pagarfi in tre anni a ragione di Scudi cinquanta mila l'anno terziatamente in tre uguali tande ogn'anno, come al folito.

IL Donativo di Scudi 50V. offerto nel Parlamento de' 17. Marzo 1531. e fucceffivamente prorogato, per le fortificazioni del Regno, da pagarfi in tre anni, come fopra.

Di Scudi 50V. per le Fortificaz. in 3. anni.

IL Donativo di Scudi 20V. per le fabbriche de' Regj Palazzi, offerto nel Parlamento de' 15. Giugno 1567. e fucceffivamente prorogato, da pagarfi in tre anni, come fopra.

Di Scudi 20V. per li Regj Palazzi in 3. anni.

IL Donativo di Scudi 24V. per le fabbriche, e ripari de' Ponti, offerto nel Parlamento de' 8. Marzo 1555. e fucceffivamente prorogato, da pagarfi in tre anni, come fopra.

Di Scudi 24V. per li Ponti in 3. anni.

IL Donativo di Scudi 10V. per le fabbriche, e manutenzione delle Torri del Regno, offerto nel Parlamento de' 9. Aprile 1579. e fucceffivamente prorogato, da poterfi augumentare, con che non ecceda li Scudi dieci mila l'anno, come al prefente fi efige, da pagarfi in tre anni, come fopra.

Di Scudi 10V. per le Torri in 3. anni.

IL Donativo delli Scudi fette mila cinquecento, quali per lo paffato fi pagavano per li Miniftri, ed Officiali del Supremo Confeglio d'Italia, ed oggi alla Suprema Giunta di Confulta di Sicilia, offerto nelli Parlamenti de' 22. Maggio 1609. e delli 18. Agofto 1624. e fucceffivamente prorogati da pagarfi in tre anni, come fopra. Colla contribuzione del Braccio Ecclefiaftico della fefta parte per quelli Donativi, per li quali effo Braccio ha concorfo, e quefto con tutti li decorfi dal detto Braccio Ecclefiaftico dovuti dal giorno, che abbia fpirata l'ultima proroga fatta nel precitato Parlamento del 1738. precedendo prima la conferma di Sua Santità, conforme all'Atto prefervativo oggi fatto per il medefimo Braccio, e con tutti quelli patti, claufule, e condizioni folite, ed efpreffate nelle rifpettive oblazioni, e prorogazioni fatte per lo paffato per li fovracennati Donativi.

Di Scudi 7500. per li Miniftr. della Suprem. Giunta di Sicilia in tre anni.

Contribuzione della 6. parte in tutti li detti Donativi del Brac. Ecclefiaftico.

E più il Donativo di oncie mille per una fol volta per V.E. di oncie duecento per il fuo Cameriero, di oncie feffanta per lo Spett. Protonotajo, e Segretarj del Regno nel Parlamento, e di oncie quaranta alli Portieri di Camera, che affiftono per fervimento, ed inoltre alle Porte dove fi radunano li tre Bracci, tutti foliti pagarfi in ogni General Parlamento intie-

Donat. di onc. mille a S. E. di 200. per il Camar. di oncie 60. al Protot. e Secret. e di onc. 40 alli Port. di Camer.

intieramente in una Tanda, da eligersi, come si prattico nel Parlamento del 1738. ed in altri precedenti Parlamenti.

In oltre come che questo fedelissimo Regno nell' amore, e fedeltà verso l' Augustissima Persona del suo Sovrano, non la cede a veruno, per darne un più evidente saggio in mezzo alle debbolezze delle proprie forze, ed altresì un più vivo contrasegno dell' indicibile godimento, che prova per la nascita della Real Principessa, e nel tempo stesso avendo in considerazione le ingenti espensioni, che dalla Maestà Sua vengono impiegate per la sussistenza delle Truppe, e manutenimento delle fortificazioni di questo suo fedelissimo Regno, e per l' urgenti bisogni del Regio Erario, li detti tre Bracci, Ecclesiastico, Militare, e Demaniale, che compongono il Regno tutto, convocati in questa Generale Adunanza, anno pur anco di loro spontanea, e libera volontà, accordato, votato, e conchiuso, non discrepando veruno di essi tre Bracci di offerire alla Maestà Sua un Donativo straordinario di Scudi trecento mila franchi a Sua Maestà da disporne a suo Reale arbitrio, accollandosi il Regno nelle infrascritte classi di Persone, che dovranno contribuire il riferito Donativo di Scudi trecento mila di supplire respettivamente le rate di quelle Persone franche de Jure, e di coloro si trovano di essere stati affrancati fin dal tempo del governo della Real Maestà di Filippo Quinto; con questo però, che avendo, o volendo Sua Maestà (la Divina guardi) far franche altre Persone, debbano cedere le porzioni delle medesime in danno, ed in diminuzione del riferito Donativo, senza che il Regno sia tenuto rifondere le rate di tali Persone, che sono state, e saranno affrancate dalla Maestà Sua. Quale somma di Scudi trecento mila offerta da tutti i tre Bracci, nemine discrepante, si dovrà ripartire sovra l'infrascritti ceti di Persone, che dovranno contribuire le respettive rate seguenti colle clausule infra espressande, secondo il voto del Parlamento, a riserba del Braccio Ecclesiastico, il quale in alcuni punti è stato di contrario sentimento, come al suo atto di dissenso.

Donativo straord. di Sc. 300V.

Ripartimento del Donativo straordin.

Scudi cinquanta mila da contribuirsi volontariamente sotto la clausula dell' assenso Apostolico, come sotto, dal Braccio Ecclesiastico, costituito da' Prelati, ed Abbati, che entrano in Parlamento, riserbandosi li Titolari la facoltà di trattenersi per compensarsela colle somme dovute a tutti li Pensionarj temporali, e non perpetui la rata ogni anno a' medesimi tangente, non ostante qualunque clausula, esenzione, o altro, che nelle Bolle de' Pensionarj si pretendesse, o fosse stata ottenuta, e ciò in conformità di quanto è stato preve-

Sc. 50V. dal Bracc. Ecclesiast.

nuto,

nuto, e disposto da' Capitoli del Regno, e da' Dispacci Patrimoniali, significatorie fatte a ciascheduno de' Prelati nell' ingresso della possessione delle loro mense solite spedirsi, e delle derogatorie contenute nelle Bolle Pontificie, specialmente emanate da Gregorio XIII. sotto li 24. Agosto 1582. da Sisto V. sotto li 21. Gennajo 1589. ed ultimamente da Clemente XII. sotto li 23. Marzo 1739. esecutoriate nel Regno, la prima sotto li 19. Novembre 1582. la seconda sotto li 14. Aprile 1589. e l'ultima sotto li 30. Aprile 1739. con che tanto se si potranno trattenere la rata de' Pensionatj temporali, quanto se non potranno, sempre debbano pagare inviolabilmente a Sua Maestà li Scudi cinquanta mila.

Scudi trenta mila dalla Città di Palermo per la sua solita decima parte, nella quale concorre in ciascum Donativo, con che debbano essere esenti i suoi Cittadini, ed abitanti, esclusi solamente gli Ecclesiastici Parlamentarj, Baroni, Feudatarj, e Titoli, che contribuiscono nel precedente Donativo.

Sc. 30V. dalla Città di Palermo.

Scudi sessanta mila, che per dimostrare la fedeltà, ed amore, che conserva verso l' Augustissima Persona di Sua Maestà, volontariamente dona il Baronaggio, che sono i Baroni Feudatarj con Vassalli, e senza Vassalli, inclusi i semplici Titoli, e che non tengono Feudi, nè Vassallagio, da ratizarsi dalla Deputazione del Regno secondo le parerà, e col più giusto adequato ripartimento a proporzione delle forze, e facoltà di ognuno, tanto a quelli, che fan servigio Militare, come ad altri, che non lo fanno, e con tutte quelle regole, che stimerà convenevoli, e ciò per questa volta solamente, senza che mai possa portarsi in conseguenza per qualsivoglia altro urgente bisogno, devenendo il Baronaggio, e Titoli al presente Donativo per complire colla propria attenzione, e per far cosa grata alla Real Maestà del Re Nostro Signore (la Divina guardi.)

Sc. 60V. dalli Baroni.

Scudi trenta mila secondo il voto del Parlamento dagli Esteri Secolari, ed Ecclesiastici, precedendo per detti Ecclesiastici l' assenso Apostolico, di qualunque grado, e condizione, che fossero, che anno beni in questo Regno attualmente fruttanti, e sopra il loro effettivo prodotto annuale, e che non commorano in esso cum domo, & familia, da tassarsi, e ripartirsi dalla Deputazione del Regno in quella rata, che li sembrerà giusta, ed a corrispondenza delli rispettivi beni, incaricando alla Deputazione del Regno di far le dovute inquisizioni per verificarsi li beni degli Esteri; e per precaversi le occultazioni, stabilire nel Bando quelle Persone, che giudicherà proprie per procedervi in caso di controvenzio-

Sc. 30V. dagli Esteri sì Secolari, come Ecclesiastici.

ne, con che però in quanto agli Ecclesiastici la detta tassa non possa eccedere la somma di Scudi due mila, e cinquecento; e se per qualsivoglia causa detti Ecclesiastici non pagassero, da Secolari Esteri non possa esigersi maggior somma di Scudi ventisette mila, e cinquecento.

Sc. 130V. dalle Università del Regno.

E Scudi cento trenta mila, che volontariamente offeriscono le Università, da ripartirsi dalla Deputazione del Regno alle Università di esso (escluse le Città franche, come al solito) inclusa la Città di Messina, e suoi Casali, come si è fatto in simili Donativi, ed inclusi li Mercadanti, Negozianti, e Cambisti delle Piazze, esclusi quelli della Città di Palermo, perchè per tutti li suoi Abitanti contribuisce la sua decima parte la riferita Città, alli quali la Deputazione del Regno dovrà ripartire la rata loro in quella somma, stimerà giustificata come pratticossi per lo Donativo precedente del 1738.

Quali Scudi cento trenta mila secondo il voto di tutto il Parlamento, dovrà la Deputazione del Regno ratizarle sovra le facoltà degli Abitanti, che sono trovate in esse nell' ultima Numerazione dell' Anime del 1714. come meglio si spiegherà in appresso, dello stesso modo, e forma pratticata per lo passato; quale somma ratizata sarà dalla Deputazione del Regno, dovrà ogni Città, e Terra ripartire, ed esigerla da tutti li loro Abitanti, riputandoli tutti come fuochi a proporzione delle rispettive facoltà; quale ripartizione debba farsi sopra li Capi di famiglia, benchè vivessero in una stessa casa, esclusi li miserabili, e Giornadieri, li quali vivono collo stento, e travaglio delle loro giornate, secondo giudicheranno con giustizia distributiva le Persone, che si eligeranno per dette tasse, come in appresso si dirà; coll'avvertenza, che al meno abile non possa tassarsi meno di tarì due, ed agli altri facoltosi possessori di beni mobili, e stabili, ed altri, dovranno tassarsi a proporzione delle proprie forze, facoltà, e beni, che possedono; avvertendo ancora, che da detta Tassa non devono esser esclusi, e trattati come Giornadieri quelli, che anno ufficio, che si dice Maestranza di qualsivoglia sorte con tutto che siano di quelli, che sogliono avere in alcune parti esenzione, come sono Argentieri, Speciali, Pittori, ed altri di questa sfera, e con avvertenza, che ogni Università faccia Tassa sovra le Persone, e beni del suo Territorio, con che nel ripartimento fossero le Università gravate, habito respectu alli beni rivelati nell' ultima numerazione degli Abitanti, senza comprendere li beni rivelati dalli non Abitanti, e per quelli che nella detta numerazione ri-

velor-

velorno come Abitanti, sebbene poi avessero commutato domicilio, si dovessero tassare in quelle Università, ove rivelorno, e non già dove abitano, e questo per insino a nuovo Donativo, incaricandosi tutto all'arbitrio, e prudenza della Deputazione, dovendo ciascuno per tutti li suoi beni portare il peso della contribuzione là dove abbia rivelati gli effetti, restando incaricata la Deputazione del Regno, di che applichi il suo maggior zelo, e vigilanza, per far che le Tasse vengano ripartite a maggior numero di Persone, nelle quali risiede l'abilità a proporzione delle rispettive facoltà a segno tale, che non si possa tassare quella Persona, che abbia l'abilità, meno di tarì due, per essere stato assai ristretto il numero delle precedenti Tasse, acciò riesca meno sensibile il peso della contribuzione.

Debbano tassarsi tutti gli Ecclesiast. del Regno.

Ed altresì debbano tassarsi tutti singoli Ecclesiastici di ogni qualità, che siano, cioè Decani, Ciantri, Arcidiaconi delle Chiese Cattedrali, e Collegiate, Arcipreti, o Rettori di Parrocchie, ed altri sino al semplice Clerico di prima Tonsura, eccettuati li poveri Ecclesiastici, e quei il patrimonio de' quali non eccede le oncie dodici di rendita l'anno, del quale precisamente anno di bisogno per loro mantenimento, ajutandosi coll'elemosina della Messa, sempre che non avessero altre facoltà: ed ancora tutti li Conventi di Regolari, Monisteri, e Case Ecclesiastiche, benchè siano Mendicanti, che possedono beni, e rendite in comune, eccettuando quei di S. Francesco dell'Osservanza, Reformati, e Cappuccini, come altresì li Monaci, l'Abbati de' quali concorrono in Parlamento, e contribuiscono nel Braccio Ecclesiastico Parlamentario.

Ed ancora li Conventi di Regolari

E tutte le Chiese de' Laici.

E più tutte le Confraternità, Compagnie, e Congregazioni de' Laici del Regno, che ànno beni stabili, e rendite, con che non tengano per istituto la Ospitalità, e cura de' poveri, per qual rispetto ànno da esser liberi da questa contribuzione; quali Ecclesiastici si ànno da tassare, e reputare per Cittadini, e fuochi, come sopra si è detto, per contribuire colla giusta proporzione alle rispettive facoltà in questo Donativo, colla medesima uguaglianza, e proporzione, che si ha da osservare ne' Secolari, coll'avvertenza, che rispetto alle sovradette classi di contribuenti sì Laici, come Ecclesiastici si abbia di avere dalli Vocali eligendi nello riparto delle rate rispettive, considerazione alle facoltà, che posseggono, ed alle deduzioni solite; e questo con un giudizio prudenziale per precaversi ogni aggravio, e ciascuno subbisca il peso della contribuzione proporzionato alle proprie forze, rimetten-

tendosi tutto al giusto arbitrio della Deputazione del Regno, con che se per qualsivoglia causa, e motivo non contribuissero gli Ecclesiastici singoli del Regno, le Università non siano tenute pagare più di Scudi ottantacinque mila, senza che mai il contingente degli altri Scudi quarantacinque mila si potesse risondere al minimo aggravio, e pregiudizio delle Università.

Quale ripartimento si ha da fare ad ordine della Deputazione del Regno, e circa il modo di farsi le tasse, il Braccio Demaniale, e Militare stimano di doversi eseguire, come ne' passati Parlamenti; e se il Braccio Ecclesiastico desidera il contrario, ricorra a Sua Maestà, dall'arbitrio di cui dipende la risoluzione; ed in fatti il Braccio Ecclesiastico ha fatto il suo voto, come nell'atto del suo dissenso.

Dichiarando, che nella tassa degli Ecclesiastici Parlamentarj, e del Baronaggio, ed ancor degli Esteri, debbano comprendersi, e tassarsi quelle Chiese, Baronie, Feudi, e Titoli, e rendite, ed effetti, che dalla Regia Corte si trovano, o saranno incorporati, sequestrati, o con altro titolo se ne percepissero i frutti, con farsene le compense nella somma tassata a conto del medesimo Donativo, siccome è stato pratticato nel precedente Donativo straordinario delli Scudi duecento mila.

Da pagarsi il sudetto Donativo in quattro uguali paghe, la prima nel Mese di Agosto del 1742. la seconda nel Mese di Agosto del 1743. la terza nel Mese di Agosto del 1744. e la quarta nel Mese di Agosto del 1745. e da esigersi dalla sola Deputazione del Regno da tutte le sovradette classi di persone, senza che si potesse ingerire per dette tasse, ripartimenti, ed esigenza altro Magistrato, o persona alcuna, dovendo in tutto, e per tutto curarsi dalla Deputazione sudetta, la quale dovrà esaminare, finaltire, e determinare tutte le difficoltà, che insorgeranno nelle tasse, o esazione, senza che si potesse intromettere in cosa alcuna pensata, prevista, o non prevista alcun Tribunale, Magistrato, o chi chessia altro Ministro, o Ufficiale sotto qualunque pretesto di foro, o altri motivi, con cui potessero esimersi, e sottrarsi dall'autorità, e giurisdizione della Deputazione, dalla quale privativamente dovrà dipendere la Tassa, riparto, ed esigenza, ed ogni altro annesso, e connesso alla perfezione, ed intiera esazione del Donativo sudetto, come si è detto di sopra, ed in caso di renitenza degli Ecclesiastici Parlamentarj, e singoli, debba la Deputazione del Regno farli costringere per via dell'Economo Ecclesiastico Regio, come al solito; e l'introiti del Donativo riferito si debbano pagare, e depositare

a no-

a nome della Deputazione del Regno della stessa conformità, che per lo passato è stato pratticato, ed in oggi si sta pratticando per maggior facilitazione de' Depositanti, e della medesima Deputazione, pagarsi ad ogni ordine di Sua Maestà (la Divina conservi.)

Quæ quidem præinserta oblatio, & conclusio fuit per me D. Ignatium Papè Ducem Jampilerii Prothonotarium, & Locothætam Regni prædicti publicata, & stipulata coram Illustrissimo, & Excellentissimo Domino Prorege nomine Suæ Realis Majestatis acceptata.

Præsentibus pro testibus Illustre Don Joanne Thoma Loredano Præside Tribunalis Magnæ Regiæ Curiæ, Spectabile utriusque Juris Doctore D. Vincentio Natoli Judice dicti Tribunalis Magnæ Regiæ Curiæ Sedis Criminalis, Spectabile utriusque Juris Doctore D. Joanne de Francisci Judice ejusdem Tribunalis Magnæ Regiæ Curiæ Sedis Criminalis, & Illustre D. Petro Filingeri Principe Sanctæ Flaviæ Magistro Rationale Tribunalis Regii Patrimonii, & aliis quampluribus.

Papè Prothonotarius.

Eodem.

AVendosi di già da tutti li tre Bracci del Regno, Ecclesiastico, Militare, e Demaniale congregati in questo General Parlamento, e di unanime consenso volontariamente confirmato a Sua Maestà, (che Dio guardi) tutti i precedenti Donativi, ed ora offerto anco volontariamente alla stessa Maestà Sua un'altro Donativo straordinario di Scudi trecento mila per una sol volta, da pagarsi ne' termini, modo, e forma, e maniera, come nell'atto della conclusione di tale offerta si legge.

E come che il Braccio Ecclesiastico sovra alcune clausule (già dagli altri due Bracci accordate) ha dissentito, perciò intende, che si dovessero moderare, e riformare nella seguente forma.

Punti sovra li quali dissente il Braccio Ecclesiastico.

I. INtorno alla offerta, che fa il Braccio Ecclesiastico delli Scudi cinquanta mila colla facoltà di trattenersi dalle somme dovute a tutti li Pensionarj temporali, e non perpetui la rata in ogni anno a' medesimi tangente; è di sentimento il Braccio Ecclesiastico, che tal rata se la devono

trattenere da tutti i Penſionarj giuſta la forma delli Capitoli del Regno, Bolle Pontificie, e Diſpacci Patrimoniali calendati nell'atto dell'offerta.

II. Intorno alla contribuzione dovranno fare gli Eccleſiaſtici Eſteri, è di ſentimento il Braccio Eccleſiaſtico, che contribuiſſero ſovra le loro facoltà il ſei per cento per quanto importerà tal rata, e queſta debba dedurſi de' Scudi cento trenta mila offerti dalle Univerſità, ed il reſto ripartirſi ſovra tutte le Univerſità del Regno.

III. Sovra quel punto di dover concorrere alla porzione del Donativo i Conventi de' Regolari, Monaſterj, e Caſe Eccleſiaſtiche, eccettuando quelli di S. Franceſco dell'Oſſervanza, de'Reformati, e Cappuccini; è di ſentimento il Braccio Eccleſiaſtico, che debbonſi anco eſcludere i Monaſterj di Monache, e Conſervatorj di Donne.

IV. Per la elezione de' Deputati Eccleſiaſtici nelle Univerſità del Regno, conviene il Braccio Eccleſiaſtico, ed è di parere, che ſi abbia da formare in ogni Città, e Terra Demaniale, e Baronale una Giunta, nella quale interveniranno il Capitano di Giuſtizia, li Giurati con un voto, che lo compongono la maggior parte di loro, il Segreto, e di tutti quei, che concorrono allo ſcrutinio per la creazione degli Officiali congregati nella banca Giuratoria a voti ſegreti, che daranno, ſi eligeranno altri due Vocali per intervenire al riparto della Taſſa, che in tutto vengono ad eſſer cinque voti, e dove non vi ſia Segreto, entrerà per quinto Vocale il Sindaco della Univerſità ad oggetto, che ſiano, come dovranno eſſere, cinque Vocali del ceto Secolare; dell'Eccleſiaſtico ſi dovranno pur anco eligere altri tanti Vocali, cioè tre Eccleſiaſtici, e due Regolari delli Conventi più antichi ſecondo il grado, e precedenza, che tengono nelle pubbliche proceſſioni; e dove non vi ſaranno Conventi, devono eſſere tutti cinque Eccleſiaſtici da eligerſi pur anco a voti ſegreti, che darà il Clero di ciaſcheduna Univerſità, che dovrà a tal fine congregare il Vicario, ſentendoſi eletti li cinque riſulteranno con maggiori voti; di maniera che dovraſſi formare la detta Giunta di dieci Vocali, cioè cinque di Perſone Laiche, ed altrettante Eccleſiaſtiche, e tutti dieci dovranno inſieme congregarſi per iſtabilire lo ripartimento della taſſa ciaſcheduna Univerſità ſovra tutti l'individui e Secolari, ed Eccleſiaſtici, conforme ſi è ſopra ſtabilito, come fuochi con giuſta proporzione alle facoltà di ciaſcheduno; e ſuccedendo il caſo d'incontrarſi nella diſtribuzione della taſſa parità di voti, debba eligerſi un'altro Vocale dalli ſteſſi dieci votanti a voti

ſe-

ſegreti, che debba eſſere chiunque vorrà la maggior parte di loro, affine di dirimere col ſuo ſentimento l'ugualità de' voti; e nel caſo, che nell' eliggere tal perſona s' incontraſſe parità di voti in due Perſone, ſi debba notare il nome in due bollettini, quali piegati ſi abbia da eſtraere uno a ſorte per mano di un Innocente, e quello eſtratto ſarà l' Eletto.

Con avvertenza, che la elezione de' tre Eccleſiaſtici nelle Cattredali debba farſi dall' Arciveſcovo, o Veſcovo; ed in caſo di Sede Vacante dal Vicario Generale Capitolare.

V. In quanto alla contribuzione dovranno fare le Compagnie, Confraternità, e Congregazioni de' Laici, che devono concorrere in eſſo, intende il Braccio Eccleſiaſtico, che deve moderarſi con dire, che ſi abbia di avere da' Vocali eligendi nello ripartimento delle riſpettive rate conſiderazione alle facoltà, che poſſedono, ed all' oneri, alimenti, ſoggiogazioni, cenſi, legati, celebrazione di Meſſe, ed ogni altro peſo, che portano; e preciſamente quella porzione applicata al Culto Divino, e dell' avanzo ſubiſca il peſo proporzionato ſecondo che reſta di netto.

VI. Nell' ultimo Capitolo dell' atto dell' oblazione, in cui ſi eſpreſſa, che per la eſazione del ſudetto Donativo per la taſſa, e ripartimento, reſtaſſe tutta l' ampia poteſtà alla Deputazione del Regno, ſenza che ſi poteſſe ingerire verun altro Magiſtrato, e che per la renitenza degli Eccleſiaſtici Parlamentarj, e ſingoli doveſſe la Deputazione del Regno farli coſtringere per via dell' Economo Eccleſiaſtico Regio, conforme è ſolito.

E' di ſentimento il Braccio Eccleſiaſtico doverſi aggiungere le ſeguenti parole:

Dovendo correre le ſignificatorie, le coerzioni, ed ogni altro tangente colla puntuale eſecuzione del pagamento per il ſolo Economo Regio ſecondo le Bolle Pontificie, e coſtituzioni di Don Marco Antonio Colonna; nel caſo però occorreſſe qualche controverſia di qualcheduno delli ſudetti Prelati, ed Abbati Parlamentarj, e ſingoli Eccleſiaſtici del Regno, ed Eccleſiaſtici Eſteri, in tal caſo la ſuſcitata pendenza de' ſudetti Eccleſiaſtici, dovrà ſolamente eſaminarſi, e dirimerſi dal ſolo Braccio Eccleſiaſtico, o pure dal Deputato eligendo dal ſudetto Capo del Braccio Eccleſiaſtico.

E volendo eſſo Braccio Eccleſiaſtico, che in futurum coſtaſſe tal diſſenzo ſovra dette inſerte clauſule, ha deliberato farne il preſente Atto.

Per il quale eſſo Braccio Eccleſiaſtico approvando, e ratificando tutto il detto atto di offerta, concordemente fatto da

tutto il Parlamento, a riferba di quelle claufule, che fono contrarie al fentimento di effo Braccio Ecclefiaftico, e che intende quefta doverfi moderare nella fovracennata forma, e maniera, e non altrimente; In virtù del prefente Atto dice, e dichiara aver diffentito, ficcome diffente di ogni miglior modo, che puole, in tutto quello, che han concordato li due Bracci Militare, e Demaniale, che fi oppone alli fentimenti del Braccio Ecclefiaftico d'innanzi inferti, riferbandofi in oltre di umiliare a Sua Eccellenza Signor Viceré le altre ragioni, che han moffo il Braccio Ecclefiaftico a devenire al prefente diffenfo.

Onde acciò cofti in futurum tal diffenfo, fi ha fatto da me Don Ignazio Papè Duca di Giampilcro Protonotaro di quefto Regno il prefente Atto per poterfene effo Braccio Ecclefiaftico valere a fuo tempo.

Papè Prothonotarius.

Eodem.

Avendofi di già da tutti li tre Bracci del Regno, Ecclefiaftico, Militare, e Demaniale congregati in quefto General Parlamento, e di unanime confenfo non folo confirmato a Sua Maeftà (che Dio guardi) tutti i precedenti Donativi, ma ancora offerto alla fteffa Maeftà Sua un'altro di Scudi trecento mila per una fol volta; e fente il Braccio Militare, che fe il Braccio Ecclefiaftico, come le Univerfità del Regno nelle loro refpettive offerte, cioè l'Ecclefiaftico della folita fefta parte di Scudi cinquanta mila, e le Univerfità del Regno di Scudi cento trenta mila, abbiano detto offerirle *volontariamente*.

E non foffrendo il Braccio Militare, che ufaffero tal termine di *Volontariamente*, efpreffamente per effo diffente; poicchè poftocchè l'offerta del Donativo di Scudi trecento mila fi abbia fatta fpontanea, e volontaria da tutti i tre Bracci, è di fentimento, che per quello riguarda la contribuzione del ceto Ecclefiaftico, refulta neceffaria nella folita, e ftabilita fefta parte per li Parlamentarj Ecclefiaftici, i quali poffedendo beni del Gius Padronato Regio, fono obbligati fovvenire il Padrone in tutte le occorrenze, e fpecialmente di neceffità pubblica; e per quello riguarda alle Univerfità del Regno la obbligazione di contribuire a' Donativi in Sicilia è originaria, e naturale delle fole Univerfità; e la ragion di quefto fi è, che i Communi di quefto Regno non contribuifcono in altra guifa alle neceffità dello

ftato,

stato, se non con questi Donativi graziosi, e volontarj, avendo tutti i pesi, che presentemente soffrono, origine o da questi Donativi, o da i debiti, che han contratti per soccorrere alle loro particolari necessità.

Ed intanto attento alle sudette ragioni d'innanzi dette, volendo esso Braccio Militare, che in futurum constasse tal dissenso sovra detta offerta (che devono volontariamente fare il Braccio Ecclesiastico, e le Università del Regno) ha deliberato fare il presente Atto.

Per il quale esso Braccio Militare in virtù del presente Atto d'ogni miglior modo, che puole, dice, e dichiara aver dissentito, siccome dissente alla sudetta parola Volontariamente posta nell'offerta fatta sì dal detto Braccio Ecclesiastico, che dalle Università del Regno rispettivamente, come nell'Atto dell'offerta si vede non solo per le ragioni di sopra addotte, ma per altre, che die sua addurrà, e non altrimente.

Onde acciò in futurum constasse tal dissenso, si ha fatto da me Don Ignazio Papè Duca di Giampilero, Protonotaro del Regno ad istanza di esso Braccio Militare il presente Atto per potersene esso Braccio valere a suo tempo.

Papè Protbonotarius.

GRAZIE DIMANDATE

CONCORDEMENTE DA TUTTI LI TRE BRACCI.

I. LE Università del Regno, ed i Particolari, che le costituiscono, soffrono il danno di soggiacere alle spese delle destinazioni di Commissarj Esecutivi. Pertanto si supplica la Real Clemenza, che non potessero più destinarsi tali Commissarj nel Regno per causa di credito particolare fra privato, e privato, che sia infra la somma di oncie quaranta, esclusi i Creditori per causa pubblica, o Regia Corte con sue dipendenze, siccome si osserva in alcune Città del Regno per particolare privilegio, commettendosi all'Officiali locali la coerzione coll'obbligo di eseguirla sotto la pena di pagar de proprio trascurandola. Panormi die 16. Novembris 1741.

Ex parte Excellentiæ Suæ.

Transmittatur ad Suam Regiam Majestatem.

D. Ignatius Papè Protbonotarius.

II. IL più riguardevole Magiſtrato, che ſia nel Regno, è quello della Deputazione di eſſo Regno, non men perchè rappreſenta il Regno tutto, e comprende le prime Dignità Eccleſiaſtiche, tutto l'ordine de' Baroni, e le Città del Regio Demanio, ma ancora per li Soggetti, che la coſtituiſcono, che ſono della più alta diſtinzione, e v' intervengono per Capi, dell' Eccleſiaſtico l' Arciveſcovo di Palermo, del Baronale il Principe di Butera, e del Demaniale il Pretore di queſta Capitale. Perciò ſi umilia il Parlamento colle ſue ſuppliche al benigniſſimo Trono di S. M. acciocchè ſi degnaſſe di decorare la ſudetta Deputazione col titolo, e trattamento di Eccellenza per valerſene in tutte le Scritture, e Stampe, e per conſeguirlo da ognuno trattandoſi il corpo di eſſa Deputazione.

Tranſmittatur ad Suam Regiam Majeſtatem.

Papè Prothonotarius.

III. DIpendendo poi in gran parte la felicità di queſto Regno ſotto l' Auguſtiſſimo, e ſoave Dominio di Sua Maeſtà, ſono ſtate infinite, e fralle maggiori ha riſentita quella di godere al governo del Regno la Perſona del Principe Corſini, la di cui ſaviezza, e ſomma bontà, ed incorrotta giuſtizia, come l' han mirabilmente, e col maggior accerto impiegato al Reale ſervigio; così han fatto provare al Regno tutto inavanzabile la ſoddisfazione, ſarebbe intanto dall' alta Munificenza di Sua Maeſtà di conſolare queſti ſuoi fortunatiſſimi Sudditi, confirmando nella carica di Vicerè il ſudetto Principe Corſini per un altro Triennio dopo il fine del corrente, ſiccome è ſtato ſolito di confirmarſi per più anni, e replicati triennii i Vicerè, che colle loro opere ſi ſon fatti conoſcere utili, e zelanti al ſervigio, Reale, ed al pubblico bene; nè avanza con ogni umiltà il Parlamento in commun nome la ſupplica alla Maeſtà Sua, ſperando dalla ſua benignità queſta grazia, che ſarà per accogliere per ſegnalatiſſima, e diſtinta, e che previene coll' oſſequio de' maggiori rendimenti di grazie, e coll' atteſtato di vere obbligazioni.

Tranſmittatur ad Suam Regiam Majeſtatem.

Papè Prothonotarius.

Eſſen-

IV. ESsendosi supplicata la Maestà Sua permettere, che si mettesse in opera la fabbrica de'Panni, per avanzare il traffico, e commercio in questo Regno, con concedere a favore del Refugio de' Poveri della Città di Palermo, e suoi impressarj la franchiggia, siccome la gode la Città di Napoli. Pertanto supplica riverentemente la Maestà Sua il Parlamento, acciocchè si degnasse di accordare gli stessi Privileggj all' opera della fabbrica de' Panni da intraprenderfi in questa Capitale, che da' suoi Antecessori Gloriosi furono benignamente concessi.

Transmittatur ad Suam Regiam Majestatem.

Papè Prothonotarius.

GRAZIE DIMANDATE CONCORDEMENTE
dalle due Bracci Ecclesiastico,
e Demaniale.

I. PEr riparare agl'inconvenienti di tanto pregiudizio, che non puoche Moniali anno pigliato detto stato senza la vera vocazione, e spirito, e ciò per la mancanza delle doti eccessive necessarie per lo Maritaggio supplicano per tanto i due Bracci Ecclesiastico, e Demaniale la Maestà Sua, acciocchè da oggi innanti le doti per li Matrimonj da contraersi delle figlie de' Baroni di Vassalli, di Baroni Feudatarj senza Vassalli, e de' Nobili non Feudatarj, dovessero costituirsi da Sua Maestà rispettivamente alle sudette tre classi di Soggetti col riguardo di ottenersi il fine ricercato.

Il Braccio Militare però dissente a motivo, ch'essendo un affare di somma conseguenza, non può trattarsi in breve spazio di tempo.

Transmittatur ad Suam Regiam Majestatem.

Papè Protbonotarius.

II. COnsiderando i due Bracci Ecclesiastico, e Demaniale le qualità, che rendono cospicuo per ogni canto Monsignor Arcivescovo di questa Capitale; pertanto supplicano la Maestà Sua si serva intercedere da Sua Santità, che fosse detto Prelato decorato del Cappello Cardinalizio, con che in appresso tenendo presente Sua Maestà la grazia accordata al Regno nel 1481. dal Serenissimo Re Ferdinan-

do,

do, si compiaccia intercedere dalla Santità Sua, che fosse sempre uno de' Prelati di questo Regno decorato della Dignità suddetta Cardinalizia.

Il Braccio Militare però dissente, perchè essendo di Padronato Regio tutti li Vescovadi di Sicilia, conosce difficile di ottenersi la Grazia, che si ricerca, non dipendendo la elezione di un Cardinale dalla sola volontà di Sua Maestà: non stima come a' buoni Vassalli del Re d' impegnare la sua Reale Auttorità in un' affare, che direttamente dipende dalla Corte Romana.

Transmittatur ad Suam Realem Majestatem.

Papè Prothonotarius.

GRAZIE DIMANDATE CONCORDEMENTE dalli due Bracci Militare, e Demaniale.

I. SOno oltre ogni credere così esauste, e miserabili le Università di questo Regno di Sicilia, e vanno in sì fatta maniera peggiorando di tempo in tempo, che si rende affatto impossibile, che corrisponder possano a' pesi, e gravezze, che portano, non che all' estraordinarie.

E questo Regno molto inclinato alla Pietà, ed in effetto più che altrove quì si veggono in gran numero riccamente dotate le Chiese, fondate le Communità Religiose, istituiti i Beneficj, e promosse le Opere Pie: anche in gran numero sono gli Ecclesiastici, presso i quali vanno a risedere quasi tutte le facoltà delle famiglie per godere delle franchiggie; e da ciò proviene, che le Università s' impoveriscono: poichè tutto il peso restringe ne'Laici, che sono quei di minore abiltà, e si rende tanto grave, e superiore alle forze, che bisogna usare anco il più estremo rigore contro de' miserabili per supplire alle indispensabili urgenze.

Manca ancora con ciò il modo alle sudette Università di bassare agli Ordinarj censi, mentre che minorati gl' introiti delle Gabelle, manca il culto alle Chiese, che son di Padronato delle medesime Università, manca il sovvenimento agli Spedali, ed a'poveri; e mancan parimente le rendite, con cui son tenute ad assistere moltissime Opere di Pietà.

Questo danno dunque, e qualche abuso, che fanno alcuni Malfattori del refugio de' Sacri Tempj, con cui si dà maggior audacia per i delitti, fan desiderare con tutta l'ardenza, che per beneficio universale del Regno, e per l'utile ancora, che ne risulta a molte Chiese poste in attrasso per

le in-

le insufficienze delle Università, si degnasse Sua Maestà, che riguarda con tanto paternale amore questi suoi fedelissimi Sudditi, di far in maniera, che l'immunità, ed esenzione Reale, e Personale delle Chiese, ed Ecclesiastici circa la esazione delle Gabelle, ed altri Dazj di questo Regno, si regolasse, cioè

Che le Chiese, Communità Religiose, ed altri luoghi pii, dedotti gli oneri, che pagano, senza comprendere in detti oneri il proprio mantenimento sopra de' loro beni, che sin' oggi possedono, fossero solamente franchi, ed immuni per la sola metà, e per l'altra metà dovessero pagare le sudette gabelle, ed altri dazj, e che per li beni acquisteranno da oggi innanzi, dovessero pagare intieramente tutte le gabelle, e dazj, dovendo da oggi innanzi passare in loro detti beni col peso di dette gabelle, ed altri dazj, a'quali stavano prima soggetti.

Che le Persone Ecclesiastiche fossero solamente franche, ed immuni da tutte le gabelle, e dazj per lo solo Patrimonio sacro, a titolo del quale sono stati promossi agli Ordini sacri, e nella quantità a tal' effetto necessaria secondo la tassa delli Sinodi delle rispettive Diocesi; e questo per quelli Ecclesiastici, che non possedessero Beneficio equivalente al sudetto Patrimonio sacro, e per tutti gli altri beni dovessero pagare tutte le gabelle, e dazj delle rispettive Communità.

Che i Chierici in minoribus non fossero immuni, ed esenti delle gabelle, e dazj, ma dovessero correre la loro immunità, ed esenzione dal giorno, che saranno promossi al Suddiaconato.

Che intorno al consumo per la gabella del macino le Persone Ecclesiastiche fossero solamente franche, ed immuni per lo sgabello di una salma alla grossa a testa per ognuno di essi Ecclesiastici particolari. E rispetto alli Ecclesiastici conviventi Regolari, Moniali, ed altri Religiosi, che vivono in commune non fossero franchi, ed immuni, che per lo sgabello di soli Tumoli dodici alla grossa, come sovra, della misura di questo Regno per ognuno di essi, e per tutto il resto dovessero pagare suddetta gabella, secondo l'imposizione delle rispettive Communità.

Che il sudetto regolamento dell'immunità, ed esenzione degli Ecclesiastici, ed altri luoghi pii, si dovesse osservare per tutto il Regno, fuorchè per la Città di Palermo, rispetto alli soli Ecclesiastici in sacris, non mai però rispetto agli Ecclesiastici in minoribus, che non vivessero in commune, e questo stante trovarsi in detta Città regolata la sudetta im-

munità, ed esenzione col consenso di essi Ecclesiastici, e Comunità Religiose, e colla conferma Pontificia sin dall'anno 1648.

Che per l'immunità locale si servisse Sua Maestà fare in maniera, che si osservi quanto è stato disposto per l'ultima concordia colla Corte di Roma per lo Regno di Napoli, a sola riserba di quella parte, per la quale si dispone, che i Ministri Secolari, Cursori, ed altri Secolari de' Vescovi, e loro Corti Vescovili, godessero del Privilegio del Foro Ecclesiastico, stante esser questo un punto provisto di non godere, ed oggi quietamente osservato nel Regno.

Con che ove si dice in detta concordia di ricorrersi dagli Ordinarj, ed in ogni capo di controversia al Tribunale misto, si dovesse quì in Sicilia ricorrere al Tribunale della Monarchia, non essendovi in questo Regno detto Tribunale misto, nè essendovene di bisogno, stante trovarsi detto Tribunale della Monarchia.

Dal Braccio però Ecclesiastico si dissente in questa forma, cioè

Per l'Immunità Personale, e Locale essendo stato per questo affare incaricato dalla Reale Suprema Giunta di Sicilia d'ordine di Sua Maestà Monsign. Vescovo di Siragusa, perchè bonamente in unione di tutti i Prelati, ed Abbati, che han cura d'anime del Regno, dasse un giusto metodo per la franchigia Personale, e Reale degli Ecclesiastici; indi è, che il Braccio Ecclesiastico ha incaricato il sudetto Monsign. Vescovo Capo del suddetto Braccio, e Prelati suddetti di consultare con Sua Eccellenza per umiliare a Sua Maestà le di loro rappresentanze, per dare regolamento a questo importantissimo affare a confronto delle peculiari consuetudini, diritti, ed osservanze, che ognuno de' suddetti Prelati addurrà per rendersi ogni cosa ad una onesta, e giusta esenzione così Reale, come Personale, rispetto ad ogni Diocesi, che vive colle leggi, osservanze, e pesi diversi.

Nell'istessa guisa per l'ulterior punto della restrizione dell' Immunità Locale de' sacri Tempj, il Braccio Ecclesiastico ha ugualmente incaricato il suddetto Monsign. Vescovo di Siragusa Capo del suddetto Braccio, Prelati, ed Abbati con cura di anime, di consultare, come sopra, con Sua Eccellenza di umiliare a Sua Maestà le rappresentanze loro sù di quanto stimeranno congruo, e giusto, e convenevole per evitare li disordini, ed inconvenienti, che forse nati si fossero, o nascer potessero per rinvenire i mezzi più opportuni, ed efficaci. Anzi conoscendo il Braccio Ecclesiastico il gran pro-

fit-

fitto, che nasce dalla suddetta providenza, ha incaricato colla maggior veemenza, e premura i suddetti Monsign. Vescovo di Siragusa, Prelati, ed Abbati suddetti di dover vergare senza il menomo indugio la suddetta consulta loro infra il termine di un mese, come quella dell' Immunità Personale, e Reale, nella quale spiegar dovranno i sentimenti loro.

Transmittatur ad Suam Realem Majestatem.

Papè Prothonotarius.

II. IL Procuratore della Città di Sciacca dimanda a nome della stessa a Sua Maestà la grazia di concederli il Titolo di Senato colla Sede Senatoria, attesa la vera, e reale fedeltà dimostrata alla Maestà Sua in tante occasioni; li due Bracci Militare, e Demaniale supplicano Sua Maestà, acciocchè si benignasse accordare alla suddetta Città la grazia, che dimanda. Il Braccio Ecclesiastico alla sopradetta dimanda non vuole concorrere..

Transmittatur ad Suam Realem Majestatem.

Papè Prothonotarius.

GRAZIA DIMANDATA

Dalli tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale a Sua Maestà intorno alla numerazione delle Anime, secondo il sentimento di ognuno de' tre Bracci, cioè.

IL Braccio Ecclesiastico dice, che essendosi proposto nel Generale precedente Parlamento conchiuso sotto li 19. Aprile 1738. di doversi fare la numerazione dell'Anime, e rivelo de'beni, per sapersi le facoltà del Regno, ed indi mettervi in equilibrio l'oneri con giustizia distributiva, come nell'atto di esso Parlamento fu prescritto; tutto ciò volendo l'Illustrissima Deputazione eseguire, novi designati Deputati, ne rappresentorno il sentimento loro a Sua Eccellenza, per umiliarlo a Sua Maestà con consulta sotto li 30. Settembre 1738. e l'altri tre per consulta separata, ne spiegorno ancora il senso loro; si compiacque Sua Maestà con Dispaccio Reale sotto li 26. Settembre 1739. trasmesso da Sua Eccellenza alla Deputazione con Biglietto de' 9. Ottobre 1739. dar le providenze, e regolamenti per l'adempimento di detta numerazione, e riveli; ed essendosi poscia spediti Biglietti Oratoriali dall' Eccellentissimo Sig. Vicerè a' Prelati del Regno

ſotto li 26. Aprile 1740. ed aſſieme Bandi dell' Illuſtriſſima Deputazione colle iſtruzioni in iſtampa ſotto li 14. Ottobre dello ſteſſo anno, s' incontrarono alcune difficoltà, e furono fatti dalli Prelati più ricorſi a Sua Eccellenza, ed all' Illuſtriſſima Deputazione; furono fatte conſulte alla medeſima, che tutte umiliate alla prefata Maeſtà Sua, da queſta ſin' ora non ſi ha dato riſoluzione, ma ſolamente ſtimò far communicare dalla Suprema Real Conſulta di Sicilia il tenore, e le cennate Conſulte a Monſig. Veſcovo di Siraguſa, acciò pervenuto in Palermo, come Capo del Braccio Eccleſiaſtico, trattaſſe con i Prelati del Regno ſovra tutto quello, che da' medeſimi eraſi conſultato, e sù tal particolare gli occorrea informarne a Sua Maeſtà, ed oltre s' informaſſe di quello ſi è oſſervato ſovra alcuni punti di ciò, che dall' Illuſtriſſima Deputazione conſultato, ed operato ſi avea; che perciò dal Braccio Eccleſiaſtico ſi è votato, e conchiuſo doverſi eſeguire la propoſta numerazione dell' Anime, e riveli delle facoltà; ed ha ſtimato per accerto maggiore del Real ſervigio, e bene del Pubblico incaricare a' Prelati, Archimandrita, ed Abbate di S. Lucia, che ſon quelli, che tengono cura di Anime, di umiliare per via di Sua Eccellenza a Sua Maeſtà, quanto a viſta di tutto l' antedetto occorre sù tal particolare con loro rappreſentanze, ed attendere le reali riſoluzioni; ed acciò di tutto ſi aveſſero con ſollecitudine le providenze, il Braccio Eccleſiaſtico alli medeſimi ha incaricato, acciò infra un meſe la conſulta foſſe formata, e rimeſſa.

Il Braccio Militare dice, che conviene per ſollievo delle Univerſità, che ciaſcheduna di loro ſoggiaceſſe al peſo a miſura delle proprie forze, le quali ſono aſſai mutate dopo l' ultima numerazione delle Anime fatta nel 1714.

E perciò vi è fra loro chi ſoffriſce d' aſſai, e ſi rende inabile a corriſpondere alla ſua rata nel tempo, che altre notabilmente accreſciute sì in facoltà, che in abitanti, godono del diſgravio delle loro contribuzioni. Onde il Braccio Militare ſupplica Sua Maeſtà, affinchè ſi degnaſſe ordinare il disbrigo di detta numerazione dell'Anime col rivelo delle facoltà così de'Secolari, che dell' Eccleſiaſtici Secolari, e Regolari a tenore dell' Ordini Reali ſotto li 26. Settembre 1739. con che incontrandoſi nella eſecuzione delle facoltà, che impediſcono l'effetto, poſſa la Deputazione del Regno eſaminare i mezzi più proprj, e conſultarli a Sua Maeſtà per riceverne il ſuo Real Oracolo, ſenza che foſſe d'oſtacolo lo ſtabilito nel Parlamento del 1738.

Il Braccio Demaniale dice, che con tutto oſſequio fà iſtan-

za, che Sua Maestà si compiacesse ordinare di eseguirsi tantosto la nuova numerazione dell'Anime, e rivelo de' beni tanto dell'Ecclesiastici, che de' Secolari a tenore del suo Real Ordine; con che circa la maniera da farsi detto rivelo, e numerazione, si supplica la Maestà Sua, che si faccia nella forma solita, o con altro mezzo più plausibile, ed opportuno, pregando Sua Maestà con ogni ossequio, acciocchè si degnasse per l'effetto suddetto rivocare l'ultimi Ordini Reali in ciò, che riguardano la diversa maniera da pratticarsi, giacchè si è veduto di non essere di facile esecuzione.

Transmittatur ad Suam Realem Majestatem.

Papè Prothonotarius.

GRAZIA DIMANDATA
Dal Braccio Ecclesiastico.

Essendosi proposto dal Braccio Ecclesiastico di doversi rendere ad uniforme regolamento i pesi, e le misure per tutto il Regno, i due Bracci Militare, e Demaniale anno votato, e conchiuso unanimamente di non doversi fare novità sovra questo punto per non sconvolgere il Regno. Imperocchè essendosi nell'anno 1601. pubblicata Prammatica continente quanto si dimanda dal Braccio Ecclesiastico; perchè si conobbe, che la esecuzione della medesima portava sconcerto nel Regno, se ne sospese l'adempimento, senza che mai si avesse possuto mettere in prattica.

Transmittatur ad Suam Realem Majestatem.

Papè Prothonotarius.

Ex Officio Regni Siciliæ Prothonotarii extracta est præsens Copia.

Coll. Salva.

D. Petrus Battaglia Regius Coadjutor.

LET-

LETTERA REALE

PER LE GRAZIE DIMANDATE NEL PARLAMENTO.

HAviendo el Rey mandado examinar maduramente todos los papeles, que remitì en 15. de Diciembre del año proximo caydo, y se havian informado para justificacion, y fundamiento de los motivos, que tubieren los Prelados Parlamentarios para nò concurrir en el Militar, y Demanial en algunos articulos pertenecientes a la reparticion del Donativo Extraordinario de tres cientos mil Escudos ofrecido en el Parlamiento de 25. de Octubre antecedente, se me insinua de Real encargo por via de la Segretaria de Estado de Acienda en fecha de 17. del vencido, que enterado Su Magestad plenamente, se ha servido tomar sobre cada puncto las seguientes resoluciones, esto es.

Que la parecido inutil, y superflua a Su Magestad la espression de la Palabra *Voluntariamente*, que los Brazos han querido repetir en la contribucion de sus respectivas cotas, y el Militar con mas larga reserva, pues diciendose ya en la offerta del mismo Donativo como los tres Brazos, que representan a todo el Reyno, han venido en ella de Su spontanea, y libre voluntad, esta clausula es general, para comprehender a todos, y bastantissima para manifestar, que el Donativo es voluntario, sin que se buelva a repetir en la contribucion de las classes lo que nunca se ha practicado en los passados Parlamentos, y seria ahora una novedad, que para lo venidero podria producir otras prejudiciales al sistema, reglas, y quietitud de los Parlamentos, y assì Su Magestad, que esta Palabra *Voluntariamente*, que se ha repetido en la contribucion de la Tassa de las referidas tres classes, se haya, y considere como si nò se hubiesse puesto, y nò pase en exemplo, excusandose en lo venidero qualquiera clausa superflua, y equivoca.

Que sobre el segundo de las rathas, que deven contribuir los Pencionarios perpetuos, y temporales a beneficio de los Titulares en el presente Donativo, ha approvado Su Magestad conclusion de los votos de los Brazos Militates, y Demanial, de que contribuyendo, o nò los Pensionarios queden siempre obligados los Prelados a satisfacer por entero los cinquenta mil escudos ofrecidos. Pues las pretenciones reciprocas entre unos, y otros tocante a la riferida contribu-

cion,

cion, se deven considerar como puntos contenciosos para examinarse, y decidirse judicialmente en contradictorios de los mismos interessados, y no como condicion anexa, y vinculada a la diminucion del Donativo.

Que por lo tocante al tercero de la tassa de los Forasteros Ecclesiasticos, y Seglares, no ha hallado Su Magestad proporcion sin motivo alguno de exorbitancia en la de treynta mil escudos, que se le ha impuesto por este Donativo en vista de los bienes, que possehen en este Reyno, mayormente no haviendose exigido desde Septiembre 1734. valimiento alguno sobre ellos, y assì manda Su Magestad se execute lo dispuesto por el Parlamento, segun los votos de los Brazos Militar, y Demanial, haviendo solo reparado en la clausula, de que no pagando por qualquiera causa los Forasteros Ecclesiasticos los dos mil, y quinientos escudos de la porcion de su Tassa, no queden obligados los Forasteros Seglares a pagar mas de veynte y siete mil, y quinientos escudos, pues en este caso ha de haverse quien supla la falta a fin de verificarse, que el Donativo se inroyse effectivo, y por entero a beneficio de la Real Azienda, y V. S. deverà providenciar en ello para los treynta mil escudos sean enteres, y effectivos.

Que en el quarto, y quinto, y siexto Articulo, que tratan de la Tassa de los Ecclesiasticos Seglares, y Regulares de las Universidades, el Rey ha resuelto se observe, y execute lo que ha concluido el Parlamento con los Votos de los Brazos Militar, y Demanial, haviendose la Tassa en la conformidad, y con las intervenciones practicadas hasta ahora; pues para lo que propone el Brazo Ecclesiastico es preciso, que precedan otras providencias, y specialmente la nueva numeracion de las Almas, y revelos de los bienes, para servir de fundamiento a la justa reparticion de los pesos.

Al mismo tiempo manda Su Magestad, que V. S. invigile attentamente sobre la conducta de los Deputados los quales, para que no se cometan gravamenes en la contribucion de la Tassa, y que essa sea proporcionada, y correspondiente a la Justicia distributiva, applicandose por V.S. los reparos sobre los recursos de los interessados; y que por ultimo respeto a la pretencion del Brazo Ecclesiastico, de que offreciendose controversia por causa de los Donativos entre los mismos Ecclesiasticos assì Parlamentarios, como nò Parlamentarios, y Forasteros, aya de examinarse, y dirimirse por el solo Cabo del mismo Brazo, o per el Depu-

tado

tado que el nombrare, ha parescido a Su Mageltad de ninguna fubfiftencia , y que afsi como nunca fe ha practicado, feria tambien deftructiva de las Leyes del Parlamento, y de effa Deputacion, fiendo coftante que los folos tres Cabos unidos, y mucho menos cadauno de porsi, no reprefentan el Parlamento, y que a efte defpues de concluido, le ceffan fus funciones hafta nueva convocacion, conftituyendo como fu Procurador para la execucion de lo deliberado, a los doze Diputados, que fe nombran quatro de cada claffe, que componen la Deputacion del Reyno, a quienes, como un Magiftrado mixto pertenece el conocimiento de las dependencias de fu infpexion fin diftincion de materias, ny de perfonas, y con ygual voto entre fus individuos a mas que fe fi admitieffe la riferida pretencion del Brazo Ecclefiaftico, la mifma fe promoveria por los otros dos, y en efta forma las facultades fe vendrian a los tres Cabos, y feria inutil nombrar los demas Deputados, y conftituir el Magiftrado de effa Deputacion; cuyas Reales refoluciones, que Su Mageftad ha mandado participarfe, pafo a comunicarlas a V. S. para fu inteligencia, y cumplimiento en la parte, que le toca. Dios guarde a V.S. muchos años.

Palermo a 3. de Marzo del 1742.

El Principe Corfini.

A la Deputacion de efte fideliffimo Reyno.

PAR-

PARLAMENTO CVII.

Nell' Anno 6. Ind. 1742. a 15. Novembre.

Nella Felice Città di Palermo, e nel Sacro Regio Palazzo della stessa Città, alla presenza dell' Illustrissimo, ed Eccellentiss. Sig. D. Bartolomeo Corsini Principe di Sismano, Duca di Casigliano, &c. Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, fu per me D. Ignazio Papè Duca di Giampileri, Regio Consigliere, Protonotaro, e Luogoteta del Regno predetto, letto, e pubblicato l'Atto del seguente Parlamento Straordinario.

Nell' Off. del Prot. Anno 6. ind. 1742.

ILlustrissimo, ed Eccellentissimo Signore Don Bartolomeo Corsini Principe di Sismano, Duca di Casigliano &c. Gentiluomo di Camera, e Consigliere di Stato di Sua Maestà, Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia.

A 12. del presente Mese di Novembre essendo stati convocati di ordine di Vostra Eccellenza li tre Bracci di questo Regno, Ecclesiastico, Militare, e Demaniale in questa felice, e fedelissima Città di Palermo nella Sala grande del Regio Palazzo, sedendo Vostra Eccellenza nel Soglio di suo comandamento, fu per me Don Ignazio Papè Duca di Giampileri, Protonotajo, e Luogoteta in questo Regno sudetto, letta, e pubblicata la proposta del seguente tenore.

Sono molto ben noti a questa Illustre Assemblea i sommi disastri della Guerra, che soffrono varie Provincie d' Europa, siccome ancora le disposizioni, che si fanno dappertutto, o per continuarla, o per mettersi al coperto di ogni qualsisia ancorchè impensato insulto; per il che non gli arrecherà maraviglia, se il Nostro Real Monarca, qual benefico, ed amoroso Padre inerendo all' ultimo sentimento, pensa con modo particolare a provedere le Piazze de' suoi fedelissimi Regni, e di fortificazioni valide, ed attaccate a resistere a qualsisia colpo, e di munizioni di bocca, e da guerra per sostenere le guarniggioni, che devono difenderle. Tuttociò non è possibile il conseguirlo, che con ingentissime spese; onde mi ha comandato il Re Nostro Signore (che Dio sempre guardi) di adunare questo Parlamento per far ricerca a questo suo fedelissimo Regno di un' abbondante, e solle-

cito Donativo per un affare di tanta premura ; la perfetta cognizione che ho di questi Popoli tanto amorosi al loro Sovrano , mi fa sperare , che l' intenzione di Sua Maestà resterà appieno compita , e che Io avrò la consolazione di manifestare dappertutto il loro zelo , e generosità in congiuntura s' interessante per il pubblico bene , e particolare sicurezza.

Il Principe Corsini.

ED essendosi in seguela della detta Proposta radunati i tre Bracci , che compongono il Parlamento di questo Regno nella Venerabile Casa de' Padri Chierici Regolari Teatini sotto titolo di S. Giuseppe , fu conchiuso , ed accordato a Sua Maestà l' infrascritto Donativo straordinario nella quantità , e forma seguente.

Ed avendo i tre Bracci del Parlamento , Ecclesiastico, Militare , e Demaniale , che compongono tutto questo fidelissimo Regno preponderata colle più seriose riflessioni l'urgentissima necessità , che ha mossa la Maestà del Re nostro Signore (la Divina conservi) a ricercare da questo suo fidelissimo Vassallaggio straordinario servigio , con cui sovvenir si potessero le strettezze del Regio Erario nella precisione indispensabile , in cui trovasi di supplire le ingenti espensioni , che abbisognano nell' oggetto importantissimo di premunirsi le Piazze , e fortezze del Regno nella crisi presente delle Guerre , che in oggi perturbano la quiete dell' Italia, affine di prevenire ogni contingente , che accader potrebbe , e renderle in istato di vigorosa difesa , caso che Dio nol permetta, succedesse qualche attentato di nemica invasione, che volesse turbare le tranquillità, che oggi gode questo fidelissimo Regno ; ed ancorchè riflettessero allo stato deplorabile , in cui trovasi attualmente costituito ogni ordine di Persone , rese affatto incapaci di subire pesi maggiori per le non ordinarie calamità , che dappertutto si sperimentano, a segno che merita tutta la commiserazione ; ad ogni modo prevalendo in sì premurosi bisogni l'obbligo di manifestare alla Maestà Sua quella cordiale , sincera , ardentissima brama di corrispondere all'amore , che nutrisce per il suo Monarca , e dar insieme in mezzo alle ben notorie miserie , che soffre, una più viva dimostranza di quella insuperabile fedeltà , con cui in tutt' i tempi si sono sempre segnalati questi fidelissimi Popoli, dandone colle opere evidenti testimonianze verso il loro legittimo Sovrano , spiacendoli al segno maggiore di non po-

terli estendere a corrispondenza delli suoi ardentissimi desiderj; poichè a misura si aumentano i proprj doveri, mancano le forze: hanno perciò i detti tre Bracci, Ecclesiastico, Militare, e Demaniale, che rappresentano tutto questo fedelissimo Regno collegialmente congregati in questo General Parlamento nella Venerabile Casa de' Reverendi Padri Chierici Regolari Teatini, cioè l'Ecclesiastico nell'Oratorio di S. Giuseppe de' Maestri falegname, il Militare nell' Oratorio della Congregazione de' Reverendi Sacerdoti sotto titolo della Carità di San Pietro, ed il Demaniale in un' altr' Oratorio, tutti e tre dentro il Chiostro di detta Casa, devenuto di loro libera, e spontanea volontà, e con ogni prontezza d'animo, accordato, votato, e conchiuso, non discrepando veruno di detti tre Bracci, di offerire alla Maestà Sua un Donativo Straordinario di Scudi duecento mila franchi a Sua Maestà per disporli alle urgenze presenti, accollandosi il Regno nelle infrascritte classi di Persone, che dovranno contribuire il riferito Donativo di supplire rispettivamente le rate di quelle Persone franche de jure, e di coloro si trovano di essere stati affrancati fin al tempo del governo della Real Maestà del Re Filippo Quinto; con questo però, che volendo Sua Maestà (la Divina conservi) far franche altre Persone, debbano cedere le porzioni delle medesime in danno, ed in diminuzione del riferito Donativo, senzachè fosse il Regno obbligato rifondere le rate di tali Persone, che sono state, o saranno affrancate dalla Maestà Sua; da pagarsi detti Scudi duecento mila fra anni due in quattro uguali paghe di semestre in semestre, cioè la prima nel mese di Maggio prossimo venturo 1743., la seconda nel mese di Novembre dello stesso anno; la terza in Maggio 1744., e l'ultima in Novembre susseguente.

Donativo straord. di Sc. 200V. in 2. anni.

Quale Donativo Straordinario di Scudi duecento mila debba ripartirsi sovra le infrascritte classi di Persone, che dovranno contribuire le respettive rate seguenti, cioè

Ripartimento del Donativo

Scudi trentatre mila trecento trentatre, e tarì quattro, che corrispondono alla sesta parte delli Scudi duecento mila solita contribuire in ogni Donativo il Braccio Ecclesiastico, che sono i Prelati, ed Abbati Parlamentarj, che entrano in Parlamento, da pagarsi effettivamente, e per intiero senza disconto, bonifica, nè deduzione alcuna, per dover pur anco supplire la rispettiva rata de' franchi, come sopra si è detto.

Sc. trentatre mila trecento trentatre, e tarì quattro dal Braccio Ecclesiastico.

Scudi venti mila dalla Città di Palermo per la sua solita decima parte, nella quale concorre in ciascun Donativo, con che debbano esser esenti li suoi Cittadini, ed Abitanti, esclusi

Sc. 20V. dalla Città di Palermo.

solamente gli Ecclesiastici Parlamentarj, e Baroni Feudatarj, e Titoli, che contribuiscono nel presente Donativo.

Scudi trentasette mila dalli Baroni Feudatarj con Vassalli, e senza Vassalli, inclusi i semplici Titoli, e che non tengono Feudi, nè Vassallaggio, da pagarli effettivamente, e per intiero senza deduzione, bonifica, nè disconto alcuno, dovendo soffrire le rate de' franchi, come sovra si è detto, da ratizarsi le Tasse antedette dalla Deputazione del Regno, secondo le parerà, avvicinandosi al più giusto, ed adequato ripartimento, a proporzione delle forze, e facoltà di ognuno, tanto a quei, che fan servigio Militare, come ad altri, che non lo fanno, e con tutte quelle regole, che stimerà convenevoli; e ciò per questa volta solamente, senza che mai possa portarsi in conseguenza qualsisia altro urgente bisogno, devenendo il Baronaggio, e Titoli al presente Donativo per complire colla propria attenzione, e per far cosa grata alla Real Maestà del Re Nostro Signore (la Divina conservi.)

Sc. 37V. dalli Baroni.

Scudi ventun mila seicento sessantasei, e tarì otto dagli Esteri, così Secolari, come Ecclesiastici di qualunque grado, e condizione, che fossero (avutane però per detti Ecclesiastici la permissione di Sua Santità) che ànno beni in questo Regno attualmente fruttanti, e sovra il loro effettivo prodotto annuale, e che non commorano in esso cum domo, & familia, da tassarsi, e ripartirsi dalla Deputazione del Regno in quella rata, che gli sembrerà giusta, e proporzionata, dovendosi detti Scudi ventun mila seicento sessantasei, e tarì otto pagarsi effettivamente, e per intiero, come sovra si è detto.

Sc. vëtun mila seicento sessantasei, e tarì otto dagli Esteri.

E Scudi ottantotto mila da tutte le Università del Regno, da pagarsi effettivi, e per intiero come sopra, da ripartirsi, e pagarsi da tutti gli Abitanti delle medesime, Padroni di beni mobili, e stabili di dette Università tanto Baronali, come Demaniali, inclusa la Città di Messina, e suoi Casali, come si è praticato in somiglianti Donativi, inclusi li Mercadanti, Negozianti, e Cambisti delle Piazze (esclusi solamente quelli della Città di Palermo, perchè per tutti i suoi Abitanti contribuisce la sua decima parte la riferita Città) alli quali dovrà la Deputazione del Regno ripartire la rata loro in quella somma, che in veduta delle diligenze da practicarsi, stimerà giustificata.

Sc. 88V. dalle Università, inclusa la Città di Messina.

Quali Scudi ottantotto mila dovrà la Deputazione del Regno ripartire, e ratizare sovra le facoltà, che si sono trovate in esse nell' ultima Numerazione dell' Anime del 1714. dello stesso modo, e forma practicata per lo passato; quale somma ratizata, che sarà dalla Deputazione del Regno, do-

Detti Sc. 88V. debbono ripartirsi dalla Deputaz. del Regno

vrà ogni Città, e Terra ripartire, ed esigerla da tutti li loro Abitanti, riputandoli tutti indistintamente come fuochi delle stesse Città, e Terre a proporzione però delle rispettive facoltà; quale ripartizione debba farsi sovra li Capi di famiglia, benchè vivessero in una stessa casa, esclusi però tutti li miserabili, e Giornadieri, li quali vivono collo stento, e travaglio delle loro fatiche, e giornate, secondo parerà con giustizia distributiva alle Persone, che si eligeranno per dette tasse, come in appresso si dirà; coll'avvertenza però, che al meno abile non possa tassarsi meno di tarì due, e gli altri facoltosi, e possessori di beni così stabili, come mobili, ed altri di qualsivoglia condizione si fossero, si debbano tassare a proporzione delle proprie forze, facoltà, e beni, che posseggono, così nel luogo, e Terra dove abitano, come in alieno Territorio; prevenendo ancora, che da detta Tassa non debbano essere esclusi, e trattati come Giornadieri quelli, che anno principalmente ufficio, che si dice Maestranza di qualsivoglia sorta, a riserva di quei, che attendono presso loro al diario lavoro delle rispettive Maestranze, volgarmente detti Lavoranti, e ciò tutto che siano di quelli, che sogliono avere in alcune parti esenzioni, come sono Argentieri, Speziali, Pittori, ed altri di tale sfera, e con avvertenza, che nessuna Città, e Terra faccia Tassa sovra i beni del suo Territorio, che sieno posseduti da persone abitanti in altre Università, dovendo ciascuno portare il peso della sua rata per tutti li suoi beni nel luogo ove soggiorna: restando incaricata la Deputazione del Regno, di che applichi il suo maggior zelo, e vigilanza, per far che le Tasse vengano ripartite a maggior numero di Persone, nelle quali risiede l'abilità con giusta proporzione alle rispettive facoltà, per essere stato assai ristretto il numero delle precedenti Tasse, acciò riesca meno sensibile il peso della contribuzione.

Devono contribuire co'Secolari, li Ecclesiastici del Regno.

Ed altresì debbano tassarsi co'Secolari tutti i singoli Ecclesiastici di ogni qualità, che sieno, cioè Decani, Ciantri, Arcidiaconi delle Chiese Cattedrali, e Collegiate, Arcipreti, o Rettori di Parrocchie, ed altri sino al semplice Clerico di prima Tonsura, eccettuati li poveri Ecclesiastici, e quei il patrimonio de'quali non eccede le oncie dodici di rendita l'anno, del quale anno precisamente di bisogno per loro mantenimento, ajutandosi coll'elemosina della Messa, semprecchè non avessero altre facoltà, esclusi gli Ecclesiastici di Palermo, perchè per essi contribuisce la stessa Città la sua solita decima parte.

E più tutti li Conventi di Regolari, Monisteri, Chiese,

e Ca-

e Case Ecclesiastiche, benchè sieno Mendicanti, che posseggono beni, e rendite in comune, eccettuando quei di S.Francesco dell' Osservanza, Reformati, e Cappuccini, come altresì li Monaci, l' Abbati de' quali concorrono in Parlamento, e contribuiscono nel Braccio Ecclesiastico Parlamentario.

Anche li Conventi Regolari.

Ed ancora tutte le Confraternità, Compagnie, e Congregazioni di Laici, che ànno beni stabili, e rendite, con che non tengano per istituto la Ospedalità, e cura de' poveri, per qual rispetto ànno da esser liberi da questa contribuzione; quali Ecclesiastici si devono tassare, e reputare per Cittadini, e fuochi, come sopra si è detto, per contribuire colla giusta proporzione alle rispettive facoltà in questo Donativo, colla medesima uguaglianza, e proporzione, che si ha da osservare ne' Secolari; con che tanto la somma tassata agli Ecclesiastici Parlamentarj, come a quei non Parlamentarj, si debba esigere, avuta la permissione di Sua Santità, conforme all' atto preservativo fatto per il medesimo Braccio, per non incorrere nelle censure. Ben vero però, che se mai per qualsivoglia motivo non venissero a contribuire detti Ecclesiastici, allora le Università non fossero tenute, sol che alla contribuzione delli Scudi cinquantotto mila, senza che giammai fossero in obbligo risonder gli altri Scudi trenta mila, che corrispondono al contingente di detti Ecclesiastici singoli, conforme fu previsto nel precedente Parlamento del 1741.

E le Chiese de' Laici.

Quale Tassa, o sia contribuzione, e ripartimento debba farsi di ordine della Deputazione del Regno nella forma seguente.

Si ha da formare in ogni Città, e Terra Demaniale, e Baronale una Giunta, nella quale interveniranno il Capitano di Giustizia, e li Giurati con due voti; ed in caso di discordia fra' Giurati, a quello, che vorrà la maggior parte di loro, ed il Segreto, che sono quattro voti.

Dell'Ecclesiastico il Vicario Generale, e la prima Dignità della Chiesa Cattedrale, ed in quelle Città, e Terre, che non sono Capi di Vescovado, e sono Collegiate Insegni, sia il Vicario Foraneo, e la prima Dignità; e succedendo il caso, che concorrono questi due posti in una sola Persona, entrerà la Dignità, o Canonico più antico, e nelle Parrocchiali il Vicario Foraneo, ed Arciprete; e caso che questi due Posti si troveranno nello stesso Soggetto, debba entrare il Sacerdote più antico di età; e dove saranno Conventi di Regolari entreranno in detta Giunta due de' Superiori di detti Conventi per antichità, conforme il grado, e precedenza; che tengono nelle pubbliche Processioni; e di più due Borgesi, sì

pure due Artisti, che servissero per riguardare le Persone di minore sfera, ed i Borgesi per lo Borgesato, come si costuma in dette Città, e Terre, che pagano lj Donativi per Tassa; quali Borgesi, ed Artisti l'abbiano da eligere li Giurati di ogni Città, e Terra, che in tutto vengono a comporre dieci voti del grembo, e membri, che anno da entrare in questa contribuzione del Regno; e vengano avvertiti, che nè per odio, nè per altro rispetto umano aggravino gli uni, ed allegeriscano gli altri, e tengano Iddio avanti gli occhi; e per il maggiot accerto della Giustizia distributiva dovranno le persone secolari elette, come sopra, per questa Tassa prestare il giuramento in mano del Maestro Notajo, di doversi deportare in tal'assunto con ogni sincerità; e le Persone Ecclesiastiche tacto pectore, more Sacerdotali a doversi regolare colla giustizia, e senza inserire per connivenza il menomo aggravio, lasciando libera l'autorità alla Deputazione del Regno di poter esaminare, e rivedere dette Tasse, quando ne avesse il ricorso, e di poter similmente aggiungere uno, o più soggetti alla formazione delle Tasse, quando l'esigesse il bisogno per l'accerto del giusto.

Eseguito ciò senz'aggravio di persona alcuna, ha da incaricare la Deputazione del Regno li Giurati di ogni Città, e Terra, che debbano far nomina di tre Soggetti abili, ed idonei per eligersi dalla Deputazione uno de' medesimi per Depositario, o Tesoriero del suddetto Donativo, il quale non debba esser esente dalla Tassa, ma venghi tassato a confronto delle sue forze, e facoltà, e nemmeno debbano esser esenti li Giurati, e chichessia altro Ufficiale, dovendo tutti concorrere nella contribuzione, e subire il peso a proporzione delli rispettivi averi, senza eccezione veruna, restando sempre obbligati nomine proprio, ed a carico, e rischio di detti Giurati delle suddette Città, e Terre la rimessa, e sicurtà del danajo ne' tempi dal Parlamento stabiliti, e che si consegnino al Tesoriero, seu Depositario le note de' contribuenti per farsi dal medesimo la esazione, restando sempre a carico de' Giurati, nel tempo de' quali si maturano le Tande de' pagamenti del detto Donativo, la rimessa del denajo.

Con questo però, che in riguardo di sì straordinario servigio, con cui il Regno ha fatto l'ultimo sforzo per le ben notorie miserie per accorrere alle urgenze del Real servigio, non possano li riferiti ceti di persone, che contribuiscono il presente Donativo, esser obbligati a qualsivoglia altro sussidio, contribuzione, o altro, sotto qualunque titolo, durante il tempo di questo straordinario servigio.

Di-

Dichiarando, che nella tassa degli Ecclesiastici Parlamentarj, e del Baronaggio, ed ancor degli Esteri, si debbano comprendere, e tassare quelle Chiese, Baronie, Feudi, Titoli, rendite, ed effetti, che dalla Regia Corte si trovano, o saranno incorporati, sequestrati, o con altro titolo se ne percepissero dalla medesima i frutti, con farsene le compense della somma tassata a confronto del medesimo Donativo, conforme è stato pratticato negli antecedenti.

Da pagarsi suddetto Donativo di Scudi duecento mila in quattro uguali paghe ne'tempi di sovra dichiarati, e da esigersi unicamente dalla Deputazione del Regno da tutte le sovradette classi, e ceti di persone, senza che si potesse ingerire in detti ripartimenti, tasse, ed esigenza altro qualsivoglia Magistrato, Tribunale, o chicchessia altro Ministro, o Persona, dovendo in tutto, e per tutto curarsi dalla Deputazione, la quale dovrà smaltire tutte le difficoltà, che insorgeranno nelle tasse, riparti, ed esigenza, senza che si potesse intromettere in cosa alcuna, pensata, prevista, e non pensata alcun Tribunale, o altra chichessia Persona sotto qualunque pretesto di foro, o altri motivi, con cui pensassero potersi esimere, e sottrarre dall'ampla autorità, e giurisdizione della Deputazione, dalla quale privativamente dovrà dipendere la Tassa, ripartimento, esigenza, ed ogni altro annesso, e connesso alla perfezione, ed intiera esazione di detto Donativo, come si è detto di sopra: e gl'introiti del medesimo si debbano esigere, e depositare a nome della Deputazione del Regno della stessa conformità, che per lo passato è stato pratticato per maggior facilitazione de' Depositanti, e dalla medesima Deputazione del Regno pagarsi ad ogni ordine di Sua Maestà (Dio conservi.)

Ed in oltre li detti tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale anno di loro libera volontà accordato, votato, e conchiuso, non discrepando veruno di essi tre Bracci, di offerire il Donativo di oncie mille per una sol volta per Vostra Eccellenza, di oncie due cento per il suo Cameriero, di oncie sessanta per lo Spettabile Protonotajo, e Segretarj del Regno nel Parlamento, e di oncie quaranta alli Portieri di Camera, che assistono per servimento, ed in oltre alle porte, dove si radunano li tre Bracci, tutti soliti pagarsi in ogni Parlamento intieramente in una Tanda, e da esigersi come si potticò nel Parlamento del 1741. ed in altri precedenti Parlamenti.

Donat. di onc. mille a S. E. di onc. 200. al suo Cameriere, di onc. 60. al Proton. e Segret. e di onc. 40 alli Port. di Camer.

GRA-

GRAZIA DIMANDATA
CONCORDEMENTE DA TUTTI LI TRE BRACCI.

FRA tanti innumerabili beneficj, che questo fidelissimo Regno riconosce dalla liberale generosissima pietà della Maestà Vostra, annovera egli, come il più distinto, e segnalato l'istituzione del Supremo Magistrato del Commercio; conciossia che essendo stato egli ordinato al solo oggetto di promovere il traffico, e di aumentare con esso le ricchezze de'Popoli, acciocchè divenuti agiati, e commodi, fossero più felici, essendo stato considerato, come il più chiaro, ed infallibile contrassegno della paterna benignità della Maestà Vostra verso i suoi Vassalli, manifestata in questa occasione più che in niun'altra. Or questa istessa eccelsa magnanima idea, per cui presso i Posteri anderà sempre glorioso l'Augusto suo nome, è quella appunto, che fa sperare al Regno tutto, che la Maestà Vostra avendo unicamente a cuore il vantaggio, ed utile de' suoi Popoli, certamente si degnerà riformare in esso Supremo Magistrato tutto ciò, che non solo corrisposto non ha al grande concepito disegno, ma reca sommo danno, e pregiudizio, com'è certamente l'ingerirsi il Magistrato, non solamente in quello, che concorre il negozio co'stranieri, ma ancora in quello, che appartiene al traffico interno del Paese, ed all'agricoltura, che si regola, e conduce da se per l'industria de'Paesani; poichè dall' ingerirsi il Magistrato nel Commercio interno del Paese, è nata somma confusione, si sono accresciute indicibilmente le spese, sconvoltate le antiche leggi, e costumanze, in maniera che molti si sono già ritirati dal negozio, frequenti sono stati i fallimenti, ed altri, che presso i loro creditori trovavano agevolazione, anno fatto banco rotto. In tanto il Regno non meno per il suo bene, che per lo servigio della Maestà Vostra le porge umili fervorosissime le suppliche, perchè ella si degnasse restringere l'inspezione, ed incombenza del Supremo Magistrato al solo Commercio co' stranieri, che il loro domicilio non han fondato in questo Regno, ordinando, che in verun conto mettesse mano, ed esercitasse giurisdizione alcuna intorno l'agricoltura, e che cessassero i Consolati, i quali non sono necessarj per il Commercio esterno, riserbando al Supremo Magistrato tutto quello, che tocca al negozio esterno, ed a consultare con Vostra Maestà i mezzi di

promovere le compagnie, e manifatture, giacchè in dover la maniera, tra pochissimo tempo mancherà dell'intutto il Commercio nel Regno, e si renderà affatto inabile a servire la Maestà Vostra, com'egli desiderarebbe. Si compiaccia adunque la Maestà Vostra col Reale generalissimo Animo suo accogliere benignamente queste divotissime preghiere del suo fedelissimo Regno; e siccome versando in larga copia i suoi Erarj, ed impiegando tutte le sue cure, e sollecitudini, ha posto il Regno in sicuro de' Nemici; così le sia aggrado restituirli intieramente la pace, e tranquillità, concedendogli questa specialissima grazia, che il Regno spera dalla Sovrana Clemenza della Maestà Vostra, nel mentrecchè non lascia di pregare il Sommo Iddio, perchè si degnasse colmare la Maestà Vostra di tutte le possibili felicità per la conservazione de'suoi Regni, e per lo vantaggio de'suoi Vassalli.

Ed acciocchè riportasse colla brevità possibile della Reale Munificenza di Sua Maestà il conseguimento di quella Grazia, che sospira; incarica il Parlamento alli Deputati di umiliare allo Augusto Trono della Maestà Sua le riverenti suppliche del Regno; e casocchè nell'accerto di sì rimarcabile affare si considerasse preciso destinare Persona nella Real Corte, si dà la facoltà alla stessa Deputazione del Regno di liberamente practicarlo, e di potere altresì in tale circostanza per supplire all'espensioni bisognevoli, far tassa nel Regno fin alla somma di oncie mille, per accorrere a tutto ciò, che si renderà preciso al fine, che si desidera.

Panormi die 15. Novembris 1742.

Ex parte Excellentiæ Suæ.

Transmittatur ad Suam Realem Majestatem.

Papè Prothonotarius.

GRAZIA, CHE DIMANDA

Il solo Braccio Ecclesiastico, concernente al suo interesse.

PErchè evidentemente si è provato di esserne stati notabili errori nel riparto generale de' pesi delle Prelature, ed Abbazie per ragion de' Donativi ordinarj fatti nel 1738. supplica il Braccio Ecclesiastico colla maggior rassegnazione la Real Clemenza di Sua Maestà, perchè si degnasse comandare, che la Deputazione del Regno debba far nuovo ripartimento nella forma convenevole a corrispondenza del-

lo

lo stato presente delle Prelazie, ed Abbazie.

Il Braccio Militare intorno alla revisione del calcolo dell' introiti delle Prelature, e Beneficj Ecclesiastici de Jure Regii Patronatus, dice non essere della sua ispezione, e lascia al Braccio Ecclesiastico nella sua libertà di domandarla a suo piacere.

Il Braccio però Demaniale rispose, che si accorda, colla condizione però di non doversi alterare lo stabilimento di dedursi a principio come peso intrinseco le pensioni perpetue, perchè confirmato per sentenze in questo Regno, da diversi Ordini Reali, e dal passato Parlamento del 1741.

Panormi die 15. Novembris 1742.

Ex parte Excellentiæ Suæ.

Transmittatur ad Suam Realem Majestatem.

Papè Prothonotarius.

E Per ultimo avendo il Braccio Ecclesiastico considerato, che Monsignor Trigona uno de' quattro Deputati di esso Braccio Ecclesiastico eletto nell' ultimo Parlamento Ordinario del 1741. non può di continuo dimorare in questa Città, per l' obbligo ha da risedere nella propria Diocesi, ove al presente si ritrova, stimò (non ostante, che ne' Parlamenti Straordinarj non si deve passare ad elezione di Deputati) eleggere per uno de' quattro Deputati di esso Braccio in vece di Monsig. Trigona a Monsig. Arcivescovo di Palermo, il quale in questo Parlamento facea da Capo; lo che avendo esso Braccio Ecclesiastico partecipato all'altri due Bracci, non fecero difficoltà, e perciò se li fece l'Atto del seguente tenore.

Panormi die 14. Novembris 1742.

EX quo Reverendissimus Dominus Don Matthæus Trigona Episcopus Syracusanus in ultimo Generali Colloquio Ordinario detempto, & concluso in hac Urbe sub die vigesimoquinto Octobris 1741. uti Caput, quod intervenit, Brachii Ecclesiastici, fuit electus unus ex Regni Deputatis de ipso Brachio Ecclesiastico. At quia dictus Reverendissimus de Trigona ob obligationem, quam habet residendi in propria Diœcesi, ubi ad præsens reperitur, non potest continuò morari in hac Urbe; ideò congregato hodie Brachio Ecclesiastico pro Generali Colloquio Extraordinario celebrando, vi præsentis Actus dictum Brachium Ecclesiasticum elegit,

ac nominavit, & nominat in unum ex quatuor Deputatis dicti Brachii Ecclesiastici in locum dicti Reverendissimi de Trigona Reverendissimum Dominum D. Dominicum Rosso Archiepiscopum Panormitanum, qui possit, liberèque valeat usque ad novam electionem agere, exercere, & administrare Officium prædicti Deputati, cum, & sub omnibus illismet facultatibus, prærogativis, actionibus, potestatibus, & aliis ad dictum munus Deputati Ecclesiastici debitè spectantibus, & pertinentibus, & prout, & quemadmodum dictus, & Reverendissimus de Trigona agere, & facere poterat, & non aliter &c. Unde de mandato Excellentiæ Suæ vivæ vocis oraculo dato mihi D. Ignatio Papè Duci Jampilerii Prothonotario, & Locothetæ hujus Siciliæ Regni, factus est præsens Actus suis die, loco, & tempore valiturus.

Papè Prothonotarius.

Quæ quidem præinserta oblatio, & conclusio fuit per me D. Ignatium Papè Ducem Jampilerii, Prothonotarium, & Locothetam Regni prædicti publicata, & stipulata coram Illustrissimo, & Excellentissimo Domino Prorege, & ab eo nomine Sacræ Regiæ Majestatis acceptata.

Præsentibus pro testibus Illustre D. Joanne Thoma Loredano Præside Tribunalis Magnæ Regiæ Curiæ, Illustre Marchione D. Francisco Gastone Præside Tribunalis Regii Patrimonii, Illustre D. Blasio de Spucches Præside Tribunalis Concistorii Sacræ Regiæ Conscientiæ, ac Supremi Tribunalis, & Magistratus Commercii hujus Regni, Illustre Præside D. Rosario Frangipane Magistro Rationali Tribunalis Regii Patrimonii, & aliis quampluribus.

Papè Prothonotarius.

Ex Officio Regni Siciliæ Prothonotarii extracta est præsens

Coll. Salva

D. Petrus Battaglia Regius Coadjutor.

§§§§§§§

PARLAMENTO CVIII.

Nell' Anno 9. Ind. 1746. a 32. di Aprile.

Nella Felice Città di Palermo, e nel Sacro Regio Palazzo della stessa Città, alla presenza dell' Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore D. Bartolomeo Corsini Principe di Sismano, Duca di Casigliano &c. Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, fu per me D. Ignazio Papè Duca di Giampileri, Regio Consigliere, Protonotaro, e Luogoteta del Regno predetto, letto, e pubblicato l' Atto del seguente Parlamento Ordinario.

Nell' Off. del Prot. Anno 9. ind. 1746.

Llustrissimo, ed Eccellentissimo Signore Don Bartolomeo Corsini Principe di Sismano, Duca di Casigliano &c. Gentiluomo di Camera, e Consigliere di Stato di Sua Maestà, Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia.

A 16. del presente Mese di Aprile essendo convocati di ordine di Vostra Eccellenza li tre Bracci di questo Regno, Ecclesiastico, Militare, e Demaniale in questa felice, e fedelissima Città di Palermo nella Sala grande del Regio Palazzo, sedendo Vostra Eccellenza nel Soglio, fu di suo comandamento per me Don Ignazio Papè Duca di Giampileri, Protonotaro, e Luogoteta di questo suddetto Regno, letta, e pubblicata la Proposta del seguente tenore.

E' ben noto a tutti loro, che quì meco adunati compongono, e rappresentano sì illustre Corpo, quali siano state le sanguinose guerre, che da molti anni ànno inondata, ed in varj modi oppressa quasi tutta la Cristianità, e non ignorano tampoco la loro violenta continuazione, onde facilmente resteranno intesi, e persuasi delle ingentissime spese, che è convenuto di fare al Re Nostro Signore (che la Maestà Divina sempre conservi) per la difesa de' proprj Stati, e Dominj, per lo disimpegno del suo onore, e per la conservazione, sicurezza, e tranquillità de' suoi fedelissimi, ed amatissimi Sudditi. In tali necessarie contingenze dunque ricorre allo sperimentato zelo, ed affetto di questo suo Parlamento, richiedendole per mio mezzo un copioso Straordinario Donativo; spero però, che tutti loro con unanime consenso, facendosi carico della necessità, ed importanza della domanda, ci daranno

ranno un pieno, ed abbondante provedimento; ed Io nel dar contezza di tutto ciò a Sua Maestà, non mancherò di rendere la dovuta lode al loro tenero amore per il Reale servigio, come non ho mai cessato di fare in tutto il già trapassato tempo di nove anni di questo mio governo.

Il Principe Corsini.

Quale Proposta intesa da' tre Bracci del Parlamento Ecclesiastico, Militare, e Demaniale, che compongono tutto questo fidelissimo Regno, congregati nella presente Generale Adunanza nel Seminario Arcivescovile, cioè l' Ecclesiastico nella Camera nominata S. Luiggi, il Militare nella Camera detta Santo Stanislao, ed il Demaniale nella Camera della Libraria, tutti e tre dentro il Chiostro Superiore di esso Seminario, avendo fatta matura seriosa riflessione alle circostanze anteposte, sebben da una parte considerassero il Regno ridotto in oggi ad un stato lacrimevole pur troppo, ch' esigge tutta la commiserazione pelle varie vicende de' tempi, e molto più pelle infauste emergenze dell' ultimo Contaggio di Messina, e delle pregiudiziali conseguenze, che ha portato seco, provandone tutt' ora i suoi sensibilissimi effetti, a segno che ravvisano destitute affatto le povere Communità, e tutti questi fidelissimi Popoli languiscono nelli più estremi bisogni pella dura necessità, in cui si sono veduti di subire le tante straordinarie considerabilissime contribuzioni, che la bisogna ha ricercato per supplire l' espenzioni indispenzabili per la custodia de' rispettivi Territorj, del Littorale del Regno, e maggiormente pello sostentamento de' Cordoni, e delle lor pertinenze, non men che pello stipendio dell' accesso, e recesso degli uomini destinati alla custodia de' medesimi, all' oggetto di precavere da ogni perniciosa conseguenza la pubblica salute, come ancora pella mancanza del traffico, e del Commercio interiore, ed esteriore del Regno remorato dappertutto per le stesse funeste emergenze del Contaggio, non men che per la Crisi presente delle guerre dell' Europa; tanto che l' è mancata affatto la estrazione de' generi del suo prodotto, ed all' incontro con suo grave interesse ricava in oggi dalle Nazioni straordinarie le Merci, che l' abbisognano pello eccessivo risalto de' prezzi; laonde si sono accresciute le universali calamità in grado, che lo rendono impossibilitato a qualsisia peso. Ad ogni modo per dar nuovi successivi argomenti della innata sua fedeltà, e del suo costantissimo ossequio verso la Maestà del suo Augusto Sovrano, ànno i detti tre Bracci di loro libera volontà con-

ogni prontezza accordato, votato, e conchiuso, non discrepando veruno di essi tre Bracci, di offerire di nuovo, confermare, e prorogare l'infrascritti Donativi Triennali, e Novennali per questa sol volta, senza poter tirare conseguenza, colli decorsi fin' al presente, da contarsi dal giorno, che spirò la prorogazione fatta nelle ultime generali Adunanze detente sotto li 19. Ottobre 1741. con questo però, che nella esigenza si operi con blandura, e dilazione, e colle solite preserve, clausule, e condizioni in casi simili di altri Parlamenti, conforme gli Atti da stendersi più largamente nella forma solita.

PRimariamente il Donativo Ordinario di Scudi cento cinquanta mila, per impiegarli Sua Maestà in quello sarà del suo Reale aggrado da pagarsi in tre anni terziatamente in tre uguali Tande ogni anno, come al solito.

Donativo di Scudi 150V. in tre anni.

IL Donativo di Scudi cinquanta mila pelle fortificazioni del Regno, da pagarsi in tre anni, come sopra.

Di Scudi 50V. per le Fortif.

IL Donativo di Scudi venti mila per le fabbriche de'Regj Palazzi, da pagarsi in tre anni, come sopra.

Di Scud. 20V. per li Regj Palazzi.

IL Donativo di Scudi ventiquattro mila per le fabbriche, e ripari nelli Ponti da pagarsi in tre anni, come sopra.

Di Scudi 24V. per li Ponti.

IL Donativo di Scudi dieci mila per le fabbriche, e mantenimento delle Torri del Regno, da potersi aumentare, con che non ecceda li Scudi dieci mila l'anno, come al presente si esigge, da pagarsi in tre anni, come sopra.

Di Scudi 10V. per le Torri.

IL Donativo di Scudi sette mila cinquecento per li Ministri, ed Ufficiali del Supremo Conseglio d'Italia, da pagarsi in tre anni, come sopra.

Di Scudi 7500. per li Ministri della Suprem. Conseglio.

IL Donativo della Macina di Scudi centomila l'anno per anni nove, da pagarsi terziatamente ogni anno, come sopra.

Sc. 100V. della Macina.

IL Donativo di Scudi cinquanta mila l'anno per anni nove, da pagarsi, come sopra per lo manutenimento delle Regie Galere; lo ristabilimento delle quali implora sempre più il Regno, e spera conseguire dalla eccelsa generosa Clemenza di Sua Maestà per la urgente necessità, che ne ha, di riportare il fine, per cui si contribuisce, di aver la propria

Sc. 50V. per lo mãtenimento delle Galere.

squa-

ſquadra delle Galee di reſidenza in queſto Regno per lo vantaggio ne ricavano queſti Naturali, che vi s'impiegano per lo conſumo, e ſmaltimento de' generi del ſuo prodotto, per la maggior difeſa, e cuſtodia de' ſuoi Littorali dalle frequenti incurſioni de' Nemici Corſari; ed in ſomma per tutte le altre convenienze riportarebbero queſti Popoli, che le anelano, giacchè intuitivamente alla ſuſſiſtenza della propria ſquadra delle Galee contribuiſcono in oggi il peſo del riferito Donativo.

Colla contribuzione del Braccio Eccleſiaſtico della ſeſta parte in tutti li ſovradetti Donativi, e per quelli dove eſſo Braccio concorre, e queſto con tutti li decorſi dal detto Braccio Eccleſiaſtico dovuti dal giorno, che ſpirò l' ultima prorogazione fatta ſul precitato Parlamento del 1738. e del 1741. precedendo prima la conferma di Sua Santità, conforme all' Atto preſervativo fatto per il medeſimo Braccio, per non incorrere nelle cenſure, e con tutti quelli patti, clauſule, e condizioni ſolite, ed eſpreſſate nelle oblazioni, e prorogazioni fatte per lo paſſato delli ſopracennati Donativi.

Braccio Eccleſiaſ. contribuiſce la ſeſta parte.

Atto preſervat. del det. Brac.

E più il Donativo di oncie mille per una ſol volta per Voſtra Eccellenza, di oncie duecento per il ſuo Camariero Maggiore, di oncie ſeſſanta per lo Spett. Protonotaro, e Secretarj del Regno nel Parlamento, e di oncie quaranta alli Portieri di Camera, che aſſiſtono per ſervimento, ed in oltre alle porte, dove ſi radunano li tre Bracci, tutti ſoliti pagarſi in ogni Parlamento intieramente in una Tanda, da eſigerſi come ſi praticò nel Parlamento del 1741. ed in altri precedenti Parlamenti.

Oncie mille a S. E. oncie 200. al ſuo Camer. oncie 60. al Proton. e Secr. oncie 40. alli Portieri di Cam.

Inoltre i tre Bracci del General Parlamento rappreſentanti tutto queſto fideliſſimo Regno, avendo preponderato l'eſpoſte urgentiſſime neceſſità del Regio Erario oggi impegnato ad accorrere a tante conſiderabiliſſime eſpenſioni a cagione delle guerre preſenti dell'Italia, per le quali ſi è moſſa la Maeſtà del Re Noſtro Signore a ricavare da queſti ſuoi fideliſſimi Popoli ſtraordinario ſervigio: volendo intanto manifeſtare quella cordiale ardentiſſima brama di ſempre più ſegnalare l' amore, che nodriſcono per la Maeſtà Sua, ed inſieme rendere vie più paleſe la loro inavanzabile fedeltà, con cui non la cedono a veruno, diſpiacendoli di non poterſi eſtendere a miſura de' lor deſiderj, e de' proprj averi, perchè mancano le forze, eſſendo ben notorie, ed evidenti le univerſali calamità del Regno, coſtituito preſentemente per li anzidetti motivi all'ultimo crollo delle miſerie, che dappertutto ſi ſperimentano, di modo che ſi conſidera ogni ordine di perſone

in

in grado ormai da non poter subire pesi maggiori, e specialmente i Baroni per la mancanza del traffico, e del commercio al segno di non poter soddisfare i pesi, e soggiogazioni dovute sopra i loro feudi, e Terre.

Anno ciò non ostante i detti tre Bracci, Ecclesiastico, Militare, e Demaniale collegialmente congregati in questo General Parlamento divenuto di loro libera, e spontanea volontà, e con ogni prontezza di animo accordato, votato, e conchiuso non discrepando veruno di detti tre Bracci di offerire alla Maestà Sua un Donativo Straordinario di Scudi quattrocento mila franchi a Sua Maestà per disporli alle urgenze presenti, ed a suo Real arbitrio, accollandosi il Regno nelle infrascritte classi di persone, che dovranno contribuire il riferito Donativo, di supplire rispettivamente le rate di quelle Persone franche de jure, e di coloro si trovano di essere stati affrancati fin al tempo del governo della Real Maestà del Re Filippo Quinto. Con questo però, che volendo Sua Maestà (la Divina guardi) far franche altre Persone, debbano cedere le porzioni delle medesime, in danno, ed in diminuzione del riferito Donativo, senza che fosse il Regno obbligato rifondere le rate di tali Persone, che sono state, o saranno affrancate dalla Maestà Sua.

Donativo straord. di Sc.400V. in quattro anni.

Da pagarsi detti Scudi quattrocento mila fra anni quattro in quattro uguali paghe, cioè la prima nel mese di Agosto prossimo venturo, la seconda nel mese di Agosto dell' anno entrante 1747., la terza in Agosto 1748., e l' ultima in Agosto 1749.

Qual Donativo Straordinario di Scudi quattrocento mila debba ripartirsi sovra le infrascritte classi di Persone, che dovranno contribuire le seguenti rispettive rate, cioè:

Ripartimento del Donativo straordin.

Scudi sessanta sei mila seicento sessanta sei, e tarì otto, che corrispondono alla sesta parte di detti Scudi quattrocento mila solita contribuire in ogni Donativo il Braccio Ecclesiastico, che sono i Prelati, ed Abbati Parlamentarj, che entrano in Parlamento, da pagarsi effettivamente, e per intiero senza disconto, bonifica, nè deduzione alcuna, per dover pur anco supplire la rispettiva rata de' franchi, come sopra si è detto.

Sc. sessanta sei mila sei cẽto sessan tasei, e tarì 8. dal Braccio Eccles.

Scudi quaranta mila dalla Città di Palermo per la sua solita decima parte, nella quale concorre in ciascun Donativo; con che debbano esser esenti i suoi Cittadini, ed abitanti, esclusi solamente gli Ecclesiastici Parlamentarj, e Baroni Feudatarj, e Titoli, che contribuiscono nel presente Donativo.

Sc. 40V. dalla Città di Palermo.

Scudi settanta mila dalli Baroni Feudatarj con Vassal-

li, e ſenza Vaſſalli, incluſi i ſemplici Titoli, e che non tengono Feudi, nè Vaſſallaggio, da pagarſi effettivamente, e per intiero ſenza deduzione, bonifica, nè diſconto alcuno, dovendo ſoffrire le rate de' franchi, come ſopra ſi è detto, da ratizarſi le Taſſe anzidette dalla Deputazione del Regno, ſecondo le parerà, avvicinandoſi al più giuſto, ed adequato ripartimento, a proporzione delle forze, e facoltà di ognuno, tanto a quei, che fan ſervigio Militare, come agli altri, che non lo fanno, e con tutte quelle regole, che ſtimerà convenevoli; e ciò per queſta volta ſolamente, ſenza mai poſſa portarſi in conſeguenza per qualſiſia altro urgente biſogno; devenendo il Baronaggio, e Titoli al preſente Donativo per complire colla propria attenzione, e per far coſa grata alla Real Maeſtà del Re Noſtro Signore (la Divina guardi.)

Sc. 72V. dalli Baroni.

Scudi quaranta tre mila trecento trenta tre, e tarì quattro dall'Eſteri, così Secolari, come Eccleſiaſtici di qualunque grado, e condizione, che foſſero (avutane però per detti Eccleſiaſtici la permiſſione di Sua Santità) che ànno beni in queſto Regno attualmente fruttanti, e ſovra il loro effettivo prodotto annuale, e che non commorano in eſſo cum domo, & familia, da taſſarſi, e ripartirſi dalla Deputazione del Regno in quella rata, che gli ſembrerà giuſta, e proporzionata, dovendoſi detti Scudi quaranta tre mila trecento trenta tre, e tarì quattro pagarſi effettivi, e per intiero, come ſopra ſi è detto.

Sc. 43V. trecento trentatre, e tt. quattro dagli Eſteri.

E Scudi cento ottanta mila da tutte le Univerſità del Regno, da pagarſi effettivamente, e per intiero come ſopra, da ripartirſi, e pagarſi da tutti gli Abitanti delle medeſime, Padroni di beni mobili, e ſtabili di dette Univerſità tanto Demaniali, come Baronali, incluſa la Città di Meſſina, e ſuoi Caſali, come ſi è pratticato in ſomiglianti Donativi, incluſi li Mercadanti, Negozianti, e Cambiſti delle Piazze (eſcluſi ſolamente quelli della Città di Palermo, perchè per tutti li ſuoi Abitanti contribuiſce la ſua decima parte la riferita Città) alli quali dovrà la Deputazione del Regno ripartire la rata loro in quella ſomma, che in veduta delle diligenze da pratticarſi, ſtimerà giuſtificata.

Sc. 180V. dalle Univerſità del Regno.

Quali Scudi cento ottanta mila dovrà la Deputazione del Regno ripartire, e ratizare ſovra le facoltà, che ſi ſono trovate in eſſe nell'ultima Numerazione dell'Anime del 1714. dello ſteſſo modo, e forma pratticata per lo paſſato; quale ſomma ratizata, che ſarà dalla Deputazione del Regno, dovrà ogni Città, e Terra ripartire, ed eſigere da tutti i loro Abitanti, riputandoli tutti indiſtintamente come fuochi del-

Da ripartirſi dalla Deputaz. del Regno

la stessa Città, e Terre a proporzione però delle rispettive facoltà; quale ripartimento debba farsi sopra li Capi di famiglia, benchè vivessero in una stessa casa, esclusi però tutti li miserabili, e Giornadieri, li quali vivono collo stento, e travaglio delle loro fatiche, e giornate, secondo parerà con giustizia distributiva alle Persone, che si eligeranno per dette tasse, come in appresso si dirà; coll' avvertenza però, che al meno abile non possa tassarsi meno di tarì due, e gli altri facoltosi, e possessori di beni così mobili, come stabili, ed altri di qualsivoglia condizione si fossero, si debbano tassare a proporzione delle proprie forze, facoltà, e beni, che possedono, così nel luogo, e Terra dove abitano, come in alieno Territorio; prevenendo ancora, che da detta Tassa non debbano essere esclusi, e trattati come Giornadieri coloro, che anno principalmente ufficio, che si dice Maestranza di qualsivoglia sorta, a riserba di quei, che attendono presso loro al diario lavoro delle rispettive Maestranze, e volgarmente detti Lavoranti, e ciò tutto che siano di quelli, che sogliono avere in alcune parti esenzioni, come sono Argentieri, Speziali, Pittori, ed altri di tale sfera, e con avvertenza, che nessuna Città, e Terra faccia Tassa sovra i beni del suo Territorio, che sieno posseduti da persone abitanti in altre Università, dovendo ciascuno portare il peso della sua rata per tutti li suoi beni nel luogo ove soggiorna: restando incaricata la Deputazione del Regno, di che applichi il suo maggior zelo, e vigilanza, per far che le Tasse ricadano ratamente sovra i veri facoltosi, e Benestanti, i quali subir devono la giusta, e proporzionata contribuzione a misura delle rispettive facoltà, inquirendo esattamente per far, che da' Vocali nello riparto delle Tasse venga esercitata la giustizia distributiva senza uso di connivenze, e riguardi, che verrebbero a pregiudicarla, ed altresì invigilare, che vengano ripartite a maggior numero di Persone, nelle quali risiede l'abilità con giusta proporzione alli rispettivi averi, per essere stato assai ristretto il numero delle precedenti Tasse; poichè tanto meno sensibile riesce il peso della contribuzione, quanto più viene esercitata la Giustizia nello riparto delle Tasse.

Devono contribuire gli Ecclesiastici.

Ed altresì debbano tassarsi co' Secolari tutti i singoli Ecclesiastici di ogni qualità si sieno, cioè Decani, Ciantri, Arcidiaconi delle Chiese Cattedrali, e Collegiate, Arcipreti, o Rettori di Parrocchie, ed altri fino al semplice Clerico di prima Tonsura, eccettuati li poveri Ecclesiastici, e quei il patrimonio de' quali non eccede le oncie dodici di rendita l'anno, del quale anno precisamente di bisogno per loro man-

tenimento, ajutandosi coll'elemosina della Messa, sempre che non avessero altre facoltà, esclusi li Ecclesiastici di Palermo, perchè per essi contribuisce la stessa Città la sua solita decima parte.

E più tutti li Conventi di Regolari, Monisteri, Chiese, e Case Ecclesiastiche, benchè sieno Mendicanti, che posseggono beni, e rendite in commune, eccettuando quei di S. Francesco dell'Osservanza, Reformati, e Cappuccini, come altresì i Monaci, l'Abati de'quali concorrono in Parlamento, e contribuiscono nel Braccio Ecclesiastico Parlamentario.

E li Conventi Regolari.

Ed ancora tutte le Confraternità, Compagnie, e Congregazioni de'Laici, che ànno beni stabili, e rendite, con che però non tengano per istituto l'Ospedalità, e cura de' Poveri; per qual rispetto ànno da esser liberi da questa contribuzione; quali Ecclesiastici si devono tassare, e reputare per Cittadini, e fuochi, come sopra si è detto, per contribuire colla giusta proporzione alle rispettive facoltà in questo Donativo colla medesima uguaglianza, e proporzione, che si ha da osservare ne'Secolari; con che tanto la somma tassata negli Ecclesiastici Parlamentarj, come a quei non Parlamentarj, si debba esigere avuta la permissione di Sua Santità, come nell'atto preservativo fatto per lo medesimo Braccio, per non incorrere nelle censure. Ben vero però, che semmai per qualsivoglia motivo non venissero a contribuire detti Ecclesiastici, allora le Università non fossero tenute sol che alla contribuzione di Scudi cento venti mila, senza che giammai fossero in obbligo di rifondere l'altri Scudi sessanta mila, che corrispondono al contingente di detti Ecclesiastici singoli, conforme fu precisato ne' precedenti Parlamenti del 1741. e del 1742.

E le Chiese de'Laici.

Quale Tassa, o sia contribuzione, e ripartimento debba farsi d'ordine della Deputazione del Regno nella forma seguente.

Si ha da formare in ogni Città, e Terra Demaniale, e Baronale una Giunta, nella quale interveniranno il Capitano di Giustizia, e li Giurati con due voti; ed in caso di discordia fralli Giurati, a quello, che vorrà la maggior parte di loro, ed il Segreto, che sono quattro voti.

Dell'Ecclesiastico il Vicario Generale, e la prima Dignità delle Chiese Cattedrali, ed in quelle Città, e Terre, che non sono Capo di Vescovado, e sono Collegiate Insegni, sia il Vicario Foraneo, e la prima Dignità; e succedendo il caso, che concorrono questi due posti in una sola Persona, entrerà la Dignità, o Canonico più antico, e nelle Parrocchiali

il

il Vicario Foraneo, ed Arciprete; e caso che questi due posti si trovassero nello stesso Soggetto, debba entrare il Sacerdote più antico di età; e dove saranno Conventi di Regolari, entreranno in detta Giunta due de' Superiori di detti Conventi per antichità, conforme il grado, e precedenza, che tengono nelle pubbliche processioni; e dippiù due Borgesi, sì pure due Artisti, che servissero per riguardare le Persone di minore sfera, ed i Borgesi per lo Borgesato, come si costuma in dette Città, e Terre, che pagano i Donativi per Tassa; quali Borgesi, ed Artisti l'abbiano da eligere li Giurati di ogni Città, e Terra, che in tutto vengono a comporre li sei voti del grembo, e membri, che ànno da entrare in questa contribuzione del Regno; e vengano avvertiti, che nè per odio, nè per altro rispetto umano aggravino gli uni, ed allegeriscano gli altri, e tengano Iddio avanti gli occhi; e per il maggiore accerto della giustizia distributiva dovranno le Persone secolari elette, come sopra, per questa tassa, prestare il giuramento in mani del Maestro Notajo, di doversi deportare in tale assunto con ogni sincerità; e le Persone Ecclesiastiche tacto pectore more Sacerdotali, a doversi regolare con giustizia, e senza inferire per connivenza il menomo aggravio, lasciando libera l'autorità alla Deputazione del Regno di potere esaminare, e rivedere dette Tasse, quando ne avesse il ricorso, e di poter similmente aggiungere uno, o più Soggetti alla formazione delle Tasse, quando lo esigesse il bisogno per lo accerto del giusto.

Eseguito ciò senz' aggravio di persona alcuna, ha da incaricare la Deputazione del Regno li Giurati di ogni Città, e Terra, che debbano far nomina di tre Soggetti abili, ed idonei per eligersi dalla Deputazione uno de' medesimi per Depositario, o Tesoriero del sudetto Donativo, il quale non debba esser esente della Tassa, ma venga tassato a confronto delle sue forze, e facoltà, e nemmeno debbano esser esenti i Giurati, e chichessia altro Ufficiale, dovendo tutti concorrere nella contribuzione, e subire il peso a proporzione de' rispettivi averi senza eccezione veruna, restando sempre obbligati nomine proprio, ed a carico, e rischio di detti Giurati delle suddette Città, e Terre la rimessa, e sicortà del denajo ne' tempi dal Parlamento stabiliti, e che si consegnino al Tesoriero, seu Depositario le note de' Contribuenti, per farsi dal medemo la esazione, restando sempre a carico de' Giurati, nel tempo de' quali si maturano le Tande de' Pagamenti del detto Donativo, la rimessa del danajo.

Con questo però, che riguardo di sì straordinario servig-

gio

gio, con cui il Regno ha fatto l'ultimo sforzo per le ben notorie miserie per accorrere alle urgenze del Real servigio, non possano li riferiti ceti di Persone, che contribuiscono il presente Straordinario Donativo, essere obbligati a qualsisia altro sussidio, contribuzione, o altro sotto qualunque titolo, durante il tempo di questo straordinario serviggio.

Dichiarando, che nella Tassa degli Ecclesiastici Parlamentarj, del Baronaggio, come ancora dell'Elteri, si debbano comprendere, e tassare quelle Chiese, Baronie, Feudi, Titoli, rendite, ed effetti, che dalla Regia Corte si trovano, o saranno incorporati, sequestrati, o con altro titolo se ne percepiscano dalla medesima i frutti, con farsene le compense della somma tassata a confronto del medesimo Donativo, conforme è stato practicato nelle antecedenti.

Da pagarsi sudetto Donativo di Scudi quattrocento mila in quattro uguali paghe, ne' tempi di sopra dichiarati, e da esigersi unicamente dalla Deputazione del Regno da tutte le sovradette Classi, e Ceti di Persone, senza che si potesse ingerire per detti ripartimenti, Tassa, ed esigenza altro qualsisia Magistrato, Tribunale, o chichessia altro Ministro, o Persona, dovendo in tutto, e per tutto curarsi dalla Deputazione, la quale dovrà finaltire tutte le difficoltà, che insorgeranno nelle Tasse, riparti, ed esigenza, senza che si potesse intromettere in cosa alcuna pensata, prevista, e non pensata alcun Tribunale, o altra chichessia Persona sotto qualunque pretesto di foro, o altri motivi, con cui pensassero potersi esimere, e sottrarre dall'ampla autorità, e giurisdizione della Deputazione, dalla quale privativamente dovrà dipendere la Tassa, ripartimento, ed esigenza, ed ogni altro annesso, e connesso alla perfezione, ed intiera esazione di detto Donativo, come si è detto di sopra; e che l'introiti del medesimo si debbano esigere, e depositare a nome della Deputazione del Regno della stessa conformità, che per lo passato è stato practicato per maggior facilitazione de' Depositanti, e della medesima Deputazione del Regno, pagarsi ad ordine di Sua Maestà (Iddio conservi.)

Quæ quidem præinserta oblatio, & conclusio fuit per me D. Ignatium Papè Ducem Jampilerii Prothonotarium, & Locothetam Regni prædicti publicata, & stipulata coram Illustrissimo, & Excellentissimo Domino Prorege nomine Sacræ Regiæ Majestatis acceptata.

Præsentibus pro Testibus Illustre D. Joanne Thoma Loreda-

redano Præside Tribunalis Magnæ Regiæ Curiæ, Illustre D. Blasio de Spùcches Præside Tribunalis Regii Patrimonii, Illustre D. Honuphrio Scassa Consultore Excellentiæ Suæ, Spectabile D. Francisco Paladino Judice Tribunalis Magnæ Regiæ Curiæ Sedis Criminalis, & aliis quampluribus.

Papè Protbonotarius.

ATTO DI DISSENSO
del Braccio Demaniale.

Eodem.

Essendosi già da tutti i tre Bracci del Regno Ecclesiastico, Militare, e Demaniale congregati in questo General Parlamento, e di unanime consenso volontariamente confermati a Sua Maestà (che Dio guardi) tutti i precedenti Donativi, ed ora offerto anco volontariamente alla stessa Maestà Sua un'altro Donativo Straordinario di Scudi quattrocento mila per una sol volta da pagarsi ne' termini, modo, forma, e maniera, come nell'Atto della Conclusione di tale offerta si legge. Il Braccio Demaniale ha dissentito in quello riguarda alla ripartizione delli Scudi cento ottanta mila delle Università (già dall' altri due Bracci accordata) sentendo, che dovessero gravarsi le Università a corrispondenza di come furono gravate nel Donativo offerto nell'anno 1741. e volendo esso Braccio Demaniale, che in futurum costasse tal dissenso sovra il riferito articolo, ha deliberato farne il presente Atto, per il quale detto Braccio Demaniale, approvando, e ratificando tutto il sopradetto Atto di offerta,concordemente fatto da tutto il Parlamento a riserva del detto Articolo del contingente delle Università, che intende doversi regolare a corrispondenza di come furono gravate del Donativo offerto nel 1741. e non altrimente; in virtù del presente Atto dice, e dichiara aver dissentito, siccome dissente, d'ogni miglior modo, che puole in tutto quello, che anno accordato li due Bracci Ecclesiastico,e Militare, che si oppone al sentimento di esso Braccio Demaniale sovra l'anzidetto punto.

Onde acciò costi in futurum tal dissenso, si ha fatto da me D. Ignazio Papè Duca di Giampiliere Protonotaro di questo Regno il presente Atto per potersene esso Braccio Demaniale valere a suo tempo.

Papè Prothonotarius.

AP-

APPUNTAMENTO

Fatto dall' Illustri Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale in detta prima loro sessione.

ESsendosi dal Parlamento considerato il Biglietto, che da S. M. è stato rimesso di Real incarico per rapporto alla dimanda dell' Ill. Marchese di Geraci, che sollecita la providenza di esser corrisposto con puntualità l'assegno, che tiene stabilito delli Scudi cinque mila l'anno, come Presidente della Giunta Consultiva nella Real Corte, e di estinguersi tutto il suo attrasso; e fattasi riflessione, che il credito del detto Illustre Marchese di Geraci ascende ad oncie 1166.20. per tutto Aprile corrente, incarica alli Deputati del Regno, che debbano esigere dalle Università, e Ceti obbligati alla contribuzione del riferito Donativo delli Scudi cinque mila tutti i reliquati, che si devono per tutto Aprile suddetto per saldo de' rispettivi contingenti loro incaricati, dedotte le partite dell' intutto inesigibili, ed il supplimento, che necessiterà per estinguersi il totale credito del detto Illustre Marchese di Geraci debbano esigerlo dalla Città di Messina, e suoi Casali a conto delle oncie 815. 23. 5. che deve per tutto Aprile corrente, affinchè colli reliquati dal Regno dovuti, e colla porzione, che si ricava da detta Città, venisse ad estinguersi il credito del mentovato Illustre Marchese di Geraci, senza punto gravarsi il Regno, rilasciando a detta Città di Messina tutto il resto, che avanza del suo debito in considerazione de' danni, che ha patito per le emergenze passate.

Panormi die secundo Maji 1746.

Exequatur

Papè Prothonotarius.

CA-

CAPITOLI

DI GRAZIE

Dimandate concordemente da tutti li tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale nel General Parlamento detento, e conchiuso nel giorno 23. Aprile del 1746.

IL Parlamento Generale pieno di confidenza nella incomparabile clemenza di V. M. rinuova colla più riverente rassegnazione all' eccelso Trono della M. V. le sue umilissime suppliche, perchè si degni di accordare le grazie sopra varj articoli implorate nelle precedenti Generali Adunanze del 1741., e 1742., e specialmente quella della nuova numerazione delle Anime, oggi più d'ogni altro tempo considerata indispensabile, e sospirata dalle Communità tutte del Regno, per mettersi in giusto equilibrio i pesi a proporzione dello stato presente delle facoltà.

Panormi die 2. Maji 1740.

Ex parte Excellentiæ Suæ.
Transmittatur ad Suam Regiam Majestatem.

D. Ignatius Papè Prothonotarius.

IN oltre l'abolizione totale del supremo Magistrato del Commercio, e de' Consolati di questa Capitale, e del Regno per li gravi disconcerti, inconvenienti, e pregiudizj, che tutto giorno si accrescono in danno, e detrimento di questi Popoli, acciò in diversa maniera non mancasse dall' intutto, come si teme il Commercio nel Regno, giacchè a cagione del riferito Magistrato, e Consolato, non pochi si sono ritirati dal negozio, e frequenti sono stati li fallimenti, oltre della confusione, accrescimento indicibile di spese, e sconvolgimento delle antiche leggi, e costumanze, che ha portato seco con notabile pregiudizio del Regno tutto.

Transmittatur ad Suam Regiam Majestatem.

Papè Prothonotarius.

ESsendo unico oggetto del Parlamento promuovere tutto ciò, che contribuir possa e sollievo, e vantaggio al Regno, che in oggi non senza lacrime si ravvisa destituto in tante miserie per li sinistri accidenti, a' quali ha soggiaciuto, non men che per la mancanza dell' estrazione de' suoi generi, spezialmente de' frumenti, laonde restando in debito per rapporto all' estere Nazioni, prova insieme la sensibilissima pena di vedere estratta l'effettiva moneta in vece de' suoi generi, che o li restano invenduti, o barattati a vil prezzo, da che procedono i gravi mali, che si soffrono, e li peggiori, che si temono disanimandosi l'arbitrianti dalla coltura delle Campagne: ha giudicato perciò providamente incaricare li Deputati del Regno d' applicarsi seriamente per proccurare una fissa estrazione de' frumenti del Regno, ad oggetto di smaltirsi un genere, che per ordinario ne abbonda, animando all' impresa soggetti frumentarj così ne' Baroni, come in tutti altri Ceti, ed insieme Persona, che s' incarichi di andare in Portogallo, Catalogna, Isola di Malta, ed in altri luoghi ove un tal genere scarseggia, per conchiudere una fissa estrazione nella maggior quantità, che potrebbe convenirsi; ed acciocchè possa venirsi a capo del conseguimento di questo fine, che conduce al vantaggio di questo suo fidelissimo Regno, ed al beneficio ancora de' suoi Reali interessi, supplica il Regno la Real Munificenza di Vostra Maestà, perchè si degni a petizione della Deputazione interporre la sua sovrana autorità a seconda d'un' assunto di tanto rimarco, in bene di questo suo fidelissimo Regno.

Transmittatur ad Suam Regiam Majestatem.

Papè Prothonotarius.

IMmemorabile è il Culto di questa Città di Palermo verso il Beato Pietro di Geremia di Nobile, e Patrizia origine dell' Ordine Domenicano. Diede per la Beatificazione del medesimo le suppliche alla Maestà del Serenissimo Re Carlo Secondo il Parlamento del 1684. per intercederla dalla Santa Sede, e se ne compiacque, facendone avanzare le istanze; e trovasi in oggi trasmesso, ed aperto il Processo in Sacra Congregazione per la Canonizazione del Beato. Si supplica perciò la Real Pietà di Vostra Maestà perchè si de-

gni

gni renovare al Santo Padre le sue valevoli interposizioni, per accelerarne la spedizione.

Transmittatur ad Suam Regiam Majestatem.

Papè Prothonotarius.

L' Intiera arte della Seta tutta sottoscritta in un Memoriale, e li Consoli rappresentano l'interesse da loro sofferto, e l'inconvenienti, che accadono nel Reclusorio; onde per il di loro interesse, ed a pubblico beneficio implorano da Vostra Maestà la sua abolizione, volendo prima saldare affatto il Regio interesse, con obbligarsi all'accollo di tutti gli oneri, e pesi, ed al pagamento del di più del prezzo erogato per la fabbrica, con che restasse a conto della Regia Corte l'acqua solamente, ed a conto loro il recinto, seu reclusorio, colla facoltà di poterlo vendere, alienare, o farne quell' uso, che a loro piacerà.

Transmittatur ad Suam Regiam Majestatem.

Papè Prothonotarius.

Le tre Città di Marsala, Sciacca, e Milazzo, (e quest'ultima per li servigj prestati in occasione del Contagio) dimandano dalla Real Munificenza di Vostra Maestà di esser decorati col titolo di Senato.

Transmittatur ad Suam Regiam Majestatem.

Papè Prothonotarius.

GRAZIA, CHE DIMANDANO I DUE BRACCI, Ecclesiastico, e Demaniale.

Trovandosi il Regno tutto esausto di denajo, come a tutti è notorio, per le continue, e grosse estrazioni seguite; e considerando, che se continua questa estrazione di Moneta, può accadere di non poter corrispondere con facilità, e colla dovuta prontezza il presente Straordinario Donativo, e l'altri pesi, che deve contribuire al Regio Erario di V. M. supplica riverentemente la Clemenza della Real Maestà Vostra di comandare a dar riparo alle eccessive estrazioni di Moneta, ma che si esitasse per via di generi, de' quali il Re-

gno abonda, ed al meno prontamente per quella porzione, che corrisponde all' importo del presente Donativo.

Il Braccio Militare però dissentisce, e stima più proprio implorarsi dalla Real Clemenza di S. M. che si degnasse dar l'opportuna providenza per ripararsi la frequente estrazione della Moneta, la cui mancanza è arrivata a tal segno, che al Regno riesce difficile corrispondere i pesi ordinarj, e straordinarj, che subisce, e fare altresì che li generi, de' quali abbonda il Regno, e delle quali ha necessità quello di Napoli, debba da questo Regno provederli, per rientrare in tal guisa il danajo.

Transmittatur ad Suam Regiam Majestatem.

Papè Prothonotarius.

GRAZIA, CHE DIMANDA IL SOLO BRACCIO
Ecclesiastico per rapporto al suo interesse.

PErchè a cagione delle varie vicende de' tempi si sperimenta in oggi una evidente notabile mutazione dello stato de' fondi delle Prelazie, ed Abbazie da quello trovasi in tempo dell' ultimo riparto generale de' Donativi ordinarj fatto nel 1738. supplica il Braccio Ecclesiastico colla maggior rassegnazione la Real Clemenza di Vostra Maestà, perchè si degni comandare, che la Deputazione del Regno debba far nuovo ripartimento nella forma convenevole a corrispondenza dello stato presente delle Prelazie, ed Abbazie.

Il Braccio Demaniale però si uniforma alla riferita dimanda del Braccio Ecclesiastico, quantevolte la ripartizione della stessa parte dovuta dalli Ecclesiastici non venga diminuita in pregiudizio alcuno del Braccio Militare, e Demaniale.

Transmittatur ad Suam Regiam Majestatem.

Papè Prothonotarius.

APPUNTAMENTI
Fatti dalli tre Bracci, Ecclesiastico, Militare, e Demaniale nelle loro sessioni.

COnsiderandosi, che alle presenti universali calamità del Regno contribuisca gran parte la mancanza dell' estrazione de' generi del suo prodotto, e spezialmente de' frumenti, ch'è l' unica miniera donde la Sicilia ricavar possa danajo, che ravvivi il suo Corpo Economico; poichè sen-

za

za dell' efito corrifpondente, fono cofternati i Popoli, o a reftarli invenduti, o barattarli a vil prezzo, e confeguentemente fenza fperanza del benefizio fi diffanimano l'arbitrianti dalla coltura delle Campagne, e ad impinguare un' arbitrio di tanta confiderazione, da cui dipende la felicità di tutti quefti fideliffimi Popoli, ed il vantaggio infieme del Regio Erario. E per altro riflettendofi da' tre Bracci del General Parlamento, quanto fi renda precifo penfarfi feriamente a qualche plaufibile fpediente, che contribuir poteffe al confeguimento della eftrazione per non impoverirfi maggiormente il Regno, che oggi languifce in tante miferie; anno perciò ftimato ben proprio, e convenevole incaricare alli Deputati del Regno di applicare ogni ftudio all' oggetto di proccurare co' mezzi opportuni una fiffa eftrazione de' frumenti del Regno per fmaltirfi un genere, che per ordinario cotanto abbonda; e per lo accerto di quefto buon fine, che rifguarda il bene univerfale, debbano diligenziare foggetti frumentarj fia ne' Baroni, fia in tutti altri Ceti, ed infieme perfona circofpetta, che s'incarichi di andare in Portogallo, Catalogna, Ifola di Malta, ed in altri luoghi, ove tal genere fcarfeggia, per ftabilirne una fiffa eftrazione nella maggior quantità, che convenir fi potrebbe, ed a quei prezzi, che fra i Compratori, e Venditori concertar fi potrebbero, e la fpefa, che mai a tale effetto abbifognaffe, contribuir fi doveffe dalle fteffe Perfone, che vorranno contraere quefto negoziato, giammai però dallo reftante del Regno; ed acciò venga facilitato il confeguimento di quefto intento, incarica il Parlamento alla Deputazione d' implorare da S. M. la mediazione della fua Sovrana Autorità a feconda d'un fine, che conduce al vantaggio di quefto fideliffimo Regno.

Panormi die 2. Maji 1746.

Ex parte Excellentiæ Suæ.
Exequatur

Papè Prothonotarius.

IL Parlamento Generale incarica alli Deputati del Regno, che debbano umiliare a Sua Maeftà le fuppliche di quefto fideliffimo Regno, acciò fi degni non permettere la novità di formarfi Regimenti Provinciali, facendo prefenti i gravi inconvenienti, pregiudizj, e difconcerti, che ne refultarebbono in grave detrimento del Regno, ed in differviggio

del-

della Maestà Sua, dandosi in ogni caso tutta la facoltà alla Deputazione di rappresentare, quanto la stessa stimerà d'inconvenienza pel Regno, acciò si evitasse qualsisia disconcerto, che potesse nel Regno occorrere.

Exequatur.
Papè Prothonotarius.

IL Parlamento Generale ha avuto presente le rappresentanze della Deputazione del Regno colli recorsi, che sono stati trasmessi concernente alla fondazione, che li Padri Crociferi pretendono fare di loro Case nella Città di Licata, e di Noto colli Reali incarimenti di doversi trattare questa materia nella presente Generale Adunanza di Parlamento, per farsi dallo stesso relazione a Sua Maestà col suo parere in questo assunto, e rispetto ancora all'altri luoghi ove si pretendono somiglianti fondazioni; ed avendo considerato, che trattasi d'un'articolo stato largamente disaminato, e maturato anco col contradittorio delli ricorrenti avanti la stessa Deputazione, non incontra motivo di riparo alcuno alla permissione ricercata dalli Padri Crociferi della erezione di loro Case nelle riferite Città di Licata, e di Noto; Moltopiù per non verificarsi veruno de' pregiudizj previsti dal Parlamento del 1738.che ne implorò la inibizione senza precedere il Regio permesso; anzi la introduzione delle riferite Case de' Padri Crociferi riguardo al lodevole loro istituto si considera di vantaggio per lo profitto Spirituale delle Anime de' poveri Moribondi. Incarica perciò il Parlamento alli Deputati del Regno di umiliare a Sua Maestà questi suoi sensi, soggiungendo, che rispetto alle fondazioni pretese delli stessi Padri Crociferi in altri luoghi del Regno, non può prontamente farne giudizio, dipendendo dalla dissamina di tutte le circostanze, e dalle informazioni da ricavarsi da' Magistrati locali, per certificare, se potrebbe, o nò incorrersi in alcuno de' pregiudizj; di qual providenza restano incaricati i Deputati del Regno a distribuirla in ogni volta, che a quest'effetto rinoveranno ricorso i detti Padri Crociferi, per poi rappresentare quanto occorre alla sovrana notizia della Maestà Sua per le ulteriori sue Reali deliberazioni.

Exequatur.
Papè Prothonotarius.

Ex Officio Regni Siciliæ Prothonotarii extracta est præsens Copia. *Coll. Salva.*

D. Petrus Battaglia Regius Coadjutor.

PARLAMENTO CIX.

Nell' Anno 11. *Ind.* 1748. *a* 14. *Febbrajo*.

Nella Felice Città di Palermo, e nel Sacro Regio Palazzo della stessa Città, alla presenza dell' Illustris. ed Eccellentissimo Signore D. Eustachio Duca di Laviefuille Grande di Spagna, Cavaliere dell' Ordine di Montesa, Commendatore di Onda, Tenente Generale degli Eserciti di Sua Catolica Maestà, Capitan Generale degli Eserciti del Nostro Monarca di Sicilia, Cavaliere del Real Ordine di S. Gennaro, Comandante Generale degli Armi, Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia &c. fu per me D. Ignazio Papè Duca di Giampiliere, Regio Consigliere, Protonotaro, e Luogoteta del predetto Regno, letto, e pubblicato l' Atto del seguente Parlamento Straordinario.

Nell' Off. del Prot. Anno 11. *ind.* 1748.

Llustrissimo, ed Eccellentissimo Signore D. Eustachio Duca de Laviefuille, Grande di Spagna, Cavaliere dell' Ordine di Montesa, Commendatore di Onda nello stesso Ordine, Tenente Generale degli Eserciti di Sua Maestà Cattolica, Capitan Generale degli Eserciti di Sua Maestà Re di Sicilia Nostro Signore, Cavaliere del Real Ordine di S. Gennaro, Comandante Generale degli Armi, Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia.

A 11. del presente Mese di Febbrajo essendo stati convocati di ordine di V.E. li tre Bracci di questo Regno, Ecclesiastico, Militare, e Demaniale in questa felice, e fedelissima Città di Palermo nella Sala grande del Regio Palazzo, sedendo Vostra Eccellenza nel Soglio, fu di suo comandamento, per me Don Ignazio Papè Duca di Giampiliere, Protonotajo, e Luogoteta di questo suddetto Regno, letta, e pubblicata la proposta del seguente tenore.

Universale è stata la letizia, che le Corti più potenti d'Europa con pubblici contrasegni han celebrato per la faustissima Nascita del Nostro Real Principe; l' allegrezza però di questa Illustre Adunanza, che tutto il Regno rappresenta, non solamente corrisponde al sincerissimo amore, ed alla incomparabile fedeltà, che sempre ha dimostrato ne' prosperi, e felici avvenimenti de' Prosperi Regnanti, ma oltre più in questo si

avan-

avanza, perchè veggendo cogli effetti della Divina Onnipotenza esauditi i suoi fervidi voti, resta già assicurata di meritare un Successore degno Germe della più Augusta Prosapia, che in ogni Secolo, ed in ogni ancorchè rimotissima età ha illustrato il Mondo di chiarissimi Eroi, che han domato, e dato leggi a' Popoli, e alle Genti di ogni Nazione. Con ragione dunque esulta questo inclito Congresso per una sì avventurosa, e desiderata Grazia, che molto maggiore fa ravvisarsi, se si considera, che opportunamente sovragiunse a raddolcire le passate amarezze, cagionate dal lungo corso delle Guerre, dal disordine del Commerzio, dalla sterilità de' tempi, dal decadimento del Regio Erario, e dal morbo contagioso, che sconvolse i pubblici, e i privati affari del Regno.

Or Io, che in Real nome quì presiedo, rappresentando le veci del nostro Magnanimo Monarca, siccome accetto colla corrispondente gratitudine gli amorevoli attestati del vero giubilo, che in questa propizia congiuntura dimostra il Regno tutto, il quale non lascerà fralle avverse vicende, dalle quali è stato fin' ora aggitato, di accoppiare le dimostrazioni più profuse, e generose del suo splendidissimo genio; così all' incontro l'assicuro della Real sollecitudine tutta intenta a rimettere la tranquillità, ed il commerzio per riparar le perdite, e li danni, de' quali è stato molestato; e per quanto a me appartiene, non lascerò di adoprarmi in tutto ciò, che possa risultare in pubblico vantaggio, ed universal benefizio, e conforme dal primo giorno in cui mi fu dato l'onorevole incarico di esercitare la sua Real rappresentanza, con indefessa applicazione ho proccurato di sollevare in particolare, ed in commune li membri, e gli ordini, che compongono questa ragguardevole Adunanza; così ancora nuovamente or riprotesto il mio efficace desiderio di voler somministrati lumi, e presentate proposizioni, mercè le quali si potessero dal Re Nostro Signore implorar le grazie, che il suo Clementissimo generoso animo è sempre propenso a conferire, per tutto quel, che ridonda in benefizio di questo fidelissimo Regno, ed in vantaggio de' suoi fortunati Vassalli.

El Duca de Laviefuille.

QUindi è, che i Tre Bracci del Parlamento, Ecclesiastico, Militare, e Demaniale, che compongono tutto questo fidelissimo Regno, dopo intesa la Proposta anzidetta, essendosi seriamente congregati, ed entrati nelle più mature seriose riflessioni, ancorchè da una parte ravvisassero lo stato pur troppo lacrimevole del Regno in oggi de-

stitu-

ſtituto, quasi all' ultimo crollo delle miſerie per la mancanza del traffico, e del commerzio dappertutto interdetto a cagion delle Guerre dell' Europa, non men che per tanti altri ſiniſtri avvenimenti, alli quali ha ſoggiaciuto, ſpezialmente dell' ultimo flagello del Contagio di Meſſina, ſiccome ancora per la notabile mancanza del denajo, che in oggi il Regno patiſce per la eltrazione effettiva della Moneta, ed a queſta aggionte le ſterilità delle raccolte incontrate in più anni, che ànno vieppiù reſo ogni ordine di Perſone in grado della ben notoria impoſſibilità, a ſubbire peſi maggiori di quelli, che in oggi ſoffrono, e ſpecialmente i Baroni, che per l' iſteſſi infauſti accidenti ſono ridotti in grado da non poter ſoddisfare i peſi, e ſoggiogazioni dovute ſovra i loro Feudi, e Terre, ed i tanti debbiti contratti per li ſteſſi motivi, come è ben noto alla M. S. che ne ha commiſerato il loro ſtato attuale; ad ogni modo prevalendo nell' animo di queſti fideliſſimi Popoli il connatural genio di dar ſempre più vivi argomenti del di loro coſtantiſſimo oſſequio, ed innata fedeltà verſo l' Auguſto Sovrano, preciſamente in una sì fauſta contingenza, che non dando luogo a riſerba veruna, merita di eſſere celebrata coll' eſpreſſioni non ſolo, ma cogli atti ancora delle più diſtinte dimoſtranze, per autenticare più al vivo le indicibili univerſali allegrezze, trattandoſi della Naſcita del Real Principe, e di un Principe di tanta eſpettazione, da più tempo ſoſpirato a communi fervoroſi voti, i quali ſono ſtati finalmente eſauditi dall' alta Divina Providenza; e molto più che la Maeſtà del Re Noſtro Signore, uſando i tratti ſempre più ammirabili della ſua Eroica Magnanima Benignità verſo queſto ſuo oſſequioſiſſimo Regno, ſi è degnata farla colle forme manifeſtare allo ſteſſo colla Convocazione Straordinaria del preſente General Parlamento, e nel tempo ſteſſo avendo in conſiderazione il notabile diſpendio ſofferto dal ſuo Regio Erario non ſolo nel 1743. nell' infauſta emergenza del medeſimo Contagio di Meſſina, per precavere il Regno della maggiore, e più orribile ſtragge, qualor ſi foſſe dilatato apparte di quello, che ſucceſſivamente fu contribuito dal Regno per lo ſoſtentamento de' Cordoni, e lor pertinenze: ma pur anco per tutta la erogazione ha ricercato la biſogna dello recente Cordone, che fu ſoſtenuto per l'ultimo ſoſpetto di Melazzo.

Ed altresì alla preciſione indiſpenſabile, in cui trovaſi la Maeſtà Sua di ſupplire le ingenti eſpenzioni, che l' abbiſognano all' oggetto importantiſſimo di ſoſtener ben premunite le Piazze del Regno nella Criſi preſente delle Guerre, che tuttavia perturbano la quiete dell' Italia.

Per tutti questi doverosi riguardi adunque i detti tre Bracci, Ecclesiastico, Militare, e Demaniale, che compongono tutto questo fedelissimo Regno colleggialmente congregati in questo General Parlamento Straordinario nel Seminario Arcivescovile, cioè l' Ecclesiastico nella Camera nominata San Luiggi, il Militare nella Camera detta S.Stanislao, ed il Demaniale nella Camera della Libraria, tutti e tre dentro il Chiostro Superiore di esso Seminario.

Donativo straord. di Sc. 200 V in quattro anni.

Anno divenuto di loro libera, e spontanea volontà, e con ogni prontezza di animo, accordato, votato, e conchiuso, non discrepando veruno di essi tre Bracci di offerire alla Maestà Sua un Donativo Straordinario di Scudi due cento mila franchi a Sua Maestà per disporli a suo Reale arbitrio, accollandosi il Regno nelle infrascritte classi di Persone, che dovranno contribuire il riferito Donativo di supplire rispettivamente le rate di quelle Persone franche de jure, e di coloro si trovano d' esser stati affrancati fin al tempo del Serenissimo Re Filippo Quinto; con questo però, che volendo S. M. (Iddio conservi) affrancare altre Persone, debbano cedere le porzioni delle medesime in danno, e in diminuzione del riferito Donativo, senza che fosse il Regno obbligato risonder le rate di tali Persone, che sono state, o saranno affrancate dalla Maestà Sua.

Da pagarsi detti Scudi duecento mila fra anni quattro in quattro uguali paghe, cioè la prima nel mese di Agosto prossimo venturo, la seconda nel mese di Agosto dell' anno entrante 1749., la terza in Agosto 1750., e l'ultima in Agosto 1751.

Ripartimento del Donativo

Quale Donativo Straordinario di Scudi duecento mila debba ripartirsi sopra le riferite classi di Persone, che contribuir dovranno le rispettive rate.

Sc. trenta mila trecento trentatre, e tarì quattro dal Braccio Ecclesiastico.

Scudi trenta mila trecento trentatre, e tarì quattro, che corrispondono alla sesta parte di Scudi duecento mila, solita contribuire in ogni Donativo il Braccio Ecclesiastico, che sono i Prelati, ed Abbati Parlamentarj, che entrano in Parlamento, da pagarli effettivamente, e per intiero senza disconto, bonifica, nè deduzione alcuna per dover pur anco supplire la rispettiva rata de' franchi, come sopra si è detto.

Sc. 20V. dalla Città di Paler.

Scudi ventimila dalla Città di Palermo per la sua solita decima parte, nella quale concorre in ciascun Donativo; con chè debbano essere esenti li suoi Cittadini, ed Abitanti, esclusi solamente gli Ecclesiastici Parlamen-

tarj,

tarj, Baroni Feudatarj, e Titoli, che contribuiscono nel presente Donativo.

Scudi trentacinque mila dalli Baroni Feudatarj con Vassalli, e senza Vassalli, inclusi i semplici titoli, che non tengono Feudi, nè Vassallaggio, da pagarli effettivamente, e per intiero senza deduzione, bonifica, nè disconto alcuno, dovendo soffrire le rate de' franchi, come sopra si è detto, da ratizarsi le rate anzidette dalla Deputazione del Regno, secondo giudicherà, avvicinandosi al più giusto, ed adequato ripartimento a proporzione delle forze, e facoltà di ognuno, tanto a quei, che fan servigio Militare, come agli altri, che non lo fanno, e con tutte quelle regole, che stimerà convenevoli. E ciò per questa sol volta solamente; senza che mai possa portarsi in conseguenza per qualsilia altro urgente bisogno; devenendo il Baronaggio, e Titoli al presente Donativo per complire colla ptopria attenzione, e per far cosa grata alla Real Maestà del Re nostro Signore (la Divina conservi.)

Sc. 35V. dalli Baroni.

Scudi ventun mila seicento sessantasei, e tarì otto dagli Esteri così Secolari, come Ecclesiastici, di qualunque grado, e condizione, che fossero, avutane però per detti Ecclesiastici la permissione di Sua Santità, che anno beni in questo Regno attualmente fruttanti, e sopra il loro effettivo prodotto annuale, e che non commorano in esso cum domo, & familia, da tassarsi, e ripartirsi dalla Deputazione del Regno in quella rata, che le sembrerà giusta, e proporzionata, dovendosi detti Scudi ventunmila seicento sessanta sei, e tarì otto pagarsi effettivi, e per intiero, come sopra si è detto.

Sc. ventun mila sei cento sessanta sei, e tarì otto dagli Esteri.

E Scudi novantamila da tutte le Università del Regno da pagarsi effettivi, e per intiero, e pagarsi da tutti gli Abitanti delle medesime, Padroni di beni mobili, e stabili di dette Università così Demaniali, come Baronali, inclusa la Città di Messina, e suoi Casali, come si è pratticato in somiglianti Donativi, inclusi li Mercadanti, Negozianti, e Cambisti delle Piazze (esclusi solamente quelli della Città di Palermo, perchè per tutti i suoi abitanti, contribuisce la sua decima parte la riferita Città) alli quali dovrà la Deputazione del Regno ripartire la rata loro in quella somma, che in veduta alle diligenze da pratticarsi, stimerà giustificata.

Sc. 90V. dalle Università del Regno.

Quali Scudi novantamila dovrà la Deputazione del Regno ripartire, e ratizare sopra le facoltà si sono trovate in

Da ripartirsi dalla Deputaz. del Regno

elle nell' ultima numerazione dell' Anime del 1714. dello stesso modo, e forma praticata per lo passato; quale somma ratizata, che sarà dalla Deputazione del Regno, dovrà ogni Città, e Terra ripartire, ed esiggere da tutti i loro Abitanti, riputandoli tutti indistintamente, come fuochi delle stesse Città, e Terre, a proporzione però delle rispettive facoltà; quale riparto debba farsi sopra i Capi di famiglia, benchè vivessero in una stessa Casa, esclusi però tutti li Miserabili, e Giornadieri, i quali vivono collo stento, e travaglio delle loro fatiche, e giornate secondo parerà con giustizia distributiva alle Persone, che si eliggeranno per dette Tasse, come in appresso si dirà: coll'avvertenza però, che al meno abile non possa tassarsi meno di tarì due, e gli altri facoltosi, e possessori di beni così stabili, come mobili, ed altri di qualsista condizione, che si fossero, si debbano tassare a proporzione delle proprie forze, facoltà, e beni, che possieggono, così nel luogo, e Terra dove abitano, come in alieno Territorio; prevenendo ancora, che da detta Tassa non debbano essere esclusi, e trattati, come Giornalieri coloro, che anno principalmente officio, che si dice Maestranza di qualsista sorte, a riserba di quei, che attendono presso loro al diario lavoro delle rispettive Maestranze, volgarmente detti Lavoranti; e ciò tutto che sieno di quelli, che sogliono avere in alcune parti esenzioni, come sono Argentieri, Speziali, Pittori, ed altri di tale sfera; e con avvertenza, che nessuna Città, e Terra faccia Tassa sovra i beni del suo Territorio, che sieno posseduti da persone abitanti in altre Università, dovendo ciascuno portare il peso della contribuzione della sua rata per tutt' i suoi beni nel luogo ove soggiorna, restando incaricata la Deputazione del Regno di che applichi il suo maggior zelo, e vigilanza, per far che le Tasse ricadano ratamente sopra i veri facoltosi, e Benestanti, i quali subir devono la giusta proporzionata contribuzione a misura delle rispettive facoltà, inquirendo esattamente per far far da' Vocali, che nello riparto delle tasse venga esercitata la Giustizia distributiva senza uso di convenienze, e riguardi, che verrebbero a pregiudicarla; ed altresì invigilare, che vengano ripartite a maggior numero di Persone, nelle quali risieda l'abilità con giusta proporzione alli rispettivi averi, per esser stato assai ristretto il numero nelle precedenti tasse, mentre che tanto meno sensibile riesce il peso della contribuzione, quanto più viene esercitata la giustizia nella distribuzione delle Tasse.

Ed insieme debbano tassarsi co' Secolari tutti i singoli Ec-

cle-

clesiastici di ogni qualità, che sieno, cioè Decani, Ciantri, Archidiaconi delle Chiese Cattedrali, e Collegiate, Arcipreti, o Rettori di Parrochie, ed altri fin al semplice Clero di prima Tonsura, eccettuati li poveri Ecclesiastici, e quei il Patrimonio de' quali non eccede le oncie dodici di rendita l' anno, del quale anno precisamente di bisogno per loro manutenimento, ajutandosi colla limosina della Messa, semprecchè non avessero altra facoltà, esclusi gli Ecclesiastici di Palermo, perchè per essi contribuisce la stessa Città la sua solita decima parte.

Devono gli Ecclesiastici del Regno cōtribuire.

E più tutti li Conventi di Regolari, Monisteri, Chiese, e Case Ecclesiastiche, benchè sieno Mendicanti, che posseggono beni, e rendite in commune, eccettuando quei di S.Francesco dell' Osservanza, Reformati, e Cappuccini, come altresì i Monaci, gl'Abati de'quali concorrono in Parlamento, e contribuiscono nel Braccio Ecclesiastico Parlamentario.

E li Conventi Regolari.

Ed ancora tutte le Confraternità, Compagnie, e Congregazioni de' Laici, che ànno beni stabili, e redditi, con che però non tengano per istituto la Spedalità, e cura de' Poveri; per qual rispetto ànno da esser liberi da questa contribuzione; quali Ecclesiastici si devono tassare, e riputare per Cittadini, e fuochi, come sopra si è detto, per contribuire colla giusta proporzione alle rispettive facoltà in questo Donativo colla medesima uguaglianza, e proporzione, che si ha da osservare ne'Secolari; con che tanto la somma tassata agli Ecclesiastici Parlamentarj, come a quei non Parlamentarj, si debba esigere avuta la permissione di Sua Santità, come nell' atto preservativo fatto per lo medesimo Braccio, per non incorrere nelle censure. Ben vero però, che semmai per qualsisia motivo non venissero a contribuire detti Ecclesiastici, allora le Università non fossero tenute sol che alla contribuzione di Scudi sessanta mila, senza che giammai fossero in obbligo di rifondere l'altri Scudi trenta mila, che corrispondono al contingente di detti Ecclesiastici singoli, conforme è stato previsto ne' Parlamenti precedenti.

E le Chiese de' Laici.

Quale Tassa, o sia contribuzione, e ripartimento debba farsi d'ordine della Deputazione del Regno nella forma seguente.

Si ha da formare in ogni Città, e Terra Demaniale, e Baronale una Giunta, nella quale interverranno il Capitano di Giustizia, e li Giurati con due voti; ed in caso di discordia fralli Giurati, a quello, che vorrà la maggior parte di loro, ed il Segreto, che sono quattro voti.

Dell'

Dell'Ecclefiaftico il Vicario Generale, e la prima Dignità della Chiefa Cattedrale, ed in quelle Città, e Terre, che non fono Capo di Vefcovado, e fono Collegiate Infegni, fia il Vicario Foraneo, e la prima Dignità; e fuccedendo il cafo, che concorrono quefti due pofti in una fola Perfona, entrerà la Dignità, o Canonico più antico, e nelle Parrocchiali il Vicario Foraneo, ed Arciprete; e cafo che quefti due pofti fi trovaffero nello fteffo Soggetto, debba entrare il Sacerdote più antico di età; e dove faranno Conventi di Regolari, entreranno in detta Giunta due de' Superiori di detti Conventi per antichità, conforme il grado, e precedenza, che tengono nelle pubbliche proceffioni; e dippiù due Borgefi, sì pure due Artifti, che ferviffero per riguardare le Perfone di minore sfera, ed i Borgefi per lo Borgefato, come fi coftuma in dette Città, e Terre, che pagano i Donativi per Taffa; quali Borgefi, ed Artifti fi debbano eligere da' Giurati di ogni Città, e Terra, che in tutto vengono a comporre dieci voti del grembo, e membri, che ànno da entrare in quefta contribuzione del Regno; e vengono avvertiti, che nè per odio, nè per altro rifpetto umano aggravino gli uni, ed allegerifcano gli altri, e tengano Iddio avanti gli occhi; e per il maggiore accerto della giuftizia diftributiva dovranno le Perfone fecolari dette, come fopra, per quefta taffa, preftare il giuramento in mani del Maeftro Notajo, di doverfi deportare in tale affunto con ogni fincerità; e le Perfone Ecclefiaftiche tacto pectore more Sacerdotali, a doverfi regolare con giuftizia, e fenza inferire per connivenza il menomo aggravio, lafciando libera l'autorità alla Deputazione del Regno di potere efaminare, e rivedere dette Taffe, quando ne aveffe il ricorfo, e di poter fimilmente aggiungere uno, o più Soggetti alla formazione delle Taffe, quando lo efigeffe il bifogno per lo accerto del giufto, dandone a tale oggetto l'opportuno provedimento.

Efeguito ciò fenz' aggravio di perfona alcuna, ha da incaricare la Deputazione del Regno li Giurati di ogni Città, e Terra, che debbano far nomina di tre Soggetti abili, ed idonei per eligerfi dalla Deputazione uno de' medefimi per Depofitario, o Teforiero del fuddetto Donativo, il quale non debba effer efente della Taffa, ma venga taffato a confronto delle fue forze, e facoltà: e nemmeno debbano effer efenti i Giurati, e chicheffia altro Ufficiale, dovendo tutti concorrere nella contribuzione, e fubire il pefo a proporzione de' rifpettivi averi fenza eccezione veruna, reftando fempre obbligati nomine proprio, ed a carico, e rifchio di detti Giu-

rati

rati delle suddette Città, e Terre la rimessa, e ricorsa del denajo ne' tempi dal Parlamento stabiliti, e che si consegnino al Tesoriero, seu Depositario le note de' Contribuenti, per farsi dal medemo la esazione, restando sempre a carico de' Giurati, nel tempo de' quali si maturano le Tande de' Pagamenti del detto Donativo, la rimessa del danajo.

Con questo però, che in riguardo di sì straordinario serviggio, con cui il Regno ha fatto l'ultimo sforzo per le ben note evidenti calamità, non possono li riferiti Ceti rappresentanti lo stesso Regno, essere obbligati a verun rimplazzo di erogazioni fatte a cagion del detto Contagio di Messina, ed ultimo Cordone di Melazzo, riguardo alle quali ànno ancor divenuto alla offerta del presente Straordinario Donativo nella somma riferita di Scudi 200V.

Dichiarando, che nella tassa degli Ecclesiastici Parlamentarj, e del Baronaggio, come ancora degli Esteri, si debbano comprendere, e tassare quelle Chiese, Baronie, Feudi, Titoli, rendite, ed effetti, che dalla Regia Corte si trovano, o saranno incorporati, sequestrati, o con altro titolo se ne percepiscono dalla medesima i frutti, con farsene le compense della somma tassata a confronto del medesimo Donativo, conforme è stato pratticato nelle precedenti.

Da pagarsi suddetto Donativo di Scudi duecento mila in quattro uguali paghe ne'tempi di sovra dichiarati, e da esigersi unicamente dalla Deputazione del Regno da tutte le sovradette classi, e ceti di persone, senza che si potesse ingerire per detti ripartimenti, tassa, ed esigenza altro qualsisia Magistrato, Tribunale, o chicchessia altro Ministro, o Persona, dovendo in tutto, e per tutto curarsi dalla Deputazione, la quale dovrà finaltire tutte le difficoltà, che insorgeranno nelle tasse, riparti, ed esigenza, senza che si potesse intromettere in cosa alcuna, pensata, prevista, e non pensata alcun Tribunale, o altra chichessia Persona sotto qualunque pretesto di foro, o altri motivi, con cui pensassero potersi esimere, e sottrarre dall'ampla autorità, e giurisdizione della Deputazione, dalla quale privativamente dovrà dipendere la Tassa, ripartimento, esigenza, ed ogni altro annesso, e connesso alla perfezione, ed intiera esazione di detto Donativo, come si è detto di sopra: e che gl'introiti del medesimo si debbano esigere, e depositare a nome della Deputazione del Regno della stessa conformità, che per lo passato è stato pratticato per maggior facilitazione de' Depositanti, e dalla medesima Deputazione del Regno, pagarsi ad ogni ordine di Sua Maestà (Iddio conservi.)

Ed

Ed in oltre li tre Bracci del Parlamento, Ecclesiastico, Militare, e Demaniale ànno di loro libera volontà, e con ogni prontezza di animo accordato, votato, e conchiuso, di offerire il Donativo di oncie mille per una sol volta per Vostra Eccellenza, di oncie due cento per il suo Cameriero, di oncie sessanta per lo Spettabile Protonotajo, e Segretarj del Regno nel Parlamento, e di oncie quaranta alli Portieri di Camera, che assistono per servimento, ed in oltre alle porte, dove si radunano li tre Bracci, tutti soliti pagarsi in ogni General Parlamento intieramente in una Tanda, e da esigersi conforme è stato pratticato negli altri precedenti Parlamenti.

Donat. di onc. mille a S. E. di onc. 200. al suo Cameriero, di onc. 60. al Proton. e Segret. e di onc. 40 alli Port. di Camer.

Quæ quidem præinserta oblatio, & conclusio fuit per me D. Ignatium Papè Ducem Jampilerii, Prothonotarium, & Locothetam Regni prædicti publicata, & stipulata coram Illustrissimo, & Excellentissimo Domino Prorege, & ab eo nomine Sacræ Majestatis acceptata.

Præsentibus pro testibus Illustre D. Joanne Thoma Loredano Præside Tribunalis Magnæ Regiæ Curiæ, Spectabili D. Joseph Catena Magistro Rationum Tribunalis Regii Patrimonii, Spectabili D. Dominico Landolina Fisci Patrono Tribunalis Magnæ Regiæ Curiæ, Spectabili D. Joseph Asmundo Paternò Fisci Patrono Tribunalis Regii Patrimonii, & aliis quampluribus.

Papè Prothonotarius.

IL FINE.

COM-

COMPENDIO
DE' PARLAMENTI
REGISTRATI NEL PRIMO TOMO.

SOMMARIO DEL PARLAMENTO nel foglio 93.

1446.

NEL presente Parlamento detento, e conchiuso nella Città di Palermo sotto il governo di D. Gio: Lop. Ximenes Durrea Vicerè in questo Regno di Sicilia, dalli Tre Bracci, Ecclesiastico, Militare, e Demaniale rappresentanti tutto il suddetto Regno, si fece Donativo a S. M. di Fiorini 125V. da pagarsi frallo spazio di cinque anni, li quali dalli Deputati del Regno si doveano impiegare in redimere alcuni beni alienati del Regio Demanio. Ed al detto Vicerè si offerì pagarsi il Donativo di Fiorini 5V. da pagarsi nella prima Tanda del detto Donativo di Scudi 125V.

Donat. di Fio. 125V da pagarsi in 5. anni, per redimersi alcuni beni alienati del Regio Demanio.

Donat. di Fior. 5V. al Vicerè.

Sommario del Parlamento nel fog. 97.

1451.

IN questo Parlamento detento, e conchiuso nella Città di Palermo, essendo Vicerè D. Gio: Lop. Ximenes Durrea, li Tre Bracci di questo Regno di Sicilia Ecclesiastico, Militare, e Demaniale offerirono un Donativo di Fiorini 150V. da pagarsi frallo spazio di otto anni, per impiegarsi dalli Deputati del Regno in redimere alcuni beni alienati del Regio Demanio. E più fecero Donativo al Vicerè di Fiorini 5V. da pagarsi nella prima Tanda del Donativo di Fiorini 125V.

Donat. di Fio. 150V da pagarsi in 8. anni.

Donat. di Fior. 5V. al Vicerè.

Sommario del Parlamento nel fog. 99.

1452.

LI Tre Bracci di questo Regno Ecclesiastico, Militare, e Demaniale, essendo Vicerè D. Gio: Lop. Ximenes Durrea, congregati in Parlamento nella Città di Palermo, considerando non aversi potuto intieramente redimere alcuni beni alienati del Regio Demanio, fecero Donativo di Fiori-

Donat. di Fio. 200V da pagarsi in 12. anni

ni 200V. da pagarsi in dodeci anni, per impiegarsi a detto effetto. E dippiù offerirono al Vicerè un Donativo di Fiorini 5V. da riscuotersi nella prima Tanda del Donativo di Fiorini 200V.

Donat. di Fior. 5V. al Vicerè.

Sommario del Parlamento nel fog. 102.

1456.

ESsendo Vicerè di Sicilia lo stesso D.Gio: Lop. Ximenes Durrea, fu convocato Parlamento Straordinario di tutti li Tre Bracci di questo Regno, Ecclesiastico, Militare, e Demaniale nella Felice Città di Palermo, e fecesi Donativo di Fiorini 60V. da pagarsi in due anni, e che si avessero ad impiegare per la fabbrica, e manutenimento di quattro Galee; e la Città di Palermo, e Messina si obbligarono armare altre due Galee a proprie spese, per opporsi all'Armata del Turco. E più fecesi altro Donativo di Fiorini 300V. libero a S. M. per mantenimento dell'Armata Reale contro lo stesso Turco.

Donat. di Fior. 60V in 2. anni.

Donat. di due Galee fatto da Palermo, e Messina.

Donat. di Fio. 300V libero a S. Maestà.

Sommario del Parlamento nel fog. 105.

1474.

NEL governo dello stesso Vicerè furono convocati a Parlamento nella Città di Palermo li Tre Bracci del Regno Ecclesiastico, Militare, e Demaniale, li quali fecero un Donativo di Fiorini 50V. alla Maestà del Re Giovanni; da pagarsi dalli detti tre Bracci frallo spazio di due anni.

Donat. di Fior. 50V in 2. anni.

Sommario del Parlamento nel fog. 107.

1488.

GOvernando la Sicilia colla carica di Vicerè D. Gaspare de Spes Conte di Sclafani, fu congregato General Parlamento di tutti li tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale, detento, e conchiuso nella Città di Palermo, dalli quali fu determinato offerire alla Maestà del Re Ferdinando un Donativo volontario di Fiorini 100V. da pagarsi frallo spazio di tre anni per sovvenimento di S. M. nella conquista del Regno di Granata.

Donat. di Fio. 100V in 3. anni.

Sommario del Parlamento nel fog. 109.

A 12. Ottob. 1494.

NEL presente Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Catania, governando nel Regno di Sicilia per Vicerè il Signor Don Ferdinando de Cuña, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 100V. per applicarsi liberamen-

Donat. di Fio. 100V libero, da pagarsi in 3. anni.

te in quello era di suo gusto, da pagarsi in tre uguali paghe in tre anni. E al detto Signor Vicerè fecero Donativo per lui stesso di Fiorini 5V.

Sommario del Parlamento nel fog. 111.

A 18. Agosto 1499.

Giuramēto prestato dal Regno per il Principe D. Michele come Successore.

NElla convocazione di questo Parlamento detento, e conchiuso nella Città di Palermo, si pubblicò procura di Sua Maestà in persona di D. Gio: de la Nuça Vicerè di questo Regno di Sicilia, acciò facesse prestare il giuramento, ed omaggio dal detto Regno di tenere per suo Successore l'Illustrissimo D. Michele Principe d'Austria &c. nel caso che Sua Maestà morisse senza prole de' suoi Figli legitimi, e naturali. Si prestò per li tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale rappresentanti il detto Regno, il detto giuramento, e dal detto Signor Vicerè parimente il giuramento, come Procuratore suddetto, dell' osservazione de' Privilegj del Regno.

Sommario del Parlamento nel fog. 119.

A 21. Agosto 1499.

Donat. di Fio. 200V in 3. anni.

IN questo Parlamento Ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il Sig. D. Gio: de la Nuça, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si offerì, e fecesi Donativo a Sua Maestà di Fiorini 200V. per impiegarli in quello era di suo gusto, da pagarsi in tre uguali paghe in tre anni, con che per le due tande si restavano a riscuotere del Donativo fegli fece delli Fiorini 100V. nel Parlamento detento nella Città di Catania, si avesse da differire la riscossione, come si dice. Donativo di Fiorini 5V. al detto Vicerè, tanto se andava, o non andava ad esprimere a Sua Maestà per parte del detto Regno quelle grazie, e Capitoli, che da S. M. desiderava.

Donat. al Vicerè di Fior. 5V.

Sommario del Parlamento nel fog. 123.

A 26. Agosto 1502.

Donat. di Fio. 300V in 3. anni.

NElla Città di Palermo congregatosi General Parlamento delli tre Braccia del Regno, Ecclesiastico, Militare, e Demaniale, essendo Vicerè D. Gio: de la Nuça, si fece Donativo a S.M. di Fiorini 300V. in tre anni libero alla detta Maestà Sua, e di Fiorini 5V. al Vicerè. Come ancora si fece atto di Regnicolo in persona del detto Vicerè, acciò possa concorrere a tutti gli officj del Regno; e fù quest'Atto accettato da tutti li tre Bracci.

Donat. di Fior. 5V. a S. E.

Atto di Regnicolo.

Sommario del Parlamento nel fog. 129.

A 9. Febrar. 1503

GOvernando il Regno di Sicilia come Vicerè il Signor D. Giovanni de la Nuça, avendo fatto convocare nella Città di Messina tutti li tre Bracci, rappresentanti tutto il detto Regno, e pubblicato la procura della Maestà del Re Ferdinando in sua persona a far prestare il giuramento, ed omaggio di tenere per suo Successore in detto Regno all' Arciduca Don Filippo d' Austria, come legitimo Sposo della Regina Giovanna, Figlia primogenita della Maestà suddetta, in contemplazione del matrimonio fra essi fattosi; si prestò perciò dalli suddetti tre Bracci, come sopra, il detto giuramento, e dal detto Vicerè, come procuratore suddetto, altro giuramento dell' osservazione de' Privilegj, e Capitoli di esso Regno, come di uno, e l' altro si legge.

Giuramento prestato dal Regno in riconoscimento dell' Arciduca D. Filippo d' Austria, come Sposo della Regina Giovanna.

Sommario del Parlamento nel fog. 137.

A 18. Luglio 1505.

IN esso Parlamento ordinario detento, e concluso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia colla carica di Vicerè il Signor D. Giovanni de la Nuça, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. per impiegarli in quello fosse di suo gusto, da pagarsi fra tre anni in due uguali paghe l' anno. Donativo al sudetto Signor Vicerè di Fiorini 5V., onze 80. da pagarsi, cioè, onze 40. alli Regj Secretarj, onze 20. al Cameriero del Signor Vicerè, & onze 20. alli Regj Portieri di Camera.

Donat. di Fio. 300V libero, da pagarsi in tre anni.

Sommario del Parlamento nel fog. 140.

A 10. Agosto 1508.

NEL presente Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia come Vicerè il Sig. D. Raimondo de Cardona, dalli tre Bracci, rappresentanti tutto esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. per impiegarli in quello fosse di suo gusto, da pagarsi fra tre anni in due uguali paghe ogn'anno. Donativo di Fiorini 5V. al detto Sig. Vicerè; onze 80. da pagarsi, cioè, onze 40. alli Regj Segretarj, onze 20. al Cameriero di esso Sig. Vicerè, ed onze 20. alli Portieri di Camera. Atto di abilitazione in Regnicolo in persona del detto Signor Vicerè, acciò potesse come tale ricevere qualsivoglia officio, e carica.

Donat. di Fio. 300V libero, da pagarsi in tre anni.

Som-

Sommario del Parlamento nel fog. 143.

A 13. Agosto 1511.

IN questo Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia colla carica di Vicerè il Signor Don Ugo de Moncada, dalli tre Bracci, rappresentanti tutto esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. per disponerli in che più fosse di suo gusto, da pagarsi in tre anni in due uguali paghe ogn'anno. Donativo di Fiorini 5V. al detto Signor Vicerè. Atto di abilitazione in Regnicolo in persona del detto Signor Vicerè, acciò come tale potesse ricevere qualsivoglia officio, e carica. Ed il Braccio Demaniale per la maggior parte fu in voto, che si riformassero le tasse per li Deputati del Regno, e disgravassero le Università aggravate, con precedere prima licenza del detto Signor Vicerè, come si legge.

Donativo di Fiorini 300V. libero, da pagarsi in tre anni.

Sommario del Parlamento nel fog. 146.

A 17. Novembre 1514.

IN esso Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia colla carica di Vicerè il suddetto Sig. D. Ugo de Moncada, dalli tre Bracci, rappresentanti tutto esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. per impiegarli in quello gli piaceva, da pagarsi in tre anni in due uguali paghe ogni anno. Donativo di Fiorini 5V. al detto Signor Vicerè; oncie 80. per pagarsi, cioè, oncie 40. alli Regj Segretarj, oncie 20. al Cameriero di detto Signor Vicere, ed oncie 20. alli Regj Portieri di Camera. Avendo essi tre Bracci dato la loro medesima potestà alli Deputati del Regno, e limitato di non potersi fare altre spese, nè Donativi a qualsivoglia persona, oltre delli gia fatti.

Donativo di Fiorini 300V. libero, da pagarsi in tre anni.

Sommario del Parlamento nel fog. 150.

A 11. Novembre 1518.

NEl presente Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia come Vicerè il Sig. Conte di Monteleone D. Ettore Pignatello, dalli tre Bracci, rappresentanti tutto esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. per farne liberamente quello era di suo gusto, da pagarsi in tre anni in due uguali paghe ogn'anno. Donativo di Fiorini 5V. al detto Sig. Vicerè, e supplicatolo di volere andare, o mandare a Sua Maestà, tanto per darli notizia del giuramento pre-

Donativo di Fiorini 300V. libero, da pagarsi in tre anni.

prestito di fedeltà, come anco del suddetto servizio delli Fiorini 300V. e oncie 80. da pagarsi, cioè, oncie 40. al Regio Protonotaro, e Regj Secretarj, oncie 20. al Camariero del detto Signor Vicerè, e oncie 20. alli Regj Portieri di Camera. Si chiede da essi tre Bracci la potestà, come anno essi giuntamente, alli Deputati del Regno, e si conclusè non potersi fare altre spese, o Donativi a qualsivoglia persona, che li sopradetti. Atto di abilitazione in Regnicolo in persona del suddetto Signor Vicerè di potere ricevere qualsivoglia officio, e carica come tale. Ed avendosi nel detto Parlamento publicato dal detto Signor Vicerè la procura in sua persona fatta dalli Serenissimi Giovanna, e Carlo, che stante la morte seguita dal Serenissimo Re Don Filippo d'Austria suo Marito, avesse dalli suddetti tre Bracci, rappresentanti tutto il Regno, a far prestare il giuramento di fedeltà di tenere per suoi Regina, e Re alli Serenissimi Giovanna, e Carlo, come si legge; fu prestato il detto giuramento, ed in virtù di detta procura altro giuramento del detto Signor Vicerè per l'osservazione de' Privilegj, e Capitoli del Regno. Atto fattosi dal detto Sig. Vicerè, acciò si osservasse altro atto fatto da D. Ferdinando de Cuña olim Vicerè, che gli Ambasciatori di Trapani, e Girgenti entrassero a sedere, e dare voto con l'altre Università delle Città Demaniali, senza osservare ordine nel sedere tra essi.

Giuramēto di fedeltà prestato alla Regina Giovāna, e Carlo suo figlio.

Sommario del Parlamento nel fog. 158.

A 29. Giugno 1522.

IN questo Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Messina, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il Sig. D. Ettore Pignatello, Conte di Monteleone, dalli tre Bracci, rappresentanti tutto esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà Cesarea di Fiorini 300V. da pagarsi fra tre anni in due uguali paghe ogn'anno, ed impiegarli liberamente in quello era di suo gusto. Altri Fiorini 5V. al detto Sig. Vicerè; oncie 80. da pagarsi, cioè, oncie 40. al Regio Protonotaro, e Regj Secretarj, oncie 20. al Cameriero del detto Sig. Vicerè, e oncie 20. alli Regj Portieri di Camera. Supplicazione al detto Sig. Vicerè del Braccio Demaniale, che l'esigenza da farsi nell'Università del suddetto Donativo, fosse per Collettori &c.

Donativo di Fiorini 300V. libero, da pagarsi in tre anni.

Som-

Sommario del Parlamento nel fog. 163.

A 4. Apr. 1725.

NEl presente Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il medesimo Sig. Don Ettore Pignatello, Conte di Monteleone, dalli tre Bracci, rappresentanti tutto esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà Cesarea di Fiorini 300V. da pagarsi in tre anni in due uguali paghe ogn'anno, per servirsene liberamente a suo gusto: Altri Fiorini 5V. al detto Signor Vicerè; oncie 80. da pagarsi, cioè, oncie 40. alli Regj Segretarj, oncie 20. al Cameriero di detto Sig. Vicerè, ed oncie 20. alli Regj Portieri di Camera. Atto per la differenza di alcuni Baroni circa il sedere, e votare: ed altro atto per altra differenza fra la Città di Noto, e quella di Caltagirone. Atto di abilitazione in Regnicoli nel Figlio di detto Signor Vicerè, e tre Figli di esso. Elezione di Ambasciatore alla detta Maestà Cesarea per detto Regno in persona di detto Signor Vicerè.

Donativo di Fiorini 300V. libero, da pagarsi in tre anni.

Sommario del Parlamento nel fog. 167.

A 17. Marzo 1528.

IN esso Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il medesimo Sig. D. Ettore Pignatello, Duca di Monteleone, dalli tre Bracci, rappresentanti tutto esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà Cesarea di Fiorini 300V. da pagarsi in tre anni in due uguali paghe ogn' anno, per disponerne liberamente a suo gusto. Altri Fiorini 5V. all' istesso Sig. Vicerè. Atto di potestà di poter vendere, e soggiogare etiam sopra il Patrimonio Reale qualsivoglia cosa fosse, ascendenti alla somma di Ducati 30V. Offerta di 200. Cavalli alla leggiera per custodia del Regno, tutti Regnicoli, e loro Capi, come si legge.

Donativo di Fiorini 300V. libero, da pagarsi in tre anni.

Sommario del Parlamento nel fog. 173.

A 17. Marzo 1531.

NEl presente Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il medesimo Sig. Don Ettore Pignatello, Duca di Monteleone, dalli tre Bracci, rappresentanti tutto esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà Cesarea di Fiorini 300V. per potersene servire in quello gli piaceva. Ed altri Fiorini 5V. al suddetto Signor Vicerè; oncie 80. da

Donativo di Fiorini 300V. libero, da pagarsi in tre anni.

pa-

pagarsi, cioè, oncie 40. al Regio Protonotaro, e Regj Secretarj, oncie 20. al Cameriero del detto Sig. Vicerè, e oncie 20. alli Regj Portieri di Camera. Atto per la differenza nel sedere, e votare, fra alcuni Conti, e Procuratori de' Marchesi. Oblazione di Fiorini 100V. da pagarsi in cinque anni, ogni anno una paga, per impiegarsi nelle fortificazioni del Regno, e non in altro, come si legge.

Sommario del Parlamento nel fog. 179.

A 7. Marzo 1532.

IN questo Parlamento straordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il medesimo Sig. Don Ettore Pignatello, Duca di Monteleone, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si offerse, e concluse di farsi Fanti 10V. tutti oriundi Siciliani, e loro Capi delle Città Demaniali, a spese di detto Regno, per servire in custodia, e defensione di esso, per la grande Armata del Turco, che stava preparando a danni di detto Regno, e quello di Napoli, che per la vigilanza del loro mantenimento Sua Maestà Cesarea ordinò al detto Signor Vicerè farsi la convocazione del detto straordinario Parlamento, e doversi fare li detti Fanti 10V. come si legge.

Offerta di mantenere 10V. Fanti Siciliani a spese del Regno per custodia del medesimo.

Sommario del Parlamento nel fog. 185.

A 4. Maggio 1534.

IN esso Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Messina, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il suddetto Sig. Don Ettore Pignatello Duca di Monteleone, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà Cesarea di Fiorini 300V. per servirsene liberamente in quello era di suo gusto, altri Fiorini 5V. all'istesso Signor Vicerè. Fanti 10V. oriundi del Regno, e loro Capi delle Città Demaniali a spese di esso Regno, per la custodia, e sua difesa contro la grande Armata, che il Turco avea preparata, e minaccia fatta dell'invasione al detto Regno, che per la vigilanza della sua conservazione, da Sua Maestà Cesarea si ordinò doversi fare li detti Fanti, come si legge. Atto di contentamento per potersi vendere, ed alienare, etiam sopra il Patrimonio Reale, qualsivoglia cosa fosse, ascendente alla somma di Ducati 50V.

Donativo di Fiorini 300V. libero.

Conferma dell'offerta de' 10V Fanti.

Sommario del Parlamento nel fog. 190.

A 17. Settebr. 1534

Prorogazione del mantenimento de' 10V. Fanti.

NEl presente Parlamento straordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il suddetto Sig. D. Ettore Pignatello, Duca di Monteleone, dalli tre Bracci rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece prorogazione del mantenimento, e paga delli Fanti 10V., che nel Parlamento antecedente si offersero per la custodia del Regno, per l'invasione si temeva dell' Armata Turchesca, la quale con tutto avesse pigliato verso Ponente senza offenderlo, stando con tutto ciò con vigilanza Sua Maestà Cesarea per la conservazione del Regno, ordinò tenersi il detto Parlamento per la detta prorogazione, come si legge.

Sommario del Parlamento nel fog. 195.

A 22. Settebr. 1535

Donativo straord. di du. 250V pagabile fra mesi 4. fatto in presenza di Carlo V.

IN questo Parlamento straordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo alla presenza dell' Invittissima Maestà Cesarea di Carlo Quinto Imperatore, per la sua venuta nel detto Regno di Sicilia, come Re, e Signore di esso, dalli tre Bracci rappresentanti tutto il medesimo Regno, si offerse, e fece Donativo alla Maestà Sua in segno della benigna clemenza, e zelo di affezione di aversi personalmente esposto con grossa Armata per liberare esso Regno dal grande, ed evidente pericolo, in che stava, per le minaccie dell' Armata Turchesca, di Ducati 250V. per servizio straordinario, da pagarsi fra mesi quattro, come si legge.

Sommario del Parlamento nel fog. 199.

A 15. Apr. 1537.

Donativo di Fiorini 300V.

Nuova imposizione del Donativo per le Fortificazioni.

10V. Fanti per sicurtà del Regno.

NEl presente Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Messina, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il Sig. D. Ferdinando Consaga, Principe di Molfetta &c. dalli tre Bracci rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece Donativo a sua Maestà Cesarea di Fiorini 300V. per liberamente impiegarli in suo servizio. Nuova imposizione di Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno, da pagarsi fra anni cinque, ogn' anno una paga. Imposizione per la paga di Fanti 10V. cioè 6V. con suoi Capi Regnicoli, e 4V. Esteri, per la tuizione, e difesa del Regno, per il timore della grossa Armata del Turco, capitanizata da Barbarossa, che minacciava contra di esso Regno la invasione, come si leg-

si legge. Procura di Sua Maestà Cesarea in persona del detto Sig. Vicerè, per potere vendere, ed alienare degli effetti del Regio Patrimonio, sino alla somma di Ducati 100V. con l'approvazione delli tre Bracci di detta pignorazione, e vendizione. Atto di approvazione parimente di detta alienazione del Sacro Regio Consiglio. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Atto preservativo dell' Università di Messina. Donativo di Fiorini 5V. al detto Sig. Vicerè, come al solito.

Procura di S.M. di vedere effetti del Patrimonio, sino a duc. 100V.

Sommario del Parlamento nel fog. 219.

A 22. Maggio 1540.

IN questo Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Messina, governando il Regno di Sicilia il Sig. D. Ferdinando Consaga, Principe di Molfetta, per Vicerè, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece imposizione di tarì 1. per ogni salma di frumento, e due d'orgio, e legumi, che si estraggono dal Regno per fuori da qualsivoglia Carricatore, e potersi dalla R. C. per conto di Sua Maestà Cesarea vendere etiam in perpetuum, con che di esso prezzo, overo delli frutti, mentre non si facesse vendita, si avesse da convertire in ricattito degli effetti venduti del Regio Patrimonio della Maestà Sua, e che ricattati, sempre avessero a restare per suo Patrimonio. Donativo di Fiorini 300V. a Sua Maestà per farne liberamente quello fosse di suo gusto, da pagarsi in tre anni in due paghe ogn'anno. Fiorini 5V. al detto Sig. Vicerè, come al solito, oncie 80. da pagarsi, cioè, oncie 40. al Regio Consiliario, e Protonotajo del Regno, e Regj Secretarj, oncie 20. al Cameriero di detto Sig. Vicerè, ed oncie 20. alli Regj Portieri di Camera.

Imposizione di tt. 1. per ogni salma di frumento, e due d'orgio, e legumi, che si estraggono fuori del Regno.

Donativo di Fiorini 300V. in tre anni.

Sommario del Parlamento nel fog. 224.

A 4. Marzo 1543.

NEl presente Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il medesimo Sig. D. Ferdinando Consaga, Principe di Molfetta &c. dalli tre Bracci, rappresentanti tutto esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà Cesarea di Fiorini 300V. per spenderli a libera sua disposizione, da pagarsi in tre anni, in due paghe ogn'anno. Prorogazione di Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno, da pagarsi in sei anni, ogn'anno una paga. Offerta di Fanti 3V. per la custodia del Regno, per il dubbio d'invasione del preparatorio dell'Armata del Turco. Potestà alli Deputati del Regno di poterli aumentare ad altro numero, con che

Donativo di Fiorini 300V. in tre anni.

Proroga del Donativo di fortificazioni

3V. Fanti per custodia del Regno, con facoltà fino a 5V.

non eccedesse più di altri 5V. nel caso, che occorresse la guerra del Turco nel Regno, che tutti pigliano la somma di 8V. ed almeno la quarta parte essere Regnicoli. E venendo il caso di necessità al Regno di detta guerra, e bisognasse effettivamente farsi alcun numero di Fanti, oltre delli suddetti 3V. avendosi prima speso li Scudi 60V. per la desensione del Regno, che come si legge, è la somma importava per lo tempo, si offersero, per complire a quel più fosse di bisogno per la loro paga, si dispensava, e dava facoltà alla R. C. di potere per questo effetto vendere, carta gratiæ redimendi, la somma di grana sei del tarì, che nuovamente si era imposto sopra l'estrazioni di frumento, orgi, e legumi, ed obbligatosi il Regno a dovere li detti grana sei fussero stati venduti, o pignorati, e per detto effetto spesosi, di espignorarli, e pagarli in due tande, come si legge. Fiorini 5V. al detto Sig. Vicerè, come al solito.

Facoltà di poter vendere gr.6. del tarì dell'estrazioni.

Sommario del Parlamento nel fog. 231.

A 4. Marzo 1544.

IN questo Parlamento straordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia come Presidente il Sig. Don Alfonso de Cardona, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece Donativo per servizio straordinario a Sua Maestà Cesarea di Ducati 100V. da esigersi per via di tassa in due paghe fra un'anno, per servirsene in quello era di suo gusto. Scudi 50V. per la difensione del Regno, e potersi imponere per tal'effetto tanti grani per tratta sopra l'estrazioni si saranno per fuori Regno da qualsivoglia Carricatore di frumenti, orgi, e legumi, con facoltà di potersi il Regno quelli redimere; e redenti che saranno, fussero estinti; ed altre condizioni, come si legge.

Donativo straord. di duc. 100V. e sc. 50V. per la difesa del Regno, per li quali s'impongano grani sopra l'estrazioni.

Sommario del Parlamento nel fog. 238.

A 31. Gennajo 1545

ESsendo Vicerè D. Gio: d'Aragona, e Tagliavia, Marchese di Terranova, Conte di Castelvetrano &c. fu convocato Parlamento straordinario da tutti li tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale nella Città di Palermo, nel quale di unanime consenso si determinò di offerirsi a S. M. un Donativo di Scudi 100V. da pagarsi frallo termine di un'anno in due eguali tande, la prima nel mese di Marzo, la seconda nel mese di Settembre; per servirsene S. M. per manutenimento del suo esercito contro del Turco; con-

Donat. di Sc. 100V. in due tande.

questo però che debbano contribuire al presente Donativo tutte le persone, e Città franche. Che se però S. M. volesse far franca qualche persona, o Città, o Terra, che la rata loro tangente vada in debito, e conto della Regia Corte. Solamente si determinò far franca la Città di Patti, attenti li danni cagionateli dall'armata del Turco. E per causa di detto Donativo si possano in tutte le Città, e Terre del Regno imponere alcune gabelle.

Sommario del Parlamento nel fog. 242.

A 23. Marzo 1546.

NEl quale Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il Signor D. Ferdinando Consaga, Principe di Molfetta &c. dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà Cesarea di Fiorini 300V. per farne liberamente quello più era di suo gusto, da pagarsi in tre anni in due paghe l'anno, per via di tassa, come al solito. Offerta di Fiorini 5V. per lo stipendio di 60. Cavalli, e due Capitan d'Armi, per andare alla sequela di Banditi, come si legge. Florini 5V. al detto Sig. Vicerè, come al solito, oncie 80. da pagarsi, cioè, oncie 40. al Regio Protonotaro, e Regj Secretarj, oncie 20. al Cameriero del detto Sig. Vicerè, ed oncie 20. alli Regj Portieri di Camera.

Donat. di fior. 300V e fior. 5V. per lo stipendio di 60. cavalli e due Capitan d'armi per la sequela de' Banditi.

Sommario del Parlamento nel fog. 246.

A 9. Ottobre 1547.

IN questo Parlamento straordinario detento, e conchiuso nella Città di Messina, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il Signor D. Gio: de Vega, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece Donativo per servizio straordinario a Sua Maestà Cesarea di Scudi 150V. da esigersi, e pagarsi per via di tassa a Scudi 50V. ogni otto mesi, per impiegarli in cosa di suo gusto, come si legge. Donativo di Scudi tre mila al detto Sig. Vicerè. Atto di abilitazione in Regnicolo in persona del detto Sig. Vicerè. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.

Donativo straord. di Sc. 150V.

Sommario del Parlamento nel fog. 249.

A 13. Apr. 1548.

NEl presente Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia il medesimo Signor D. Gio: de Vega per Vicerè, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece Donati-

Donativo di Fiorini 300V. libero.

vo

vo a Sua Maestà Cesarea di Fiorini 300V. per impiegarli liberamente in quello era di suo servizio, da pagarsi in tre anni in due paghe ogn' anno, per via di tassa, come al solito. Scudi 100V. per li grandi guasti, e spese fatte nella venuta del Serenissimo Principe in Italia, ed Alemagna, come anco per il casamento della Serenissima Infanta D.Maria, per causa del quale casamento Fiorini 25V., ed il restante per detti guasti, e spese, da pagarsi, ed esigersi in tre paghe, come si legge. Prorogazione di Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno, da pagarsi in sei anni, ogn' anno una paga. Donativo di Fiorini 5V. al detto Sig. Vicerè, come al solito. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.

Altro di Sc.100V. per le spese della venuta del Ser. Principe in Italia, e casamento dell' Infanta D. Maria.

Sommario del Parlamento nel fog. 253.

A 13. Apr. 1549.

Questo Parlamento fu convocato in Palermo nel governo di D. Gio: de Vega Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, nel quale dalli tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale di loro libera volontà si offerì un Donativo di Fiorini 300V. in tre anni libero a S. M. e che il Braccio Ecclesiastico debba contribuire nella sesta parte. E più si fece Donativo di Fiorini 100V. per il matrimonio dell' Infanta D.Maria, da esigersi da tutto il Regno in tre tande. Ed anche si fece Donativo di Fiorini 5V. a S. E., e finalmente si determinò di offerire un Donativo di Fiorini 100V. in sei anni per applicarsi per la fortificazione del Regno, e da spendersi per detta fortificazione dalli Deputati del Regno.

Donativo di Fiorini 300V. in 3. anni. Donat. di fior. 100V per il matrimonio dell' Inf. D. Maria. Don. di fior. 5V. a S. E. Donat. di fior. 100V in 6. anni per la fortificaz. del Regno.

Sommario del Parlamento nel fog. 263.

A 9. Apr. 1552.

In questo Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Catania, governando il Regno di Sicilia il medesimo Sig. D.Gio: de Vega per Vicerè, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà Cesarea di Fiorini 300V. per farne quello era più di suo gusto, da pagarsi fra tre anni in due paghe ogn' anno, per via di tassa, come al solito. Donativo di Fiorini 5V. al detto Signor Vicerè, come al solito. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.

Donativo di Fiorini 300V. libero.

Sommario del Parlamento nel fog. 265.

A 22. Novemb. 1552

FU convocato questo Parlamento straordinario nella Città di Palermo in tempo del Viceré D. Gio: de Vega, nel quale dalli tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale rappresentanti tutto il Regno di Sicilia, considerandosi le ingentissime spese fatte da S. M. per lo mantenimento dell' Armata contro del Turco, fu determinato, e conchiuso di offerire un Donativo di Scudi 150V. libero alla Maestà Sua da pagarsi da tutto il Regno frallo spazio di due anni. Dippiù feccsi offerta di Scudi 6V. al Viceré, che non fu accettato.

Donativo straord. di Sc. 150V. in 2. anni.

Donat. di scudi 6V. al Viceré, che nō fu accettato.

Sommario del Parlamento nel fog. 269.

A 9. Settemb. 1554.

FUrono convocati nella Città di Messina li tre Bracci del Regno, Ecclesiastico, Militare, e Demaniale in questo Parlamento straordinario, in tempo del Viceré Don Gio: de Vega, nel quale fecesi Donativo a S. M. di Scudi 100V. da pagarsi da tutto il Regno in due Tande frallo spazio di un' anno, colla contribuzione della sesta parte del Braccio Ecclesiastico. E questo Donativo Straordinario fecesi a causa de' danni sofferti nell' armata di S. M.

Donativo straord. di Sc. 100V. in 2. tande

Sommario del Parlamento nel fog. 274.

A 8. Marzo 1555.

NEl quale Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia il medesimo Sig. Don Gio: de Vega per Viceré, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà Cesarea di Fiorini 300V. per spendersi liberamente in quello era più di suo gusto, da pagarsi fra tre anni, ogn' anno due paghe, ed esigersi per tassa, come al solito. Prorogazione di Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno, da pagarsi in sei anni, ogn' anno una paga. Imposizione di Fiorini 48V. per le fabriche, e ripari de' Ponti nel Regno, da pagarsi parimente in sei anni. Fiorini 5V. al detto Signor Viceré, come al solito. Offerta di onze mille da pagarsi al Conte Brocardo Persico, per l'annunzio del matrimonio fra la Cattolica Maestà con la Regina Anglia. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.

Donativo di Fiorini 300V. libero.

Pror. del Donativo di Fiorini 100V. per le Fortificazioni.

Imposizio ne di Fior. 48V. in 6. anni per li Ponti.

Sommario del Parlamento nel fog. 273.

A 7. Giugno 1556.

IN questo Parlamento detento, e conchiuso nella Città di Messina essendo Vicerè di Sicilia D. Gio: de Vega da tutti li tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale si prestò il giuramento di fedeltà a nome di tutto il Regno al nuovo Re Filippo II. in mani dell'Ill. D. Federico Enriquez come Procuratore di detto Re. Si legge in questo Parlamento Atto, e sentenza, che il Procuratore dell' Arcivescovo di Palermo debba precedere a quello di Messina, e che il Priore di S. Gio: di Messina debba aver luogo dopo li Procuratori de' Vescovi. Il suddetto D. Federico prestò il giuramento a nome del Re di osservare i Privilegj del Regno. Siegue il giuramento prestato da' Castellani, e l' esecutoria del Privilegio per la conferma de' Privilegj, e Capitoli del Regno; come pure il Privilegio per la conferma del Vicerè, ed il giuramento da lui prestato; anche il giuramento prestato dall' Ambasciadore della Città di Siracusa; e l'atto preservativo della Città di Messina. E finalmente si fece Donativo di Scudi 6V. a D. Federico Enriquez, e di Scudi 400. a D. Girolamo Manriquez, per spese del lor viaggio.

Giuramento di fedeltà prestato al nuovo Re.

Donat. di Sc. 6V. a D. Federico Enriquez, e di Sc. 400. a D. Girolamo Mãriquez.

Sommario del Parlamento nel fog. 298.

A 21. Giugno 1557.

IN questo Parlamento Straordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando nel Regno di Sicilia per Vicerè il Sig. D. Gio: de la Cerda, Duca di Medinaceli, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece servizio straordinario a Sua Maestà Cattolica di Scudi 200V. da pagarsi, ed eligersi in otto uguali tande, come si legge. E per potersi Sua Maestà servire più prontamente senza interesse del detto Donativo, si contentarono essi tre Bracci, che si potesse imponere tanti grani, fino alla somma di un tarì per tratta di frumenti, orgi, e legumi da estraersi dal Regno per fuori, per poi il proceduto delli detti Scudi 200V. da pagarsi, come sopra, nelle tande predette, depositarsi per farne il ricattito delli sudetti grani imposti, che fossero venduti, ed altre clausule, come si legge. Donativo di Scudi 10V. al suddetto Sig. Vicerè, da pagarseli del modo, e forma rimessa alli Deputati del Regno. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Atto preservativo del Conte di Modica. Atto di abilitazione in Regnicolo in persona del Signor Vicerè.

Donat. di Sc. 200V. per quali si potessero imporre tãti grani sopra l' estrazioni, fino ad un tt. per tratta.

Som-

Sommario del Parlamento nel fog. 303.

A 22. Giugno 1558.

NEl presente Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Messina, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il medesimo Sig. D. Gio: de la Cerda, Duca di Medinaceli, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà Cattolica di Fiorini 300V. per impiegarli liberamente in quello gli piaceva, da pagarsi in tre anni, ogn'anno una paga, per tassa, come al solito. Scudi 110V. per servizio di Sua Maestà, da pagarsi sopra le cinque tande del servizio straordinario fatto nell'anno 1557. dalli quali si doveano ricattare li grani imposti per sodisfazione di detto Donativo, e che dovessero restare imposti essi grani del modo, e forma si trovavano, ed imponersi altre tante tande, che pigliavano la somma delli medesimi Scudi 110V. come meglio si legge. Fiorini 5V. al suddetto Signor Vicerè, come al solito. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.

Donativo di Fiorini 300V. in 3. anni libero.

Altro di Sc. 110V. sopra le 5. Tande del Servizio Straordinario del 1557.

Sommario del Parlamento nel fog. 307.

A 31. Luglio 1560

IN questo Parlamento straordinario detento, e conchiuso nella Città di Messina, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il suddetto Sig. D. Gio: de la Cerda, Duca di Medinaceli, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si offerse per servizio straordinario a Sua Maestà Cattolica Scudi 200V., e perchè potesse la sua Regia Corte prontamente servirsi, per non tenersi allora altra forma più pronta, si potessero imponere tarì uno, grana tre, e danari due per tratta, così sopra frumento, come orgio, e legumi si estraccranno dal Regno per fuori da qualsivoglia Carricatore, e luogo, e potersi vendere dalla detta Regia Corte carta gratiæ redimendi, obbligandosi il Regno di quelli ricattare in quattro anni in otto tande, e non potersi il proceduto di esse tande, che entrava, applicarsi in altro, che nel ricattito suddetto, come si legge. Oblazione di Scudi 20V. al suddetto Sig. Vicerè in ajuto, e sussidio del ricattito sperava fare di un suo figlio, e molti gentiluomini suoi servi, stati presi dall'Armata Turchesca sopra le Regie Galere di Sua Maestà. Atto preservativo della Città di Messina. Atto preservativo del Conte di Modica.

Donat. di Sc. 200V. per quali s' impongano tarì 1.3.2. per tratta.

Som-

Sommario del Parlamento nel fog. 314.

A 23. Aprile 1561

Donat. di Sc.450V. in 9. anni per soldo di 6. Galee.

NEl presente Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il medesimo Sig. D.Gio: de la Cerda, Duca di Medinaceli, dalli tre Bracci rappresentanti esso Regno, si fece imposizione, e offerto à S. M. Donativo di Scudi 450V. per anni nove, per soldo di sei Galee, oltre alle dieci, che S.M. teneva nel Regno, a ragione di Scudi 6500. per Galea, che importa la somma di Scudi 39V. l'anno, che per detti anni nove sono Scudi 351V. con potestà alli Deputati del Regno di poter esigere, e servirsi per più prontezza per essi anni nove delle tande si imposero nel Parlamento straordinario del 1560. per ricattito delli grana, e quello che sopra più aveano da esigere dalli Scudi 39V. l'anno per il soldo suddetto, l'avessero da convertire nel ricattito di detti grani, come si legge. Donativo di Fiorini 300V. a S.M. per impiegarli liberamente in cosa di suo gusto, da pagarsi in tre anni, in due paghe ogn'anno, per tassa, come al solito. Prorogazione di Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno, da pagarsi in sei anni in sei paghe, come al passato; e parimente la prorogazione di fiorini 48V, per li Ponti dello stesso modo. Donativo di Fiorini 5V. al detto Sig. D.Gio: de la Cerda, come Vicerè, conforme al solito. Potestà alli Deputati del Regno di poter fare accordio delli diritti toccanti a' Regj Officiali per la esecuzione delli Capitoli del Regno, e quelli pagarli. Atto di contentamento delli Regj Officiali per la somma accordata delli suddetti diritti. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Atto preservativo del Conte di Modica. Atto di abilitazione in Regnicoli in persona di D. Gio: Aloisio, D. Ingastone, e D. Gio: de la Cerda, figli del medesimo Sig. Vicerè.

Donat. di Fio.300V in 3. anni.

Pror. de' Donat. di Fortificazioni, e Ponti.

Sommario del Parlamento nel fog. 321.

A 8. Decembre 1562.

Imposizione per anni 10. di tarì 1. per ôza sopra drappi di seta, panni, peli, e merci.

IN questo Parlamento straordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il medesimo Sig. D. Gio: de la Cerda, Duca di Medinaceli, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si fece offerta a S. M. di potersi imponere per anni dieci tarì uno per onza sopra drappi di seta, panni, peli, e merci, ed altre robbe, giusta la forma del tarì nuovo imposto nella detta Città di Palermo, & altro tarì uno sopra ogni libra di

seta cruda così del Regno, come di fuori, da riscuoterli al manganello, overo nell'estrazioni, e ne' luoghi dove fosse più commodo, e servizio di S. M., la quale si avesse da servire degl' introiti di essi per detti anni dieci di Scudi 50V. ogn' anno, destinati al soldo di mille Fanti, e di quelle dieci Galee, che avea da tenere per guarnigione, e defensione del Regno, e quella somma di più, che avanzava di esse gabelle imposte per lo spazio di detti anni dieci, li Deputati del Regno l' avessero da convertire nel ricattito di tante rendite, di quelle, che la R.C. pagava sopre le Secrezie, ed altre clausule, come si legge. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Conclusione delli detti Bracci di doversi dare nelli Donativi, e servizj da farsi ne' Parlamenti, eccettuati quelli per Sua Maestà, li voti nel bussolo, e non pubblichi. Elezione d' Ambasciadore a Sua Maestà in persona di Don Ferdinando de Silva Marchese della Favara, per la impetrazione di alcune grazie a favore del Regno, e pagarseli per ajuto di costa Scudi otto mila, da cavarsi per via di tassa, o altro ad elezione de' Deputati. Atto di contentamento, ed approbazione in nome del Regno, della riforma de' Tribunali allora da farsi per la venuta di Don Marcello Pignone Marchese d' Oriolo, come Commissario, e Visitatore Generale del Regno per Sua Maestà, con che gli Officiali di essi Tribunali in essa riformazione, e per sempre avessero da essere Regnicoli, come alli Capitoli del Regno.

E più tt. 1 sopra ogni libra di seta s'esce al mangano, ò all'estrazione. Per il soldo di mille Fanti.

Atto di contentamento per la riforma de' Tribunali.

Sommario del Parlamento nel fog. 332.

A 2. Giugno 1564.

IN questo Parlamento ordinario detenuto, e conchiuso nella Città di Messina, governando il Regno di Sicilia per Vicerè l' istesso Sig. D. Gio: de la Cerda Duca di Medinaceli, dalli tre Bracci rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. per liberamente spenderli a suo gusto, da pagarsi in tre anni, ogn'anno una paga, per via di tassa, come al solito. Abolimento delle gabelle impostesi sopra merci, pili, e seta, per aversi manifestamente veduto essere dannose, e di difficoltosa esigenza, ed in cambio si fece oblazione di Scudi 100V. l'anno a S. M. per anni undeci, da cavarsi dall' imposizione di denari nove per ogni tumulo di frumento, che si macinerà, impostisi dalli tre Bracci per detti anni undeci, ed arbitrato potere essere detta somma di Scudi 100V. l' anno, delli quali potesse Sua Maestà servirsi di Scudi 50V. l' anno per lo soldo de' mille Fanti, e mantenimento delle dieci Galee avea di tenere per defen-

Donat. di Fio. 300V in 3. anni libero. Abolimẽto delle gabelle sopr. merci, peli e seta, ed in suo luogo offerta di Scudi 100V. l' anno per anni 11. sopr. la gabella della macina.

difenſione del Regno; e gli altri Scudi 50V. che avanzavano l'anno, dovelſero li Deputati convertire nel ricattito di tanta rendita, di quella, che la R. C. pagava ſopra le Secrezie, ed altre condizioni, come ſi legge. Atto preſervativo del Braccio Eccleſiaſtico. Atto preſervativo della Città di Meſſina. Atto di abilitazione in Regnicolo in perſona di Antonio Correa, a potere come tale ricevere qualſivoglia officio, e beneficio.

Per lo mãtenimento di mille Fanti, e 10 Galee.

Sommario del Parlamento nel fog. 340.

A 18. Febr. 1566.

NEl preſente Parlamento ſtraordinario detento, e conchiuſo nella Città di Catania, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il Sig. D. Garſia de Toledo, dalli tre Bracci, rappreſentanti eſſo Regno, ſi offerſe, e fece Donativo a Sua Maeſtà di Scudi 125V. da pagarſi in due uguali tande, ed eſigerſi per via di taſſa, o impoſizioni di gabelle, ed altro, come ſi legge. Atto preſervativo del Braccio Eccleſiaſtico. Atti di abilitazione in Regnicoli in perſona di detto Sig. Vicerè D. Garſia de Toledo, e di Don Pietro, e D. Aloiſio Toledo ſuoi figli.

Donat. di Sc. 125V.

Sommario del Parlamento nel fog. 344.

A 15. Giugno 1567.

IN queſto Parlamento ordinario detento, e conchiuſo nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia il Sig. Don Garſia de Toledo per Vicerè, dalli tre Bracci, rappreſentanti eſſo Regno, ſi offerſe, e fece Donativo a Sua Maeſtà di Fiorini 300V. per ſpenderli liberamente a ſua diſpoſizione, da pagarſi fra tre anni a due paghe l'anno, per via di taſſa, come al ſolito. Prorogazione del ſoldo, e ſtipendio di ſei Galee a Scudi 6500. l'una, oltre delle dieci, che Sua Maeſtà teneva nel Regno, per anni ſei, da correre finiti gli anni nove, che nell' anno 1561. il Regno fece ſervizio a Sua Maeſtà, ed impiegare il ſoprappiù delli Scudi 39V. per detto ſoldo di anni ſei alla ſomma di Scudi 50V. l'anno, che per detto Donativo ſi riſcuote, in recattito delli grani ſopra le eſtrazioni di Vittovaglie, come meglio ſi legge. Prorogazione di Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno, da pagarſi in tre anni, ogn'anno una paga; e ſimilmente la prorogazione di Fiorini 48V. per li Ponti, da pagarſi dello ſteſſo modo. Oblazione, ed impoſizione di Scudi 20V. per le fabbriche de' Regj Palazzi, da pagarſi in tre anni, ogn' anno una paga. Donativo di Fiorini 5V. al medeſimo Sig. Vicerè, come al ſolito. Atto præſervativo del Braccio Eccleſiaſtico.

Donativo di Fiorini 300V. in tre anni. Proroga de' Donativi delle Galee, fortificazioni e Ponti.

Offerta di Sc. 20V. in 3. anni, per le fabbriche de' Palazzi.

Sommario del Parlamento nel fog. 350.

A 21. Marzo 1570.

NEl presente Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il Signor D. Francesco Fernandez Avolos de Aquino Marchese di Pescara, dalli tre Bracci rappresentanti esso Regno, si fece offerta, e Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. per spenderli liberamente in quello era di suo gusto, da pagarsi in tre anni, in due paghe ogn'anno, per via di tassa, come al solito. Prorogazione di Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno, da pagarsi in tre anni ad una paga l'anno. Prorogazione di Fiorini 48V. per li ripari, e fabbriche de' Ponti. Prorogazione di Scudi 20V. per le fabbriche de' Regj Palazzi, da pagarsi l'una, e l'altra in tre anni, in una paga l'anno. Oblazione di Scudi 13V. da pagarsi a Sua Maestà, e per essa alla sua R. C. che avendosi ad istanza del Regno supplicato, e per suo utile, e beneficio mandati molti Delegati per la numerazione di esso Regno, a fine di disgravare li poveri in quello, che ridondava commodo, ed utilità di detto Regno, per dimostrare in ciò la debita gratitudine, maggiormente per ritrovarsi essa Regia Corte molto esausta, si fece detto Donativo, come si legge. Donativo di Fiorini 5V. al medesimo Sig. Vicerè, come al solito. Atto di abilitazione di Regnicolo in persona di detto Sig. Vicerè, e di un suo figlio: oncie 60. da pagarsi, cioè, oncie 40. al Regio Protonotajo, e Regj Secretarj, ed oncie 20. alli Regj Portieri di Camera, ed altre oncie 80. al Camariero del medesimo Signor Vicerè.

Donat. di Fio. 300V. in 3. anni. libero.

Proroga de' Donat. antecedenti.

Sommario del Parlamento nel fog. 355.

A 21. Decembre 1570.

PEr il presente Parlamento straordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè l'istesso Sign. Don Francesco Ferdinando Avolos de Aquino, Marchese di Pescara, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà in segno dell'antica fede, e dimostrazione della grande allegrezza del felicissimo suo maritaggio con la Serenissima Regina D. Anna, di Scudi 125V. da pagarsi intieramente in due uguali tande, come si legge. Istituzione del soldo di tre Percettori, a ragione di Scudi mille, e cinquecento l'anno, che sempre siano Regnicoli, per l'esigenza di qualsivoglia Regio Donativo, o altro debito, che alla R. C. si ag-

Donat. di Sc. 125V. in due paghe per il matrimonio del Re.

Donativo per la istituzione de' Percet. tori.

gre-

gregasse, per ripartirsi un Percettore per ogni Valle per la detta riscossione, acciochè il modo di tale esigenza fosse rimedio, all'inconvenienti spese, e danni, che il Regno pativa per causa delli Commissarj, che erano soliti andare. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Atto di Abilitazione in Regnicolo in persona di D. Carlo Avolos de Aquino. Atto di Ambasciadore a Sua Maestà in persona dell'istesso a nome del Regno, e pagarseli per sua andata, e venuta Scudi otto mila.

Sommario del Parlamento nel fog. 360.

A 5. Marzo 1572.

Donat. di Sc. 150V. in 4. anni.

ESsendo Vicerè D. Carlo d' Aragona Principe di Castelvetrano, Duca di Terranova, fu radunato General Parlamento straordinario di tutti li tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale nella Città di Palermo, dalli quali considerandosi la vittoria avuta da Sua Maestà, come pure la Nascita del nuovo Principe, di commun consenso fu accordato, votato, e conchiuso di offerire alla detta Maestà Sua un Donativo di Scudi 150V. da pagarsi in quattro anni da ogni ceto di persone.

Sommario del Parlamento nel fog. 365.

A 13. Agost. 1573

Donativo di Fiorini 300V. in tre anni libero.

Proroga de'Donat. antecedenti.

IN questo Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Presidente il Sig. D. Carlo d' Aragona, Principe di Castelvetrano, e Duca di Terranova &c. dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. per farne liberamente quello fosse di suo gusto, da pagarsi in tre anni, in due paghe l' anno, per via di tassa, come al solito. Prorogazione di Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno. Altra di Fiorini 48V. per li ripari, e fabbriche de'Ponti. Ed altra di Scudi 20V. per le fabbriche de' Palazzi, da pagarsi tutte in tre anni, in una paga l' anno, come al solito. Atto di contentamento, e disgravio a Sua Maestà dell'obbligo, che avea di convertire l' avanzo delli Scudi 39V. l'anno alli Scudi 50V. si fece Donativo per mantenimento di sei Galee, in ricattito delli grani imposti sopra l' estrazioni di vittovaglie, come si legge nelli Parlamenti del 1561. e 1567. che si fece esso Donativo. E parimente dell'avanzo delli Scudi 50V. l'anno, alli Scudi 100V. si imposero nella macina per soldo di mille Fanti, e dell'altre dieci Galee, che teneva Sua Maestà nel Regno, di non averlo convertito in quello era obligaro, come all' obligazione si

fece

fece di esso Donativo nel Parlamento dell'anno 1564. per avere occorso assai più urgenti necessità di quelle erano stati detti avanzi dedicati. Il Regno si contentò perciò, ed approbò per ben speso il passato, e che avesse potuto impiegare la Maestà Sua a suo libero beneficio quello, che restava per l'avvenire, e servitosene nelle urgenti necessità, non potendoli allora il Regno dare altro ajuto. Donativo di Fiorini 5V. allo stesso Signor Presidente, come al solito. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.

Facoltà di poter applicare il resto a beneplacito di S.M. per le necessità correnti.

Sommario del Parlamento nel fog. 369.

A 19. Apr 1575.

IN questo Parlamento straordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Presidente il Signor Don Carlo d'Aragona Principe di Castelvetrano, e Duca di Terranova &c. dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece prorogazione per anni dieci di tarì uno sopra ogni libra di seta cruda, e tarì uno per onza sopra peli, e merci, altre volte offerti a S. M. nel Parlamento del 1562. E parimente la gabella della farina imposta in quello del 1564., da esigersi dette gabelle per lo detto tempo per S.M., ed in suo nome per la R.C., con quelle clausule, e condizioni, che si leggono, ed altre si contengono nelle imposizioni di dette gabelle in detti Parlamenti. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.

Prorogazione per anni dieci dell'imposizione di tt.1. sopra ogni libra di seta cruda, e gabella della farina.

Sommario del Parlamento nel fog. 373.

A 9. Agosto 1576.

NEl presente Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Presidente il Signor Don Carlo d'Aragona Principe di Castelvetrano, e Duca di Terranova, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. da impiegarli liberamente in cosa di suo gusto, da pagarsi in tre anni, in due paghe l'anno, per via di tassa, come al solito. Prorogazione di Fiorini 100V. per le Fortificazioni del Regno. Altra di Fiorini 43V. per li ripari, e fabriche de' Ponti. Ed altra di Scudi 20V. per le fabriche de' Regj Palazzi, da pagarsi tutte in tre anni, in una paga l'anno, come al solito. Ed avendo considerato detti tre Bracci quanto avessero cresciuto le forze, ed audacia del Turco, acerbo nemico della Santa Fede Cattolica, con avere comparso molte volte sopra di detto Regno con gran quantità di Vascelli, e numero grosso

Donat. di Fio. 300V in 3. anni.

Proroga de' Donativi delle Fortificazioni, Ponti, e Palazzi.

ſo di gente, e li grandi preparatorj fatti per invaderlo, come anco la prontezza di animo di Sua Maeſtà in avere previſto alli ripari contra il nemico, ed avere munito eſſo Regno di molta quantità di Fanteria, e difeſo con ſua Real Armata maritima, e che per maggior difenſione, e ſicurezza aveva nuovamente coſtituito alcune Compagnie di Cavalli al numero di 300. Si concluſe perciò dalli ſuddetti tre Bracci, rappreſentanti tutto il detto Regno, di ſervire la Maeſtà Sua di Scudi 200V. da pagarſi in cinque anni, ogn' anno una paga, per il ſoldo, e mantenimento delli detti trecento Cavalli, loro Capi, e altri Officiali, per detti anni cinque, con che eſſi Capi, e tutti gli altri Officiali di eſſa Cavallaria aveſſero da eſſere Regnicoli, ed altre clauſule, come ſi legge. Donativo di Scudi 5V. al medeſimo Signor Preſidente. Atto di Ambaſciatore a Sua Maeſtà in nome del Regno in perſona del Signor D. Gio: d'Aragona, Marcheſe di Avola, con ſuſſidio di Scudi 8V. e di aſſiſtere nella ſpedizione delle Bolle per la Commenda di S. Giacomo de Spada. Oncie 60. da pagarſi al Regio Conſiliario, e Protonotaro del Regno, ed altri Regj Officiali, ed oncie 80. al Cameriero del detto Signor Preſidente. Atto preſervativo del Braccio Eccleſiaſtico.

Donat. di Sc. 200V. in 5. anni, per il ſoldo di 300. ſoldati di cavallo.

Sommario del Parlamento nel fog. 381.

A 14. Febrar. 1577.

IN queſto Parlamento ſtraordinario detento, e conchiuſo nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Preſidente il Signor D. Carlo d'Aragona Principe di Caſtelvetrano, Duca di Terranova &c. dalli tre Bracci, rappreſentanti eſſo Regno, ſi offerſe a Sua Maeſtà, e fece prorogazione per anni nove a Scudi 50V. l'anno, per il mantenimento delle ſei Galee ordinarie, per la cuſtodia di eſſo Regno, da pagarſi, come ſi legge, e che poteſſe Sua Maeſtà del ſoprapiù delli Scudi 39V. l'anno, che importava detto ſtipendio a Scudi 6500. per Galera, impiegarlo per ricatto delli grani impoſtiſi, o in quello foſſe ſervita per la difenſione del detto Regno. Atto preſervativo del Braccio Eccleſiaſtico.

Proroga per anni 9 del Donativo delle Galee, a Sc. 50V. l'anno.

Sommario del Parlamento nel fog. 383.

A 9. April 1579.

IN eſſo Parlamento ordinario detento, e conchiuſo nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il Signor Marco Antonio Colonna Duca di Ta-

Tagliacozzo &c., dalli tre Bracci rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece Donarivo a Sua Maestà di Fiorini 300V. da impiegarsi liberamente in suo servizio, e pagarsi in tre anni, in due paghe l' anno, per via di talla, come al solito. Prorogazione di Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno. Altra di Fiorini 48V. per li ripari, e fabriche de' Ponti. Ed altra di Scudi 20V. per le fabriche de' Regj Palazzi, da pagarsi tutte in tre anni di terzo in terzo l'anno, come al solito. Prorogazione per altri anni tre di Scudi 40V. l'anno, per la Cavallaria leggieta, come all' istituzione di essa si fece per anni cinque nel Parlamento del 1576. oltre l'anni due restavano con aumento di altri Scudi 10V. l' anno, sopra li medesimi cinque anni, che sono Scudi 50V. l' anno, da servire per il mantenimento di sei Galee, ed unirsi con l' altre sei, che il detto Regno pagava a Sua Maestà, quando la detta Maestà Sua fosse stata servita, per la supplicazione, che gli faceva il Regno (con speranza di ottenere tal grazia, mentr' era fondata sopra l'istesso suo servigio, e beneficio di detto Regno) di levare detta Cavallaria per aversi con esperienza conosciuto il gran travaglio, scomodità, mala soddisfazione di alloggiamenti, e gravezza di detti Soldati: e perchè dal tempo suddeto quando si istituì detta Cavallaria, di tempo in tempo, mediante la buona diligenza usata dal detto Sig. Viceré, si erano trovati diversi mancamenti di numero de' Soldati, ed anco alcuni Soldati, che furono cassati per non essere bene all'ordine, come all' obligazione, e potere anco nell' avvenite, mentre si manteneva detta Cavallaria, succedere ritrovatsi somiglianti mancamenti, e l'intenzione del detto Regno era, che tutto il suddetto Donativo di Scudi 40V. l'anno avesse da entrare in servizio di Sua Maestà; fu concluso dalli tre Bracci, che tutto quel denaro era stato speso del detto Donativo, e quello, che per l'avvenite, mentre si manteneva detta Cavallaria, non si spendeva nel detto stipendio per mancamenti ritrovati, e che si avessero da ritrovare de' Soldati nelle dette Compagnie, fosse bene speso, e potersi spendere in qualunque altro effetto per servizio di Sua Maestà, e beneficio del Regno. Donativo di Fiorini 5V. al medesimo Signor Viceré, come al solito. Ed altro Donativo all' istesso Signor Viceré di Scudi 25V. il quale, come si legge, questo non volle accettarlo. Istituzione del Donativo di Scudi 10V. da pagarsi in due anni, di terzo in terzo ogn' anno, per raccon-

Donativo di Fiorini 300V. in tre anni.

Proroga de' Donativi di Fortificazioni Ponti, Palazzi, Cavallaria, e Galee.

Che il Donativo della Cavallaria possa spēdersi in altro effetto.

Donat. di Sc. 10V in 2. anni per le Torri del Regno

conciare, e mantenere all'ordine con guardie, e altro, tutte le Torri del Regno, con fare effettivamente tutte quelle altre fossero state necessarie, acciò potesse il Regno stare più sicuro delli pericoli, e danni, che da' Corsari li Regnicoli riceveano, ed il grande impedimento, e disturbo succedeva nel commercio, per il mancamento delle dette Torri. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Atto di abilitazione in Regnicolo in persona dell'istesso Sig. Vicerè, e delli Signori Pompeo, e Prospero suoi figli.

Sommario del Parlamento nel fog. 392.

A 18. Giugno 1582.

IN questo Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il Signor Marc' Antonio Colonna, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. per liberamente spenderli a suo gusto, da pagarsi fra tre anni in due paghe l'anno, come al solito, per via di tassa. Prorogazione di Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno. Altra di Fiorini 48V. per li ripari, e fabriche de' Ponti. Altra di Scudi 20V. per le fabriche de' Regj Palazzi. Ed altra di Scudi 10V. per le fabriche delle Torri, da pagarsi tutte in tre anni di terzo in terzo ogni anno, come al solito. Prorogazione del Donativo di Scudi 40V. l'anno, per anni quattro, per lo stipendio, e mantenimento della Cavallaria leggiera, da pagarsi nelle tande, e modo, come al passato. E quantunque la forma delli detti Donativi, e prorogazioni, come sopra, per la sterilità, che in quel tempo era il detto Regno, fosse maggiore di quello le sue deboli forze comportava, nulladimeno per l'ardente suo desiderio si procurava con ogni studio nuove forme per servire a Sua Maestà, avendosi conchiuso dalli suddetti tre Bracci, come sopra, che da Sua Maestà, ed in suo nome dal detto Sig. Vicerè si potesse imponere in esso Regno una gabella sopra le carte, con le quali si gioca, come è posta nelli Regni di Spagna, per quel tempo, e per quella somma piaceva a Sua Maestà, giudicando il Regno, che poteva cavarne grossa somma di danari, per ajuto di tante spese fatte, e che faceva, come si legge. Donativo di Fiorini 5V. all' istesso Signor Vicerè, come al solito. Ed altro Donativo di Scudi 35V. all'istesso, il quale, come si legge, non volle accettare. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.

Donat. di Fio. 300V in 3. anni.

Proroga de' Donativi precedenti.

Sommario del Parlamento nel fog. 400.

A 17. Maggio 1585.

NEl presente Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Messina, governando il Regno di Sicilia per Presidente il Sig. Don Gio: Alfonso Bisballi Marchese di Briatico, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. per impiegarli a sua libera volontà, da pagarsi in tre anni in due paghe l'anno, per via di tassa, come al solito. Prorogazione di Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno. Altra di Fiorini 48V. per li ripari, e fabriche de' Ponti. Altra di Scudi 20V. per le fabriche de' Regj Palazzi. Ed altra di Scudi 10V. per le fabbriche, e mantenimento delle Torri maritime, da pagarsi tutti in tre anni di terzo in terzo, come al solito. Prorogazione del Donativo di Scudi 50V. l'anno, per anni nove, per trattenimento, e soldo delle sei Galere straordinarie, per la custodia del Regno, a ragione di Scudi 6500. per Galera ogn' anno, da pagarsi come si legge, e potersi Sua Maestà servire del soprappiù delli Scudi 39V. l'anno, che importano per il ricattito delli grani imposti si, overo in quello fusse servita per la difensione del detto Regno. Prorogazione delli Scudi 40V. l'anno per anni tre, per lo stipendio, e mantenimento della Cavallaria leggiera, da pagarsi nelle tande, e modo, come al passato. Prorogazione di anni dieci delle gabelle di tarì uno sopra ogni libra di seta cruda, e tarì uno per oncia sopra peli, e merci; e parimente per detto tempo di anni dieci la gabella della macina, da esigersi esse gabelle del modo, e condizioni, che si leggono. Donativo di Fiorini 5V. per il medesimo Signor Presidente, come al solito.

Donat. di Fio. 300V in 3. anni.

Proroga de' Donativi antecedenti.

Pror. ad altri anni 10. della gabella di tt. 1. sopra ogni libra di seta, e gab. della macina.

Sommario del Parlamento nel fog. 406.

A 17. Marzo 1586.

IN questo Parlamento straordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il Sig. D. Diego Enriques de Gusman Conte di Alba d'Elista, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà per lo felice casamento della Serenissima Infanta Donna Catarina di Scudi 200V. da pagarsi nel termine d'anni cinque a Scudi 40V. l'anno, in tre uguali tande, ed esigersi, come si legge. Donativo di Scudi 35V. all'istesso Sig. Vicerè, il quale non volle accettare, come si legge. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Onze 60. da pagarsi al Regio Consiliario, e Pro-

Donat. di Sc. 200V. in 5. anni per il matrimonio dell' Infanta D. Catarina.

Donativo di Sc. 35V al Vicerè, che non volle accettare.

tono-

tonotajo del Regno, ed altri Regj Officiali, come al folito, ed oncie 80. da pagarfi a Don Pietro Landeca Cameriero del detto Sig. Viçerè.

Sommario del Parlamento nel fog. 410.

A 8. Aprile 1588.

NEl prefente Parlamento ordinario detento, e conchiufo nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il Sig. D. Diego Enriques de Gufman Conte d'Alba d'Elifta, dalli tre Bracci, rapprefentanti effo Regno, fi offerfe, e fece Donativo a Sua Maeftà di Fiorini 300V. per fpenderli liberamente a fuo gufto, da pagarfi in tre anni, in due paghe l'anno, per via di taffa, come al folito. Prorogazione di Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno. Altra di Fiorini 48V. per li ripari, e fabriche de'Ponti. Altra di Scudi 20V. per le fabriche de'Regj Palazzi. Altra di Scudi 10V. per le fabriche, e mantenimento delle Torri maritime, da pagarfi tutte in tre anni di terzo in terzo ogn' anno, come al folito. Prorogazione del Donativo di Scudi 40V. l'anno per tre anni, per lo ftipendio, e mantenimento della Cavallaria leggiera, da pagarfi nelle forme, e modo, come al paffato, Donativo di Fiorini 5V. all'ifteffo Sig. Vicerè, come al folito, ed altro Donativo pure a lui fteffo di Scudi 60V. il quale non volle accettare, come fi legge. Atto prefervativo del Braccio Ecclefiaftico. Oncie 60. da pagarfi al Regio Configlieto, e Protonotajo del Regno, ed altri Regj Officiali, come al folito, ed oncie 80. da pagarfi a D. Pietro Landeca Cameriero del detto Sig. Vicerè. Atto di abilitazione in Regnicolo in perfona di Giannettino Doria figlio del Sig. Gio: Andrea Doria. Altro atto di abilitazione in Regnicolo in perfona di Matteo Vafques Segretario del detto Sig. Vicerè.

Donativo di Fiorini 300V. in tre anni. E proroga di tutti li Donativi precedenti.

Sommario del Parlamento nel fog. 415.

A 4. Luglio 1591.

IN quefto Parlamento ordinario detento, e conchiufo nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il Sig. Don Diego Entiques de Gufman Conte d'Alba d'Elifta, dalli tre Bracci, rapprefentanti effo Regno, fi offerfe, e fece Donativo a Sua Maeftà di Fiorini 300V. per fpenderli liberamente a fuo gufto, da pagarfi in tre anni, in due paghe l'anno, per via di taffa, come al folito. Prorogazione di Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno. Prorogazione di Fiorini 48V. per li ripari, e fabriche de'Ponti. Altra di Scudi 20V. per le fabriche de'Regj Palazzi. Altra

Donativo di Fiorini 300V. in tre anni. Proroga de' Donativi precedenti.

di Scudi 10V. per le fabriche, e mantenimento delle Torri maritime, da pagarsi tutte in tre anni, di terzo in terzo ogni anno, come al solito. Prorogazione di Scudi 40V. l'anno, per anni tre, per lo stipendio, e mantenimento della Cavallaria leggiera, da pagarsi nelle tande, e modo, come al passato. Fiorini 5V. all'istesso Sig. Vicerè, come al solito. Oncie 60. da pagarsi al Regio Consiliario, e Protonotajo del Regno, ed altri Regj Officiali, ed oncie 80. al Cameriero di detto Sig. Vicerè. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. E perchè nella conchiusione delli detti Donativi furono nelle condizioni li detti tre Bracci discrepanti, poichè dal Braccio Ecclesiastico si offersero tutti li detti Donativi a Sua Maestà liberamente, con le clausule, e come sempre si avevano fatti nel passato; e parimente del medesimo modo dal Braccio Demaniale; ma dal Braccio Militare conchiusesi dovere bensì a Sua Maestà offerirle, e darle tutti li sopradetti Donativi, con condizione però, che fosse servita mantenere al Regno li suoi Privilegj, e Capitoli, che con sì liberale, e larga mano da' Serenissimi suoi Predecessori gli erano stati concessi, e giurato d' osservarli, ed in particolare dalla Maestà Sua medesima, e che li Deputati del Regno non fossero obbligati a riscuotere detti Donativi, finchè non si reintegrava l'osservanza delli detti Capitoli, e Costituzioni, come sopra, per lo quale effetto si avesse mandato Ambasciatore a piedi di Sua Maestà per supplicarnela, e rappresentarle la giusta cagione si mossero a far li detti Donativi di tal maniera, e per sapere la sua Real mente; fu perciò dal Sig. Vicerè (mentre detti tre Bracci dopo molte giunte da loro fatte, mai erano uniformi nelle condizioni) ordinato congregarsi Sacro Consiglio de' Dottori alla sua presenza, ad effetto di vedersi se doveva accettare l'obbligazione delli due Bracci Ecclesiastico, e Demaniale, e se quelli legavano tutto il Regno, quando li detti tre Bracci non avessero stati tutti di accordo. Conchiusesi con detto Sacro Consiglio, che si accettasse l'oblazione delli Bracci Ecclesiastico, e Demaniale, e si riscuotesse, ed esigesse tutta la quantità delli detti Donativi da tutti li tre Bracci intieramente, senza pregiudizio di nessuna parte; e dopo di ciò tornatisi a radunare essi tre Bracci, si dichiarò dal Braccio Militare, che dove si diceva non potersi fare la esigenza, se non posti in osservanza li Capitoli del Regno, che bastava per allora si avesse detto, che detto Sig. Vicerè facesse atto, che detti Capitoli si osservassero ad unguem, e promissione, che Sua Maestà così avrebbe ordinato; come anco dell'Ambasciatore si avea

Uniformità ne' Bracci Ecclesiastico, e Demaniale nella cõferma de' Donativi predetti.

Disparità del Braccio Militare per alcune condizioni.

E particolarmente per l'osservanza de' Capitoli, e Costituzioni.

Fatto cõgregare il Sacro Cõsiglio.

E' risolto di dovere aver effetto i Donativi offerti non ostante il voto contrario del Braccio Militare.

da mandare a Sua Maestà, le parole, che dicevano per sapere la sua volontà, erano, che il Regno si contentava di tutto quello la Maestà Sua ordinava, e che diceva al detto Ambasciatore: e restate sempre le sessioni, e voti di tal maniera, dal detto Sign. Vicerè si accettò l'oblazione delli Bracci Ecclesiastico, e Demaniale, come si legge.

Sommario del Parlamento nel fog. 422.

A 14. Maggio 1594.

IN questo Parlamento ordinario detento, e conchiuso in Palermo, governando D. Enrico Gusman Conte d' Olivares, Vicerè, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. Prorogazione del Donativo per le Galere, per nove anni. Altra di Fiorini 100V. per le fortificazioni. Altra di Scudi 20V. per li Palazzi. Altra della gabella della farina, per anni dieci. Altra di Fiorini 48V. per li Ponti. Altra di Scudi 10V. per le Torri. Altra di Scudi 40V. in luogo dello stipendio della Cavalleria. Donativo di Fiorini 5V. al Sig. Vicerè. Donativo di oncie 200. al Cameriero di esso. Onze 60. al Protonotajo, e altri Regj Officiali.

Donativo di Fiorini 300V. in tre anni, e proroga de' Donativi antecedenti.

Sommario del Parlamento nel fog. 424.

A 9. Apr. 1597.

NEl presente Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Presidente il Sig. Don Gio: Ventimiglia Principe di Castelbuono, e Marchese di Geraci, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. per liberamente spenderli a suo gusto, da pagarsi in tre anni, in due paghe l'anno, per via di tassa, come al solito. Prorogazione di Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno. Altra di Scudi 20V. per le fabriche de' Regj Palazzi. Altra di Fiorini 48V. per li ripari, e fabriche de' Ponti. Altra di Scudi 10V. per le fabriche, e mantenimento delle Torri, da pagarsi tutte in tre anni, di terzo in terzo ogn'anno, come al solito. Prorogazione delli Scudi 40V. l'anno, per anni tre, per lo stipendio, e mantenimento della Cavalleria leggiera, da pagarsi nelle forme, e modo, come al passato. E conoscendosi dalli suddetti tre Bracci il grande amore di Sua Real Maestà, e la vigilanza del grande affetto sempre dimostrato in custodire il detto Regno, precisamente in detto tempo (per li gran danni ricevuti, e che riceveva, così di cattivazione d'anime, come anco della diminuzione

Donativo di Fiorini 300V. in tre anni. Proroga degli altri Donativi.

del

del commerzio, dalli Corsari nimici della Santa Fede, per la continua stanza, che li Vascelli de' nimici Corsari avevano fatta nell'Isola di Lustrica) di avere deliberato Sua Maestà di volere fortificare essa Isola, per levare tanta commodità a' Corsari, e rimediare alli futuri danni, ed incommodi del detto Regno; conchiusero perciò li detti tre Bracci di servire la Maestà Sua di Scudi 30V. per una volta tanto, per causa della detta fortificazione, come si legge. Fiorini 5V. al detto Sig. Presidente, come al solito. Onze 60. al Regio Consiliario, e Protonotajo del Regno, ed altri Regj Officiali. Oncie 200. al Cameriero del detto Sig. Presidente. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.

Donativo di Sc. 30V per una volta, per fortificarsi l' Isola di Lustrica.

Sommario del Parlamento nel fog. 429.

A 27. Marzo 1599.

IN questo Parlamento straordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il Sig. D. Bernardino de Cardines Duca di Maqueda, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, avendoti fatto riflessione, che se mai in alcun tempo il Regno aveva tenuto possibiltà di potere mostrare prontezza di animo con vivi affetti verso il Padrone, con molta volontà nel detto tempo lo desiderava, per il nuovo, e prudente governo di Sua Real Maestà, tanto maggiormente per il grande contento del suo felicissimo casamento con la Serenissima Infanta D. Isabella; si conchiuse perciò con tutto che fosse molta la debolezza di detto Regno, per le passate, e presenti calamità, di far servizio alla Maestà Sua di Scudi 272500. da pagarsi fra termine di anni tre, come si legge. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Elezione di Ambasciadore a Sua Maestà, per rappresentarle il contenuto nel detto Parlamento, in persona del Sig. D. Carlo d' Aragona Principe di Castelvetrano, con sussidio di Scudi 15V. Atto d'abilitazione in Regnicolo in persona di D. Giaymo, e D. Gio: Cardines, acciò come tali fossero capaci di qualsivoglia officio. Altro di abilitazione in persona di D. Emanuele Quero Torrillo Vescovo di Cefalù.

Donativo straord. di sc. 272500 fra anni 3. per il casamento dell' Infanta D. Isabella.

Sommario del Parlamento nel fog. 433.

A 27. Luglio 1600.

NEl presente Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il Sign. D. Bernardino de Cardines Duca di Maqueda, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si of-

offerse, e fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. per disponersi a sua libera volontà, da pagarsi in tre anni in due paghe l'anno, per via di tassa, come al solito. Prorogazione di Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno. Altra di Scudi 20V. per le fabbriche de' Regj Palazzi. Altra di Fiorini 48V. per li ripari, e fabbriche de' Ponti. Altra di Scudi 10V. per le fabbriche, e mantenimento delle Torri maritime, da pagarsi tutti in tre anni, di terzo in terzo ogn'anno, come al solito. Prorogazione delli Scudi 40V. l'anno, per anni tre, per lo stipendio, e mantenimento della Cavalleria leggiera, da pagarsi nella forma, e modo, come al passato. Donativo di Scudi 25V. all'istesso Sig. Vicerè. Ed avendosi considerato dalli detti tre Bracci l'amore incomparabile di Sua Maestà verso del detto Regno, come si conosceva dal continuo pensiero di custodirlo, poichè mentre si andava scorgendo li danni tanto grandi, e cattivazioni di Cristiani facevano li Vascelli de' Nimici della Santa Fede, per esser commodità, e quasi loro stanza il Capo Passaro, aveva deliberato fortificarlo; perciò dalli detti tre Bracci si conchiuse di servire la Maestà Sua di Scudi 21V. per una volta tanto, per la partecipazione della detta fabbrica, e fortificazione, da pagarsi, come si legge. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Atto che si avessero da pagare Scudi 3V. in tre anni, per servizio dell' Ospedale de' Siciliani in Roma. Oncie 60. al Regio Consiliario, Protonotajo del Regno, ed altri Regj Officiali. Oncie 200. al Cameriero del detto Sig. Vicerè.

Donativo di Fiorini 300V. in tre anni. Prorogazione de' Donativi di Fortificaz. Palazzi, Ponti, Torri, e Cavalleria.

Donat. di Sc. 25V. al Vicerè.

Donat. di Sc. 21V. per la fortificaz. di Capopassaro.

Sc. 3V. da pagarsi allo Spedale de'Siciliani in Roma in tre anni.

Sommario del Parlamento nel fog. 438.

A 27. April. 1603.

IN questo Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il Sig. D. Lorenzo Suarez de Figueroa Duca di Feria, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. per spenderli liberamente a suo gusto, da pagarsi in tre anni, in due paghe l'anno, per via di tassa, come al solito. Prorogazione di Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno. Altra di Scudi 20V. per le fabbriche de' Regj Palazzi. Altra di Fiorini 48V. per li ripari, e fabbriche de' Ponti. Altra di Scudi 10V. per le fabbriche, e mantenimento delle Torri maritime, da pagarsi tutte per tre anni, di terzo in terzo ogn'anno, come al solito. Prorogazione delli Scudi 40V. l'anno, per anni tre, per lo stipendio, e mantenimento della Cavalleria leggiera, da pagarsi nelle forme, e modo, come al passato. Prorogazione del

Donativo di Fiorini 300V. in tre anni. Proroga degli altri Donativi.

Donativo di Scudi 50V. l'anno per anni nove, per mantenimento, e soldo delle sei Galee, per la custodia del Regno, da pagarsi come si legge, e potersi Sua Maestà servire del soprapiù delli Scudi 39V. l'anno, che importava per il ricatto delli grani imposti, overo in quello fosse servita per la difensione del Regno. Prorogazione della macina per anni dieci, da esigersi, e spendersi, come al solito. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Oncie 60. da pagarsi al Regio Consiliario, e Protonotaro del Regno, ed altri Regj Officiali. Oncie 200. al Cameriero di detto Sig. Vicerè.

Sommario del Parlamento nel fog. 443.

A 2. Agosto 1604.

NEl presente Parlamento straordinario detento, e conchiuso nella Città di Messina, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il Sig. D. Lorenzo Suarez de Figueroa Duca di Feria, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, avendosi considerato le grandi spese, e guasti fatti da Sua Maestà, per mantenimento della Santa Fede Cattolica, contro l'Inimici di essa, e che al presente andava facendo; e benchè le continue calamità di molti anni avessero indebolite le forze del Regno, di non poter fare quel servizio, e dimostrazione della grande sua volontà verso di Sua Maestà nell' occasione di tanta grande occorrenza teneva, si fece servizio alla Maestà Sua di Scudi 200V. da pagarsi in tre anni, come si legge. Donativo di Fiorini 5V. all' istesso Sig. Vicerè, come al solito. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico: Oncie 60. da pagarsi al Regio Consiliario, e Protonotaro del Regno, ed altri Regj Officiali. Oncie 200. al Cameriero del detto Sig. Vicerè.

Donativo straord. di Sc. 200V. in 3. anni.

Sommario del Parlamento nel fog. 447.

A 20. Marzo 1606.

IN questo Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il Sig. D. Lorenzo Suarez de Figueroa Duca di Feria, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. per impiegarli liberamente a suo gusto, da pagarsi in tre anni, in due paghe l'anno, per via di tassa, come al solito. Prorogazione di Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno. Altra di Fiorini 48V. per li ripari, e fabriche de' Ponti. Altra di Scudi 20V. per le fabriche de' Regj Palazzi. Altra di Scudi 10V. per le fabriche, e mantenimento delle Torri maritime, da-

Donativo di Fiorini 300V. in 3. anni.

Proroga degli altri Donativi.

pa-

pagarsi tutte in tre anni, di terzo in terzo ogn'anno, come al solito. Prorogazione delli Scudi 40V. l'anno, per anni tre, per lo stipendio, e mantenimento della Cavalleria leggiera, da pagarsi nella forma, e modo come al passato. Donativo di Fiorini 5V. al medesimo Sig. Vicerè. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Oncie 60. da pagarsi al Regio Consiliario, e Protonotaro del Regno. Oncie 200. al Cameriero del detto Sig. Vicerè.

Sommario del Parlamento nel fog. 450.

A 22. Maggio 1609.

NEl presente Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il Sig. D. Gio: Fernandez de Pachecho Marchese di Vigliena, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. da spenderli liberamente a sua volontà, da pagarsi in tre anni, in due paghe l'anno, per via di tassa, come al solito. Prorogazione di Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno. Altra di Scudi 20V. per le fabriche de' Regj Palazzi. Altra di Fiorini 48V. per li ripari, e fabriche de'Ponti. Ed altra di Scudi 10V. per le fabriche, e mantenimento delle Torri maritime, da pagarsi tutte in tre anni di terzo in terzo ogn' anno, come al solito. Prorogazione delli Scudi 40V. l'anno, per lo stipendio, e mantenimento della Cavalleria leggiera, da pagarsi nella forma, e modo, come al passato. In quel tempo trovandosi avere avvisato Sua Maestà con sue reali lettere al detto Sig. Vicerè, la scommodità, che pativano li Ministri, ed Officiali del Supremo Conseglio d'Italia, per causa della strettezza d'apposenti nella sua Real Corte, e lo che guastavano in logare case capaci, e quello tenevano di bisogno per sostentarsi, era di giusto fossero allegeriti di tanta spesa, mentre che travagliavano in tutto quello conveniva al buon governo di detto Regno; si concluse però dalli detti tre Bracci, come sopra, essere molto convenevole di alleviare alli detti Ministri, ed Officiali dalle dette spese, acciò si potessero trattenere secondo il loro decoro, e di pagarli il detto Regno per tre anni ducati due mila l'anno, come si legge. Donativo di Scudi 60V. all' istesso Signor Vicerè, il quale non volle accettare. Ed altro di Fiorini 5V. al medesimo, come al solito, che accettò. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Oncie 60. da pagarsi al Regio Consiliario, e Protonotaro del Regno, ed altri Regj Officiali. Oncie 200. al Cameriero di detto Sig. Vicerè.

Donativo di Fiorini 300V. in tre anni.

Proroga de' Donativi antecedenti.

Imposizione del Donativo di duc. 2000 l'anno, di 11. reali per ducato, per tre anni, per le case de' Ministri del Supremo Conseglio d'Italia.

Sommario del Parlamento nel fog. 456.

A 10. Agost. 1612.

IN questo Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il Sig. Don Pietro Giron, Duca di Ossuna, dalli tre Bracci rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. per liberamente spenderli a suo gusto, da pagarsi in tre anni, in due paghe l'anno, per via di tassa, come al solito. Prorogazione di Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno. Altra di Scudi 20V. per le fabriche de'Regj Palazzi. Altra di Fiorini 48V. per li ripari, e fabriche de' Ponti. Ed altra di Scudi 10V. per le fabriche, e mantenimento delle Torri maritime, da pagarsi tutte in tre anni, di terzo in terzo ogn' anno, come al solito. Prorogazione delli Scudi 40V. l'anno, per tre anni, per lo mantenimento, e stipendio della Cavalleria leggiera, da pagarsi nella forma, e modo, come al passato. Prorogazione di Scudi 2V. l'anno, per anni tre, da pagarsi per l'apposento de' Ministri, ed Officiali del Supremo Conseglio d' Italia, come all' istituzione di esso Donativo. E perchè si ritrovava il Patrimonio Reale allora molto disuguale nell' esito dall' introito, precisamente dalle molte soggiogazioni, che la Regia Corte pagava a diversi sopra le Dogane, ed altri Regj effetti soggiogati in diversi tempi per gli urgenti bisogni di S. M., dalli detti tre Bracci, come sopra, si risolse servire la Maestà Sua di due milioni, e scudi settecento mila, da pagarsi in nove anni, e cavarsi dall' imposizioni, e gabelle, come si legge, con l'unione di esso egualamento della licenza dell'armi, ed estrazioni di zuccheri, formaggi, tonnine, e vini, che dal detto Sig. Vicerè in nome di Sua Maestà fece grazia di applicarli. Donativo di Fiorini 5V. al detto Sig. Vicerè, come al solito. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Avendosi conosciuto da Sua Maestà, e visto con esperienza l'inconveniente, che andava crescendo di tempo in tempo, per li Donativi, che dal Regno si facevano al Sig. Vicerè, ed altri Regitori nel governo di detto Regno ne' Parlamenti ordinarj, e straordinarj, non potersi quelli ricevere per ordinazione de' Serenissimi suoi Predecessori, di felice memoria, e parimente della Maestà Sua; si publicò nella convocazione delli suddetti tre Bracci l'esecutoria di reali lettere, per la quale Sua Maestà privava di non potersi fare in qualsivoglia Parlamento da convocarsi nessuno Donativo alli Signori Regitori, come sopra, solo che quello di Scudi 2500.,

Donativo di Fiorini 300V.

Proroga de' Donativi precedenti.

Imposizione del Donativo di Sc. 300V. per nove anni, per pagarsi li soggiogatarj.

Da esigersi sopra le gabelle di armi, ed estrazioni di zuccari, formaggi, e tonnine.

che

che ordinariamente se gli ha soluto dare ne' Parlamenti ordinarj, come si legge.

Sommario del Parlamento nel fog. 467.

A 13. Luglio 1615.

NEl presente Parlamento ordinario detenuto, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il Sig. D. Pietro Giron Duca di Offuna, dalli tre Bracci rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. per farne liberamente quello era di suo gusto, da pagarsi in tre anni, in due paghe l'anno, per via di tassa, come al solito. Prorogazione di Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno. Altra di Scudi 20V. per le fabriche de' Regj Palazzi. Altra di Fiorini 48V. per li ripari, e fabriche de' Ponti. Ed altra di Scudi 10V. per le fabriche, e mantenimento delle Torri maritime, da pagarsi tutte in tre anni di terzo in terzo, come al solito. Prorogazione delli Scudi 40V. l'anno, per tre anni, per lo mantenimento, e stipendio della Cavalleria leggiera, da pagarsi nella forma, e modo, come al passato. Altra di Scudi 2V. l'anno, per anni tre, da pagarsi per gli apposenti de' Ministri del Supremo Conseglio d'Italia, come all'istituzione di esso Donativo. E perchè conforme alla grandezza di Sua Maestà, ed alle grazie, che da lei continuamente il detto Regno ricevea, era poca dimostrazione il servizio di detti Donativi, e prorogazioni, come sopra, ma non poco, rispetto alle deboli forze teneva, come a detto Signor Vicerè erano cognite, per le infinite calamità patite; tuttavia per maggiormente dimostrare la sua grande prontezza, e volontà in servire la Maestà Sua, si prorogò, e confirmò anco dalli detti tre Bracci per altri anni nove il Donativo straordinario di Scudi 300V. l'anno, offerto, ed imposto nel Parlamento al fol. 469. per esigersi, e pagarsi come in quello si dice, da contarsi detti anni nove dal giorno, che finivano gli altri anni nove si offersero nel detto Parlamento. Donativo di Fiorini 5V. al medesimo Signor Vicerè, come al solito, e parimente altro Donativo di Scudi 30V. a lui stesso, in nome del Sig. Duca di Uzeda, al quale il Regno mandava, per presentare a Sua Maestà il servizio fatto nel detto Parlamento, e per impetrare dalla Maestà Sua quelle grazie, che dal Regno si sperava ottenere, che in segno di affetto della sua protezione altre volte sperimentata, fecero detti tre Bracci detto Donativo. Potestà alli Deputati del Regno, acciocchè per sgravare alcune Università sopra li ripartimenti fatti, come avevano fatto istan-

Donativo di Fiorini 300V. in 3. anni.

Proroga de' Donativi precedenti.

Che si dovesse fare la nuova numerazione dell'anime.

za, potessero di nuovo fare la numerazione del Regno, come si legge. Oncie 60. da pagarsi al Regio Consigliero, e Protonotaro del Regno, ed altri Regj Officiali. Oncie 200. al Cameriero del detto Sig. Vicerè.

Sommario del Parlamento nel fog. 472.

A 12. Luglio 1618.

IN questo Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il Sig. D. Francesco di Castro Conte di Castro, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. per farne liberamente quello era di suo gusto, da pagarsi in tre anni in due paghe l'anno, per via di tassa, come al solito. Prorogazione di Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno. Altra di Scudi 20V. per le fabriche de' Regj Palazzi. Altra di Fiorini 48V. per li ripari, e fabriche de' Ponti. Altra di Scudi 10V. per le fabriche, e mantenimento delle Torri maritime, da pagarsi tutte in tre anni, di terzo in terzo ogn' anno, come al solito. Prorogazione delli Scudi 40V. l'anno, per tre anni, per lo mantenimento, e stipendio della Cavalleria leggiera, da pagarsi nella forma, e modo, come al passato. Altra di Scudi 2V. l' anno, per anni tre, da pagarsi per gli appesenti delli Ministri, ed Officiali del Supremo Conseglio d' Italia, come alla istituzione di esso Donativo. Donativo di Fiorini 5V. al detto Sig. Vicerè, come al solito. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Oncie 60. da pagarsi al Regio Consiliario, e Protonotaro del Regno. Oncie 200. al Cameriero del detto Signor Vicerè.

Donativo di Fiorini 300V. in tre anni.

Proroga de' Donativi precedenti.

Sommario del Parlamento nel fog. 475.

A 12. Luglio 1621.

IN esso Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il Sig. D. Francesco di Castro Conte di Castro, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. per liberamente spenderli a suo gusto, da pagarsi in tre anni, in due paghe l'anno, per via di tassa, come al solito. Prorogazione di Fiorini 100V. per le fortificazioni. Altra di Scudi 20V. per le fabbriche de' Regj Palazzi. Altra di Fiorini 48V. per li ripari, e fabbriche de' Ponti. Altra di Scudi 10V. per le fabbriche, e mantenimento delle Torri maritime, da pagarsi tutte in tre anni, di terzo in terzo ogn'anno, come al solito. Prorogazione delli

Donat. di fio. 300V. in 3. anni.

Proroga degli altri Donativi.

Scu-

Scudi 40V. l' anno, per tre anni, per lo mantenimento, e stipendio della Cavalleria leggiera, da pagarsi nella forma, e modo, come al passato. Altra del Donativo di Scudi 50V. l' anno, per anni nove, per mantenimento, e soldo delli sei Galee per la custodia del Regno, da pagarsi, come si legge, e potersi Sua Maestà servire del soprappiù delli Scudi 39V. l' anno, che importava per il ricattito delli grani impostisi, overo in quello fosse servita per la difensione del Regno. Altra prorogazione del Donativo della macina, per anni dieci, da esigersi, e spendersi, come al solito. Altra prorogazione di Scudi 2V. l' anno, per tre anni, da pagarsi per gli apposenti delli Ministri, ed Officiali del Supremo Consiglio d' Italia, come all' istituzione di esso Donativo. Donativo di Fiorini 5V. all' istesso Sig. Viceré, come al solito. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Oncie 60. da pagarsi al Regio Consiliario, e Protonotaro del Regno, ed altri Regj Officiali. Oncie 200. al Cameriero del detto Sig. Viceré.

Sommario del Parlamento nel fog. 479.

A 19. Maggio 1624.

NEl presente Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Viceré il Sig. Principe Filiberto, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. per impiegarli liberamente a suo gusto, da pagarsi in tre anni, in due paghe l' anno per via di tassa, come al solito. Prorogazione di Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno. Altra di Scudi 20V. per le fabbriche de' Regj Palazzi. Altra di Fiorini 48V. per li ripari, e fabbriche de' Ponti. Altra di Scudi 10V. per le fabbriche, e mantenimento delle Torri maritime, da pagarsi tutte in tre anni, di terzo in terzo ogn' anno, come al solito. Prorogazione delli Scudi 40V. l' anno, per anni tre, per lo mantenimento, e stipendio della Cavalleria leggiera, da pagarsi nella forma, e modo, come al passato. Altra prorogazione delli Scudi 2V. l' anno, per tre anni, da pagarsi per li apposenti delli Ministri, ed Officiali del Supremo Consiglio d' Italia, come all' istituzione di esso Donativo. Ed avendo allora venuto ordine di Sua Maestà, acciò si riducessero tutte le soggiogazioni, che pagava la Regia Corte a cinque per cento, e si pagassero con puntualità, come era giusto, e considerato essi tre Bracci restava gravatissimo il Regno (che essendo la maggior parte Ospedali, Orfani, Conventi, Monasterj, ed altri, per essere le soggiogazioni perpetue) se si avesse perpetuato il

Donativo di Fiorini 300V. in tre anni. Proroga de' Donat. antecedenti.

Riduzione delle rendite a 5. per 100 Proroga del Donativo di Sc. 300V. ad altri anni sedeci.

il Donativo straordinario fatto dal detto Regno di Scudi 300V. l'anno, per anni nove, nel Parlamento del fol. 469. e prorogato poi dall'istesso Regno nel Parlamento a fol. 481. per altri anni nove; si conchiuse, che per parte del Regno, per disgravarlo da sì gran peso, si averebbe potuto prorogare detto Donativo per altri anni sedici, con le clausule, e condizioni del modo si legge. Donativo di Fiorini 5V. all' istesso Sign. Vicerè, come al solito. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Oncie 100. da pagarsi al Regio Consiliario, e Protonotajo del Regno, ed altri Regj Officiali. Oncie 200. al Cameriero del detto Sig. Vicerè.

Sommario del Parlamento nel fog. 484.

A 21. Giugno 1627.

IN questo Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il Sign. Don Enrico Pimentel, e Gusman, Marchese di Tavara, dalli tre Bracci, rappresentanti esso Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. da pagarsi in tre anni, in due paghe l'anno, per via di tassa, come al solito. Prorogazione di Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno. Altra di Fiorini 48V. per li ripari, e fabbriche de' Ponti. Altra di Scudi 20V. per le fabbriche de' Regj Palazzi. Altra di Scudi 10V. per le fabbriche, e mantenimento delle Torri maritime, da pagarsi tutte in tre anni, di terzo in terzo ogn' anno, come al solito. Prorogazione delli Scudi 40V. l'anno, per anni tre, per lo mantenimento, e stipendio della Cavalleria leggiera, da pagarsi nella forma, e modo, come al passato. Altra prorogazione di Scudi 2V. l'anno per anni tre, per gli Apposenti de' Ministri, ed Officiali del Supremo Conseglio d' Italia, come all' istituzione di esso Donativo. Donativo di Fiorini 5V. all'istesso Signor Vicerè, come al solito. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Oncie 100. da pagarsi al Regio Consiliario, e Protonotajo del Regno, e altri Officiali. Oncie 200. al Cameriero del detto Sig. Vicerè.

Donativo di Fiorini 300V. in tre anni.

Proroga de' Donativi precedenti.

Sommario del Parlamento nel fog. 487.

A 13. Maggio 1630.

IN questo Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il Signor D. Francesco Fernandez de la Cueva, Duca di Alburquerque, dalli tre Bracci, rappresentanti il detto Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. per spenderli in quello fosse di suo gusto, da pagarsi, ed esi-

Donativo ordinario di Fiorini 300V. in tre anni.

gersi in tre anni, per via di tassa, come al solito. Prorogazione di Scudi 50V. per le fortificazioni del Regno. Altra di Scudi 20V. per le fabriche de' Regj Palazzi. Altra di Scudi 24V. per le fabriche de' Ponti. Altra di Scudi 10V. per le fabriche, e mantenimento delle Torri maritime, da pagarsi tutte in tre anni, di terzo in terzo ogn' anno, come al solito. E perchè nell' imposizione si fece del detto Donativo per le fabriche, e mantenimento di dette Torri, come s'è detto a suo luogo, dal Regno fu data potestà alli Deputati di detto Regno di potere tassare quella quantità di danaro, che fosse di più stato necessario per detta spesa, e così andatosi sempre prorogando, li suddetti tre Bracci nel detto Parlamento limitarono, e dichiararono, che la potestà di essa tassa non potesse eccedere la somma di Scudi 10V. l'anno. Prorogazione delli Scudi 40V. l'anno, per anni tre, per lo mantenimento, e stipendio della Cavalleria leggiera, da pagarsi nella forma, e modo, come al passato. Altra prorogazione di Scudi 2V. l'anno, per anni tre, per gli appofenti de' Ministri, ed Officiali del Supremo Conseglio d' Italia, come all'istituzione di esso Donativo. Altra del Donativo di Scudi 50V. l'anno, per anni nove, per mantenimento, e soldo delle sei Galee per la custodia del Regno, da pagarsi, come si legge, e potersi Sua Maestà servire del soprapiù delli Scudi 39V. l' anno, che importano, per il ricattito delli grani impostisi, overo in quello fosse servita per la difensione del Regno. Altra prorogazione del Donativo della macina, per anni dieci, da esigersi, e spendersi, come al solito. Ed avendosi per detti tre Bracci considerato l'obbligo tenevano, come fedelissimi Vassalli di Sua Maestà, e l'amore grande nel governarli, e le grosse spese, che ordinariamente la Maestà Sua andava facendo per difenderli, massime in quei tempi tanto calamitosi, nelli quali si trovava l'Italia tutta, per la guerra di Lombardia: e dall'altra parte vedendo le forze del detto Regno essere tanto deboli per le passate calamità, volendo con tutto ciò mostrare a Sua Maestà la gran volontà, e l'allegrezza, che generalmente avea per la nascita del Serenissimo Principe, e casamento della Serenissima Infanta, cavando dalla sua debilità l'ultimo sforzo; fu concordemente votato, e conchiuso dalli detti tre Bracci doversi dare a Sua Maestà per una volta tanto Scudi 150V. da pagarsi, ed esigersi del modo, e forma si legge. Donativo di Fiorini 5V. al Sig. Vicerè, come al solito. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Oncie 100. da pagarsi al Regio Consiliario, e Protonotajo del Regno, ed altri Officiali. Oncie 200. al Cameriero del detto Sig. Vicerè.

Proroga de' Donat. precedēti.

Donativo delle Torri nō possa eccedere Sc. 10V. l' anno.

Donativo per la nascita del Ser. Principe, e casamēto del l' Infanta Regina d' Ungheria di Scudi 150V.

Sommario del Parlamento nel fog. 493.

A 9. Nov. 1630.

NEl presente Parlamento straordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il Sig. D. Francesco Fernandez de la Cueva, Duca di Alburquerque &c. dalli tre Bracci, rappresentanti il detto Regno, avendosi conosciuto il zelo particolare di Sua Maestà per la conservazione del detto Regno, unito nelle sue forze sotto il solo governo, e l'azione tanto eroica, e degna d'un Monarca così grande, come la Maestà Sua, prima in riconoscere per cosa irragionevole, e dannosa a tutto esso Regno, ed al suo Real servizio la pretenzione della Città di Messina, circa la divisione del governo del Regno, e poi in non accettare (in tempo di sì grande necessità, con che stava l'erario regio per le guerre in Italia, per le quali si avea venduto buona parte del suo Real Patrimonio) l'offerta di sì gran somma fece detta Città di Messina; fu però in considerazione di tutto ciò dalli suddetti tre Bracci conchiuso servire Sua Maestà, sotto le clausule, patti, e condizioni, come si legge, con Scudi 300V. da cavarsi da un carlino per libra in perpetuum, da mettersi sopra la seta, ed esigersi nel manganello ogn' anno, attesoche per il conto, che verisimilmente poteva importare detta imposizione, si teneva per certo potesse rendere la somma di oncie 9400. per il quale servizio, e pagamento di Scudi 300V. dovea Sua Maestà concedere al detto Regno per Privilegio particolare in vim contractus, per titolo, e causa onerosa, con tutte le clausule più pregnanti, e più necessarie per la perpetua osservanza delle dimande, come si legge, & al detto pagamento non essere obbligato detto Regno, se non che doppo che Sua Maestà avesse concesso il detto Privileggio in vim contractus, come sopra, e spedito di tutto punto nella sua Real Corte, ed esecutoriato, ed esecuto nel detto Regno. E la Città di Palermo, che è capo di esso Regno, con il suo proprio, e particolare affetto al servizio di Sua Maestà, e con il medesimo zelo, con il quale l' avea sempre servita in tutte le occasioni, e tempi così di guerra, come di pace, e particolarmente con suoi proprj, e particolari donativi straordinarj di molti centinaja di migliaja di Scudi, con suo grandissimo interesse, oltre di avere fatto alla Regia Corte per conto di prestiti notabile servizio di più milioni di Scudi, per complire in parte con l'obbligo alla Maestà Sua nell'occasione del suddetto servizio di Scudi 300V. fatto dalli detti tre Bracci, nel quale

Rifiuta fatta da S.M. del Donat. di Messina per non di viderſi il governo del Regno e farſi reſidenza di Vicerè in quella Città.

Donativo ſtraord. di Sc. 300V. da ricavarſi dall'impoſizione perpet. d'altro carlino per libra ſopra la ſeta.

det-

detta Città di Palermo intervenne come capo del Braccio Demaniale, e fatto esso servizio di Scudi 300V. con il rimanente del Regno, offerse anco di servire Sua Maestà con altri Scudi 200V. di moneta del Regno, da pagarsi per essa nella detta Città, nelli tempi, modo, e forma, come alla detta offerta di Scudi 300V. e concesso prima parimente dalla Maestà Sua, e dell'intutto spedito nella sua Réal Corte, ed esecutoriato in Regno, ed esecuto il suddetto Privilegio particolare in vim contractus, e per titolo, e causa onerosa, come sopra, con le cose dimandate dalli suddetti tre Bracci, ed anco tutte le grazie, che in particolare domandava la detta Città per conto suo proprio, come si legge. Oblazione di oncie 1000. al Sig. Vicerè, come al solito. Oncie 100. da pagarsi al Regio Consiliario, e Protonotajo del Regno, ed altri Regj Officiali. Oncie 200. al Cameriero del detto Sig. Vicerè. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.

Donativo particolare della città di Palermo di Sc. 200V. cō le clausule e condizioni da approvarsi da S. M.

Sommario del Parlamento nel fog. 501.

A 16. Giugno 1633.

IN questo Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il Sig. D. Ferdinando Affan de Rivera, ed Henriquez Duca di Alcalà &c. dalli tre Bracci, rappresentanti il detto Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. per potere di quelli disponere a sua libera volontà. Prorogazione di Scudi 50V. per le fortificazioni del Regno. Altra di Scudi 24V. per li ripari, e fabbriche de' Ponti. Altra di Scudi 20V. per le fabbriche de' Regj Palazzi. Altra di Scudi 10V. per le fabbriche, e mantenimento delle Torri maritime, con la potestà alli Deputati del Regno di poter tassare quel più fosse necessario per detta spesa, con che non eccedesse Scudi 10V. l'anno, da pagarsi tutte di terzo in terzo ogn'anno, come al solito. Prorogazione delli Scudi 40V. l'anno, per anni tre, per mantenimento, e stipendio della Cavalleria leggiera, da pagarsi nella forma, e modo, come al passato. Prorogazione delli Scudi 2000. l'anno per anni tre, per gli apposenti de' Ministri, ed Officiali del Supremo Conseglio d' Italia, come all' istituzione di esso Donativo. E considerato per li detti tre Bracci quello dal detto Sig. Vicerè fu proposto circa l'offerta del Donativo di Scudi 500V. che il detto Regno, e la Città di Palermo offersero a Sua Maestà nell' antecedente Parlamento straordinario, a fine del non dividersi il governo del Regno, con la moderazione di alcune condizioni, e che il detto Dona-

Donativo di Fiorini 300V. in tre anni.

Proroga de' Donativi precedenti.

tivo si intendesse fatto in moneta Castigliana; fu per detti tre Bracci conchiuso, che in quanto a quello si diceva, che si estinguessero le gabelle della Città di Messina delli quattro piccioli sopra ogni quartuccio di vino, ed estrazione sopra la seta, come anco non si concedesse da Sua Maestà grazia alcuna a detta Città di Messina, senza essere intesa la Deputazione del Regno; che si rimettesse il tutto alla disposizione, ed arbitrio della Maestà Sua, con che non si alterasse in modo alcuno il governo del Regno in altra maniera di quel, che si trovava nell'amministrazione della giustizia in tutto, nè in parte; come anco al patto: in caso d'inosservanza, s'intendevano li Scudi 500V. dati a cambio a Sua Maestà; doversi levare, ed intendersi levato, con che la Maestà Sua dal giorno dell'inosservanza dovesse restituire li detti Scudi 500V. e restare obbligata a tutti gl'interessi, ed interessi d'interessi, che il Regno avesse patito fino al rimborzo di detta somma, da ripartirsi alle Università del Regno pro rata. In quanto poi, che il detto Donativo s'intendesse fatto in moneta Castigliana, si conchiuse dalli suddetti tre Bracci, che non conveniva a conto alcuno farsi novità nel Regno di doversi pagare li Donativi, eccetto che nella moneta corrente di esso Regno, come si erano pagati; ma bensì attese le precise necessità di Sua Maestà, rappresentate vivamente dal detto Signor Vicerè, convenendo al detto Regno sviscerarsi per quanto era possibile per il servizio del Padrone, con tutto che non si potesse dare nuove cariche alle Università, per stare cadute sotto le grandi gabelle, e pesanti pesi tenevano, offerirono a Sua Maestà una volta tantùm Scudi 250V. moneta di detto Regno, delli quali se ne potesse servire liberamente, senza condizione alcuna, con pigliarsi dall'introiti del tarì uno per libra sopra la seta al mangano, che teneva la Deputazione del Regno per conto del Donativo delli Scudi 300V. e più altri Scudi 50V. parimente moneta del detto Regno una volta tantùm, da pigliarsi anco dall'introiti della suddetta gabella di seta, quali si davano a Sua Maestà di più delli Scudi 300V. offertili nel passato di sopra nominato Parlamento, per non dividersi il governo del Regno; in conformità del quale in caso d'inosservanza, supplicavano la M. S. restituirli, ed il Regno esigerli insieme con gli altri Scudi 300V. con li primi danari avanzavano per ricattito di rendite: che restasse prorogata detta gabella del tarì uno sopra la seta dal primo di Settembre innanzi per quanto bisognava per detto effetto, e non altrimente, con restare sempre pagati prima li soggiogatarj, già

Dichiarazione del precedēte Donat. di Sc.500V.

Rimettendo alla disposizione di S.M. le clausule, e cōdizioni in quello espressate.

Donat. di Sc.250V. libero, da prenderli dall'introiti della gabella della seta.

E Sc.50V sopra detta gabella della seta, oltre li Sc 300V. offerti nel precedēte Parlamento.

Proroga della gabella della seta.

che gl'introiti erano di avantaggio; e stante tale riserva il detto Donativo di Scudi 300V. come anco quello delli Scudi 500V. si fece a Sua Maestà nel sopradetto Parlamento, cioè Scudi 300V. dal detto Regno, e Scudi 200V. dalla Città di Palermo, non avessero, nè potessero avere effetto, finchè non fossero da Sua Maestà accettate, ed osservate singolarmente nella loro conformità, ed in particolare non solamente per quel che faceva a favore del Regno, ma ancora della Città di Palermo, e non in altro modo si faceva detta oblazione di Scudi 300V. e moderate le condizioni suddette, che stavano nella oblazione, e donativo del passato Parlamento, come si legge. Donativo di Fiorini 5V. al Sig. Vicerè, come al solito. Oncie 100. da pagarsi al Regio Consiliario, e Protonotajo del Regno, ed altri Regj Officiali. Oncie 200. al Cameriero del detto Sig. Vicerè.

Sommario del Parlamento nel fog. 507.

A 13. Ottobr. 1635

IN questo Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il Sig. D. Ferdinando Affan de Rivera, ed Henriquez Duca di Alcalà &c. dalli tre Bracci, rappresentanti il detto Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. per poterli spendere liberamente a sua disposizione. Prorogazione di Scudi 50V. per le fortificazioni del Regno. Altra di Scudi 24V. per li ripari, e fabbriche de'Ponti. Altra di Scudi 20V. per le fabbriche de'Regj Palazzi. Altra di Scudi 10V. per le fabbriche, e mantenimento delle Torri maritime, con potestà alli Deputati del Regno di poter tassare quel più fosse necessario per detta spesa, con che non eccedesse Scudi 20V. l'anno, da pagarsi tutte in tre anni di terzo in terzo ogn'anno, come al solito. Prorogazione delli Scudi 40V. l'anno, per anni tre, per mantenimento, e stipendio della Cavalleria leggiera, da pagarsi nella forma, e modo, come al passato. Altra delli Scudi 2V. per anni tre, per gli apposenti de' Ministri, ed Officiali del Supremo Conseglio d'Italia, come all'istituzione di esso Donativo. Ed avendo li detti tre Bracci riguardo alli bisogni di S. M. per li pericoli, in che si trovava l'Italia per le guerre di Fiandra, e Lombardia, e che per tal causa avea risoluto passare in campagna la sua real persona, e volere dar ad intendere, che la dovuta servitù, come fedelissimi Vassalli, andava sempre crescendo con la volontà, ed affetto solito, per l'amore grande di Sua Maestà in averli sempre governati, e le grazie, e favori continua-

Donat. di Fio. 150V

Proroga de'Donativi precedenti.

tinuamente fattogli; si conchiuse concordemente di servire la Maestà Sua con un Donativo straordinario, e fu che l'imposizione del tarì uno per ogni libra di seta al mangano, imposta l'anno 1612. nel Parlamento, prorogata poi per diverse altre volte, si perpetuasse, acciò che gl' introiti di quella, cominciando dalla stagione allora ventura, ch'era per gabella di oncie 18300. in circa l'anno, con doversi dedurre le franchezze ordinarie: si offerissero, e dassero a Sua Maestà, delli quali si potesse liberamente servire con tutto il loro capitale per soccorso delle guerre suddette, o per ricattare alcuni effetti venduti del suo Real Patrimonio gli anni antecedenti per l'istesse necessità, o come meglio la Maestà Sua avesse giudicato convenire al suo real servizio; di amministrarsi però in caso di vendizione per la Deputazione del Regno, e non potersi intromettere altro Tribunale. E perchè detti introiti della gabella del tarì sopra la seta, offerti per darsi allora a S. M., venivano a fare mancamento al suddetto Donativo di Scudi 300V. dal detto anno 1612. in quanto al ricattito delle rendite, che pagava la Deputazione del Regno per conto della R. C. a diversi Soggiogatarj, in conformità delle prorogazioni fatte in altri Parlamenti del detto Donativo straordinario; finite però le prorogazioni del 1624. e 1630. si prorogava a tanto tempo di più, quanto fusse di bisogno, finchè si facesse il compito ricattito delle dette soggiogazioni, e restasse estinto il suddetto Donativo, e procurarsi allora con diligenza di quel che avanzava a farsi detti ricattiti, con che primo loco fussero pagati intieramente li Soggiogatarj delle annualità, ed incaricatone di ciò la coscienza alli Deputati del Regno, come più largamente si legge. E perchè nell'antecedente Parlamento si propose supplicarsi a S.M. (come si fece) restasse servita disgravare il Regno di Scudi 55V. delli detti Scudi 300V. con alcune condizioni si riferivano, e per le grandi calamità, e miserie cagionate da molte continue, e scarse raccolte, sterilità de' tempi, ed afflizioni del contaggio patite, delle quali detto Signor Vicerè teneva bastante informazione, poichè dal giorno, ch' entrò nel governo, nelle publiche, e private udienze, e nelli consigli altro non avea inteso, che le afflizioni, ed il misero stato delle Università; ed essendo S.M. restata servita per sue reali lettere scritte al detto Sig. Vicerè, che con l'intervento del Tribunale del Real Patrimonio informasse nella materia, ed insin allora essa informazione non era fatta; fu però accordato, e conchiuso, che la proposizione si fece nel detto Parlamento passato di stabilirsi, e prorogarsi il detto Donativo di

Perpetuazione dell' imposizione di tarì uno per libra sopra la gabella della seta, ed assignazione fattane a S. M. in perpetno, con facoltà di venderlo.

Prorogazione del Donat. di Sc. 300V. per tutto il tempo, che necessitasse, fino al ricattito delle soggiogazioni.

Scu-

Scudi 300V. per quel tempo bisognava, come sopra s'è detto, continuasse. Donativo di Fiorini 5 V. al Sig. Vicerè, come al solito. Oncie 100. da pagarsi al Regio Consiliario, e Protonotaro del Regno, ed altri Regj Officiali. Oncie 200. al Cameriero del detto Sig. Vicerè.

Sommario del Parlamento nel fog. 512.

A 29. Giugno 1636.

NEl presente Parlamento straordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Presidente il Sig. D. Luigi de Moncada, Aragona, e Lacerda, Principe di Paternò, e Duca di Montalto &c. essendo da Sua Maestà stato ordinato doversi abolire la Cavalleria leggiera del Regno, e che avesse voluto il Regno perpetuare il Donativo di essa; fu però dalli tre Bracci, rappresentanti tutto il detto Regno, concluso servire a Sua Maestà, e darle pleno jure, & in perpetuum li Scudi 40V. l'anno si pagavano per detta Cavalleria, come anco li tarì quattro sopra le licenze dell'armi, che furono imposti per pagamento dell'istessa Cavalleria, ad effetto, che tutta detta somma annuale, o capitale di essa si potesse dalla Maestà Sua impiegare in disimpegno degli effetti alienati del suo Real Patrimonio nel detto Regno, con li quali poteva meglio supplire al mantenimento, e difesa di esso, e formarsi per detto disimpegno una cassa nella forma, che meglio dal detto Sig. Presidente si disponeva; ma bisognando per l'assistenza delle guerre teneva la Real Corona in Alemagna, ed in Italia servirsi delli frutti, o capitale di esso Donativo, poteva Sua Maestà farlo per quanto le bisognava, ed il resto l'avea di applicare a detta cassa di redenzione, per l'effetto del disimpegno suddetto. Con dichiarazione, ed espressa condizione, che in nessun modo, e nessun tempo si avesse mai più a trattare di rimettersi di nuovo detta Cavalleria; ed in caso che Sua Maestà, ed il Regno trattassero di rimetterla, si intenda, che mai il Regno non dovesse, nè potesse fare nuovo donativo per detta causa: ma che in tal caso trovandosi in essere gl'istessi effetti dati a Sua Maestà, o parte di essi, avessero da servire per detta nuova Cavalleria; e caso fossero estinti per qualsivoglia causa, o per aversene la Maestà Sua servito, si dovesse pagare con gli effetti del Real Patrimonio, che saranno gl'introiti delle Secrezie di Palermo, e Messina, le quali due Secrezie detto Signor Presidente in nome di Sua Maestà ipotegò, ed obbligò, come si legge. Ed essendosi allora Sua Maestà degnata significare con sue reali lettere a detto Regno di

Per abolirsi la Cavalleria leggiera dà il Regno pleno jure, ed in perpet. il Donativo delli Sc 40V. di detta Cavalleria. Come li tt. 4. sopra le licenze dell'armi.

Con patto di non rimettersi più la detta Cavalleria, nè fosse obligato il Regno a nuovo Donat. per detta causa.

qual-

qualche Donativo ſtraordinario, per le urgenti neceſſità teneva per le dette guerre, facendo eſſo Regno il maggiore sforzo, ed il più poſſibile; promiſero detti tre Bracci ſervire la Maeſtà Sua di Scudi 100V. per una volta tanto, da eſigerſi dagl'introiti del carlino uno ſopra ogni libra di ſeta al mangano, impoſto nel 1630. e 1633. per la ſoddisfazione delli Scudi 300V. ſi fece donativo a Sua Maeſtà, perchè dal prezzo conſiderabile ſi averia cavato dalle gabelle, che ſin allora ſi erano vendute carta gratiæ redimendi, vendendoſi pleno jure, ſenza patto di poterſi ricattare, inſieme con alcune poche altre gabelle del detto carlino, che non ſi aveano trovato compratori, ſi poteva pagare il reſiduo ſi dovea delli detti Scudi 300V. e del reſto pagarſi li detti Scudi 100V. come più largamente ſi dice. Donativo di Fiorini 5V. al detto Sig. Preſidente, come al ſolito. Oncie cento da pagarſi al Regio Conſiliario, e Protonotajo del Regno, ed altri Regj Officiali. Oncie duecento al Cameriero del detto Sig. Preſidente. Atto preſervativo del Braccio Eccleſiaſtico. E perchè molte volte con occaſione di portare alla Corte di Sua Maeſtà la conchiuſione de'Parlamenti, dalla Deputazione del Regno ſi erano nominate perſone con darle ajuto di coſta, e poterſi per l'avvenire ciò tralaſciare, ſtante ſi trovano ſempre perſone di qualità nella detta Real Corte, alle quali per parte del Regno ſi poteva rimettere la preſentazione de' Parlamenti, ſenza farſi guaſti così inutili, e ſuperflui, in tanto pregiudizio de' poveri, come l'eſperienza avea dimoſtrato nell' occaſione delle dette ſpeſe; reſtò ſervita S. M. ordinare, e comandare (per rimedio di tal diſordine) con ſue reali lettere, che ſenza ſuo eſpreſſo ordine (come ſi legge nell'eſecutoria appreſſo la conchiuſione del detto Parlamento) non ſi poteſſe mai più dalla Deputazione del Regno nominare perſona, nè dargli niuno ajuto di coſta per la traſmiſſione, e preſentazione de' Parlamenti generali.

Donativo ſtraord. di Sc.100V. da eſigerſi dal carlino ſopra ogni libra di ſeta impoſto nel 1630.

Ordine di S.M. di nõ poterſi deſtinare perſona alla Real Corte per parte della Deputaz.

❦ ❦ ❦ ❦ ❦

COMPENDIO
DE' PARLAMENTI
REGISTRATI NEL SECONDO TOMO.

SOMMARIO DEL PARLAMENTO nel foglio 1.

A 19. Decembre 1636.

IN questo Parlamento straordinario detento, e conchiuso nella Città di Messina, governando il Regno di Sicilia per Presidente il Sig. Don Luiggi de Moncada, Aragona, e Lacerda, Principe di Paternò, e Duca di Montalto &c. Avendo esso Signor Presidente in nome di Sua Maestà significato alli tre Bracci, rappresentanti il detto Regno, la disposizione, nella quale si trovavano le cose universali, ed il calamitoso stato della Real Monarchia, e per conseguenza il pericolo manifesto dell' Italia, dove particolarmente era compreso detto Regno, e procurarsi di soccorrere le armi della Maestà Sua, che allor più che mai erano impiegate alla difesa propria. E fattasi perciò la dovuta considerazione dalli detti tre Bracci allo stato, nel quale si trovava il Regno, ed alle sue obbligazioni verso il Real servizio, si conchiuse doversi restituire a Sua Maestà nella forma si trovavano le regalie delle gabelle d'armi, ed estrazioni, le quali l'anni passati la Maestà Sua diede alla Deputazione del Regno, e le applicò per tempo limitato al pagamento delli Soggiogatarj, ad effetto di godére Sua Maestà dal primo di Gennàjo 1637. innanzi, e poterle vendere, o soggiogare, e disponere in qualsivoglia maniera, nel modo come potea, avanti l'avesse assignate a detta Deputazione, per mano della quale doveano vendersi, o soggiogare, o passare ad altra disposizione, che si avesse a fare, con eseguire però prima gli appuntamenti si averiano fatti nel Tribunale del Real Patrimonio. E perchè le dette due gabelle non facessero mancamento al pagamento annuale delli Soggiogatarj, si conchiuse, che delli Scudi 220V. si imposero l'anno 1612. sopra le

Restituzione delle regalie, e gabelle d'armi al Patrimon. Reale dal 1. Gennaro 1637. innante, con facoltà di poterle vẽdere, ed alienare.

Uni-

Università del Regno, delli quali nell' anno 1633. il Parlamento ne discalò Scudi 55V. l'anno, se ne esigessero da Gennajo 1637. ogn'anno Scudi 181781. con che venisse a restare la somma necessaria per l' annualità, Ministri della Deputazione del Regno, spese di salarj per la manutenzione del Donativo, e Scudi 15V. di avantaggio per maggior sicurezza de' Soggiogatarj, li quali aveano sempre da essere preferiti agli altri creditori nel pagamento di detta annualità; come anco se qualcheduno di loro per più cautela avesse voluto assignazione della sua rendita sopra le Università, la Deputazione era obbligata dargliela a loro elezione, purchè fosse stata per anteriorità de' primi contratti fatti con la Corte del modo si legge. E per quello toccava al debito dovea la Deputazione per conto del Donativo grazioso a' Negozianti Assignatarj per Sua Maestà, si poteva pagare della grossa somma restavano debitrici le Univesità, e Gabelloti della seta, armi, ed estrazioni, delle quali se ne volevano assignazioni, si potevano fare sopra li crediti attrassati, come sopra, incaricando alli Deputati, che in caso di qualche avanzo de' danari, non si facesse niuno ricattito se prima non era pagata tutta l'annualità, e li decorsi si dovevano alli Soggiogatarj, come anco pagati li detti Assignatarj, come sopra. Donativo di oncie mille al detto Sign. Presidente, come al solito. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Oncie duecento al Cameriero del detto Sig. Presidente, per suoi travagli, e spese. Oncie cento, cioè oncie 60. al Regio Consiliario, e Protonotajo del Regno, suo Luogotenente, e Regj Secretarj, ed oncie 40. alli Regj Portieri di Camera.

E per poter supplire al pagamento de' Soggiogatarj, si esigessero Sc. 181781.

E se li Soggiogatarj volessero assignazione particolare, la Deputaz. glie la dovesse dare.

Sommario del Parlamento nel fog. 5.

A 22 Maggio 1635.

NEl presente Parlamento straordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Presidente il Sig. D. Luiggi Moncada, Aragona, e Lacerda Principe di Paternò, e Duca di Montalto &c. Essendosi dalli tre Bracci, rappresentanti tutto il Regno, fatta matura considerazione alla proposta li fece detto Sig. Presidente in vedere di servire Sua Maestà con un Donativo di due milioni, per la grande resistenza si doveva in quel tempo fare agli armi degli emoli della sua Real Monarchia; ed esaminata con qual maggiore forma si potesse ciò conseguire con meno danno del Regno, e particolarmente delli poveri; poichè con tutto che detto Regno si trovava esaustissimo, e

Per il Donat. straordinario di due milioni.

ca-

carico di tanti pesi, conveniva mostrare a Sua Maestà la sua costumata prontezza, maggiormente che si trattava della propria difesa; fu concordemente conchiuso, che ciascheduna persona in tutto il Regno (esclusi li mendichi) dovesse dare una volta tantùm una giornata delle rendite teneva, benchè di lordo, e quelli che non avevano rendite, dassero pure una volta tantùm una giornata del guadagno, che erano soliti fare, o delli salarj, o stipendj aveano, purchè l'esecuzione della tassa si facesse ad arbitrio di persone, e Ministri virtuosi, e da bene, della maggior qualità, e virtù vi erano, affinchè doppo di essere dal detto Sign. Presidente deputati per tale effetto così nella detta Città di Palermo, come nello stato del Regno, esigessero con prudenze, e cristiano arbitrio da ciascheduno (come non fosse mendico) quel tanto, che conforme le facoltà, e guadagno gli toccava per un giorno una volta tantùm, ed il denaro andava entrando, si dovea pagare alla Regia Corte nella forma costumata, per l'effetto suddetto di soccorrere le armi di Sua Maestà, come si legge.

Si pagasse da tutti una giornata delle rēdite, che possedeano di lordo.

E quelli, che nō anno rendite una giornata del loro travaglio.

Si conchiuse parimente d'imponersi tarì sei sopra ogni cantaro d'oglio si raccoglieva in tutto il Regno, così nelli trappeti al torchio, come a piedi, o di qualsivoglia altra maniera, ed esigersi del modo si esigeva la gabella della seta al mangano.

Imposizione di tt. 6. sopra ogni cantaro d'oglio.

Similmente fu conchiuso imponersi tarì due sopra ogni salma di sale, che si cavava dalle saline di mare, e di terra di tutto il Regno; la di cui esigenza si avea da fare secondo la disposizione del Tribunale del Real Patrimonio. Conchiusesi anco, che oltre li tre carlini si esigevano al mangano sopra ogni libra di seta, che s'imponesse un'altro carlino, che in tutto facevano tarì due per libra, da esigersi del medesimo modo, e forma, ed incaricata la coscienza del Sig. Presidente, e delli Ministri del Tribunale del Real Patrimonio in dare gli ordini opportuni, acciò li poveri arbitranti non fossero angariati, nè aggravati. E perchè costava, che detta gabella di seta era arrivata al sommo, e se si avesse aumentato, saria stato peso ingiustissimo, ed insoffribile: si conchiuse, che il detto carlino s'imponeva con condizione, che in nessun tempo si potesse crescere, nè aumentare detta gabella; e facendosi il contrario, fosse obbligato il Patrimonio di Sua Maestà restituire tutto quello si avesse esatto fino a quel tempo per ragione di detta gabella, come si legge; le quali suddette tre gabelle delli tarì sei, tarì due, e carlino uno s'imponevano, e davano a Sua Maestà pleno jure, senza patto di potersi ricattare, e servirsi la Regia Corte in farne qualsivoglia alienazione, e disposizione, come largamente si dice.

Tarì 2. per ogni salma di sale.

Aumento d'altro carlino a cōpimēto di tt. 2. sopra la seta.

Con condizione di nō potersi aumentare di vantaggio.

Assignandoli a S.M. pleno jure con facoltà di venderli, ed alienarli.

Donativo di Fiorini 5V. al detto Sig. Presidente, come al solito. Oncie 200. al suo Cameriero, per spese, e travagli. Oncie 100. da pagarsi al Regio Consiliario, e Protonotajo del Regno, ed altri Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.

Sommario del Parlamento nel fog. 9.

A 23. Marzo 1639.

IN questo Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Messina, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il Sig. D. Francesco de Mello Conte d' Assumar &c. dalli tre Bracci, rappresentanti tutto il detto Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. per spenderli a sua disposizione. Prorogazione di Scudi 50V. per le fortificazioni del Regno. Altra di Scudi 24V. per li ripari, e fabbriche de' Ponti. Altra di Scudi 20V. per le fabbriche de'Regj Palazzi. Altra di Scudi 10V. per le fabbriche, e mantenimento delle Torri maritime, con potestà alli Deputati del Regno di poter tassare quel più bisognasse, con che non eccedesse la somma di Scudi 10V. l'anno, da pagarsi tutte intre anni di terzo in terzo, come al solito. Prorogazione delli Scudi 2V. l'anno, per anni tre, per gli apposenti de'Ministri, ed Officiali del Supremo Consceglio d'Italia, come all'istituzione di esso Donativo. Altra del Donativo di Scudi 50V. l'anno, per anni nove, per il mantenimento delle Galee, per la custodia del Regno, da pagarsi come si legge, e potersi Sua Maestà servire del soprappiù delli Scudi 39V. l'anno, che importano, in ricattito delli grani impostisi, overo in quello fosse servita per la difensione del Regno. Altra del Donativo della gabella della macina, da esigersi, e spendersi, come al solito. Ed avendo l' istesso giorno avuto riguardo il detto Regno alle urgenti necessità, ed occasioni si rappresentavano al servizio di Sua Maestà; si conchiuse doverla servire con Donativo straordinario di Scudi 150V. l'anno perpetuamente, da pagarsi dall'arbitrio della carta bollata, nella forma si lesse nel Parlamento. E perchè dal detto arbitrio della carta bollata parve non potersi cavare intieramente detta somma di Scudi 150V. fu anco conchiuso doversi imponere sopra quanto si vendeva così con contratto tantùm, e sopra quanto si rifiuta, cede, dona, affitta, e loca, e sopra quanto si dà così a cambj, come a meta, tanto per tempo stabilito, quanto in catameni, con pubblica scrittura, e senza, ed in qualsivoglia altro modo si avesse contrattato, due per cento a Sua Maestà per una volta tanto, con tutto che fossero li con-

Donativo ordinario di Fiorini 300V. in tre anni.

Proroga de' Donativi precedenti.

Donativo straord. di Sc. 150V. perpet. da cavarsi dal l' arbitrio della carta bollata.

E due per cẽto sopra le vẽdizioni, locazioni, e cõtratti di cãbio.

tratti

tratti duraturi per più anni, da ripartirsi la metà all' una delle parti contraenti, e l'altra metà nell'altra, eccettuandosi però di quelle cose si affittavano, o ingabellavano li feghi, o territorj così per uso di seminerio, o per mantenersi in erba, ed altre terre così feudali, come allodiali, che si concedevano a terraggio, overo vendevano per goderne l' erbaggio, perchè così conveniva al servizio di S. M., e conservazione del Regno; eccettuando anco li contratti matrimoniali, e quanto in essi si conteneva, come anco nella parte delle vendizioni tutte le vendite si dovessero fare delle cose comestibili, e potabili, come si legge. E giudicandosi che forse dalle cose, che restavano gravate nella forma suddetta, tanto della carta bollata, quanto delli due per cento si avesse a cavare maggior somma delli suddetti Scudi 150V. li suddetti due arbitrj si doveano discalare dalli due por cento sopra le cose si contrattavano, donazioni, vendizioni, locazioni, o affitti, con licenza del Signor Vicerè, a disposizione della Deputazione del Regno; e caso che con l' esperienza d' un anno intiero si avesse veduto non essere sufficiente il proceduto di detti due arbitrj alli detti Scudi 150V., poteva la Deputazione con la medesima licenza crescere quanto pareva necessario por complimento di detta somma, con che l' aumento non fosse più della metà di quello si era imposto ad ogni uno delli suddetti arbitrj, restando incaricata la coscienza del Signor Vicerè, e Ministri Regj in quanto alla disposizione, ed esecuzione di farla nel modo di minor danno, e pregiudizio, con farsi Prammatica, se fosse bisognato, per la osservanza di dette imposizioni. E perchè detto Signor Vicerè volle, che ancora il Regno gli dasse l' effettò delli precedenti Donativi concessi a Sua Maestà, e rivalidasse, rinovasse, e confirmasse: fu votato, e conchiuso, che nella forma concessale senza innovazione alcuna se le rivalidassero, confirmassero, e rinovassero, con darle tutto quello, e quanto il Regno potea, e dovea, nella forma l' avea fatto per il passato nelle cose predette tantùm, con che non si aggiungesse nuova carica. Donativo di oncie 1000. al Signor Vicerè, come al solito. Oncie 200. al suo Cameriero per suoi travagli, e spese. Oncie 100. da pagarsi al Regio Consiliario, e Protonotajo del Regno, ed altri Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Altro simile della Città di Messina.

Sommario del Parlamento nel fog. 14.

A 18. Agosto 1642.

Donat. di Sc. 300V. in 3. anni.

IN questo Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il medesimo Signor D. Gio: Alfonso Enriquez de Cabrera, Grande Almirante di Castiglia &c. dalli tre Bracci rappresentanti tutto il detto Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. per disponerne liberamente a suo gusto. Prorogazione di Scudi 50V. per le fortificazioni del Regno. Altra di Scudi 24V. per li ripari, e fabbriche de'Ponti. Altra di Scudi 20V. per le fabbriche de'Regj Palazzi. Altra di Scudi 10V. per le fabbriche, e mantenimento delle Torri maritime, con la potestà solita darsi alli Deputati del Regno di poter tassare quel più bisognava, con che non eccedesse la somma di Scudi 10V. l'anno, da pagarsi tutte in tre anni, di terzo in terzo ogn'anno, come al solito. Prorogazione di Scudi 2500. l'anno, per anni tre, per gli apposenti de' Ministri del Supremo Conseglio d'Italia, come all' Istituzione di esso Donativo, il quale nel detto Parlamento aumentò il Regno a detta somma, per essere nel passato stato offerto, e prorogato a Scudi 2V. l'anno. Altra del Donativo di Scudi 50. mila l'anno, per il mantenimento delle Galee per la custodia del Regno per anni nove, da pagarsi come si legge, e potersi Sua Maestà servire del soprapiù delli Scudi 39V. l'anno importano in ricattito delli grani impostisi, overo in quello fosse servita per la defensione del Regno. Altra del Donativo della gabella della macina, per detto tempo, da esigersi, e spendersi, come al solito. Inoltre avendosi conosciuto dall'esperienza il commune danno, l'immenzo interesse, ed il detrimento universale seguito a Sua Cattolica Maestà, ed alle Università, per la gabella delli due per cento, la quale affatto distruggeva il commercio, ed estingueva totalmente gli arbitrj del Regno, dalli quali la conservazione di esso in tutto dipendea; fu dalli sudetti tre Bracci votato, e conchiuso, che abolendosi prima la detta imposizione delli due per cento, insieme con quella della carta bollata, che pure con l'esperienza di tre anni si era veduto non solo essere impedita al commercio, ma ancora della confecuzione della giustizia de' particolari: in luogo di dette due imposizioni, e non altrimente, servire Sua Maestà Cattolica con Scu-

Pror. de' Donativi precedēti.

Aumento del Donativo delli Regenti a Sc. 2500.

Per essersi esperimētate dannose l'imposiz. del 2. per 100. e carta bollata, s'abolisco no, e in suo luogo si fà nuova imposiz. di Sc 110V. l'anno perpet. cioè Scudi 20V. sopra le Università del Regno.

Scudi 110V. l'anno perpetui, & insolutum, per poterli vendere, ed alienare a sua libera volontà, come degli effetti più proprj del suo Real Patrimonio, da ripartirsi, ed assignarsi Scudi 30V. sopra le Università del Regno, secondo le facoltà trovate nell'ultimo rivelo nella forma si legge, e che per li restanti Scudi 80V. si imponesse un tarì sopra ogni migliajo di vigne basse, che avessero anni cinque, che erano state piantate, ed ogni cinquanta viti alte, seu pergole dell'istesso tempo; escludendo di tal peso quelle persone non arrivavano avere 500. viti basse, benchè solo una gliene mancasse, ed a quelli non arrivavano avere 25. viti alte, seu pergole, con tutto glie ne mancasse una, da pagarsi dalli possessori pro rata, e l'istesso intendevasi per la quantità, che superava il migliajo delle viti, e delle cinquanta pergole universalmente per quelle v'erano in tutto il Regno, senza esenzione di nessuna persona in pagare detta imposizione, ancorchè si havessero li suddetti beni mutato, o trasferito di dominio in altre persone, che pretendessero essere franchi, stante essere peso reale, che si imponeva alla cosa, e non personale, nè in frutti, come più largamente si legge. Similmente che s'imponesse con la stessa condizione, e forma, che disponeva detta imposizione sopra le vigne, un tarì per ogni quaranta piedi d'olive, che aveano anni dieci si piantarono, o insitarono; escludendo quelli non arrivavano ad avere venti piedi, benchè fosse uno meno, e che quelli avean da pagare, doveano pagare ogn'anno quello gli toccava prima di cominciare a raccogliere il frutto, e prima di far la rimonda l'anno, che non sarà di carica: e che parimente s'imponesse con le medesime condizioni, e forma dove si dispone l'imposizione sopra le vigne, un tarì per ogni trenta piedi di celsi, che aveano anni otto si piantarono, eccettuando quelli, che non arrivavano ad avere 15. piedi, benchè ve ne mancasse uno, e ciò non ostante la dichiarazione, e promissione fatta all'arbitrio della seta nel Parlamento dell'anno 1638., con le quali tre sudette imposizioni, e con li Scudi 30V. da imponersi, come sopra nelle Università, si giudicava potersi cavare la somma predetta di Scudi 110V. ed in caso non arrivassero, che la Deputazione del Regno fosse obbligata aumentare detto Donativo ad un carlino più, o meno, se meno bastava per arrivare alla suddetta somma. E per meglio conseguirsi l'intento, conveniva farsi Prammatica, perchè nessuna persona in modo alcuno potesse spiantare, nè tagliare viti, nè pergole, nè celsi, ed olive, senza la licenza da concedersi gratis il Tribunale del

E per Scudi 80V. si imponesse la gabella sopra le vigne, pergole, celsi, ed olive.

Che il peso fusse reale per passare in qualsivoglia traslazione col medesimo carico.

Prammatica da farsi di non tagliar viti, pergole, celsi, e olive senza licenza del Tribunale

del Real Patrimonio. E perchè dal Parlamento conveniva dar qualche forma alla disposizione delli detti arbitrj; si conchiuse perciò, che per evitare quanto si poteva la destinazione de' Commissarj Delegati, ed altri, per l'esecuzione di detti Donativi, nell'esigenza darsi ordini dal detto Tribunale del Real Patrimonio, si facessero gratis li veridichi riveli di ogni spezie delle suddette cose da qualsivoglia persona etiam privilegiata, e procurare con ogni diligenza di arrendare, e ingabellare le suddette imposizioni, per non lasciare in credenzaria detta esigenza, perchè così conveniva al real servizio; stante che gli stava meglio avere una somma certa, etiam con qualche detrimento del giusto valore di detti arbitrj, che per via di esattori per somma incerta consumare il Regno, le Università, e li Particolari: ed in caso che nè anco l'addito predetto del carlino sopra le viti, pergole, olive, e celsi non arrivasse a fare la predetta somma di Scudi 110V. era obbligata la Deputazione del Regno, dopo di avere esaminato la verità, imponere sopra le Università nell'istessa forma si doveano imponere li Scudi 30V. quel che fosse necessario per egualare detta somma, con che non eccedesse il numero di Scudi 15V. tantùm, e non più, e dal Parlamento si dava facoltà al Tribunale del Real Patrimonio di poter commutare ad ogni Università, che ne facesse istanza, quello toccasse alli Cittadini dell' imposizioni predette, con che essa commutazione si potesse fare a richiesta delle Università, detento il solito consiglio, con le circostanze de jure stabilite per dimandarla, ed ottenuta poi, tenerne un'altro, per dar modo di cavare la somma concorrente per detta commutazione di uno, o più delli suddetti arbitrj, avendo particolar riguardo al modo si dava, fosse più utile all'universale, e senza detrimento delli poveri, che di ciò s'incaricava grandemente la coscienza de' Ministri del detto Tribunale; poichè solo al servizio di Sua Maestà, beneficio pubblico, ed il respiro de' poveri avea avuto mira il detto Parlamento: nè lasciò di rappresentare al detto Sig. Vicerè il Parlamento, che oltre al gran detrimento, che soggiaceva il Regno, per causa delle imposizioni delli due per cento, e della carta bollata (che con levarsi godeva grande avanzo il Regio Patrimonio di Sua Maestà nell' aumento del commerzio del negozio, per le quali cause veniva assai deteriorato dalli bassi prezzi delle Regie Secrezie, e Dogane, ed altri diritti toccanti alla Maestà Sua, così anco nell'allevazione degli armenti maggiori, e minori del seminerio, e conseguentemente delle tratte) veniva estimabile in buona somma quello si dava a

Non bastando le dette impos. a compire li Sc. 110V. dovessero imponersi sopra le Università, purchè nõ eccedano Sc. 15V.

Sua Maestà in ricompensa del levare li suddetti pesi, che si commutavano in detti Scudi 110V. nella forma predetta, che manifestamente si conosceva esser degna di detta considerazione, con che serviva la Maestà Sua il detto Regno, benchè li pesi si levavano erano d'immenso peso, e danno di esso Regno. Ed avendosi anco per li suddetti tre Bracci, rappresentanti il Regno, fatto piena riflessione alla proposta di detto Signor Vicerè dello stato, in che si trovava la Real Monarchia, dell'essere della Cristianità, della pace universale dell'Europa, e della conservazione dell'Augustissima Corona della Maestà Sua, la quale si trovava di persona in campagna, per dar valore alli suoi valorosissimi eserciti; fu conchiuso dovere il detto il Regno (senza escludere nessuno, nè perdonar modo, o forma, in dimostrazione del suo amore, e fedeltà, per quanto potevano le deboli forze) servire S. M. con tre mila Fanti; e tutti li Titoli, e Baroni, che pigliano investitura, o fanno servizio militare, altri mille, e cinquecento; cioè per li 3V. Fanti il Regno servire per una volta tantùm, senza mai poter fare conseguenza in nessun altro accidente simile, o maggiore, con Scudi 125V. per la leva, vesti, arme, paghe, e condotta di essi Fanti 3V. ed essere obbligati tutti li Titoli, e Baroni, come sopra, (secondo averebbe ripartito la Deputazione del Regno) a servire con altri Fanti 1500. vestiti, ed armati di spada, che l'altre armi necessarie, e condotta di essi s'avessero a fare con la detta somma di Scudi 125V. e che quelli non compivano per la leva quella porzione se gli assegnava, se gli facesse pagare Scudi quindeci ad ogn'uno, che mancava. E detti Scudi 125V. si aveano da cavare dalli facoltosi del Regno, che tenevano di limpio oncie 100. di facoltà, e pagare ognuno di essi mezo per cento pro rata, nè essere alcun facoltoso per somma grande tenesse, astretto a pagare più di oncie 20. per la suddetta contribuzione, senza esenzione di niuna Città franca, rispetto non era vettigale, nè imposizione, ma per una volta tantùm servizio si faceva a S. M., la quale somma suddetta si dovea pagare fra anno uno in tre paghe, nè si avesse potuto crescere a cosa alcuna di più del detto mezo per cento, con tutto che la somma da cavarsi, come sopra, non fosse stata sufficiente per detti Scudi 125V.; e la Città di Palermo, che dovea pagare la decima parte, come al solito in tutti gli altri Donativi, se le concedeva potesse ridurre quella parte le toccava per rendita perpetua a ragione di 10. per 100. con facoltà di potersela ricattare quando l'era più commodo per Scudi 12500., come del tutto più distintamente si legge.

3V. Fanti da contribuire il Regno per Sc. 125V. e 1500. li Titoli, e Baroni.

Da cavarsi li Scudi 125V. dalli facoltosi del Regno

Che non fusse esēte Città veruna franca.

Do-

Donativo di oncie 1000.al detto Sig.Vicerè, come al folito. Oncie 200. al fuo Cameriero, per fuoi travagli, e fpefe..Oncie 100. da pagarfi al Regio Confiliario, Protonotajo del Regno, ed altri Regj Officiali. Atto prefervativo del Braccio Ecclefiaftico.

Sommario del Parlamento nel fog. 24.

A 5.Luglio 1645.

NEl prefente Parlamento ordinario detento, e conchiufo nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicere il Sig. D. Pietro Faxardo, Zunica, e Requefens, Marchefe de los Veles &c. dalli tre Bracci, rapprefentanti tutto il detto Regno, fi offerfe, e fece Donativo a Sua Maeftà di Fiorini 300V. per fpenderli a fua volontà. Prorogazione di Scudi 50V. per le fortificazioni del Regno. Altra di Scudi 24V.per li ripari,e fabbriche de'Ponti.Altra di Scudi 20V.per le fabbriche de'Regj Palazzi.Altra di Scudi 10V. per le fabbriche, e mantenimento delle Torri maritime, con la poteftà folita alli Deputati di poter taffare quel più bifogaffe, con che non eccedeffe la fomma di Scudi 10V. l'anno, da pagarfi tutte in tre anni, di terzo in terzo ogn'anno, come al folito. Prorogazione di Scudi 2500. l'anno, per tre anni, per gli appofenti de' Miniftri del Supremo Confeglio d'Italia, come all'iftituzione di effo Donativo. Ed in oltre feguendo però con effetto, e non altrimente l'abolizione delle tre impofizioni fopra vigne celfi, ed olive, fi offerfe dalli fudetti tre Bracci fervire a Sua Maeftà di quelli Scudi 65V. annuali, che con l'efperienza del poco frutto cavato dalle dette impofizioni impofte nell'antecedente Parlamento, fi era veduto effere mancanti per il compimento delli Scudi 110V. con li quali il detto Regno intefe fervire la Maeftà Sua, li quali Scudi 65V. fi doveano ripartire fopra le Univerfità ad ufo di tande, come li Scudi 45V. nel detto paffato Parlamento, con facoltà di poterfeli ricattare a ragione di 10.per 100. per quella porzione aveffe toccato ad ogn'una di effe, mentre che per via del Tribunale del Real Patrimonio fe l'avea da concedere difpenfa di poter foggiogare a più di 5. per 100. reftando incaricata la cofcienza del detto Signor Vicerè, e de'Configlieri Patrimoniali in procurare, che nell'impofizioni fi aveano da mettere dalle Univerfità, fi evitaffero moralmente per quanto era poffibile non cafcaffero fopra il pane, e vino, e con l'ifteffa circofpezione, che la carica cafcaffe fopra li facoltofi, e non nelli poveri, e bifognofi: con efpreffa condizione però, e non altrimente, che di effi Scudi

Donativo di Fiorini 300V. in tre anni.

Proroga de' Donativi antecedenti.

Abolizione dell'impofiz.della gabella fopra vigne, celfi, ed olive.

Con repartirfi fopra le Univerfità del Regno.

65V.

65V. si dovesse intieramente, ed effettivamente convertire Scudi 50V. e loro capitale nelle spese, ed occorrenze stimate essere più necessarie per la fortificazione, e defensione del Regno, e non in altra causa, acciochè eziandio non avesse seguito l'attuale invasione si stava temendo dal commune nemico del Cristianesimo, potesse il Regno con lo sforzo di detto Donativo, e con l'ajuti maggiori dovea sperare da Sua Maestà, fortificarsi, per esser atto in ogni tempo a resistere a'disegni, ed assalti, che contro di esso per l'innanzi tentassero il suddetto commune nemico, ed altri nemici, ed emuli della Monarchia della Maestà Sua: e l'altri Scudi 15V. e loro capitale restassero ad effetto di dare soddisfazione a'Negozianti, che tenevano assignazione sopra le suddette imposizioni di vigne, pergole, celsi, ed olive, attesoche detti Scudi 15V. furono surrogati in luogo delli frutti di due imposizioni, come in tutto più largamente si legge. Donativo di oncie 1000. al Sig. Vicerè, come al solito. Oncie 200. al suo Cameriere per suoi travagli, e spese. Oncie 100. da pagarsi al Regio Consiliario, e Protonotajo del Regno, ed altri Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.

Da applicarsene sc. 50V. nelle fortificazioni del Regno.

E Sc. 15V per soddisfare l'assignazioni fatte sopra dette gabelle.

Sommario del Parlamento nel fog. 29.

A 10. Ottob. 1648.

IN questo Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Luogotenente il Sig. Cardinal Trivulzio &c. dalli tre Bracci, rappresentanti tutto il detto Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. per spenderli liberamente a sua volontà. Prorogazione di Scudi 50V. per le fortificazioni del Regno. Altra di Scudi 24V. per li ripari, e fabbriche de'Ponti. Altra di Scudi 20V. per le fabbriche de' Regj Palazzi. Altra di Scudi 10V. per le fabbriche, e mantenimento delle Torri maritime, con la potestà solita darsi alli Deputati del Regno di poter tassare quel più bisognasse per detta spesa, con che non eccedesse Scudi 10V. l'anno, da pagarsi tutte in tre anni di terzo in terzo ogn'anno, come al solito. Prorogazione delli Scudi 2500. l'anno, per anni tre, per gli apposenti de'Ministri del Supremo Conseglio d'Italia, come all'istituzione di esso Donativo. Altra del Donativo di Scudi 50V. l'anno, per anni nove, per il mantenimento delle Galee, per custodia del Regno, da pagarsi come si legge, e potersi Sua Maestà servire del soprappiù delli Scudi 39V. l'anno, che importano, in ricattito delli grani impostisi, overo in quello fosse servita per la defensione del Regno. Altra del

Donativo ordinario di Fiorini 300V. da pagarsi in tre anni.

Proroga degli altri Donativi.

Donativo della macina, per detto tempo, da esigersi, e spendersi, come al solito. Donativo di oncie 1000. al detto Sig. Luogotenente, come al solito. Atto di abilitazione in regnicolo in persona dell'istesso. Oncie 200. al suo Cameriero, per suoi travagli, e spese. Oncie 100. da pagarsi al Regio Consiliario, e Protonotajo del Regno, ed altri Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.

Sommario del Parlamento nel fog. 33.

A 1. Luglio 1651

NEl presente Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Luogotenente il Sig. D. Antonio Briceño Ronquillo, dalli tre Bracci rappresentanti tutto il detto Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. per disponerne a suo gusto. Prorogazione di Scudi 50V. per le fortificazioni del Regno. Altra di Scudi 24V. per li ripari, e fabbriche de'Ponti. Altra di Scudi 20V. per le fabbriche de'Regj Palazzi. Altra di Scudi 10V. per le fabbriche, e mantenimento delle Torri maritime, con la potestà alli Deputati del Regno di poter tassare quel più bisognasse per detta spesa, con che non eccedesse Scudi 10V. l'anno, da pagarsi tutte in tre anni, di terzo in terzo ogn'anno, come al solito. Prorogazione delli Scudi 2500. l'anno, per tre anni, per gli apposenti de' Ministri del Supremo Conseglio d'Italia, come alla istituzione di esso Donativo. Donativo di oncie 1000. al detto Sig. Luogotenente, come al solito. Oncie 200. al suo Cameriero, per suoi travagli, e spese. Oncie 100. da pagarsi al Regio Consiliario, e Protonotajo del Regno, ed altri Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.

Donativo di Fiorini 300V. da pagarsi in 3. anni.

Proroga degli altri Donativi.

Sommario del Parlamento nel fog. 35.

A 12. Giugno 1654.

IN questo Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Messina, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il Sig. D. Roderico de Mendoza, Roxas, e Sandoval Duca dell'Infantado, dalli tre Bracci, rappresentanti tutto detto Regno, si offerse, e fece Donativo a Sua Maestà di Fiorini 300V. per spenderli a sua libera disposizione. Prorogazione del Donativo di Scudi 50V. per le fortificazioni del Regno. Altra di Scudi 24V. per li ripari, e fabbriche de' Ponti. Altra di Scudi 20V. per le fabbriche de' Regj Palazzi. Altra di Scudi 10V. per le fabbriche, e mantenimento delle Torri maritime, con la solita potestà alli Deputati del

Donativo ordinario di Fiorini 300V. pagabili in 3 anni.

Proroga degli altri Donativi.

del Regno di poter tassare quel più bisognasse per detta spesa, con che non eccedesse Scudi 10V. l'anno, da pagarsi tutte in tre anni, di terzo in terzo ogn' anno, come al solito. Prorogazione del Donativo di Scudi 2500. l' anno, per tre anni, per gli apposenti de' Ministri del Supremo Conseglio d'Italia, come alla istituzione di esso Donativo. E perchè così il Donativo di Scudi 50V. l'anno, per il mantenimento delle Galee, per custodia del Regno, come anco il Donativo della gabella della macina furono prorogati nel Parlamento del 1648. per anni nove, intanto in questo si prorogarono ambidue fino al futuro Parlamento, dal giorno finiva l'ultima prorogazione. Donativo di oncie 1000. al detto Signor Vicerè, come al solito. Oncie 200. al suo Cameriero, per suoi travagli, e spese. Oncie 100. da pagarsi al Regio Consiliario, e Protonotajo del Regno, ed altri Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Altro simile della detta Città di Messina.

Sommario del Parlamento nel fog. 38.

A 22. Luglio 1658.

NEl presente Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Presidente il Sig. D. Pietro Martinez Rubio Arcivescovo di detta Città &c. dalli tre Bracci, rappresentanti tutto il detto Regno, si offerse, e fece prorogazione degl'infrascritti Donativi, dal giorno spirarono l'ultime prorogazioni per anni quattro, da contarsi dal primo di Settembre x. Ind. 1659., stante che allora venivano confirmati essi Donativi per anni due, e per ovviare in esso tempo concorrere di nuovo altro Parlamento, conchiusero confirmare i suddetti Donativi per anni quattro, senza mai poter tirare conseguenza, cioè: Donativo di Scudi 150V. annui, soliti darsi a Sua Maestà, per impiegarli liberamente a suo gusto. Scudi 16666. 8. annui, per le fortificazioni del Regno. Scudi 8V. annui, per li ripari, e fabbriche de' Ponti. Scudi 6666. 8. per le fabbriche de' Regj Palazzi. Scudi 10V. annui, per le fabbriche, e mantenimento delle Torri maritime, con la potestà solita alli Deputati del Regno di poter tassare quel più bisognasse per detta spesa, con che non eccedesse Scudi 10V. l'anno. Scudi 2500. annui, per gli apposenti de' Ministri del Supremo Conseglio d'Italia, come all'istituzione di esso Donativo, da pagarsi tutti di terzo in terzo ogn'anno, come al solito; e perchè era seguita la nascita del Serenissimo Principe tanto desiderata da tutto il Regno, ed in segno della sua an-

Donativo ordin. di Sc. 150V. per anni 3. Proroga degli altri Donativi per anni 4.

tica fede, ed immensa allegrezza generalmente da tutti ricevuta, dovendo fare quelle dimostrazioni debite in somiglianti occasioni, cavando dall' intimo del cuore lo sforzo possibile; si conchiuse servire S.M. con Scudi 100V. da esigersi per via di tassa da tutte le persone facoltose del Regno (senza escludersi niuno, nè Città franca, per non essere vettigale, nè imposizione, ma servizio si faceva alla Maestà Sua per una volta tanto) che terranno di limpio la somma si legge. Con la contribuzione della decima parte della Città di Palermo, come al solito in tutti gli altri Donativi, ed essere esenti li suoi Cittadini, ed Abitatori di essa dalla detta tassa si avea da fare dalle persone benviste alla Deputazione del Regno, a cura della quale restava il dàre i rimedj necessarj alle difficoltà potevano occorrere per detta esigenza, come anco l'amministrazione di spendere tutti li detti Scudi 100V. nelle fortificazioni del detto Regno, nè potersi mai in altro applicare, come alle condizioni, che largamente si leggono. Oncie 1000. al detto Signor Presidente, come al solito. Oncie 200. da pagarsi al suo Cameriero, per suoi travagli, e spese. Oncie 100. al Regio Consiliario, e Protonotajo del Regno, ed altri Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.

Sommario del Parlamento nel fog. 43.

A 9. Luglio 1651.

Conferma del Donativo ordinario di Sc. 150V. per 3. anni. Proroga de' Donativi antecedenti. Donativo straord. di Sc. 50V. per la dote dell'Infanta Maria Teresa Regina di Francia.

IN questo Parlamento detenuto in tempo dell' Ill. Conte d' Ayala nella Città di Palermo, offerse il Regno il Donativo ordinario di Scudi 150V. da pagarsi in tre anni. Si prorogarono il Donativo di Scudi 50V. per le fortificazioni in tre anni. Il Donativo di Scudi 20V. de' Palazzi da pagarsi in tre anni. Il Donativo di Scudi 24V. de' Ponti in tre anni. Il Donativo di Scudi 10V. delle Torri per tre anni. Il Donativo di Scudi 7500. per li Ministri del Supremo Consiglio d'Italia in tre anni: Il Donativo di Scudi 50V. l'anno delle Galee per anni nove, ed il Donativo di Scudi 100V. l'anno della Macina per altri anni nove. Donativo straordinario di Sc. 50V. per la dote della Serenissima Infanta Maria Teresa Regina di Francia. Donativo di Scudi 2500. al Vicerè. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.

Sommario del Parlamento nel fog. 49.

A 9. Decembre 1664.

Proroga de' Donativi precedenti.

IN questo Parlamento detenuto nella Città di Messina, nel governo del Sig. Duca di Sermoneta Vicerè si fece proroga del Donativo ordinario di Sc. 150V. da pagarsi in tre anni.

Altra

Altra del Donativo di Sc. 50V. delle Fortificazioni per tre anni. Altra del Donativo di Sc.24V. de'Ponti pagabili in tre anni. Altra del Donativo di Sc. 20. de' Palazzi in tre anni. Altra del Donativo di Scudi 10V. delle Torri per tre anni. Altra del Donativo di Sc. 7500. per le Case d'apposento de' Ministri del Supremo Conseglio d'Italia da pagarsi in tre anni. Donativo straordinario di Sc. 50V. per la dote della Serenissima Infanta Margarita Imperatrice. Donativo di Sc. 2500. al Vicerè. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.

Donativo straord. di Sc. 50V. per la dote dell'Infanta D. Margarita Imperatrice.

Sommario del Parlamento nel fog. 53.

A 3. Febr. 1668.

NEl suddetto Parlamento detento, e conchiuso nella Città di Palermo, in tempo del governo del Duca d'Alburquerque Vicerè, si offerse dal Regno il Donativo di Fiorini 300V. in tre anni. Proroga del Donativo di Sc.50V. delle fortificazioni per tre anni. Altra di Sc. 24V. de' Ponti da pagarsi in tre anni. Altra del Donativo di Sc. 20V. de' Regj Palazzi da pagarsi in tre anni. Altra del Donativo di Sc. 10V. delle Torri per tre anni. Altra del Donativo di Sc. 7500. per li Ministri del Supremo Conseglio d'Italia da pagarsi in tre anni. Donativo di Sc. 2500. a S.E. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.

Donativo ordinario di Fiorini 300V. in tre anni. Proroga degli altri Donativi antecedenti.

Sommario del Parlamento nel fog. 57.

A 4. Febr. 1671.

IN questo Parlamento detento, e conchiuso nella Città di Palermo, nel governo dell'Ill. Principe di Lignè Vicerè, si offerse dal Regno il Donativo ordinario di Sc. 150V. da pagarsi in tre anni. Proroga del Donativo di Sc. 50V. delle Fortificazioni per altri tre anni. Altra del Donativo di Sc. 20V. de' Regj Palazzi da pagarsi in tre anni. Altra del Donativo di Sc. 24V. de' Ponti per tre anni. Altra del Donativo di Sc.10V. delle Torri da pagarsi pure in tre anni. Altra del Donativo di Sc. 7500. per li Ministri del Supremo Conseglio d'Italia da pagarsi in tre anni. Proroga del Donativo di Scudi 100V. della Macina, e Sc. 50V. delle Galee per altri anni nove. Donativo straordinario di Scudi 200V. per la guerra del Turco, da applicarsi nelle fortificazioni del Regno, e pagarsi fra un' anno, e mezzo, ogni sei mesi una paga. Donativo di Scudi 2500. al Vicerè. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.

Donativo ordinar. di Sc. 150V. in 3. anni. Proroga de' Donat. antecedenti.

Donativo straord. di Sc. 200V. da applicarsi nelle fortificaz.

Som-

Sommario del Parlamento nel fog. 69.

A 9. Decembre 1680.

Messina dover contribuire come le Città nō franche.

Donat. di Sc. 150V. in 3. anni.

Proroga de' Donat. antec.

Donat. di Sc. 200V. cioè 150V nella forma prec. e 50V. per l'imp. del zagato del Tabacco.

IN questo Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, governando il Regno di Sicilia per Vicerè il Sig. Conte di S. Stefano, sotto la precisa condizione di numerarsi Messina, e Casali, e ratizarsi come l'altre Città, e Terre del Regno non franche, si offerse il Donativo ordinario di Sc. 150V. da pagarsi in tre anni. Proroga de' Donativi delle Fortificazioni, Palazzi, Torri, Ponti, e Regenti per altri tre anni, e de' Donativi della Macina, e Galee per altri nove anni. Donativo di Sc. 200V. per le fortificazioni del Regno, cioè Sc. 150. nella forma de' precedenti, con tassar Messina in Sc. 10V., e per gli altri Sc. 50V. s' impone il Zagato del Tabacco, assignandolo a S.M. pleno jure per la detta somma, non ostante che avesse da importare più, o meno. Donativo di Scudi 2500. al Vicerè. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.

Sommario del Parlamento nel fog. 81.

A 23. Marzo 1684.

La Città di Messina dover cōtribuire come le Città non frāche.

Donat. di Sc. 150V. in 3. anni.

Proroga de' Donativi ant.

Donat. di Sc. 140V. tra' quali l'impos. di onc. 1. per ogni cant. di Zucchero valutata per Sc. 70V.

NEl suddetto Parlamento detento, e conchiuso in Palermo, continuando il governo di questo Regno il Sign. Conte di S. Stefano per Vicerè, sotto la precedente protesta di doversi numerare la Città di Messina, e Casali, come tutte l' altre Città non franche, e contribuire in tutti li Donativi, si fece offerta del Donativo ordinario di Sc. 150V. da pagarsi in tre anni. Si prorogorono li Donativi delle Fortificazioni, Palazzi, Torri, Ponti, e Regenti per altri tre anni. Ed inoltre si fece un Donativo straordinario di Sc. 140V., cioè Sc. 70V. nella forma solita, con aver tassato a Messina in Sc. 4666. 8., ed altri Sc. 70V. nell' imposizione della gabella di oncia una per ogni cantaro di Zucchero, che viene da fuori Regno, che assegnano a S. M. insolutum, tanto se col progresso del tempo si riducesse a maggiore, o minor capitale. Donativo di oncie 1000. al Sig. Vicerè, come al solito. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.

Sommario del Parlamento nel fog. 92.

A 26. Giugno 1690.

Numerarsi Messina, e cōtribuire come le altre Città non franche.

IN questo Parlamento detento, e conchiuso in Palermo nel governo del Signor D. Gio: Francesco Paceco Duca di Uzeda, Vicerè, continuando li tre Bracci la solita riserva di numerarsi la Città di Messina, e Casali, ed entrare in con-

tri-

tribuzione come l'altre Città non franche, offerfero il folito Donativo ordinario di Sc. 150V. da pagarfi in tre anni. Si prorogorono li Donativi delle Fortificazioni, Palazzi, Ponti, Torri, e Regenti ad altri anni tre, e quelli della Macina, e Galee ad altri anni nove. Donativo ftraordinario di Scudi 200V. libero da erogarfi a difpofizione di S. M. per doverfi foddisfare in tre paghe fra un' anno, e mezzo. Donativo di oncie 1000. al Signor Vicerè. Atto prefervativo del Braccio Ecclefiaftico.

Donat. di Sc. 150V. in 3. anni. Proroga de' Donativi precedenti. Donativo ftraord. di Sc. 200V. in tre paghe.

Sommario del Parlamento nel fog. 101.

A 26. Maggio 1698.

IN quefto Parlamento detento, e conchiufo nella Città di Palermo, nel governo del Sig. D. Pietro Emanuele Colon de Portugal Duca di Veragua, Vicerè, fu dalli tre Bracci rapprefentanti il Regno, offerto a S. M. il Donativo ordinario di Sc. 150V. da pagarfi in tre anni. Si prorogorono li Donativi di Fortificazioni, Palazzi, Ponti, Torri, e Regenti ad altri tre anni, e li Donativi della Macina, e Galee ad altri anni nove. E più fi fece Donativo ftraordinario di Scudi 200V. per rinovare la moneta di rame col valore intrinfeco, da pagarfi in tre paghe fra un'anno, e mezzo. Donativo di Scudi 2500. al Signor Vicerè, come al folito. Atto prefervativo del Braccio Ecclefiaftico.

Donativo ordin. di Sc. 150V. in 3. anni. Proroga de' Donativi antecedenti. Donat. di Sc. 200V. per la fabbrica della nuova moneta di rame.

Sommario del Parlamento nel fog. 110.

A 21. Maggio 1702.

NEl fuddetto Parlamento detento, e conchiufo in Palermo nel governo dell' Em. Sig. Cardinal Giudice Vicerè, fu dalli tre Bracci rapprefentanti il Regno fatto Donativo a S. M. di Sc. 150V. da pagarfi in tre anni. Si prorogorono ad altri anni tre li Donativi di Fortificazioni, Palazzi, Ponti, Torri, e Regenti, affieme con tutti li decorfi maturati, e ad anni nove li Donativi della Macina, e Galee. E più offerfe il Regno un Donativo ftraordinario di Sc. 200V. fra un' anno, e mezzo, da fpenderfi libero ad arbitrio di S. M. Che fi doveffe fare la numerazione nuova dell' anime fra quattro mefi, per eguալare li pefi. Donativo di Sc. 2500. al Sig. Vicerè. Atto prefervativo del Braccio Ecclefiaftico.

Donativo ordin. di Sc. 150V. in 3. anni. Proroga de' Donativi precedenti. Donat. di Sc. 200V. libero a difpofizione di S. M. Nuova numerazione da farfi fra 4. mefi.

Sommario del Parlamento nel fog. 118.

A 18. Feb. 1707.

IN quefto Parlamento detento, e conchiufo in quefta Città di Palermo, in tempo del governo del Sig. D. Ifidoro

Donativo ordin. di Sc. 150V. in 3. anni.

de

de la Cueva, e Benavides Marchese di Bedmar, fu dalli tre Bracci rappresentanti il Regno, confirmato il Donativo ordinario di Scudi 150V. pagabili in tre anni al solito. Si prorogarono per altri tre anni li Donativi di Fortificazioni, Palagi, Ponti, Torri, e Regenti; e per altri anni nove quelli della Macina, e Galee; ed in oltre si offerse un Donativo straordinario di Scudi 200V. da applicarsi nelle fortificazioni del Regno, e fabbrica della nuova moneta d'argento, da pagarsi fra un' anno, e mezzo in tre paghe. Donativo di oncie 1000. al Sig. Vicerè, come al solito, ed Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.

Proroga degli altri Donat. Donativo straord. di Sc.200V. per le fortif. del Regno, e fabbrica della nuova moneta di argento.

Sommario del Parlamento nel fog. 130.

A 4. Marzo 1714.

IN questo Parlamento detento, e conchiuso in questa Città di Palermo, essendovi presente la Maestà del Re nostro Signore VITTORIO AMEDEO, fu dalli tre Bracci rappresentanti il Regno confirmato il Donativo ordinario di Scudi 150V. pagabile in tre anni. Si prorogarono ad anni tre li Donativi delle Fortificazioni, Palagi, Ponti, Torri, e Regenti, e ad altri anni nove quelli della Macina, e Galee. Inoltre si offerse a S. M. un Donativo straordinario di Sc. 400V. per le spese del viaggio fatto in venire a consolare con la sua Real presenza questo Regno, da pagarsi in due anni, cioè Sc. 66666. 8. da' Prelati, per loro sesta parte, Sc. 40V. dalla Città di Palermo, Sc. 30V. da' Mercadanti, Sc. 20V. da' Ministri, ed Ufficiali, Sc. 100V. da' Negozianti, e Cambisti, Sc. 50V. da' Titoli, e Baroni, e Sc. 93333. 4. dalle Università del Regno, in qual somma avessero da contribuire gli altri Ecclesiastici del Regno. Donativo di oncie 1000. solito darsi al Vicerè, ed oncie 200. al suo Cameriero per disporne pure Sua Maestà a suo arbitrio. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.

Donativo ordin. di Sc. 150V. da pagarsi in 3. anni. Proroga de' Donat. prec. Donativo straord. di Sc. 400V. per la venuta di S. M. e spese del viaggio. Donat. di onc. 1000. solito pagarsi al Vicerè, e oncie 200. al Camer. lasciato pure a disposizione di S.M.

Sommario del Parlamento nel fog. 140.

A 25. Ottobr. 1720

IN questo Parlamento ordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, essendo Vicerè D. Niccolò Pignatelli Duca di Monteleone &c. Furono dalli tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale rappresentanti tutto il Regno di Sicilia, confirmati, e prorogati tutti li Donativi Triennali, e Novennali soliti pagarsi da tutto il Regno, cioè il Donativo di Scudi 150V. libero a Sua Maestà, di Scudi 20V. per fabbrica, e riparo de' Regj Palazzi, di Scudi 24V. per li Ponti,

Proroga di tutti li Donativi ordin. triennali, e novennali.

ti, di Scudi 10V. per manutenimento delle Torri, di Scudi 7500. per li Ministri del Supremo Conseglio d'Italia, tutti da pagarsi, ed esigersi frallo spazio di anni tre. E più di Scudi 100V. l'anno sopra la Macina, e di Scudi 50V. l'anno per manutenimento delle Galee, per lo spazio di anni nove. Da contribuire in tutti li sopradetti Donativi il Braccio Ecclesiastico nella sesta parte. Si fece pur Donativo di oncie mille al Vicerè, di oncie 200. al suo Cameriero, di oncie 60. al Protonotajo, e Secretarj del Regno, di oncie 40. alli Portieri di Camera, da riscuotersi nella prima tanda delli suddetti Donativi triennali, e novennali. In oltre da tutti li tre Bracci si fece un Donativo straordinario di Scudi 600V. da pagarsi in quattro anni, il quale si ha da ripartire nell' infrascritti ceti di persone, cioè Scudi 100V. dal Braccio Ecclesiastico per la sua sesta parte. Scudi 60V. dalla Città di Palermo. Scudi 45V. dalli Mercadanti di Palermo, e Messina. Scudi 150V. dalli Cambisti del Regno, e dagli Esteri. Scudi 85V. dalli Baroni. Scudi 130V. dalle Università del Regno, inclusa la Città di Messina, e suoi Casali; ed in questa parte toccante alle Università devono contribuire la sesta parte gli Ecclesiastici del Regno, come pure li Conventi Regolari, e le Chiese de' Laici. Che finalmente si facci tassa di Scudi 30V. da esigersi dalli Ministri Togati, ed Officiali Regj stipendiati.

Donativo straord. di Sc.600V. in 4. anni

Sommario del Parlamento nel fog. 169.

A 13. Novembre 1723.

ESsendo Vicerè di Sicilia Fr. Don Giacchino Fernandez Portocarrero, Balio della Sagra Religione Gerosolimitana, Conte di Palma, Marchese di Almenara, fu in Palermo convocato il suddetto General Parlamento Ordinario di tutti li tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale rappresentanti tutto questo fidelissimo Regno, dalli quali di commun consenso fu determinato di confermare, e prorogare, ed offerire a Sua Maestà tutti li Donativi Triennali, cioè il Donativo di Scudi 150V. libero alla M. S. di Scudi 50V. per le Fortificazioni, di Scudi 20V. per li Palazzi Regj, di Scudi 24V. per li Ponti, di Scudi 10V. per le Torri, di Scudi 7500. per li Ministri del Supremo Conseglio d' Italia; nelli quali Donativi il Braccio Ecclesiastico contribuisce nella sesta parte. E più fecesi il Donativo di oncie mille a S. E. di oncie 200. al suo Cameriero, di oncie 60. al Protonotajo, e Segretarj del Regno, e di oncie 40. alli Portieri di Camera. In oltre si fece un Donativo straordinario di Scudi 600V. da

Proroga de' Donativi triennali.

Donativo straord. di Sc.600V. in 4. anni.

pagarsi trallo spazio di anni quattro, incominciando la paga dall' anno 1725. e da ripartirsi nella seguente forma, cioè Scudi 100V. dal Braccio Ecclesiastico; Scudi 60V. dalla Città di Palermo; Scudi 35V. dalli Mercadanti di Palermo, e Messina; Scudi 130V. dalli Cambisti, e dagli Esteri; Scudi 85V. dal Baronaggio; Scudi 100V. dalle Università del Regno, inclusa la Città di Messina, e suoi Casali, ed inclusi ancora gli Ecclesiastici del Regno, li Conventi Regolari, e le Chiese de' Laici. Scudi 60V. dalle persone facoltose, e Scudi 30V. dalli Ministri Togati, ed Officiali Regj stipendiati.

Sommario del Parlamento nel fog. 179.

A 13. Agost. 1725.

INclinando Sua Maestà ad alleviare il Regno dall' insoffribile peso di mantenere le Milizie Urbane, ed abbolirle dell' intutto: il Vicerè Fr. D. Giacchino Fernandez Portocarrero Balìo della Sagra Religione Gerosolimitana intimò in Palermo General Parlamento straordinario di tutti li tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale, rappresentanti tutto questo fidelissimo Regno, dalli quali fu determinato di comun consenso, che abolendosi dell'intutto le suddette Milizie Urbane, si facesse un Donativo annuale di Scudi 15V. da pagarsi da tutto il Regno, con condizione però, che debbano detti Scudi 15V. impiegarsi per il manutenimento delle Regie Galee, e non altrimente. E più fecesi Donativo di oncie mille a S.E. di oncie 200. al suo Camariero, e di oncie 100. per li Regj Officiali, come al solito.

Donat. di Sc. 15V. annui per l' aboliz. delle Milizie Urbane.

Detti Sc. 15V. devono impiegarsi per il manutenimento delle Galee.

Sommario del Parlamento nel fog. 188.

A 26. Giugno 1728.

SOtto il governo dello stesso Vicerè fu convocato questo Parlamento ordinario di tutti li tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale nella Città di Palermo, dalli quali fu determinato di offerire, confermare, e prorogare li soliti Donativi triennali, e novennali, cioè il Donativo di Scudi 150V. in tre anni, di Scudi 50V. per le fortificazioni, di Scudi 20V. per li Regj Palazzi, di Scudi 24V. per li Ponti, di Sc. 10V. per le Torri, e di Scudi 7500. per li Ministri del Supremo Consseglio. E più di Scudi 100V. annui sopra la Macina, e di 50V. per il mantenimento delle Regie Galee. E più di oncie mille a S. E. di oncie 200. al suo Camariero, di oncie 100. alli Regj Officiali. In oltre da tutti li tre Bracci fecesi un Donativo straordinario di Scudi 400V. da pagarsi in quattro anni dalle infrascritte persone, cioè Scudi 6666. e tt. 4.

Proroga de' Donativi ordin. triennali, e novennali.

Donativo straord. di Sc. 400V. in 4. anni.

dal

dal Braccio Ecclesiastico ; Scudi 40V. dalla Città di Palermo ; Scudi 85V. dal Baronaggio , ed altri ; Scudi 8333. e tt. 8. dalli Negozianti di Messina ; Scudi 80V. dalli Cambisti del Regno , e dagli Esteri; Scudi 120V. dalle Università del Regno , incluse le Città franche , e la Città di Messina, e suoi Casali , come pure in questa porzione toccante alle Università, devono contribuire tutti gli Ecclesiastici del Regno, li Conventi Regolari, e le Chiese de' Laici.

Sommario del Parlamento nel fog. 200.

A 7. Luglio 1732.

SI convocò questo Parlamento ordinario nella Città di Palermo , essendo Vicerè D. Cristofaro Fernandez de Cordova , ed Alagon Conte di Sastago , nel quale dalli tre Bracci Ecclesiastico , Militare , e Demaniale , rappresentanti tutto questo Regno , fu determinato di offerire , e di nuovo confermare tutti li soliti Donativi triennali , e novennali ; cioè quello di Scudi 150V. libero a S. M. quelli delle fortificazioni del Regno , delle fabbriche de' Regj Palazzi , delli Ponti, delle Torri, Ministri del Supremo Consiglio d'Italia, della Macina, e delle Galee. Ed ancora il solito Donativo di oncie mille a S.E. di oncie 200. al suo Cammariero, di oncie 60. al Protonotajo , e Segretarj , e di oncie 40. alli Portieri di Camera . E più li detti tre Bracci offerirono a S. M. un Donativo straordinario di Scudi 800V. da pagarsi in quattro anni dall'infrascritti ceti di persone , cioè , Scudi 88V. dal Braccio Ecclesiastico , Sc. 44V. dalla Città di Palermo, Scudi 88V. dal Baronaggio, Scudi 72V. dagli Ecclesiastici del Regno anche Regolari , Scudi 72V. dagli Esteri sì Secolari , come Ecclesiastici , Sc. 120V. dagli Arrendatarj, Scudi 12V. e 400. dalli Negozianti di Palermo, la stessa somma dalli Negozianti di Messina, Scudi 60V. dalle Università del Regno. E per supplimento delli Scudi 800V. s' imposero le gabelle di tarì uno sopra ogni rotolo di zucchero , di tarì due sopra ogni risima di carta, e di tarì uno sopra ogni rotolo di polvere , di oncia una sopra ogni cantàro di piombo, ed il due , e mezzo per cento sopra li panni per anni quattro .

Proroga de' Donativi triennali, e novennali.

Donativo straord. di Sc.800V. in 4. anni.

Imposizione di 5. gabelle, sopra lo Zucchero, Carta, Piombo, Polvere, e Panni.

Sommario del Parlamento nel fog. 214.

A 20. Aprile 1734.

NEl governo dello stesso Vicerè furono straordinariamente convocati a Parlamento in Palermo li tre Bracci del Regno , Ecclesiastico , Militare , e Demaniale , alli quali essendo stata fatta proposta , che le sopradette gabelle

Aboliz. delle sopradette gabelle.

impofte non furono fufficienti ad adempiere la fomma del Donativo. ftraordinario di Scudi 800V. offerti nel 1732. a 121. riufcite di niuno profitto alla Regia Corte; perciò fi cercaffe rimedio per lo rimplazzo della fomma offerta. Onde li tre Bracci del Regno contentandofi abolire le gabelle del zucchero, carta, piombo, polvere, e panni, fecero a S.M. un Donativo ftraordinario di Scudi 200V. da pagarfi frallo fpazio di anni tre dagl' infrafcritti ceti di perfone, cioè: Scudi trenta tre mila trecento trenta tre dal Braccio Ecclefiaftico, Scudi 22V. dalla Città di Palermo, Scudi trenta un mila trecento trenta tre dalli Baroni, Scudi 28V. dagli Ecclefiaftici del Regno, e di Palermo, ed in quefta parte pure contribuifcono li Conventi Regolari, e le Chiefe de' Laici; Scudi otto mila, e cinquecento dalli Mercadanti, e Cambifti di Palermo, Scudi ventifette mila trecento trenta quattro dagli Efteri, Scudi fettemila, e cinque cento dalli Negozianti di Meffina, Scudi 20V. dagli Arrendatarj del Regno, e Scudi 22V. dalle Univerfità del Regno. E più fi fece Donativo di Scudi due mila, e cinquecento a S.E., che non fu accettato.

Donativo ftraord. di Sc.200V. in 3. anni.

Sommario del Parlamento nel fog. 224.

A 19. Apr. 1738.

PRima di ogni altra cofa in quefto Parlamento detenuto, e conchiufo nella Città di Palermo, nel governo dell' Eccellentiffimo Signore D. Bartolomeo Corfini Principe di Sifmano, Duca di Cafigliano, Vicerè, e Capitan Generale in quefto Regno di Sicilia, confiderandofi da' tre Bracci Ecclefiaftico, Militare, e Demaniale la grazia al Regno accordata dalla liberalità del fuo vero, e legittimo Monarca Carlo Borbone Infante di Spagna, Re di Sicilia &c. che gli Beneficj Ecclefiaftici di Padronato Regio fi conferiffero per l'avvenire a' Regnicoli: perciò conchiufero doverfi fare a S. M. un Donativo di Scudi 100V. da pagarfi in quattro anni, e da rifcuoterfi dagl' infrafcritti ceti di Perfone, cioè Scudi ventimila fcicento feffanta fei, e tarì otto dal Braccio Ecclefiaftico: Scudi ventitre mila trecento trenta tre, e tarì quattro dalli Baroni: Scudi 15V. dalla Città di Palermo: Scudi 20V. dagli Ecclefiaftici del Regno non Parlamentarj: e Scudi 20V. dagli Arrendatarj, Negozianti, e Cambifti del detto Regno.

Donat. di Sc. 100V. in 4. anni, per la grazia al Regno cōceffa, che gli Beneficj Ecclefiaft. di Regio Padronato fi conferifcano a' Siciliani.

Secondariamente, tutti li tre Bracci radunati in quefto General Parlamento di unanime confenfo confermarono, e prorogarono a S. M. tutti li foliti Donativi ordinarj tanto

trien-

triennali, come novennali, cioè delli Scudi 150V. liberi alla Maestà Sua, di Scudi 50V. per le fortificazioni del Regno, di Scudi 20V. per li Regj Palazzi, di Scudi 24V. per li Ponti, di 10V. per le Torri, di Scudi 7500. per li Regenti, e li Novennali di Scudi 100V. l'anno sopra la Macina, e di 50V. per le Galee. E più il solito Donativo di oncie 1000. a S. E. E finalmente fecesi a Sua Maestà un Donativo straordinario di Scudi 200V. in quattro anni da pagarsi dagl'infrascritti ceti di persone, cioè Scudi trenta tre mila trecento trenta tre, e tarì quattro dal Braccio Ecclesiastico: Scudi 20V. dalla Città di Palermo: Scudi 35V. dalli Baroni: Sc.30V. dagli Ecclesiastici del Regno non Parlamentarj, inclusi li Conventi de' Regolari, e le Chiese de' Laici: Scudi ventun mila sei cento settanta sei, e tarì otto dagli Esteri, e Scudi 60V. da tutte le Università del Regno. Ed in fine si determinò farsi la nuova numerazione dell'Anime del Regno.

Conferma de' Donativi triennali, e novennali.

Donativo straord. di Sc.200V. in 4. anni.

Sommario del Parlamento nel fog. 248.

A 25. Ottob. 1741.

IN questo Parlamento ordinario detenuto, e conchiuso nella Città di Palermo, sotto il governo dello stesso Vicerè, fu dalli tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale rappresentanti il Regno, offerto a S. M. il Donativo ordinario di Scudi 125V. in tre anni. Si prorogarono li Donativi di Fortificazioni, Palazzi, Ponti, Torri, e Regenti ad altri tre anni, e li Donativi della Macina, e Galee ad altri nove anni. E fecesi il solito Donativo di oncie mille a S.E., ed inoltre fecesi a Sua Maestà un Donativo straordinario di Scudi 300V. in quattro anni da ripartirsi alle infrascritte Persone; cioè: Scudi 50V. dal Braccio Ecclesiastico: Scudi 30V. dalla Città di Palermo: Scudi 60V. dalli Baroni: Scudi 30V. dagli Esteri sì Secolari, come Ecclesiastici: Scudi 130V. dalle Università del Regno, inclusa la Città di Messina, e suoi Casali, ed inclusi ancora gli Ecclesiastici del Regno, li Conventi Regolari, e tutte le Chiese de' Laici.

Conferma de' Donativi triennali, e novennali.

Donativo straord. di Sc.300V. in 4. anni.

Sommario del Parlamento nel fog. 273.

A 15. Novemb. 1742.

GOvernando il Regno lo stesso Vicerè, fu convocato Parlamento straordinario di tutti li tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale nella Città di Palermo, dalli quali fu conchiuso farsi Donativo a Sua Maestà di Scudi 200V. in due anni da ripartirsi, ed esigersi nella seguente maniera; cioè Scudi trenta mila trecento trenta tre, e tarì

Donativo straord. di Sc.200V. in 2. anni.

quat-

quattro dal Braccio Ecclesiastico: Scudi 20V. dalla Città di Palermo: Scudi 27V. dalli Baroni: Scudi ventun mila seicento sessanta sei, e tarì otto dagli Esteri: Scudi 88V. dalle Università, inclusa la Città di Messina, e suoi Casali; ed in questa parte delle Università devono contribuire tutti gli Ecclesiastici del Regno, tutti li Conventi di Regolari, Monisteri, Chiese, e Case Ecclesiastiche, e tutte le Confraternite, Compagnie, e Congregazioni di Laici. Ed in oltre fecesi il Donativo a S. E. di oncie mille, di oncie 200. al suo Cammariero, di oncie 60. al Protonotajo, e Segretarj, e di oncie 40. alli Portieri di Camera.

Donat. di onc. mille a S. E.

Sommario del Parlamento nel fog. 285.

A 23. April. 1746.

Sotto il governo dello stesso Vicerè fu convocato questo Parlamento ordinario di tutti li tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale nella Città di Palermo, dalli quali fu di commune consenso determinato, e conchiuso di offerire a S.M. il solito Donativo di Scudi 125V. in tre anni, e di prorogare tutti li Donativi triennali, e novennali delle fortificazioni, Regj Palazzi, Torri, Ponti, Regenti, li Donativi della Macina, e delle Regie Galee. Ed il solito Donativo a S. E. di oncie mille. In oltre fecesi Donativo straordinario a Sua Maestà di Scudi 400V. in quattro anni, e da ripartirsi fralle infrascritte classi di Persone, e da esigersi, Scudi sessanta sei mila sei cento sessanta sei, e tarì otto dal Braccio Ecclesiastico per sua sesta parte: Scudi 40V. dalla Città di Palermo: Scudi 70V. dalli Baroni: Scudi quaranta tremila trecento trenta tre, e tarì quattro dagli Esteri; Scudi 180V. dalle Università del Regno da ripartirsi dalla Deputazione del detto Regno; nella quale porzione devono contribuire gli Ecclesiastici del Regno, li Conventi Regolari, e le Chiese de' Laici. Atto di dissenso del Braccio Demaniale intorno alla sua tassa.

Donat. di Sc. 150V. in 3. anni. Conferma di tutti li Donativi triennali, e novennali.

Donat. di onc. mille a S.E.

Donativo straord. di Sc. 400V. in 4. anni.

Sommario del Parlamento nel fog. 303.

A 14. Febbraj. 1748.

In questo Parlamento straordinario detento, e conchiuso nella Città di Palermo, sotto il governo dell'Eccellentissimo Signore D. Eustachio Duca de Laviesuille Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia, fu da tutti li tre Bracci, Ecclesiastico, Militare, e Demaniale rappresentanti il Regno tutto, determinato di offerire a Sua Maestà per la nascita del Real Principe un Donativo straordinario di

Donativo straord. di Sc. 200V. in 4. anni.

Scu-

Scudi 200V. in quattro anni, da ripartirsi nell'infrascritti ceti di persone, cioè Scudi trentamila trecento trenta tre dal Braccio Ecclesiastico per la sua sesta parte; Scudi 20V. dalla Città di Palermo: Scudi 35V. dalli Baroni; Scudi ventunmila sei cento sessanta sei, e tarì otto dagli Esteri: Scudi 90V. dalle Università del Regno, da ripartirsi dalla Deputazione del detto Regno; ed in questa tassa delle Università devono contribuire gli Ecclesiastici del Regno, Conventi Regolari, e le Chiese de' Laici. Fecesi tal Donativo a Sua Maestà con condizione, che non possa il Regno essere obbligato al rimplazzo di quello dovea alla Regia Corte a cagion del contagio di Messina, e spese di cordoni. Donativo di oncie mille a S. E. solito farsi in ogni Parlamento.

Donat. onc. 100 a S.E.

ALTRA RELAZIONE PIU LACONICA,
del contenuto nell' Opera.

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 125V. *a S. M. in* 5. *anni. Fiorini* 5V. *al Vicerè.*	1446.	Palermo.	Don Gio: Lop. Xim. Durrrea.	Ser. Alfonso.
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 150V. *in otto anni a S. M. Fiorini* 5V. *al Vicerè. Ambasciadori a S. M.*	1451.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Straordinario				
Fiorini 200V. *in* 12. *anni a S. M. Fiorini* 5V. *al Vicerè. Ambasciadori a S. M.*	1452.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Straordinario				
Fior. 60V. *in* 2. *anni a S. M. per la faborica, ed armamento di* 4. *Galee, e due dalla Città di Palermo, e Messina. E più Fior.* 300V. *alla M. S. Ambasciadori a S. M.*	1456.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 50V. *in due anni a S. M. Ambasciadori alla detta M. S.*	1474.	Palermo.	Detto	Ser.Giovanni.

Par-

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 100V. in tre anni a S.M. Ambasciadore alla M.S.	1488.	Palermo.	D. Gaspare de' Spes Conte di Sclafani.	Ser. Ferdinando.
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 100V. a S. M. Fiorini 5V. al Vicerè.	1494. 12. Ottobre.	Catania.	D. Ferdinando de Cuña.	Detto
Parlamento Straordinario				
Giuramento di fedeltà del Regno. Altro Giuramento per l' osservanza de' Privilegj di esso Regno.	1499. 18. Agosto.	Palermo.	D. Gio: de la Nuça.	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 200V. in tre anni a S.M. Fiorini 5V. al Vicerè. Ambasciadori a S. M.	1499. 21. Agosto.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. in tre anni a S. M. Fiorini 5V. al Vicerè. Atto di Regnicolo al detto Vicerè. Ambasciadori a S. M.	1502. 26. Agosto.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Straordinario				
Giuramento di fedeltà del Regno. Altro Giuramento per l' osservanza de' Privilegj di esso Regno.	1503. 9. Febrajo.	Messina.	Detto	Ser. Filippo, e Giovanna.

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. a S. M. *Fiorini* 5V. al *Vicerè*. Oncie 80. al *suo Cameriero*, e *Regj Officiali*.	1505. 18. Luglio.	Palermo.	Detto	Detti
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. a S. M. *Fiorini* 5V. al *Vicerè*. *Abilitazione in Regnicolo in persona dell' istesso*. Oncie 80. al *suo Cameriero*, e *Regj Officiali*.	1508. 10. Agosto.	Palermo.	D. Raimondo de Cardona.	Detti
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. a S. M. *Fiorini* 5V. al *Vicerè*. *Abilitazione in Regnicolo in persona dell' istesso*. *Riforma di tasse per disgravio delle Università*.	1511. 13. Agosto.	Palermo.	D. Ugo de Moncada.	Detti
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. a S. M. *Fiorini* 5V. al *Vicerè*. Oncie 80. al *suo Cameriero*, e *Regj Officiali*. *Potestà alli Deputati del Regno*.	1514. 17. Novemb.	Palermo.	Detto	Detti
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. a S. M. *Fiorini* 5V. al *Vicerè*. *Ambasciadore a S.M.* Oncie 80. a'				

Regj

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
Regj Officiali, e Cameriero del Vicerè. Potestà a' Deputati del Regno. Abilitazione in Regnicolo nel Vicerè. Giuramento del Regno di fedeltà. Altro Giuramento per l' osservanza de' Privilegj di esso Regno. Atto per gli Ambasciadori di Trapani, e Girgenti.	1518. 11. Novemb.	Palermo.	D. Ettore Pignatello Conte di Monteleone.	Ser. Carlo, e Giovanna.
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. *a S. M. Fiorini* 5V. *al Vicerè. Oncie* 80. *al suo Cameriero, e Regj Officiali. Esigenza de' Donativi sia per Collettori.*	1522. 29. Giugno.	Messina.	Detto.	Detti
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. *a S. M. Fiorini* 5V. *al Vicerè. Oncie* 80. *al suo Cameriero, e Regj Officiali. Atto fra alcuni Baroni circa il votare. Altro simile tra la Città di Noto, e quella di Caltagirone. Abilitazione in Regnicoli nel Vicerè, e suoi Figli. Ambasciadore a S. M.*	1525. 4. Aprile.	Palermo.	Detto	Detti
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. *a S. M. Fiorini* 5V. *al Vicerè. Potestà di poter vendere Ducati* 30V. *di effetti Regj. Cavalli* 200. *alla leggiera.*	1528. 17. Marzo.	Palermo.	Detto	Detto Seren. Carlo Imperatore.

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
Parlamento Ordinario. *Fiorini 300V. a S. M. Fiorini 5V. al Vicerè. Oncie 80. al suo Cameriero, e Regj Offiziali. Atto fra alcuni Conti, e Procuratori de' Marchesi circa il votare. Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno.*	1531. 17. Marzo.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Straordinario *Fanti Diecimila.*	1532. 7. Marzo.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Ordinario. *Fiorini 300V. a S. M. Fiorini 5V. al Vicerè. Fanti 10V. per custodia del Regno. Contentamento di potersi vendere Ducati 50V. di effetti Regj.*	1534. 4. Maggio.	Messina.	Detto	Detto
Parlamento Straordinario *Fanti Diecimila per custodia del Regno.*	1534. 17. Settemb.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Straordinario *Scudi 250V. a Sua Maestà Cesarea, che di presenza era venuto nel Regno con buona armata.*	1535. 22. Settemb.	Palermo.	Ser. Carlo V. lui presente.	Detto
Parlamento Ordinario. *Fiorini 300V. a S. M. Fio-*				

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
rini 100V. *per le fortificazioni del Regno . Fanti* 10V. *per custodia del Regno . Contentamento di poterfi vendere Scudi* 100V. *di effetti Regj . Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico . Fiorini* 5V. *al Vicerè. Atto preservativo per l' Università di Messina.*	1537. 15. Aprile.	Messina.	D.Ferdinã. do Gonzaga Principe di Molfetta.	Detto
Parlamento Ordinario.				
Donativo di Fiorini 300V. *a Sua Maestà . Imposizione di tarì uno per salma sopra frumenti, orgi, e legumi si estraggono dal Regno . Fiorini* 5V. *al Vicerè . Oncie* 80. *al suo Cameriero, e Regj Officiali.*	1540. 22. Maggio.	Messina.	Detto	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. *a S. M. Fiorini* 100V. *per le fortificazioni del Regno . Fanti* 3V. *per la custodia del Regno, e poterli aumentare fino a* 8V. *Fiorini* 5V. *al Vicerè.*	1543. 4. Marzo.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Straordinario				
Ducati 100V. *a S. M. Scudi* 50V. *per difensione del Regno.*	1544. 4. Marzo.	Palermo.	D. Alfonso de Cardona Presidente.	Detto
Parlamento Straordinario				
Scudi 100V. *in due tande a S. M.*	1545. 31. Gennajo.	Palermo.	D. Gio: d' Aragona, e Tagliavia Presid. del Regno.	Detto

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. *a S. M. Fiorini* 5V. *per lo stipendio di due Capitani d'armi, e suoi soldati contro i Banditi. Fiorini* 5V *al Vicerè. Oncie* 80. *al suo Cameriero, e Regj Officiali.*	1546. 23. Marzo.	Palermo.	D. Ferdinã do Cõsaga Principe di Molfetta.	Detto
Parlamento Straordinario				
Scudi 150V. *a S. M. Scudi* 5V. *al Vicerè. Abilitazione in Regnicolo in persona del medesimo. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.*	1547. 9. Ottobre.	Messina.	D. Gio: de Vega.	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. *a S. M. Scudi* 100V. *per lo casamento della Serenissima Infanta. Fiorini* 100V. *per le fortificazioni del Regno. Fiorini* 5V. *al Vicerè. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.*	1548. 13. Aprile.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. *in tre anni a S. M. Fiorini* 100V. *per il matrimonio dell'Infanta D. Maria. Fiorini* 5V. *a S. E. Fiorini* 100V. *in sei anni per la fortificazione del Regno.*	1549. 13. Aprile.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. *a S. M. Fiorini* 5V. *al Vicerè. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.*	1552. 9. Aprile.	Catania.	Detto	Detto

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
Parlamento Straordinario				
Scudi 150V. *in due tande a S. M. Scudi* 6V. *al Vicerè, che non fu accettato.*	1552. 22. Novemb.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Straordinario				
Scudi 100V. *in quattro tande a S. M.*	1554. 9 Settemb.	Meſſina.	Detto	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. *a S. M. Fiorini* 100V. *per le fortificazioni del Regno. Fiorini* 48V. *per le fabbriche de' Ponti. Fiorini* 5V. *al Vicerè. Oncie* 1000. *al Conte Broccardo Perſico per l'annunzio del Matrimonio di S.M. Atto preſervativo del Braccio Eccleſiaſtico.*	1555. 8. Marzo.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Straordinario				
Giuramento di fedeltà preſtato dal Regno al Ser. Re Filippo II. Giuramento per l'oſſervanza de' Privilegj, e Capitoli del Regno. Atto che il Procuratore dell' Arciveſcovo di Palermo debba precedere a quello di Meſſina; che il Priore di S. Gio: di Meſſina debba aver luogo dopo li Procuratori de' Veſcovi. Giuramento preſtato da' Caſtellani, e dalla Città di Siracuſa. Atto preſervativo della Città di Meſſina. Offerta di Scudi 6V. *al Procuratore del Re D. Friderico Enriquez, e di Scudi* 400. *a D. Girolamo Manriquez per ſpeſe del lor viaggio.*	1556. 7. Giugno.	Meſſina.	Detto	Detto

Par-

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
Parlamento Straordinario				
Scudi 200V. *a Sua Maestà sopra l'estrazione di vittovaglie. Scudi* 10V. *al Vicerè. Abilitazione in Regnicolo in persona dello stesso. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Altro simile del Conte di Modica.*	1557. 21. Giugno.	Palermo.	D. Gio: de la Cerda, Duca di Medinaceli.	Ser. Filippo. Secondo.
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. *a S. M. Scudi* 110V. *all'istesso. Fiorini* 5V. *al Vicerè. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.*	1558. 22. Giugno.	Messina.	Detto	Detto
Parlamento Straordinario				
Scudi 200V. *a Sua Maestà. Imposizione di torì* 1. 3. 2. *sopra l'estrazione di vittovoglie. Scudi* 20V. *al Vicerè. Atto preservativo della Città di Messina. Altro simile del Conte di Modica.*	1560. ult. Luglio.	Messina.	Detto	Detto
Parlamento Ordinario.				
Scudi 50V. *l'anno per soldo delle Galee. Fiorini* 300V. *a S. M. Fiorini* 100V. *per le fortificazioni del Regno. Fiorini* 48V. *per li Ponti. Fiorini* 5V. *al Vicerè. Potestà alli Deputati del Regno. Contentomento de' Regj Officiali con detti Deputati. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Altro simile del Conte di Modica. Abilitazione in Regnicoli nelli figli di detto Vicerè.*	1561. 23. Aprile.	Palermo.	Detto	Detto

Par-

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
Parlamento Straordinario				
Imposizioni per servizio di Sua Maestà di tarì uno per onza sopra peli, e merci, e altro tarì uno per ogni libra di seta. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Conchiusione del modo di votare. Ambasciadore a S. M. con ajuto di costa di Scudi 8V. l'anno. Approvazione della riforma de' Tribunali.	1562. 8. Decemb.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. a S. M. Abolimento delle gabelle di peli, merci, e seta, ed in cambio denari nove per ogni tumulo di frumento da macinarsi. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Altro simile della Città di Messina. Abilitazione in Regnicolo in Gio: Antonio Correa.	1564. 2. Giugno.	Messina.	Detto	Detto
Parlamento Straordinario				
Scudi 125V. a S. M. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Abilitazione in Regnicoli nel Vicerè, e suoi figli.	1566. 18. Febrajo.	Catania.	D. Garsia de Toledo.	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. a S. M. Scudi 50V. l'anno per soldo delle Galee. Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno. Fiorini 48V. per li Ponti. Sc. 20V.	1567. 15. Giugno.	Palermo.	Detto	Detto

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
per le fabbriche de' Regj Palazzi. Fiorini 5V. *al Vicerè. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.*				
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. *a S. M. Fiorini* 100. *per le fortificazioni del Regno. Fiorini* 48V. *per li Ponti. Scudi* 20V. *per li Palazzi. Scudi* 13V. *a S.M. per li Delegati mandati per la numerazione del Regno. Fiorini* 5V. *al Vicerè. Abilitazione in Regnicolo nell' istesso. Oncie* 140. *al suo Cameriero, e Regj Officiali.*	1570. 21. Marzo	Palermo.	D.Fernandes Avolos de Aquino March. di di Pescara.	Detto
Parlamento Straordinario				
Scudi 125V. *a S. M. per il suo casamento. Oncie* 1440. *l' anno, per soldo di tre Percettori. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Abilitazione in Regnicolo in D.Carlo Avolos d' Aquino. Ambasc. a S. M. con ajuto di Sc.* 8V.	1570. 21. Decemb.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Straordinario				
Scudi 150V. *in quattro anni a S. M.*	1572. 5. Marzo.	Palermo.	D.Carlo di Aragona Principe di Castelvetrano, Duca di Terranova Presidente.	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. *a Sua Maestà. Fiorini* 100V. *per le fortificazioni del Regno. Fiorini*				

48V.

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
48V. per li Ponti. Scudi 20V. per li Palazzi. Disgravio a favore di S. M. Fiorini 5V. al Presidente. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.	1573. 13. Aprile.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Straordinario				
Tarì uno per libra di seta, ed altro tarì uno sopra peli, e merci. Gabella della Macina a Sua Maestà. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.	1575. 19. Aprile.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. a S. M. Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno. Fiorini 48V. per li Ponti. Scudi 20V. per li Palazzi. Scudi 40V. l' anno per soldo della Cavalleria leggiera. Scudi 5V. al Presidente. Ambasciadore a Sua Maestà con sussidio di Scudi 8V. Oncie 160. al Cameriero di detto Vicerè, e Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.	1576. 9. Agosto.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Straordinario				
Scudi 50V. l' anno per soldo delle Galee. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.	1577. 14. Febrajo.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V a S. M. Fiori-				

Parlamento	Anno	Luogo	Viceré	Re Domin.
ni 100V. per le fortificazioni del Regno. Fiorini 48V. per li Ponti. Scudi 20V. per li Palazzi. Scudi 40V. l'anno per la Cavallaria leggiera. Disgravia a favore di S. M. Fiorini 5V. al Viceré. Scudi 25V. all'istesso, che non l'accettò. Scudi 10V. per le fabbriche, e ripari delle Torri del Regno. Abilitazione in Regnicoli nel Viceré, e suoi figli. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.	1579. 9. Aprile.	Palermo.	MarcoAntonio Colonna, Duca di Tagliacozzo.	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. a S. M. Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno. Fiorini 48V. per li Ponti. Scudi 20V. per li Palazzi. Scudi 10V. per le Torri. Scudi 40V. l'anno per la Cavalleria leggiera. Gabella sopra le Carte di giuoco per servizio di S. M. Fiorini 5V. al Viceré. Scudi 35V. all'istesso, che non l'accettò.	1582. 18. Giugno.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. a S.M. Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno. Fiorini 48V. per li Ponti. Scudi 20V. per li Palazzi. Scudi 10V. per le Torri. Scudi 50V. l'anno per le Galee. Scudi 40V. l'anno per la Cavallaria leggiera. Tarì uno per libra di seta, e tarì uno per onza sopra peli, e merci. Gabella della Macina. Fiorini 5V. al Presidente.	1585. 17. Maggio.	Messina.	D. Gio: Alfonso Bisballi, Marchese di Briatico, Presidente	Detto
Parlamente Straordinario				
Scudi 200V. per il Cosamento				

della

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè.	Re Domin.
della Sereniſſima Infanta. Scudi 35V. al Vicerè, che non l'accettò. Oncie 140. al ſuo Cameriero, e Regj Officiali. Atto preſervativo del Braccio Eccleſiaſtico.	1586. 27. Marzo.	Palermo.	D. Diego Enriquez de Guſman Cõte d'Alba d'Eliſta.	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. a S.M. Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno. Fiorini 48V. per li Ponti. Scudi 20V. per li Palazzi. Scudi 10V. per le Torri. Scudi 40V. l'anno per la Cavallaria leggiera. Fiorini 5V. al Vicerè. Scudi 60V. all'iſteſſo, che non l'accettò. Oncie 160. al ſuo Cameriere, e Regj Officiali. Abilitazione in Regnicolo in Gioannettino Doria. Altra abilitazione in Matteo Vaſquez.	1588. 8. Aprile.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. a Sua Maeſtà. Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno. Fiorini 48V. per li Ponti. Scudi 20V. per li Palazzi. Scudi 10V. per le Torri. Scudi 40V. l'anno per la Cavallaria leggiera. Fiorini 5V. al Vicerè. Oncie 140. al ſuo Cameriere, e Regj Officiali. Sagro Conſeglio tenuto per la diſparità delle concluſioni de' Donativi nelli tre Bracci. Deliberazione ſopra ciò dal Vicerè.	1591. 4. Luglio.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. à Sua Maeſtà.				

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
Scudi 50V. l'anno per le Galee. Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno. Sc. 20V. per li Palazzi. Gabella della Macina. Fiorini 48V. per li Ponti. Scudi 10V. per la Torri, con accrescimento per questo triennio di Scudi 700. l'anno. Scudi 40V. l'anno per la Cavalleria leggiera. Fiorini 5V. al Vicerè. Oncie 260. al suo Cameriero, e Regj Officiali.	1594. 14. Maggio.	Palermo.	D. Enrico de Gusman Conte de Olivares.	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. a S. M. Fiorini 100V. per le fortifiazioni del Regno. Fior. 48V. per li Ponti. Sc. 20V. per li Palazzi. Sc. 10V. per le Torri. Sc. 40V. l'anno per la Cavallaria leggiera. Sc. 30V. per fortificazione dell' Isola di Lustrica. Fiorini 5V. al Presidente. Oncie 260. al suo Cameriero, e Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.	1597. 9. Aprile.	Palermo.	D. Gio: Vētimiglia, Principe di Cavelbuono, Presidente.	Detto
Parlamento Straordinario				
Scudi 272500. per il casamento di S. M. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Ambasciadore a S. M. con sussidio di Scudi 15V. Abilitazione in Regnicoli in D. Giaimo, e D. Gio: Cardenas. Altra simile in D. Emmanuele de Quero Vescovo di Cefalù.	1599. 27. Marzo.	Palermo.	D. Bernardino de Cardines, Duca di Maqueda.	Ser. Filippo Terzo.

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. *a Sua Maestà. Fiorini* 100V. *per le fortificazioni del Regno. Fiorini* 48V. *per li Ponti. Scudi* 20V *per li Palazzi. Scudi* 10V. *per le Torri. Scudi* 40V. *l'anno per la Cavalleria leggiera. Sc.* 21V. *per le fortificazioni di Capo Passaro. Scudi* 5V. *al Vicerè. Oncie* 260. *al suo Cameriero, e Regj Officiali. Scudi* 3V. *per servizio dello Spedale de' Siciliani in Roma. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.*	1600. 27. Luglio.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. *a Sua Maestà. Fiorini* 100V. *per le fortificazioni del Regno. Fiorini* 48V. *per li Ponti. Scudi* 20V. *per li Palazzi. Scudi* 10V. *per le Torri. Sc.* 40V. *l'anno per la Cavalleria leggiera. Scudi* 40V. *l'anno per le Galee. Gabella della Macina. Fiorini* 5V. *al Vicerè. Oncie* 260. *al suo Cameriero, e Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.*	1603. 27. Aprile.	Palermo.	D. Lorenzo Suarez de Figueroa, e Corduba, Duça di Feria.	Detto
Parlamento Straordinario				
Scudi 200V. *a Sua Maestà. Fiorini* 5V. *al Vicerè. Oncie* 260. *al suo Cameriero, e Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.*	1604. 2. Agosto.	Messina.	Detto	Detto

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. *a Sua Maestà. Fiorini* 100V. *per le fortificazioni dell' Regno . Fiorini* 48V. *per li Ponti . Sc.* 20V. *per li Palazzi. Scudi* 10V. *per le Torri . Scudi* 40V. *l'anno per la Cavalleria leggiera . Fiorini* 5V. *al Vicerè. Oncie* 260. *al suo Cameriero, e Regi Officiali . Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.*	1606. 20. Marzo.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. *a S. M. Fiorini* 100V. *per le fortificazioni del Regno . Fiorini* 48V. *per li Ponti . Scudi* 20V. *per le Torri . Scudi* 40V. *l'anno per la Cavalleria leggiera. Sc.* 6V. *per l'apposenti de' Ministri del Supremo Conseglio d' Italia . Scudi* 60V. *al Vicerè, che non l'accettò. Altri Fiorini* 5V. *all'istesso . Oncie* 260. *al suo Cameriero, e Regj Officiali . Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.*	1609. 22. Maggio.	Palermo.	D. Gio: Fernandez de Paceco, Marchese di Vigliena.	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. *a S. M. Fiorini* 100V. *per le fortificazioni del Regno . Fiorini* 48V. *per li Ponti . Scudi* 20V. *per li Palazzi . Scudi* 10V. *per le Torri . Scudi* 40V. *l'anno per la Cavalleria leggiera . Scudi* 6V. *per l'apposenti de' Ministri . Scudi* 300V. *l'anno a Sua*	1612. 10. Agosto.	Palermo.	D. Pietro Giron, Duca d' Ossuna .	Detto

Mae-

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
Maestà. Licenze d'armi, ed estrazioni di Zuccheri, formaggi, tonnine, e vini, applicati per lo egualamento delli detti Scudi 300V. Fiorini 5V. al Vicerè. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Lettera Reale di Sua Maestà acciò non possano farsi alli Vicerè Donativi nelli Parlamenti di nessun modo, solo che delli Scudi 2500. soliti ne' Parlamenti Ordinarj.				
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. a Sua Maestà. Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno. Fiorini 48V. per li Ponti. Scudi 20V. per li Palazzi. Scudi 10V. per le Torri. Scudi 40V. l'anno per la Cavalleria leggiera. Scudi 6V. per l'apposenti de' Ministri. Scudi 300V. l'anno a Sua Maestà. Fiorini 5V. al Vicerè. Scudi 30V. al medesimo in nome del Duca di Uzeda, il quale avea a presentare a S. M. il servizio fatto delli detti Donativi, ed impetrare le grazie, che il Regno sperava. Potestà di fare la numerazione del Regno, per disgravare le Università. Oncie 260. al Cameriero di detto Vicerè, e Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.	1615. 13. Luglio.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. a S. M. Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno. Fiorini 48V. per li Ponti. Scudi 20V. per li				

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
Palazzi. Sc. 10V. per le Torri. Scudi 40V. l'anno per la Cavalleria leggiera. Sc. 6V. per l'appofenti de' Ministri. Fiorini 5V. al Vicerè. Oncie 260. al suo Cameriero, e Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.	1618. 12. Luglio.	Palermo.	D. Francesco di Castro Conte di Castro.	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. a S. M. Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno. Fiorini 48V. per li Ponti. Scudi 20V. per li Palazzi. Scudi 10V. per le Torri. Scudi 40V. l'anno per la Cavalleria leggiera. Scudi 50V. l'anno per le Galee. Gabella della Macina. Scudi 6V. per l'appofenti de' Ministri. Fiorini 5V. al Vicerè. Oncie 200. al suo Cameriero, e Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.	1621. 12. Luglio.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. a S. M. Fiorini 100V. per le fortificazioni del Regno. Fiorini 48V. per li Ponti. Scudi 20V. per li Palazzi. Scudi 10V. per le Torri. Scudi 40V. l'anno per la Cavalleria leggiera. Scudi 6V. per l'appofenti de' Ministri. Scudi 300V. l'anno a Sua Maestà. Fiorini 5V. al Vicerè. Oncie 260. al suo Cameriero, e Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.	1624. 19. Maggio.	Palermo.	Principe Filiberto.	Seren. Filippo Quarto.

Par-

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. *a Sua Maestà. Fiorini* 100V. *per le fortificazioni del Regno. Fiorini* 48V. *per li Ponti. Sc.* 20V. *per li Palazzi. Scudi* 10V. *per la Torri. Scudi* 40V. *l'anno per la Cavalleria leggiera. Scudi* 2V. *l'anno per l'appo-senti de' Ministri. Fiorini* 3V. *al Vicerè. Oncie* 300. *al suo Cameriero, e Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.*	1627. 21. Giugno.	Palermo.	D. Enrico Pimentel, Gusman, Marchese di Tavara.	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. *a Sua Maestà. Prorogazione di Scudi* 50V. *per le fortificazioni del Regno. Scudi* 20V. *per le fabbriche de' Regj Palazzi. Scudi* 10V. *per le Torri maritime, con limitazione di esso Donativo. Scudi* 40V. *per la Cavalleria leggiera. Scudi* 24V. *per le fabbriche de' Ponti. Scudi* 6V. *per li Ministri del Supremo Conseglio d'Italia. Scudi* 50V. *l'anno per le Galee. Gabella della Macina. Scudi* 150V. *a Sua Maestà per la nascita del Serenissimo Principe, e maritaggio della Regina d'Ungaria Fiorini* 5V. *al Vicerè. Oncie* 300. *per il suo Cameriero, ed altri Regj Officiali. Atto preservativo del Brac. Ecclesiast.*	1630. 13. Maggio.	Palermo.	D. Francesco Fernãdez de la Cueva Duca d'Alburquerque.	Detto
Parlamento Straordinario				
Scudi 300V. *a S. M. per non*				

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
dividersi il governo del Regno. Altri Scudi 200V. *alla medesima dalla Città di Palermo per l'istessa causa. Oncie mill. al Vicerè. Oncie* 300. *al suo Cameriero, e Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.*	1630. 9. Novemb.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 100*V. a Sua Maestà. Prorogazione di Scudi* 50V. *per le fortificazioni del Regno. Di Scudi* 20V. *per le fabbriche de' Regj Palazzi. Di Scudi* 24V. *per le fabbriche de' Ponti. Di Scudi* 10V. *per le Torri maritime. Di Sc.* 6V. *per li Ministri del Supremo Conseglio d' Italia. Di Scudi* 40V. *per la Cavalleria leggiera. Riforma di alcune condizioni delli Donativi fatti a Sua Maestà nel passato Parlamento per non dividersi il governo del Regno. Oncie* 1000. *al Vicerè. Oncie* 300. *al suo Cameriero, e Regj Officiali Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.*	1633. 16. Giugno.	Palermo.	D. Ferdinando Afan de Rivera, ed Enriques, Duca d'Alcalà.	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300*V. a S. M. Prorogazione di Scudi* 50V. *per le fortificazioni del Regno. Di Scudi* 20V. *per le fabbriche de' Regj Palazzi. Di Scudi* 24V. *per le fabbriche de' Ponti. Di Scudi* 10V. *per le Torri maritime. Di Sc.* 40V. *per la Cavalleria leggiera. Di Sc.*	1635. 13. Ottobre.	Palermo.	Detto	Detto

6V.

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
6V. per li Ministri del Supremo Conseglio d' Italia. Donativo del tarì uno per libra sopra la seta al mangano, dato pleno jure a Sua Maestà, che fu imposto l' anno 1612. Oncie 1000. al Vicerè. Oncie 300. al suo Cameriero, e Regj Officiali. Atto di abilitazione in Regnicolo in D. Tomaso Doria, figlio del Duca di Tursi.				
Parlamento Straordinario				
Estinzione della Cavalleria leggiera, ed il Donativo di essa dato pleno jure a Sua Maestà. Altro Donativo alla medesima di Scudi 100V. Oncie 1000. al Presiden. Oncie 300. al suo Cameriero, e Regj Officiali. Lettera Reale, in che Sua Maestà ordina il modo della presentazione delli Parlamenti nella sua Real Corte.	1636. 29. Giugno.	Palermo.	D. Aloisio Moncada, Aragona, e Lacerda, Principe di Paternò, e Duca di Montalto, Presidente	Detto
Parlamento Straordinario				
Donativo a Sua Maestà pleno jure delle regalie di gabelle d' armi, ed estrazioni impostisi nel 1612. Oncie 1000. al Presidente. Oncie 300. al suo Cameriero, e Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.	1636. 19. Decemb.	Messina.	Detto Presidente.	Detto
Parlamento Straordinario				
Donativo di due milioni a Sua Maestà da cavarsi dal guada-				

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
gno, e rendita di una giornata per ogni persona, dalle imposizioni di tarì sei sopra ogni cantàro d'oglio, di tarì due sopra ogni salma di sale, di carlino uno sopra la seta al mangano per ogni libra. Oncie 1000. al Presidente. Oncie 300. al suo Cameriero, e Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.	1638. 22. Maggio.	Palermo.	Detto Pres.	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. a S.M. Prorogazione di Scudi 50V. per le fortificazioni del Regno. Di Scudi 20V. per le fabbriche de' Regj Palazzi. Di Scudi 24V. per le fabbriche de' Ponti. Di Scudi 10V. per le Torri maritime. Di Scudi 2V. per li Ministri del Supremo Conseglio d'Italia. Di Scudi 50V. l'anno per le Galee. Della Gabella della marina. Donativo di Sc. 150V. a Sua Maestà da cavarsi dalle imposizioni della Carta bollata, e del due per cento per ogn' uno, che vende, e compra. Oncie 1000. al Vicerè. Oncie 300. al suo Cameriero, e Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Altro simile della Città di Messina.	1639. 23. Marzo.	Messina.	D. Francesco de Mello, Conte d'Assumar.	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. a Sua Maestà. Prorogazioni di Scudi 50V. per le fortificazioni del Regno. Di Scudi 24V. per le fabbri-				

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
che de' Ponti. Di Scudi 20V. per le fabbriche de' Regj Palazzi. Di Scudi 10V. per le Torri maritime. Di Scudi 7500. per li Ministri del Supremo Conseglio d'Italia, aumentato esso Donativo in detto Parlamento a detta somma. Di Scudi 50V. l'anno per le Galee. Della Gabella della Macina. Scudi 110V. a Sua Maestà per abolimento delli due per cento, e carta bollata, per cavarsi dalle imposizioni sopra vigne, celsi, ed olive, e sopra l'Università del Regno. Scudi 125V. a Sua Maestà per servizio, e leva di Fanti 4500. da cavarsi dalli facoltosi del Regno pro rata. Oncie 1000. al Vicerè. Oncie 300. al suo Cameriero, e Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.	1642. 18. Agosto.	Palermo.	D. Gio: Alfonso Enriquez de Cabrera, Grande Almirante di Castiglia, Conte di Modica &c.	Detto
Parlamento Ordinario.				
Fiorini 300V. a Sua Maestà. Proroga zioni di Scudi 50V. per le fortificazioni del Regno. Di Scudi 20V. per li Regj Palazzi. Di Scudi 24V. per le fabbriche de' Ponti. Di Scudi 10V. per le Torri maritime. Di Scudi 7500. per li Ministri del Supremo Conseglio d'Italia. Donativo di Scudi 65V in perpetuum a Sua Maestà per abolimento dell'imposizioni sopra vigne, celsi, ed olive, da cavarsi d'altre imposizioni meno nocive. Oncie 1000. al Vicerè. Oncie 300. al suo Cameriero, e Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.	1645. 3. Luglio.	Palermo.	D. Pietro Faxardo, Zunica, e Requesens Marchese de los Veles.	Detto

Par-

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
Parlamento Ordinario.				
Donativo di Fiorini 300V. *a S. M. Prorogazioni di Scudi* 50V. *per le fortificazioni del Regno. Di Sc.*20V. *per le fabbriche de' Regj Palazzi. Di Scudi*24V. *per le fabbriche de' Ponti. Di Scudi* 10V. *per le Torri maritime. Di Sc.* 7500. *per li Ministri del Supremo Conseglio d'Italia. Di Scudi* 50V. *l'anno per le Galee. Della gabella della Macina. Oncie* 1000. *al Luogotenente. Abilitazione in Regnicolo nell' istesso. Oncie* 300. *al suo Cameriero, e Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.*	1648. 10. Ottobre.	Palermo.	Card. Teodoro Principe Trivulzio Luogotenente.	Detto
Parlamento Ordinario.				
Donativo di Fiorini 300V. *a Sua Maestà. Prorogazioni di Scudi* 50V. *per le fortificazioni del Regno. Di Scudi* 24V. *per le fabbriche de' Ponti. Di Scudi* 20V. *per le fabbriche de' Regj Palazzi. Di Scudi* 10V. *per le Torri maritime. Di Sc.* 7500. *per li Ministri del Supremo Conseglio d' Italia. Oncie* 1000. *al Luogotenente. Oncie* 300. *al suo Cameriero, e Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.*	1651. 1. Luglio.	Palermo.	D. Antonio Briceño Ronquillo, Luogotenente.	Detto
Parlamento Ordinario.				
Donativo di Fiorini 300V. *a Sua Maestà. Prorogazioni di*				

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
Scudi 50V. per le fortificazioni del Regno. Di Scudi 20V. per le fabbriche de' Regj Palazzi. Di Scudi 24V. per le fabbriche de' Ponti. Di Scudi 10V. per le Torri maritime. Di Scudi 7500. per li apposenti de' Ministri del Supremo Conseglio d'Italia. Di Scudi 50V. l'anno per le Galee, fino al futuro Parlamento inclusivè. Della Gabella della Macina parimente. Oncie 1000. al Vicerè. Oncie 300. al suo Cameriero, e Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. Altro simile della Città di Messina.	1654. 12. Giugno.	Messina.	D. Roderigo de Mendoza, Roxas, y Sandoval, Duca dell' Infantado.	Detto
Parlamento Ordinario.				
Donativo di Scudi 50V. annui a Sua Maestà. Prorogazioni di Scudi 16666. 8. annui per le fortifiazioni del Regno. Di Scudi 6666.8. per le fabbriche de' Regj Palazzi. Di Sc. 8V. per le fabbriche de' Ponti. Di Scudi 10V. per le Torri maritime. Di Scudi 2500. per li Ministri del Supremo Conseglio d'Italia. Scudi 100V. a S. M. per la nascita del Serenissimo Principe, da cavarsi per tassa pro rata. Oncie 1000. al Presidente. Oncie 300. al suo Cameriero, e Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.	1658. 22. Luglio.	Palermo.	D. Pietro Martinez Rubio, Arcivesc. di Palermo, Presidente.	Detto
Parlamento Ordinario.				
Conferma per tre anni del Donativo ordinario. Proroga per				

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
anni tre de' Donativi di Fortificazioni, Palaggi, Ponti, Torri, e Regenti, e per anni nove di quelli della Macina, e Galee. Donativo straordinario di Scudi 50V. per la dote dell' Infanta Maria Teresa Regina di Francia. Donativo solito di oncie 1000. al Vicerè. Oncie 300. al suo Cameriero, e Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.	1661. 9. Luglio.	Palermo.	D. Ferdinãdo Ayala, Conte di Ayala.	Detto
Parlamento Ordinario.				
Conferma per tre anni del Donativo ordinario di Sc. 50V. l'anno. Prorogazioni per altri tre anni de' Donativi di Fortificazioni, Palaggi, Ponti, Torri, e Regenti. Donativo straordinario di Scudi 50V. per la dote dell' Infanta Margarita Imperadrice. Donativo solito di oncie 1000. al Vicerè. Oncie 300. al suo Cameriero, e Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.	1664. 9. Decemb.	Messina.	D. Francesco Gaetano, Duca di Sermoneta.	Detto
Parlamento Ordinario.				
Conferma del Donativo ordinario di Scudi 50V. l'anno, per tre anni. Proroga de' Donativi di Fortificazioni, Palaggi, Ponti, Torri, e Regenti, per altri anni tre.	1668. 3. Febrajo.	Palermo.	D. Francesco Fernandez de la Cueva, Duca d' Alburquerque,	Carlo Secondo.
Parlamento Ordinario.				
Conferma per tre anni del Do-				

nati-

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
nativo ordinario di Sc.50V. l'anno. Proroga per altri anni tre de' Donativi di Fortificazioni, Palaggi, Ponti, Torri, e Regenti, e per anni nove di quelli della Macina, e Galee. Donativo straordinario di Sc. 200V. per la guerra del Turco per le fortificazioni del Regno. Donativo solito di oncie 1000. al Vicerè, ed oncie 300. al suo Cameriero, e Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.	1671. 4. Febrajo.	Palermo.	D.Claudio Lamoraldo Principe di Lignè.	Detto
Parlamento Ordinario.				
Conferma per anni tre del Donativo ordinario di Scudi 50V. l'anno. Proroga per altri anni tre de' Donativi di Fortificazioni, Palaggi, Ponti, Torri, e Regenti, e per anni nove di quelli della Macina, e Galee. Donativo straordinario di Scudi 200V. per le fortificazioni del Regno, cioè Scudi 150V. da ripartirsi nella forma solita, e per li restanti Scudi 50V. se li assegna l'imposizione del Zagato del Tabacco. Donativo solito di oncie 1000. al Vicerè, ed oncie 300. al suo Cameriero, e Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.	1680. 9. Decemb.	Palermo.	D. Francesco de Benavides, Conte di S. Stefano.	Detto
Parlamento Ordinario.				
Conferma per tre anni del Donativo ordinario di Sc. 50V. l'anno. Proroga per altri anni tre de' Donativi di Fortificazioni, Palaggi, Ponti, Torri, e Regenti. Donativo straor-				

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
dinario per le guerre di Francia di Sc. 140V., cioè Sc. 70V. da ripartirsi al solito, e per li restanti Sc. 70V. s'impose la gabella di oncia una sopra ogni cantàro di Zucchero, che viene di fuori Regno. Donativo solito di oncie 1000. al Vicerè, ed oncie 300. al suo Cameriero, e Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.	1684. 23. Marzo.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Ordinario.				
Conferma per tre anni del Donativo ordinario di Sc. 50V. l'anno. Proroga per altri anni tre de' Donativi di Fortificazioni, Palaggi, Ponti, Torri, e Regenti, e per anni nove di quelli della Macina, e Galee. Donativo straordinario di Scudi 200V. libero a disposizione di Sua Maestà. Donativo solito di oncie 1000. al Vicerè, ed oncie 300. al suo Cameriero, e Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.	1690. 26. Giugno.	Palermo.	D. Gio: Frã cesco Paceco, Duca d' Uzeda.	Detto
Parlamento Ordinario.				
Conferma per tre anni del Donativo ordinario di Sc. 50V. l'anno. Proroga per altri anni tre de' Donativi di Fortificazioni, Palaggi, Ponti, Torri, e Regenti, e per anni nove di quelli della Macina, e Galee. Donativo straordinario di Scudi 200V. per la fabbrica della nuova moneta di rame. Donativo solito di oncie mille al Vi-	1698. 26. Maggio.	Palermo.	D. Pietro Emanuele Colon, Duca di Veraguas,	Detto

cerè,

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
cerè, ed oncie 300. al suo Cameriero, e Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.				
Parlamento Ordinario.				
Conferma per anni tre del Donativo ordinario di Scudi 50V l'anno. Proroga d'altri anni tre de' Donativi di Fortificazioni, Palaggi, Ponti, Torri, e Regenti, e per anni nove di quelli della Macina, e Galee. Donativo straordinario di Sc. 200V. libero ad arbitrio di Sua Maestà. Donativo solito di oncie 1000. al Vicerè, ed oncie 300. al suo Cameriero, e Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.	1702. 21. Maggio.	Palermo.	D. Francesco del Giudice, Cardinale di S. Sabina.	Filippo Quinto.
Parlamento Ordinario.				
Conferma per anni tre del Donativo ordinario di Sc. 50V. l'anno. Proroga ad altri anni tre de' Donativi di Fortificazioni, Palaggi, Ponti, Torri, e Regenti, e ad altri anni nove di quelli della Macina, e Galee. Donativo straordinario di Scudi 200V. per le fortificazioni del Regno, e fabbrica della nuova moneta d'argento. Donativo solito di oncie 1000. al Vicerè. Oncie 300. al suo Cameriero, e Regj Officiali. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.	1707. 18. Febrajo.	Palermo.	D. Isidoro de la Cueva Marchese di Bedmar.	Detto
Parlamento Ordinario.				
Conferma per anni tre del Do-				

nati-

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
nativo ordinario di Sc. 50V. l'anno. Proroga per altri anni tre de' Donativi di Fortificazioni, Palaggi, Ponti, Torri, e Regenti, e per altri anni nove de' Donativi della Macina, e Galee. Donativo solito delle oncie 1000., che si pagava al Vicerè, ed oncie 200. al suo Cameriero a disposizione di Sua Maestà, e di oncie 100. a' Regj Officiali. Donativo straordinario di Scudi 400V. libero a disposizione di Sua Maestà a riguardo delle spese del viaggio per la venuta in questo Regno. Determinazione per farsi la nuova numerazione d'anime. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.	1714. 4. Marzo.	Palermo.	Non ve ne fu per esserv S. M. in persona.	Vittorio Amedeo.
Parlamento Ordinario.				
Proroga de' Donativi triennali, cioè di Scudi 150V. liberi a Sua Maestà. Di Scudi 50V per le Fortificazioni. Di Scudi 20V. per li Regj Palazzi. Di Scudi 24V. per li Ponti. Di Scudi 10V. per le Torri. Di Scudi 7500. per li Ministri del Supremo Consiglio. Proroga ad anni nove del Donativo di 100V. Scudi l'anno sopra la Macina, e di 50V. per le Galee. Oncie 1000. a S. E. Oncie 200. al suo Cameriero, e di oncie 100. alli Regj Officiali. Donativo straordinario di Scudi 600V. in quattro anni. Atta preservativo del Braccio Ecclesiastico.	1720. 25. Ottobre.	Palermo.	D. Nicolò Pignatelli Duca di Monteleone	

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
Parlamento Ordinario. *Conferma de' Donativi triennali, come sopra, cioè Scudi 150V. liberi alla Maestà Sua, e li Donativi delle Fortificazioni, Palazzi Regj, Ponti, Torri, e Regenti. Donativo di oncie 1000. a S. E. e di oncie 200. al suo Cameriero, e di oncie 100. alli Regj Officiali. Donativo straordinario di Scudi 600V. in quattro anni. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.*	1723. 13. Novemb.	Palermo.	Fr.D.Giacchino Fernandez Portocarrero Marchese di Almenara.	
Parlamento Straordinario *Donativo di Scudi 15V. annui a Sua Maestà per l'abbolizione delle Milizie Urbane del Regno, con condizione di doversi impiegare per il mantenimento delle Galee. Oncie 1000. a S. E. Oncie 200. al suo Cameriero, e 100. alli Regj Officiali.*	1725. 13. Agosto.	Palermo.	Detto	
Parlamento Ordinario. *Conferma per anni tre del Donativo di Scudi 150V. e de' Donativi delle Fortificazioni, delli Regj Palazzi, per li Ponti, Torri, e Regenti, come al solito. E più Sc. 100V. sopra la Macina, e Sc. 50V. per le Galee da pagarsi ogni anno per anni nove. Oncie 1000. a S. E. 200. al suo Cameriero, e 100. alli Regj Officiali. Donativo straordinario*	1728. 26. Giugno.	Palermo.	Detto	

di Scu-

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
di Scudi 400V. in quattro anni libero a Sua Maestà. Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico.				
Parlamento Ordinario.				
Fu prorogato il Donativo ordinario di Scudi 150V. insieme con tutti li Donativi triennali delle Fortificazioni, Regj Palazzi, Torri, Ponti, e Regenti; ed ancora li novennali della Macina, e delle Galee. Di oncie 1000. a S. E. Di oncie 200. al suo Cameriero, e di 100. alli soliti Regj Officiali. Ed inoltre un Donativo straordinario di Scudi 800V. in 4. anni, libero alla Maestà Sua. E considerandosi dalli tre Bracci non essere sufficienti li ceti delle Persone a compire la somma offerta, determinarono imporre cinque gabelle durature per lo spazio di quattro anni, cioè tarì uno sopra ogni rotolo di zucchero, tarì due sopra ogni risima di carta, tarì uno sopra ogni rotolo di polvere, oncia una sopra ogni cantaro di piombo, ed il due, e mezzo per cento, sopra li panni.	1732. 7. Luglio.	Palermo.	D. Cristoforo Fernandez de Cordova, d Alagon Conte di Sastago.	
Parlamento Straordinario				
Abolizione delle sopradette cinque gabelle, insufficienti al compimento del Donativo di Scudi 800V. Donativo straordinario di Scudi 200V. liberi a Sua Maestà, che servono per supplimento delli Scudi 800V.	1734. 20. Aprile.	Palermo.	Detto	

Dona-

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
Donativo di Scudi 2500. a S. E. che non fu accettato.				
Parlamento Ordinario.				
Per la grazia di Sua Maestà accordata di conferirsi li Beneficj del Regno di Padronato Regio a' Regnicoli, si fece Donativo alla detta Maestà Sua di Scudi 100V. *in quattro anni. Conferma del Donativo ordinario di Scudi* 125V. *in tre anni. Proroga delli Donativi triennali delle Fortificazioni, Regj Palazzi, Torri, Ponti, e Regenti; e delli novennali della Macina, e Galee. Donativo di oncie* 1000. *a S. E. ed inoltre si offerse a Sua Maestà un Donativo straordinario di Sc.* 200V. *da pagarsi in quattro anni. Determinazione di farsi la nuova numerazione dell'Anime.*	1738. 19. Aprile.	Palermo.	D. Bartolomeo Corsini Principe di Sismano, Duca di Casigliano	Carlo Borbone Infante di Spagna.
Parlamento Ordinario.				
Offerta del Donativo ordinario di Scudi 150V. *in tre anni. Conferma, e proroga delli Donativi triennali delle Fortificazioni, Regj Palazzi, Torri, Ponti, e Regenti, e de' novennali della Macina, e delle Galee. Ed offerta di oncie mille a S. E. Donativo straordinario di Scudi* 300V. *in quattro anni.*	1741. 25. Ottobre.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Straordinario				
Donativo straordinario di Sc. 200V.				

Parlamento	Anno	Luogo	Vicerè	Re Domin.
200V. *in due anni da esigersi da tutto il Regno. La offerta di oncie* 1000. *a S. E.*	1742. 15. Novemb.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Ordinario.				
Donativo ordinario di Scudi 125. *in tre anni. Conferma di tutti li Donativi triennali, e novennali, delle Fortificazioni, Regj Palazzi, Torri, Ponti, e Regenti, Marina, e Galee. Donativo straordinario di Scudi* 400V. *in quattro anni. Donativo di oncie* 1000. *a S. E.*	1746. 23. Aprile.	Palermo.	Detto	Detto
Parlamento Straordinario				
Donativo straordinario di Scudi 200V. *in quattro anni, con che il Regno non sii obbligato al rimplazzo di quello deve alla R. C. a cagion del contagio di Messina. Donativo di oncie* 1000. *a S. E.*	1748. 14. Febrajo.	Palermo.	D. Eustachio Duca de.Laviefuille.	Detto

CON-

CONFERMA DELLE GRAZIE

DAL REGNO RICHIESTE A S. M.

NEL PARLAMENTO ORDINARIO

Dell' Anno 1746.

CAROLUS, Dei Gratia, Rex utriusque Siciliæ, Hierusalem &c. Hispaniarum Infans, Dux Parmæ, Placentiæ, Castri &c. ac Magnus Hæreditarius Etruriæ Princeps &c.

ICEREX, Locumtenens, & Capitaneus Generalis in hoc Siciliæ Regno, Ill. Spect. Magn. & Nob. Regni ejusdem, Magistro Justitiario, Præsidentibus Regiorum Trib., Magno Præfecto Supremi Magistratus Commercii, Judicibus M. R. C., Magistris Rat., Thesaurario, & Conservatori R. P., Consiliariis dicti Supremi Magistratus Commercii, Judicibus Conc. S. R. C, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fisc., cæterisque demùm dicti Regni Officialibus maj. & min., præsentibus, & futuris, cui, vel quibus ipsorum præsentes præsentatæ fuerint, aut quomodolibet pervenerint Conf. Reg. fid. dil. salutem. Con Real Privilegio spedito in Napoli per via della Real Secreteria di Stato, e del Dispaccio di Giustizia, e Grazia sotto li 12. dello scaduto Agosto la S. R. M. del Re nostro Signore ordina lo che siegue: CAROLUS (Dei gratia) utriusque Siciliæ, Hierusalem &c. Rex; Hispaniarum Infans, Parmensium, Placentinorum, Castrensium Dux, Magnus Etruscorum Princeps Hæreditarius &c. &c. Universis Populis nostris ulteriore Sicilià comprehensis, vestrisque Procuratoribus, ex quibus Deputatio Regni constat, Gratiam nostram, & perpetuam felicitatem. Eà, que Regem, Patremque decebat, diligentià, & charitate preces excepimus, expendimusque, quas nobis offerendas esse, habita mense Aprili vertentis anni de publicis rebus constituendis, Ærarioque nostro cùm ordinarià servando; tùm extraordinarià collatione augendo istius Regni Comitia consueverunt. Plerasque utiles comperimus, adeoque indulgentià nostrà dignissimas: Itaque hæc statuenda, hæc vobis duximus rescribenda, quæ sequuntur.

Il Parlamento Generale pieno di confidenza nella incomparabile generosa Clemenza di V. M. rinnuova colla più riverente rassegnazione all' eccelso Trono dalla M. V. le sue umilissime suppliche, perchè si degni accordare le Grazie sovra varj articoli implorate nelle precedenti Generali Adunanze del 1741., e del 1742., e spezialmente quella della nuova numerazione delle Anime, oggi più d'ogn' altro tempo considerata indispensabile, e sospirata dalle Comunità tutte del Regno per mettersi in giusto equilibrio i pesi a proporzione dello stato presente delle facoltà:

Placet executioni mandari, quod præcepimus VI. Kal. Octobris Ann. Ch. MDCCXXXIX., addimusque in præsentia adhibendam esse Proconservatorem, ubi non desit; petendas esse a Parochis, Episcopisque descriptiones, quas Religionis causa habere consueverunt; describenda esse bona etiam privata, sive allodialia a Baronibus possessa; eodemque Jure censeri illa, quantùm attinet ad munera publica, & Universitatum singularum, quo bona cæterorum, qui Feudalibus bonis carent; Denique Collationibus extraordinariis bona etiam Patrimonialia Clericorum, Præsulam, aliorumque Sanctæ Ecclesiæ Ministrorum esse subjicienda, cum Collationes illæ, quantùm ad Ecclesiasticos pertinet, Pontificis Maximi auctoritate soleant confirmari.

II. Inoltre l'abolizione totale del Supremo Magistrato del Commerzio, e de' Consolati di questa Capitale, e del Regno per li gravi disconcerti, inconvenienti, pregiudizj, che tutto giorno si accrescono in danno, e detrimento di questi Popoli, acciò in diversa maniera non mancasse dell' intutto, come si teme, il commerzio nel Regno, giacchè a cagione del riferito Magistrato, e Consolati non pochi si sono ritirati dal negozio, e frequenti sono stati i fallimenti, oltre della confusione, accrescimento indicibile di spese, e sconvolgimento delle antiche leggi, e costumanze, che ha portato seco con notabile pregiudizio del Regno tutto.

Placet Consulatus omnes Moris, & Terræ generaliter aboleri; Excipimus verò, duos esse Consules per biennia eligendos, cùm Panormi, tùm in Emporiis quatuor Triticariis, Phintiensi, seu Leocatensi, Agrigentino, Thermarum Hymerensium, quæ nunc Termini, & Thermarum Selinuntiarum, quæ nunc Sciacca dicuntur, & servari Consulatum veterem Messanensem. Ad jurisdictionem verò illorum Consulum pertinere tantummodo volumus lites, quæ ex causa externi Commercii inter Peregrinos, aut inter Civem, & Peregrinum agendæ sint, adhibito, cum quæstio juris inciderit, Consilia, Panormi quidem, & Messanæ, proprii Adsessoris, alibi verò ejus, qui Rectoribus Oppidorum eorum ordinariis Adsessor sit, quocumque ille nomine nuncupetur, cujusque judicium probari dumtaxat a Consulibus volumus, cum eis libuerit. Ab eorum autem Consulum sententiis appellari permittimus Supremum Tribunal Commercii, quod Panormi est, cujus pariter jurisdictionem eidem causarum, & personarum generi adstrictam volumus, & contractam, cui Consulum Jurisdictionem adstrinximus, ne iis litibus judicandis, quibus hactenus detentum est, graviorem curam omittat proponendi Nobis ea, quæ verè Commercium externum spectant, quod quærimus, artificia, nauticas exporta- tio-

tiones, Sodalitia Mercatorum, aliaque id genus; hoc enim est, quod Tribunali illi dedimus, datumque posthac volumus principale negotium.

III. Essendo unico oggetto del Parlamento promuovere tutto ciò, che contribuir possa e sollievo, e vantaggio al Regno, che in oggi non senza lacrime si ravvisa destituto in tante miserie per li sinistri accidenti, ai quali ha soggiaciuto non men che per la mancanza della estrazione de' suoi generi, spezialmente de' frumenti, laonde restando in debito per rapporto all' estere Nazioni, prova insieme la sensibilissima pena di vedere estratta la effettiva moneta in vece de' suoi generi, che o gli restano invenduti, o barattati a vil prezzo, da che procedono i gravi mali, che si soffrono, ed i maggiori che si temono, disanimandosi gli Arbitrianti dalla coltura delle Campagne; Ha giudicato per ciò providamente incaricare i Deputati del Regno di applicarsi seriamente per procurare una fissa estrazione de' frumenti del Regno, ad oggetto di smaltirsi un genere, che per ordinario ne abbonda, animando all' impresa Soggetti frumentarj così ne' Baroni, come in tutti altri Ceti, ed insieme Persona, che s'incarichi di andare in Portogallo, Catalogna, Isola di Malta, ed in altri luoghi, ove tal genere scarseggia per conchiudere una fissa estrazione nella maggior quantità, che potrebbe convenirsi; Ed acciocchè possa venirsi a capo del conseguimento di questo fine, che conduce al vantaggio di questo suo fidelissimo Regno, ed al beneficio ancora de' suoi Reali interessi, supplica il Regno la Real Munificenza di V. M. perchè si degni a petizione delle Deputazioni interporre la sua Sovrana autorità a seconda di un assunto di tanto rimarco in bene di questo suo fidelissimo Regno.

Placet, ei, cui hoc mandatum fuerit, auxilium, auctoritatemque nostram per Legatos, Ministrosque nostros esse impartiendam, curandumque, ut Potentatus, & Nationes, quibuscum amicitia nobis est, eritque, suam impartiantur.

IV. Immemorabile è il Culto di questa Città di Palermo verso il Beato Pietro Geremia di nobile, e Patrizia origine dell' Ordine Domenicano; Diede per la Beatificazione del medesimo le suppliche alla Maestà del Serenissimo Re Carlo Secondo il Parlamento nel 1684. per intercederla dalla Santa Sede, e se ne compiacque, facendone avanzare le istanze, e trovasi in oggi rrasmesso, ed aperto il Processo in Sacra Congregazione per la Canonizazione del Beato; Si supplica per ciò la Real pietà di V. M. perchè si degni rinnovare al S. Padre le sue valevoli interposizioni per accelerarne la spedizione.

Placet, idque a Sanctissimo Patre Pontifice Maximo petemus magnoperè.

V. L' intiera arte della seta tutta sottoscritta in un memoriale, e li Consoli rappresentano l' interesse da loro sofferto, e gl' inconvenienti, che accadono nel Reclusorio; Onde per il di loro interesse, ed a pubblico beneficio implorano da V. M. la sua abolizione, volendo prima saldare af-

fatto

fatto il Regio interesse, con obbligarsi allo accollo di tutti gli oneri, e pesi, ed al pagamento del di più del prezzo erogato per la fabbrica; con che restasse a conto della Regia Corte l'acqua solamente, ed a conto loro il recinto, seu Reclusorio colla facoltà di poterlo vendere, ed alienare, e farne quell'uso, che a loro piacerà.

Placet, ea a Senatu Panormitanorum, auditis, qui audiendi erunt, dispici diligenter, quodque de ea re Senatus agendum censuerit, ad nos referri, qui, quod utilius videbitur, statuemus.

VI. Le tre Città di Marsala, Sciacca, e Melazzo (e quest' ultima per li servigj prestati in congiuntura del contagio) dimandano dalla Real Munificenza di V. M. di essere decorate col titolo di Senato.

Placet ea melius expendi, sine quibus talia non conceduntur.

VII. Trovandosi il Regno esausto di danajo, come a tutti è notorio, per le continue, e grosse estrazioni seguite, e considerando, che continuando questa estrazione di Moneta, può accadere di non poter corrispondere con facilità, e colla dovuta prontezza il presente straordinario Donativo, e gli altri pesi, che deve contribuire al Regio Erario di V. M. supplica riverentemente la Clemenza della R. M. V. di comandare a dar riparo alle eccessive estrazioni di Moneta, ma che si esitasse per via di generi, di cui il Regno abbonda, ed almeno prontamente per quella porzione, che corrisponde all' importo del presente Donativo. Il Braccio Militare però dissentisce, e stima più proprio implorarsi dalla Real Clemenza di S. M., che si degnasse dar l'opportuna provvidenza per ripararsi la frequente estrazione della Moneta, la cui mancanza è arrivata a tal segno, che al Regno riesce difficile corrispondere i pesi ordinarj, e straordinarj, che subisce, e fare altresì, che i generi, de' quali abbonda il Regno, e delle quali ha necessità quello di Napoli, debba da questo Regno provederli per rientrare in tal guisa il danajo.

Placet, cum pacatiora tempora inciderint, in eam rem accuratiùs incumbi.

VIII. Grazia, che dimanda il solo Braccio Ecclesiastico per rapporto al suo interesse. Perchè a cagione delle varie vicende de' tempi si sperimenta in oggi una evidente notabile mutazione dello stato de' fondi delle Prelazie, ed Abbazie da quello trovavasi in tempo dell' ultimo ripartimento generale de' Donativi ordinarj fatto nel 1737. supplica il Braccio Ecclesiastico colla maggior rassegnazione la Real Clemenza di Vostra Maestà, perchè si degni comandare, che la Deputazione del Regno debba far nuovo ripartimento nella forma convenevole a corrispondenza dello stato presente delle Prelazie, ed Abbazie. Il Braccio Demaniale però si uniforma alla riferita dimanda del Braccio Ecclesiastico, quante volte la ripartizione della sesta parte dovuta dagli Ecclesiastici, non venga diminuita in pregiudizio alcuno del Braccio Militare, e Demaniale.

Pla-

Placet, hoc Ecclesiasticis suffragium habentibus semel concedi, dum integra pendantur, quæ ab eo corpore pendenda sunt.

Hæc nobis placuerunt speciali favore Populos nostros ulterioris Siciliæ prosequentibus; hæc consulto ex certa scientia, Regiaque, qua D. O. M. beneficio pollemus, potestate præcipimus; hæc Proregi nostro, universoque Consilio ulterioris Siciliæ, omnibusque Magistratibus Nostris, qui in ulteriore Sicilià sunt, curanda, servanda mandamus, omnibus, qui Officio quocumque, potestate, jurisdictione, cognitione rem curent., & administrent publicam, pœnâ indignationis nostræ, irritationis actuum contra gestorum, & mille Ducatorum Ærario nostro inferendorum in minus obedientes constitutâ. Hæc verò rescripta nostra, ut certa fiat, & omnibus explorata, Signo ea nostro magno obsignari jussimus, & per infrascriptum nostrum Secretarium Status, Gratiæ, & Justitiæ iisdem subscribi, mittique Proregi, eà, qua consuevit, formâ excipienda, & publicanda. Datum Neapoli Prid. Idus sextilis Annò Ch. MDCCXLVI. CAROLUS. Bernardus Tanuccius. Registrada en el libro de Gracias. Præsentetur. Panormi die trigesimo Augusti 1746. & mandat Exc. Sua, quod Spect. Reg. Conf. Conservator R. P. recognoscat, & referat. Papè Prothonot. Eodem. Facta recognitione, & relatione prædictis, S. E. mandat, quod fiant Executoriæ sub visione Sacri Regii Consilii. Lucas Antonius de Laredo Conf. Percio in esecuzione di quanto la prefata M. S. ordina, ed in osservanza della nostra preinserta provista vi diciamo, ed ordiniamo, ed a chi spetta incarichiamo, che vogliate, e dobbiate, e per chi si deve, facciate esseguire, ed osservare il preinserto Real Privilegio di parola in parola, e dalla prima linea fino all' ultima, secondo la sua serie, contineaza, e tenore, prout jacet, guardandovi di fare il contrario per quanto la grazia di Sua Real Maestà tenete cara. Datum Panormi die quinto mensis Septembris X. Ind. 1746.

IL PRINCIPE CORSINI.

Gio: Tomaso Loredano Pref. della R. G. C.
D. Nicolò Mira Pref. del Concist.
D. Filippo Cambria Giud. della R. G. C. Crim.
D. Antonino Amato Giud. della R. G. C. Crim.
D. Francesco Paladini Giud. della R. G. C. Crim.
D. Gio: Battista Arceri Giud. della R. G. C. Civile.
D. Giuseppe Arena Giud. della R. G. C. Civile.

D. Blasio Spucches Presid. del R. P.
Onofrio Scassa Conf.
D. Rosario Frangipane P. M. R.
Giovanni Maria S. Martino M. R.
Pietro Filingeri M. R.
D. Antonino de Sandoval M. R.
D. Domenico Constantino M. R.
D. Giuseppe Catena M. R.

D. An-

Andrea Giuf. Reggio Tefor. Gener.	D. Antonino Denti Giud. della R. G. C. Civile. Domenico Landolina A. F. della G. C. D. Ignazio Papè Proton. D. Francefco Vitale Giudice del Conciftoro. D. Gafpare Agnello Giudice del Conciftoro.	D. Stefano Airoldi M. R. Luca Antonio de Laredo Conf. D. Giufeppe Afmundo Paternò A. F. del R. P. D. Giufeppe Procopi M. S. D. Francefco Alias Auditore Generale.	Francefco Notarbartolo M. P.

Dominus Vicerex, & Generalis Capitaneus mandavit mihi D. Ignatio Papè Prothonot. vifa per de Laredo Confervatorem, & vidimus omnes de S. R. Confilio.

V. E. ordina l' efecutoria del fovrainferto Real Privilegio, pe 'l quale fi dichiarano le Grazie da S. R. M. (Dio guardi) accordate a quefto fuo fideliffimo Regno di Sicilia sù le Petizioni avanzatele dal General Parlamento del medefimo, come per detto Real Privilegio fi efpreffa.

NOTI-

NOTIZIE DELL' ELEZIONI

DI TUTTI LI DEPUTATI DELLA DEPUTAZIONE

DI QUESTO REGNO DI SICILIA,

Che si son potuti trovare registrati,

Divisi in tre ripartimenti, Ecclesiastico, Militare, e Demaniale.

NELL' ANNO 1499.

Braccio Militare.	*Braccio Ecclesiastico.*	*Braccio Demaniale.*
Il Conte di Adernò, Mastro Giustiziero nel Regno. Il Barone di Cammarata. Il Barone di Sperlinga. Il Barone di Asaro. Il Barone della Ficarra. Gio: Luigi de Settimo.	L' Arcivesc. di Palermo. Il Vescovo di Cefalù. Gio: Ribasaltes Conf. Ludovico de Montalto U. J. D. L'Abbate della Noara.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint. Gaspare Richuli. Pietro Monteaperto. Nicolò Sabia Avv. Fisc. Arcinbao de Leofanti. Cesare di Bonanno. Giacomo Basilicò.

NELL' ANNO 1505.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Conte di Adernò, Mastro Giustiz. nel Regno. Il Visconte di Gagliano. Francesco Patella Maestro Port. Gio: Luigi de Settimo.	L'Arcivesc. di Palermo. Il Vescovo di Cefalù. Benedetto Faraoni Maestro Razionale. Giaymo Capilla.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint. Ludovico Montalto. Gerardo di Bonanno M.R. Pietro Squarcialupo.

NELL' ANNO 1508.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Conte di Calatabellotta Il Conte di Cammarata. Il Barone di Licodia. Blasco Lancea. Ludovico Montalto. Gio: Luigi de Settimo.	L' Arcivescovo di Palermo. Il Vescovo di Cefalù. Gio: de Ribasaltes Conf.	Gerardo de Bonanno. Geronimo de Francesco. Antonino Ponti. Pietro Squarcialupo.

NELL' ANNO 1511.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Conte di Adernò.	Il Vescovo di Malta.	D. Francesco Vintimiglia Luogotenente nell'officio di Maest. Giustizier.
Il Conte di Camarata.	L'Abbate di Santa Maria di Altofonte.	Pietro di Gregorio U. J. D
Il Conte del Mazzarino.	Il Tesoriero Generale.	Simone de Bononia Secr. di Palermo.
Il Conf. del R. P.	Il Governat. di Monreale.	Bartolo la Turri.

NELL' ANNO 1514.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Governadore della Camera Reginale.	Il Vescovo di Cefalù.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Conte di Adernò.	D. Andrea Augustino M. R.	Federico di Leto Giudice della R. G. C.
Il Barone di Ciminna.	D. Aloisio Sances Protonotajo.	Girolamo de Guerreri.
Blasco Lanza.	D. Andrea Agliata Tes.	Gerardo de Bonanno.
Giovanni Ribasaltes Conf.	Il Maestro Benedetto de Asmari.	

NELL' ANNO 1518.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Barone di Castell' a mare.	L'Arcivesc. di Messina.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Giovanni Aloisio de Settimo M. R.	Il Vescovo di Catania.	Giovanni di Gioeni.
Il Barone di Ciminna.	Andrea di Augustino M. R.	Simone di Bologna.
Il Barone di S. Fratello.	L'Abbate di S. Filippo....	Federico Sabia.

NELL' ANNO 1522.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Governadore della Camera Reginale.	L'Arcivesc. di Messina.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Marchese di Geraci.	Aloisio Bontiano Regio Consiliario.	Trojano Abbati M. R.
Il Marchese di Licodia.	Antonino Rizzi Secr. di Messina.	Pietro Andrea de Lombardo Conf.
Il Conte di Adernò.	Giovanni di San Filippo U. J. D.	Antonio de Montalto F. P.

NEL-

NELL' ANNO 1525.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Marchese di Geraci.	L'Arcivesc.di Monreale.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Conte di Adernò.	L'Abbate di Santa Maria di Altofonte.	D. Bernardo Requesens R. Conf.
D. Francesco de Bologna T. G.	L'Abbate di S.Gregorio.	Girolamo d'Andrea Giudice de'Maestri Razion.
Gio: Filippo Lancetta M. R.	Pietro de Gregorio Giudice della R. G. C.	

NELL' ANNO 1534.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Conte di Adernò.	Il Vescovo di Mazzara.	Guglielmo Spatafora.
	L'Abbate di S.Gregorio.	Francesco Pancaldo.
D. Bernardo Requesens.	Girolamo Fimia.	Gio: Sollima.
	Antonino Cumello.	

NELL' ANNO 1544.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Marchese di Geraci.	Il Vescovo di Girgenti.	D. Nicolò di Bologna.
Il Marchese di Licodia.	Il Vescovo di Patti.	Andrea Arduino.
Il Marchese di Terranova.	L'Abb. di S.M.de'Giummari.	Gio: Sollima.
Il Conte di Adernò.	Il Vicario Generale dell' Arciv. di Palermo.	Gio: di Andrea.

NELL' ANNO 1547.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Marchese di Terranova.	Il Vescovo di Mazzara.	D.Bernardo laRocca,uno de'Giurati di Messina.
Il Conte....	L'Ab.di S.M.di Mangan.	D. Ferdinando d'Aragona, e Tagliavia.
D. Pietro de Luna.	Il Vicario Generale dell' Arcivesc. di Messina.	D. Cristofaro la Rocca.
Francesco del Bosco.	Andrea Arduino.	Marco deSpucces U.J.D.
	D. Filippo la Rocca.	

NELL' ANNO 5549.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Marchese di Licodia.	Il Vescovo di Patti.	Gio: Sollima.
Il Conte di Caltabellotta	Ludovico Sances.	Pietro di Audrea Lābardi
Il Visconte di Gagliano.	Autonino Agliata.	Gio: di Andrea.
Il Barone di Vicari.	D. Filippo la Rocca.	Antonino de Cutillis.

NELL' ANNO 1557.

Militare.	*Eccleſiaſtico.*	*Demaniale.*
Il Marcheſe di Licodia.	Il Veſcovo di Catania.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Marcheſe di Terranova.	Il Veſcovo di Siraguſa.	Il Barone di Caſtania.
Il Conte di Vicari.	Il Veſcovo di Mazzara.	Il Barone di Militello. Val Dem.
Il Viſconte di Gagliano.	L'Abbate di S.Angelo di Brolo.	Franc. de Napoli U.J.D.

NELL' ANNO 1562.

Militare.	*Eccleſiaſtico.*	*Demaniale.*
Il Duca di Terranova.	Il Veſcovo di Ceſalù.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Marcheſe di Licodia.	L'Abbate di S.Angelo di Brolo.	Gio:Batt: Seminara Reg.
Il Marcheſe della Favara.	D.Pietro Marquetti Teſ. Gen.	Andrea Arduino Pr.R.P.
Il Conte di Vicari.	Pietro Agliata U. J. D.	Pietro Andrea de Grimaldi U. J. D.

NELL' ANNO 1564.

Militare.	*Eccleſiaſtico.*	*Demaniale.*
Il Conte di Adernò.	L'Arciveſc. di Palermo.	D. Girolamo Merullo, uno de' Giurati della Città di Meſſina.
Andrea de Arduino Proteſt. R. P.	Il Veſcovo di Mazzara.	D.Vincenzo de Gravina.
Il Barone di Cerami M.R.	L' Abbate di S. M. di Mandanici.	Il Barone di Monforte.
D.Pietro Velaſques Conſ. R. P.	D. Perotto Marquetti Teſ. Gen.	Agoſtino Giſulfo U.J. D.

NELL' ANNO 1566.

Militare.	*Eccleſiaſtico.*	*Demaniale.*
Il Principe di Butera.	Il Veſcovo di Catania.	L' Univerſità della Città di Catania.
Il Principe di Caſtelvetrano.	L' Arcidiacono di Monreale.	Filippo Andrea Arduino Proteſt. R. P.
Il Conte di Adernò.	Il Priore di S. Andrea.	D.Giuſ.di Aragona M.R.
Il Conte di Vicari.	D.Filippo la Rocca M.R.	Frãc.M.Perdicario M.R.

NEL-

NELL' ANNO 1570.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Principe di Castelvetrano.	L'Arcivescovo di Messina.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Marchese di Marineo.	Gio: Francesco Locadello M.R.	D.Raimondo de Ramondetta Presid. del Conc.
Il Conte di Mussumeli.	D. Pietro di Gregorio T. G.	Vincenzo Percolla Pres. della R. G. C.
Il Barone della Ficarra.	D. Antonio Fonti.	Andrea Arduino Presid. del R. P.

NELL' ANNO 1573.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Marchese d'Avola.	Il Vescovo di Mazzara.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Marchese della Favara.	Gio: Francesco Locadello M. R.	D.Raimondo de Ramondetta Pres. del Conc.
Il Conte di Mussumeli.	D.Mariano di Bologna T. G.	Luca Cisontes de Eredia Pres. della R. G. C.
Il Barone di Sinagra.	D. Pietro de Gregorio.	Ottavio del Bosco R. Can.

NELL' ANNO 1576.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Marchese di Geraci.	Il Vescovo di Mazzara.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Marchese di Avola.	Gio: Francesco Locadello M. R.	Luca Cisontes de Eredia Pres. della R. G. C.
Il Conte di Vicari.	Guglielmo Puyades T.G.	Ottavio del Bosco Canc.
Il Barone di Naso.	D.Nicolò Severino V.G. dell'Arc. di Palermo.	D. Alonso Hoçes M.R.

NELL' ANNO 1579.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Marchese di Geraci.	L'Arcivesc. di Palermo.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Marchese di Marineo.	Gio: Francesco Locadello M. R.	Il Presidente Cisontes.
Il Conte di Vicari.	Guglielmo Puyades T.G.	Il Barone di Siculiana.
Il Conte di Gagliano.	D. Tomaso di Afflitto.	Ottavio del Bosco R.Canc.

NEL-

NELL' ANNO 1582.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Marchese di Marineo.	L'Arcivesc. di Palermo.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Conte di Vicari.	Gio: Francesco Locadello M. R.	D. Nicolò Sanzia.
Il Conte di Gagliano.	L'Abb.di S.M.di Terrana	Il Barone di Siculiana.
Il Conte di Naso.	D. Tomaso di Afflitto.	Mariano di Giuliano.

NELL' ANNO 1585.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Marchese di Geraci.	L'Arcivesc. di Messina.	Il Presidente Cifontes.
Il Conte di Racalmuto.	D. Mariano di Bologna.	Il Presid. Gio: Domenico Cavallaro.
Il Barone di Gratteri.	D. Galeotto Platamone.	Alonso de Flores.
Il Barone di Montemaggiore.	Il Priore di S. Croce di Messina.	D. Ugo Paternò.

NELL' ANNO 1588.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Marchese di Giuliana.	Il Vescovo di Cefalù.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Marchese di Marineo.	D.Vincenzo Ventimiglia F. C.	Il Pref. Luca Cifontes.
Il Barone di Calamonaci.	Francesf. Locadello M.R.	D. Ugo Paternò.
Il Barone di Montemaggiore.	D. Francesco Bisso.	Il Barone di Siculiana.

NELL' ANNO 1591.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Marchese di Giuliana.	L'Arcivesc. di Palermo.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Marchese di Marineo.	L'Abb. di S. M. di Terrana.	Il Presidente Rao.
Il Barone di Calamonaci.	D. Ottavio Rocco.	Alfio Gianguercio.
Il Barone di Montemaggiore.	Francesf. Locadello M.R.	Mario Cannizzaro.

NELL' ANNO 1594.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Principe di Butera.	L'Arcivesc. di Palermo.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Duca di S. Giovanni.	Francesf. Locadello M.R.	Il Presidente Rao.
Il Marchese di Marineo.	Gio: Angullo.	Il Presidente Napoli.
Il Barone del Cutrano.	D. Francesco Bisso.	D. Bartol. Tagliavia.

NEL-

NELL' ANNO 1597.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Conte di Racalmuto.	L'Arcivesc. di Palermo.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Baldassare Gomes de Amessuta Conf.di S.E.	Frãcesco Fortunato Pref. del Conc.	Il Presidente Rao.
Il Barone di Montemagg.	Gio:Frãc.LocadelloM.R.	D. Antonio del Bosco.
Il Barone delli Mirij.	D. Francesco Bisso.	D. Mario Corso.

NELL' ANNO 1600.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Principe di Castiglione.	L'Arcivesc. di Palermo.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Duca di Misilmeri.	L'Ab.di S.M. di Terrana	Il Presidente Rao.
Il Marchese di Marineo.	Bernardo DelyermoT.G.	D. Antonio del Bosco.
Il Conte di Racalmuto.	L'Abb. di S. Gregor. del Gipso.	D. Mario Corso.

NELL' ANNO 1603.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Principe di Butera.	L'Arcivesc. di Palermo.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Principe di Pietraperzia.	D. Francesco Bisso.	D.Nicolò Ant.di Afflitto
Il Duca di Misilmeri.	D. Michele Zara.	D. Mario di Gregorio.
Il Barone di Raffadali.	D. Alfonso Matricale.	Vito Sicomo F. P.

NELL' ANNO 1606.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Principe di Butera.	L'Arcivesc. di Palermo.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Duca di Misilmeri.	D. Mario di Gregorio.	Mario Cannizzaro M.R.
Il Conte del Comiso.	D. Franc. M. di Bologna.	D. Pietro Celestre.
D. Mario Gambacurta.	L'Abbate di S. Gregorio del Gipso.	D.Frãc.Isfar,e Coriglies.

NELL' ANNO 1609.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Principe di Butera.	L'Arcivesc. di Messina.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Duca di Misilmeri.	D. Francesco Bisso.	D. Antonio del Bosco.
Il Marchese della Limina.	Mario Cannizzaro M.R.	Il Presidente Rao.
Il Marchese di S. Croce.	D.Vincenzo Branciforte.	D. Pietro Salazar.

NEL-

NELL' ANNO 1612.

Militare.	*Eccleſiaſtico.*	*Demaniale.*
Il Marcheſe di Geraci.	Il Veſcovo di Catania.	Il Pretore di Palermo, &
Il Macheſe della Limina.	D. Franceſco Biſſo.	qui pro tempore erint.
Il Marcheſe dell i Motta.	D. Vincenzo Branciforte.	D. Pietro Celeſtre.
Il Conte di Raccuja.	D. Gio: Oſorio.	D. Franc. Isfar, e Coriglies
		Il Pref. Mario Cannizzaro

NELL' ANNO 1615.

Militare.	*Eccleſiaſtico.*	*Demaniale.*
Il Principe di Butera.	Il Veſcovo di Catania.	Il Pretore di Palermo, &
Il Duca di S. Giovanni.	Il Priore della Santiſſima	qui pro tempore erint.
D. Gio: de Gioeni, e Cardona.	Trinità della Delia.	D. Gio: Branciforte.
	D. Vincenzo Branciforte.	Bernardo Delyermo.
Il Barone della Gibellina.	Paolo Anſalone Teſ. Gen.	D. Giuſeppe Napoli.

NELL' ANNO 1618.

Militare.	*Eccleſiaſtico.*	*Demaniale.*
Il Principe di Butera.	Il Veſcovo di Siraguſa.	Il Pretore di Palermo, &
Il Principe di Paceco.	D. Vincenzo Branciforte.	qui pro tempore erint.
D. Gio: Gioeni, e Cardona	Paolo Anſalone.	Bernardo Delyermo.
D. Giuſeppe Napoli.	D. Giuſeppe Fardella.	Luigi Maſtro Antoni.
		D. Giuſeppe del Boſco.

NELL' ANNO 1621.

Militare.	*Eccleſiaſtico.*	*Demaniale.*
Il Principe di Roccafiorita.	Il Veſcovo di Catania.	Il Pretore di Palermo, &
	D. Calogero Tagliavia.	qui pro tempore erint.
Il Princ. della Pantellaria	D. Franceſco Requeſens.	D. Alvaro Ribadeneyra.
Il Conte di Raccuja.	D. Ido Lercaro.	D. Emanuele del Carrillo
Il Barone della Rocca.		D. Girolamo de Termini.

NELL' ANNO 1624.

Militare.	*Eccleſiaſtico.*	*Demaniale.*
Il Duca di Terranova.	Il Veſcovo di Catania.	Il Pretore di Palermo, &
Il Principe di Roccafiorita.	D. Girolamo Agliata.	qui pro tempore erint.
	D. Gio: Calogero Tagliavia.	Fortunio Arrighetti.
Il Princ. della Cattolica.		D. Alvaro Ribadeneyra.
Il Marcheſe della Rocca.	D. Orazio Strozzi.	D. Pietro Saladino.

NEL-

NELL' ANNO 1627.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Duca di Terranova.	L'Arcivesc.di Monreale.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Principe diCastiglione	L'Abbate di Terrana.	D. Scipione Cottone.
Il Principe di Leonforte.	D. Fabrizio Gravina.	Fortunio Arrighetti.
Il Principe di Casalnovo.	D. Orazio Strozzi.	D. Ottavio Corsetto.

NELL' ANNO 1630.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Duca di Terranova.	Il Vescovo di Cefalù.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Principe della Trabia.	L'Abbate di Terrana.	D. Scipione Cottone.
Il Princ.della Pantellaria	Il March.di Condagusta.	Il Conte di Monza.
Il Princ. di Valguarnera.	Il Barone di Pettineo.	D. Giuseppe Filingeri.

NELL' ANNO 1633.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Principe di Paternò.	Il Vescovo di Siracusa.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Princ. della Cattolica.	Il Vicario Generale dell' Arcivesc.di Palermo.	D. Orazio Strozzi.
Il Principe di Carini.	Il March. di Condagusta.	Pietro di Amico F.P.
Il Principe di Scordia.	D. Fabrizio Gravina.	Il Conte di Monza.

NELL' ANNO 1636.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Duca di Terranova.	Il Vescovo di Patti.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Principe di Calvaruso.	D. Vincenzo Dominici V.G. dell'Arciv. di Pal.	D.Frãc.Romano,eColõna
D. Orazio Strozzi.	Rocco Potenzano.	Cristofaro Papè Proton. del Regno.
D. Michele Branciforte.	D. Mariano Agliata, e Spatafora.	D. Gio: Sandoval.

NELL' ANNO 1639.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Duca di Terranova.	Il Vescovo di Patti.	
Il Princ. di Valguarnera.	D. Simone Rao.	Il Conte Zarbolon.
Il Marchese della Rocca.	D. Giuseppe del Bosco.	D. Alonzo de Agraz.
Il Barone di Gratteri.	D. Giuseppe Filingeri.	D. Ascanio Ansalone.

NELL' ANNO 1642.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Duca di Terranova.	Il Vescovo di Patti.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Principe della Trabia.	D. Fabrizio Gravina.	Dott. Vincenzo Girgenti.
Il Principe di Carini.	D. Filippo de Amato.	Il Marchese di S. Croce.
Il Marchese di Caronia.	L' Abb. D. Gio:Antonio Gelofo.	D. Rutilio Xirotta.

NELL' ANNO 1645.

Militare.	*Ecclesiastica.*	*Demaniale.*
Il Marchese di Geraci.	L'Arcivesc. di Palermo.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Principe di Baucina.	D. Bernardo Requesens.	D. Girolamo Gravina.
Il Duca di Villareale.	D. Vincenzo Tortoreti.	Il Conte di Vill'alta.
Il Marchese di Flores.	D. Franc. Salerno Canon.	D. Giuseppe Giacon.

NELL' ANNO 1648.

Militare.	*Ecclesiastica.*	*Demaniale.*
Il Marchese di Geraci.	Il Vescovo di Cefalù.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Princ. della Cattolica.	Il Duca della Rinella.	D. Stefano Riggio.
Il Principe di Carini.	Il Barone d'Aspromonte.	D. Pietro Muxica.
Il Principe di Montevago	D. Mariano Algaria.	Dot. Giuseppe Cãnizzaro

NELL' ANNO 1651.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Marchese di Geraci.	L'Arcivesc. di Palermo.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Princ. di Roccafiorita.	D. Diego Marotta Pres. del Conf.	D. Mario Cutelli M. R.
Il Princ. di Valguarnera.	D. Francesco Salerno Vic. Gen. dell'Arciv. di Pal.	D. Bernardo Giacon.
Il Conte di S. Marco.	Francesco Arduino T.G.	D. Giulio di Bologna.

NELL' ANNO 1654.

Militare.	*Ecclesiastica.*	*Demaniale.*
Il Principe di Castelvetrano.	L' Arcivesc. di Messina.	
	L'Ab. D. Gio:Ant. Gelofo	
Il Duca di S. Lucia.	D. Diego Marotta Pres. del Conf.	D. Berardo Ferro.
Il Marchese di Gallidoro.		Il Duca di Pilaino.
Il Marchese d' Altamira.	Il Cõte di S. Gio: la Punta	

NEL-

NELL' ANNO 1658.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Marchese di Geraci.	L'Areivesc.di Monreale.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Duca di Tremisteri.	D. Francesco Arata.	Il Duca della Miraglia.
D. Diego Carlo d' Aragona.	L' Abbate D. Antonino Agraz.	D.Girol.Guascone M.R.
D. Girol. Ventimiglia.	Il Marchese di Madonia.	D. Pietro Filingeri.

NELL' ANNO 1661.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Principe di Castelvetrano.	Monf. Vesc. di Girgenti.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Principe d'Aragona.	D.Francesco del Castillo	Il Duca di Sinagra.
Il Principe di Raffadali.	L' Abb. D. Giovanni Antonio Geloso.	Il Marchese di Madonia.
Il Marchese d' Altamira.	D. Giuseppe Gisulfo.	D. Giuseppe Giaccon.

NELL' ANNO 1664.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Principe di Butera.	Monf. Arciv. di Messina.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Principe di Maletto.	D. Pietro Velasques Giudice della Reg. Monar.	Il Straticò di Messina.
D. Gregorio Denti.	D. Placido Dainotto.	D. Giuseppe Dominici.
Il March. della Ginestra.	Il Duca di Furnari.	D. Giuseppe Calascibetta

NELL' ANNO 1668.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Principe di Butera.	Monf.Arciv.di Monreale	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Conte di San Marco.	Monsignor Giudice della Monarchia.	Il Principe d'Aragona.
Il Duca di Santa Lucia.	Il Duca di Pilaino.	Il Principe di Gravina.
D. Stefano Branciforti.		Il Duca di Camastra.

NELL' ANNO 1671.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Princ. di Pietraperzia.	Monf. Arciv.di Palermo.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Conte di Ragalmuto.	Il Regente D. Orazio la Torre.	D. Pietro Guerriero.
Il Principe di Gravina.	Il Conte di Prades.	D. Francesco Cappero.
Il Principe di Roccapalumba.	D. Giacomo Lanza.	

NELL' ANNO 1680.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Principe di Butera.	Monsignor Arcivescovo di Palermo.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Principe della Trabia.	Il Principe della Xiara.	Il Presidente D. Pietro Guerriero.
Il Princ. di Poggioreale.	Il Conte di Vill'alta.	Il Marchese d'Analista.
Il Principe di Jaci.	L'Ab.D.Tomaso Barone.	D. Francesco Naselli.

NELL' ANNO 1684.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Princ. di Pietraperzia.	Monsignor Vescovo di Siracusa.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Principe di Menzojuso	Il Giudice della Regia Monarchia.	Il Duca di Giampiliero D. Ugo Papè.
Il Principe di Raffadali.	Il Principe di Castelreale	Il March. dell'Agliastro.
Il Conte di S. Antonio.	Il Marchese di Tortorici	D. Cesare Lanza.

NELL' ANNO 1690.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Principe di Butera.	Monsignor Arcivescovo di Palermo.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Conte di Buscemi.	Il Principe di S. Rosalia.	Il Principe di Castelforte
Il Principe Marchese di Mont'aperto.	D. Ottavio Valguarnera.	Il Duca delle Grotte.
Il Conte di Capaci.	D. Vincenzo Vanni V.G.	D. Pietro Cappero.

NELL' ANNO 1698.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Princ. di Pietraperzia.	Monsignor Arcivescovo di Palermo.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Duca di Camastra.	Il Principe di Cutò.	Il Duca di Cesarò.
Il Principe di Jaci.	Il Duca d'Angiò.	Il Duca di Castel di Jaci.
Il Duca di Branciforte.	D.Vincenzo d'UgoM.R.	Il Duca di S. Filippo.

NELL' ANNO 1702.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Princ. di Pietraperzia.	Monsignor Vescovo di Girgenti.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Principe di Resuttano.	D. Filippo Ignazio Truxillo Giudice della Regia Monarchia.	Il Presidente D.Giuseppe Fernandez de Medrano Marchese di Mompileri
Il Principe di Castelforte	Il Duca della Grazia.	Il Princ.Conte Filingeri.
Il Marchese di Spaccafurno.	Il Conte di Prades.	Il Princ.del Gran Monte.

NEL-

NELL' ANNO 1707.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
Il Principe di Butera.	Monsignor Arcivescovo di Palermo.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Il Princ. di Roccafiorita.	Il Principe di Carini.	Il Principe di Menzojuso
Il Duca della Grazia.	Il Conte di S. Marco.	Il Principe di S. Rosalia.
D. Giuseppe Branciforti M. R.	Il March. della Ginestra.	D. Pietro Cappero.

NELL' ANNO 1714.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
D. Nicolò Placido Branciforti Principe di Butera.	Fra D. Giuseppe Gasch Arcivesc. di Palermo.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
D. Giuseppe Branciforti Principe di Scordia.	D. Girolamo Gioeni Duca d'Angiò.	D. Ferdinando Francesco Gravina, e Cruyllas, Principe di Palagonia.
D. Ottavio Mont'aperto, ed Uberti, Principe di Raffadali.	D. Federico Napoli, e Barresi, Principe di Resuttano.	D. Giuseppe Valguarnera Principe di Niscemi, M. R. del Real Patrim.
D. Girolamo Gravina, Princ. di Montevago.	D. Raffaele Bellacera Marchese Duca di Ragalmici.	D. Francesco Bologna Duca di Valverde.

NELL' ANNO 1720.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
D. Niccolò Placido Brãciforti Principe di Butera.	D. Bartolomeo Castelli Vescovo di Mazzara.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
D. Muzio Spadafora Principe di Maletto.	D. Francesco Bonanno del Bosco Principe di Roccafiorita.	D. Girolamo Grifeo Principe di Partanna.
D. Vincenzo la Grua Principe di Carini.	D. Gio: Branciforte Abbate di Burgitabus.	D. Ottavio Gravina Principe di Rammacca.
D. Gio: Francesco Morso, e Fardella Principe di Poggioreale.	D. Domenico Antonio Gravina, e Cruyllas Barone di Mancipa, e Passarollo.	D. Calogero Gabriele Colonna Romano Duca di Cesarò.

NELL' ANNO 1723.

Militare.	*Ecclesiastico.*	*Demaniale.*
D. Ignazio Lanza Principe della Trabia.	Fra D. Giuseppe Gasch Arcivesc. di Palermo.	Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.

D. Fe-

D. Federico Napoli Principe di Refuttano.
D. Gio: Maria Ramondetta S.Martino Duca di S. Martino.
D. Niccolò Lanza.

D. Vincenzo la Grua Principe di Carini.
D. Bartolomeo Caccamo Principe di Caſtelforte.
D. Antonino Stella Marcheſe di Bonagìa.

D. Caſimiro Drago Preſidente del Trib. della R. G. C.
D. Antonino Sandoval Princ. di Caſtelreale.
D. Giambattiſta Airoldi March. di S. Colomba.

NELL' ANNO 1728.

Militare.

D. Ercole Michele Branciforti Principe di Butera.
D. Franceſco Requeſens, e del Carretto Principe della Pantellaria.
D. Giuſep. Galletti Principe di Fiumeſalato.
D. Antonino Ventimiglia, e Valguarnera Conte di Prades.

Eccleſiaſtico.

D. Pietro Galletti Veſcovo di Patti.
D. Bartolomeo Caccamo Principe di Caſtelforte
D. Domenico Papè Montaperto Duca di Giãpilere.
D. Niccolò Galletti.

Demaniale.

Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
D. Antonino Sandoval Principe di Caſtelreale.
D. Franceſco Notarbartolo Duca di Villaroſa.
D. Luigi Gaetano Duca di Valverde.

NELL' ANNO 1732.

Militare.

D. Ercole Michele Branciforti Principe di Butera.
Don Baldaſſare Naſelli Principe di Aragona.
D. Federico Napoli, e Barreſi Principe di Refuttano.
D. Ferdinando Maria Tommaſo Principe di Lampeduſa.

Eccleſiaſtico.

Fr. D. Matteo Baſile Arciveſcovo di Palermo.
D. Girolamo Griſeo Principe di Partanna.
D. Giambattiſta Oneto, e Bologna Principe di S. Lorenzo.
D. Mario Vanni Marcheſe di Roccabianca.

Demaniale.

Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
D. Bernardo Maria Gravina Principe di Rammacca.
D. Gio: Ramondetta San Martino Duca di Mõtalbo.
D. Berlingherio Gravina.

NELL' ANNO 1738.

Militare.

D. Ercole Michele Branciforti Princ. di Butera.

Eccleſiaſtico.

D. Domenico Roſſo Arciveſcovo di Palermo.

Demaniale.

Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.

D. Fran-

D. Franceſco Requeſens, e del Carretto Principe della Pantellaria.
D. Antonino Ventimiglia Principe di Granmôte.
D. Berlingherio Gravina March. di S. Germano.

Don Baldaſſare Naſelli Principe di Aragona.
D. Girolamo Gravina Principe di Montevago.
D. Antonino Federico Conte di S. Giogio.

D. Antonino la Grua Duca di Villareale.
D. Luiggi Gaetano Duca di Valverde.
D. Mario Vanni Marcheſe di Roccabianca.

NELL' ANNO 1741.

Militare.

D. Ercole Michele Branciforti Principe di Butera.
D. Baldaſſare Naſelli, Principe d' Aragona.
D. Antonino Ventimiglia Principe di Granmonte.
D. Berlingherio Gravina March. di S. Germano.

Eccleſiaſtico.

D. Matteo Trigona Veſcovo di Siracuſa.
D. Fortunio Ventimiglia Inquiſitore del Trib. del S. Officio.
D. Bernardo Gravina Principe di Rammacca.
D. Franceſco Notarbartolo Duca di Villaroſa.

Demaniale.

Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
D. Franceſco Montaperto Principe di Raffadale.
D. Pietro Bologna Marcheſe della Sambuca.
D. Gio: Maria Sanmartino Ramondetta Duca di Montalbo.

NELL' ANNO 1746.

Militare.

D. Ercole Michele Branciforti Principe di Butera.
D. Pietro Napoli, e Barreſi Principe di Reſuttano.
D. Andrea Giuſeppe Riggio Principe della Catena.
Don Antonino Federico Conte di S. Giorgio.

Eccleſiaſtico.

D. Domenico Roſſo Arciveſc. di Palermo.
D. Salvatore Branciforti Principe di Pietraperzia.
D. Filippo Antonio Amato, e Ruſſo Principe di Galati.
D. Gio: Maria Sanmartino Ramondetta Duca di Montalbo.

Demaniale.

Il Pretore di Palermo, & qui pro tempore erint.
Don Ignazio Migliaccio Principe di Malvagna.
D. Franceſco Notarbartolo Duca di Villaroſa.
Don Alonzo Maria de Monroy Principe di Pandolfina.

NELL' ANNO 1748.

Militare.

Detti.

Eccleſiaſtico.

D. Giacomo Bonanno Veſcovo di Patti Inquiſidor Generale.
Detti.

Demaniale.

Detti.

IN-

INDICE
DELLE COSE PIÙ NOTABILI.

Il primo Numero dinota il Tomo, il secondo la Pagina.

A

Abilitazione in Regnicolò in persona del Vicerè D. Gio: de la Nuça. tom. 1. f. 26.
di D. Raimondo Cardona. 1. f. 142.
di D. Ugone Moncada. 1. f. 145.
di D. Ettore Pignatelli. 1. f. 154.
e suoi figli, e nepoti. 1. f. 166.
del Vicerè D. Gio: de Vega. 1. f. 249.
di D. Gio: de la Cerda Vicerè. 1. f. 302. e di tre suoi figliuoli. 1. f. 320.
di D. Antonio Gorrea. 1. f. 339.
di D. Garsia de Toledo, e suoi figli. 1. f. 343.
di D. Francesco Avalos de Aquino, e suoi figli. 1. f. 355. 360.
di Marcantonio Colonna Vicerè, e suoi figli. 1. f. 392.
di Matteo Vasques. 1. f. 414.
di Gioannettin Doria. 1. f. 414.
delli figli del Vicerè D. Carlo di Aragona. 1. f. 432.
di D. Emmanuele de Quero Torrillo Vescovo di Cefalù. 1. f. 432.
di Tommaso Doria figlio del Duca di Tursi. 1. f. 511.
di Teodoro Trivulzio Card. e Vicerè. 2. f. 32.
di D. Fortunato Caraffa. 2. f. 53.
di D. Antonio Paceco figlio del Vicerè. 2. f. 100.
Abolizione delle gabelle imposte da' Francesi. 1. f. 40.
Abolizione della gabella de' peli, seta, e merci. 1. f. 333.
Abolizione della Cavalleria leggiera. 1. f. 513.
Abolizione della gabella della carta bollata, e del due per cento sopra li contratti di vendizione. 2. f. 16.
Abolizione delle gabelle della carta, polvere, piombo, panni, e zucchero. 2. f. 217.
Abolizione del Supremo Magistrato del Commerzio. 2. f. 420.
Acclamazione di Roggiero in Re di Sicilia fatta in Palermo. 1. f. 23.
Agello Matteo Cancelliere del Regno. 1. f. 29.
Agosta fortificata. 1. f. 334.
Alaimo di Lentini mandato in esilio dal Re Giacomo. 1. f. 41.
Albano, suo Parlamento. 1. f. 12.
Alfonso Re di Aragona in Palermo riceve il giuramento di fedeltà, e pubblica varie costituzioni. 1. f. 49.
prepara l'armata contro del Turco. 1. f. 102.
Almoadio Re convoca Parlamento in Sicilia. 1. f. 21.
Ambasciadori di Sicilia al Pontefice Martino IV. 1. f. 39. al Re Pietro di Aragona. loc. cit.
Ambasciadori del Re Pietro di Aragona in Palermo ricevono il giuramento di fedeltà da' Siciliani. 1. f. 40.
Ambasciadori del Re Ferdinando ricevo-

cevono da' Siciliani in Palermo il giuramento di fedeltà. 1. f.46.
Ambasciadori del Regno inviati al Re Ferdinando. 1. f. 49. 53. 54. 128. 142. 149.
Ambasciadori del Regno al Re Alfonso. 1. f. 50. 51. 52. 96. 98. 101. 104.
Ambasciadori del Regno al Re Giovanni. 1. f.52.
Ambasciadori alla Regina Giovanna, e Carlo suo figlio. 1. f.158.
Ambasciadori all' Imperador Carlo V. 1. f.162. 166. 172. 175. 229. 231. 245. 249.
Ambasciador di Catania come ricevuto in Palermo. 1. f.59. siede ne'Parlamenti in mezzo al Senato della stessa Città. 1. f.65.
Ambasciadore della Città di Palermo precede a quello di Messina. 1. f.65.
Ambasciadori de' tre Bracci nel Parlamento. 1. f.77.
Anagni suo antico Parlamento. 1. f.12.
Anfinzione celebre Parlamento della Grecia. 1. f. 8. imitato da dodici Città della Toscana. 1. f.12.
Anno quando incominciava in Sicilia. 1. f.41.
Antonio Panormita recita in Napoli l'orazione funerale nella morte di Fr.Ambrogio Isfar Palermitano Abbate di S.Martino alla presenza del Re Alfonso. 1. f.101.
Arcivescovado di Palermo riserbato all'arbitrio di S. M. 2. f.230.
Arcivescovo di Palermo suo Procuratore deve precedere a quello dell' Arcivescovo di Messina. 1. f.281.
Arcivescovo di Palermo deve precedere colla Croce nella cavalcata, che fassi per la celebrazione del Parlamento. 2. f.67.
Assisia cosa fossero. 1. f.31.
Assiria suoi antichi Parlamenti. 1. f.13.
Ateniesi, loro antichi Parlamenti. 1. f.7.
Atto, che si fa nel Parlamento di pagarsi il Protonotajo, Segretarj, Cameriero di S. E. e Portieri di Camera. 1. f.79.
Atto di potestà di poter vendere, e soggiogare sopra il Patrimonio Reale la somma di docati 30V. 1. f.169. di 50V. 1. f.189. di 100V. 1. f.209.
Atto per la precedenza de' luoghi nel sedere, e votare i Parlamentarj. 1. f.176.
Atto preservativo del Braccio Ecclesiastico. 1. f.214. e in tutti li Parlamenti. f.
Atto preservativo della Città di Messina. 1. f.215. 294. 313. 340. 2. f.13. 37. 53.
Atto, che il Priore di S. Gio: di Messina debba aver luogo dopo li Procuratori de' Vescovi. 1. f.282.
Atto preservativo del Conte di Modica. 1. f.301. 313. 320.
Atto di potestà dato dalli tre Bracci del Parlamento a' Deputati del Regno per le ragioni dell'esecuzione de' Capitoli del detto Regno. 1. f. 319.
Atto, col quale si stabilisce, che li voti nel Parlamento debbano darsi per via di bussolo. 1. f.328.
Atto di contentamento per il Donativo delle Galee, e Farina. 1. f.367.
Atto di pagarsi scudi 3V. allo Spedale de'Siciliani in Roma. 1. f.437.
Atto per farsi la numerazione dell' Anime. 1. f.471. 2. f.129. 139.
Aumento del Donativo per li Ministri del Supremo Conseglio. 2. f.15.
Avvertimenti dati a' Parlamentarj. 1. f.78.

B

Banchi de'Parlamentarj nella Sala del Regio Palazzo. 1. f.60.

Beneficj Ecclesiastici del Regno di Regio Padronato si conferiscono a' Siciliani. 2. f.224.
Bianca Regina Vicaria del Regno. 1. f.48.
Boozia, suoi antichi Parlamenti radunavansi nel Tempio di Pallade. 1. f.9.
Bosco di Giove in Acaja. 1. f.9.
Bracci, che compongono il Regno di Sicilia, quali fossero. 1. f.21. 58. dove sogliono radunarsi ne' Parlamenti. 1. f. 72.73. lór varietà di voti. 1. f. 416. 417. 418. 419. t. 2. f. 257.
Braccio Demaniale componesi da tutte le Università del Regno. 1. f.58. 64.65. perchè così chiamato. 1. f.58.
Braccio Ecclesiastico da quali persone componesi. 1. f. 58. contribuisce sempre la festa parte in tutti li Donativi con condizione, ed atto preservativo. 1. f.77. 214.
Braccio Militare da chi componesi. 1. f.58.

C

Calabria suo antico Parlamento. tom. 1. f. 12.
Campana di S.Antonio in Palermo dona l'avviso del Parlamento. 1. f.74.
Capi delli tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale propongono le materie da trattarsi nel Parlamento. 1. f. 76.
Capitoli del Re Federico, quando promulgati. 1. f. 42.
Capo Passero fortificato. 1. f. 435.
Cari Popoli dell'Asia si univano a parlamento nel Tempio di Giove. 1. f.9.
Carlo d'Angiò suo arrivo in Napoli. 1. f. 38.
Carlo lo Zoppo suo figlio fatto prigioniero. 1. f.40.
Carlo V. Imper. in Palermo, come ricevuto. 1. f. 195.
Caronda Legislator Catanese, sua morte, e perchè. 1. f. 15.
Cartagena suo Parlamento. 1. f. 13.
Catafalco, cosa sia. 1. f. 112.
Catalogo de' Parlamentarj 1. f. 66.
Catania suo antico Parlamento. 1. f. 14.
Cavalcata, la quale faceasi dopo la Proposizione del Vicerè, quando levata. 1. f. 72. altra nel ricevimento dell'Ambasc. di Catania. 1. f. 59.
Centuripe suo antico Parlam. 1. f. 15.
Cindato cosa sia. 1. f. 45.
Città di Sicilia al tempo de' Greci si governavano a forma di Repubblica. 1. f. 14.
Città di Sicilia ove si radunavano i Parlam. al tempo de' Romani. 1. f. 13.
Città di Sicilia ove dovea celebrarsi il Parlamento. 1. f. 35.
Città Parlamentarie, e suoi titoli. 1. f. 36.
Città di Palermo Capo del Braccio Demaniale. 1. f. 65.
Comitii Romani, quali, e quanti fossero. 1. f. 11.
Competenza frall'Ambasc. di Palermo, e quello di Messina. 1. f. 53. 65.
Competenza fra il Procuratore dell' Arcivescovo di Palermo, e quello di Messina. 1. f. 62.
Competenza di luogo fralle Città di Girgenti, e Trapani: Noto, e Caltagirone. 1. f. 70. 71.
Concessione di un' altro Regente di Cappa, e Spada nel Supremo Conseglio. 2. 157.
Concilio famoso degli Ebrei detto Sanhedrim composto di 72. de' più anziani, e sapienti del Popolo. 1. f. 4.
Conferma Pontificia, che ricercasi per contribuire il Braccio Ecclesiastico la festa parte ne' Donativi. 1. f. 77.
Conferma del Vicerè richiesta a S. M. nel Parlamento. 2. f. 150.

Con-

Conferma de' Privileggj, e Capitoli del Regno. I. 287. e t. 2. f. 157.
Conquista totale del Regno di Napoli fatta dal Re Ferdinando. I. f. 141.
Conquista di Tripoli. I. f. 143.
Coronazione di Rogiero. I. f. 22. 23. di Guglielmo II. I. f. 28. di Tancredi. I. f. 29. del Re Pietro d'Aragona. I. f. 40. del Re Giacomo. I. f. 41.
Corrado Imper. in Parlamento tassa i Baroni del Regno. I. f. 86.
Corrispondenza fra Palermo, e Catania. I. f. 60.
Costanza si sposa con Errico Imper. e succede al Regno di Sicilia. I. f. 28.
Costanza sorella del Re Lodovico eletta Vicaria del Regno. I. f. 46.
Costituzioni del Regno di Sicilia raccolte da Pietro delle Vigne. I. f. 24. quando pubblicate. I. f. 33.
Costituzioni delle Immunità promulgate dal Re Giacomo. I. f. 41.
Costituzioni del Re Martino quando pubblicate. I. f. 47.
Cura de' Deputati del Regno. I. f. 85.

D

DAvide convoca a Parlamento i Principi del Popolo Israelitico, e tutto l'ordine Militare. I. f. 3. Raduna il Popolo per l'edificazione del Tempio. I. f. 3. 4.
Deputazione del Regno, sua origine. I. f. 81. 82. suoi Officiali. I. f. 83.
Deputati del Regno ànno la cura di difendere i Capitoli del detto Regno, e di tassare, ed esigere i Donativi. I. f. 82. Luogo ove si radunano I. f. 83. come si eliggono. I. f. 84. lor cura. I. f. 85. si uguagliano a' Questori Romani. I. f. 85. ànno la cura de' Ponti, e delle Torri. I. f. 86. lor potestà quanto duri. I. f. 87.
Diete dell'Imperio quali fossero. I. f. 17
Disegno della conquista dell' Africa. I. f. 144.
Dissenso del Braccio Ecclesiast. 2. f. 257.
Divisione del Governo del Regno pretesa da Messina, impedita. I. f. 494.
Donativi da farsi al Re in quali occasioni. I. f. 75.
Donativo al Re di Fior. 125V. I. f. 95.
Donativo al Re di Fior. 150V. I. f. 98.
Donativo di Fior. 200V. al Re. I. f. 100. 120.
Donativo al Re di Fior. 60V. I. f. 103.
Donativo di Fiorini 300V. al Re. t. I. fog. 104. 124. 138. 142. 144. 148. 152. 160. 164. 168. 174. 186. 200. 222. 225. 243. 250. 254. 264. 274. 304. 317. 333. 344. 351. 366. 374. 385. 393. 401. 410. 416. 422. 425. 430. 434. 439. 447. 451. 457. 467. 469. 472. 476. 481. 485. 488. 494. 502. 508. t. 2. f. 36. 55.
Donativo di Fior. 50V. al Re. I. f. 106.
Donativo di Fior. 100V. al Re. I. f. 108. 110.
Donativo di Docati 250V. I. f. 197.
Donat. al Re di Doc. 100V. I. f. 232.
Donativo al Re di Scudi 150V. to. I. f. 247. 266. 362. 480. 490. tom. 2. fog. 10. 11. 14. 26. 30. 33. 40. 44. 50. 59. 71. 83. 95. 104. 111. 122. 132. 142. 171. 191. 203. 238. 350. 387.
Donativo di Scudi 100V. al Re per il Matrimonio dell' Infanta D. Maria. I. f. 251. 256.
Donativo di Scudi 100V. al Re. t. I. f. 514.
Donativo di Scudi 100V. al Re per la nascita del Serenissimo Principe di Spagna. 2. f. 41.
Donativo al Re di Scudi 100V. per la grazia al Regno concessa, che li Benefici di Regio Padronato si conferissero a' Siciliani. 2. f. 233.
Donat. di Sc. 110V. al Re. I. f. 305.

Donativo al Re di Scudi 200. 1.f.300. 308. 376. 444. to. 2. f. 60. 72. 96. 105. 113. 123. 239. 275.
Donativo al Re di Scudi 351V. per lo soldo di sei Galee. 1. f. 315. Prorogato. 1. f. 345.
Donativo di Scudi 125. al Re. t. 1. f. 342. 356
Donativo di Scudi 125V. al Re per lo mantenimento di 4500. Soldati di Fanteria Italiana. 2. f. 21.
Donativo al Re di Scudi 300V. to. 1. f. 469. t. 2. f. 252. 306.
Donativo di Sc. 450V. al Re. 1.f.382.
Donativo di Scudi 272V. e 500. per il Matrimonio dell' Infanta D. Isabella. 1.f.430.
Donativo di due milioni, e settecento mila Scudi al Re. 1. f. 461.
Donativo di due milioni al Re. 2. f.6.
Donativo al Re di 70V. Scudi per la guerra colla Francia. 2. f. 85.
Donativo al Re di Scudi 400V. to. 2. f. 134. 190. 289.
Donativo di Scudi 600V. al Re. t. 2. f. 143. 172.
Donativo di Scudi 15V. al Re per l' abolizione delle Milizie Urbane. t. 2. f. 180.
Donativo di Sc. 800V. al Re. 2.f.202.
Donativo di Scudi 200. al Re per la paga di 300. Cavalli. t. f. 376. prorogato. t. 1. f. 395. 404. 413. 440. 449. 452. 459. 469. 474. 477. 480. 486. 489. 503. 508. Estinto. 1.f.513.
Donativo al Re di Fiorini 100V. o Scudi 50V. per le fortificazioni del Regno. 1.f.176. prorogato. 1.f.201. e in tutti li Parlamenti.
Donativo di Fiorini 48V. per li Ponti. 1. f. 275. prorogato in tutti li Parlamenti.
Donativo di Scudi 100V. l'anno sopra la gabella della Macina. 1. f. 335. prorogato in tutti li Parlamenti.
Donativo di Scudi 20V. per le fabbriche de' Regj Palazzi. 1. f. 349. prorogato in tutti li Parlamenti.
Donativo di Scudi 50V. l'anno per mantenimento di sei Galee. 1. f.368. prorogato in tutti li Parlamenti.
Donativo di Scudi 450V. per soldo di altre sei Galee. 1. f. 382.
Donativo di Scudi 10V. per le Torri. 1. f. 390. prorogato in tutti li Parlamenti.
Donativo di Scudi 2000. per li Ministri del Supremo Conseglio d'Italia. 1. f. 453. 464. 469. 474. 478. 480. 486. 489. 502. 509. t. 2. f. 11. accresciuto a Scudi 7500. 1. f. 15. e in tutti li Parlamenti.
Donativo di Scudi 200V. fatto dalla Città di Palermo per non dividersi il Regno. 1. f. 497.
Donativo al Re di duecento Cavalli armati alla leggiera. 1. f. 172.
Donativo di sei Galee in cambio de' cavalli leggieri. 1. f.386.
Donativo del superfluo della Cavalleria leggiera, che si paghi alla Regia Corte. 1. f. 388.
Donativo di scudi 13V. per farsi la numerazione dell'Anime. 1. f.354.
Donativo al Re di tarì uno per oncia sopra panni, peli, e merci. 1.f.325.
Donativo al Re della gabella delle Carte di giuoco. 1. f. 398.
Donativo al Re della gabella dell' armi. 1. f. 461.
Donativo al Re della gabella dell'estrazione. 1. f. 461.
Donativo al Re di Scudi 150V. sopra la Carta bollata, e due per cento sopra contratti di vendita. 2. f. 11.
Donativo di Scudi 110V. al Re sopra le Università del Regno, e sopra vigne, celsi, ed olive. 2. f. 17.
Donativo di Scudi 3600. per salario de' Percettori. 1. f. 358.

Donativo. V. Impofizione.
Donativo di Oncie mille al Conte Brocardo Perfico per l'annunciodel Maritaggio fra il Re Filippo II. e la Regina d' Anglia. 1. f. 277.
Donativo di Scudi 6V. a D. Federico Enriquez, e di Scudi 400. a D. Girolamo Manriquez. 1. f. 297.
Donativo di Fiorini 5V. al Vicerè. 1. f. 96. e in tutti li Parlamenti.
Donativo al Vicerè di 3V. Ducati. 1. f.207. 249.
Donativo di Scudi 6V. al Vicerè, non accettato. 1. f.269.
Donativo di Scudi 10V. al Vicerè. 1. f.302.
Donativo di Scudi 20V. al Vicerè. 1. f.312.
Donativo di Scudi 25V. non accettato dal Vicerè. 1. f.398.
Donativo di Scudi 60V. al Vicerè, non accettato. 1. f.454.
Donativo di oncie mille al Vicerè. 1. f.515. 2. f.2. e in tutti li Parlamenti.
Donativo di Scudi 2500. al Vicerè non accettato. 2. f.223.
Donativo folito darfi a' Vicerè limitato dal Re Filippo III. 1. f.79.
Doniefi fi radunavano a Parlamento nel Tempio di Apolline. 1. f.8.
Donne Ebree fi fpogliano de' loro ornamenti per contribuire alla edificazione dell' Arca, e del Tabernacolo. 1. f.3.
Doriefi fi radunavano a Parlamento nel Tempio di Giove. 1. f.9.

E

Ebrei, lor Parlamenti. to.1.f.3. contribuifcono coll' offerta volontaria delle Primizie, e con argento all'edificazione dell'Arca, e del Tabernacolo. tom.1. f.3.
Ebrei ebbero tre forti di Repubbliche, e tre forti di Parlamenti. 1. f.4. a qual fine radunavanfi a Parlamento, e dove. 1. f.5.
Economo Regio efige la taffa degli Ecclefiaftici. 1. f.86.
Efori appreffo i Lacedemoni quali foffero. 1. f.6.
Egini, e lor Parlamento. 1. f.9.
Elezione di Procuratori al Parlamento. 1. f.59.
Elezione de' Deputati del Regno. 1. f.85.
Elvezia, e fuo antico Parlamento. 1. f.20.
Enrici abitatori della Campagna Romana. 1. f.12.
Errico Imp. fuccede al Regno di Sicilia, e lo conquifta. 1. f.29. riconofce i privilegi da' fuoi Predeceffori conceffi. 1. f.30.
Efenzioni de' Donativi devono andare a conto della Regia Corte. 1. f. 160.
Eftinzione della Cavalleria leggiera. 1. f.513.
Etoli, loro antico Parlamento detto Panatolio. 1. f.9.

F

Fani delle Torri di Sicilia. tom. 1. f.86. 87.
Federico II. coronato Imperadore in Roma. 1. f.31. vuole, che i Baroni prefentaffero le conceffioni de' lor feudi. loc. cit. leggi da lui ftabilite contro i giuocatori blasfemi, e Giudei. loc.cit. dichiara fucceffore alla Corona di Sicilia il fuo figliuolo Corrado. 1. f. 32. determina i luoghi, ed il come devono celebrarfi i Parlamenti. 1. f.35.
Federico Aragonefe coronato in Palermo. 1. f. 42. affalta il Regno di Napoli. 1. f. 43. dichiara fuo fucceff-

cessore Pietro II. 1. f. 44. sua orazione nella Cattedrale di Palermo alla presenza di tutti i Nobili, loc. cit. sua armata contro de' Francesi. 1. f. 45. scrive lettera a Matteo di Vicari per la coronazione di Pietro suo figlio. loc. cit.
Ferdinando II. sua morte. 1. f. 150.
Fine de' Parlamenti qual fosse. 1. f. 74.
Fiorini moneta de' Fiorentini quando cominciasse a coniarsi. 1. f. 95.
Forma dell' Apparato Militare qual fosse. 1. f. 45.
Forma delle lettere, colle quali si convoca il Parlamento. 1. f. 57.
Fortificazione di Capo Passero. 1. f. 435.
Fortificazione di Siracusa, Trapani, e Milazzo. 1. f. 174. del Regno. 1. f. 201.
Francia suo antico Parlamento. 1. f. 13. suo principio ne' tempi del Re Pipino, perfezionato nel 1294. 1. f. 17.

G

Gabella di tarì uno per oncia sopra li drappi di seta, panno, peli, e merci. 1. f. 325. sua abolizione. 1. f. 333.
Gabella di tarì uno sopra ogni libra di seta cruda. 1. f. 325. abolita. 1. f. 333.
Gabella della macina imposta. 1. f. 334.
Gabella delle carte di gioco. 1. f. 398.
Gabella dell' apportazione delle armi. 1. f. 461.
Gabella sopra l' estrazione de' generi, 1. f. 461.
Gabella di tarì uno sopra ogni libra di seta. 1. f. 509.
Gabella di tarì 6. sopra ogni cantàro di oglio. 2. f. 7.
Gabella di tarì due sopra ogni salma di sale. 2. f. 7.
Gabella di altro carlino sopra ogni libra di seta. 2. f. 7.
Gabella sopra la carta bollata. 2. f. 11. abolita. 2. f. 16.
Gabella di due per cento sopra li contratti di vendizione. 2. f. 11. abolita. 2. f. 16.
Gabella imposta sopra vigne, celsi, ed olive. 2. f. 17. 18. abolita. 2. f. 26.
Gabella del Tabacco. 2. f. 79.
Gabella di oncia una sopra ogni cantàro di zucchero. 2. f. 91.
Gabella di tarì uno sopra ogni rotolo di zucchero. 2. f. 208.
Gabella di tarì due sopra ogni risima di carta, di tarì uno sopra ogni rotulo di polvere, di oncia una sopra ogni cantàro di piombo, e di due e mezzo per cento sopra li panni. 2. f. 209.
Gabelle imposte da' Francesi abolite dal Re Pietro d'Aragona. 1. f. 40.
Gela suo antico Parlamento. 1. f. 14.
Germania suo antico Parlamento, oggi detto Dieta. 1. f. 16. tre ordini di persone v'intervengono. 1. f. 17.
Giudei lor differenza nelle vesti. 1. f. 31.
B. Giuliano Majali Ambasciadore al Re Alfonso. 1. f. 51. 104.
Giuramento di fedeltà prestato da' Siciliani agli Ambasciadori del Re Pietro d' Aragona. 1. f. 40. altro al Re Pietro II. 1. f. 44. al Re Federico III. 1. f. 46. al Re Ferdinando. 1. f. 48. al Re Alfonso. 1. f. 49. al Principe D. Michele. 1. f. 112. a D. Filippo Arciduca d' Austria. 1. f. 129. alla Regina Giovanna, e Carlo suo figlio. 1. f. 154. al Re Filippo II. 1. f. 278.
Giuramento prestato per l' osservanza de' Privilegj del Regno dal Vicerè D. Gio: de la Nuça, 1. f. 115. 133. dal Vicerè D. Ettore Pignatelli. 1. f. 157. da D. Federico Enriquez. 1. f. 285.

Giu-

Giuramento prestato da' Castellani. 1. f. 286.
Giuramento prestato dall' Ambasciadore della Città di Siracusa. 1. f. 293.
Granata conquistata dal Re Ferdinando. 1. f. 107.
Grandezza di Spagna conceduta al Senato di Palermo. 2. f. 160. 161.
Greci, come spiegassero la voce Parlamentum. 1. f. 2. loro antichi Parlamenti. 1. f. 5.
Guglielmo I. Re di Sicilia, sua morte. 1. f. 28.
Guglielmo II. sua Coronazione in Palermo. 1. f. 28.

I

Jaconi salvaggi quali sieno. tom. 1. f. 233.
Iddio convoca il Popolo d' Israele, ed a qual fine. 1. f. 4. 5.
Imposizione di tarì uno per oncia sopra li drappi di seta, panno, peli, e merci. 1. f. 325. sua abolizione. 1. f. 333.
Imposizione di tarì uno sopra ogni libra di seta tanto infra, quanto fuori Regno. 1. f. 325. sua aboliz one. 1. f. 333.
Imposizione della Gabella della Macina. 1. f. 334.
Imposizione di Scudi 3600. per salario de' Percettori. 1. f. 358.
Imposizione della Gabella delle Carte di gioco. 1. f. 398.
Imposizione di Scudi 200V. per li Ministri del Supr. Conseglio. 1. f. 453. augumentata a Scudi 250V. 2. f. 15.
Imposizione della Gabella dell' apportazione dell'armi. 1. f. 461.
Imposizione sopra l' estrazioni di tutti li generi. 1. f. 219. 461.
Imposizione sopra li zuccheri. 1. f. 461. 2. f. 91.
Imposizione di tarì uno sopra ogni libra di seta cruda, che si estrae al Manganello. 1. f. 461.
Imposizione sulle pelli di Bovi, Tori, &c. 1. f. 461.
Imposizione perpetua del tarì sopra ogni libra di seta. 1. f. 509.
Imposizione di tarì 6. sopra ogni cantàro di oglio. 2. f. 7.
Imposizione di tarì due sopra ogni salma di sale. 2. f. 7.
Imposizione di altro carlino sopra ogni libra di seta. 2. f. 7.
Imposizione sopra la carta bollata. 2. f. 11. abolita. 2. f. 16.
Imposizione del due, e mezzo per cento sopra li contratti di vendizione. 2. f. 11. abolita. 2. f. 16.
Imposizione sopra le vigne, olive, e celsi. 2. f. 17.
Imposizione della Gabella del Tabacco. 2. f. 91.
Imposizione sopra la carta, polvere, piombo, e panni. 2. f. 209. sua abolizione. 2. f. 17.
Indulto publicato da Manfredo. 1. f. 37.
Ingastone de la Cerda figlio del Vicerè D. Gio: preso da' Turchi; Donativo per la sua redenzione. 1. f. 312
Inghilterra, suo Parlamento. 1. f. 24. 25.
Innocenzo III. in Palermo come Tutore di Federico. 1. f. 30. passa in Napoli, dove convoca Parlamento. 1. f. 31.
Inveges Agostino riprovato. 1. f. 24. 25.
Joni si radunavano a Parlamento nel Tempio di Diana. 1. f. 8.
Josia Re convoca i Sacerdoti, e Popolo della Giudea per farci palesi gli obblighi della Legge. 1. f. 4.

L

Lacedemoni loro antico Parlamento qual fosse. 1. f. 6.

Laconj, e Messenj radunavansi a Parlamento nel Tempio di Diana. 1. f. 8.
Latini come spiegassero la voce Parlamento. 1. f. 2.
Leggi promulgate dal Re Roggiero nel Parlamento d'Ariano. 1. f. 24.
Leggi stabilite da Federico Imperadore contro i giuocatori, bestemmiatori, e Giudei. 1. f. 31.
Lettera Reale, colla quale si ordina, che non possa farsi Donativo al Vicerè più di 5 V. Scudi. 1. f. 465.
Lettera Reale, colla quale si ordina, che non possa la Deputazione del Regno mandare nella Real Corte alcuna persona senza espresso ordine di S. M. 1. f. 516.
Lettere, colle quali si convoca il Parlamento. 1. f. 57.
Ludovico coronato in Palermo. 1. f. 46.
Luogo ove si raduna la Deputazione del Regno. 1. f. 83.
Lustrica Isola, Donativo per fortificarsi. 1. f. 427.

M

Macina, sua gabella imposta. tom. 1. f. 334.
Magistrati Supremi al numero di sette istituiti dal Re Roggiero in Palermo. 1. f. 25. qual fosse stata la lor giurisdizione. 1. f. 26.
Magistrato del Commerzio abolito. 2. f. 421.
Manfredo pubblica Indulto a favor di quelli, che si erano fuggiti dal Regno. 1. f. 37.
Marchese Andrea primo raccoltore de' Parlamenti. 1. f. 27.
Martilletto cosa sia. 1. f. 200.
Masfa, o Masfat, luogo destinato dagli Ebrei per orare. 1. f. 5.
Matrimonio di Costanza con Errico Imp. 1. f. 28.
Matrimonio non potea contraersi con persone estere senza licenza dell' Imp. Federico. 1. f. 34.
Meretrici devono abitare fuori della Città. 1. f. 31.
Messenj, e Laconj radunavansi a Parlamento nel Tempio di Diana. 1. f. 8.
Messina soccorsa dal Re Pietro di Aragona. 1. f. 40. soggetta alla numerazione dell' Anime. 1. f. 83. 89. suo Atto preservativo. 1. f. 215. 294. pretende inutilmente la divisione del Regno. 1. f. 494.
Milazzo, Siracusa, e Trapani fortificate. 1. f. 334.
Mosè congrega gl' Israeliti per la edificazione del Tabernacolo, e dell' Arca. 1. f. 3.

N

Napoli Carlo lodato. tom. 1. f. 21. 24. 30. 48.
Napoli suo Parlamento quando istituito. 1. f. 20.
Neofilaci di Atene quali fossero. 1. f. 85.
Normanni liberano la Sicilia da' Saraceni, e ripigliano l' uso de' Parlamenti. 1. f. 21.
Numerazione del Popolo Romano fatta da Servio Tullio. 1. f. 89. altra fatta da Cesare Augusto. loc. cit.
Numerazione dell' Anime in Sicilia quanto necessaria. 1. f. 88.
Numerazioni varie fatte in Sicilia. 1. f. 89.

O

Offerta di 200. Cavalli armati alla leggiera. tom. 1. f. 172.
Offerta di 10 V. Fanti per guardia del Regno. 1. f. 181. 188. 192. 204. altra di

di tre mila Fanti. 1. f.227.
Offerta di Scudi 50V. per defensione del Regno. 1. f.234. 252.
Offerta di Fiorini 5V. per lo stipendio di due Capitan di armi, e suoi Soldati, per la seguela de' Banditi. 1. f. 243.
Offerta di Scudi 300V. per non dividersi il governo del Regno. 1.f.494.
Offerta di Scudi 125V. per mantenimento di 4500. Soldati di Fanteria Italiana. 2. f.21.
Offerta di Scudi 65V. per abolirsi le gabelle sopra le vigne, celsi, ed olive. 2. f.26.
Offerta di Scudi 100V. per la nascita del Ser. Principe di Spagna. 2. f.41.
Offerta di Scudi 50V. per la dote dell'Infanta Maria Teresa Regina di Francia. 2. f.45. altra per l'Infanta D. Margherita. 2. f.51.
Officiali delli Tribunali devono essere Regnicoli. 1. f.330.
Orazione di Federico II. Aragonese alla presenza di tutti i Nobili, detta nella Cattedrale di Palermo. 1. f.44.45.
Ordine di sedere i Parlamentarj nella Sala del Vicerè. 1. f.62.
Ordine Reale, che il Donativo del Vicerè non possa eccedere più di Scudi 5V. 1. f.465.
Ordine di sedere i Baroni in Parlamento. 1. f.165.
Ordine di sedere i Procuratori di Noto, e Caltagirone. 1. f.165.
Ordine di farsi la nuova numerazione dell'Anime. 2. f.420.
Origine delli Deputati del Regno. 1. f. 81.

P

Palermo Capitale del Regno. to.1. f.22. Capo del Braccio Demaniale. 1. f.65. esente dalla numerazione dell'Anime. 1. f.88. arma con Messina due Galee contro del Turco. 1. f.103. offerisce un Donativo di Scudi 200V. per non dividersi il Regno, e con quali condizioni. 1. f.497. 498. 499. 500.
Palermitani i primi a chiamare il Re Pietro d'Aragona. 1. f.40.
Panatolio Parlamento degli Etoli. 1. f. 9.
Parlamento, come detto dagli antichi. 1. f. 2. se vocabolo proprio della Francia. loc. cit. voce usitatissima da' Latini. loc. cit. come detto da' Galli, Inglesi, e Germani. 1. f.3. come detto dagli Ebrei. 1. f.4.
Parlamento de' Greci qual fosse. 1. f.5. 6. luogo ove radunavasi. 1. f.7. degli Ateniesi qual fosse. 1. f.7.
Parlamento celebre della Grecia detto Anfizione. 1. f.8.
Parlamento de' Laconj, e Messenj radunavasi nel Tempio di Diana. 1. f. 8.
Parlamento de' Jonj, e Doniesi. 1. f.8. degli Etoli. 1. f.9.
Parlamento della Boozia si radunava nel Tempio di Pallade. 1. f. 9. de' Popoli della Caria, de' Sibariti, Cauloniti, e Crodemati ove radunavasi. 1. f.9.
Parlamento scelleratissimo de' Senoni qual fosse. 1. f.9.
Parlamento appresso i Romani. 1. f.9.
Parlamento in Albano, in Anagni, in Calabria. 1. f.12.
Parlamento antico della Francia. 1. f.13. quando perfezionato. 1. f.17.
Parlamento antico della Spagna. 1. f.13. il moderno come quello di Sicilia. 1. f. 18.
Parlamento antico della Germania. 1. f.13. oggi detto Dieta, e tre ordini di Persone v' intervengono. 1. f.17.

Parlamento antico della Persia. 1.f.13. dell'Affiria. loc. cit.
Parlamento antico di Gela, e di Catania. 1. f. 14. di Siracusa, e Centuripe. 1. f. 15.
Parlamento d' Inghilterra, e suo principio. 1. f. 20. dell' Elvezia qual fosse. loc.cit. In Napoli quando istituito. loc. cit.
Parlamento in Salerno per la Coronazione di Roggiero. 1. f. 22.
Parlamento antico di Sicilia. 1. f. 14. Moderno. 1. f. 20.
Parlamento di Sicilia quando doveva radunarsi, ed in qual luogo. 1. f.35. deve convocarsi dal Vicerè. 1. f.56. fine di esso. 1. f. 74.
Parlamento in Ariano convocato dal Re Roggiero. 1. f. 24.
Parlamentarj devono avvisarsi con lettere. 1. f. 57.
Parlamentarj di minore età non intervengono al Parlamento, possono abilitarsi dal Vicerè. 1. f. 64.
Parlamentarj per tre mesi non possono essere molestati per materie nè Civili, nè Criminali. 1. f. 80. possono apponere condizioni a' Donativi: dispensare a' Capitoli del Regno: Eliggono i Deputati del Regno: possono ammettere a privilegio di Regnicoli i Forastieri. 1. f. 81.
Patti assalita dal Turco. 1. f. 240.
Percettori delli Valli, e loro istituzione. 1. f. 358.
Persia suoi Parlamenti. 1. f. 13.
Persone, che intervengono al Parlamento di Sicilia. 1. f.58.
Pietro d' Aragona si corona in Palermo: 1. f. 40. soccorre Messina assediata: abolisce le gabelle imposte da' Francesi. loc. cit.
Ponti lor cura, e fabbrica, spetta alli Deputati del Regno. 1. f. 86.
Popolo Ebreo convocato da Davide per la edificazione del Tempio. t. 1. f. 3. convocato ancora per confermare nel Regno Salomone. 1. f. 4.
Popolo Ebreo convocato da Josia, e perchè. 1. f. 4. Da Dio. 1. f. 4. 5.
Portieri di Camera assistono alle porte del luogo ove si radunano i Parlamentarj. 1. f. 73.
Prestito di Fiorini 15V. alla Città di Palermo per l' introduzione dell'artificio de' Panni. 1. f. 244.
Pretensione di Messina per la divisione del Regno. 1. f. 494.
Priore di S. Gio: di Messina deve aver luogo dopo li Procuratori de' Vescovi. 1. f. 282.
Privilegj, e potestà del Parlamento di Sicilia. 1. f. 80.
Procuratore dell' Arcivescovo di Palermo deve precedere a quello di Messina. 1. f. 281.
Procure de' Parlamentarj a chi debbano presentarsi. 1. f. 59.
Procuratori de' Principi, e Duchi siedono dopo i proprietarj. 1. f. 64.
Proposizione del Vicerè nel Parlamento. 1. f. 71.
Protonotajo riceve l'assenso da tutti li tre Bracci. 1. f. 79.

R

Rainaldo Montoro Domenicano Vescovo di Cefalù, ed Inquisitore, Ambasciadore al Re Ferdinando. 1. f. 128.
Regente di Cappa, e Spada nel Supremo Conseglio d' Italia richiesto dal Regno. 2. f.149. accordato. 2. f. 158.
Restituzione delle Regalie delle gabelle dell'armi, ed estrazioni. 2. f. 2.
Riforma di tassa da farsi per le Università del Regno. 1. f. 145.
Riforma de' Tribunali del Regno. t. 1. fog. 322.

Rog-

Roggiero Conte riparte la conquistata Sicilia in tre porzioni, 1. f. 21.
Roggiero Re due volte coronato in Palermo. 1. f. 23. Leggi da lui promulgate nel Parlamento di Ariano, 1. f. 24. Istituisce sette Officj Supremi del Regno di Sicilia, tom. 1. fog. 25. 26.
Romani lor Parlamenti, quali fossero, 1. f. 9. 10. 11.
Romolo in tre classi divise il Popolo di Roma, 1. f. 21.

S

SAcerdoti convocati da Josia Re per far palese a' Popoli gli obblighi della legge. 1. f. 4.
Senhedrim famoso Concilio degli Ebrei composto di 72. più anziani, e sapienti del Popolo. 1. f. 4.
Scritture antiche di Sicilia trasportate in Napoli. 1. f. 27.
Saminario de' Nobili sua edificazione richiesta in Parlamento, 2. f. 135.
Senato di Palermo Grande di Spagna. t. 2. f. 160. 161. deve trattarsi col titolo di Eccellenza in tutte le scritture sì pubblice, come private. t. 2. fog. 166.
Senoni lor scelleratis. Parlamento. 1. f. 9.
Sentenza, che il Procuratore della Città di Palermo debba precedere a quello di Messina. 1. f. 65.
Sentenza, che il Procuratore dell' Arcivescovo di Palermo debba precedere a quello di Messina. 1. f. 62. 63. 281.
Serraglio de' Tintori abolito. 2. f. 422.
Servio Tullio istitutore delle Centurie in Roma. 1. f. 11. numerò il Popolo Romano, 1. f. 89.
Sicilia suo antico Parlamento. 1. f. 14. moderno. 1. f. 20. ripartita in tre classi di Persone dal Conte Rogiero. 1. f. 21. sue pertinenze, 1. f. 22.
Sinam Bassa Messinese, e sue scorrerie, 1. f. 424.
Siracusa suo antico Parlamento, 1. f. 15. fortificata, 1. f. 174.
Siracusani si radunavano nel Teatro. t. 1. f. 15.
Soldo di sei Galee per nove anni pagato dal Regno, 1. f. 315.
Soldo di Fiorini 5V. per lo mantenimento di due Capitani d' armi, e suoi Soldati per la sequela de' Banditi. 1. f. 243.
Spagna suo antico Parlamen. 1. f. 13.
Spedale de' Siciliani in Roma soccorso. 1. f. 437.
Stabilimento di nuove Leggi ne' Parlamenti. 1. f. 74.
Stefano Particense dichiarato Cancelliere di Sicilia. 1. f. 28.
Steri Palazzo ove oggi risiede il Tribunale della SS. Inquisizione. to. 1. fogl. 94.

T

TAncredi Conte di Lecce sua Coronazione in Palermo. 1. f. 29.
Taissa debba farsi sopra le facoltà, non secondo il numero dell' Anime, t. 1. fog. 145.
Tasse fatte da Federico II. Imp. per la guerra Santa. 1. f. 32.
Teatro antico di Siracusa, t. 1. f. 15. di Palermo ove fosse. 1. f. 27.
Tempio di Pallade, luogo ove si radunavano i Booti a Parlamento. to. 1. f. 9. di Giove ove si radunavano i Popoli della Caria, ed i Sibariti, Cauloniti, e Crodemati. loc. cit.
Tempo quando anticamente celebravasi il Parlamento, 1. f. 35. 55.
Tempo, nel quale ora si celebrano i Parlamenti. 1. f. 55.
Tesoriero Generale del Regno dona

il voto nel Braccio Ecclesiastico, e Militare. 1. f. 77.
Titoli dati alle Città Parlamentarie. 1. f. 36.
Torri lor cura, e fabbrica spetta alli Deputati del Regno. 1. f. 86.
Trapani fortificata. 1. f. 174.
Trezena Città del Peloponneso. 1. f. 8.
Tribunali del Regno riformati. 1. f. 322.
Tripoli aggregata alla Sicilia. to. 1. fog. 143. suo Vescovo suffraganeo a quello di Palermo. 1. f. 144.
Tutini Camillo riprovato. 1. f. 31.

V

Ubertino di Marini Arcivescovo di Palermo inviato Ambasciadore al Re Ferdinando. tom. 1. f. 49.
Ventimiglia Francesco con altri Baroni del Val di Mazzara arma 30. Galee contro de' Francesi. 1. f. 41.
Vescovo di Tripoli suffraganeo di Palermo. 1. f. 144.
Vespro Siciliano. 1. f. 39.
Ufficiali della Deputazione del Regno. 1. f. 83.
Vittorio Amedeo coronato in Palermo, celebra Parlamento. 2. f. 130.
Vittoria de' Siraculani contro degli Ateniesi. 1. f. 15.
Università del Regno compongono il Braccio Demaniale. 1. f. 58.
Voti de' Parlamentarj devono darsi in pubblico. 1. f. 76. da chi devono raccogliersi. 1. f. 77. devono darsi per via di bussolo. 1. f. 328.
Uso de' Parlamenti appresso gli Ebrei. 1. f. 3. appresso de' Greci. 1. f. 4. Lacedemoni. 1. f. 6. Ateniesi. 1. f. 7. Laconj, Messenj, Jonj, e Doniesi. 1. f. 8. Etoli, Egini, e Romani. 1. f. 9.
Uso de' Parlamenti nell'Italia. 1. f. 12. 13. in Sicilia. 1. f. 14.
Uso antico della numerazione delle Anime. 1. f. 89.

Z

Zagato del Tabacco. tom. 2. f. 79.
Zuccheri sua estrazione, che facceasi dal Regno. 1. f. 148.

IL FINE.

NEL TOMO PRIMO.

		ERRORI.	CORREZIONI.
Fogl. 28.	*Lin.* 41.	nel presente anno.	nello scorso anno.
36.	29.	Mazara.	Mazzara.
37.	8.	contro quelli.	a favor di quelli.
46.	16.	1242.	1342.
66.	16.	Madanici.	Mandanici.
119.	9.	XII. Ind.	2. Ind.

NEL TOMO SECONDO.

		ERRORI.	CORREZIONI.
Fogl. 113.	*Lin.* 30.	Suggiugatarj.	Soggiogatarj.
158.	7.	dell'isteffa	dall'isteffa
208.	11.	Morreale	Monreale
285.	2.	32. Aprile	23. Aprile.

PARLAMENTO CX.

Nell' Anno 13. Ind. 1750. a 19. Agosto.

Nella Felice Città di Palermo, e nel Sagro Regio Palazzo della stessa Città, alla presenza dell' Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore D. Eustachio Duca de Laviefuille, Grande di Spagna, Cavaliere dell'Ordine di Montesa, Commendatore di Onda, Tenente Generale degli Eserciti di Sua Cattolica Maestà, Capitan Generale degli Eserciti del nostro Monarca di Sicilia, Cavaliere del Real Ordine di S. Gennaro, Comandante Generale dell' Armi; Viceré, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia &c. fu per me D. Ignazio Papè Duca di Giampiliere, Regio Consigliere, Protonotajo, e Luogoteta del predetto Regno letto, e pubblicato l'atto del seguente Parlamento Ordinario.

Nell'Officio del Protonot. an.13. Ind. 1750.

Llustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Don Eustachio Duca di Laviefuille, Grande di Spagna, Cavaliere dell'Ordine di Montesa, Commendatore d'Onda nello stess' Ordine, Tenente Generale degli Eserciti di S. M. C., Capitan Generale degli Eserciti di Sua Maestà Re delle due Sicilie nostro Signore, Cavaliere del Real Ordine di S.Gennaro, Comandante Generale dell'Armi, Viceré, e Capitan Generale in questo Regno di Sicilia.

A 17. del presente mese di Agosto, essendo stati convocati d'ordine di V. E. li tre Bracci di questo Regno, Ecclesiastico, Militare, e Demaniale in questa felice, e fidelissima Città di Palermo nella Sala grande del Regio Palazzo, sedendo V. E. nel Soglio: fu di suo comandamento per me D. Ignazio Papè Duca di Giampiliere, Protonotajo, e Luogoteta di questo suddetto Regno letta, e pubblicata la proposta del seguente tenore:

Godo indicibilmente della congiuntura presente di veder altra volta in tempo del mio Governo questa sì illustre ragguardevole Adunanza, che gli ordini tutti, che il Regno compongono, rappresentano; e cresce maggiore il mio godimento, perchè se in altri tempi è stata chiamata a dar vivi contrasegni della innata sua fedeltà pella necessità di sovvenire la Monarchia con Tributi straordinarj, oggi è radu-

nata per gioire, e partecipare de' tratti sempre più ammirabili della eroica generosa magnanimità del nostro Augusto Sovrano inclinato a versare vie più le maggiori sue regali beneficenze al sollievo, e vantaggio de' suoi cari fidelissimi Sudditi. E' ben noto a tutti, ch'essendo il primario oggetto delle sovrane sue applicazioni felicitare l'universal beneficio del Regno, ha stabilito tante varie ordinazioni, ed i più savj memorabili regolamenti, che àn restituito nel suo regolato corso l'amministrazion della Giustizia, reintegrato le communità ne' proprj diritti, ed esigenze, riparato i disordini introdotti nello interior commercio, e facilitato lo esteriore, impedendo l'estrazion del danajo, ed in somma circonscritto tralli Siciliani non men le primarie Prelazie, e tutti i Benefizj Ecclesiastici, ancora del Real Padronato, e gli Uffizj Secolari, che àn distinto, e favorito la Nobiltà nelle cariche più onorevoli della sua Real Corte, ne' Politici maneggi, e nell'impieghi Militari; Ed or non contenta della moltiplicità di queste, e di tante altre preggievoli grazie, che tralascio di particolarizzare, colle quali ha dato a divedere in ogni circostanza ad ogni ceto di Persone la sua eroica clementissima inclinazione; Si è degnata accumulare altri chiarissimi contrasegni della sua incomparabile generosa munificenza, con avermi comandato peculiarmente, che manifesti al Parlamento di esser della sua Real espressa volontà, che non si tratti, nè si faccia nessuna offerta di straordinario Donativo, secondo il laudevole costume di questo fidelissimo Regno, ma sol tanto della conferma de' Donativi Ordinarj cogli attrassi, che procedono fin d'allora, che abbia spirato l'ultima Prorogazione. Questo atto di tanta eccelsa generosa munificenza, siccome influisce dello utile, e del benefizio a tutti gli ordini, che quì convocati compongono il Regno tutto; che fa risplendere maggiormente il paterno amore del Monarca, che vanta per sua gloria maggiore, beneficare i suoi fidelissimi Popoli; e che fa sperare sempre più nove segnalatissime grazie apprò di questi suoi fortunatissimi Vassalli, così mi giova credere verrà universalmente celebrato da tutti colle doverose proteste del più umile riconoscimento, e porgeranno i più fervorosi ardentissimi voti all'Altissimo, che li à costituito sotto la dominazione di un sì giusto, pio, e splendido Monarca.

El Duque de Lavieſuille.

In

IN confiderazione addunque dell'anzidetta Propofta, fendofi oggi nella prefente Generale Adunanza, congregati li tre Bracci, Ecclefiaftico, Militare, e Demaniale, che compongono tutto quefto fideliffimo Regno nel Seminario Arcivefcovile, cioè l'Ecclefiaftico nella Camera nominata S. Luiggi, il Militare nella Camera detta Santo Stanislao, ed il Demaniale nella Camera della Libraria, tutti e tre dentro il Chioftro fuperiore del Seminario fuddetto, ànno colle più feriofe mature riffleffioni preponderato, che fono tante, e sì grandi le regali beneficenze, che fi è degnata la Maeftà del Re noftro Signore (la Divina conferví) di fempre più verfare col fuo Paternale Amore, e colla fua eroica magnanima munificenza apprò di quefti fuoi fideliffimi Vaffalli, che fi riconofcono in ogni occafione nello indifpenfabil dovere di rinovare inceffantemente le offequiofe protefte del più umile riconofcimento pelle tante fingolariffime grazie ftate difpenfate a benefizio comune dalla fua Real Benignità, e per quella ancora di efferfi degnata di confirmare per Vicerè di quefto Regno l' E. V., Signore dotato dalla Bontà Divina delle più rare prerogative, che àn faputo tirare i cuori all'offequio delle virtù, e delle amabiliffime qualità di V.E., il di cui imparaggiabile, e non mai abbaftanza lodato Governo pella retta amminiftrazione della Giuftizia a maggior gloria di Dio, pello inavanzabile zelo al fervigio del Re noftro Signore, e pella paterna carità a benefizio de' Popoli, rende gli animi di tutti univerfalmente obbligati; E nel tempo fteffo volendo manifeftare quanto va fempre più avanzandofi il divoto offequio di quefto fuo fideliffimo Regno al Real fervigio con una prontiffima volontà in efeguire le fue Reali ordinazioni, e replicati Donativi, che di tempo in tempo fi fono fatti pello paffato, dolendofi di effer caduti in tempo, che a mifura, che crefcono le obbligazioni, mancan le forze, e perciò non potere con dimoftrazioni più vive giuftificare il conofcimento, e gratitudine, che confervano a tante fpecialiffime grazie; ànno i detti tre Bracci Ecclefiaftico, Militare, e Demaniale, rapprefentanti tutto quefto fideliffimo Regno di loro libera volontà con ogni prontezza accordato, votato, e conchiufo, non difcrepando neffuno di effi tre Bracci, di nuovo offerire, confirmare, e prorogare gl' infrafcritti Donativi Triennali, e Novennali per quefta volta folamente, fenza che in alcun modo poteffe tirarfi confeguenza, da contarfi dal giorno, che fpirò, e che farà per fpirare l'ultima Pro-

rogazione fatta, e colli decorsi fin al presente, conchè nell' esigenza si operi con blandura, e dilazione, e colle solite preservazioni in casi simili d'altri Parlamenti, conforme agl'atti da stendersi più largamente nella forma solita.

Donat. di Sc. 150V. in 3. anni.

PRimariamente il Donativo di Scudi cento cinquanta mila per impiegarli S. M. in quello sarà di suo Real aggrado, da pagarsi in tre anni terziatamente in tre uguali Tande ogn'anno, come al solito; e con quelle clausule, e condizioni, conforme al Parlamento dell'anno 1537.

Di Scudi 50V. pelle Fortific.

IL Donativo di Scudi cinquanta mila pelle Fortificazioni del Regno, da pagarsi in tre anni come sopra, e colle medesime clausule, e condizioni, come nel Parlamento del 1555.

Di Scudi 20V. pelli Regj Palazzi.

IL Donativo di Scudi ventimila pelle Fabriche de' Regj Palazzi, da pagarsi in tre anni, come sopra, e colle medesime clausule, e condizioni, come nel Parlamento del 1567.

Di Scudi 24V. pelli Ponti.

IL Donativo di Scudi ventiquattro mila pelle Fabbriche, e ripari de' Ponti, da pagarsi, come sopra, in tre anni, e colle clausule, e condizioni, come nel Parlamento del 1555.

Di Scudi 10V. pelle Torri.

IL Donativo di Scudi dieci mila pelle Fabbriche, e mantenimento delle Torri del Regno, colla potestà solita alli Deputati del Regno di potersi augumentare, con che non ecceda li Scudi dieci mila l'anno, come al presente si esige, da pagarsi in tre anni, come sopra, e colle clausule, e condizioni, come nel Parlamento del 1579.

Di Scudi 7500. pelli Ministri del Supremo Consiglio.

IL Donativo di Scudi sette mila cinquecento pelli Ministri, ed Ufficiali del Supremo Conseglio d'Italia, da pagarsi in tre anni, come sopra, e colle clausule, e condizioni, come nel Parlamento del 1609.

Di Scudi 100V. della macina.

IL Donativo della Gabella della Macina di Scudi cento mila l'anno per altri anni nove, da pagarsi terziatamente ogn'anno, come sopra, e colle clausule, e condizioni, come nel Parlamento del 1603.

Di Scudi 50V. pello manutenimẽto delle Galee.

IL Donativo di Scudi cinquanta mila l'anno per anni nove da pagarsi, come sopra, pello manutenimento delle Galee, e colle clausule, e condizioni, come nel Parlamento

del

del 1603. lo ristabilimento delle quali implora sempre più il Regno, e confida conseguire dalla eccelsa generosa clemenza di S.M. pella urgente necessità, che concorre di conseguire il fine, per cui si contribuisce di avere la propria Squadra delle Galee di residenza in questo Regno, pell'utile ne ricavano questi Naturali, che vi s' impiegano pello consumo, e smaltimento de' generi del suo Prodotto, pella maggior difesa, e custodia de'suoi Littorali dalle frequenti incursioni de' Nemici Corsari, ed in somma per tutte altre convenienze riporterebbono questi Popoli, che le anelano, giacchè intuitivamente alla sussistenza della propia Squadra delle Galee, corrispondono in oggi il peso del riferito Donativo.

Colla contribuzione del Braccio Ecclesiastico della sesta parte in tutti li sopradetti Donativi, cioè per quelli, dove esso Braccio concorre, e questo con tutti li decorsi dal detto Braccio Ecclesiastico dovuti dal giorno, che spirò l'ultima Prorogazione fatta nel precedente Parlamento del 1746. precedendo prima la conferma di Sua Santità, conforme all' atto preservativo fatto pel medesimo Braccio, per non incorrere nelle censure, e con tutti quei patti, clausule, e condizioni solite, ed espressate nelle offerte, e prorogazioni fatte pello passato delli sovracennati Donativi.

Bracc. Eccles. cõtribuisce la sesta parte in quei ove concorre.

Atto preservat. del det. Bracc.

Dippiù il Donativo di onze mille per una sol volta per V. E., di onze ducento pel suo Cammariere maggiore, di onze sessanta pello Spettabile Protonotajo, e Segretarj del Regno nel Parlamento, e di onze quaranta alli Portieri di Camera, che assistono pel servimento, ed inoltre alle Porte, ove si raduuano li tre Bracci, tutti soliti pagarsi in ogni Parlamento intieramente in una Tanda, da esiggersi come si praticò nel Parlamento del 1746., ed in altri precedenti Parlamenti.

Di onze mille a S. Ecc., onze 200. al suo Cameriero, onz. 60 al Prot., e Secr., onz. 40. alli Portieri di Camera.

Quæ quidem præinserta oblatio, & conclusio fuit per me Don Ignatium Papè Ducem Jampilerii Regium Consiliarium Prothonotarium, & Logothetam Regni prædicti publicata, & stipulata coram dicto Illustrissimo, & Excellentissimo Domino Prorege, & Sacro Regio Consilio, & ab eodem Excellentissimo Domino Prorege nomine Suæ Regiæ Majestatis acceptata.

Præsentibus pro testibus Illustre D. Joanne Thoma Loredano, Præside Tribunalis Magnæ Regiæ Curiæ, Illustre D. Joseph Catena, Præside Tribunalis Regii Patrimonii,

Illu-

Illustre D. Joanne Baptista Jannucci Consultore Excellentiæ Suæ, & aliis quamplurimis.

Papè Prothonotarius:

Ex Officio Regni Siciliæ Prothonotarii extracta est præsens.

Coll. Salvo.

Notarius D. Carolus Barbiti Reg. Coad.

APPUNTAMENTI

Fatti concordemente dalli tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale nella presente Generale Adunanza Parlamentaria, conchiusa nel giorno 19. *Agosto* 1750.

COme che questo Fidelissimo Regno gode per Regia Concessione del Nostro Augusto Sovrano del Privilegio di dover esser promossi i soli Siciliani, nati in questo Regno agli Arcivescovadi, Vescovadi, Abbazie, Canonicati, ed a tutti gli altri Benefizj, e Dignità Ecclesiastiche, a riserba del solo Arcivescovado di Palermo; e per altro essendovi, oltre di quelli del Regio Padronato, alcuni Benefizj di Collazione Pontificia, che vengono in oggi posseduti da Esteri: incarica perciò il Parlamento alli Diputati del Regno, che debbano a nome del medesimo Regno implorare da Sua Maestà la sua Sovrana Protezione, ed i suoi Regali Uffizj presso la Santa Sede, acciò nell'avvenire nelle Vacanti, che si verificheranno di tali Benefizj, promover dovesse i Siciliani nati nello stesso Regno, per esser ciò uniforme alla disposizione de' Sacri Canoni, ed al diritto naturale di dover esser promossi i Naturali, che dalla prima età àn servito alla Patria nel culto della Chiesa, nella direzione delle Anime, e nel buono esempio, ed in tal guisa ugualmente gioire i Regnicoli del vantaggio di tutti i Benefizj del Regno.

E finalmente il Parlamento Generale incarica i riferiti Diputati, che in tempo opportuno umiliar dovessero alla Maestà Sua le riverenti Suppliche del Regno, perchè si degnasse di non solo confermare, ma per lunghi anni sostenere

nel

nel governo del Regno il Vicerè Duca di Laviefuille, che oggi sì gloriosamente governa.

APPUNTAMENTO
Fatto dalli due Bracci Militare, e Demaniale.

IL Parlamento Generale incarica alli Diputati del Regno, che debbano umiliare a Sua Maestà le Suppliche di questo Fidelissimo Regno, acciò si degni non permettere la novità, che si è preteso suscitare per rapporto alle Cause Criminali de' Vassalli de' Baroni, a cagion del sommo pregiudizio, che recarebbe al Baronaggio del Regno, ed a quelle Università, che ànno il Mero, e Misto; al diritto incontrastabile delli stessi, che lo godono, ed insieme di vulnerazione di più Capitoli del Regno, stati concessi dalli Serenissimi Regnanti, e confirmati dalla generosa munificenza della Maestà Sua, non men che alla giustizia, ed osservanza, che in tutti i tempi è stato sostenuto, senza la minor alterazione.

Il Braccio Ecclesiastico però non ha consentito alla suddetta dimanda delli due Bracci Militare, e Demaniale pello incarimento alli Diputati del Regno, circa la Supplica da farsi a Sua Maestà, pella manutenzione del Mero, e Misto Impero, a cagion di non aver li suddetti due Bracci concorso alla seguente petizione dello stesso Braccio Ecclesiastico.

APPUNTAMENTO
Fatto dal solo Braccio Ecclesiastico.

IL Braccio Ecclesiastico si uniforma a tutti l'appuntamenti fatti dall'altri due Bracci Militare, e Demaniale, e toccante all'incarimento dovrà farsi alli Diputati del Regno pello manutenimento del Mero, e Misto alli Baroni del Regno, si debba ugualmente incaricare pella manutenzione della Giurisdizione Ecclesiastica, e temporale nella stessa forma, che l'àn goduto li Vescovi, ed Abbati Parlamentarj respettive fin' oggi, a tenore delli Sacri Canoni, Bolle Pontificie, e Privilegi.

Li Bracci però Militare, e Demaniale avendo in considerazione quanto antepone il Braccio Ecclesiastico, circa la manutenzione della Giurisdizione Ecclesiastica, e temporale; e riflettendo altresì, che tutte le Regali Sovrane Providenze fin' ora comandate da Sua Maestà sulle stesse

perti-

pertinenze, ànno proceduto per via di Giuſtizia, e di Governo, e talune ſono ſtate originate dalle dimande del Parlamento del 1741., dalle quali non poſſono, nè receder devono, non ànno ſtimato acconſentire alla propoſizione del Braccio Eccleſiaſtico, perchè non ſono attinenze del Parlamento.

Panormi die decimonono Auguſti 1750.

Ex parte Excellentiæ Suæ.

Exequantur.

Papè Prothonotarius.

Ex Officio Regni Siciliæ Prothonotarii extracta eſt præſens.

Coll. Salva.

Notarius D. Carolus Barbici Reg. Coad.

Diputati eletti in queſto General Parlamento Ordinario del 1750.

Del Braccio Militare.	*Del Braccio Eccleſiaſtico.*	*Del Braccio Demaniale.*
Il Principe di Butera.	L'Arciveſc. di Palermo.	Il Princ. di Carini Pretore.
Il Principe di Scordia.	Il Princ. di Pietraperzia.	Il Principe di Carini.
Il Principe di Belmonte.	Il Principe di Malvagna.	Il Principe di Mirto.
Il Duca di Montalbo.	Il Principe di Pandolfina.	Il Duca di Villaroſa.